

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

| | | |
|--|-------------|----|
| COMITATO PER LA LEGISLAZIONE | <i>Pag.</i> | 3 |
| GIUNTA DELLE ELEZIONI | » | 5 |
| GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI | » | 7 |
| COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3 ^a Senato) | » | 11 |
| COMMISSIONI RIUNITE (I e IV) | » | 12 |
| COMMISSIONI RIUNITE (II e X) | » | 13 |
| COMMISSIONI RIUNITE (III e IV) | » | 14 |
| COMMISSIONI RIUNITE (III e VIII) | » | 15 |
| COMMISSIONI RIUNITE (III e X) | » | 20 |
| COMMISSIONI RIUNITE (V e VI) | » | 26 |
| COMMISSIONI RIUNITE (IX e X) | » | 30 |
| COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII) | » | 41 |
| AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) | » | 55 |
| GIUSTIZIA (II) | » | 86 |
| AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) | » | 97 |

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod.

| | | |
|---|-------------|-----|
| DIFESA (IV) | <i>Pag.</i> | 106 |
| BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) | » | 107 |
| FINANZE (VI) | » | 144 |
| CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) | » | 171 |
| AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) | » | 179 |
| TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) | » | 187 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) | » | 212 |
| LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) | » | 338 |
| AFFARI SOCIALI (XII) | » | 345 |
| AGRICOLTURA (XIII) | » | 354 |
| POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) | » | 359 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE | » | 373 |
| COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA | » | 379 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO | » | 380 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE AT- TENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'U- RANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERA- ZIONI | » | 383 |
| <i>INDICE GENERALE</i> | <i>Pag.</i> | 384 |

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive. C. 1460-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con due osservazioni*)

3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 29 giugno 2016. – Presidenza del presidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 14.35.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive.

C. 1460-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con due osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giovanni MONCHIERO, *relatore*, dopo aver illustrato brevemente i contenuti della proposta di legge in titolo, sulla quale

il Comitato si era già espresso in prima lettura il 22 dicembre del 2014, osserva che, a seguito delle modifiche apportate al testo nel corso del suo esame presso l'altro ramo del Parlamento, i principi e criteri direttivi delle deleghe conferite al Governo appaiono meglio specificati, risultando maggiormente circoscritto il potere discrezionale conferito all'Esecutivo medesimo.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminata la proposta di legge n. 1460-B, limitatamente alle parti modificate dal Senato;

ricordato che, su di essa, il Comitato si è già espresso, in prima lettura, in data 22 dicembre 2014;

osservato che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il testo della proposta di legge è stato in più punti integrato;

rilevato altresì che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

la proposta di legge reca un contenuto omogeneo, essendo volta a dare

applicazione nell'ordinamento interno a una fonte convenzionale europea, mediante la ratifica, l'ordine di esecuzione e il conferimento di una delega legislativa per il conseguente adeguamento e coordinamento dell'ordinamento nazionale;

sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione:

con riferimento alla formulazione delle norme di delega, a seguito dell'esame della proposta di legge presso l'altro ramo del Parlamento, molti dei principi e dei criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio delle deleghe ad esso conferite risultano meglio precisati mentre, con specifico riguardo alla delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale, contenuta all'articolo 4, comma 1, nel corso dell'esame al Senato sono stati inseriti numerosi nuovi principi e criteri direttivi;

per effetto delle anzidette modifiche, risulta meglio circoscritto e definito il potere discrezionale conferito al Governo; tuttavia, il principio introdotto all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), concernente i limiti del rifiuto – da parte del Ministro della giustizia – della domanda di assistenza giudiziaria, tende a sovrapporsi a quello già contenuto alla lettera *c*), n. 1), con il quale la nuova previsione andrebbe coordinata; alla lettera *d*), numero 6), del medesimo comma, ove si fa riferimento ai casi di estradizione anche in assenza di Convenzione, non risulta invece esplicitato che tali fattispecie, in conformità all'articolo 26 della Costituzione, non riguardano i cittadini;

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, all'articolo 4, comma 1, si dovrebbe verificare l'opportunità di coordinare le disposizioni contenute alle lettere *b*) e *c*) n. 1;

all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), numero 6), ove si fa riferimento ai casi di estradizione anche in assenza di Convenzione, si dovrebbe esplicitare, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 26 della Costituzione, e come peraltro stabilito in termini generali al numero 2) della medesima lettera *d*), che tali fattispecie non riguardano i cittadini. »

Gianluca PINI, *presidente*, suggerisce di trasformare il secondo rilievo, che chiama in causa principi fondamentali come quello sancito dall'articolo 26 della Costituzione in materia di estradizione del cittadino, in una condizione.

Giovanni MONCHIERO, *relatore*, ritiene invece preferibile che il rilievo in questione abbia la veste di un'osservazione. Il Comitato si limita infatti a richiedere che sia esplicitato ciò che la disposizione già stabilisce implicitamente.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.45.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

| | |
|--|---|
| COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE | 5 |
| GIUNTA PLENARIA: | |
| Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità di un deputato | 5 |
| COMITATO PER LO STUDIO DI EVENTUALI PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI | 6 |
| COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE | 6 |

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Mercoledì 29 giugno 2016.

Il Comitato, che si è riunito dalle 9.05 alle 9.10, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte e le funzioni svolte dai deputati ai fini del giudizio sulle ineleggibilità.

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.

La seduta comincia alle 9.10.

Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità di un deputato.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, avverte che nella riunione di oggi il Comitato

permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze ha svolto, ai fini del giudizio sull'ineleggibilità, l'istruttoria sulla posizione del deputato Dino Secco, proclamato nella seduta del 27 aprile 2016, in sostituzione del deputato Giancarlo Galan, decaduto dal mandato parlamentare, per la lista n. 9 – Il Popolo della libertà nella VII circoscrizione Veneto 1.

Con riferimento alla posizione del suddetto deputato non sono stati presentati ricorsi che attengano al profilo dell'ineleggibilità.

Il deputato Dino Secco ha dichiarato che, all'atto della candidatura, non ricopriva alcuna carica o ufficio né svolgeva funzioni o attività imprenditoriali o professionali.

Non ravvisandosi, dunque, profili di ineleggibilità, il coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle ineleggibilità, propone alla Giunta l'accertamento della eleggibilità del deputato Dino Secco, in modo da consentire alla Giunta di promuovere da consentire alla Giunta di pro-

porre all'Assemblea la convalida della relativa elezione.

La Giunta concorda.

In conformità alle verifiche dei risultati elettorali già compiute in occasione delle verifiche dei poteri per la Circoscrizione Veneto 1, svolta nella seduta della Giunta del 10 luglio 2014 e confermata dalla successiva verifica su base nazionale, la Giunta, non essendo contestabile la proclamazione e concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, propone all'Assemblea la convalida della elezione del deputato Dino Secco.

La seduta termina alle 9.15.

COMITATO PER LO STUDIO DI EVENTUALI PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

Mercoledì 29 giugno 2016.

Il Comitato si è riunito dalle 9.15 alle 9.20.

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Il Comitato, che si è riunito dalle 9.20 alle 9.25, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

| | |
|---|----|
| Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni nei confronti del deputato Luigi Cesaro (doc. IV, n. 16) <i>(Seguito dell'esame e conclusione)</i> | 7 |
| AVVERTENZA | 10 |

AUTORIZZAZIONI AD ACTA.

Mercoledì 29 giugno 2016. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 10.15.

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni nei confronti del deputato Luigi Cesaro (doc. IV, n. 16).

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 28 giugno 2016.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha formulato una proposta volta al diniego dell'autorizzazione e che, come concordato, oggi si svolgeranno le dichiarazioni di voto e la votazione su tale proposta.

Chiede pertanto se vi siano interventi in dichiarazione di voto.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (Misto-CR) ritiene che si tratti di un classico caso di intercettazioni « mirate », con evidente violazione dell'articolo 68 della Costituzione. Quanto emerge dagli atti appare indiscutibile ed ulteriori approfondi-

menti sarebbero superflui. Preannuncia il voto favorevole sulla proposta di diniego dell'autorizzazione formulata dal relatore.

Mariano RABINO (SCpI) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di diniego dell'autorizzazione formulata dal relatore.

Paola CARINELLI (M5S) osserva che il relatore, nell'illustrare la sua proposta, si è basato su due elementi – a suo dire fondamentali – per riconoscere la violazione del principio dell'articolo 68 della Costituzione da parte dei magistrati e, quindi, giungere a proporre alla Giunta il diniego della richiesta di utilizzo di intercettazioni.

In primo luogo, egli sostiene che, nel momento in cui il magistrato afferma che « (...) appare indispensabile sulla scorta delle emergenze sin qui acquisite estendere le intercettazioni alle utenze in uso a De Siano Domenico, Capone Donato, Rando Vincenzo e Regine Francesco, perché è verosimile che i soggetti di cui si chiede l'intercettazione comunicando tra loro e con terzi, attraverso il mezzo telefonico, forniscano utili spunti investigativi assolutamente necessari per la ricostruzione dei fatti e l'individuazione delle singole responsabilità, procurando un esito favorevole per le indagini, con particolare riferimento alla ipotizzabile interferenza politica in rela-

zione alle gare di appalto di cui si tratta manovrate da una regia diretta da Cesaro Luigi – Presidente della Provincia – attraverso i consiglieri De Siano e Capone (...)», automaticamente ne discenda che il magistrato intendesse intercettare indirettamente il Cesaro.

A tale proposito, rileva come nessuna autorizzazione preventiva sia più richiesta per l'apertura di una indagine a carico di un parlamentare e considera quindi rientrare nel pieno diritto e nel rispetto della legge la volontà del magistrato di acquisire tutte le prove che possano supportare la ricerca della verità nell'ambito dell'indagine che ha avviato.

Evidenzia come, sempre nella relazione illustrata nella seduta del 15 giugno scorso, il collega Di Lello faccia riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007, nella quale la Consulta afferma, tra l'altro, che « (...) quello che conta – ai fini dell'operatività del regime dell'autorizzazione preventiva stabilito dall'articolo 68, terzo comma, Cost. – non è la titolarità o la disponibilità dell'utenza captata, ma la direzione dell'atto d'indagine (...) ».

Ritiene quindi necessario porre l'attenzione alla direzione dell'atto di indagine e non all'indagine in sé. Nel caso di specie, l'atto di indagine, cioè la captazione delle comunicazioni telefoniche, è riferito a soggetti diversi dal parlamentare; infatti, la direzione dell'atto di indagine è volta ad acquisire, dalle conversazioni effettuate dai soggetti a vario titolo coinvolti nell'indagine stessa, gli elementi utili a provare o confutare il coinvolgimento del parlamentare, e non già ad intercettare in modo diretto le conversazioni di quest'ultimo, che avvengono casualmente e in modo occasionale.

Inoltre, sottolinea come non si evinca in alcun modo, contrariamente a quanto affermato nella relazione, che « le attività di intercettazione fossero finalizzate a captare non soltanto le comunicazioni dei titolari dell'utenza, ma soprattutto quelle dell'interlocutore parlamentare ». Lo stesso relatore definisce Luigi Cesaro come « obiettivo di indagine » e non già

come « obiettivo dello specifico atto di indagine », dove per atto di indagine deve intendersi, nel caso di specie, la captazione delle conversazioni telefoniche suddette.

Quanto alla casualità ed occasionalità delle intercettazioni oggetto della richiesta di autorizzazione, osserva poi che esse sono solamente tre, captate tra il 4 e il 7 gennaio 2012, in un arco temporale ristretto, tale da non rendere possibile per il magistrato valutare, prima della loro effettuazione, che le stesse coinvolgessero un parlamentare. Peraltro, ricorda che la trascrizione avviene sempre qualche giorno dopo l'effettiva captazione, che prevede l'annotazione nel cosiddetto « brogliaccio » degli elementi base della conversazione.

In relazione a tale aspetto, fa presente come il relatore evidenzi – adducendo che questo è sintomo dell'intenzionalità del magistrato di eludere le previsioni dell'articolo 68 della Costituzione – che l'attività di captazione ha avuto una durata di otto mesi, e in quegli otto mesi solo in dodici occasioni il parlamentare era coinvolto nelle conversazioni in veste di interlocutore; tra queste dodici, in due casi, in modo del tutto casuale, Cesaro si trovava fisicamente vicino ad uno degli intercettati.

Precisa che le attività di intercettazione sono iniziate nel novembre 2011 e terminate il 23 giugno 2012; praticamente, in media, meno di una volta al mese – considerando che tre captazioni sono avvenute in pochissimi giorni – il Cesaro si intratteneva in conversazioni con uno dei soggetti sottoposti a captazione telefonica, che era quindi distribuita tra più soggetti. Si tratterebbe, quindi, di un'attività di intercettazione tutt'altro che continuativa e prevedibile: di fatto, nell'arco di otto mesi, ciascun interlocutore sarebbe stato contattato forse una sola volta, con ciò confermando l'occasionalità e la casualità di tale attività.

In conclusione, ritiene evidente che nell'intenzione del magistrato non ci fosse fin dall'inizio la volontà di utilizzare quelle intercettazioni che hanno casual-

mente visto coinvolto come interlocutore Luigi Cesaro; solo in un momento successivo, a seguito dell'acquisizione di ulteriori elementi di prova, quelle captazioni – che inizialmente sembravano non rilevare a fini probatori – hanno assunto un elevato interesse per la definizione dell'indagine e quindi, solo successivamente, il magistrato si è trovato nella condizione di dover chiedere l'autorizzazione al loro utilizzo.

Sulla base di tali considerazioni, ritiene che le intercettazioni che hanno visto coinvolto Luigi Cesaro sono evidentemente casuali e occasionali e presentano tutte le caratteristiche perché ne possa essere autorizzato l'utilizzo. Per i motivi sopra esposti, preannuncia che il suo gruppo voterà in senso contrario alla proposta del relatore.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, nel replicare alla collega Carinelli, osserva come, dopo la riforma dal 1993, nessuno possa impedire che si svolgano indagini nei confronti del parlamentare. Tuttavia, non è possibile raggiungere la prova tramite intercettazioni non autorizzate. Rileva come la peculiarità del caso di specie sia rappresentata dal fatto che venga dichiarato *apertis verbis* che l'obiettivo dell'indagine è un parlamentare e che si voglia raggiungere la prova di eventuali responsabilità penali del parlamentare in modo indiretto, ma non casuale, disponendo intercettazioni di conversazioni sulle utenze di terzi.

Anna ROSSOMANDO (PD) ricorda preliminarmente come non rientri nelle competenze della Giunta esprimere valutazioni sulla fondatezza dell'ipotesi accusatoria e, quindi, sulle eventuali responsabilità penali. Anche in questa occasione, dunque, la Giunta non è assolutamente entrata nel merito processuale, confermando di essere sempre molto rispettosa dell'autonomia della giurisdizione, che dovrà seguire il suo percorso.

Con riferimento all'intervento della collega Carinelli, osserva come non esista un atto d'indagine fine a se stesso e come

le intercettazioni costituiscano senza dubbio un mezzo di prova. Pertanto la Procura della Repubblica di Napoli ha formato una richiesta motivata, con individuazione di fatti, circostanze e responsabilità non fine a se stessa, ma esplicitamente finalizzata ad arrivare alla conclusione dell'indagine con una ipotesi accusatoria a carico dell'interessato. La chiarezza della motivazione appare disarmante, anche alla luce della normativa in materia, come interpretata dalla giurisprudenza costituzionale, che pone quale parametro la direzione delle indagini e vieta di disporre intercettazioni senza la previa autorizzazione della Camera di appartenenza qualora un parlamentare sia obiettivo di indagine. La violazione della legge appare evidente e, data la chiarezza della predetta motivazione, non residua alcuno spazio logico-deduttivo. Si tratta di un classico caso in cui l'occasionalità non trova alcun elemento per essere suffragata, essendo smentita *per tabulas*.

Passando all'esame dell'ordinanza, osserva come il giudice richiedente più volte ribadisca come la richiesta di autorizzazione riguardi solo tre intercettazioni e come queste non abbiano una grande rilevanza processuale. Vi sarebbe, quindi, da discutere anche in punto di necessità processuale, che è l'altro requisito di cui la Giunta deve tenere conto nel valutare se concedere o meno l'autorizzazione. L'approfondimento della sussistenza di questo requisito, tuttavia, appare superfluo in considerazione di quanto è emerso dagli atti in ordine alla mancanza di occasionalità.

Per questi motivi, a nome del gruppo del PD, preannuncia il voto favorevole sulla proposta di diniego dell'autorizzazione formulata dal relatore.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta del relatore, orientata nel senso del diniego dell'autorizzazione richiesta.

La Giunta approva la proposta del relatore, con 12 voti favorevoli e 2 voti

contrari, conferendo altresì al deputato Di Lello il mandato a predisporre la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle 10.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del

procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR – n. 1084/15 RG GIP), anche ai fini della valutazione del rispetto della procedura prevista dalla legge n. 140 del 2003 (rel. Chiarelli).

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INCONTRI INFORMALI:

Incontro con una delegazione del Rojava (Kurdistan siriano) 11

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INCONTRI INFORMALI

Mercoledì 29 giugno 2016.

**Incontro con una delegazione del Rojava
(Kurdistan siriano).**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle
15 alle 16.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (Atto n. 306).

Audizione informale del Capo della Polizia di Stato, Prefetto Franco Gabrielli 12

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di visite dei parlamentari nelle strutture militari. C. 1520 Artini (*Seguito dell'esame e rinvio*) 12

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 29 giugno 2016.

Nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (Atto n. 306).

Audizione informale del Capo della Polizia di Stato, Prefetto Franco Gabrielli.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del presidente della I Commissione Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

La seduta comincia alle 15.55.

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di visite dei parlamentari nelle strutture militari. C. 1520 Artini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 giugno 2016.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) intervenendo sull'ordine dei lavori, ribadisce la richiesta già espressa in sede Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, di svolgere audizioni sul provvedimento in esame.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che la questione sarà affrontata nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

| | |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 13 |
|---|----|

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 29 giugno 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.05 alle 14.50.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

| | |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 14 |
|---|----|

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 29 giugno 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
20.35 alle 20.45.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

| | |
|--|----|
| 7-00994 Braga: Sull'impegno dell'Italia per lo sviluppo umano e ambientale dell'Africa. | |
| 7-01029 Daga: Sull'impegno dell'Italia per lo sviluppo umano e ambientale dell'Africa (<i>Seguito discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00187</i>) | 15 |
| ALLEGATO (<i>Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissioni</i>) | 17 |

RISOLUZIONI

Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del vicepresidente della VIII Commissione Tino IANNUZZI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 8.35.

7-00994 Braga: Sull'impegno dell'Italia per lo sviluppo umano e ambientale dell'Africa.

7-01029 Daga: Sull'impegno dell'Italia per lo sviluppo umano e ambientale dell'Africa.

(Seguito discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00187).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 22 giugno 2016.

Tino IANNUZZI, *presidente*, comunica che è stata presentata la risoluzione 7-01029, a prima firma della deputata

Daga, vertente su materia analoga a quella della risoluzione in esame. Avverte pertanto che, se non vi sono obiezioni, la discussione delle due risoluzioni proseguirà congiuntamente.

Le Commissioni consentono.

Chiara BRAGA (PD), ringraziando la collega Daga per la disponibilità a pervenire alla formulazione di un testo unitario e condiviso, presenta una proposta di testo unificato delle due risoluzioni in discussione, che recepisce in particolare l'impegno, contenuto nella risoluzione n. 7-01029 Daga, a estendere gli elementi di valutazione relativamente al coinvolgimento delle istituzioni italiane a eventuali nuovi progetti di diga nel continente africano.

Federica DAGA (M5S), nel ringraziare a sua volta la collega Braga per il proficuo lavoro svolto, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di risoluzione unitaria da lei testé illustrata.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA manifesta l'assenso del Governo

sulla proposta di testo unificato delle risoluzioni n. 7-00994 Braga e n. 7-01029, illustrata dall'onorevole Braga.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di

testo unificato delle risoluzioni in titolo, come illustrata dalla deputata Braga, che assume il n. 8-00187 (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 8.40.

ALLEGATO

Risoluzioni nn. 7-00994 Braga e 7-01029 Daga: Sull'impegno dell'Italia per lo sviluppo umano e ambientale dell'Africa.

**TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI
APPROVATO DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni III e VIII,

premessi che:

per garantire a ciascun essere umano un'esistenza dignitosa e in salute è necessario avere acqua potabile al fine di soddisfare i bisogni primari e consentire lo sviluppo delle più comuni attività umane;

secondo il recente rapporto Unicef-OMS « *25 years of progress on sanitation and drinking water* », ancora oggi 663 milioni di abitanti nel pianeta attingono acqua da fonti insalubri e circa 2,4 miliardi, ovvero quattro abitanti del pianeta su dieci, vivono in condizioni igieniche incompatibili con la sicurezza e con la salute;

garantire l'accesso all'acqua potabile, unitamente all'uso responsabile della stessa risorsa, per più della metà della popolazione mondiale è uno degli obiettivi della Nuova Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e della Carta di Milano presentata a EXPO2015;

come emerso, a fine 2015, dai negoziati della 21^a Conferenza ONU delle Parti di Parigi, la sempre minore disponibilità di acqua, la cui richiesta, con l'espansione della popolazione mondiale, è in costante aumento, a fronte di una diminuzione della risorsa stessa, oltre che essere un problema di ordine ambientale e sociale, la trasforma in una variabile di enorme valore strategico e politico, specialmente in Africa;

il 36 per cento della popolazione dell'Africa sub-sahariana, quindi circa un terzo

di tutte le persone della regione, non ha ancora accesso a una fonte d'acqua potabile. E non avere accesso a una fonte d'acqua pulita e potabile significa aumentare, e considerevolmente, il rischio di contrarre malattie spesso pandemiche e mortali. Di più, la carenza d'acqua alimenta anche la disuguaglianza di genere: infatti, per procurarsi acqua potabile, spesso bisogna affrontare un cammino anche di 4-5 ore al giorno e, nella maggior parte dei casi, nei paesi in via di sviluppo, questo compito ricade su donne e bambine;

di fronte all'impatto delle calamità naturali e fenomeni meteorologici estremi sempre più frequenti legati agli effetti dei mutamenti climatici in atto, non sempre è possibile adattarsi e spesso milioni di donne, uomini e bambini sono costretti a fuggire. I migranti ambientali, secondo le Nazioni Unite, entro il 2050 costituiranno circa 200 milioni di rifugiati e nel 2060, nella sola Africa, ci saranno circa 50 milioni di profughi climatici;

la grave questione delle migrazioni, sintomo e non punto di caduta ultimo delle crisi economiche e ambientali in corso, richiede che l'Italia, Paese cardine nei rapporti Europa-Africa, continui ad assumere un ruolo di guida nella risoluzione delle cause strutturali che originano i fenomeni migratori, in linea con l'iniziativa presentata in sede di Unione Europea con il *Migration Compact*;

l'Africa è il continente che contribuisce meno alle emissioni di carbonio, tuttavia, si è dimostrato tra i più suscet-

tibili ai cambiamenti climatici in atto. Detta vulnerabilità aggrava la povertà e le capacità di sostentamento, distrugge la produzione agricola, acuisce le tensioni sociali per lo spostamento di migliaia di persone dalle campagne agli insediamenti urbani in cerca di cibo. Un caso emblematico per il continente africano è dato dall'Etiopia;

a causa de El Niño la produzione agricola etiopica è crollata dal 50 al 90 per cento in alcune regioni e fallita completamente nelle zone orientali del Paese. La siccità ha, inoltre, causato la perdita di centinaia di migliaia di capi di bestiame;

l'Africa rappresenta oggi un continente di opportunità che, in un mondo multipolare e minato dal terrorismo, aspira ad essere uno dei blocchi più dinamici e un attore protagonista nelle sfide planetarie. Secondo stime del Fondo monetario internazionale, ben 7 delle 10 economie che registreranno i più elevati tassi di crescita nei prossimi anni appartengono a Paesi sub-sahariani. I Paesi africani hanno bisogno di crescere oltre il mero sfruttamento delle risorse naturali e possono cogliere l'opportunità di una crescita sostenibile, diversificando le proprie economie mediante mirati investimenti nei settori della formazione e dell'innovazione, sfruttando il potenziale della loro giovanissima popolazione, inclusa quella femminile;

l'Italia, come dimostrato da azioni concrete in recenti e numerose missioni istituzionali, vuole inserirsi a pieno titolo nella fase virtuosa di sviluppo politico, economico e sociale del continente, valorizzando una presenza storica che ha contribuito alla crescita sociale ed infrastrutturale di molti paesi dell'Africa. In particolare, è stato intenso il dialogo su temi quali: l'energia e l'ambiente (con particolare riguardo alla trasmissione elettrica, con il coinvolgimento del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Agenzia internazionale per l'energia e di IRENA, agenzia multilaterale

competente per le fonti rinnovabili), l'agricoltura (con il coinvolgimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), la salute (sicurezza alimentare, sanità veterinaria con il coinvolgimento del Ministero della salute), la cultura (con la collaborazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo), le infrastrutture;

nel continente africano il nostro Paese è tuttora, e lo è stato storicamente, impegnato in progetti di costruzione di invasi per produrre energia elettrica. Sui più recenti progetti di diga «Gibe III, e sul costruendo Gibe IV e ipotizzato Gibe V, in Etiopia, sono forti le critiche espresse dalle maggiori ONG internazionali attive per i diritti umani in Africa in merito all'impatto socio-ambientale nella bassa Valle dell'Omo dei citati sbarramenti, sul coatto trasferimento di intere comunità native, sulla perdita dei mezzi di sostentamento da agricoltura da recesso, a cui il Governo etiope oppone motivazioni di natura diametralmente opposte. Il nuovo sistema di dighe sulla Valle dell'Omo avrà anche un altro effetto, che in parte ha già iniziato a manifestarsi, la citata riduzione della portata delle acque del fiume, deviate per riempire il bacino che alimenterà la diga con effetti importanti sull'ecosistema del lago Turkana, così come sulle vite delle popolazioni rivierasche;

l'interscambio commerciale tra Italia e Africa è, poi, in forte espansione. Secondo gli ultimi dati disponibili le importazioni di prodotti africani hanno avuto un valore di 7,6 miliardi di euro nel 2014, mentre le esportazioni sono aumentate dell'8,9 per cento, passando da 5,7 miliardi di euro a 6,2 miliardi. I settori maggiormente coinvolti nell'*import* sono i prodotti di cave e miniere (48 per cento) e la metallurgia (32 per cento), seguiti da prodotti alimentari, agricoli, in pelle e il legno. Il 43 per cento degli articoli esportati in Africa sono macchinari e apparecchiature, l'11 per cento sono prodotti elettronici, seguiti da prodotti dalla raffinazione del petrolio, alimentari e chimici,

impegnano il Governo

a farsi parte attiva nella stabilizzazione politico-istituzionale dei Paesi del continente africano, e a promuovere interventi educativi e socio-sanitari miranti allo sviluppo umano e ambientale, a partire dal Corno d'Africa, dove l'Italia già svolge un ruolo politico, che deve continuare ad essere esercitato in modo significativo, ma anche rafforzando la presenza diplomatica e di cooperazione italiana in zone quali il *Sahel*, area di grande rilevanza strategica per l'Italia;

ad affiancare, alla tradizionale azione di cooperazione, un nuovo modello di « finanziamenti misti » da implementare, anche ispirandosi a formule già esistenti di responsabilità sociale di impresa, *ex lege* n. 125 del 2014;

a promuovere, a fronte delle crisi ambientali in atto nel continente africano, approcci integrati e inter-settoriali per lo sviluppo sostenibile in campo ambientale, la *green economy* e l'adattamento al cambiamento climatico;

a finanziare interventi nell'ambito della lotta alla desertificazione e all'accesso universale e responsabile, dell'acqua, anche tramite il finanziamento di scavo di pozzi, privilegiando le aree più colpite da El Niño;

a promuovere la gestione sostenibile del suolo nelle aree soggette a migrazione attraverso meccanismi di finanziamento innovativi in collaborazione con i migliori esempi nazionali in agricoltura;

a sostenere i progetti di cooperazione che includano attività di formazione, di microcredito e di « *capacity building* » nel comparto ingegneristico e in settori tecnici e manifatturieri di alta specializzazione, anche mediante il coinvolgimento delle organizzazioni di volontari e di pensionati italiani, nella misura in cui questi ultimi possano essere considerati soggetti di cooperazione *ex* articolo 26 della legge n. 125 del 2014;

a valutare il coinvolgimento delle istituzioni italiane nei progetti di diga in

Etiopia, secondo il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo, e sensibilizzare in tal senso i gruppi nazionali privati, curando di acquisire ulteriori elementi di informazione ai sensi delle linee guida OCSE sull'impatto ambientale e antropologico in termini di biodiversità e diritti dei popoli indigeni dei progetti di diga denominati Gibe III, Gibe IV e Gibe V nella Valle dell'Omo, anche per favorire e sollecitare il rispetto del consenso libero prioritario e informato dei popoli, nonché un adeguato programma di compensazione per le perdite subite e di condivisione dei benefici prodotti dalla diga per gli abitanti delle aree coinvolte;

a estendere detti elementi di valutazione, relativamente al coinvolgimento delle istituzioni italiane, a eventuali nuovi progetti di diga nel continente africano.

(8-00187) « Braga, Quartapelle Procopio, Daga, Gadda, Carrescia, Ascani, Realacci, Zan, Tino Iannuzzi, Berlinghieri, Fedi, Salvatore Piccolo, Arlotti, Amato, Famiglietti, Mariani, D'Incecco, Lodolini, Minucci, Mazzoli, Manfredi, Pagan, Carnevali, Morani, Marantelli, Capone, Capozzolo, Narduolo, Tidei, Meta, Rampi, Sbröllini, Vico, Montroni, Marco Di Maio, Cinzia Maria Fontana, Schirò, Villecco Calipari, Bonomo, Zardini, Moscatt, Ribaud, Romanini, Cominelli, Piccione, Crivellari, Gneccchi, Patriarca, Murer, Massa, Mognato, Moretto, Rossomando, Rossi, Piazzoni, Manzi, Taricco, Castricone, Sgambato, Incerti, Garavini, Tullo, Zampa, Pelluffo, Dallai, Marchi, Casellato, Di Salvo, Scagliusi, Terzoni, Mannino, Zolezzi, Busto, De Rosa, Micillo, Vignaroli, Spadoni, Del Grosso, Di Battista, Manlio Di Stefano, Grande, Sibia ».

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

| | |
|--|----|
| 7-00791 Spadoni: Sull'acquisizione di terreni su larga scala (cd. <i>land grabbing</i>) (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00188) | 20 |
| ALLEGATO (Risoluzione approvata dalle Commissioni) | 22 |

RISOLUZIONI

Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del presidente della III Commissione, Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 9.

7-00791 Spadoni: Sull'acquisizione di terreni su larga scala (cd. *land grabbing*).

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00188).

Le Commissioni proseguono la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 6 aprile scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ricorda, che nell'ambito della discussione dell'atto, iniziata nella seduta del 6 aprile, le Commissioni hanno svolto l'audizione informale di rappresentanti di *ActionAid*.

Maria Edera SPADONI (M5S) presenta una proposta di riformulazione della risoluzione in titolo su cui, grazie ad un

clima collaborativo, è stato possibile pervenire ad un consenso con la maggioranza, Dà quindi lettura del nuovo dispositivo della risoluzione riformulata (*vedi allegato 1*), di cui auspica l'approvazione anche in ragione del tempo già trascorso dall'avvio della discussione.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA esprime parere favorevole sulla risoluzione Spadoni n. 7-00791 nella riformulazione testé illustrata dalla presentatrice, ricordando che tale atto di indirizzo riprende e rilancia alcuni obiettivi considerati tradizionalmente prioritari per la cooperazione italiana. Ricorda, inoltre, che alcuni temi oggetto della risoluzione in titolo sono stati al centro di EXPO 2015, mentre altri temi, quali quelli dell'*empowerment* femminile, hanno un carattere trasversale tra gli schieramenti. Pertanto, confermando il parere favorevole, esprime apprezzamento per i contenuti della risoluzione in discussione.

Eleonora CIMBRO (PD), congratulandosi con la collega Spadoni per la presentazione dell'atto in titolo, esprime soddisfazione per il lavoro di confronto comune e condiviso tra le forze di maggioranza e di opposizione. Preannunzia, pertanto, il

voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla risoluzione Spadoni n. 7-00791, così come riformulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano, quindi, all'u-

nanimità, la risoluzione n. 7-00791, nel testo riformulato, che assume il n. 8-00188.

La seduta termina alle 9.10.

ALLEGATO

Risoluzione n. 7-00791 Spadoni: Sull'acquisizione di terreni su larga scala (cd. *land grabbing*).**RISOLUZIONE APPROVATA DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni III e X,

premessi che:

nei Paesi in via di sviluppo, dal 2001, circa 227 milioni di ettari di terre sono state vendute o affittate a investitori internazionali;

secondo le ricerche effettuate dalla *Land Matrix Partnership*, la maggior parte di queste acquisizioni di terreni è avvenuta negli ultimi due anni e l'incremento recente degli accordi di acquisizione delle terre può essere spiegato a seguito della crisi dei prezzi alimentari del biennio 2007/2008, dopo il quale, investitori e governi hanno ricominciato a interessarsi all'agricoltura dopo decenni di indifferenza;

questo interesse nasconderebbe cause importanti: le terre acquisite sono destinate alla produzione di cibo per l'esportazione o di biocarburanti. In questi, e molti altri casi, si può parlare di « accaparramento di terre » o *land grabbing*;

la definizione più citata di *land grabbing* è quella che emerge dalla Dichiarazione di Tirana, siglata da governi, organizzazioni internazionali e gruppi della società civile che hanno preso parte a una grande conferenza sulle regolamentazioni dei diritti fondiari nel maggio del 2011: « acquisizioni o concessioni di terra ... (i) in violazione di diritti umani, in particolare i pari diritti delle donne; (ii) non basate sul consenso libero, preventivo e informato di chi utilizza quella terra; (iii) non basate su una valutazione rigorosa, o che non tengono conto degli impatti sociali, economici e ambientali, inclusa la loro dimensione di genere; (iv) non basate

su contratti trasparenti che specificano impegni chiari e vincolanti sulle attività, i posti di lavoro e la condivisione dei benefici; (iv) non basate su una pianificazione efficace e democratica, su una supervisione indipendente e su una partecipazione significativa di tutti gli attori »;

nel 2012 è stata lanciata la Nuova Alleanza per la sicurezza alimentare e la nutrizione (*New Alliance for Food Security and Nutrition*) dal presidente Obama e dal gruppo G8 a Camp David, dopo anni di inadeguato investimento in agricoltura per la sicurezza alimentare globale, promessa in occasione della riunione del G8 del 2009 tenutosi a L'Aquila;

la Nuova Alleanza è un insieme di accordi che nasce per dare alle grandi società un ruolo chiave nello sviluppo agricolo in Africa e che richiede ai governi partecipanti di dare incentivi al settore agroalimentare, ampliando l'accesso delle imprese a terra, acqua, lavoro e mercati, con lo scopo prioritario di estinguere la fame per 50 milioni di persone entro il 2020;

per milioni di persone che vivono nei paesi più poveri del mondo, l'accesso alla terra non è una questione di ricchezza, ma di sopravvivenza, di identità culturale e appartenenza sociale: 1,4 miliardi di persone guadagnano meno di 1,25 dollari al giorno e la maggior parte vive nelle aree rurali e dipende per la propria sussistenza in larga misura dall'agricoltura, mentre si stima che 2,5 miliardi di persone siano impiegate a tempo pieno o parziale nell'agricoltura su piccola scala;

gli impegni all'interno della Nuova Alleanza coinvolgono leader africani, part-

ner del settore privato e governi dei membri del G8. Finora Tanzania, Mozambico, Ghana, Etiopia, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Malawi, Nigeria e Benin hanno firmato alcuni accordi;

in queste zone, le imprese sono incoraggiate dai governi dei Paesi *partner* (host States) e dai donatori a stabilire le proprie attività attraverso una serie di incentivi fiscali, normativi e fondiari, così come attraverso nuove infrastrutture;

in aggiunta alle attività bilaterali, i governi stanno finanziando accordi in terra su larga scala attraverso il supporto fornito alle banche multilaterali e alle istituzioni finanziarie di sviluppo, come ad esempio la Banca mondiale, la Banca europea degli investimenti (BEI), la Banca interamericana di sviluppo (BID), la Banca asiatica di sviluppo (BAS) e la Banca africana di sviluppo (*African Development Bank* – AfDB). Queste istituzioni agiscono come investitori di riferimento in una serie di fondi internazionali e giocano un ruolo chiave nel rendere possibili gli accaparramenti di terra da parte del capitale privato;

i Governi locali stanno facilitando gli investimenti agricoli attraverso l'acquisizione di terra da parte di imprese multinazionali per sostenere l'espansione della produzione industriale di cibo, fibre e biocarburante, attraverso quattro modalità: vendite dirette di terra e accordi di locazione a lungo termine; politiche pubbliche che incentivano accordi commerciali in terra collegati a strategie di sviluppo agricolo; sostegno ad accordi commerciali su larga scala da parte di istituzioni finanziarie multilaterali appoggiate dai governi; accordi condotti da imprese finanziate con fondi pubblici di investimento agricolo;

le più grandi delle 180 aziende coinvolte sono: Yara (concime), Dupont, Syngenta, Monsanto (semi e prodotti chimici), AGCO (trattori), Bunge, Cargill, Diageo, Louis Dreyfus, Kraft e Unilever (materie prime agricole);

ad avviso dei firmatari del presente atto, tali investimenti aumentano il rischio del cosiddetto *land grabbing*;

secondo i dati raccolti attraverso il Land Matrix i principali Paesi di origine degli investimenti internazionali in terra sono gli Stati Uniti (7,09 milioni di ettari) seguiti dalla Malesia (3,35 milioni di ettari), dagli Emirati Arabi Uniti (2,82 milioni di ettari), dal Regno Unito (2,96 milioni di ettari), dall'India (1,99 milioni di ettari), da Singapore (1,88 milioni di ettari), dai Paesi Bassi (1,68 milioni di ettari), dall'Arabia Saudita (1,57 milioni di ettari), dal Brasile (1,37 milioni di ettari) e dalla Cina (1,34 milioni di ettari);

spesso gli investitori e le élite locali coinvolti in accordi fondiari descrivono le aree individuate come terre « vuote », « inutilizzate » o « sottoutilizzate » ma questo appare come un quadro fuorviante della realtà. Gli investitori puntano generalmente ad aree che sono facilmente accessibili, che hanno un alto potenziale e spesso una densità di popolazione considerevole. Degli accordi documentati nel *Land Matrix*, quasi metà della terra presa in considerazione era già utilizzata per la coltivazione;

le progressive ondate di liberalizzazione commerciale avvenute attraverso le politiche dell'Organizzazione mondiale del commercio e gli accordi commerciali bilaterali e regionali hanno favorito l'ingresso di investitori stranieri nella produzione e nelle esportazioni agricole e il loro accesso alla terra, con un ampio sostegno da parte di agenzie multilaterali come l'OCSE, la Banca Mondiale e persino la FAO;

uno dei principali problemi che caratterizzano le acquisizioni di terra su larga scala è l'assenza di controllo pubblico: nella maggioranza dei casi documentati, infatti, la mancanza di trasparenza e di *accountability* indica che le comunità locali non hanno dato il proprio « consenso libero, preventivo e informato » al trasferimento dei titoli di proprietà;

il « consenso libero, preventivo e informato » (FPIC) è un diritto umano internazionale sviluppato inizialmente per proteggere i diritti delle popolazioni indigene ed è il principio secondo il quale una comunità ha il

diritto di dare o rifiutare il proprio consenso ai progetti che le vengono proposti e che possono interessare le terre che possiede, occupa o utilizza abitualmente;

L'impatto più immediato associato alle acquisizioni di terra su larga scala è anche la perdita di accesso alla terra e, in alcuni casi, il trasferimento forzato delle comunità locali: nel suo rapporto 2013, *Human Rights Watch* denunciava che in Cambogia, ad esempio, la situazione dei diritti umani nel Paese aveva registrato un crollo a seguito del supporto governativo alle acquisizioni di terra, inclusi i trasferimenti forzati e le violenze contro le comunità che cercavano di opporsi all'espropriazione delle loro terre ancestrali;

un rapporto pubblicato il 10 gennaio 2014 dal difensore civico del gruppo Banca Mondiale ha criticato la divisione prestata ai privati della banca, la Società finanziaria internazionale (IFC), sostenendo che non ha rispettato le sue stesse politiche per la protezione delle comunità locali, quando ha investito in un'impresa al centro di un'ondata di violenza e uccisioni in Honduras. Il difensore civico ha concluso che lo staff della IFC non ha adeguatamente valutato e risposto ai rischi di violenza e trasferimenti forzati legati all'investimento, in violazione delle regole stesse dell'organizzazione;

le donne sono i soggetti più vulnerabili agli accaparramenti di terra perché in genere affrontano una discriminazione sistematica in termini di accesso, proprietà e controllo sulla terra e perché spesso non hanno potere e influenza all'interno dei centri decisionali politici ed economici;

anche il nostro Paese è parte di questa rete globale sia attraverso azioni, politiche e incentivi promossi dalle istituzioni pubbliche e private (ministeri, imprese, agenzie, istituti finanziari e altro) sia attraverso gli investimenti diretti per progetti agro-industriali realizzati dalle aziende italiane;

nel Documento di programmazione triennale 2015-2017, approvato con deli-

bera n.2 del CICS dell'11 giugno 2015, l'agricoltura sostenibile e inclusiva e la sicurezza alimentare vengono ribadite come priorità della cooperazione italiana e si sostiene che l'Italia continuerà ad assicurare la propria attiva partecipazione alla definizione della «*New Alliance to Increase Food Security and Nutrition*»,

impegnano il Governo

a considerare i futuri termini della partecipazione alle attività della citata *Nuova Alleanza*, alla luce dei rischi di accaparramento di terra e del mutato quadro di sviluppo con l'adozione dell'Agenda 2030 e, conseguentemente, anche l'evoluzione delle proprie linee guida in materia di cooperazione agricola, continuando a sostenere gli investimenti diretti dei piccoli agricoltori, le donne, e la produzione sostenibile, aumentando le risorse destinate a tali progetti;

ad adottare le iniziative necessarie a garantire che la politica di internazionalizzazione delle imprese italiane, attraverso l'utilizzo di risorse finanziarie pubbliche e l'azione diplomatica, non finisca per causare, direttamente o indirettamente, fenomeni di *land grabbing*, adoperandosi affinché, in tutte le operazioni di sostegno agli investimenti e alle esportazioni, si adotti la *Eurodad Responsible Finance Charter 81* e si preveda l'osservanza di linee guida vincolanti ispirate alle direttive volontarie sulla *governance* responsabile dei regimi fondiari (TGs);

a garantire un migliore e trasparente accesso alle informazioni relative ai progetti finanziati e a considerare fra i criteri di accesso alle risorse previste dagli articoli 8 e 27 della legge n. 125 del 2014, l'adesione, da parte delle imprese, alle direttive volontarie sulla *governance* responsabile dei regimi fondiari, la trasparenza nell'accesso alle informazioni relative ai progetti finanziati, il rispetto del consenso previo, libero e informato delle comunità locali coinvolte nei progetti, la realizzazione di analisi di impatto sociale e ambientale (ESIAs) e di impatto sui diritti umani

(HRIAs) preliminari allo sviluppo della proposta di investimento, garantendo la piena partecipazione delle comunità interessate dal progetto, l'adozione di modelli di investimento inclusivi e responsabili, nonché meccanismi periodici e indipendenti di monitoraggio e valutazione di impatto e l'istituzione un proprio meccanismo di accesso ai rimedi (*Independent Accountability Mechanism – IAM*) in caso di violazione dei diritti delle comunità locali;

a continuare a dare priorità, nell'ambito delle politiche di cooperazione agricola, sviluppo rurale e sicurezza alimentare, al sostegno per l'implementazione delle direttive volontarie per una *governance* responsabile dei regimi di proprietà applicabili alla terra, alla pesca e alle foreste nel contesto della sicurezza alimentare nazionale (TGs – *Tenure Guidelines*);

a promuovere, attraverso le politiche di sviluppo, una gestione e *governance* della terra, anche nell'ottica della partecipazione al dibattito internazionale, che assicuri il riconoscimento, il rispetto e la protezione dei diritti consuetudinari sulla terra, favorendo politiche di attribuzione e gestione fondiaria equa e responsabile e garantendo anche per le donne diritti e accesso alla terra, sia all'interno di sistemi fondiari formali, sia consuetudinari;

ad adoperarsi, nelle opportune sedi europee e a livello nazionale affinché sia promossa la coerenza delle politiche con gli obiettivi di sviluppo, garantendo che politiche settoriali come quelle commerciali, di investimento, agricole, energetiche e climatiche non finiscano per promuovere forme di « accaparramento » di terra;

ad adoperarsi affinché nell'ambito del Comitato per la sicurezza alimentare (CFS) sugli investimenti responsabili in agricoltura (*Responsible Agricultural Investment – RAI*) si proceda rapidamente all'attuazione dei principi già approvati che prevedono il rispetto, da parte degli investitori, dei diritti alla terra legittimi

delle donne, dei piccoli agricoltori e delle popolazioni indigene, facendo sì che sia riconosciuto il principio del consenso previo, libero e informato per le forme tradizionali di uso della terra e sia prevista l'introduzione di misure atte a proibire le acquisizioni di terra su larga scala, compreso l'accaparramento di acqua e altre risorse naturali;

a sostenere con risorse finanziarie adeguate la corretta implementazione delle direttive volontarie sulla *governance* responsabile dei regimi fondiari (TGs) attraverso il ruolo attivo del Comitato per la sicurezza, alimentare nel monitoraggio e coordinamento di tali iniziative;

a sostenere iniziative che consentano ai legittimi utilizzatori della terra e delle risorse, donne soprattutto, di impegnarsi a difendere i propri diritti alla terra, attraverso la partecipazione, in coordinamento con i partner UE, ai lavori del Consiglio per i diritti umani dell'ONU, per l'elaborazione in via consensuale di una dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei contadini e di chi lavora nelle aree rurali;

ad attivarsi nelle sedi opportune (G7 e Consiglio europeo) affinché le imprese e gli altri attori coinvolti nella Nuova Alleanza rendano pubbliche e accessibili le informazioni rilevanti relative a progetti e investimenti implementati;

a far sì che le imprese e gli altri attori coinvolti si adoperino ai fini della circolazione delle informazioni su impatto sociale, ambientale e sui diritti umani degli investimenti.

(8-00188) « Spadoni, Da Villa, Busto, Battelli, L'Abbate, Gallinella, Manlio Di Stefano, Scagliusi, Grande, Di Battista, Sibilia, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Micillo, De Rosa, Benedetti, Gagnarli, Lupo, Parentela, Terzoni, Daga, Mannino, Zolezzi, Nesci, Fraccaro, Petraroli, Vignaroli ».

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

| | |
|--|----|
| 7-00991 Capezzone: Ricorso agli strumenti finanziari derivati da parte delle pubbliche amministrazioni (<i>Discussione e rinvio</i>) | 26 |
| ALLEGATO 1 (<i>Documentazione consegnata dalla rappresentante del Governo</i>) | 28 |

RISOLUZIONI

Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del vicepresidente della V Commissione Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 16.05.

7-00991 Capezzone: Ricorso agli strumenti finanziari derivati da parte delle pubbliche amministrazioni.

(Discussione e rinvio).

Le Commissioni iniziano la discussione della risoluzione in titolo.

Daniele CAPEZZONE (Misto-CR) illustra la risoluzione, presentata da lui stesso e dal deputato Palese, la quale intende costituire una sorta di denominatore politico comune rispetto a una tematica, quella dell'utilizzo degli strumenti finanziari derivati da parte delle pubbliche amministrazioni, che è stata lungamente approfondita dalla Commissione Finanze nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle tematiche relative agli strumenti finanziari

derivati, le cui audizioni sono terminate alla metà del 2015. Dal momento che, per vari motivi, non si è giunti all'approvazione di un documento conclusivo di tale indagine, dopo circa un anno dalla conclusione del ciclo di audizioni previsto in quell'ambito, ha ritenuto opportuno giungere, attraverso l'atto di indirizzo in discussione, a concludere il notevole lavoro svolto su quella tematica, predisponendo un testo che non intende rappresentare una posizione di parte, ma che mira invece a definire, per il futuro, una serie di punti fermi imprescindibili.

In primo luogo la risoluzione impegna il Governo a presentare proposte normative volte ad un reale abbattimento del debito pubblico, nella consapevolezza di come tale fattore costituisca uno dei problemi fondamentali del Paese.

In secondo luogo si domanda di garantire piena *accountability*, nei confronti del Parlamento e dell'opinione pubblica, circa tali operazioni finanziarie.

Inoltre si richiede al Governo di definire linee guida che consentano una netta distinzione tra le operazioni finanziarie derivati di natura essenzialmente assicurativa, che possono perciò essere consentite ai soggetti pubblici, e le operazioni in

derivati di carattere speculativo, che dovranno invece essere inibite a tali soggetti.

La risoluzione impegna altresì il Governo a predisporre una normativa quadro per definire adeguati meccanismi di controllo sulle predette operazioni, anche attraverso il coinvolgimento della Corte dei conti.

L'atto di indirizzo domanda quindi di stabilire, per il futuro, un meccanismo di incompatibilità il quale preveda che i soggetti impegnati presso il Ministero dell'economia e delle finanze nella gestione dei derivati non possano, per un certo periodo di tempo, trasferirsi presso banche o altri intermediari finanziari privati operanti in derivati come controparti delle amministrazioni pubbliche.

Chiede quindi che nella prossima settimana si giunga alla votazione dell'atto di indirizzo.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel rilevare come il Governo si riservi una compiuta valutazione sulla risoluzione, consegna alle Commissioni documentazione su tale tema (*vedi allegato*), nella quale si fornisce un'analisi degli interventi normativi realizzati, soprattutto nelle ultime due legislature, relativamente all'utilizzo dei derivati da parte delle ammini-

strazioni pubbliche, richiamando in particolare come, dal 1° gennaio 2014, alle regioni e agli enti locali sia vietato stipulare nuovi contratti derivati, rinegoziare contratti esistenti o sottoscrivere contratti di finanziamento che includono componenti derivate.

Sottolinea inoltre, per quanto riguarda lo Stato, come, a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame alla Camera, il disegno di legge di riforma della legge n. 196 del 2009 preveda che nella sezione seconda del Documento di economia e finanza sia indicato il dato concernente la spesa per interessi correlata agli strumenti finanziari derivati.

Daniele CAPEZZONE (Misto-CR) sottolinea la notevolissima rilevanza politica del tema affrontato dalla risoluzione, la quale costituisce un'importante occasione per compiere in maniera condivisa un positivo passo avanti in questa materia, auspicando che le Commissioni non commettano l'errore di perdere tale occasione.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 16.15.

ALLEGATO

Risoluzione 7-00991 Capezzone: Ricorso agli strumenti finanziari derivati da parte delle pubbliche amministrazioni.

DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

Con la Risoluzione in Commissione n. 7-00991 l'On. Daniele Capezzone ed altri – nel richiamare l'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Finanze in tema di strumenti finanziari derivati – affrontano la problematica dell'utilizzo di tali strumenti per la gestione del debito pubblico sia a livello di amministrazione centrale, che di enti locali, impegnando il Governo, tra l'altro, a presentare in Parlamento proposte normative volte ad un abbattimento del debito pubblico e a garantire piena *accountability* sulle operazioni finanziarie in strumenti derivati.

Con riferimento a possibili proposte di linee guida sull'operatività in derivati dello Stato e degli enti locali occorre precisare, innanzi tutto, che l'assetto normativo attuale prevede possibilità pressoché nulle per gli enti territoriali. Infatti, dal 1° gennaio 2014, in base alla vigente formulazione dell'articolo 62 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, come da ultimo modificato dalla legge di stabilità per il 2014 articolo 1, comma 572, a regioni ed enti locali è fatto divieto di stipulare nuovi contratti derivati, di rinegoziare quelli esistenti e di sottoscrivere contratti di finanziamento che includono componenti derivate, con limitatissime eccezioni, per le quali le amministrazioni territoriali possono solamente:

estinguere anticipatamente i contratti derivati da essi detenuti;

riassegnare i medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie (cosiddette « novazioni soggettive ») senza che

vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati;

ristrutturare i contratti derivati a seguito di modifica della passività sottostante, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura;

perfezionare contratti di finanziamento che includono l'acquisto di *cap* da parte dell'ente, cioè di un'opzione che protegga l'ente dal rialzo dei tassi su mutui stipulati a tasso variabile.

Per quanto riguarda lo Stato, pur non essendoci preclusioni per tipologia di strumento, si fa presente che i derivati possono essere utilizzati al fine di modificare, sinteticamente, i flussi finanziari relativi a passività statali. Per cui le operazioni in derivati debbono mantenere un legame o con specifici prestiti o con portafogli di prestiti. In particolare, i derivati sono stati stipulati per finalità di copertura dei rischi o nell'ottica di riduzione dell'esposizione ad oscillazioni dei tassi di interesse, considerando a tal fine il tasso fisso come elemento di certezza e stabilità. Tale approccio è stato ritenuto compatibile con una gestione prudente del debito pubblico italiano.

Per quanto concerne le procedure di controllo, si fa presente che tutti i contratti derivati sono sottoposti ai controlli della Ragioneria Generale dello Stato pre-

visti dalla legge, a regolare rendicontazione alla Corte dei conti nell'ambito di una relazione semestrale sulla gestione del debito pubblico, nonché in risposta a specifiche richieste in fase di elaborazione del rendiconto annuale dello Stato.

Inoltre, a proposito dell'*accountability*, trasparenza e conoscibilità delle operazioni finanziarie derivate, si deve sottolineare l'evoluzione verificatasi negli ultimi tempi con le audizioni in Commissione Finanze della Camera dei Deputati e, soprattutto, con il Rapporto annuale sul debito pubblico. Il livello dell'informazione fornita pone ormai l'Italia ai primi posti in termini di trasparenza sull'argomento ed è idonea a consentire valutazioni sul fenomeno sia nella sua globalità, sia con riferimento alle singole tipologie di derivati effettivamente utilizzati.

Si soggiunge che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.30 all'Atto Camera 3828, di riforma della legge 196 del 2009, è previsto che nella sezione seconda del Documento di Economia e Finanza venga fornito il dato della spesa per interessi correlata ai citati strumenti finanziari derivati.

Sulla questione, la Banca d'Italia ha comunicato che i dati di flusso relativi al portafoglio in strumenti finanziari derivati delle amministrazioni centrali sono pubblicati nei « Conti finanziari – Supplemento al Bollettino Statistico – Indicatori monetari e finanziari »; la versione più aggiornata è del 6 giugno 2016. Il citato documento e l'accesso ai dati sono disponibili sul sito internet della Banca d'Italia alla sezione Statistiche (<https://www.bancaditalia.it/statistiche/tematiche/conti-patrimoniali/conti-finanza/index.html>).

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Priorità per la normazione delle TIC per il mercato unico digitale. (COM(2016) 176 final).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Iniziativa europea per il *cloud computing* – Costruire un'economia competitiva dei dati e della conoscenza in Europa. (COM(2016) 178 final).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Digitalizzazione dell'industria europea –Cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale. (COM(2016) 180 final) (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio/conclusione – Approvazione documento finale/Approvazione di una relazione per l'Assemblea*) 30

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del presidente della X Commissione, Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 15.50.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Priorità per la normazione delle TIC per il mercato unico digitale.

(COM(2016) 176 final).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Iniziativa europea per il *cloud computing* – Costruire un'economia competitiva dei dati e della conoscenza in Europa.

(COM(2016) 178 final).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Digitalizzazione dell'industria europea – Cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale.
(COM(2016) 180 final).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio/conclusione – Approvazione documento finale/ Approvazione di una relazione per l'Assemblea).

Le Commissioni iniziano l'esame dei provvedimenti in oggetto.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatrice per la IX Commissione*, osserva che le prime due comunicazioni in titolo rientrano nella tabella di marcia della Strategia per il mercato unico digitale riguar-

danti rispettivamente la normazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e il *cloud computing*.

La comunicazione, relativa alla normazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), mira a sviluppare norme tecniche comuni, al fine di consentire che i dispositivi connessi (telefoni, computer e sensori) possano comunicare in modo sicuro e senza difficoltà, indipendentemente dal produttore, dai dettagli tecnici o dal Paese d'origine.

Tutti i settori dell'economia fanno sempre più affidamento sulle tecnologie digitali, che si evolvono sempre più rapidamente, superando la velocità di cambiamento dei settori e delle industrie tradizionali. La definizione tempestiva e armonizzata di norme per le TIC è, quindi, necessaria per consentire all'industria europea di competere e di immettere nuovi prodotti sul mercato mondiale.

D'altra parte, il valore dei sistemi digitali deriva sempre più da applicazioni e dati transettoriali e dalla convergenza di tecnologie. Questo rende più difficili i processi di definizione delle norme tecniche, per cui occorrono soluzioni interoperabili basate su sistemi e interfacce aperti.

In particolare, le norme aperte garantiscono l'interoperabilità e promuovono l'innovazione e l'abbassamento delle barriere all'ingresso nel mercato unico digitale, anche per l'accesso ai mezzi di comunicazione e ai contenuti didattici e culturali. Viceversa, il ricorso a norme tecniche nazionali discordanti può rallentare in modo significativo l'innovazione e mettere le imprese europee in posizione di svantaggio nei confronti del resto del mondo.

La Commissione ritiene che, nel contempo, sia necessario garantire un'adeguata tutela dei diritti fondamentali, poiché la normazione potrebbe avere implicazioni nell'ambito dei diritti alla vita privata e alla protezione dei dati personali, nonché alla libertà d'impresa e al diritto di proprietà.

In particolare, la Commissione si concentra su cinque settori prioritari: *cloud computing*, *Internet of things*, 5G, cybersicurezza e tecnologie dei dati.

Viene preannunciato, inoltre, il cofinanziamento di prove e sperimentazioni di tecnologie per accelerare l'elaborazione delle norme tecniche, anche attraverso partenariati pubblico-privato, per stimolare l'innovazione e la crescita delle imprese.

Le norme europee sono adottate dagli organismi di normazione europei, ossia il Comitato europeo di normazione (CEN) e il Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec), basati sul principio della rappresentanza nazionale, e l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI). All'interno dell'UE, peraltro, le norme sono adottate anche da organismi nazionali di normazione (per l'Italia, UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione e CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano) ed è quindi possibile che esse contrastino tra loro, creando ostacoli tecnici sul mercato interno. Per tale motivo è necessario mantenere lo scambio regolare di informazioni tra gli organismi nazionali di normazione, le organizzazioni europee di normazione e la Commissione.

Attualmente sussiste una proliferazione di norme tecniche con diverse comunità coinvolte nella definizione delle stesse (ad esempio, nel settore *dell'Internet of things*, esistono oltre 600 norme strettamente correlate tra loro). In tali casi, è essenziale procedere, in primo luogo, alla mappatura di tutte le norme tecniche pertinenti per consentire agli organismi di normazione di orientarsi in tale complessità.

La crescente complessità ha ripercussioni anche sui diritti di accesso alle norme tecniche. Infatti, la convergenza di molte tecnologie può generare un rischio di incertezza sull'identificazione dei titolari di brevetti essenziali per le norme, sui costi dei diritti di proprietà intellettuale e sulla metodologia usata per calcolare il valore delle condizioni di licenza.

La Commissione ribadisce che la normazione delle TIC continuerà ad essere principalmente volontaria, ottenuta per consenso e basata su principi di trasparenza, apertura, imparzialità, consenso, efficacia, pertinenza e coerenza. Tuttavia, ad avviso della Commissione, un elenco

più chiaro di priorità per la normazione delle TIC motiverebbe gli organismi di normazione nel settore delle TIC a lavorare con più partenariati intersettoriali, rafforzando la cooperazione con gli organismi europei di normazione.

Con riferimento più specifico al contenuto, la comunicazione in esame presenta un piano d'azione prioritario per la normazione delle tecnologie nell'economia digitale.

In primo luogo, viene identificato un elenco di ambiti prioritari per i quali il miglioramento della normazione delle TIC è ritenuto più urgente, accompagnato da un calendario.

In secondo luogo, la Commissione propone un processo politico ad alto livello, per convalidare, monitorare e adattare l'elenco delle priorità.

Entrambe le parti del piano prioritario saranno portate avanti congiuntamente. La Commissione ha individuato i seguenti ambiti prioritari: il *cloud computing*, l'Internet delle cose (IoT), le reti di comunicazione 5G, la cybersicurezza e le tecnologie di dati e di *big data*.

Tali settori sono stati selezionati in base al parere della piattaforma multilaterale europea sulla normazione delle TIC, che riunisce le parti interessate dell'industria, gli organismi di normazione, i Governi e i rappresentanti della società civile.

Poiché si tratta di tecnologie convergenti, le azioni di normazione delle TIC non sarebbero limitate ad un unico ambito. Infatti, dalle priorità proposte trarrebbero benefici anche settori quali la sanità elettronica (eHealth), le reti energetiche intelligenti, i sistemi di trasporto intelligenti e i veicoli connessi e automatizzati, compresi i treni, le tecnologie produttive avanzate, le abitazioni, le città e l'agricoltura intelligenti. Per rispondere ai cambiamenti nelle tecnologie e nella società è prevista una revisione periodica delle priorità.

Per quanto riguarda la sanità elettronica (eHealth), una migliore interoperabilità permetterebbe l'uso più efficiente dei dati sanitari e accrescerebbe la sicurezza nel settore medico, attraverso lo scambio

delle cartelle cliniche elettroniche, a cominciare dai dati riepilogativi sui pazienti e le prescrizioni elettroniche, in linea con le disposizioni in materia di dati personali.

Per quanto riguarda il sistema dei trasporti, la promozione della diffusione senza discontinuità di veicoli connessi e automatizzati comporterebbe un notevole miglioramento delle prestazioni, della sicurezza e dell'efficienza del sistema dei trasporti. I veicoli connessi, infatti, generano quantità di dati sempre maggiori e possono comunicare attraverso reti wireless con altri veicoli e con le infrastrutture di trasporto. Il lavoro svolto sulle norme relative ai veicoli connessi costituirà la base anche per i futuri veicoli automatizzati, che necessiteranno di norme di elevata qualità, che consentano di eseguire funzioni affidabili e sicure.

In materia di energia intelligente, le soluzioni basate su smart grids porterebbero a un risparmio dei costi e, insieme agli apparecchi intelligenti, consentirebbero di gestire e di ridurre il consumo di energia. Le norme di sicurezza di alta qualità garantiscono la sicurezza dei sistemi energetici.

Infine, la comunicazione fa riferimento all'adozione di tecnologie di produzione avanzate da parte dell'industria, compresi l'agricoltura e il settore agroalimentare, per una produzione intelligente e una gestione intelligente dei processi, al fine di migliorare la produttività, ridurre i rifiuti e l'inquinamento e abbassare i costi della produzione. I sistemi di produzione avanzati richiedono un livello senza precedenti di integrazione sistemica che superi le barriere tra discipline, gerarchie e fasi del ciclo di vita. In tale ambito, la Commissione intende incoraggiare una stretta collaborazione tra ricercatori, industria e organismi di normazione al fine di creare le condizioni necessarie.

Ciò premesso, la Commissione s'impegna a collaborare con gli organismi di normazione delle TIC per fare sì che le loro strategie tengano conto delle esigenze che emergono dalla digitalizzazione dei settori industriali dei veicoli, dell'energia e della sanità elettronica.

In particolare, la Commissione intende promuovere lo sviluppo di norme tecniche di interoperabilità, di architetture di riferimento europee e di piattaforme aperte intersettoriali per la digitalizzazione dell'industria europea, nonché avviare progetti pilota al fine di convalidare su ampia scala le norme per i mercati del futuro.

In conclusione, la Commissione ritiene che non sia sufficiente limitarsi a definire le priorità in materia di normazione delle TIC per il mercato unico digitale, ma che occorra un impegno ad alto livello per la normazione da parte di un'ampia base di soggetti interessati, tra cui l'industria, gli organismi di normazione e la comunità scientifica, nonché le istituzioni dell'Unione europea e le amministrazioni nazionali.

In particolare, si prevede la convalida delle priorità e il miglioramento dell'efficienza del processo di definizione delle norme, il monitoraggio periodico dei progressi compiuti e il sostegno alla normazione prioritaria delle TIC, sfruttando, a partire dal 2016, i fondi di Horizon 2020 e del meccanismo per collegare l'Europa, concentrandosi sulla promozione di norme aperte.

In linea generale, si può rilevare che la comunicazione prefigura un complesso di iniziative molto ambizioso e a largo spettro che, rispetto alla disciplina vigente – contenuta nel regolamento (UE) n. 1025/2012 – non si limitano a definire il quadro giuridico generale dell'attività di normazione, ma individuano specifici settori di intervento prioritario e specifici obiettivi riferiti a ciascuno dei medesimi settori. In tal senso, potrebbe risultare opportuno valutare se la materia possa essere interamente demandata alle norme tecniche cui la comunicazione rinvia ovvero se non si debba ipotizzare l'individuazione di una disciplina di rango legislativo che fissi parametri e obiettivi e disponga le opportune risorse da assegnare, anche al fine di garantire maggiore trasparenza nei processi di definizione delle regole e di consentire agli Stati membri di monitorare e valutare il dettaglio delle regole che si prefigura di adottare.

Lorenzo BASSO (PD), *relatore per la X Commissione*, osserva che la COM(2016) 178 mira alla creazione di un *European Open Science Cloud*, ovvero uno spazio di archiviazione accessibile grazie ad Internet, per offrire a ricercatori e professionisti un ambiente virtuale aperto e fruibile gratuitamente per l'archiviazione, la gestione, l'analisi e il riutilizzo dei dati della ricerca, a livello trasversale tra paesi e discipline scientifiche.

L'iniziativa intende rendere l'accesso ai dati scientifici più semplice, meno costoso e più efficiente, ma allo stesso tempo mira a porre le basi per la creazione di nuove soluzioni anche in settori come la sanità, l'ambiente e i trasporti. Da questo punto di vista, è importante capire la reale portata della comunicazione, ossia se essa sia in grado di produrre effetti esclusivamente nel settore scientifico ovvero possa effettivamente essere suscettibile di un'applicazione più estesa. Infatti, laddove l'iniziativa trovasse applicazione limitatamente all'ambito della ricerca scientifica, apparirebbe più appropriato mantenere il progetto nell'ambito del programma Horizon 2020 con l'utilizzo dei relativi fondi, senza ricorrere agli investimenti aggiuntivi pubblici e privati, ai quali la Commissione fa riferimento nella comunicazione. Viceversa, l'utilizzo di tali ulteriori risorse sarebbe giustificabile in presenza di un progetto ad ampio spettro con un impatto significativo sulla vita dei cittadini e delle imprese.

Il progetto inizialmente si baserà sull'aggregazione delle attuali infrastrutture di dati scientifici, che attualmente sono frammentate tra le diverse discipline e i diversi Stati membri. La comunicazione si prefigge, inoltre, di creare un ambiente sicuro e affidabile, in cui dovranno essere garantite la tutela della vita privata e la protezione dei dati fin dalla fase di progettazione.

Il cloud sarà sostenuto da un'infrastruttura europea (*European Data Infrastructure*), che dovrebbe assicurare reti a banda larga, impianti di archiviazione su larga scala e supercomputer necessari ad accedere in modo veloce ai dati memoriz-

zati. Secondo le stime della Commissione, il cloud dovrebbe riguardare 1,7 milioni di ricercatori e 70 milioni di professionisti della scienza e della tecnologia.

L'iniziativa europea per il *cloud computing* si fonda sui risultati della Strategia europea per il cloud computing, nella quale la Commissione prevede che l'attuazione di politiche a sostegno del cloud pubblico, nel 2020, potrebbe aumentare di 250 miliardi di euro il PIL europeo. Inoltre, sempre secondo gli studi commissionati dalla Commissione europea, dal 2015 al 2020, verrebbe generato un impatto cumulativo supplementare pari a 600 miliardi di euro, con una ricaduta positiva anche in termini di 2,5 milioni di nuovi posti di lavoro.

Il cloud europeo per la scienza aperta mira a conferire all'Unione europea un ruolo guida nella infrastrutturazione per i dati scientifici ed è considerato come un'opportunità per rivitalizzare il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di incoraggiare la concorrenza in un settore dominato dalle grandi compagnie americane.

L'obiettivo finale della comunicazione è mettere a disposizione di ogni centro di ricerca, di ogni progetto di ricerca e di ogni ricercatore nell'Unione europea una capacità di supercalcolo, di archiviazione e di analisi dei dati competitiva a livello mondiale, fattore indispensabile per avere successo nel sistema innovativo globale basato sui dati.

Con particolare riferimento alla ricerca scientifica, la Commissione europea segnala che i dati prodotti sono spesso trattati altrove, per cui i ricercatori europei sono spesso spinti verso luoghi in cui disporre in tempi più brevi di elevate capacità di dati e di calcolo.

Le implicazioni politiche più importanti del cloud, infatti, provengono dal fatto che i server cloud possono trovarsi geograficamente in qualunque parte del mondo, all'interno o all'esterno dell'Unione europea. I fornitori di cloud globali archiviano, detengono, spostano e replicano i dati tra i propri server, tuttavia può risultare opportuno garantire che alcuni dati riman-

gano all'interno dell'Unione europea per motivi legati alla protezione e alla sicurezza dei dati stessi.

Inoltre, i dati provenienti dalla ricerca, in particolare quella finanziata con fondi pubblici, non sono sempre accessibili a causa di diversi fattori, tra cui la mancanza di una chiara struttura di incentivi per la condivisione dei dati a livello accademico e l'assenza di interoperabilità, che impedisce un'efficiente condivisione dei dati e un approccio pluridisciplinare.

La scienza basata sui dati (*data driven*) è ostacolata anche dalla frammentazione esistente: le infrastrutture di dati sono suddivise in settori scientifici e per paese; le politiche di accesso per il collegamento in rete, l'archiviazione e l'elaborazione dei dati differiscono tra loro; le università europee e i centri di ricerca generalmente operano all'interno di strutture nazionali e non dispongono di un ambiente a livello europeo per le loro analisi computazionali, l'archiviazione e l'analisi dei dati.

L'iniziativa europea per il cloud computing si fonda anche sulla strategia in materia di High Performance Computing (HPC), ossia un'infrastruttura ad alte prestazioni per l'elaborazione dei dati in ambito scientifico. Diversi ambiti scientifici, infatti, hanno bisogno di capacità di calcolo su scala exa, ossia di una nuova generazione di sistemi informatici in grado di effettuare fino a 10¹⁸ operazioni al secondo.

A livello mondiale, Stati Uniti, Cina, Giappone, Russia e India stanno progredendo rapidamente e hanno indicato l'HPC come priorità strategica, finanziando programmi per lo sviluppo di ecosistemi HPC nazionali (hardware, software, applicazioni, competenze, servizi e interconnessioni) e lavorando per la diffusione di supercomputer su scala exa.

L'Unione europea presenta ritardi rispetto ad altre regioni. Sul versante dell'offerta, l'industria dell'Unione europea fornisce circa il 5 per cento delle risorse HPC a livello globale, mentre ne consuma un terzo. L'Unione europea dipende sempre più da altre regioni per tecnologie di importanza fondamentale, per cui corre il

rischio di arretratezza e carenza di know-how. L'Unione europea evidenzia ritardi anche in termini di potenza di calcolo: solo una delle dieci principali infrastrutture HPC è situata nell'Unione europea, a Stoccarda, ed è all'ottavo posto nella classifica mondiale. Gli Stati Uniti ne contano cinque e la Cina vanta i supercomputer più veloci al mondo dal 2013.

Recentemente il Lussemburgo, la Francia, l'Italia e la Spagna hanno compiuto un primo passo con un importante progetto di comune interesse europeo in materia di HPC.

Ad avviso della Commissione, nessuno Stato membro disporrebbe da solo delle risorse finanziarie per sviluppare il necessario ecosistema HPC in tempi che consentano di competere con gli Stati Uniti, il Giappone o la Cina.

La Commissione individua una serie di misure necessarie per lo sviluppo del cloud in esame, tra cui rendere accessibili per default tutti i dati scientifici prodotti dal programma Horizon 2020 e modificare le strutture degli incentivi per il mondo accademico, l'industria e i servizi pubblici, affinché condividano i propri dati.

In merito agli incentivi, si rileva tuttavia che non vengono forniti elementi puntuali sulle modifiche che si intendono apportare né sulla natura e le fonti di finanziamento degli incentivi e se gli stessi siano a carico del bilancio UE o di quello degli Stati membri.

Altre misure riguardano il miglioramento della formazione e delle competenze in materia di gestione dei dati e lo sviluppo di specifiche per l'interoperabilità e la condivisione dei dati tra discipline e infrastrutture.

Per quanto riguarda l'infrastruttura europea dei dati, essa si baserà su infrastrutture già esistenti per le quali si prevede il potenziamento, in particolare la rete transeuropea ad alta velocità (GÉANT) e le reti nazionali di ricerca e istruzione (NREN), che collegano già 50 milioni di ricercatori e studenti.

Per quanto riguarda i costi e il finanziamento, gli investimenti pubblici e privati necessari per realizzare l'iniziativa

europea per il cloud sono stimati in 6,7 miliardi di euro. In particolare, la Commissione ritiene che per l'iniziativa occorreranno complessivamente 2 miliardi di euro a titolo di Horizon 2020 e che i finanziamenti in corso in tale quadro consentiranno di sostenere il cloud europeo per la scienza aperta e di lanciare l'infrastruttura europea dei dati.

Al riguardo, peraltro, si può osservare che nella valutazione dei costi non viene precisato a valere su quali programmi nell'ambito di Horizon 2020 si realizzeranno gli investimenti necessari. I documenti di lavoro che accompagnano la comunicazione riguardano, infatti, esclusivamente lo sviluppo delle tecnologie HPC e quantistiche, per le quali si fa riferimento a specifici programmi, mentre non vi è alcun accenno alle risorse destinate al finanziamento dell'European open science cloud.

Secondo le stime della Commissione, su un periodo di cinque anni, saranno, inoltre, necessari 4,7 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati aggiuntivi, di cui 3,5 miliardi di euro per l'infrastruttura di dati, 1 miliardo di euro per un'iniziativa faro nell'ambito delle tecnologie quantistiche su larga scala e 0,2 miliardi di euro per azioni volte ad ampliare l'accesso e rafforzare la fiducia.

Secondo la Commissione, infine, la realizzazione di infrastrutture di tale livello richiedono un forte impegno da parte degli Stati membri, per cui la Commissione intende discutere con gli Stati membri il modo per combinare le differenti fonti di finanziamento a livello UE e nazionale, al fine di raggiungere interamente gli obiettivi della comunicazione in esame.

In conclusione, tenuto conto degli ingenti costi che l'iniziativa in esame comporta sia a carico del bilancio UE sia dei singoli Stati membri, sembrerebbe opportuno procedere ad una più accurata valutazione comparata degli oneri e dei possibili vantaggi che gli investimenti prospettati per la costituzione di un apposito cloud potrebbero assicurare in termini d'impatto concreto sulla ricerca scientifica

e, in prospettiva, sugli altri utenti potenzialmente interessati (consumatori, imprese e pubbliche amministrazioni).

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatrice per la IX Commissione*, illustra per le parti di competenza la comunicazione relativa alla « digitalizzazione dell'Industria europea – cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale ».

Si tratta di un ulteriore elemento che concorre alla definizione del quadro complessivo che va sotto il nome del pacchetto sul mercato unico digitale.

Nel caso specifico, la comunicazione assume un particolare rilievo perché costituisce il primo documento che tende ad affrontare compiutamente e organicamente, nei suoi vari aspetti, un tema che ha assunto negli ultimi tempi carattere prioritario nella discussione pubblica, e non soltanto negli ambienti economici ed accademici.

Si tratta, in estrema sintesi, di delineare una strategia che consenta all'Unione europea di affrontare al meglio le sfide della deindustrializzazione attraverso la piena valorizzazione delle potenzialità offerte dalla rivoluzione tecnologica.

La Camera dei deputati ha avvertito per tempo l'importanza di questo tema, come dimostra l'approfondita indagine conoscitiva condotta dalla Commissione Attività produttive su Industria 4.0, pervenuta alla fase della predisposizione del documento conclusivo. Sugli aspetti che attengono più specificamente alle prospettive del settore manifatturiero, anche sulla base delle esperienze realizzate in alcuni Paesi, sia all'interno che fuori dell'Unione europea, potrà intervenire più diffusamente il mio collega della X Commissione.

Per quanto concerne i profili di competenza della IX Commissione Trasporti, nel rinviare alla accurata documentazione predisposta dai competenti uffici, segnalo che il presupposto imprescindibile per consentire al settore manifatturiero europeo di cogliere le opportunità e i vantaggi del mercato unico digitale, come recita il

titolo della comunicazione al nostro esame, è costituito dalla disponibilità di adeguate infrastrutture informatiche.

Sotto questo profilo, come evidenzia la Commissione europea, la situazione degli Stati membri risulta fortemente differenziata: l'indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) elaborato dalla Commissione europea allo scopo di misurare lo stato dell'arte dei diversi Paesi, segnala notevoli divari.

L'indice si compone di cinque indicatori che fanno riferimento alla connettività, all'utilizzo di internet, alle competenze digitali, al livello di integrazione delle tecnologie digitali e al livello di servizi pubblici online.

Purtroppo, sotto questo profilo l'Italia si colloca tra gli ultimi nella classifica; in particolare, resta molto forte il ritardo per quanto riguarda la disponibilità di reti di nuova generazione.

Negli scorsi mesi abbiamo assistito ad una parziale accelerazione delle iniziative adottate dal Governo, per la realizzazione degli interventi necessari per dotare il Paese di una rete efficiente e comparabile per prestazioni sia di download che di upload, di cui già dispone la maggior parte dei nostri partner.

Ciò vale, in particolare, per le aree a fallimento di mercato, quelle cui, in assenza di una particolare domanda, gli operatori privati non realizzerrebbero gli investimenti necessari senza un intervento dello Stato, che peraltro la stessa Commissione europea raccomanda per evitare di accentuare il digital divide.

Non sono ancora chiare le prospettive per il resto del Paese; si sono avviate alcune iniziative che hanno visto intervenire anche operatori, come Enel, che non operano sistematicamente nel comparto digitale.

È auspicabile che il processo di potenziamento dell'infrastrutturazione proceda nel nostro Paese a ritmi molto più rapidi di quanto avvenuto nel recente passato, in modo da recuperare il gap che si è andato allargando rispetto agli Stati membri più evoluti.

Allo scopo, potranno sicuramente risultare utili le tecnologie della telefonia mobile, accanto alle quali si dovrà comunque disporre di una ramificata e adeguata rete in fibra ottica.

La disponibilità di una tecnologia aggiornata ed efficiente ha evidentemente un impatto fondamentale per le prospettive di sviluppo del comparto manifatturiero.

Sotto questi profilo, il nostro Paese, incluso fra i cosiddetti «esitanti», deve rimediare al più presto per offrire al tessuto produttivo nazionale le stesse occasioni di cui dispongono le imprese di Germania, Svezia ed Austria, i paesi all'avanguardia a livello europeo.

La Commissione europea intende sostenere e supportare le iniziative poste in essere a livello nazionale e regionale, in primo luogo attraverso un quadro di governance che dovrebbe coinvolgere gli Stati membri e il comparto industriale e che dovrebbe, tra le altre cose, tradursi nella riunione di un periodico forum europeo delle parti interessate.

Il sostegno dell'Unione europea può risultare particolarmente utile soprattutto per quanto concerne la disponibilità di adeguate risorse finanziarie. Allo scopo, viene richiamata l'iniziativa *Factories of the future*, che già oggi vede coinvolti soggetti pubblici e privati tra cui, in Italia, i Politecnici di Milano e di Torino, oltre che altri attori, a valere su quota parte previsti dal programma *Horizon 2020*.

Per le medesime finalità, la Commissione preannuncia un investimento di 500 milioni di euro per la realizzazione di una rete paneuropea di innovazione digitale, costituita da centri di eccellenza presso laboratori universitari e centri di ricerca.

Notevoli aspettative sono anche nutrite con riferimento allo sviluppo di partenariati pubblico-privati, che già stanno operando in alcuni comparti, tra cui la robotica e il 5g.

Gli impegni preannunciati dalla Commissione sotto questo profilo appaiono particolarmente apprezzabili, anche se, forse, non sufficienti, considerate le difficoltà dei diversi Paesi europei, tra cui in primo luogo l'Italia, incontrano a conse-

guire l'obiettivo stabilito nella *Strategia Europa 2020* di portare la spesa per ricerca e innovazione al 3 per cento del PIL entro il 2020.

A tal fine, un ruolo particolarmente significativo, e probabilmente assai più rilevante di quanto avvenuto fino ad ora, può essere svolto dalla Banca europea per gli investimenti, che nel 2015 ha stanziato 18,7 miliardi di euro per progetti diretti a finanziare l'innovazione, ivi compresi quelli relativi allo sviluppo di infrastrutture abilitanti.

Non meno rilevante, in proposito, anche l'impegno che si dovrà realizzare per aggiornare e rafforzare le competenze digitali dei lavoratori. Ulteriori ritardi su questo fronte possono rilevarsi particolarmente rischiosi. Alcune stime già prevedono che l'avanzamento della digitalizzazione produrrà una contrazione dell'occupazione di alcuni comparti con la perdita di numerosi posti di lavoro.

È evidente che se l'Europa nel suo complesso, e l'Italia in particolare, non sapranno attrezzarsi rafforzando le conoscenze e le competenze del capitale umano sotto questo profilo, i posti di lavoro persi non potranno essere compensati da nuove occasioni di impiego che la digitalizzazione dell'economia può assicurare, perché i consumatori si rivolgeranno a soggetti e imprese già operanti sul mercato e che sono prevalentemente collocati al di fuori del territorio dell'Unione europea.

Ribadisco quindi che, per quanto concerne le competenze della Commissione Trasporti e telecomunicazioni, un esame attento della comunicazione all'ordine del giorno non può prescindere dalla acquisizione di dati completi e aggiornati dei progetti che i diversi operatori in campo intendono porre in essere nel prossimo futuro allo scopo di aggiornare e potenziare la rete infrastrutturale.

Lorenzo BASSO (PD), *relatore per la X Commissione*, venendo più puntualmente ai profili che investono più direttamente le competenze della X Commissione attività produttive, fermo restando che alcuni dei temi oggetto della comunicazione sono già

stati approfonditamente discussi nel corso dell'indagine conoscitiva su Industria 4.0 in via di conclusione, sottolinea che la comunicazione incrocia gli obiettivi del pacchetto sul mercato unico digitale con il programma « Per una rinascita industriale », avviato nel 2014 dalla Commissione europea.

La sovrapposizione di questi due progetti rafforza il carattere strategico della comunicazione.

In estrema sintesi, la Commissione europea attribuisce un ruolo prioritario alla rivoluzione tecnologica nota comunemente con la dizione Industria 4.0 nell'ambito delle politiche volte a contrastare il processo di deindustrializzazione in corso da diversi anni allo scopo di riportare la quota di PIL assicurata dal settore manifatturiero al 20 per cento.

In effetti, negli ultimi anni si è registrata una progressiva contrazione della quota di PIL derivante dalle attività manifatturiere che, a livello europeo, nel 2014 si attestava al 15,3 per cento, con una diminuzione di 1,2 punti percentuali rispetto al 2008.

A questa contrazione si accompagna anche una consistente riduzione del numero degli occupati nel comparto manifatturiero.

Ciononostante, il settore manifatturiero contribuisce ancora in maniera rilevante alla creazione del valore aggiunto delle economie europee.

I dati del 2014 collocano l'Italia al settimo posto nella graduatoria internazionale per dimensione del valore aggiunto da attività industriali, dopo Cina, Stati Uniti, Giappone, Germania, Messico e India, ma prima di Francia, Regno Unito, Russia, Brasile e Corea del Sud.

È quindi evidente l'interesse del nostro Paese a vedere tradotti sul terreno concreto gli obiettivi che la Commissione europea si prefigge per evitare che essi si rivelino semplici auspici privi di efficacia.

Sotto questo profilo, occorre dare atto al Governo italiano di avere ripetutamente rappresentato, nelle sedi negoziali europee, l'esigenza di assumere iniziative puntuali e concrete anche sulla base delle

sollecitazioni del Parlamento, ivi compreso il lavoro svolto dalla Commissione attività produttive in occasione dell'esame della comunicazione « Per una rinascita industriale ».

La difesa della competitività dell'industria europea si pone in particolare relativamente ai settori che si collocano alla frontiera tecnologica e per i quali il grado di innovazione è più spinto; al riguardo, la Commissione europea richiama esplicitamente i comparti farmaceutico, chimico, dei macchinari, dei mezzi di trasporto, della microelettronica e della nanoelettronica, dei materiali avanzati, della biotecnologia, della fotonica e delle nanotecnologie.

La comunicazione al nostro esame fa seguito ad alcune iniziative già adottate dalla Commissione europea tra cui l'istituzione, disposta nel 2013, di una task force sulla manifattura avanzata e la creazione, nel 2014, di un forum strategico sull'imprenditoria digitale, vale a dire un gruppo di lavoro a composizione mista il quale a conclusione della sua attività, ha presentato diverse raccomandazioni:

la definizione di obiettivi nazionali, che tengano conto delle esigenze e delle vocazioni di ciascun Paese;

l'istituzione di centri di eccellenza;

la riallocazione di fondi e finanziamenti in modo da sostenere prioritariamente la trasformazione digitale e la promozione delle competenze digitali per ridurre la penuria di lavoratori esperti nelle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC).

Su questa materia è intervenuto anche il Parlamento europeo che ha segnalato, in un apposito studio:

a) che non esiste un « one size fits all », per cui gli approcci dovrebbero essere calibrati sulla base dello stadio di sviluppo e delle priorità di ciascun paese;

b) alla coerenza delle strategie deve accompagnarsi un certo grado di flessibi-

lità e di adattabilità sulla base dell'evoluzione degli scenari interni e internazionali;

c) rispetto all'esperienza di alcuni paesi che hanno adottato approcci selettivi, sembrano più utili le iniziative degli Stati che hanno posto in essere politiche orizzontali;

d) gli adattamenti e gli adeguamenti delle politiche e delle strategie devono basarsi sulla chiarezza degli obiettivi in modo che successi ed eventuali fallimenti possano essere valutati sulla base di dati certi e non discrezionalmente, attraverso una valutazione periodica.

La Commissione europea intende avvalersi delle esperienze e delle migliori pratiche realizzate da alcuni Paesi membri che prima del nostro hanno adottato strategie mirate specificatamente a favorire l'evoluzione dell'attività industriale attraverso la digitalizzazione.

Vengono in proposito citati i casi della Germania, dei Paesi Bassi, della Slovacchia, della Svezia e della Francia.

Proprio l'esperienza di questi Paesi induce a ritenere che il tema non possa che essere affrontato in maniera coerente ed organica attraverso un complesso di iniziative che devono coinvolgere allo stesso tempo attori pubblici e privati e che devono ispirarsi a criteri sostanzialmente univoci.

Per questo motivo, la Commissione europea richiama i Paesi membri alla necessità di utilizzare appieno lo strumento dei partenariati pubblico-privati (PPP).

A tal fine, la Commissione europea preannuncia l'obiettivo di indirizzare le attività dei PPP verso iniziative integrate e intersettoriali quali la leadership dell'internet degli oggetti; la piattaforma di dati; la fabbrica intelligente e connessa; la guida connessa e automatizzata.

A questi partenariati andrebbero destinati 22 miliardi di euro, di cui direttamente 4 a valere sul bilancio dell'UE, cui si aggiungerebbero investimenti provenienti dal mondo dell'impresa.

L'esigenza di un approccio coerente ed organico è particolarmente forte per il

nostro Paese che tradizionalmente sconta i difetti di una frammentazione del tessuto produttivo, che rende più difficile l'adozione di iniziative condivise che possano assicurare i vantaggi delle economie di scala, e che registra un'articolazione eccessiva e spesso del tutto irrazionale nelle competenze amministrative nella gestione delle risorse disponibili.

Su questa materia intervengono infatti diversi Ministeri (in primo luogo ma non esclusivamente, economia e finanze, sviluppo economico, università e ricerca) con la conseguenza che alcuni dei vantaggi di cui si sono potuti avvalere diversi paesi membri risultano preclusi o fortemente attenuati nel caso dell'Italia.

Le audizioni, svolte recentemente, dei ministri Padoan e Calenda hanno offerto un'utile occasione per fare il punto sulle intenzioni del Governo e sulle iniziative che l'esecutivo intende assumere nel futuro prossimo e più a lungo termine.

È sicuramente apprezzabile la consapevolezza della centralità che il tema riveste per le prospettive di ripresa dell'economia italiana e per ragionare sulla collocazione che il nostro Paese potrà occupare nella divisione internazionale del lavoro nei prossimi decenni.

L'assenza di una strategia in materia in effetti ha sicuramente comportato una perdita di tempo prezioso che andrà al più presto recuperato.

Vi è certamente un grosso lavoro da fare che riguarda diversi fronti e che coinvolge diversi soggetti: dal sistema produttivo al sistema finanziario, chiamato a sviluppare le attività di finanza innovativa che nel nostro Paese restano ancora marginali per la prevalenza, tra le fonti di finanziamento, del credito bancario.

Occorrerà pure rivedere il sistema degli incentivi, tema sollevato dal ministro Calenda, in modo da mirare, come suggerito dal Parlamento europeo, prioritariamente alle iniziative in grado di favorire l'innovazione tecnologica. Potrà essere utile anche verificare l'efficacia della normativa recentemente adottata per la promozione delle start-up, soggetti che in altri paesi si

sono rivelati decisivi per diffondere il progresso tecnologico e l'innovazione.

L'esperienza dimostra che, in effetti, non sempre le imprese di maggiori dimensioni sono le più innovative per i fenomeni di burocratizzazione che quasi inevitabilmente si determinano al loro interno. Per questo motivo in numerosi casi le stesse imprese hanno incoraggiato, anche attraverso operazioni di spin off, la creazione di start-up, caratterizzate da maggiore dinamismo e dalla capacità di cercare finanziamenti all'esterno.

In ogni caso, occorrerà muoversi in coerenza con gli scenari delineati a livello europeo.

Le politiche che l'Europa ha posto in essere negli ultimi anni a favore dell'innovazione, a partire da Horizon 2020, anche se probabilmente non sufficienti a trasformare il nostro Continente nell'area più competitiva, come sperava di fare la Strategia di Lisbona, hanno comunque l'indubbio vantaggio, rispetto alle prassi del nostro Paese, di collocarsi nell'ambito di un disegno a largo raggio tendenzialmente trasversale.

La coerenza e l'aggancio con le strategie europee può offrire al nostro Paese l'occasione per superare finalmente i limiti della polverizzazione degli interventi e della incoerenza nelle iniziative poste in essere da diversi soggetti e dai vari livelli governativi.

La comunicazione non manca di preannunciare l'intenzione di aggiornare il quadro normativo vigente attraverso la prossima presentazione di alcune iniziative legislative in modo da adeguare il regime giuridico all'evoluzione rapida derivante dal sempre più intenso utilizzo delle tecnologie digitali.

In particolare, vengono preannunciate iniziative sui seguenti aspetti:

la disponibilità e l'uso dei dati generati nei contesti industriali, con riferimento alla interoperabilità, allo sfruttamento e all'accesso dei dati, con particolare riguardo a quelli assicurati da sensori e da altri dispositivi di raccolta;

i sistemi che funzionano in modo autonomo come le automobili senza conducente o i droni, che richiedono un adeguamento delle normative in materia di sicurezza e responsabilità. Analoghe considerazioni, per quanto concerne le tematiche relative alla sicurezza, valgono per le applicazioni e gli altri software non incorporati in supporti materiali.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). C. 3594 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 41 |
| ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti 1.261, 1.262 e 1.263 delle Relatrici</i>) | 47 |
| ALLEGATO 2 (<i>Subemendamenti agli emendamenti 1.261, 1.262, 1.263 delle Relatrici</i>) | 48 |
| ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti approvati</i>) | 53 |

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.45.

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016).

C. 3594 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 giugno 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, segnala che nella giornata di lunedì 27 giugno 2016 le relatrici hanno presentato gli emendamenti 1.261, 1.262 e 1.263 (*vedi*

allegato 1) e che con riferimento a tali proposte emendative sono stati presentati 27 subemendamenti (*vedi allegato 2*). Tanto gli emendamenti che i subemendamenti sono da considerarsi ammissibili.

Fa presente che la deputata Miotto ha ritirato l'emendamento 1.206 e il subemendamento 0.1.261.12, dei quali è firmataria.

Ricorda che le relatrici e la rappresentante del Governo hanno espresso i pareri sugli emendamenti riferiti al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 1 e che l'ultimo emendamento posto in votazione è stato l'emendamento Nicchi 1.80. Si proseguirà, quindi, con le votazioni degli emendamenti riferiti al comma 1, lettera *b*).

Pone, quindi, in votazione l'emendamento Chimienti 1.202, nella formulazione proposta, e accettata dai presentatori, in sede di valutazione di ammissibilità della medesima proposta emendativa. Pertanto, nella parte consequenziale dell'emendamento, alla lettera *d*), capoverso 6-*tricies ter*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le Camere rideterminano gli

importi dei vitalizi parlamentari in essere sulla base di quanto disposto dal presente comma ».

Le Commissioni respingono l'emendamento Chimienti 1.202.

Roberto SIMONETTI (LNA) sottoscrive l'emendamento Polverini 1.15.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Polverini 1.15 e Airaudò 1.83.

Paolo BENI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.195, proposta dalle relatrici nella seduta del 27 giugno.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, a seguito alla riformulazione, l'emendamento Beni 1.195 sarà posto in votazione dopo l'emendamento Labriola 1.59.

Elena CARNEVALI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.197, proposta dalle relatrici nella seduta del 27 giugno.

Le Commissioni approvano l'emendamento Carnevali 1.197 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione della nuova formulazione dell'emendamento Carnevali 1.197, l'emendamento Nicchi 1.82 risulta precluso e, pertanto, non sarà posto in votazione.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti 1.260 del Governo, Gebhard 1.8 e Damiano 1.150 (*vedi allegato 3*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti 1.260 del Governo, Gebhard 1.8 e Damiano 1.150 risultano preclusi o assorbiti gli emendamenti Polverini 1.16 e 1.17, Simonetti 1.32, Martelli 1.128, Placido 1.75, Pizzolante 1.177, Nic-

chi 1.79 e Simonetti 1.33, che pertanto non saranno posti in votazione.

Le Commissioni approvano l'emendamento Garavini 1.151 (*vedi allegato 3*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Garavini 1.51, risulta precluso l'emendamento Simonetti 1.34, che, pertanto, non sarà posto in votazione.

Paola BINETTI (AP) ritira l'emendamento Pizzolante 1.174 di cui è cofirmataria.

Marco RONDINI (LNA) sottoscrive l'emendamento Polverini 1.18.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Polverini 1.18 e Labriola 1.59 e approvano l'emendamento Beni 1.195 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Marialucia LOREFICE (M5S), ribadendo che la sostituzione della parola « razionalizzazione » con « riordino » non fornisce sufficienti assicurazioni sull'esito degli interventi sulle prestazioni assistenziali, posto che si è in presenza di una delega, raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.243, che mira ad escludere esplicitamente dal riordino le situazioni legate a problemi di salute.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD), *relatrice per la XII Commissione*, rileva che l'esclusione richiesta dalla collega Lorefice è da considerarsi già compresa dalla nuova formulazione della lettera *b*).

Matteo DALL'OSSO (M5S), considerando condivisibili le argomentazioni fornite dalla relatrice, sollecita l'approvazione dell'emendamento Lorefice 1.243, proprio perché il suo contenuto confermerebbe quanto già previsto dal testo del provvedimento.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Lorefice 1.243 e Gregori 1.81.

Sergio PIZZOLANTE (AP) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.189.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD), *relatrice per la XII Commissione*, nel precisare che esprimerà, anche a nome della relatrice per la XI Commissione, i pareri sugli emendamenti riferiti alla lettera c) del comma 1, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, dell'emendamento Tripiedi 1.254 e Miotto 1.211 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti Carnevali 1.199 e Martelli 1.129, a condizione che siano riformulati nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 3*). Fa presente che la riformulazione dell'emendamento Carnevali 1.199 è volta a recepire sostanzialmente le finalità dell'emendamento Binetti 1.198, accantonato nella seduta del 22 giugno scorso. Invita quindi al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, degli emendamenti Gregori 1.84 e Santerini 1.7.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Roberto SIMONETTI (LNA) ritiene che, per quanto riguarda l'emendamento Carnevali 1.199, quella proposta dalle relatrici non possa configurarsi come una riformulazione ma come un vero e proprio nuovo emendamento, dal momento che modifica in modo radicale il testo presentato dalla collega Carnevali. Ritiene pertanto che le relatrici avrebbero dovuto presentare un nuovo emendamento.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD), *relatrice per la XII Commissione*, conferma che quella proposta dalle relatrici è una semplice riformulazione del testo presentato, che tiene conto anche della necessità di assicurarne la coerenza ordinamentale.

Cesare DAMIANO, *presidente*, condivide le argomentazioni formulate dalla relatrice.

Le Commissioni respingono l'emendamento Tripiedi 1.254.

Elena CARNEVALI (PD) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.199.

Paola BINETTI (AP), preso atto della riformulazione dell'emendamento Carnevali 1.199, ritira il suo emendamento 1.198.

Le Commissioni approvano l'emendamento Carnevali 1.199 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione della nuova formulazione dell'emendamento Carnevali 1.199, risulta precluso l'emendamento Miotto 1.211, che pertanto non sarà posto in votazione.

Giovanna MARTELLI (SI-SEL) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.129.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Martelli 1.129 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*) e respingono gli emendamenti Gregori 1.84 e Santerini 1.7.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD), *relatrice per la XII Commissione*, esprimendo, anche a nome della relatrice per la XI Commissione, i pareri sugli emendamenti riferiti alla lettera a) del comma 2, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.261 delle relatrici, invitando al ritiro di tutti i subemendamenti ad esso riferiti, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario. Invita quindi al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, degli emendamenti Cominardi 1.236, Simonetti 1.36, 1.35 e 1.37, Airaudo 1.88, Polverini 1.19,

Martelli 1.130, Nicchi 1.87, Gregori 1.89 e Nicchi 1.85.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI esprime parere favorevole all'emendamento 1.261 delle relatrici e parere conforme a quello espresso dalle relatrici sulle restanti proposte emendative.

Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sul suo subemendamento 0.1.261.13 e riferendosi a quanto già affermato nel corso della discussione generale sul provvedimento, ribadisce l'opportunità di evitare il riferimento a indicatori patrimoniali in sede di accertamento della prova dei mezzi, dal momento che, in molti casi, i beni patrimoniali posseduti costituiscono un costo e non una fonte di reddito.

Giulia DI VITA (M5S) chiede chiarimenti alle relatrici circa il significato della locuzione « ed eventualmente le sue componenti » utilizzata nel loro emendamento 1.261.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD), *relatrice per la XII Commissione*, precisa che, con tale locuzione, si intende assicurare la necessaria flessibilità nella valutazione della situazione economica, anche per scongiurare fenomeni come quelli paventate dal collega Simonetti.

Le Commissioni respingono il subemendamento Simonetti 0.1.261.13.

Giovanna MARTELLI (SI-SEL), intervenendo sul suo subemendamento 0.1.261.1, osserva che il mero riferimento all'ISEE non consente di cogliere l'attualità della situazione della persona in stato di povertà, dal momento che si potrebbe assumere come requisito di accesso al beneficio un livello di reddito antecedente. Chiede, pertanto, alle Commissioni di approfondire ulteriormente il punto.

Donata LENZI (PD) ricorda che in diversi casi è previsto l'utilizzo dello strumento dell'ISEE corrente, che serve proprio ad evitare problematiche come quelle

segnalate dalla collega Martelli. Ravvisa, in ogni caso, l'opportunità di affrontare in altra sede il tema dell'eventuale discrasia tra la situazione rappresentata dall'ISEE e le eventuali modifiche successive della condizione reddituale.

Le Commissioni respingono il subemendamento Martelli 0.1.261.1.

Anna Margherita MIOTTO (PD), intervenendo sul suo subemendamento 0.1.261.11 ed evidenziando la centralità del tema oggetto dello stesso, reputa inopportuna la possibilità di utilizzare in maniera parziale l'ISEE per la prova dei mezzi, prevista dall'emendamento 1.261, ritenendo preferibile piuttosto eliminare qualunque riferimento allo stesso ISEE. Sottolinea, inoltre, che la soluzione proposta dalle relatrici consente un margine troppo ampio alla discrezionalità del Governo, auspicando che il tema da lei sollevato possa essere ripreso nel corso dell'esame in Assemblea.

Giulia DI VITA (M5S) si associa alle considerazioni della collega Miotto, particolarmente valide in quanto il provvedimento in esame conferisce una delega al Governo, della quale dovrebbero essere precisati in maniera puntuale i principi e i criteri direttivi. Auspica, inoltre, che sia adottata quanto prima una soluzione definitiva ai problemi sollevati dalle recenti pronunce del Consiglio di Stato in materia di ISEE.

Donata LENZI (PD), osservando che la materia trattata presenta una notevole complessità tecnica, ritiene utile l'introduzione di elementi di elasticità nei criteri di delega, anche per consentire al Governo di affrontare problematiche come quelle richiamate dal collega Simonetti.

Vega COLONNESE (M5S) concorda con la collega Miotto circa l'opportunità di prevedere una disciplina più specifica per quanto concerne la prova dei mezzi.

Giovanna MARTELLI (SI-SEL) reputa opportuna l'approvazione del subemendamento Miotto 0.1.261.11, al fine di ridurre l'eccessivo margine di discrezionalità concesso al Governo per l'esercizio della delega.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, anche in caso di respingimento del subemendamento Miotto 0.1.261.11, vi sarebbe comunque la possibilità, per le relatrici e per il Governo, di approfondire ulteriormente la questione.

Le Commissioni respingono il subemendamento Miotto 0.1.261.11.

Giulia DI VITA (M5S), intervenendo sul subemendamento a sua prima firma 0.1.261.7, ribadisce l'opportunità di richiamare esplicitamente le sentenze del Consiglio di Stato recentemente intervenute in materia di ISEE.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Di Vita 0.1.261.7 e 0.1.261.8.

Antonio PLACIDO (SI-SEL), intervenendo sul subemendamento Martelli 0.1.261.6, di cui è cofirmatario, osserva che esso, come gli altri subemendamenti presentati dal suo gruppo, interviene sul tema della condizionalità degli interventi, ovvero della previsione che la prestazione sia erogata a fronte dell'acquisizione della disponibilità del soggetto ad aderire ad un progetto personalizzato. Si tratta, a suo avviso, di un principio che rischia di vanificare le finalità dello strumento che si intende introdurre. Invita, pertanto, le Commissioni a considerare che possono esistere infiniti motivi che impediscono ad un soggetto di aderire alla proposta di progetto al quale è condizionata l'erogazione del beneficio economico.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD), *relatrice per la XII Commissione*, segnala che il provvedimento in discussione non si limita a prevedere un semplice assegno di povertà ma delinea una presa in carico

complessiva con progetti personalizzati di reinserimento. Ricorda che, a tal fine, andrà potenziato il lavoro di *equipe* dei diversi servizi competenti, prestando particolare attenzione al coinvolgimento delle famiglie.

Giulia DI VITA (M5S) segnala di non essere riuscita ad ottenere dati attendibili, né dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali né dai comuni, sugli esiti della sperimentazione relativa al SIA, con particolare riferimento alla realizzazione dei progetti di attivazione. Esprime pertanto perplessità sul fatto che si adottino scelte senza una precisa conoscenza degli effetti delle misure introdotte in via sperimentale.

Donata LENZI (PD) sottolinea la positività della scelta adottata, di prevedere un percorso di sperimentazione delle misure di sostegno al reddito, ricordando che nel sito *internet* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono disponibili le informazioni richieste dalla deputata Di Vita. Rileva che, alla luce dell'esperienza maturata, dovranno individuarsi modalità di presa in carico che tengano conto delle diverse realtà territoriali.

Giovanna MARTELLI (SI-SEL) sottolinea che il subemendamento non mette in discussione la presa in carico, anche multidisciplinare, che è già prevista dalla normativa vigente.

Vega COLONNESE (M5S), ribadendo la richiesta della collega Di Vita sui risultati della sperimentazione del SIA, propone l'accantonamento del subemendamento in esame, in attesa di acquisire i relativi dati.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD), *relatrice per la XII Commissione*, ribadisce che nel sito *internet* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono pubblicati i dati sulla sperimentazione del SIA anche se, per una valutazione compiuta circa la reale efficacia di misure sociali, appare preferibile un'analisi di lungo periodo.

Dalila NESCI (M5S) invita a non banalizzare la richiesta avanzata dalla collega Di Vita, ricordando che i dati disponibili risalgono al settembre 2014 e non forniscono elementi adeguati circa la ricaduta sociale delle misure adottate.

Marisa NICCHI (SI-SEL) trova inaccettabile che il sostegno economico nei confronti di persone in condizione di povertà sia condizionato all'adesione a progetti personalizzati di attivazione degli interessati.

Paola BINETTI (AP) chiede chiarimenti in ordine alle misure previste dal testo in esame ai fini della valutazione degli interventi adottati.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD), *relatrice per la XII Commissione*, segnala che le relatrici intendono accogliere proposte emendative volte a rafforzare gli aspetti concernenti la valutazione delle misure che saranno adottate.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Martelli 0.1.261.6, Nicchi 0.1.261.4, Martelli 0.1.261.5, Nicchi 0.1.261.3, Martelli 0.1.261.2, Grillo 0.1.261.9 e Loreface 0.1.261.10 ed approvano l'emendamento 1.261 delle relatrici (*vedi allegato 3*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.261 delle relatrici, risultano preclusi gli emendamenti Cominardi 1.236, Simonetti 1.36, 1.35 e 1.37, Airaudo 1.88, Polverini 1.19, Martelli 1.130, Nicchi 1.87 e Gregori 1.89, che, pertanto, non saranno posti in votazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Nicchi 1.85.

Cesare DAMIANO, *presidente*, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative riferite al comma 2, lettera *a*), rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per domani.

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO 1

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). C. 3594 Governo.

EMENDAMENTI 1.261, 1.262 E 1.263 DELLE RELATRICI

ART. 1.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) previsione che la misura di cui al comma 1, lettera a), sia unica a livello nazionale, abbia carattere universale e sia condizionata alla prova dei mezzi, effettuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ed eventualmente le sue componenti, nonché all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povertà, realizzato secondo i principi di cui alla lettera e).

Conseguentemente, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) previsione che la misura di cui alla lettera a) si componga di un sostegno economico e di una componente di servizi alla persona assicurata dalla rete dei servizi e degli interventi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, mediante il progetto personalizzato di cui alla lettera a), e sia garantita uniformemente su tutto il territorio nazionale.

1. 261. Le Relatrici.

*Al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: definizione fino a: in particolare, di con le seguenti: previsione che i progetti personalizzati di attivazione e di inclusione sociale di cui alla lettera a) siano predisposti da una *equipe* multidisciplinare costituita dagli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328, in collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione, secondo principi generalizzati di presa in carico dei beneficiari della misura di cui alla lettera a) e sulla base di.*

1. 262. Le Relatrici.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) definizione della durata del beneficio di cui alla lettera b), prevedendone la rinnovabilità, eventualmente dopo un periodo di sospensione, a seguito della verifica del persistere dei requisiti e della ridefinizione del progetto personalizzato di cui alla lettera a), nonché delle cause di decadenza dal medesimo beneficio.

1. 263. Le Relatrici.

ALLEGATO 2

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). C. 3594 Governo.

SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI 1.261, 1.262, 1.263 DELLE RELATRICI

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
1.261 DELLE RELATRICI

All'emendamento 1. 261, alla lettera a), sostituire le parole da: economica fino a: componenti con le seguenti: reddituale (ISR).

0. 1. 261. 13. Simonetti, Rondini.

All'emendamento 1. 261, alla lettera a), dopo le parole: (ISEE) aggiungere le seguenti: in essere al momento della valutazione dell'erogazione del beneficio.

0. 1. 261. 1. Martelli, Nicchi, Gregori, Airaudò, Placido, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

All'emendamento 1. 261, alla lettera a), sopprimere le parole: ed eventualmente le sue componenti.

0. 1. 261. 11. Miotto.

All'emendamento 1. 261, alla lettera a), sostituire le parole: ed eventualmente le sue componenti con le seguenti: che tenga conto sia della condizione reddituale, sia dell'adozione delle modifiche al regola-

mento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 841, n. 842 e n. 838 del 2016, sia dell'ampiezza e della composizione del nucleo familiare,.

0. 1. 261. 7. Di Vita, Colonnese, Nesci, Grillo, Baroni, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Cominardi, Ciprini, Lombardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi.

All'emendamento 1. 261, alla lettera a), dopo le parole: ed eventualmente le sue componenti aggiungere le seguenti: inclusi meccanismi di adeguamento automatico delle tabelle di equivalenza attraverso l'applicazione di apposite maggiorazioni per ciascun figlio a carico orientati a recuperare la perdita del potere di acquisto delle famiglie.

0. 1. 261. 8. Di Vita, Colonnese, Nesci, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Cominardi, Ciprini, Lombardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi.

All'emendamento 1. 261, alla lettera a), sostituire le parole: nonché all'adesione con le seguenti: nonché finalizzata prioritariamente alla successiva adesione.

0. 1. 261. 6. Martelli, Airaudò, Nicchi, Gregori, Placido, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Gior-

dano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

All'emendamento 1. 261, alla lettera a), dopo le parole: e di inclusione sociale e lavorativa aggiungere le seguenti: coerente con le attitudini, il percorso formativo, scolastico e professionale del soggetto beneficiario.

0. 1. 261. 4. Nicchi, Airaudo, Gregori, Martelli, Placido, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

All'emendamento 1. 261, alla lettera a), dopo la parola: finalizzato aggiungere le seguenti: all'emancipazione dalla vulnerabilità secondo quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328.

0. 1. 261. 5. Martelli, Gregori, Airaudo, Nicchi, Placido, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

All'emendamento 1. 261, alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole: garantendo che il sostegno economico di cui alla lettera a-bis), sia comunque riconosciuto laddove la mancata sottoscrizione del progetto personalizzato non dipenda dalla persona che dovrebbe beneficiare del medesimo sostegno.

0. 1. 261. 3. Nicchi, Martelli, Airaudo, Gregori, Placido, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele

Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

All'emendamento 1. 261, alla lettera a-bis), sostituire le parole: di un sostegno economico e di una componente con le seguenti: di un sostegno economico nonché di una componente.

0. 1. 261. 2. Martelli, Gregori, Nicchi, Airaudo, Placido, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

All'emendamento 1. 261, alla lettera a-bis), dopo le parole: sostegno economico aggiungere le seguenti: pari alla differenza fra il reddito familiare e la soglia ISEE fissata dall'ISTAT per condurre una vita dignitosa,.

0. 1. 261. 12. Miotto.

All'emendamento 1. 261, alla lettera a-bis), sostituire le parole: e di una componente con le seguenti: , ferma restando la garanzia.

0. 1. 261. 9. Grillo, Loreface, Silvia Giordano, Mantero, Di Vita, Colonnese, Nesci, Cominardi, Ciprini, Lombardi, Dal'Osso, Chimienti, Tripiedi.

All'emendamento 1. 261, alla lettera a-bis), sostituire le parole: uniformemente su tutto il territorio nazionale con le seguenti: nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale (LEPS) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011,

n. 68, da garantire in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e dell'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

0. 1. 261. 10. Loreface, Grillo, Di Vita, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi, Nesci.

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) previsione che la misura di cui al comma 1, lettera *a*), sia unica a livello nazionale, abbia carattere universale e sia condizionata alla prova dei mezzi, effettuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ed eventualmente le sue componenti, nonché all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povertà, realizzato secondo i principi di cui alla lettera *e*).

Conseguentemente, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) previsione che la misura di cui alla lettera *a*) si componga di un sostegno economico e di una componente di servizi alla persona assicurata dalla rete dei servizi e degli interventi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, mediante il progetto personalizzato di cui alla lettera *a*), e sia garantita uniformemente su tutto il territorio nazionale.

1. 261. Le Relatrici.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
1.262 DELLE RELATRICI

All'emendamento 1.262, sostituire le parole: in particolare, di con le seguenti: territoriali assicurando la.

Conseguentemente, sostituire le parole: sulla base di con le seguenti: sulla base della.

0. 1. 262. 7. Miotto.

All'emendamento 1.262, dopo le parole: e di inclusione sociale di cui alla lettera a) aggiungere le seguenti: , valutati periodicamente negli esiti tramite strumenti di misurazione dell'impatto sociale,.

0. 1. 262. 6. Colonnese, Di Vita, Grillo, Loreface, Nesci, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi.

All'emendamento 1.262, sopprimere le parole: da una équipe multidisciplinare costituita sostituire le parole: di cui all'articolo 8, con le seguenti: di cui agli articoli 2, 3 e 8,

0. 1. 262. 4. Martelli, Airaudo, Nicchi, Gregori, Placido, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratojanni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

All'emendamento 1.262, sopprimere le parole: da una équipe multidisciplinare costituita.

0. 1. 262. 10. Simonetti, Rondini.

All'emendamento 1.262, sostituire le parole: da una équipe multidisciplinare costituita dagli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328 con le seguenti: dalla rete dei servizi e degli interventi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328.

0. 1. 262. 1. Martelli, Airaudo, Nicchi, Gregori, Placido, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele

Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

All'emendamento 1.262, sostituire le parole: da una *équipe* multidisciplinare costituita dagli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328 *con le seguenti:* nel rispetto della legge 8 novembre 2000, n. 328,.

0. 1. 262. 3. Martelli, Airaudo, Nicchi, Gregori, Placido, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

All'emendamento 1.262, sostituire le parole: da una *équipe* multidisciplinare costituita dagli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328, *con le seguenti:* ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

0. 1. 262. 5. Martelli, Airaudo, Nicchi, Gregori, Placido, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

All'emendamento 1.262, sostituire le parole da: *équipe* *fino a:* di cui all' *con le seguenti:* Commissione costituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ai sensi dell'.

0. 1. 262. 9. Simonetti, Rondini.

All'emendamento 1.262, sostituire le parole: dei beneficiari *con le seguenti:* delle persone in povertà beneficiarie.

0. 1. 262. 2. Nicchi, Martelli, Airaudo, Gregori, Placido, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: definizione *fino a:* in particolare, di *con le seguenti:* previsione che i progetti personalizzati di attivazione e di inclusione sociale di cui alla lettera a) siano predisposti da una *équipe* multidisciplinare costituita dagli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328, in collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione, secondo principi generalizzati di presa in carico dei beneficiari della misura di cui alla lettera a) e sulla base di.

1. 262. Le Relatrici.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.263 DELLE RELATRICI

All'emendamento 1.263, sostituire le parole: definizione della durata del beneficio di cui alla lettera b) prevedendone la rinnovabilità eventualmente dopo un periodo di sospensione a seguito della verifica del persistere dei requisiti e della ridefinizione del progetto personalizzato di cui alla lettera a) nonché delle *con le seguenti:* prevedere che la durata del beneficio di cui alla lettera b) sia rinnovabile al fine del completamento del percorso del progetto personalizzato di cui alla lettera a) definendo altresì le.

0. 1. 263. 1. Martelli, Airaudo, Nicchi, Gregori, Placido, Franco Bordo, Co-

stantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

All'emendamento 1.263, sopprimere le parole: , eventualmente dopo un periodo di sospensione,.

*** 0. 1. 263. 2.** Martelli, Airaudò, Nicchi, Gregori, Placido, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

All'emendamento 1.263, sopprimere le parole: , eventualmente dopo un periodo di sospensione,.

*** 0. 1. 263. 3.** Silvia Giordano, Mantero, Di Vita, Grillo, Loreface, Colonnese, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi, Nesci.

All'emendamento 1.263, sopprimere le parole: , eventualmente dopo un periodo di sospensione,.

*** 0. 1. 263. 5.** Miotto.

All'emendamento 1.263, dopo le parole: progetto personalizzato di cui alla lettera a) aggiungere le seguenti: , il cui esito sia valutato periodicamente tramite strumenti di misurazione dell'impatto sociale,.

0. 1. 263. 4. Mantero, Di Vita, Grillo, Loreface, Colonnese, Nesci, Silvia Giordano, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: f) definizione della durata del beneficio di cui alla lettera b), prevedendone la rinnovabilità, eventualmente dopo un periodo di sospensione, a seguito della verifica del persistere dei requisiti e della ridefinizione del progetto personalizzato di cui alla lettera a), nonché delle cause di decadenza dal medesimo beneficio.

1. 263. Le Relatrici.

ALLEGATO 3

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). C. 3594 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: la razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale *con le seguenti:* il riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà.

- 1. 197.** (Nuova formulazione) Carnevali, Patriarca, Piccione, Beni.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: , nonché di altre prestazioni anche di natura previdenziale, sottoposte alla prova dei mezzi,.

- * **1. 260.** Il Governo.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: , nonché di altre prestazioni anche di natura previdenziale, sottoposte alla prova dei mezzi,.

- * **1. 8.** Gebhard, Schullian, Plangger, Marguerettaz.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: , nonché di altre prestazioni anche di natura previdenziale, sottoposte alla prova dei mezzi,.

- * **1. 150.** Damiano, Gnecchi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Arlotti, Cinzia Maria Fontana.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: compresi gli interventi rivolti a beneficiari residenti all'estero.

- 1. 151.** Garavini, Gnecchi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Arlotti, Cinzia Maria Fontana.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: per le prestazioni *aggiungere le seguenti:* rivolte alla fascia di popolazione anziana non più in età di attivazione lavorativa, per le prestazioni a sostegno della genitorialità e per quelle.

- 1. 195.** (Nuova formulazione) Beni, Patriarca, D'Incecco, Piccione, Marazziti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni.

- 1.199.** (Nuova formulazione) Carnevali, Patriarca, Piccione.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , nell'ambito dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328.

- 1. 129.** (Nuova formulazione) Martelli, Nicchi, Airaudo, Placido, Gregori.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) previsione che la misura di cui al comma 1, lettera a), sia unica a livello nazionale, abbia carattere universale e sia condizionata alla prova dei mezzi, effettuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ed eventualmente le sue componenti, nonché all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povertà, realizzato secondo i principi di cui alla lettera e).

Conseguentemente, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) previsione che la misura di cui alla lettera a) si componga di un sostegno economico e di una componente di servizi alla persona assicurata dalla rete dei servizi e degli interventi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, mediante il progetto personalizzato di cui alla lettera a), e sia garantita uniformemente su tutto il territorio nazionale.

1. 261. Le Relatrici.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

| | |
|--|----|
| Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi. Emendamenti C. 3209 (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) | 56 |
| Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. Emendamenti C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) | 56 |
| <i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> | 73 |
| Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive. C. 1460-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) | 56 |
| <i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> | 74 |
| Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio. C. 559-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 60 |
| <i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i> | 75 |
| Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. Ulteriore nuovo testo unificato C. 65 Realacci ed abb. (Parere alle Commissioni riunite V e VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) | 63 |
| <i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i> | 76 |
| INTERROGAZIONI: | |
| 5-05857 Sibilia: Sulle nomine degli scrutatori di seggio nel comune di Avellino alle elezioni regionali del 2015 | 68 |
| <i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i> | 79 |
| 5-07774 Labriola: Sul potenziamento dell'organico del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ... | 69 |
| <i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i> | 80 |
| 5-03431 Fregolent: Sulla situazione di pericolo delle palazzine « ex Moi » di Torino | 70 |
| <i>ALLEGATO 7 (Testo integrale della risposta)</i> | 82 |
| 5-08928 Valiante: Sulla regolarità delle procedure elettorali con particolare riferimento a un episodio accaduto a Vallo della Lucania | 70 |
| <i>ALLEGATO 8 (Testo integrale della risposta)</i> | 84 |
| ATTI DEL GOVERNO: | |
| Sulla pubblicità dei lavori | 70 |

| | |
|--|----|
| Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi. Atto n. 309 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) | 70 |
| SEDE REFERENTE: | |
| Sulla pubblicità dei lavori | 71 |
| Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'omicidio di Pier Paolo Pasolini. Doc. XXII, n. 57 Bolognesi e Doc. XXII, n. 67 Pellegrino (Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 67) | 71 |
| AVVERTENZA | 72 |

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 9.20.

Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi.

Emendamenti C. 3209.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.

Emendamenti C. 3821 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva, in relazione agli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, che l'emendamento Gagnarli 31.4 presenta profili di criticità, in quanto volto a prevedere il carattere vincolante per le Regioni del parere espresso dall'ISPRA sui calendari venatori regionali, mentre i restanti emendamenti non presentano profili critici. Propone pertanto di esprimere parere contrario sull'emendamento Gagnarli 31.4 e parere di nulla osta sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo 1 (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive.

C. 1460-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, ricorda che il Comitato,

nella seduta del 19 maggio 2015 ha espresso parere favorevole sul provvedimento in esame, concernente la ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'assistenza giudiziaria in materia penale prevista dal Piano di azione contro la criminalità organizzata (orientamento politico n. 4 e raccomandazione n. 16), approvato dal Consiglio europeo di Amsterdam nel giugno 1997, e, in conformità all'articolo 34 del Trattato sull'Unione Europea allora vigente, adottato dal Consiglio UE il 29 maggio 2000. Il testo della proposta di legge è stato approvato in prima lettura dalla Camera e poi modificato dal Senato. Il Comitato è chiamato quindi ad esprimersi solo sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento. Nel richiamare sui contenuti generali della Convenzione e della proposta di legge, composta da 7 articoli, la relazione svolta in occasione del parere espresso in prima lettura, osserva che si limiterà ad illustrare le parti oggetto di modifica.

Rileva che l'articolo 3 delega il Governo ad emanare – entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge – uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla Convenzione, individuando alcuni principi e criteri direttivi. In particolare, in base alle lettere a) e b) del comma 1, il Governo dovrà prevedere norme volte a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale con gli Stati membri dell'UE e ad assicurare che l'assistenza giudiziaria dell'Italia sia attuata in maniera rapida ed efficace, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo-CEDU. Il Senato ha precisato che nell'attuare la delega su questi temi il Governo dovrà tener conto anche dei principi e criteri direttivi relativi alla riforma del libro XI del codice di procedura penale, previsti al successivo articolo 4. Il Senato ha modificato anche la lettera d) del comma 1, che prevede tra gli altri principi direttivi quello di disciplinare gli effetti processuali delle audizioni compiute mediante videoconferenza in base al Titolo II della Convenzione. Il Senato ha precisato che l'attuazione di questo principio dovrà avvenire tenendo conto dell'articolo 205-

ter delle disposizioni di attuazione del codice di rito, che disciplina la partecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto all'estero, prevedendo appunto il collegamento audiovisivo. Il Senato ha introdotto alla lettera e) una ulteriore disposizione di delega, volta a prevedere l'applicazione del principio di reciprocità nei confronti di Regno Unito e Irlanda ai quali, in base all'articolo 6 della Convenzione, è consentito di far transitare le richieste di assistenza giudiziaria per le autorità centrali evitando lo scambio diretto tra autorità giudiziarie. Se tali Paesi dovessero avvalersi di questa possibilità, anche le autorità italiane dovrebbero fare altrettanto, in base appunto al principio di reciprocità. Il Governo dovrà inoltre, ai sensi della lettera f), disciplinare la procedura per svolgere le intercettazioni all'estero in attuazione degli articoli da 17 a 22 della Convenzione. Il Senato ha precisato che l'attuazione di questo profilo della delega dovrà essere data nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. Infine, il Senato ha aggiunto, con la lettera g), una ulteriore disposizione di delega, volta a prevedere la responsabilità civile e penale a carico dei funzionari stranieri che, nell'ambito delle consegne sorvegliate sul nostro territorio, di cui all'articolo 12 della Convenzione, causino nell'adempimento della missione dei danni. Il comma 2 del medesimo articolo 3 delinea la procedura per l'emanazione dei decreti legislativi, che prevede l'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari: Il Senato ha precisato che si tratta tanto delle commissioni competenti nel merito quanto delle commissioni competenti per i profili finanziari.

L'articolo 4, come già accennato, individua i principi e criteri direttivi per la riforma del libro XI del codice di rito, in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniera. Nel corso dell'esame al Senato sono state aggiunte due lettere, corrispondenti alle lettere a) e b) del testo attuale. È stato così anzitutto precisato alla lettera a) che nella riforma il Governo dovrà tenere distinti i rapporti con le

autorità di Stati membri dell'Unione europea da quelli con le autorità di Stati diversi. In relazione ai primi, infatti, la cooperazione giudiziaria in materia penale dovrà essere realizzata nel rispetto dei Trattati e degli atti normativi UE; solo in assenza di disposizioni specifiche, si potranno applicare le convenzioni internazionali e le norme di diritto internazionale generale e, in via residuale, le disposizioni del codice di procedura. Nei rapporti con gli Stati non membri dell'Unione europea la cooperazione giudiziaria si dovrà svolgere nel rispetto delle convenzioni internazionali e del diritto internazionale e, in via residuale, nel rispetto di quanto disciplinato dal codice di procedura penale. In entrambi i casi, ai sensi della lettera *b*), è riconosciuto il potere del Ministro della giustizia di rifiutare la cooperazione se lo Stato richiedente assistenza non fornisce idonee garanzie di reciprocità. La distinzione in base alla partecipazione all'UE è ripresa anche dai principi relativi alla disciplina processuale dell'assistenza giudiziaria a fini di giustizia penale, indicati alla lettera *c*). In particolare il numero 4) indica i criteri per la risoluzione dei conflitti quando gli atti da compiere investano le competenze di distretti giudiziari diversi. Al riguardo il Senato ha precisato che, se si tratta di attività che richiedono l'autorizzazione del giudice, la Corte di cassazione dirime il conflitto con procedura in camera di consiglio (articoli 32 e 127 del codice di procedura penale), dandone avviso al solo procuratore generale presso la Cassazione e comunicando la propria decisione, oltre che all'autorità giudiziaria designata anche al Ministro della giustizia; se il conflitto riguarda attività che non richiedono l'intervento del giudice, si applicano le procedure dettate per il contrasto tra pubblici ministeri (articolo 54 e seguenti del codice di procedura penale). Con il numero 5), introdotto dal Senato, sono indicate le ipotesi nelle quali l'autorità giudiziaria può non dare corso alla richiesta di assistenza. Si tratta di una elencazione di casi (atti contrari alla legge o ai principi del nostro ordinamento; fatto con previsto come

reato nel nostro ordinamento; procedimento penale che possa essere ritenuto discriminatorio; possibile ostacolo a indagini in corso in Italia) in presenza dei quali l'assistenza giudiziaria può essere negata. Il Senato ha anche modificato il numero 9) concernente l'impiego della videoconferenza per consentire la partecipazione al procedimento a distanza non solo dell'imputato, ma anche del testimone o del perito, nei rapporti con altri Stati dell'Unione europea e il numero 10) concernente la possibilità di costituire squadre investigative comuni nell'ambito dell'Unione europea o nella cooperazione con paesi terzi, stabilendo che della costituzione della squadra dovrà essere informato il Ministro della giustizia. Nel corso dell'esame al Senato è stato integrato il numero 14, nel senso di prevedere che l'eventuale citazione all'estero di un testimone o di un perito possa essere autorizzata dal Ministro della giustizia sono in presenza di garanzie circa l'immunità della persona citata. La lettera *d*), parzialmente modificata dal Senato, detta principi e criteri direttivi per riformare la disciplina dell'estradizione. In particolare è stato introdotto il numero 9) che prevede che il Ministro della Giustizia è competente a decidere in ordine all'accettazione delle condizioni poste dallo Stato estero per concedere l'estradizione e al rispetto di tali condizioni sarà vincolata anche l'autorità giudiziaria. Inoltre, il Senato ha precisato, modificando il numero 2), che la competenza per il riconoscimento della sentenza straniera è attribuita alla corte d'appello ed ha individuato una serie di casi in presenza dei quali il riconoscimento dovrà essere negato: sentenza non irrevocabile, contraria ai principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, pronunciata da un giudice non indipendente o a seguito di processo non equo, discriminatoria; fatto non previsto come reato in Italia, fatto oggetto di giudizio penale in Italia; bene da confiscare in base alla sentenza non confiscabile nel nostro ordinamento. Il Senato ha anche delineato, con il nuovo numero 3), il procedimento che dovrà essere seguito per ri-

conoscere la sentenza straniera. In particolare, la corte d'appello, nel dare esecuzione alla sentenza, dovrà determinare la pena da eseguire nel nostro Stato, tenendo conto di quanto previsto dal nostro codice penale e rispettando il limite massimo di pena previsto per il fatto nel nostro ordinamento. Eventuali benefici che siano stati già riconosciuti nello Stato che ha emesso la sentenza dovranno essere convertiti in analoghe misure previste nel nostro ordinamento. Nel procedimento di riconoscimento il legislatore delegato dovrà prevedere il potere del Ministro della giustizia, fermo il rispetto dei nostri principi fondamentali, di garantire allo Stato estero l'osservanza di eventuali condizioni particolari richieste per l'esecuzione. Il Senato ha esplicitato, inserendo il numero 6) i presupposti in base ai quali la corte d'appello può concedere o negare l'estradizione: in assenza di convenzione, l'estradizione dovrà essere concessa se sussistono gravi indizi di colpevolezza, una sentenza irrevocabile di condanna e se, per i medesimi fatti, non è in corso un procedimento penale in Italia, né è già stata pronunciata sentenza irrevocabile. Ai sensi poi del numero 7), introdotto anch'esso al Senato, la corte d'appello dovrà invece, in ogni caso, negare l'estradizione se il fatto per il quale è richiesta è punito con la pena di morte, se il procedimento penale che sarà seguito non assicura il rispetto dei diritti fondamentali, se la sentenza irrevocabile che dovrà essere eseguita contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, se si ritiene che la persona possa essere sottoposta ad atti persecutori o discriminatori. In ordine alla formulazione del numero 6) — che consente l'estradizione anche in assenza di convenzione, se ricorrono alcuni presupposti — ricorda che l'articolo 26, primo comma, della Costituzione prevede che «L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali». Quanto ai principi in materia di riconoscimento di sentenze penali di altri Stati e di riconoscimento all'estero di sentenze

penali italiane, prevista dalla lettera e) la delega è ispirata in primo luogo a principi di massima semplificazione. Inoltre, il Senato ha precisato, con il nuovo numero 2), che la competenza per il riconoscimento della sentenza straniera è attribuita alla corte d'appello ed ha individuato una serie di casi in presenza dei quali il riconoscimento dovrà essere negato: sentenza non irrevocabile, contraria ai principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, pronunciata da un giudice non indipendente o a seguito di processo non equo, discriminatoria; fatto non previsto come reato in Italia, fatto oggetto di giudizio penale in Italia; bene da confiscare in base alla sentenza non confiscabile nel nostro ordinamento. Il Senato ha anche delineato, con l'introduzione del numero 3), il procedimento che dovrà essere seguito per riconoscere la sentenza straniera. In particolare, la corte d'appello, nel dare esecuzione alla sentenza, dovrà determinare la pena da eseguire nel nostro Stato, tenendo conto di quanto previsto dal nostro codice penale e rispettando il limite massimo di pena previsto per il fatto nel nostro ordinamento. Eventuali benefici che siano stati già riconosciuti nello Stato che ha emesso la sentenza (es. sospensione condizionale della pena o liberazione condizionale) dovranno essere convertiti in analoghe misure previste nel nostro ordinamento. Nel procedimento di riconoscimento il legislatore delegato dovrà prevedere il potere del Ministro della giustizia, fermo il rispetto dei nostri principi fondamentali, di garantire allo Stato estero l'osservanza di eventuali condizioni particolari richieste per l'esecuzione. In materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nei rapporti con Stati membri dell'Unione europea alla lettera f), parzialmente modificata dal Senato, si prevede tra l'altro che: ai fini della garanzia giurisdizionale la competenza sia attribuita alla corte d'appello, con il procedimento già descritto per il riconoscimento delle sentenze straniere (come precisato nel corso dell'esame in Senato); le decisioni giudiziarie emesse dalle competenti autorità degli Stati dell'Unione europea

possano essere eseguite nel territorio dello Stato in base al principio del mutuo riconoscimento e che l'autorità giudiziaria italiana possa essere destinataria diretta delle decisioni giudiziarie da eseguirsi nel territorio dello Stato e possa richiedere alle competenti autorità degli altri Stati dell'Unione europea l'esecuzione di proprie decisioni in conformità al principio del mutuo riconoscimento. Viene quindi meno la preventiva valutazione del Ministro della giustizia, salva la sussistenza del potere di garantire, nei casi e nei modi previsti dalla legge, l'osservanza delle condizioni eventualmente richieste in casi particolari per l'esecuzione all'estero o nel territorio dello Stato della decisione della quale è stato chiesto il riconoscimento. Si prevede inoltre che sia stabilita l'impugnabilità – in genere senza effetto sospensivo dell'esecutività – delle decisioni di riconoscimento. Come precisato dal Senato, l'effetto sospensivo potrà essere previsto in ragione della rilevanza dei beni della persona coinvolti nelle procedure di riconoscimento; siano stabiliti rimedi a tutela dei diritti dei terzi di buona fede, eventualmente pregiudicati dall'esecuzione della decisione. La lettera g) delega il Governo a disciplinare il trasferimento dei procedimenti giurisdizionali tra Stati diversi, prevedendo in particolare che, se il procedimento deve passare dall'autorità giudiziaria italiana alla giurisdizione di altro Stato, il Ministro della giustizia sia interpellato per potersi opporre. Il trasferimento dovrà comunque assicurare l'idoneità – per legame con il fatto per il quale si procede o con le fonti di prova – della decisione assunta dalla giurisdizione di altro Stato.

L'articolo 5 introduce modifiche agli articoli 698, 708 e 714 del codice di procedura delle sentenze penali in materia di estradizione per l'estero. In particolare, la modifica all'articolo 698, comma 2, del codice di procedura penale, introdotta dal Senato, riguarda la tutela dei diritti fondamentali ed è volta a circoscrivere ulteriormente le ipotesi di concessione dell'extradizione verso uno Stato che potrebbe applicare la pena di morte. A fronte della

formulazione attuale, che consente l'estradizione in presenza di assicurazioni all'autorità giudiziaria e al Ministro della giustizia circa la non esecuzione della pena capitale, la proposta di legge subordina l'estradizione all'emanazione da parte dell'autorità giudiziaria estera di una decisione irrevocabile che applichi una pena diversa dalla pena di morte o che commuti la pena di morte in altra pena. La verifica è rimessa all'autorità giudiziaria italiana.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria e le disposizioni correttive volte ad assicurare la copertura finanziaria dei decreti legislativi, qualora determinino nuovi o maggiori oneri. In particolare, il Senato ha precisato che se dall'attuazione della delega deriveranno nuovi oneri, i decreti legislativi potranno essere emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanino le necessarie risorse finanziarie.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione, volta ad invitare le Commissioni di merito a valutare la formulazione dell'articolo 4, comma 1, lettera d), n. 6), alla luce di quanto disposto dall'articolo 26, primo comma, della Costituzione (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio.

C. 559-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*)

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, ricorda che la proposta di legge C. 559-B, che torna all'esame della Camera dopo l'approvazione con modifiche

al Senato, introduce nel codice penale il reato di frode processuale e depistaggio, definendone le conseguenze penali. Ricorda, infatti, che il nostro ordinamento penale non prevede un reato specifico di depistaggio, ma una serie di disposizioni che puniscono la condotta di colui il quale in vario modo intralcia la giustizia: basti pensare alla falsa testimonianza, alla calunnia e all'autocalunnia, al favoreggiamento personale, al falso ideologico, alle false informazioni al pubblico ministero. Si tratta — come per il depistaggio — di comportamenti, anche omissivi, volti con diverse modalità ad ostacolare l'acquisizione della prova o l'accertamento dei fatti nel processo penale.

Rispetto al testo già approvato dalla Camera: il Senato, tornando all'impostazione originaria dell'A.C. 559, ha previsto che il reato possa essere commesso solo dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio (cosiddetto reato proprio); ha elevato le pene edittali; ha introdotto nuove circostanze aggravanti e attenuanti.

Quanto al contenuto, il provvedimento si compone di tre articoli.

L'articolo 1, comma 1, sostituisce l'articolo 375 del codice penale (attualmente relativo alle circostanze aggravanti dei delitti di falsità processuale) per punire con la reclusione da 3 a 8 anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che compia una delle seguenti azioni, finalizzata ad impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale: mutare artificiosamente il corpo del reato, lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato; affermare il falso o negare il vero ovvero tacere in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, ove richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale. La norma ha carattere sussidiario, essendo applicabile solo quando il fatto non presenti gli estremi di un più grave reato (primo comma). Si tratta di un reato proprio, in quanto soggetto attivo può essere solo un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio; nel testo

approvato dalla Camera, invece, il reato era comune (« chiunque ») e la commissione da parte del pubblico ufficiale determinava l'applicazione di un'aggravante. L'elemento soggettivo è il dolo specifico, perché oltre alla coscienza e volontà della condotta occorre il fine di « impedire, ostacolare o sviare un'indagine ». La pena da applicare è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento (secondo comma). Si applica la pena della reclusione da 6 a 12 anni se il fatto è commesso in relazione a procedimenti penali relativi ad alcuni specifici reati (terzo comma). La pena è diminuita dalla metà a due terzi se l'autore del fatto si adopera per: ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove; evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori (quarto comma). Quando le circostanze aggravanti (secondo e terzo comma) concorrono con circostanze attenuanti — diverse da quelle previste dal quarto comma e dagli articoli 98 e 114 del codice penale (minore età e minima importanza nella partecipazione ai fatti, in caso di concorso) — le attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle prime e le diminuzioni di pena si applicano sulla quantità di pena risultante dall'aumento derivante dalle aggravanti (quinto comma). Il sesto comma del nuovo articolo 375 del codice penale prevede che alla condanna per il delitto di frode in processo penale e depistaggio consegua, in caso di reclusione superiore a 3 anni, la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Infine, la disposizione, a seguito delle modifiche approvate dal Senato, afferma l'applicabilità della fatti-

specie penale anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio siano cessati dall'ufficio o dal servizio (settimo comma). La norma poi esclude la punibilità se il fatto è commesso con riferimento ad un reato procedibile a querela, richiesta o istanza e questa non è stata presentata (ottavo comma) e afferma l'applicabilità della fattispecie penale anche quando la frode o il depistaggio attingono alle indagini e ai processi della Corte penale internazionale, in ordine ai crimini definiti dallo Statuto della Corte medesima (nono comma).

L'articolo 1, comma 2, interviene sul primo comma dell'articolo 374 del codice penale e innalza a 1 anno (nel minimo) e a 5 anni (nel massimo) la pena della reclusione per chi si rende responsabile del reato di frode processuale nell'ambito di un procedimento civile o amministrativo, e cioè per colui il quale – nell'ambito di tale procedimento – al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nell'esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose.

L'articolo 1, comma 3, inserisce nel codice penale l'articolo 383-*bis* e vi colloca le circostanze che aggravano non solo il depistaggio, ma anche alcuni altri delitti contro l'amministrazione della giustizia, riprendendo l'attuale formulazione dell'articolo 375 del codice penale. Il Senato è intervenuto su questa disposizione per innalzare le pene.

L'articolo 1, comma 4, modifica la disciplina della prescrizione del reato prevedendo il raddoppio dei termini di prescrizione per il delitto di frode in processo penale e depistaggio aggravato, di cui al terzo comma dell'articolo 375 del codice penale. Il Senato ha inoltre soppresso la modifica – prevista dal testo della Camera – dell'articolo 384, primo comma, del codice penale, volta ad aggiungere il reato di inquinamento processuale e depistaggio alle fattispecie cui sono riferibili i casi di non punibilità.

L'articolo 2 della proposta di legge, introdotto dal Senato, inserisce nel codice

penale il nuovo articolo 384-*ter* (Circostanze speciali). La nuova disposizione prevede che, nel caso in cui i delitti di false informazioni al pubblico ministero (articolo 371-*bis*), di falsa testimonianza (articolo 372), di frode processuale (articolo 374) e di favoreggiamento personale (articolo 378) siano commessi al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale in relazione ad alcuni specifici delitti (gli stessi delitti che sono richiamati nel terzo comma del nuovo articolo 375, cui si rinvia), la pena è aumentata dalla metà a due terzi e non opera la sospensione prevista nei casi di false informazioni al pubblico ministero o al difensore. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 375 del codice penale, anche in questi casi la pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori.

Infine, l'articolo 3, anch'esso introdotto dal Senato, modifica l'articolo 376 del codice penale, per affermare anche in relazione al nuovo delitto di frode in processo penale e depistaggio la non punibilità del colpevole che entro la chiusura del dibattimento ritrae il falso e manifesti il vero.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, l'intervento è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale, con riguardo all'ordinamento penale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 65 Realacci ed abb.

(Parere alle Commissioni riunite V e VIII).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, rileva che il testo unificato delle proposte di legge nn. 65 e 2284, che consta di sedici articoli, contiene una serie di misure destinate ai piccoli comuni e disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici. Il testo, adottato come nuovo testo base dalla Commissione di merito, è stato modificato nel corso dell'esame degli emendamenti.

L'articolo 1, al comma 1 precisa le finalità generali della proposta di legge, richiamando gli articoli 3, 44, secondo comma, 117 e 119, quinto comma, della Costituzione e la conformità agli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sull'UE e di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE). Il comma 3 reca la definizione di « piccolo comune », che deve avere una popolazione residente fino a 5.000 abitanti o essere stato istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, e che deve rientrare in una delle tipologie ivi elencate. Osserva in proposito che la tipologia di cui alla lettera m) del comma 3, riguardante i comuni istituiti a seguito di fusione, andrebbe coordinata con la prima parte della definizione, che già contempla tale requisito. Ai sensi del comma 4, le regioni possono prevedere ulteriori tipologie di comuni, tenuto conto della specificità del proprio territorio. Il comma 5 prevede che i dati concernenti la popolazione dei comuni siano periodica-

mente aggiornati e resi pubblici conformemente a quelli elaborati dall'ISTAT e che, in sede di prima applicazione, è considerata la popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT. Si osserva che andrebbe valutato se definire un termine preciso per l'aggiornamento dei dati, considerato che il comma 7 prevede la revisione triennale dell'elenco dei « piccoli comuni ». Il comma 2 disciplina l'applicazione delle norme della legge nei comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, nonché nei comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione residente fino a 5.000 abitanti, non rientranti nell'elenco dei « piccoli comuni ». Tale comma dispone che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, tali comuni esclusi attuino le citate disposizioni nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 2 stabilisce altresì che le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, anche al fine di concorrere all'attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. Si osserva che tale disposizione, che sembra avere una portata generale, potrebbe trovare più opportunamente un'autonoma collocazione (alla stregua di quanto prevedeva il testo iniziale dell'A.C. 65), atteso che il comma 2 detta disposizioni limitate ai comuni non rientranti nell'elenco dei « piccoli comuni ».

L'articolo 2 demanda a una pluralità di enti la possibilità di assicurare, secondo le rispettive competenze, che nei piccoli comuni siano perseguite la qualità e l'efficienza dei servizi essenziali, con particolare riguardo ad ambiente, protezione civile, istruzione, sanità, servizi socio-assistenziali, trasporti, viabilità e servizi postali. In attuazione delle predette finalità, il comma 2 dispone la facoltà nei piccoli comuni, anche in forma associata, di istituire centri multifunzionali, con la

possibilità del concorso di regioni e province alla copertura delle relative spese, nei quali concentrare: la fornitura di una pluralità di servizi per i cittadini, nonché lo svolgimento di attività di volontariato e di associazionismo culturale. Il medesimo comma 2 prevede altresì la possibilità che i centri multifunzionali stipulino con gli imprenditori agricoli le convenzioni e i contratti d'appalto previsti dalla vigente normativa sulla modernizzazione del settore agricolo, per lo svolgimento di attività volte alla cura e alla manutenzione del territorio.

L'articolo 3 disciplina l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni per il finanziamento di investimenti per l'ambiente e i beni culturali, la mitigazione del rischio idrogeologico, la salvaguardia e la riqualificazione urbana dei centri storici, la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, lo sviluppo economico e sociale, l'insediamento di nuove attività produttive. Ai fini dell'utilizzo delle suddette risorse, i commi 2 e 3 prevedono, rispettivamente, la predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e l'individuazione, con successivi decreti del Presidente del Consiglio, dell'elenco di interventi prioritari assicurati dal Piano nazionale. In particolare, nel Piano sono definite le modalità di presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché di selezione dei progetti medesimi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei criteri individuati nella norma.

L'articolo 4, ai commi da 1 a 3, prevede la possibilità, per i piccoli comuni, di individuare, all'interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio, in cui realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie e delle strutture originarie, attraverso gli strumenti all'uopo previsti dalla vigente nor-

mativa statale e regionale in materia. Il comma 2 disciplina le modalità di approvazione e i contenuti degli interventi integrati in questione. Viene infatti disposto che tali interventi sono approvati dal comune con propria deliberazione e prevedono: il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati; la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici delle zone di cui al comma 1; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale e il riuso del patrimonio edilizio inutilizzato; il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani; gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici; la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati; il miglioramento dei servizi urbani quali l'illuminazione, la pulizia delle strade, i parcheggi, l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale. In base al comma 3 le regioni possono prevedere forme di indirizzo e coordinamento finalizzate al recupero e alla riqualificazione dei centri storici, anche in relazione agli interventi integrati approvati dai comuni. Il comma 4 prevede la possibilità per i comuni di realizzare alberghi diffusi, avvalendosi delle risorse del fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'articolo 3. La stessa disposizione definisce come alberghi diffusi le strutture ricettive ricavate dal recupero e dal restauro conservativo degli immobili inutilizzati e in stato di degrado, che si trovano in borghi antichi o in centri storici abbandonati o parzialmente spopolati. Per quanto attiene la definizione di albergo diffuso, ricorda che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 80 del 2012, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79 del 2011, in materia di classificazione e disciplina delle strutture ricettive alberghiere e paralberghiere, poiché la disposizione aveva accentrato in capo allo Stato compiti e funzioni la cui disciplina era stata rimessa alle Regioni e alle Province autonome dall'articolo 1 dell'accordo tra lo

Stato, le Regioni e le Province autonome recepito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 settembre 2002. La Corte ha specificato che la disposizione realizzava un accentramento di funzioni legislative 7 spettanti in via ordinaria alle Regioni, in virtù della loro competenza legislativa residuale in materia di turismo. Tale spostamento aveva quindi alterato il riparto di competenze tra Stato e Regioni nella suddetta materia. Osserva, quindi che l'articolo 4, comma 4, nella parte in cui reca la definizione di albergo diffuso debba essere valutato dalle Commissioni di merito alla luce della richiamata sentenza della Corte costituzionale.

L'articolo 5 prevede che i piccoli comuni, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, hanno la facoltà di adottare misure volte all'acquisizione e alla riqualificazione di immobili al fine di contrastare l'abbandono di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado.

L'articolo 6 stabilisce che i piccoli comuni, anche in forma associata, potranno acquisire stazioni ferroviarie disabilite o case cantoniere della società ANAS Spa, al valore economico definito dai competenti uffici dell'Agenzia del territorio, oppure stipulare intese finalizzate al recupero di tali beni. Questi potranno essere destinati, anche attraverso l'istituto del comodato, a favore di organizzazioni di volontariato e a presidi di protezione civile e salvaguardia del territorio. In alternativa, d'intesa con Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, potranno essere destinati a sedi di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali e per altre attività comunali. È inoltre previsto che i piccoli comuni possano acquisire il sedime ferroviario dismesso, da utilizzare principalmente per la realizzazione di piste ciclabili. Il comma 2 prevede in particolare che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con Ferrovie dello Stato e previo accordo con regioni ed enti locali interessati, promuova la realizzazione di circuiti e itinerari tu-

ristico-culturali, volti alla fruizione dei percorsi connessi alla rete ferroviaria storica, con particolare riferimento al territorio delle piccole comunità. Il comma 3 prevede che ai piccoli comuni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 135, comma 4, lettera *d*), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Tale disposizione prevede che i piani paesaggistici, con riferimento ai diversi ambiti, definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare ad una serie di finalità, tra le quali l'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Andrebbe valutata l'opportunità di chiarire la portata normativa della disposizione tenuto conto che la norma richiamata ha un'applicazione di carattere generale.

L'articolo 7 prevede la possibilità, per i piccoli comuni, anche in forma associata, di stipulare convenzioni con le diocesi cattoliche e le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato italiano, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. La finalità è quella di salvaguardare e recuperare i beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, anche avvalendosi delle risorse relative al Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo 3 e di quelle rese disponibili da operatori economici privati.

L'articolo 8 stabilisce, al comma 1, che le aree dei piccoli comuni individuati dalla proposta di legge, che rientrano nelle « aree bianche », ossia a fallimento di mercato, possano essere destinatarie delle risorse previste, in attuazione del piano per la banda ultralarga del 2015, per le aree a fallimento di mercato. Si tratta delle aree per le quali la delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 65 ha previsto uno stanziamento pari a 2,2 miliardi di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione

(FSC) 2014-2020, per interventi di immediata attivazione. Andrebbe pertanto chiarita l'effettiva portata normativa del comma 1 dell'articolo 8. Infatti già sulla base della mappatura del territorio nazionale in essere le aree dei comuni di cui alla proposta di legge che rientrano nelle aree a fallimento di mercato, saranno destinatarie degli interventi di realizzazione della banda ultralarga finanziati sulla base della delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 65. Il comma 2 prevede che i progetti informatici riguardanti i piccoli comuni conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione nazionale e dell'Unione europea, abbiano la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi di *e-government*. In tale ambito sono definiti come prioritari i collegamenti informatici nei centri multifunzionali per la fornitura di una pluralità di servizi da parte dei comuni (previsti dall'articolo 2, comma 2), compresi quelli realizzati attraverso l'utilizzo di sistemi di telecomunicazione a banda larga e senza fili. Il comma 3 prevede infine che il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dia priorità ai piccoli comuni, anche in forma associata, nella individuazione delle iniziative di innovazione tecnologica individuate per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

L'articolo 9, comma 1, per favorire il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio nei piccoli comuni, consente di utilizzare la rete telematica gestita dai concessionari del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'attività di incasso e trasferimento di somme, previa convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze medesimo, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia. Osserva che il riferimento alla «rete telematica gestita dai concessionari del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione

autonoma dei monopoli di Stato» sembra non consentire di individuare con precisione l'infrastruttura tramite la quale potranno essere effettuati i predetti flussi di pagamenti. Il comma 2 consente ai piccoli comuni, anche in forma associata e d'intesa con la regione, in conformità alla normativa europea e nazionale e fermo restando il rispetto della normativa regolatoria di settore, di proporre iniziative per sviluppare l'offerta complessiva dei servizi postali congiuntamente ad altri servizi in specifici ambiti territoriali. Tali ambiti saranno individuati tenuto conto di ragioni di efficienza e razionalizzazione della fornitura dei servizi e valorizzando la presenza capillare degli uffici postali del fornitore del servizio universale postale. Si prevede che di tali iniziative, che dovranno essere valutate favorevolmente da parte del fornitore del servizio universale postale, sia data informazione, a cura dello stesso fornitore del servizio universale, al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). Viene inoltre riconosciuta, ai sensi del comma 3, ai piccoli comuni la facoltà di stipulare convenzioni, d'intesa con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i pagamenti su conti correnti, in particolare quelli relativi alle imposte comunali, i pagamenti dei vaglia postali, nonché altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni o frazioni non serviti dal servizio postale, e affidare a Poste italiane spa la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa.

L'articolo 10 prevede che i piccoli comuni possano promuovere il consumo e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile. A tal fine, viene fornita la definizione di filiera corta, intesa come «filiera produttiva caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali», e da prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile, intesi come prodotti provenienti da filiera corta, le cui aree di produzione, anche se ricadenti in più regioni, sono poste ad una distanza che non supera i 50 chilometri dal luogo

di vendita, o che sono comprese nei territori dei comuni confinanti. Rileva, al riguardo, che il combinato disposto delle due disposizioni sembra configurare come unica ipotesi quella della « vendita diretta » e della « filiera corta ». Il comma 3 stabilisce che l'utilizzo di prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile e dei prodotti agroalimentari ecologici costituisca un titolo preferenziale, ai fini dell'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva dei piccoli comuni, nel caso in cui tale utilizzo sia previsto in quantità superiori ai criteri minimi ambientali stabiliti dai paragrafi 5.3.1. e 6.3.1. dell'allegato I annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011. Andrebbe valutata l'opportunità di coordinare la predetta disposizione con gli articoli 34 e 144 del nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, che riguardano rispettivamente i criteri ambientali minimi e i servizi di ristorazione.

L'articolo 11 prevede, al comma 1, che i piccoli comuni riservino almeno il 25 per cento del totale dei posteggi delle aree pubbliche destinate ai mercati alimentari di vendita diretta agli imprenditori agricoli che vendono i prodotti agroalimentari, inclusi quelli ecologici, provenienti da filiera corta a chilometro utile. Il comma 2 prevede che per la vendita dei medesimi prodotti le strutture commerciali ubicate nei piccoli comuni sono tenute ad allestire appositi spazi in modo da rendere edotti gli acquirenti sugli elementi distintivi di qualità e di sostenibilità ambientale dei prodotti in vendita. La disposizione sembra configurare un obbligo applicabile solo per gli esercizi commerciali dei piccoli comuni e non per quelli che operano nella grande distribuzione.

L'articolo 12, intitolato alla vendita dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, nel testo fa riferimento invece alla vendita nei mercati alimentari di vendita diretta, prevedendo che possano svolgere tale attività gli imprenditori agricoli

iscritti nel registro delle imprese, la cui azienda agricola sia ubicata nell'ambito territoriale amministrativo della regione o negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni competenti. Gli amministratori dell'impresa non devono aver riportato condanne con sentenze passate in giudicato per delitti in materia di igiene e di frode nella preparazione degli alimenti. Rileva, in proposito, che in tal caso non risulta specificata l'applicabilità della norma ai soli piccoli comuni; per la generalità vale quanto previsto dal decreto ministeriale 20 novembre 2007, che disciplina la vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli nei mercati riservati, dove si prevede, oltre ai due requisiti richiamati nell'articolo 12, anche quello relativo alla provenienza dei prodotti agricoli dalla propria azienda, ottenuti anche a seguito di manipolazione e trasformazione, ovvero di prodotti ottenuti nell'ambito territoriale definito, nel rispetto del limite di prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile.

L'articolo 13 pone in capo ai comuni che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali mediante unione di comuni o unione di comuni montani l'obbligo di svolgere le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico, e quelle che riguardano l'impiego delle occorrenti risorse finanziarie, anche derivanti dai fondi strutturali dell'Unione europea. È fatto divieto di ricorrere alla creazione di nuovi soggetti, agenzie o strutture comunque denominate per lo svolgimento di tale compito. Le regioni devono adottare gli opportuni provvedimenti per recepire la disciplina dell'Unione europea in materia di sviluppo delle aree rurali e montane.

L'articolo 14 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, predisponesse, in coerenza con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, il Piano per i trasporti e

il Piano per l'istruzione, entrambi destinati alle aree rurali e montane. Il Piano per i trasporti deve avere come obiettivo il miglioramento delle reti infrastrutturali, il coordinamento tra i servizi, pubblici e privati, finalizzati al collegamento tra i comuni delle aree rurali e montane, nonché il collegamento degli stessi con i comuni capoluogo di provincia e regione. Occorre valutare se il Piano per i trasporti non debba essere elaborato su diretta proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, eventualmente prevedendo il concerto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Piano per l'istruzione deve avere particolare riferimento al collegamento delle scuole ubicate in tali aree, all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione.

L'articolo 15 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 16 stabilisce che sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che perseguono le finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. La disposizione potrebbe essere intesa nel senso di escludere le regioni a statuto speciale e le province autonome dall'ambito di applicazione della legge. Si segnala che tutte le autonomie speciali hanno competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali. Si segnala altresì che gli ambiti di intervento della legge sono molteplici, alcuni dei quali, peraltro, attengono a funzioni tipicamente statali come ad esempio lo sviluppo della rete in banda ultra larga e programmi di *e-government* (articolo 8) o le disposizioni relative ai servizi postali e all'effettuazione di pagamenti (articolo 9) che quindi dovrebbero riguardare tutto il territorio nazionale.

Con riguardo alle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni del provvedimento in esame appaiono prevalentemente riconducibili alle disposizioni dettate dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che prevede che lo Stato destina risorse aggiuntive

ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e per rimuovere gli squilibri economici e sociali, nonché alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie ». Relativamente a singole disposizioni possono essere richiamate una pluralità di materie, tra cui la tutela dell'ambiente, l'ordinamento civile e la tutela della concorrenza, assegnate alla competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettere s), l) ed e) della Costituzione), il governo del territorio, l'ordinamento della comunicazione e l'istruzione, demandate alla competenza concorrente tra Stato e regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), nonché turismo, agricoltura e commercio, ascritte alla competenza residuale delle regioni (articolo 117, quarto comma, della Costituzione).

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con quattro osservazioni (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 9.40.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 14.05.

5-05857 Sibilia: Sulle nomine degli scrutatori di seggio nel comune di Avellino alle elezioni regionali del 2015.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Carlo SIBILIA (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, che ha confermato una interpretazione della normativa che conferisce un margine discrezionale alle commissioni comunali elettorali nella formazione delle graduatorie degli scrutatori. Stigmatizza, dunque, le dichiarazioni rese sull'argomento dal sindaco di Avelino, che, al contrario, aveva escluso tale possibilità.

5-07774 Labriola: Sul potenziamento dell'organico del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Vincenza LABRIOLA (Misto), replicando, sottolinea preliminarmente come il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco rappresenta da sempre una costante di impegno straordinario in termini qualitativi e quantitativi, al servizio dei cittadini in tutti i compiti ai quali esso è preposto per legge e per i quali si trova quotidianamente a intervenire su richiesta di soggetti sia pubblici che privati. Va altresì sottolineato che negli ultimi tempi la dimensione internazionale della sicurezza e la moltiplicazione delle ipotesi di rischio, ha indotto ad elevare il livello di guardia in tutto il Paese e per tale motivo il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è chiamato a garantire in via esclusiva il soccorso specializzato con appositi nuclei in caso di pericolo nucleare, batteriologico, chimico e radioattivo, le cui iniziali vanno a formare l'acronimo NBCR. Rileva come il Governo e le istituzioni hanno il dovere di accogliere le richieste che gli stessi appartenenti al Corpo avanzano, vale a dire potenziamento, ammodernamento dei mezzi di soccorso ma, soprattutto a seguito dei pensionamenti del personale ormai al limite del periodo lavorativo. I potenziamenti degli organici operati negli ultimi due anni sono in realtà del tutto fittizi. Si tratta infatti di interventi di conversione in pianta stabile di posizioni prima ricoperte

con personale precario i volontari discontinui. La copertura di dette assunzioni si è realizzata tramite corrispondente riduzione del fondo dei richiami del personale discontinuo e con anticipi del *turn over*. Ciò che chiedono direttamente gli operatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' di potenziare il Corpo, attingendo dalle graduatorie degli idonei. Ricorda come di queste istanze si sia fatta portavoce con un ordine del giorno alla legge di stabilità per 2016 e con un ordine del giorno al decreto mille proroghe dello scorso febbraio, entrambi accolti dal Governo. Si riferisce agli idonei dei concorsi collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazione, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, graduatorie vigenti sino al 31 dicembre 2016. Tuttavia pare che il Ministero dell'interno non sia intenzionato a procedere in merito a tale facoltà, preferendo utilizzare tali fondi a copertura di un progetto di riordino delle carriere con la previsione, tra le altre cose, di ulteriori benefici economici per il personale dirigente del Corpo Nazionale e il transito automatico nel ruolo « direttivi speciali » di personale sostituto direttore antincendio. Tale previsione avverrebbe all'interno del progetto di revisione dell'ordinamento del personale, di cui al decreto legislativo n. 217 del 2005, con decreto attuativo in applicazione della legge delega n. 124 del 2015, la cosiddetta legge Madia. Ricorda che tali risparmi dovrebbero essere destinato esclusivamente al ripristino della funzionalità del Corpo. Alla luce di quanto detto auspica che, in virtù del principio di responsabilità che lega il Governo e le Istituzioni, negli atti legislativi annunciati dal Sottosegretario si riesca a dare risposta a questi giovani risultati idonei e collocati in graduatoria. Si portino ad esaurimento le graduatorie e poi si indichi un nuovo bando di concorso dimostrando rispetto e solidarietà a tutti quei ragazzi che servono con orgoglio il nostro Paese. Da una parte si dichiara parzialmente soddisfatta, ma dall'altra, si dichiara non soddisfatta in quanto, a suo avviso la risposta fornita dal

sottosegretario è troppo generica, mentre la situazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco richiede risposte concrete.

5-03431 Fregolent: Sulla situazione di pericolo delle palazzine « ex Moi » di Torino.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

Silvia FREGOLENT (PD), replicando, fa notare che la situazione di pericolo delle palazzine « ex Moi » di Torino descritta nell'interrogazione appare ormai insostenibile e richiede un'attenta valutazione da parte delle istituzioni. Si augura, quindi, che si possa dar luogo quantomeno ad un monitoraggio che conduca ad una valutazione del fenomeno e ad una quantificazione del numero degli occupanti, anche in vista di un futuro ricollocamento in altre sedi, con la garanzia di condizioni di maggiore vivibilità.

5-08928 Valiante: Sulla regolarità delle procedure elettorali con particolare riferimento a un episodio accaduto a Vallo della Lucania.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).

Simone VALIANTE (PD), replicando, ringrazia il Governo per la risposta tempestivamente fornita alla sua interrogazione, presentata il 21 giugno scorso. Nel prendere atto delle difficoltà che presenta allo stato attuale il ricorso al voto elettronico, sottolinea come episodi analoghi a quello oggetto dell'interrogazione in titolo siano frequenti specialmente nel Sud dell'Italia. Invita quindi il Ministero non solo alla vigilanza, ma anche alla collaborazione con gli inquirenti. Se, infatti, l'episodio da lui richiamato non comporta alterazioni del voto, è però indubitabile che denoti la volontà di dare conto a qualcuno del voto espresso. Non può,

infatti, trovare altra spiegazione il fotografare la propria scheda elettorale.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 16.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi.

Atto n. 309.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 giugno 2016.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) desidera sottoporre alcuni rilievi in funzione della proposta di parere che formulerà il relatore. In primo luogo richiama l'intesa sancita in sede di conferenza unificata il 12 maggio 2016, riferita ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 dello schema di decreto legislativo in esame. In sostanza nell'intesa si chiede di inserire un comma aggiuntivo al comma 2, nel senso di prevedere che con intesa in sede di Conferenza unificata siano stabiliti i criteri per la selezione dei

progetti a cui si possono applicare le misure di accelerazione procedimentale previste dallo schema di decreto. Si chiede altresì, al comma 3, che i progetti medesimi sono individuati, sentiti i Presidenti delle regioni interessate che partecipano ciascuno per la rispettiva competenza alla seduta del Consiglio dei ministri.

Con riguardo alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, ritiene opportuno prevedere, analogamente a quanto stabilito dalla legge delega n. 124 del 2015, un'intesa tra queste e il Governo.

Esprime infine perplessità sull'ultimo comma dell'articolo 6 dello schema di decreto che stabilisce che al personale chiamato a supportare il titolare del potere sostitutivo non spetti alcuna riduzione del carico di lavoro e, quindi, di orario.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) fa notare che il parere del Consiglio di Stato reca utili indicazioni, soprattutto nella parte in cui sollecita una riflessione sul tema della valutazione delle politiche e sull'esigenza di operare un riordino della normativa. Auspica che tali elementi siano presi in considerazione dal relatore dell'elaborazione della sua proposta di parere.

Roger DE MENECH (PD), *relatore*, assicura che ai fini dell'espressione della propria proposta di parere terrà conto sia del parere del Consiglio di Stato che dell'intesa in sede di Conferenza unificata e dei suggerimenti che verranno dal dibattito in Commissione.

Fa osservare alla deputata Gasparini che ai fini del provvedimento in esame è determinante il fattore tempo e la velocizzazione dei procedimenti e non la loro tipologia e conformazione.

Ritiene meritevoli di attenzione tre punti in particolare: la previsione di un monitoraggio, l'elaborazione di una griglia dei progetti e il tema del personale, visto in relazione alla necessaria accelerazione dei procedimenti.

Andrea CECCONI (M5S) si chiede se la finalità di semplificazione perseguita dal

provvedimento in esame sarà accompagnata da un adeguato rafforzamento del personale, che appare necessario a fornire il necessario sostegno soprattutto nell'ambito degli enti locali. Paventa infine il rischio che il provvedimento, così come formulato, sia passibile di rilievi di incostituzionalità da parte delle regioni, dal momento che si prevede un'ampia discrezionalità del Governo nell'indicare i procedimenti da semplificare, senza che sia contemplato alcun coinvolgimento regionale.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

La seduta comincia alle 16.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'omicidio di Pier Paolo Pasolini.

Doc. XXII, n. 57 Bolognesi e Doc. XXII, n. 67 Pellegrino.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 67).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 giugno 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata assegnata alla I Commissione il Doc. XII n. 67, a prima firma della deputata Pellegrino, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'omicidio di Pier Paolo Pasolini ».

Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia del Doc. XII n. 57, a prima firma del deputato Bolognesi, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Celeste COSTANTINO (SI-SEL), *relatrice*, rileva che la proposta di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 67, a prima firma della deputata Pellegrino, sostanzialmente reca un contenuto identico a quello della proposta a prima firma del deputato Bolognesi, già illustrata in una precedente seduta, divergendo solamente per taluni limitati aspetti, su cui si soffermerà brevemente, rinviando per il resto al contenuto della precedente relazione.

Anzitutto, l'articolo 1, che prevede l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, di una Commissione di inchiesta sull'omicidio di Pier Paolo Pasolini, tra i compiti della Commissione, oltre a quelli già contemplati nel Doc. XXII, n. 57, prevede, alla lettera *c*), quello di esaminare quanto sostenuto da Pier Paolo Pasolini nei suoi scritti cercando di appurare da dove attingesse le relative informazioni, aggiungendo poi, alla lettera *d*), il compito di valutare l'eventuale coinvolgimento di organizzazioni criminali nell'esecuzione dell'omicidio.

Gli articoli 2, 3, 4 e 5 – in tema di composizione nonché poteri e limiti della Commissione, obblighi di segreto e collaborazioni – hanno un contenuto identico a quello dei corrispondenti articoli del Doc. XXII, n. 57, mentre l'articolo 6 del provvedimento in esame, in tema di orga-

nizzazione interna, stabilisce, al comma 4, le spese per il funzionamento della Commissione, poste a carico del bilancio interno della Camera, spese che, a differenza di quanto previsto nel Doc. XXII, n. 57, sono determinate nella misura di 80.000 euro complessivi (30.000 per il 2016, e 50.000 per il 2017), a differenza dei 130.000 euro complessivi dell'altra proposta (in cui le spese prese in considerazione, peraltro, decorrono dall'anno 2015).

L'articolo 7, infine, interviene sulla durata dei lavori della Commissione, che deve concludere i propri lavori entro quindici mesi dalla sua costituzione, a differenza dei diciotto mesi previsti dal Doc. XXII n. 57. Al pari di quanto previsto da quest'ultimo, la Commissione, ai sensi della proposta in esame, presenta alla Camera una relazione finale sull'attività svolta.

Si impegna, quindi, a formulare in tempi brevi una proposta di testo unificato.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Esame C. 45-933-952-1959-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016 (Emendamenti C. 3821 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri
della I Commissione,

esprime,

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento Gagnarli 31.4

e NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel
fascicolo n. 1.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive (C. 1460-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1460-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettere a) e l), della Costituzione, riserva le materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » e « ordinamento civile e penale » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che l'articolo 4, comma 1, lettera d), n. 6), come inserito dal Senato, stabilisce i presupposti in base ai

quali la corte d'appello può concedere o negare l'extradizione prevedendo, in assenza di convenzione, che l'extradizione dovrà essere concessa se sussistono gravi indizi di colpevolezza, una sentenza irrevocabile di condanna e se, per i medesimi fatti, non è in corso un procedimento penale in Italia, né è già stata pronunciata sentenza irrevocabile;

osservato, al riguardo, che l'articolo 26, primo comma, della Costituzione prevede che « L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali »;

esprime,

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito la formulazione dell'articolo 4, comma 1, lettera d), n. 6), alla luce di quanto disposto dall'articolo 26, primo comma, della Costituzione.

ALLEGATO 3

Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio (C. 559-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 559-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione »;

preso atto che l'intervento è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale, con riguardo all'ordinamento penale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici (Ulteriore nuovo testo unificato C. 65 Realacci ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 65 Realacci ed abb., recante misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici »;

sottolineato che l'articolo 9, comma 1, per favorire il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio nei piccoli comuni, consente di utilizzare la rete telematica gestita dai concessionari del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'attività di incasso e trasferimento di somme, previa convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia;

rilevato al riguardo che il riferimento alla « rete telematica gestita dai concessionari del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » non consente di individuare con precisione l'infrastruttura tramite la quale potranno essere effettuati i predetti flussi di pagamenti;

preso atto che l'articolo 10, comma 3, stabilisce che l'utilizzo di prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a

chilometro utile e dei prodotti agroalimentari ecologici costituisca un titolo preferenziale, ai fini dell'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva dei piccoli comuni, nel caso in cui tale utilizzo sia previsto in quantità superiori ai criteri minimi ambientali stabiliti dai paragrafi 5.3.1. e 6.3.1. dell'allegato I annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011;

evidenziato, al riguardo, che andrebbe valutata l'opportunità di coordinare la predetta disposizione con gli articoli 34 e 144 del nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, che riguardano rispettivamente i criteri ambientali minimi e i servizi di ristorazione;

sottolineato che l'articolo 11 prevede, al comma 1, che i piccoli comuni riservino almeno il 25 per cento del totale dei posteggi delle aree pubbliche destinate ai mercati alimentari di vendita diretta agli imprenditori agricoli che vendono i prodotti agroalimentari, inclusi quelli ecologici, provenienti da filiera corta a chilometro utile e che il successivo comma 2 prevede che per la vendita dei medesimi prodotti le strutture commerciali ubicate nei piccoli comuni sono tenute ad allestire appositi spazi in modo da rendere edotti gli acquirenti sugli elementi distintivi di qualità e di sostenibilità ambientale dei prodotti in vendita;

rilevato, al riguardo, che la disposizione sembra configurare un obbligo applicabile solo per gli esercizi commerciali dei piccoli comuni e non per quelli che operano nella grande distribuzione;

preso atto che l'articolo 12, intitolato alla vendita dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, nel testo fa riferimento invece alla vendita nei mercati alimentari di vendita diretta, prevedendo che possano svolgere tale attività gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese, la cui azienda agricola sia ubicata nell'ambito territoriale amministrativo della regione o negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni competenti;

rilevato, in proposito, che in tal caso non risulta specificata l'applicabilità della norma ai soli piccoli comuni e rilevato, altresì, che per la generalità vale quanto previsto dal decreto ministeriale 20 novembre 2007, che disciplina la vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli nei mercati riservati, dove si prevede, oltre ai due requisiti richiamati nell'articolo 12, anche quello relativo alla provenienza dei prodotti agricoli dalla propria azienda, ottenuti anche a seguito di manipolazione e trasformazione, ovvero di prodotti ottenuti nell'ambito territoriale definito, nel rispetto del limite di prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile;

preso atto che l'articolo 14 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, predispone, in coerenza con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, il Piano per i trasporti e il Piano per l'istruzione, entrambi destinati alle aree rurali e montane;

rilevato, al riguardo, che occorrerebbe valutare se il Piano per i trasporti di cui al comma 1 lettera a), debba essere elaborato su proposta diretta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, valu-

tando altresì l'opportunità che il predetto piano sia adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

preso atto che le disposizioni del provvedimento in esame appaiono prevalentemente riconducibili alle disposizioni dettate dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che prevede che lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e per rimuovere gli squilibri economici e sociali, nonché alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie »;

preso atto, altresì, che, relativamente a singole disposizioni possono essere richiamate una pluralità di materie, tra cui la tutela dell'ambiente, l'ordinamento civile e la tutela della concorrenza, assegnate alla competenza legislativa esclusiva statale *ex* articolo 117, secondo comma, lettere s), l) ed e) della Costituzione, il governo del territorio, l'ordinamento della comunicazione e l'istruzione, demandate alla competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché turismo, agricoltura e commercio, ascritte alla competenza residuale delle regioni *ex* articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

rilevato che l'articolo 4, comma 4, prevede la possibilità per i comuni di realizzare alberghi diffusi, avvalendosi delle risorse del fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'articolo 3 e rilevato, altresì, che la stessa disposizione definisce come alberghi diffusi le strutture ricettive ricavate dal recupero e dal restauro conservativo degli immobili inutilizzati e in stato di degrado, che si trovano in borghi antichi o in centri storici abbandonati o parzialmente spopolati e che la struttura deve essere caratterizzata da un ufficio di ricevimento e stanze riservate all'ospitalità

in uno o più edifici all'interno del borgo o del centro storico;

ricordato, per quanto attiene la definizione di albergo diffuso, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 80 del 2012, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79 del 2011, in materia di classificazione e disciplina delle strutture ricettive alberghiere e paralberghiere, poiché la disposizione aveva accentrato in capo allo Stato compiti e funzioni la cui disciplina era stata rimessa alle Regioni e alle Province autonome dall'articolo 1 dell'accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome recepito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002;

ricordato, altresì, che nell'accordo succitato sono ricomprese, tra l'altro, le attività ricettive e le attività di gestione di strutture e di complessi con destinazione a vario titolo turistico-ricettiva, con annessi servizi turistici ed attività complementari, fra i quali alberghi e residenze turistico-alberghiere/residence, case ed appartamenti per vacanze (anche quando gestiti sotto la formula della multiproprietà), campeggi e villaggi turistici, altre strutture ricettive definite dalle leggi regionali;

evidenziato, al riguardo, che la Corte quindi ha specificato che la disposizione realizzava un accentramento di funzioni legislative spettanti in via ordinaria alle Regioni, in virtù della loro competenza legislativa residuale in materia di turismo

e che tale spostamento aveva quindi alterato il riparto di competenze tra Stato e Regioni nella suddetta materia;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire se la disposizione configuri un obbligo applicabile solo per gli esercizi commerciali dei piccoli comuni e non per quelli che operano nella grande distribuzione;

b) all'articolo 12, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare l'applicabilità della norma ivi prevista ai soli piccoli comuni;

c) all'articolo 14, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il Piano per i trasporti, di cui al comma 1 lettera *a)*, debba essere elaborato su proposta diretta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, valutando altresì l'opportunità che il predetto piano sia adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

d) all'articolo 4, comma 4, valutino le Commissioni di merito la definizione di albergo diffuso, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale richiamata in premessa.

ALLEGATO 5

5-05857 Sibia: Sulle nomine degli scrutatori di seggio nel comune di Avellino alle elezioni regionali del 2015.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Sibia, unitamente agli onorevoli De Lorenzis e Colonnese, traendo spunto dalla diversità di decisioni assunte dalle Commissioni elettorali comunali sul territorio nazionale in ordine alla nomina degli scrutatori, chiede se sia possibile interpretare la disposizione dell'articolo 6 della legge n. 95 del 1989 nel senso che le Commissioni medesime possano attribuire priorità o precedenza a coloro che, iscritti all'apposito albo comunale, risultino vivere in uno stato di disoccupazione o inoccupazione.

Osservo innanzitutto che, ai sensi della citata legge n. 95, il criterio fondamentale per la nomina degli scrutatori è quello dell'unanimità dei componenti della Commissione elettorale comunale, che – come noto – sono eletti dal Consiglio comunale nel proprio seno, in modo che sia assicurata una rappresentanza anche alla minoranza.

Qualora non si raggiunga l'unanimità, si applica in subordine il criterio della nomina a maggioranza. In sostanza, ciascun membro della Commissione elettorale vota per un nome e sono proclamati scrutatori coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

La legge null'altro dispone circa i criteri di nomina degli scrutatori.

È evidente come il sistema di designazione che ho appena descritto sia stato concepito per tutelare la libertà di scelta di ciascuno dei componenti della Commissione, in particolare di quelli che costituiscono espressione della minoranza consiliare.

Da ciò si evince che, tanto nel caso di nomina all'unanimità quanto nel caso di nomina a maggioranza, le motivazioni che spingono a scegliere un nominativo nell'albo non assumono alcun rilievo, ben potendo essere quelle indicate dagli interroganti – ossia lo stato di disoccupazione o inoccupazione – o qualunque altra.

Tuttavia, e con questo rispondo alla specifica sollecitazione degli onorevoli interroganti, nulla vieta che la Commissione elettorale comunale possa individuare e approvare, in piena autonomia, dei criteri di preselezione degli iscritti nell'albo a cui ancorare le nomine successive.

In ogni caso, occorre che l'adozione di tali criteri avvenga all'unanimità.

Diversamente i componenti della Commissione che non li hanno votati vedrebbero lesa quella libertà di scelta posta dal legislatore a presidio della loro funzione.

ALLEGATO 6

5-07774 Labriola: Sul potenziamento dell'organico del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Labriola chiede quali iniziative si intendano adottare per concretizzare un effettivo potenziamento dell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di garantire un efficiente servizio di soccorso.

Assicuro l'onorevole Labriola che al tema da lei evidenziato il Ministero dell'interno dedica da anni una particolare attenzione.

Solo in questa legislatura l'organico del Corpo nazionale è stato incrementato di oltre 2 mila unità di personale, grazie a due provvedimenti legislativi adottati nel biennio 2013-2014.

La stessa onorevole Labriola menziona nell'interrogazione un'altra misura significativa: l'autorizzazione, contenuta nel decreto legge n. 78 del 2015, ad assumere in via straordinaria 250 vigili del fuoco per le esigenze di soccorso pubblico connesse allo svolgimento del Giubileo straordinario.

Voglio ricordare anche che, poiché l'ultima proroga delle due graduatorie vigenti per l'assunzione nei ruoli iniziali del Corpo nazionale scadrà il prossimo 31 dicembre, l'Amministrazione dell'interno è stata autorizzata, a bandire una nuova procedura selettiva per l'immissione di 250 giovani nella qualifica di vigile del fuoco. Non sfuggirà come tale misura consentirà di incidere, attenuandolo, anche sul fenomeno dell'aumento dell'età media del personale in servizio, che rischia di diventare una seria criticità sia sul piano organizzativo che su quello funzionale.

Inoltre, proprio nella consapevolezza della prossima scadenza delle predette graduatorie, l'Amministrazione ha avviato un percorso legislativo che, attraverso la previsione di un ulteriore potenziamento di 400 unità di personale operativo, si auspica possa dare, entro la fine dell'anno, concrete risposte in termini di assunzione, alle legittime aspirazioni degli idonei utilmente collocati nelle medesime graduatorie.

Soggiungo, peraltro, che l'anno corrente ha portato con sé una misura di estremo rilievo in tema di ripianamento delle vacanze di organico.

Dopo oltre un decennio di blocco parziale legato alle varie manovre di contenimento della spesa pubblica, il *turn over* è stato ripristinato nella sua totalità. In sostanza, mentre, ad esempio, ancora nell'anno 2015 il *turn over* era pari al 55 per cento delle cessazioni dal servizio intervenute nell'anno 2014, per l'anno in corso detta percentuale è tornata al 100 per cento delle cessazioni.

Ritengo utile richiamare l'attenzione su un'altra linea direttrice che l'Amministrazione sta seguendo per realizzare l'efficientamento del servizio di soccorso tecnico urgente auspicato dalla onorevole interrogante.

Partendo dalla constatazione che in questa fase congiunturale il potenziamento delle dotazioni organiche è una leva fortemente condizionata dalla limitatezza delle disponibilità finanziarie, si è intrapresa con decisione anche la strada dell'ottimizzazione delle risorse esistenti e della razionalizzazione del funzionamento delle strutture.

In tal senso, è stato predisposto ed è in corso di attuazione, ad invarianza di spesa, un progetto di riordino delle strutture centrali e territoriali del Corpo nazionale che, partendo dalle esigenze del territorio, ha ridefinito la mappatura delle sedi, riclassificandole in base a indicatori oggettivi riconducibili al rischio territoriale, alla popolazione, all'estensione territoriale, allo sviluppo industriale e commerciale.

Nell'ambito del progetto, si è provveduto a bilanciare nel miglior modo possibile la distribuzione del personale nei vari Comandi provinciali, garantendo le esigenze di sicurezza e tutela di tutti i territori.

Inoltre, è stato previsto, relativamente all'organico teorico, un incremento, da attuarsi nel tempo, di 300 unità nella qualifica di vigile del fuoco mediante la corrispondente riduzione di 262 unità appartenenti alla qualifica di vice ispettore

antincendi. Ulteriori incrementi, per poco più di 80 unità, sono stati previsti relativamente alla dotazione organica dei funzionari amministrativo-contabili e tecnico informatici, mediante la corrispondente riduzione di 170 unità della dotazione organica del ruolo degli operatori. Il tutto — ripeto — ad invarianza degli oneri di bilancio.

Da quanto sinteticamente esposto emerge come il Governo abbia intrapreso più di una iniziativa finalizzata al miglioramento del dispositivo nazionale di soccorso dei Vigili del fuoco e assicuro che in tale direzione esso intende proseguire con rinnovato impegno.

Resta fermo, tuttavia, che ogni ulteriore iniziativa di potenziamento della dotazione organica dei vigili del fuoco non può che essere rimessa alla decisione dell'organo legislativo, che dovrà farsi carico di reperire la necessaria copertura finanziaria.

ALLEGATO 7

5-03431 Fregolent: Sulla situazione di pericolo delle palazzine « ex Moi » di Torino.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Fregolent, richiamando alcune aggressioni ed episodi di violenza che hanno avuto come teatro le palazzine ex MOI di Torino occupate abusivamente da immigrati, chiede al Ministro dell'interno quali provvedimenti, d'intesa con gli enti territoriali, intenda adottare per risolvere la grave situazione di pericolo e di degrado sociale che si è venuta a creare nell'area, assicurando nel contempo il rispetto dei diritti dei rifugiati, la tutela della sicurezza pubblica e, più in generale, la tenuta del tessuto socio-economico.

Effettivamente, nel periodo da marzo ad agosto del 2013, tre delle palazzine ex MOI sono state occupate abusivamente da circa 300 cittadini stranieri di origine nord e centro-africana – perlopiù uomini, ma anche nuclei familiari, donne e bambini – facenti parte in prevalenza del gruppo di « rifugiati » e « richiedenti asilo » del progetto « Emergenza Nord Africa » terminato il 28 febbraio di quello stesso anno.

L'iniziativa è stata sostenuta e guidata sin dalle prime fasi da militanti dell'area antagonista dei centri sociali che hanno fornito anche successivamente un costante appoggio agli occupanti, il cui numero si è andato ad incrementare nel tempo, anche a seguito dell'occupazione abusiva di un'ulteriore palazzina dello stesso complesso, ed è attualmente stimabile in circa un migliaio di unità.

L'eterogenea composizione sociale ed etnico-religiosa degli occupanti ha generato diversi episodi di tensione, nonostante

gli sforzi operati da enti e associazioni assistenziali, aggravando la complessità di un contesto coabitativo già di per sé oggettivamente problematico non solo per motivi di sovraffollamento ma anche per le attività micro-criminali che si svolgono nell'area, quali lo spaccio di sostanze stupefacenti e la ricettazione.

La società proprietaria del plesso residenziale ha sollecitato a più riprese lo sgombero delle palazzine, assoggettate peraltro a sequestro penale preventivo disposto dal GIP di Torino su richiesta della Procura della Repubblica.

Le problematiche relative alla perdurante occupazione delle palazzine in questione e alla necessità di dare esecuzione al loro sgombero sono da tempo alla costante attenzione delle autorità provinciali di pubblica sicurezza e hanno formato oggetto di varie riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocate dal Prefetto con il coinvolgimento dell'amministrazione comunale.

In tale ambito, anche al fine di evitare ulteriori occupazioni abusive, è stata disposta l'attivazione *in loco* di intensi e continuativi servizi di ordine e sicurezza pubblica, comprendenti sia la vigilanza dinamica dedicata e la presenza di un camper fisso nelle ore diurne a cura delle Forze dell'ordine, sia la vigilanza nell'arco delle 24 ore a cura di una pattuglia di militari dell'Esercito nell'ambito dell'operazione Strade Sicure.

Quanto allo sgombero, il Comitato ha ravvisato che l'operazione presentasse rilevanti rischi sotto il profilo dell'ordine

pubblico, a causa del concorso di almeno tre criticità:

l'elevato numero e la condizione degli occupanti;

le probabili reazioni ed iniziative di opposizione alla procedura esecutiva da parte dei gruppi antagonisti;

gli aspetti di carattere sociale e umanitario sottesi alla questione, che rendono necessari adeguati progetti di ricollocazione ed assistenza degli occupanti aventi titolo, da realizzarsi da parte dell'Amministrazione comunale con risorse straordinarie da reperire.

Ciò ha condotto a ritenere che fino ad oggi non siano ricorse le condizioni per effettuare lo sgombero in una cornice di sicurezza e di tutela dell'incolumità delle persone a vario titolo coinvolte.

Tale valutazione è stata portata a formale conoscenza della Società proprietaria del complesso nel corso di una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuta il 26 maggio scorso.

Si è quindi stabilito di procedere ad un aggiornamento congiunto della situazione, in un incontro da svolgersi nel prossimo mese di settembre.

ALLEGATO 8

5-08928 Valiante: Sulla regolarità delle procedure elettorali con particolare riferimento a un episodio accaduto a Vallo della Lucania.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Al tema è stato dedicato una riunione tecnica di coordinamento delle Forze di polizia, nel corso della quale sono state programmate specifiche misure di rafforzamento dell'attività info-investigativa, nonché mirati servizi di vigilanza diurna e notturna alle sezioni elettorali integrati con servizi di pattugliamento, al fine di prevenire qualsiasi azione delittuosa o comunque improntata all'illegalità e di contrastare eventuali turbative dell'ordine pubblico.

Con riferimento alle operazioni all'interno dei seggi elettorali, i presidenti di seggio sono stati richiamati a vigilare affinché non venissero portate fuori dal seggio schede timbrate e vistate e fosse del tutto inibita all'elettore l'acquisizione e la documentazione filmata o fotografica a terzi della prova tangibile del voto espresso.

Quanto all'introduzione di forme di voto o di scrutinio elettronico, rappresento che il tema non costituisce una novità per questa Amministrazione.

Ricordo che già a partire dal 2001, il Ministero dell'interno aderì a un programma di innovazione e ricerca dell'Unione europea per la realizzazione di un progetto di voto elettronico denominato « e-poll ». In tale ambito furono effettuate varie simulazioni sperimentali che permisero di testare il cosiddetto « voto delocalizzato », per mezzo del quale ogni elettore poteva votare per le liste e i candidati del

proprio comune di iscrizione elettorale pur non essendovi fisicamente presente.

Una seconda sperimentazione, che riguardò esclusivamente le modalità di scrutinio ma non quelle di espressione del voto, previamente autorizzate con una disposizione legislativa *ad hoc*, si svolse in collaborazione con l'allora Ministero per l'innovazione e le tecnologie durante le elezioni politiche dell'aprile 2006. Nell'occasione, in alcune sezioni delle regioni Lazio, Sardegna, Puglia e Liguria, accanto allo scrutinio con il metodo tradizionale, fu effettuata una rilevazione informatizzata del voto, attraverso una tabella di scrutinio elettronico aggiuntiva alle due tradizionali tabelle cartacee.

A conclusione di questo esperimento un'inchiesta giornalistica ventilò il sospetto di brogli elettronici e avanzò l'ipotesi che i dati trasmessi fossero stati manipolati. La tesi fu poi totalmente smentita dalle indagini della Procura della Repubblica di Roma, che dimostrarono la correttezza delle operazioni compiute. Lo scrutinio informatizzato, tra l'altro, conteneva risultati non ufficiali, in quanto la proclamazione degli eletti era avvenuta sempre sulla base dei dati dei verbali cartacei.

L'episodio dimostrò, comunque, la scarsa affidabilità, allo stato dell'arte, dei sistemi elettronici applicati all'esercizio del voto.

Anche all'estero, in Europa e negli Stati Uniti, l'introduzione di sistemi di voto e

scrutinio elettronico ha suscitato numerosi dubbi e polemiche. In sostanza, anche i risultati ottenuti dagli altri Paesi sono tali da fare nutrire più di una remora sull'introduzione in Italia del voto elettronico.

Per non parlare, poi, degli aspetti finanziari, poiché la riforma del sistema di voto, nel senso ipotizzato dall'onorevole Valiante, richiederebbe rilevanti stanzia-

menti, sia per la realizzazione della sperimentazione su larga scala, sia per la successiva applicazione a regime sul territorio nazionale.

Ciò non toglie che ogni approfondimento ulteriore sarà compiuto, anche in una logica comparata con gli altri Paesi, per verificare se, con il trascorrere del tempo, si dovesse addivenire ad una soluzione altamente affidabile.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012. C. 2710 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 86 |
| Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. C. 45 ed abb./B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i>) . | 88 |
| ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere favorevole della relatrice</i>) | 95 |
| Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Testo unificato C. 2236 Sani ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 89 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Modifiche all'articolo 609- <i>septies</i> del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne. C. 3862 Ferranti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ... | 90 |
| Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici. C. 3772 Capelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge Fabbri C. 3775</i>) | 91 |
| Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio. C. 559-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) | 91 |

INDAGINE CONOSCITIVA:

| | |
|--|----|
| Indagine conoscitiva sull'attuazione della legislazione in materia di adozioni ed affido. Audizione di Mario Zevola, Presidente del Tribunale per i minorenni di Milano (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 91 |
|--|----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Disposizioni in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici. C. 2664 Lauricella (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 92 |
| ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>) | 96 |

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 13.40.

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della

Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012. C. 2710 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di ratifica del Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità con il Governo dello Stato del Qatar (A.C. 2710).

Rammenta che il Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla lotta alla criminalità, fatto a Roma 16 aprile 2012, mira a dare regolamentazione giuridica alla collaborazione di polizia sotto il profilo strategico ed operativo, intensificando altresì i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi preposti alla sua applicazione. L'Intesa, inoltre, si inquadra in un contesto internazionale da cui emerge una crescente attenzione sulla necessità di strette collaborazioni per il contrasto del crimine organizzato transnazionale e del terrorismo.

Come precisato nella relazione illustrativa, segnala che, nel corso della fase negoziale – avviata nel mese di dicembre 2004 su iniziativa delle autorità italiane – il testo del Memorandum d'Intesa, inizialmente redatto sulla base di modelli adottati a suo tempo dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per analoghe intese bilaterali con i Paesi dell'area mediorientale, è stato più volte modificato risultando pertanto, sotto il profilo formale, diverso da altre analoghe intese.

Nel passare all'esame del contenuto del Memorandum d'Intesa, rileva che lo stesso si compone di 11 articoli.

In particolare, l'articolo 1 individua gli obiettivi della collaborazione, quali la lotta alla criminalità in generale e in tutti i casi in cui la prevenzione e la repressione dei reati e l'individuazione dei criminali richiedono un'azione comune tra le autorità dei due Paesi preposte all'applicazione del Memorandum, stabilendo che la cooperazione avvenga in conformità alle rispettive legislazioni nazionali. Il Memorandum è finalizzato, in particolare, a contrastare attraverso la cooperazione di polizia il traffico illegale di armi, l'immigrazione illegale, il terrorismo e altri reati attinenti

alla criminalità organizzata. L'articolo 2 estende la collaborazione anche alla reciproca assistenza per la ricerca di latitanti. L'articolo 3 stabilisce che le Parti si scambino informazioni importanti relative ai reati di cui ai precedenti articoli, sia che essi siano già stati perpetrati, sia che siano in fase di preparazione. L'articolo 4 individua una serie di ambiti di scambio tra le Parti, con particolare riguardo alle esperienze nell'utilizzo della tecnologia; alle ricerche e pubblicazioni nei settori rientranti nel Memorandum; ai mezzi ed esperienze di formazione del personale di sicurezza e di polizia; all'assistenza nello sviluppo scientifico e tecnico della polizia, delle indagini giudiziarie e delle attrezzature; alle informazioni ed agli strumenti legislativi; alle informazioni operative sui rapporti e i contatti tra gruppi terroristi e altri gruppi criminali; alle informazioni sulle minacce terroristiche, sul traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e sui loro precursori. L'articolo 5 indica le motivazioni per cui le richieste di assistenza possono essere rifiutate, prevedendo la possibilità che una Parte respinga, anche solo parzialmente, le richieste di assistenza, quando esse possano compromettere la sovranità, la sicurezza, la legislazione nazionale o altri interessi primari, ovvero quando sia in contrasto con un ordine o una sentenza giudiziaria. L'articolo 6 prevede la possibilità che si effettuino riunioni e scambi di visite tra il personale degli organi di polizia preposti alla sicurezza, al fine di rafforzare i contatti reciproci e la cooperazione. L'articolo 7 dispone in materia di segretezza delle informazioni e di protezione dei dati personali. L'articolo 8 stabilisce che Memorandum d'Intesa non pregiudica gli obblighi derivanti dai trattati internazionali bilaterali e multilaterali ai quali i due Paesi hanno aderito precisando che, in caso di conflitto, sia applicato l'atto pattizio che maggiormente realizzi tutta la cooperazione nel settore della sicurezza. L'articolo 9 individua le autorità competenti per l'applicazione del Memorandum che, per l'Italia, è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'In-

terno e per il Qatar è il Dipartimento per la Cooperazione internazionale del Ministero dell'interno. L'articolo 10 stabilisce che il Memorandum può essere emendato previa intesa scritta in conformità alle rispondenti procedure costituzionali applicabili in entrambi i Paesi. L'articolo 11 dispone, infine, che il Memorandum entrerà in vigore alla data dello scambio dei documenti di ratifica ed avrà durata di cinque anni, rinnovabili per un periodo equivalente salvo denuncia con preavviso scritto per via diplomatica entro sei mesi dalla data di cessazione.

Nel passare all'esame del contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, fa presente che lo stesso si compone di quattro articoli.

In particolare, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Memorandum. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria. L'articolo 4 reca il dispositivo dell'entrata in vigore, prevista il giorno successivo alla pubblicazione della legge sulla Gazzetta ufficiale.

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

C. 45 ed abb./B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michela ROSTAN (PD), *relatrice*, fa presente che il provvedimento C. 45-B, già approvato dalla Camera e successivamente modificato dal Senato, reca una serie di

disposizioni volte a definire una normativa di carattere generale applicabile alle missioni internazionali che sono svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia.

Osserva che nel nostro ordinamento giuridico non esiste una normativa di carattere generale riguardante le missioni internazionali con la conseguenza che tale disciplina, con particolare riferimento ai profili concernenti il trattamento economico e normativo del personale impegnato in tali missioni e i molteplici e peculiari profili amministrativi che caratterizzano le missioni stesse, sono di volta in volta regolati nell'ambito dei provvedimenti legislativi che finanziano le missioni stesse e pertanto hanno un'efficacia limitata nel tempo e necessitano di essere continuamente reiterate, con conseguenti rischi di difetti di coordinamento normativo e di incertezza circa le disposizioni applicabili nei diversi teatri operativi.

Avverte che l'esame si soffermerà sulle parti modificate dal Senato che rientrino nella competenza della Commissione Giustizia.

Segnala che la prima modifica di competenza della Commissione giustizia attiene all'articolo 2, comma 2, nella parte dove si precisa che le deliberazioni del Consiglio dei ministri sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali comunicate alle Camere, affinché le discutano e le autorizzino, debbano indicare la disciplina penale applicabile. Tale precisazione è sicuramente condivisibile. Una seconda modifica è prevista dall'articolo 13, che reca norme di salvaguardia dell'esercizio del diritto di difesa del personale militare delle Forze armate e di polizia (il riferimento alle Forze di polizia è stato inserito dal Senato) che permanga all'estero a causa dell'impiego in missioni internazionali. In particolare, si prevede che la permanenza all'estero dei militari impiegati in missioni internazionali costituisca causa non imputabile, ai fini dell'articolo 153, secondo comma, del Codice di procedura civile che dispone la possibile riammissione nei termini della parte che dimostri di essere incorsa in decadenze dei

termini perentori per causa ad essa non imputabile. Si prevede altresì che la permanenza all'estero dei militari impiegati in missioni internazionali costituisca grave impedimento di fatto, ai fini dell'articolo 37, comma 1, del Codice del processo amministrativo – di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (recante Riordino del procedimento amministrativo) – che stabilisce che il giudice può disporre, anche d'ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di gravi impedimenti di fatto o di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto.

Fa presente che il Senato ha apportato anche alcune modifiche all'articolo 19 del testo, recante la disciplina penalistica relativa alle missioni internazionali. La modifica fatta dal Senato è volta ad estendere la disciplina penale riguardante le cause di non punibilità, originariamente limitata al solo personale militare, a tutto il personale che partecipa alle missioni, compreso, quindi, il personale inviato in supporto alle medesime missioni. Secondo il comma 1, non modificato dal Senato, al personale impegnato nelle missioni internazionali nonché al personale inviato in supporto alle medesime si applica il Codice penale militare di pace (CPMP). La competenza è del tribunale militare di Roma. La modifica fatta dal Senato riguarda il comma 3. Si prevede la non punibilità del « personale di cui al comma 1 » (il testo approvato dalla Camera faceva riferimento al solo personale militare) che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, faccia uso della forza o ordini di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità: alle direttive; alle regole di ingaggio; agli ordini legittimamente impartiti. In tali casi opera una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità. La modifica del Senato si giustificerebbe con una esigenza di conformità tra quanto previsto dal comma 1 e dal comma, considerato che si è intesa estendere la causa di non punibilità a tutti i soggetti per i quali si prevede l'applicabilità del codice penale militare di pace.

Rispetto a questa modifica segnala che le condotte scriminate sembrerebbero poter essere tenute unicamente dal personale militare, come previsto dal testo della Camera, e non anche dal personale di supporto alle missioni. In tale ambito rientra, ad esempio il personale civile, al quale si applica comunque l'articolo 17, secondo cui la nuova disciplina prevista dal provvedimento in esame si applica, in quanto compatibile, anche al personale civile che partecipa alle missioni internazionali.

Ciò premesso, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel condividere i rilievi testé espressi dalla relatrice, in ordine al fatto che le condotte scriminate di cui all'articolo 19 del provvedimento in titolo sembrano potersi riferire unicamente al personale militare, non anche a quello civile che partecipa alle missioni internazionali, ritiene che gli stessi possano essere oggetto di una specifica osservazione.

Michela ROSTAN (PD), *relatrice*, concordando con la presidente, formula una nuova proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

Testo unificato C. 2236 Sani ed abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 giugno 2016.

Michela ROSTAN (PD), *relatrice*, fa presente che, prima di esprimere il parere sul testo unificato trasmesso dalla Commis-

sione agricoltura, è opportuno che la Commissione Giustizia si soffermi su alcune questioni inerenti all'apparato sanzionatorio contenuto nel Titolo VII (artt. 69 e seguenti).

In primo luogo, a fronte delle diverse sanzioni amministrative previste, segnala che vi è il rischio di depenalizzare condotte che attualmente sono punite con la sanzione penale in quanto costituiscono delle frodi in commercio o ledono ovvero possono ledere il bene della salute. La Commissione di merito in diverse occasioni ha fatto opportunamente ricorso a clausole volte ad escludere questo rischio («salvo che il fatto costituisca reato» o «salvo l'applicazione delle norme penali vigenti»), ma vi sono altri illeciti amministrativi previsti dal testo unificato che non prevedono questa clausola per quanto sussista il rischio di una depenalizzazione.

Un altro punto estremamente delicato riguarda, a suo avviso, il principio di legalità sotto il profilo della determinatezza. Come si è accennato, il testo contiene in massima parte norme sanzionatorie di natura amministrative. Secondo la giurisprudenza costituzionale, il principio di legalità trova applicazione anche in questo ambito attraverso l'articolo 23 della costituzione, secondo cui «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge». Si ricorda, a tale proposito, che l'articolo 1 della legge n. 689 del 1981, la cui rubrica recita «Principio di Legalità», prevede espressamente che «nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commessa violazione».

Per quanto attiene al testo unificato in esame, rileva che vi sono alcune considerazioni da fare sul rispetto di tale principio. La prima attiene a tutte quelle disposizioni, come quelle contenute nell'articolo 70, che non individuano specificamente la condotta sanzionata, ma rinviano genericamente alla violazione della normativa europea o statale in una determinata materia. Questo modo di formulare la sanzione amministrativa appare

non conforme al principio di legalità sotto il profilo della determinatezza, in quanto dalla norma non è possibile determinare in cosa consista la condotta vietata, non potendo questa consistere nella mera violazione di una normativa genericamente individuata. Il principio di determinatezza, inoltre, appare violato anche con riferimento a particolari formulazioni del testo (ad esempio, «comprovati effetti nocivi alla salute», ai sensi dell'articolo 71, comma 1).

Ritiene che non costituiscono violazioni del principio di legalità, ma comunque suscitano perplessità sotto la tecnica della redazione della norma, le disposizioni, come quelle contenute nell'articolo 69, che rinviano direttamente a determinate norme comunitarie per individuare le condotte vietate.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel condividere i rilievi testé espressi dalla relatrice, ritiene che gli stessi debbano essere attentamente valutati, data la particolare complessità del provvedimento in discussione, dalla Commissione di merito. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 13.55.

Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne.

C. 3862 Ferranti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 giugno 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici.

C. 3772 Capelli.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge Fabbri C. 3775).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 giugno 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che al provvedimento in discussione è abbinata la proposta di legge Fabbri C. 3775, recante « Introduzione dell'articolo 3-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica », poiché vertente su materia strettamente connessa a quella trattata. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio.

C. 559-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 giugno 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I e III.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Verini, a riferire favorevolmente in Assemblea. De-

libera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.55.

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legislazione in materia di adozioni ed affido.

Audizione di Mario Zevola, Presidente del Tribunale per i minorenni di Milano.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Mario ZEVOLA, *Presidente del Tribunale per i minorenni di Milano.*

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Sofia AMODDIO (PD) e Donatella FERRANTI, presidente.

Risponde ai quesiti posti Mario ZEVOLA, *Presidente del Tribunale per i minorenni di Milano.*

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria FERRI.

La seduta comincia alle 15.30.

Disposizioni in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici.

C. 2664 Lauricella.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 giugno 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso pareri conformi sugli emendamenti presentati al testo in esame, esprimendo parere contrario su tutti gli emendamenti, salvo che sugli emendamenti 1.10 Ferraresi e 1.1 del relatore, rispetto ai quali è stato espresso parere favorevole se riformulati. Ricorda, altresì, che i presentatori hanno accolto le proposte di riformulazione dei loro emendamenti.

Daniele FARINA (SI-SEL), nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.2, volto a sopprimere l'articolo unico del provvedimento in discussione, evidenzia come il suo gruppo parlamentare sia stato sempre contrario alla introduzione di nuove norme incriminatrici, così come alla modifica del limite massimo delle pene edittali già previste. Rilevando come, nel caso di specie, si venga a determinare un singolare « doppio binario » che vede, accanto alle fattispecie già vigenti, quella di furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione, ritiene che il provvedimento in discussione concorra a confondere ulteriormente il quadro normativo di riferimento.

Vittorio FERRARESI (M5S), nell'illustrare il suo emendamento 1.3, identico all'emendamento Farina 1.2, rammenta che l'Unione delle Camere penali e l'Associazione nazionale magistrati hanno espresso netta contrarietà sulla proposta di legge in titolo che, anziché intervenire sull'aggravante di cui all'articolo 625, comma 1, n. 7-*bis*, del codice penale, contempla l'introduzione di una autonomia fattispecie di reato. Al fine di consentire l'approvazione di un provvedimento migliore sul piano della tecnica normativa, invita, pertanto, i colleghi della maggioranza ed il Governo a valutare attentamente la questione, ed, in particolare, la possibilità, anziché di prevedere una nuova fattispecie criminosa, di rafforzare l'aggravante testé richiamata.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Farina 1.2 e Ferraresi 1.3, nonché le proposte emendative Farina 1.4, 1.5 e 1.6 e Ferraresi 1.7.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 1.8, che, nel sostituire il comma 1 dell'articolo unico del provvedimento in titolo, è volto a modificare l'aggravante di cui all'articolo 625, comma 1, n. 7-*bis*, del codice penale, prevedendo che le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dall'articolo 98, ove concorrenti con l'aggravante in questione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e che le diminuzioni di pena si applicano sulla quantità della stessa risultate dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. Ciò premesso, ribadendo come l'Unione delle Camere penali e l'Associazione nazionale magistrati abbiano evidenziato rilevanti profili di criticità della proposta di legge in discussione, si chiede per quali ragioni sia stato ritenuto necessario introdurre una nuova fattispecie di reato relativa al furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione, e non si sia, invece, ravvisata l'esigenza di intervenire anche in relazione ai furti di rame in danno dei privati cittadini.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, nel replicare alle osservazioni dei deputati Farina e Ferraresi, sottolinea come il Governo intenda perseguire, da un lato, l'obiettivo di depenalizzare fatti per i quali non si ravvisi un rilevante allarme sociale o, comunque, di alleggerirne la pena, e dall'altro, come peraltro già avvenuto per il reato di omicidio stradale, quello di introdurre nuove ed autonome fattispecie criminose in relazione a condotte più gravi, connotate da maggiore disvalore. In proposito, evidenzia che il furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione sortisce rilevanti effetti negativi sull'economia nazionale, pregiudicando l'erogazione di servizi pubblici essenziali. Quanto alle osservazioni dell'Associazione nazionale magistrati e dell'Unione delle Camere penali, che hanno manifestato perplessità circa l'attribuzione della competenza relativa a tali fattispecie criminose alle direzioni distrettuali antimafia, osserva come le stesse siano state recepite, dal relatore e dal Governo, attraverso la riformulazione dell'emendamento 1.1 del relatore medesimo.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, nel concordare con le considerazioni testé espresse dal rappresentante del Governo, rammenta come l'Osservatorio nazionale sui furti di rame, istituito presso la direzione centrale della polizia criminale, abbia evidenziato come il fenomeno in questione sortisca danni indiretti sull'economia, con particolare riferimento a quelli che colpiscono la collettività in termini di disservizi, incidendo sulla continuità di erogazioni dei servizi pubblici essenziali e, pertanto, sulla normale conduzione della vita quotidiana, sulla percezione di sicurezza e sui processi produttivi del Paese. Al riguardo, rammenta che la società Enel, nel 2015, ha segnalato disservizi nell'erogazione di energia per 697.581.423 minuti, mentre le Ferrovie dello Stato, per il medesimo anno, hanno comunicato il blocco e/o il rallentamento della circolazione ferroviaria di 6761 treni, per un totale di 138.525 minuti. A suo avviso, l'introduzione di un'autonoma fattispecie

di reato si rende, quindi, necessaria in ragione della particolare rilevanza e delicatezza del fenomeno in questione. Fa notare, infine, che alcuni dei profili problematici della proposta di legge, come già sottolineato dal rappresentante del Governo, sono stati risolti attraverso la riformulazione degli emendamenti Ferraresi 1.10 e 1.1 del relatore.

Vittorio FERRARESI (M5S), nel replicare al sottosegretario Ferri, fa notare come l'introduzione del reato di omicidio stradale, come emerge dai dati più recenti, non abbia sortito gli auspicati effetti deterrenti sugli incidenti stradali. Per tali ragioni, ritiene che, analogamente, la previsione del reato di furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione non determinerà una significativa riduzione di tale fenomeno criminoso, in relazione al quale dovrebbero, invece, essere adottate più incisive misure di controllo, tra le quali il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza.

Daniele FARINA (SI-SEL), associandosi alle considerazioni del collega Ferraresi, ritiene che il rappresentante del Governo avrebbe fatto meglio a non richiamare la recente introduzione del reato di omicidio stradale, che si è dimostrata del tutto priva di reali effetti deterrenti rispetto al fenomeno degli incidenti stradali, i cui dati più recenti, fanno, infatti, registrare una controtendenza rispetto al decremento degli anni precedenti. In proposito, coglie l'occasione per rammentare il recente caso di un giovane neopatentato, di appena 19 anni, che rischia una pesante sentenza di condanna per omicidio stradale, poiché gli è stato riscontrato un tasso alcolemico di 0.4 grammi per litro, peraltro, al di sotto della soglia massima consentita, che è di 0,5.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferraresi 1.8 e 1.9, mentre approva la proposta emendativa Ferraresi 1.10, come riformulata (*vedi allegato 2*). Respinge, quindi, gli emendamenti Ferraresi 1.11, 1.12, 1.13 e 1.14 ed approva la proposta emendativa del relatore 1.1, come

riformulata (*vedi allegato 2*). Respinge, infine, l'emendamento Ferraresi 1.16.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati,

sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del relativo parere. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO 1

Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. C. 45 ed abb./B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**PROPOSTA DI PARERE FAVOREVOLE DELLA RELATRICE**

La Commissione Giustizia,
esaminato il provvedimento in oggetto,

rilevato che il Senato ha modificato l'articolo 19, recante la disciplina penalistica relativa alle missioni internazionali, estendendo l'applicabilità delle cause di non punibilità previste dal comma 3, che il testo approvato dalla Camera limitava al solo personale militare, a tutto il personale di cui al comma 1 che partecipa alle missioni, compreso, quindi, il personale inviato in supporto alle medesime missioni;

osservato che secondo l'articolo 19, comma 1, non modificato dal Senato, si applica il Codice penale militare di pace al personale impegnato nelle missioni internazionali nonché al personale inviato in supporto alle medesime;

ritenuto che la modifica di cui al comma 3 sia stata dettata dall'esigenza di prevedere che le cause di non punibilità previste da tale comma si applichino a tutti i soggetti per i quali il comma 1 dello stesso articolo prevede l'applicazione del Codice penale militare di pace;

rilevato che le condotte scriminate dal comma 3 sembrano poter essere tenute unicamente dal personale militare, come previsto dal testo della Camera, e non anche dal personale di supporto alle missioni, consistendo queste nell'usare ovvero ordinare di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità delle operazioni militari, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti;

esprimo perplessità sulla scelta del Senato di estendere le cause di non punibilità di cui all'articolo 19, comma 3, al personale inviato in supporto al personale militare;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 19, comma 3, le Commissioni di merito valutino l'opportunità di sostituire le parole « il personale di cui al comma 1 » con le seguenti: « il militare ».

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici. C. 2664 Lauricella.

EMENDAMENTI APPROVATI

Al comma 1, capoverso articolo 624-ter, primo comma, sostituire le parole: appartenente a con le seguenti: sottraendole dalle.

1. 10. *(nuova formulazione)* Ferraresi.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) All'articolo 51, comma 3-quinquies, c.p.p., dopo le parole: 640 quinquies sono inserite le seguenti: 416, comma ottavo.

1. 1. *(nuova formulazione)* Il relatore.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio. C. 559-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 97 |
|--|----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|-----|
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014. C. 3766 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) | 98 |
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015. C. 3768 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) | 99 |
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013. C. 3867 Governo (<i>Esame e rinvio</i>) | 100 |
| Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015. C. 3759 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) | 104 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 105 |
| AVVERTENZA | 105 |

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli Affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 13.45.

Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio.

C. 559-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea MANCIULLI (PD), *relatore*, nell'illustrare il provvedimento, segnala che esso è finalizzato ad introdurre nel nostro ordinamento il reato di frode in processo penale e depistaggio. Rileva, infatti, che nel nostro ordinamento manca ad oggi un reato specifico di depistaggio, esistendo allo stato solo circostanze aggravanti dei delitti di falsità processuale, volte a punire la condotta di colui il quale, in vario modo, intralcia la giustizia, ad esempio mediante la falsa testimonianza, la calunnia e l'autocalunnia, il favoreggiamento personale, il falso ideologico, le false informazioni al pubblico ministero. Osserva,

quindi, che si tratta – come per il depistaggio – di comportamenti, anche omisivi, volti, con diverse modalità, ad ostacolare l'acquisizione della prova o l'accertamento dei fatti nel processo penale.

Con l'approvazione del provvedimento, l'articolo 1, comma 1, andrebbe a novellare l'articolo 375 del codice penale per punire, con la reclusione da 3 a 8 anni, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che compia azioni finalizzate ad impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale, mutare artificiosamente il corpo del reato, lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato; affermare il falso o negare il vero ovvero tacere in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, ove richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale. La norma ha carattere sussidiario, essendo applicabile solo quando il fatto non presenti gli estremi di un più grave reato. Rileva, inoltre, che si tratta di un reato proprio, in quanto soggetto attivo può essere solo un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio.

Ciò premesso, sottolinea che la competenza della Commissione esteri si appunta alla modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento, all'articolo 1, comma 1, laddove dispone che le nuove disposizioni si applicano anche alle indagini e ai processi della Corte penale internazionale in ordine ai crimini definiti dallo Statuto della Corte medesima.

Ricorda che la Corte penale internazionale costituisce, come noto, un organismo di giustizia internazionale permanente il cui Statuto, firmato a Roma il 17 luglio 1998, è entrato pienamente in vigore il 1° luglio 2002.

Osserva, ancora, che la modifica che il provvedimento propone sarebbe pienamente nello spirito della legge n. 237 del 2012, che ha equiparato i procedimenti penali celebrati innanzi alle Corti nazionali e quelli celebrati innanzi alla Corte penale internazionale, estendendo ad essi l'applicabilità di alcune fattispecie di delitti contro la pubblica amministrazione.

Si tratterebbe di una modifica di evidente rilevanza, considerata la competenza della Corte penale internazionale a giudicare in merito a crimini quali il genocidio, i crimini contro l'umanità, di guerra e i crimini di aggressione; una competenza delicatissima, spesso confliggente con quella dei singoli Stati, e per il cui esercizio è essenziale la collaborazione degli Stati Parte, e, dunque, di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nazionali. Per le ragioni sopra esposte propone, infine, che la Commissione esprima parere favorevole alla Commissione di merito.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli Affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 13.55.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014 C. 3766 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco FEDI (PD), *relatore*, introducendo l'esame del provvedimento, osserva che l'Accordo con il Vietnam per la cooperazione nella lotta alla criminalità è finalizzato ad intensificare la collaborazione bilaterale per il contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, al

traffico illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope ed ai loro precursori, alla tratta di esseri umani, al traffico di migranti, al terrorismo e ad altri reati, in un contesto internazionale che ne richiede l'intensificazione, anche alla luce degli sviluppi del terrorismo internazionale.

Sotto il profilo tecnico-operativo, rileva che l'Intesa appare necessaria per la realizzazione di una cooperazione bilaterale di polizia che meglio aderisca alle attuali esigenze di entrambi i Paesi, in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici e dagli obblighi internazionali.

Il testo è configurato sulla base del modello utilizzato dal Dipartimento della Pubblica sicurezza nelle relazioni con Paesi extraeuropei.

L'Accordo, composto da un preambolo e da tredici articoli, individua il Ministero dell'interno italiano e il Ministero della Pubblica sicurezza vietnamita come autorità competenti alla sua attuazione (articolo 2). Esso definisce le forme della cooperazione, prevedendo, fra l'altro, misure come lo scambio d'informazioni e di prassi operative, e la formazione delle Forze di polizia. I successivi articoli disciplinano le modalità per le richieste di assistenza e per la loro esecuzione (articoli 5 e 7) e i casi in cui si può opporre un rifiuto a tali richieste (articolo 6, nel caso di possibili pregiudizi per i diritti umani, la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico di una delle due Parti).

L'articolo 8 è dedicato alla protezione dei dati personali e delle informazioni classificate, mentre gli articoli da 9 a 11 prevedono la possibilità di organizzare riunioni e consultazioni fra le autorità delle due Parti.

Evidenzia, altresì che gli oneri finanziari per l'Italia sono stimati in circa 60 mila euro annui.

Segnala, poi, che l'Accordo non presenta profili d'incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento comunitario né con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese, a partire dalla Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 e dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata del 2000.

Conclusivamente osserva, inoltre, che il Vietnam rappresenta oggi un Paese in grande crescita economica, che ha avviato un significativo processo di riforme interne e di ricollocazione strategica dal punto di vista delle alleanze internazionali, testimoniato anche dall'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione con l'Unione europea – recentemente esaminato da questa Commissione – che delinea un modello nuovo, migliore e più moderno per gli accordi di libero scambio fra l'UE ed i Paesi in via di sviluppo e fissa standard innovativi per le relazioni commerciali fra l'UE e questo *hub* strategico per l'intero Sud-est asiatico. Il Vietnam è un Paese, che oltre alle sostanziali riforme poste in atto in campo economico, è aperto anche alla discussione nel campo del rispetto dei diritti umani, in particolare nell'ambito della pena di morte. Evidenzia, infatti, che si registrano segnali positivi in merito alla riduzione delle esecuzioni capitali nel Paese asiatico e che si tratta di un aspetto su cui il nostro Governo si sta impegnando nell'ambito delle relazioni bilaterali con tale Paese.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alle considerazioni del relatore, condividendo in particolare le riflessioni svolte a conclusione della illustrazione.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015.

C. 3768 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente e relatore*, nel sostituire la relatrice, onorevole Fitzgerald Nissoli, impossibilitata a prendere parte alla seduta in quanto impegnata in una missione all'estero, illustra il provvedimento osservando che l'Accordo, al pari di altri già vagliati dalla stessa, è fondato sui più aggiornati standard OCSE in quanto conforme al modello di *Tax Information Exchange Agreement* (TIEA), predisposto nell'ambito dei lavori sulla trasparenza fiscale.

Rileva, quindi, che l'intesa raggiunta è in linea con gli orientamenti condivisi dall'Italia nelle diverse sedi internazionali (G20; OCSE – *Global Forum on Taxation*; Unione europea) in tema di potenziamento degli strumenti di contrasto al fenomeno della evasione fiscale internazionale. L'Accordo ha, infatti, lo scopo di favorire la cooperazione fra le amministrazioni fiscali delle due Parti, attraverso uno scambio di informazioni necessario a garantire il raggiungimento di adeguati livelli di trasparenza. In tal senso, essa s'inserisce nel quadro di quelle intese negoziate, previste come strumenti utili per l'individuazione degli Stati aventi un regime fiscale conforme agli standard di legalità adottati dall'Unione europea. Evidenzia, quindi, che le imposte oggetto del possibile scambio informativo sono – per l'Italia – l'IRPEF, l'IRES, l'IRAP, l'IVA, l'imposta sulle successioni, quella sulle donazioni e le imposte sostitutive.

Pone in rilievo che l'articolo 4 offre un quadro di definizioni necessarie ad eliminare possibili difformità interpretative nell'applicazione dell'Accordo, mentre l'articolo 5 regola le modalità di svolgimento dello scambio di informazioni, che di fatto limitano fortemente il segreto bancario, conformemente agli standard dell'OCSE in materia. Rileva anche che i successivi articoli 6 e 7 dispongono la possibilità per le Parti di effettuare verifiche fiscali nei rispettivi territori, nonché le ipotesi in cui sia possibile per una delle Parti sottrarsi alla richiesta informativa. L'articolo 8 pone un rigido principio di riservatezza nella gestione e nello scambio delle informazioni.

Osserva, ancora, che gli articoli conclusivi dell'Accordo dispongono l'obbligo per le Parti di adottare le modifiche legislative interne necessarie per dare attuazione all'intesa bilaterale (articolo 10), stabiliscono le procedure per la risoluzione amichevole delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione del testo (articolo 11), e disciplinano i termini per l'entrata in vigore e per l'eventuale denuncia dell'Accordo medesimo (articoli 12 e 13).

Passando ad illustrare il disegno di legge di ratifica, evidenzia che nessun articolo è espressamente dedicato alla copertura finanziaria del provvedimento, rientrando il testo fra quelli che non comportano spese o istituzione di nuovi uffici.

Segnala, conclusivamente, che l'Accordo non presenta profili d'incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario, ponendosi, altresì, a completamento degli obblighi internazionali già assunti dal nostro Paese in materia di cooperazione amministrativa.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alle considerazioni svolte dal presidente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.

C. 3867 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria Chiara CARROZZA (PD), *relatrice*, prima di passare ad esaminare l'Accordo all'esame della Commissione, ri-

corda che attualmente la protezione brevettuale è assicurata da sistemi esterni all'*acquis communautaire*, a partire dalle varie legislazioni nazionali e dagli accordi internazionali che facilitano l'ottenimento di brevetti in altri.

Per quanto concerne gli strumenti sovranazionali, evidenzia la Convenzione di Monaco di Baviera sui brevetti europei del 1973, che fornisce certamente un buon livello di uniformità per quanto concerne la concessione, l'eventuale invalidazione e la disciplina della protezione dei brevetti: anche in questo caso, tuttavia, la facilitazione consistente in un'unica procedura centralizzata di concessione perde, poi, molta della propria efficacia, in quanto deve essere convalidata da ciascuno degli Stati Parti della Convenzione.

Osserva, quindi, che l'utilità della Convenzione di Monaco si limita a facilitare la fase di rilascio del brevetto europeo, ma non prevede una procedura effettiva per il mantenimento in vita del brevetto stesso, né adeguati rimedi giurisdizionali per il caso di controversie.

Rileva, poi, che la *ratio* principale del pacchetto brevettuale europeo – formato oltre che dall'Accordo in esame, dai regolamenti UE 1257 e 1260 del 2012, che saranno applicati solo dopo l'entrata in vigore dell'Accordo – è quella di creare un sistema completo di protezione sovranazionale, con un'efficacia giuridica unitaria, in seno al territorio dell'Unione europea, dei brevetti rilasciati ai sensi della Convenzione di Monaco del 1973, ma – ed è questa proprio la *ratio* dell'Accordo in esame – dando vita anche un tribunale comune per una rapida risoluzione delle controversie. Osserva ancora che tutto ciò mira ad accompagnare la nuova dimensione sovranazionale dei mercati, consentendo agli operatori che desiderano avvalersi del pacchetto europeo di ottenere una protezione brevettuale consonante con l'integrazione delle singole economie nazionali nel Mercato Unico Europeo.

Evidenzia, inoltre, che la ratifica dell'Accordo dovrebbe presentare per il nostro Paese ricadute positive sulla sua attrattività verso investimenti esteri collegati

a brevetti di alta qualità. La comprensione dell'importanza del pacchetto brevettuale europeo è facilitata se si pensa che proprio la materia brevettuale, a differenza di quella dei marchi, dei disegni industriali e delle indicazioni geografiche di provenienza dei prodotti agricoli, è rimasta a lungo caratterizzata da sistemi nazionali assai differenti.

Ricorda, poi, brevemente l'evoluzione nella storia dei brevetti in ambito comunitario, evidenziando che il Trattato di Lisbona dal 2000 estendeva la competenza dell'Unione europea in materia di brevetti e che, pertanto il Consiglio dell'Unione europea, il 20 marzo 2011, autorizzava con una decisione l'inizio di una cooperazione rafforzata tra venticinque degli allora ventisette Stati membri dell'Unione: infatti l'Italia e la Spagna non si associavano alla cooperazione rafforzata, per proteggere la propria rispettiva lingua, considerato che il Trattato di Lisbona prevedeva, sostanzialmente, un trilinguismo, ovvero inglese, francese e tedesco, mentre italiano e spagnolo non erano considerati.

Ricorda, altresì, che a seguito di pressioni ricevute, anche attraverso appositi atti di indirizzo, i due rami del Parlamento (il Senato nel luglio 2013 e la Camera nel giugno 2015) esortavano l'Esecutivo a rivedere la propria posizione e aderire alla cooperazione rafforzata sul brevetto unitario europeo.

Passando ad illustrare il contenuto specifico dell'Accordo in esame, molto importante, osserva che esso si compone di un preambolo di ottantanove articoli, raggruppati in cinque parti, oltre a due allegati contenenti rispettivamente lo statuto del tribunale unificato dei brevetti e i criteri di distribuzione del contenzioso tra la sede centrale di Parigi le sezioni di Londra e di Monaco di Baviera. Esprime, al riguardo, perplessità circa la sezione londinese, considerando l'esito del recente referendum che ha sancito l'intenzione, da parte della maggioranza dei cittadini al Regno Unito che si sono espressi in tale consultazione, di non fare più parte dell'Unione europea.

Illustrando, poi, gli aspetti salienti dell'articolato, rileva che la parte prima concerne disposizioni generali e istituzionali, e si compone degli articoli da 1 a 35: in particolare l'articolo 1 istituisce il tribunale unificato dei brevetti, con la finalità della composizione delle controversie relative ai brevetti europei e ai brevetti europei con effetto unitario.

Pone in evidenza, quindi, che dopo l'articolo 2, dedicato alle definizioni, l'articolo 3 concerne l'ambito di applicazione dell'Accordo e che lo *status* giuridico del tribunale è oggetto dell'articolo 4: il tribunale ha personalità giuridica in ciascuno Stato membro contraente e gode della capacità giuridica più estesa accordata in ciascuno degli ordinamenti nazionali alle persone giuridiche. Evidenzia, poi, che l'articolo 5 concerne la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del tribunale.

Rileva, ancora, che l'articolo 6 disciplina i vari gradi del tribunale, che si compone di un tribunale di primo grado, di una corte d'appello e di una cancelleria.

Osserva, inoltre, che l'articolo 7 prevede per il tribunale la divisione centrale di Parigi le sezioni di Londra e Monaco di Baviera, mentre gli articoli da 15 a 19 riguardano i giudici del tribunale. Illustra, quindi, gli articoli 20-23, evidenziando che essi riguardano il primato del diritto dell'Unione e la responsabilità degli Stati membri contraenti e osserva che ciò è molto importante per superare tutta la normativa nazionale.

Evidenzia, ancora, che l'articolo 24 specifica le fonti del diritto su cui si fondano le decisioni del tribunale unificato dei brevetti, mentre gli articoli 31-35 sanciscono la competenza internazionale del tribunale, stabilita in conformità al regolamento UE 1215 del 2012, e, ove applicabile, in base alla Convenzione sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento dell'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, la cosiddetta Convenzione di Lugano. Pone in risalto, inoltre, che l'articolo 32 riguarda la competenza esclusiva del tribunale, mentre l'articolo 33 riguarda la competenza delle

divisioni del tribunale di primo grado. Evidenzia anche che l'articolo 35 riguarda l'istituzione a Lubiana e a Lisbona di un centro di mediazione e arbitrato per le controversie in materia di brevetti ricomprese nella competenza del tribunale unificato di cui all'Accordo in esame.

Passando a trattare della parte seconda, pone in rilievo che essa riguarda le disposizioni finanziarie (articoli 36-39), mentre l'organizzazione e le disposizioni procedurali per il tribunale unificato dei brevetti sono oggetto della parte terza (articoli 40-82).

Osserva, quindi che è previsto lo statuto del tribunale (articolo 40), che fissa i dettagli dell'organizzazione e del funzionamento di esso, ed è contenuto nell'allegato I all'Accordo in esame. Lo statuto può essere modificato con decisione del comitato amministrativo, ma senza alterare in profondità il contenuto dell'Accordo.

L'articolo 41 è dedicato al regolamento procedurale, che fissa i dettagli dei procedimenti innanzi al tribunale in conformità all'Accordo e allo statuto. Il regolamento procedurale è adottato dal comitato amministrativo ma, significativamente, con il previo parere della Commissione europea in ordine alla compatibilità del regolamento procedurale con il diritto della UE. Anche nel caso del regolamento di procedura, eventuali modifiche non possono alterare in profondità l'Accordo o lo statuto che ne sono presupposti.

I rimanenti articoli da 42 a 48 concernono la proporzionalità e l'equità delle modalità di trattamento delle controversie da parte del tribunale unificato, nonché la gestione delle cause, le procedure elettroniche utilizzabili, la pubblicità dei procedimenti e la capacità giuridica nei confronti del tribunale, che appartiene a qualsiasi persona fisica o giuridica, od organismo equivalente, autorizzata ad avviare procedimenti in base al proprio diritto nazionale. Tra le parti nei procedimenti è ricompresa in primis la figura del titolare di un brevetto, rappresentato di norma da avvocati abilitati al patrocinio innanzi ad un organo giurisdizionale nazionale di uno Stato membro contraente.

Gli articoli 49-51 sono di grande rilevanza in ragione di quanto in precedenza esposto sulle obiezioni sollevate dall'Italia e dalla Spagna nei confronti del regime linguistico delle procedure innanzi al tribunale unificato: salvo una serie di disposizioni derogatorie, di norma è stabilito che la lingua del procedimento (articolo 49) innanzi alle divisioni regionali o locali del tribunale è una delle lingue ufficiali dello Stato che ospita la divisione interessata, ovvero una delle lingue ufficiali designate dagli Stati membri contraenti che condividano una divisione regionale. Essendo previste al momento solo la divisione centrale di Parigi e le sezioni di Londra e Monaco di Baviera, ne deriva il regime sostanzialmente trilinguistico contestato tuttora dalla Spagna e, in una prima fase, anche dal nostro Paese.

Nei procedimenti innanzi al tribunale (articoli 52-55) sono previste procedure scritte, procedure provvisorie e procedure orali, e l'articolo 53 elenca non esaustivamente i mezzi di prova nei procedimenti del tribunale, che vanno dall'audizione di parti e testimoni alle perizie e alle ispezioni, fino alla produzione di documenti e alla domanda di informazioni, nonché a prove o esperimenti comparativi.

La forma delle decisioni del tribunale unificato è oggetto degli articoli da 76 a 82: il tribunale si attiene alle richieste presentate dalle parti, agendo pienamente nel campo del diritto civile. Le decisioni e le ordinanze del tribunale sono motivate e formulate per iscritto, ed emesse nella lingua del procedimento. Le decisioni e le ordinanze (articolo 78) sono adottate a maggioranza dei membri del collegio, e in caso di parità prevale il voto del presidente. Qualsiasi giudice del collegio può eccezionalmente esprimere una dissenting opinion. In qualsiasi momento dello svolgimento del procedimento le parti possono porre fine alla controversia mediante transazione tra di loro, convalidata da una decisione del tribunale. Ciò trova però un limite nel fatto che la revoca o la limitazione di un brevetto non possono avvenire mediante una tale transazione (articolo 79).

L'articolo 81 prevede casi eccezionali di riesame a seguito di una decisione definitiva del tribunale, che la corte d'appello può disporre in determinate circostanze – come la scoperta di un fatto di natura decisiva, di cui non si era precedentemente a conoscenza, o vizi sostanziali di procedura quale la mancata notifica al convenuto contumace. In caso di richiesta di riesame fondata, la corte d'appello annulla in tutto o in parte la decisione relativa e riapre il procedimento, tutto ciò senza pregiudizio degli interessi di chi in buona fede utilizzi brevetti legittimati dalla decisione oggetto di riesame. L'articolo 82 prevede che le decisioni e le ordinanze del tribunale sono esecutive in qualsiasi Stato membro contraente.

Rileva, inoltre, che il disegno di legge in esame consta di sei articoli: come di consueto, i primi due concernono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013. Gli articoli 3 e 4 contengono norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad alcune disposizioni dell'Accordo. In particolare, l'articolo 3 modifica il decreto legislativo n. 168 del 2003, relativo all'istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello. In particolare, la norma modifica la lettera a), del comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo, al fine di escludere dalla cognizione delle Sezioni specializzate le (sole) azioni cautelari e di merito per le quali l'Accordo sul tribunale unificato dei brevetti – si vedano, in particolare, gli articoli 3 e 32 – prevede la competenza esclusiva del tribunale stesso.

Osserva, pertanto, che, ai sensi di questa modifica e in virtù di quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 32 dell'Accordo, gli organi giurisdizionali nazionali – le Sezioni in questione – rimangono competenti a conoscere delle azioni relative a brevetti che non rientrano nella competenza esclusiva del Tribunale unificato.

Osserva, altresì, che l'articolo 4 integra la disciplina sul diritto di brevetto contenuta nell'articolo 66 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005). Rileva che, in particolare, il disegno di legge inserisce nel citato articolo 66 del Codice della proprietà industriale tre nuovi commi da 2-bis a 2-quater.

Evidenzia che il nuovo comma 2-bis dispone che il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi ad un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima invenzione è protetta. Ciò qualora il terzo abbia conoscenza dell'idoneità e della destinazione dei mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di averla con l'ordinaria diligenza.

Ai sensi del nuovo comma 2-ter, quanto sopra previsto non si applica quando i mezzi sono costituiti da prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere gli atti vietati ai sensi dello stesso articolo 66, comma 1.

Rileva, in proposito, che tali nuovi commi disciplinano il diritto di impedire l'utilizzazione indiretta dell'invenzione, prerogativa riconosciuta ai titolari di brevetti europei dalle norme dell'Accordo.

Osserva, altresì che, ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo, quanto disposto dal paragrafo 1 non si applica quando i mezzi sono prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non inciti la persona a cui sono forniti a commettere gli atti vietati dall'articolo 25 (relativo al diritto di impedire l'utilizzazione diretta dell'invenzione).

Sottolinea, poi, che non risulta del tutto chiara la locuzione di cui al comma 2-ter «atti vietati ai sensi dello stesso articolo 66, comma 1», posto che il comma 1 in questione stabilisce che i diritti di brevetto consistono nella facoltà esclusiva di at-

tuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal Codice stesso.

Evidenzia pure che il comma 2-quater dispone che – ai fini di cui al comma 2-bis – non si considerano aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione i soggetti che compiono gli atti (consentiti in ambito privato o per fini sperimentali) di cui all'articolo 68, comma 1 del Codice.

Ribadisce, quindi, che la ratifica dell'Accordo in titolo è estremamente importante per la tutela sia delle nostre imprese sia dei centri universitari, che solo grazie all'Intesa in discussione potranno godere dei benefici di un sistema di mediazione e di gestione delle controversie legali a livello unificato, sistema dal quale, in precedenza gli operatori economici italiani erano esclusi. Raccomanda, pertanto, una rapida approvazione del provvedimento in esame.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, associandosi alle considerazioni svolte dalla relatrice, pone in rilievo l'importanza dell'Accordo in titolo, e della sua necessaria implementazione, con un processo che prevedibilmente sarà di non breve durata.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015.

C. 3759 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 maggio scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari Costituzionali, Bilancio e Finanze.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore, onorevole Porta, il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013.

C. 3767 Governo, approvato dal Senato.

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012.

C. 2710 Governo.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

| | |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 106 |
|---|-----|

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 29 giugno 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.15 alle 14.30.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>) | 108 |
| Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi. C. 3209, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>) | 111 |
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013. C. 3767 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 113 |
| Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012. C. 2710 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 115 |
| Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Testo unificato C. 1504 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 116 |
| Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete <i>internet</i> per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti. Nuovo testo C. 2520 ed emendamenti approvati in linea di principio al nuovo testo C. 2520 (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>) | 117 |
| Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Testo unificato C. 2236 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>) | 117 |
| ATTI DEL GOVERNO: | |
| Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Atto n. 297 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) | 121 |
| ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>) | 133 |
| ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata del gruppo SI-SEL</i>) | 140 |
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Atto n. 306 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) | 125 |
| Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Atto n. 308 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) | 130 |

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.

C. 3821 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 21 giugno scorso e che in tale occasione la stessa ha espresso su di esso un parere favorevole. Rammenta, altresì, che in data 22 giugno 2016 la Commissione di merito ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, senza apportare ad esso alcuna modificazione. Alla luce di ciò, evidenzia che sul provvedimento ora all'esame dell'Assemblea rimane fermo il parere favorevole precedentemente deliberato dalla Commissione bilancio nella menzionata seduta del 21 giugno scorso.

Comunica poi che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Ferraresi 11.7, integralmente sostitutiva degli articoli da 11 a 14 del provvedimento, che istituisce il Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, alimentato, in misura annua non inferiore a 15 milioni di euro, da un contributo dello Stato determinato

annualmente dalla legge di stabilità, nonché da una quota parte dei proventi delle sanzioni derivanti dal processo penale e di quelli derivanti dalla confisca e vendita dei proventi dei reati e dei mezzi utilizzati per l'esecuzione degli stessi, da donazioni e lasciti nonché da ulteriori risorse individuate annualmente dal Ministero della giustizia;

Gianluca Pini 11.6, che è volta a sopprimere la previsione in base alla quale gli importi dell'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, di cui all'articolo 11, saranno comunque determinati nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 14 del disegno di legge in esame;

Gianluca Pini 14.1, che, sostituendo l'articolo 14 e sopprimendo l'articolo 16, istituisce il Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, con una dotazione iniziale di 15 milioni di euro, alimentato, per non meno del 50 per cento dell'ammontare complessivo del Fondo stesso, da un contributo dello Stato determinato annualmente dalla legge di stabilità;

Meloni 14.50 e 14.51, che aumentano il contributo annuale a carico dello Stato destinato ad alimentare il Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime, contestualmente riducendo di pari importo il Fondo da destinare a interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico, ma non riducono le unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta di cui è prevista l'acquisizione da parte del Ministero della giustizia.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Gianluca Pini 1.6, che sopprime l'articolo 1, volto ad adeguare alla normativa comunitaria la legislazione italiana in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini, al fine di risolvere

il caso EU Pilot 4632/13/AGRI. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla soppressione dell'articolo in oggetto;

L'Abbate 1.5 (*parte ammissibile*) e Gianluca Pini 1.8, che, nel sopprimere la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1, mantengono in vigore il comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 9 del 2013, che prevede che il termine minimo di conservazione degli oli di oliva vergini non possa essere superiore a 18 mesi, disposizione quest'ultima che la Commissione europea ha tuttavia ritenuto non conforme alla normativa comunitaria. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria;

Gianluca Pini 2.1, che sopprime l'articolo 2, in materia di etichettatura del miele, volto a sanare il caso EU Pilot 7400/15/AGRI, nell'ambito del quale la Commissione europea ha contestato la non conformità con la direttiva 2001/110/CE sul miele dell'articolo 3, lettera *f*), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla soppressione dell'articolo in oggetto;

Battelli 6.3 e 6.2, Pesco 6.1, che sopprimono la disposizione che esclude dall'applicazione delle imposte sui redditi le vincite conseguite da contribuenti italiani nelle case da gioco autorizzate in altri Stati membri dell'Unione Europea o aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo. Si rammenta che tale disposizione è volta a sanare il caso EU Pilot 5571/13/TAXU, nell'ambito del quale la Commissione europea ha rilevato che il regime di imposizione fiscale delle vincite conseguite dai contribuenti italiani in case da gioco di altri Stati membri dell'UE o

Stati dello Spazio economico europeo (SEE) contrasta con il diritto europeo e, in particolare, con il principio della libera prestazione dei servizi. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla proposta emendativa in esame;

Gianluca Pini 6.30, che sopprime, tra l'altro, l'articolo 22 che – innalzando dal 4 al 10 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di preparazioni alimentari a base di riso – è finalizzato alla chiusura del caso EU Pilot 7293/15/TAXU. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla soppressione dell'articolo in oggetto;

Gianluca Pini 6.31, che sostituisce, tra l'altro, l'articolo 22, prevedendo che l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di preparazioni alimentari a base di riso sia innalzata dal 4 al 5 per cento, anziché al 10 per cento come attualmente previsto dal testo. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla modifica dell'articolo in oggetto;

Gianluca Pini 6.4, che prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, valutati in 3,96 milioni di euro per l'anno 2017 e in 2,32 milioni di euro per l'anno 2018, si provveda mediante un incremento del prelievo erariale unico sui giochi (PREU). Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa, alternativa rispetto a quella attualmente stabilita dal testo in esame;

Gianluca Pini 23.1, che prevede la soppressione dell'articolo 23, il quale è volto a sanare la procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato n. 11/2010 riguardante la concessione di pre-

sunti aiuti ai consorzi agrari in Italia. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla soppressione dell'articolo in oggetto;

Gianluca Pini 23.4, che aumenta dal 40 al 45 per cento la quota di utili netti annuali soggetta a tassazione per i consorzi agrari. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla modifica all'articolo 23 prevista dalla proposta emendativa in oggetto;

Gianluca Pini 23.2, 23.6 e 23.5, che posticipano la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 23, in materia di consorzi agrari. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalle modifiche all'articolo 23 previste dalle proposte emendative in oggetto;

Gianluca Pini 29.2 e 29.1, volte a modificare l'articolo 29, relativo al trattamento fiscale della raccolta dei tartufi, che prevedono minori entrate valutate in 6 milioni di euro per l'anno 2017 e in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 e provvedono alla loro copertura mediante aumento del prelievo erariale unico sui giochi (PREU). Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine alla quantificazione dell'onere e all'idoneità e congruità della relativa copertura;

Borghesi 31.5, 31.9, 31.7 e 31.8, volte a sopprimere o modificare l'articolo 31, che reca disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma finalizzate alla chiusura di una parte del caso EU Pilot 6955/14/ENVI. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione

della normativa comunitaria derivanti dalla soppressione o modifica dell'articolo in oggetto;

Massimiliano Bernini 31.2 e Gagnarli 31.4, volte a inserire commi aggiuntivi all'articolo 31, che modificano la disciplina del calendario venatorio. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalle proposte emendative in oggetto;

Gianluca Pini 33.1 e 33.2, volte a modificare l'articolo 22 del decreto legislativo n. 164 del 2000, oggetto di rilievi da parte della Commissione europea. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalle proposte emendative in oggetto.

Conclude evidenziando che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente segnalate dal relatore, in quanto presentano profili problematici dal punto di vista finanziario. Esprime inoltre nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.5 (*parte ammissibile*), 1.6, 1.8, 2.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.30, 6.31, 11.6, 11.7, 14.1, 14.50, 14.51, 23.1, 23.2, 23.4, 23.5, 23.6, 29.1, 29.2, 31.2, 31.4, 31.5, 31.7, 31.8, 31.9, 33.1 e 33.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi.

C. 3209, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, ricorda che nella seduta dello scorso 21 giugno, in occasione dell'esame del provvedimento ai fini dell'espressione del parere alla Commissione di merito, il Vice-ministro Morando aveva preannunciato la presentazione della relazione tecnica aggiornata all'atto del passaggio tra i due rami del Parlamento, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009. Chiede pertanto alla rappresentante del Governo se la relazione tecnica sia disponibile.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, evidenziando come la relazione tecnica non sia stata predisposta dagli uffici competenti, fornisce comunque chiarimenti sulle questioni sollevate dal relatore nella seduta del 21 giugno 2016.

Al riguardo rileva innanzitutto che l'articolo 1, comma 3, della proposta di legge in esame reca una clausola di neutralità finanziaria riferita all'intero provvedimento nonché il richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, il quale prevede, in particolare che, qualora in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi e che, sempre ai sensi della citata disposizione, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o mag-

giori oneri che non trovino compensazione al proprio interno sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Ciò premesso, fa presente che eventuali profili onerosi del provvedimento potranno pertanto essere valutati solo in sede di esercizio della delega, fermo restando che, come già evidenziato, qualora dovessero emergere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi potranno essere emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, esprime il suo disappunto per la mancata predisposizione della relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, sulla cui presentazione aveva fornito assicurazioni il Viceministro Morando. Pur ritenendo che i chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo siano comunque esaurienti ai fini dell'espressione del parere, per una questione di metodo, auspica per il futuro che per i provvedimenti approvati presso l'altro ramo del Parlamento si provveda a trasmettere tempestivamente la relazione tecnica aggiornata.

Federico D'INCÀ (M5S), ritiene giustificate le rimostranze del relatore per la mancata presentazione della relazione tecnica aggiornata, osservando che dovrebbe valutarsi l'opportunità di un rinvio dell'espressione del parere in attesa della trasmissione della relazione medesima.

Francesco BOCCIA, *presidente*, segnala come l'esame del provvedimento possa proseguire anche in assenza di relazione tecnica, sulla base dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo dai quali risulta, tra l'altro, che la quantificazione degli eventuali oneri derivanti dal provvedimento potrà essere effettuata solo all'atto della predisposizione degli schemi di decreto legislativo previsti dal provvedi-

mento stesso. Ricorda poi che situazioni analoghe si sono già verificate in passato e la Commissione ha proceduto ugualmente nell'espressione del parere di propria competenza, in presenza dei necessari chiarimenti del Governo.

Federico D'INCÀ (M5S) dichiara di prendere atto che le disposizioni della legge di contabilità possono essere disattese.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ribadisce che la mancanza della relazione tecnica aggiornata non impedisce alla Commissione, avendo comunque acquisito i chiarimenti del Governo sulle questioni poste dal relatore, di esprimere il parere di competenza.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 3209, approvata dal Senato, recante Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'articolo 1, comma 3, della proposta di legge in esame reca una clausola di neutralità finanziaria riferita all'intero provvedimento nonché il richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009;

tale ultima disposizione prevede, in particolare, che qualora in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi;

sempre in virtù della citata disposizione, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno

sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie;

eventuali profili onerosi del provvedimento potranno pertanto essere valutati solo in sede di esercizio della delega, fermo restando che, come già evidenziato, qualora dovessero emergere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi potranno essere emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, segnala che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria individuata dall'emendamento Villarosa 1.21, che introduce un ulteriore principio e criterio direttivo di delega, volto a prevedere un incremento, fino a 400 milioni di euro, della dotazione finanziaria del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 662 del 1996, contestualmente prevedendo la riduzione dal 96 al 93 per cento della deducibilità degli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi ed apportando modifiche al decreto legislativo n. 446 del 1997, attraverso una ridefinizione delle aliquote sottostanti la determinazione del valore della produzione netta delle banche e delle imprese assicuratrici.

Fa presente poi che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, nel presupposto che alle stesse – le quali incidono sui principi e criteri direttivi della delega – dovrà farsi fronte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, comunque, nel rispetto dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, secondo quanto espressamente disposto dall'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sull'emendamento Villarosa 1.21, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea copertura. Esprime inoltre nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, propone quindi di esprimere parere contrario sull'emendamento 1.21, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013.

C. 3767 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, fa presente che il disegno di legge, già approvato dal Senato con modificazioni, autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013. L'Accordo è composto da 43 articoli. Il disegno di legge di ratifica è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Esaminando le norme dell'Accordo considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, evidenzia quanto segue.

Riguardo agli articoli 1 e 5 dell'Accordo, concernenti l'obiettivo dell'Accordo e l'ambito della cooperazione, rinvia, per i profili di quantificazione, alle considerazioni espresse in merito ai successivi articoli.

In merito agli articoli 6 e 13 dell'Accordo, che disciplinano le forme di cooperazione e le consegne sorvegliate, non ha osservazioni da formulare, atteso che la quantificazione appare congrua sulla base delle ipotesi assunte dalla stessa.

Riguardo agli articoli 7 e 8 dell'Accordo, in materia di rifiuto di assistenza, evidenzia che la relazione tecnica non precisa i criteri per la individuazione dei casi in cui ricorra « un'eccessiva onerosità » della richiesta di assistenza, in presenza della quale tale richiesta può essere rifiutata dall'Autorità competente. Ritiene in proposito che andrebbe confermato che le Autorità competenti possono dar corso alla predetta richiesta soltanto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda gli articoli 11 e 12 dell'Accordo, che recano norme sulle osservazioni e l'inseguimento transfrontalieri, non ha osservazioni da formulare, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica riguardo alla riconducibilità delle attività in questione nell'ambito di quelle già finanziate a legislazione vigente.

In merito all'articolo 14 dell'Accordo, che prevede interventi comuni, la quantificazione appare coerente sulla base delle ipotesi indicate dalla relazione tecnica. Evidenzia peraltro che quest'ultima assume l'invio in missione di personale di polizia per tre giorni l'anno e per un'unica missione laddove l'articolo prevede la formazione dei «gruppi misti» in caso di necessità. Ritiene quindi che andrebbe chiarito su quali presupposti si fondi l'ipotesi assunta dalla relazione tecnica.

Per quanto concerne l'articolo 15 dell'Accordo, che reca disposizioni sul distacco di personale di collegamento, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, preso atto di quanto precisato dalla relazione tecnica.

In merito all'articolo 16 dell'Accordo, in materia di protezione dei testimoni, prende atto della quantificazione fornita dalla relazione tecnica, atteso che la stessa precisa che non possono essere forniti ulteriori dettagli riguardo agli elementi sottostanti detta quantificazione.

Riguardo agli articoli 18 e 19 dell'Accordo, che recano disposizioni sull'assistenza e il sostegno in caso di crisi o di specifici eventi, alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

In merito all'articolo 20 dell'Accordo, che reca disposizioni sugli agenti di sicurezza nell'aviazione, alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare per quanto riguarda i profili di quantificazione.

Per quanto riguarda l'articolo 21 dell'Accordo, che reca norme sul sostegno in caso di rimpatri e sugli allontanamenti congiunti, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo la quale le disposizioni in esame prevedono la regolamentazione di attività già finanziate con gli stanziamenti ordinari, ritiene che andrebbe acquisita conferma che dalle attività di accompagnamento delle persone da rimpatriare, di cui al paragrafo 2, non derivino nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Riguardo all'articolo 23 dell'Accordo, che reca disposizioni sul pattugliamento misto, rileva che la quantificazione appare corretta sulla base delle ipotesi assunte dalla relazione tecnica.

In merito all'articolo 25 dell'Accordo, che prevede misure transfrontaliere in ambito ferroviario e lacustre, e all'articolo 26 dell'Accordo, che reca norme sui servizi di scorta transfrontalieri, alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

In merito all'articolo 28 dell'Accordo, in materia di gestione delle informazioni, non ha osservazioni da formulare per quanto riguarda i profili di quantificazione.

Per quanto concerne l'articolo 35 dell'Accordo, in materia di responsabilità, alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

Riguardo all'articolo 41 dell'Accordo, che reca disposizioni sul comitato misto, sulla riunione di esperti e sulla risoluzione delle controversie, osserva preliminarmente che il paragrafo 2 afferma che il Comitato «si riunirà una volta l'anno, alternativamente in Italia e in Svizzera», mentre la relazione tecnica ipotizza 2 riunioni all'anno, una in Italia e una in Svizzera. In proposito, ritiene necessario acquisire un chiarimento.

In merito all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, che reca disposizioni sulla copertura finanziaria, evidenzia innanzitutto che gli oneri derivanti dagli articoli 6, 14, 16, 23 e 41 dell'Accordo sono stati valutati in 78.641 euro annui a decorrere dal 2016, mentre gli ulteriori oneri derivanti dal medesimo Accordo e qualificati come limite di spesa sono pari a 21.654 euro annui sempre a decorrere dal 2016. Al complessivo onere annuo di 100.295 euro a decorrere dal 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, previsto nel bilancio triennale 2016-2018, utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Sul punto fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità.

Segnala poi che il comma 2 dell'articolo 3 reca una clausola di salvaguardia, in base alla quale in caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » e, comunque, della missione « Ordine pubblico e sicurezza » dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Al riguardo considera necessario che il Governo confermi che l'attivazione della citata clausola di salvaguardia non sia suscettibile di pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni finanziarie interessate. Ciò anche alla luce del fatto che, in seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 90 del 2016, recante completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, il vigente articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009 si riferisce esclusivamente ai fattori legislativi e non anche alle spese di adeguamento al fabbisogno, come accadeva invece precedentemente all'entrata in vigore del menzionato decreto legislativo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nel corso di altra seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame al altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012.

C. 2710 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, segnala che il disegno di legge reca la ratifica ed esecuzione del Memorandum di intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012.

Esaminando i contenuti del *Memorandum* che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica, nonché gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, segnala, in merito ai profili di quantificazione, che gli oneri complessivi derivanti dall'Accordo vengono quantificati dalla relazione tecnica in euro 59.230 annui. La relazione precisa che euro 37.676 hanno natura di oneri valutati ed euro 21.554 di oneri autorizzati. Sul punto, ritiene opportuno che vengano forniti ulteriori elementi, volti a precisare il quadro delle spese riconducibili a ciascuna delle due predette categorie; ciò anche in considerazione del fatto che, con riguardo agli oneri valutati, il disegno di legge di ratifica, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge di contabilità e finanza pubblica, prevede il monitoraggio degli stessi e l'attivazione, in caso di scostamenti, di un meccanismo di salvaguardia. Non ha nulla da osservare in merito alle stime contenute nella relazione tecnica, nel presupposto che le spese siano realizzate nel rispetto dei criteri e delle ipotesi indicati dalla stessa relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che, per quanto il provvedimento risulti incluso nell'elenco degli slit-

tamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, appare necessario posticipare dal 2014 al 2016 la decorrenza degli oneri, complessivamente determinati, tra oneri valutati ed oneri autorizzati, in euro 59.230 annui a decorrere dall'anno 2014, provvedendo al contestuale aggiornamento della clausola di copertura finanziaria, da riferire quindi al bilancio triennale 2016-2018, ciò in considerazione della natura degli oneri e del tempo ormai trascorso dal momento della presentazione del provvedimento stesso, ora in prima lettura alla Camera. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Ciò premesso, in merito alla norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo, reca comunque le necessarie disponibilità. In proposito, ritiene tuttavia necessario riformulare il testo adeguando la denominazione del predetto Ministero a quella attualmente vigente di « Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».

Con riferimento, invece, alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » e, comunque, della missione « Ordine pubblico e sicurezza » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, ritiene necessario, in primo luogo, precisare che le predette dotazioni sono quelle di parte corrente concernenti i fattori legislativi e le spese di adeguamento al fabbisogno di cui, rispettivamente, all'articolo 21, comma 5, lettere *b*) e *c*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, alla luce dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 90 del 2016, recante completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato.

In secondo luogo, reputa necessario che il Governo assicuri che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime dotazioni.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nel corso di altra seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.

Testo unificato C. 1504 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 giugno 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 12 maggio 2016, è stata deliberata la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame. Chiede quindi alla rappresentante del Governo se la relazione tecnica sia stata predisposta.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, evidenziando il notevole interesse dal Governo per il provvedimento in esame, segnala che è in corso di svolgimento un supplemento di indagine in ordine ai profili finanziari dello stesso. Si riserva pertanto di presentare in altra seduta la relazione tecnica richiesta dalla Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete *internet* per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti.

Nuovo testo C. 2520 ed emendamenti approvati in linea di principio al nuovo testo C. 2520.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e degli emendamenti ad esso riferiti approvati in linea di principio.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, ricorda che la Commissione, nella seduta del 27 gennaio 2016, ha espresso parere favorevole sul nuovo testo del provvedimento, recante disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete *internet* per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso agli utenti.

Evidenzia poi che la Commissione di merito, nella seduta del 10 febbraio 2016, ha approvato ulteriori emendamenti volti a recepire la condizione contenuta nel parere della Commissione politiche dell'Unione europea del 3 dicembre 2015 e ha successivamente chiesto il trasferimento dell'esame del provvedimento in sede legislativa, cui l'Assemblea ha acconsentito nella seduta del 21 aprile 2016. Evidenzia altresì che, nella seduta del 21 aprile 2016, la Commissione di merito ha deliberato di adottare, come testo base per l'esame in sede legislativa, il nuovo testo della proposta di legge C. 2520, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente. Osserva pertanto che la Commissione bilancio è ora chiamata ad esprimere parere su tale testo. Poiché gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nella seduta del 10 febbraio 2016 non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere parere favorevole sul nuovo testo della proposta di legge C. 2520, adottato come testo base per l'esame in sede legislativa.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

Federico D'INCÀ (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, segnala che nel corso dell'esame in sede legislativa, nelle sedute del 17 maggio e dell'8 giugno scorsi, la Commissione di merito ha approvato in linea di principio sette proposte emendative. Poiché tali proposte emendative non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle medesime nulla osta.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

Federico D'INCÀ (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

Testo unificato C. 2236 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 giugno 2016.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, ricorda che nella seduta dell'8 giugno scorso il rappresentante del Governo ha depositato la relazione tecnica riferita al provvedimento in oggetto, che evidenzia criticità con riferimento ad alcune disposizioni

contenute nel testo, tra cui in particolare l'articolo 83, in materia di destinazione dei proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni. Chiede pertanto alla sottosegretaria De Micheli di fornire chiarimenti in merito alla possibilità di superare tali criticità.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI osserva che il comma 3 dell'articolo 83 determina effetti negativi per la finanza pubblica in quanto la citata disposizione – stabilendo che, ai fini del miglioramento delle attività di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta, i proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni di pertinenza statale sono riassegnati ad apposito capitolo di spesa dell'ICQRF – troverebbe applicazione per tutte le sanzioni di pertinenza statale disciplinate dal provvedimento in esame, ivi comprese quelle che a legislazione vigente sono versate all'entrata. Ritiene pertanto necessario riformulare il comma 3 dell'articolo 83, indicando soltanto le sanzioni che, conformemente alla legislazione vigente, possono essere riassegnate alla spesa per le attività di vigilanza e di controllo dell'ICQRF, precisando che, in particolare, tali sanzioni sono quelle previste per la vendita come uve destinate a produrre vini a DO o IG, di uve provenienti da vigneti non aventi i requisiti prescritti dal provvedimento in oggetto (articolo 69, comma 6), per la violazione di norme in materia di etichettatura, designazione e di presentazione dei vini (articolo 74), per le violazioni in materia di organizzazione di concorsi enologici relativi a vini DOP e IGP senza essere in possesso della relativa autorizzazione ministeriale (articolo 75), per le violazioni in materia di dichiarazioni, documenti e registri relativi a vini DOP e IGP (articolo 78, commi 1 e 3), per il soggetto nei confronti del quale l'organismo di controllo autorizzato accerta una non conformità nel piano dei controlli di una denominazione protetta (articolo 79), per il soggetto che, rivestendo funzioni di rappresentanza, o direzione dell'organismo di controllo autorizzato, non adempie alle prescrizioni impartite all'organismo

medesimo (articolo 80), per i soggetti privati non immessi nel sistema di controllo di una denominazione protetta che svolgono attività attribuibili al consorzio di tutela incaricato (articolo 81) e per i consorzi di tutela autorizzati che non adempiono alle prescrizioni derivanti dal decreto di riconoscimento (articolo 82).

Ritiene inoltre necessario, da un punto di vista formale, che all'articolo 83, comma 1, sia soppressa l'indicazione dell'apposito capitolo sul quale dovrebbe essere effettuato il pagamento delle sanzioni di pertinenza statale.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2236 e abb., recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, che prevede che possano essere utilizzate le sanzioni di cui all'articolo 69 per promuovere progetti mirati per la tutela dei vitigni autoctoni, non risulta coordinato con l'articolo 83, che, invece, da un lato destina tutte le sanzioni di pertinenza statale previste dal provvedimento all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) per le attività di vigilanza e di controllo e, dall'altro, prevede che le sanzioni di cui ai commi da 1 a 5 e 7 dell'articolo 69 siano irrogate dalle regioni che incamerano i relativi proventi;

la citata disposizione, inoltre, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le sanzioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 69 vengono riassegnate alla spesa, in contrasto con quanto previsto a legislazione vigente dall'articolo 2 del de-

creto legislativo n. 260 del 2000, che in merito alle predette sanzioni non contempla la possibilità di riassegnazione alla spesa;

inoltre, le sanzioni di cui all'articolo 69, comma 6, corrispondono a quelle già previste dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 61 del 2010, che, ai sensi del vigente articolo 29 del medesimo decreto legislativo (trasfuso nell'articolo 83 del provvedimento in esame), sono riassegnate alla spesa per le attività di vigilanza e di controllo dell'ICQRF;

poiché le predette sanzioni sono state stabilizzate in bilancio per le finalità previste a legislazione vigente tenuto conto delle entrate verificatesi negli scorsi anni, la possibile utilizzazione delle stesse per le nuove finalità previste dal presente provvedimento comporterebbe modifiche nella determinazione dell'entità degli stanziamenti di difficile quantificazione e potrebbe compromettere lo svolgimento della suddetta attività di vigilanza e controllo sui prodotti a denominazione protetta svolta dall'ICQRF;

l'istituzione di uno schedario viticolo da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la sua gestione da parte delle Regioni, come previsto all'articolo 7, avranno luogo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

il SIAN e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli nonché gli uffici territoriali dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali faranno fronte ai compiti attribuiti dall'articolo 8, in merito alla planimetria delle cantine o stabilimenti enologici, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che l'invio da parte degli operatori o la messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

delle planimetrie, effettuati tramite procedure informatizzate, comporterà un minore impiego di risorse disponibili a legislazione vigente;

le disposizioni di cui agli articoli da 25 a 39, in materia di denominazione di origine e di indicazione geografica, non comportano sostanziali aggravii per le strutture interessate del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rispetto alle analoghe previsioni del decreto legislativo n. 61 del 2010;

all'articolo 40, in materia di consorzi di tutela, l'attribuzione all'agente vigilatore incaricato dai consorzi della qualifica di agente di pubblica sicurezza, nonché la collaborazione tra i consorzi e gli Enti ed organismi di carattere pubblico in materia di promozione di attività di enoturismo, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le attività dei consorzi previste al predetto articolo 40 sono svolte nell'ambito dell'ordinaria attività gestionale e di collaborazione tra i consorzi e la pubblica amministrazione, nel rispetto delle specifiche norme nazionali e dell'UE, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'articolo 43, comma 8, che prevede un'autorizzazione per l'etichettatura dei prodotti DOP o IGP rilasciata dal relativo consorzio di tutela ovvero, in mancanza del riconoscimento del consorzio, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sarà attuato dai soggetti pubblici interessati senza oneri aggiuntivi, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;

l'articolo 47, comma 9, che demanda ad un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la disciplina delle modalità applicative dei sistemi di controllo e tracciabilità per i vini confezionati a DOC e IGT, sarà attuato senza oneri aggiuntivi per i soggetti pubblici interessati, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;

il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali già esercita, quale autorità preposta, funzioni di coordinamento in relazione agli adempimenti normativi concernenti le imprese di produzione e trasformazione di uve e prodotti vitivinicoli, pertanto l'implementazione di funzioni del SIAN correlata al coordinamento anche degli adempimenti amministrativi, di cui all'articolo 58, sarà realizzata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

appare necessario sopprimere i commi da 1 a 4 dell'articolo 59, che esentano i produttori di vino da alcuni adempimenti inerenti al pagamento delle accise e al deposito fiscale, posto che tale esenzione comporta una riduzione di gettito, seppur di lieve entità, derivante dal mancato introito dei diritti annuali di licenza di cui all'articolo 63, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 504 del 1995;

inoltre, le disposizioni contenute nei citati commi potrebbero determinare anche l'avvio di una procedura di infrazione, tenuto conto che esse contrastano con la disciplina comunitaria di settore;

appare necessario prevedere la soppressione del comma 5 dell'articolo 59, che prevede l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dello Sportello unico per le esportazioni di vino, posto che la relazione tecnica non fornisce elementi che comprovino la sostenibilità di tale istituzione senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

la semplificazione del procedimento di affidamento dei controlli per la verifica annuale del rispetto dei disciplinari, di cui agli articoli 63 e 64, comporterà un minore impiego di risorse anche per l'amministrazione pubblica interessata;

l'imputazione al produttore dei costi relativi all'espletamento degli esami

organolettici ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG e DOC, di cui all'articolo 65, è effettuata, nella quasi totalità dei vini commercializzati allo stato sfuso, nel momento in cui l'operatore è già in possesso di un contratto o accordo di cessione del prodotto, il che assicura che l'operatore sia in grado di sostenere i predetti costi;

l'istituzione, nell'ambito del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), di una sezione aperta al pubblico che contenga dati ed informazioni necessarie per i consumatori, prevista dall'articolo 68, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché si tratta di dati già informatizzati presso il SIAN che richiedono solo un apposito trattamento;

gli articoli da 69 a 83, che dettano la disciplina sanzionatoria, non comportano ulteriori aggravii di spesa per gli uffici competenti ai fini dell'accertamento delle violazioni e dell'irrogazione delle sanzioni, poiché il provvedimento in esame ricalca sostanzialmente l'assetto delle competenze ed il sistema sanzionatorio attualmente vigenti;

analogamente, il nuovo regime sanzionatorio previsto dal provvedimento in esame appare idoneo ad assicurare l'afflusso di risorse economiche sufficienti ed adeguate al miglioramento dell'attività di vigilanza e controllo nel settore interessato;

il comma 3 dell'articolo 83 determina effetti negativi per la finanza pubblica in quanto la citata disposizione – stabilendo che, ai fini del miglioramento delle attività di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta, i proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni di pertinenza statale sono riassegnati ad apposito capitolo di spesa dell'ICQRF – troverebbe applicazione per tutte le sanzioni di pertinenza statale disciplinate dal provvedimento in esame, ivi comprese quelle che a legislazione vigente sono versate all'entrata;

appare pertanto necessario riformulare il comma 3 dell'articolo 83, indi-

cando soltanto le sanzioni che, conformemente alla legislazione vigente, possono essere riassegnate alla spesa per le attività di vigilanza e di controllo dell'ICQRF;

in particolare, tali sanzioni sono quelle previste per la vendita come uve destinate a produrre vini a DO o IG, di uve provenienti da vigneti non aventi i requisiti prescritti dal provvedimento in oggetto (articolo 69, comma 6), per la violazione di norme in materia di etichettatura, designazione e di presentazione dei vini (articolo 74), per le violazioni in materia di organizzazione di concorsi enologici relativi a vini DOP e IGP senza essere in possesso della relativa autorizzazione ministeriale (articolo 75), per le violazioni in materia di dichiarazioni, documenti e registri relativi a vini DOP e IGP (articolo 78, commi 1 e 3), per il soggetto nei confronti del quale l'organismo di controllo autorizzato accerta una non conformità nel piano dei controlli di una denominazione protetta (articolo 79), per il soggetto che, rivestendo funzioni di rappresentanza, o direzione dell'organismo di controllo autorizzato, non adempie alle prescrizioni impartite all'organismo medesimo (articolo 80), per i soggetti privati non immessi nel sistema di controllo di una denominazione protetta che svolgono attività attribuibili al consorzio di tutela incaricato (articolo 81) e per i consorzi di tutela autorizzati che non adempiono alle prescrizioni derivanti dal decreto di riconoscimento (articolo 82);

all'articolo 83, comma 1, appare inoltre necessario, da un punto di vista formale, sopprimere l'indicazione dell'apposito capitolo sul quale dovrebbe essere effettuato il pagamento delle sanzioni di pertinenza statale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 6, comma 3, sopprimere il secondo periodo;

sopprimere l'articolo 59;

all'articolo 83, comma 2, sostituire le parole: « sul capo 17, capitolo 3373, » con le seguenti: « su apposito capitolo ».

Conseguentemente al comma 3 del medesimo articolo, sostituire le parole: « afflitti sul predetto capitolo 3373 con le seguenti: « di cui agli articoli 69, comma 6, 74, 75, 78, commi 1 e 3, 79, 80, 81 e 82 ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 giugno 2016 — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Angelo Rughetti, e la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Atto n. 297.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 giugno 2016.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, comunica di aver predisposto una proposta di parere (vedi allegato 1) che è già stata informalmente trasmessa, nella mattina di

oggi, a tutti i componenti della Commissione bilancio.

Segnala che la predetta proposta di parere ha inteso focalizzarsi, in particolare, su tre specifici ambiti di questioni. In primo luogo, attraverso l'elaborazione di apposite condizioni ed osservazioni, si è tentato di introdurre nel testo una migliore distinzione tra le diverse tipologie di società partecipate in relazione anche ai differenti obblighi cui le stesse sono chiamate a sottostare, al contempo cercando di assicurare la maggiore coerenza possibile al quadro normativo come risultante dalle disposizioni contenute nel presente schema di decreto legislativo e dalle disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale, attualmente all'esame delle Camere, nonché dal decreto legislativo n. 150 del 2016, di recente pubblicazione, recante riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici, all'uopo raccogliendo anche le indicazioni formulate dal Consiglio di Stato. In secondo luogo, si è cercato, sempre tramite la previsione di puntuali condizioni ed osservazioni al testo, che peraltro recepiscono gli spunti emersi nel corso delle audizioni, in particolare quella dell'Associazione magistrati Corte dei conti, e contenute nel documento trasmesso dalla Corte dei conti, di implementare e perfezionare l'ambito dei controlli, meglio definendo il ruolo esercitato dalla Corte dei conti. In terzo luogo, si è tentato di risolvere le questioni afferenti alla gestione del personale dipendente dalle società partecipate, con particolare riguardo ai casi di eccedenze ed esuberi conseguenti alle procedure di liquidazione cui doversero essere interessate le predette società.

Nel ribadire una valutazione complessivamente positiva sull'impianto dello schema di decreto legislativo in titolo, volto a perseguire gli obiettivi di razionalizzazione, riduzione, efficienza ed economicità delle società partecipate, osserva come ulteriori condizioni ed osservazioni contenute nella proposta di parere sono finalizzate a migliorare, sotto diversi punti

di vista, taluni aspetti del provvedimento, anche tenendo conto del tema essenziale della qualità dei servizi erogati.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI ringrazia la Commissione ed il relatore per il proficuo lavoro svolto, come testimoniato dalla proposta di parere assai articolata, in considerazione anche della complessità della materia, che ha visto succedersi nel corso degli anni quadri normativi non sempre tra di loro coerenti. Tiene a precisare che i temi essenziali testé richiamati dal relatore vengono considerati prioritari dallo stesso Governo, che sulle questioni specifiche dei controlli e del ruolo della Corte dei conti si è impegnato in uno sforzo collaborativo nel confronto con le Commissioni assegnatarie del provvedimento presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.

Con riferimento alla problematica concernente il riparto di competenze tra il giudice ordinario e la magistratura contabile, rileva che il Governo ha inteso in sostanza recepire l'indirizzo giurisprudenziale elaborato dalla Corte di cassazione, nell'ottica di favorire comunque un processo di responsabilizzazione dei soggetti a vario titolo coinvolti nella gestione delle società partecipate, attraverso la previsione di puntuali sanzioni in caso di accertato inadempimento. Dichiarò, pertanto, la disponibilità del Governo a recepire le numerose condizioni ed osservazioni recate dalla proposta di parere del relatore, ferme rimanendo le autonome deliberazioni che dovesse eventualmente assumere la Commissione affari costituzionali del Senato, impegnata nell'esame del medesimo provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), nel richiamare le valutazioni di merito già espresse nella seduta dello scorso 27 giugno, ribadisce che lo schema di decreto legislativo in esame non appare in grado di conseguire gli obiettivi di fondo dichiaratamente esplicitati nel corso della sua recente audizione dalla Ministra Madia, segnatamente quelli della definizione di un

quadro normativo chiaro e stabile, capace di scongiurare il ripetersi in un futuro prossimo delle disfunzioni registrate nel corso degli ultimi anni con riferimento al comparto delle società partecipate, e della previsione di adeguati e più incisivi controlli sull'operato delle società medesime. A suo avviso, il provvedimento conserva una eccessiva genericità anche sul piano della individuazione del riparto di competenze tra il giudice ordinario e il giudice contabile, nonché per quanto attiene ad una puntuale definizione della nozione di danno erariale, patrimoniale e non, nella quale inopinatamente non verrebbero incluse, oltre alle condotte omissive, anche i comportamenti attivi.

Nel complesso, rileva che il provvedimento non realizza l'obiettivo cruciale di una effettiva razionalizzazione dell'intero settore delle società partecipate, rivelandosi del tutto inefficace nell'incidere sul rilevante *stock* di debiti accumulato nel frattempo, e pari a circa 84 miliardi di euro, con inevitabili ripercussioni negative sulla situazione finanziaria degli enti locali, spesso costretti a contrarre debiti fuori bilancio. Preannunzia, quindi, la presentazione di una proposta alternativa di parere da parte del gruppo MoVimento 5 Stelle.

Giulio MARCON (SI-SEL), nel preannunziare anch'egli la presentazione di una proposta alternativa di parere da parte del suo gruppo parlamentare (*vedi allegato 2*), esprime una valutazione critica sulla proposta di parere formulata dal relatore, che a suo avviso non tiene debitamente conto di due questioni fondamentali pure emerse nel corso del vasto ciclo di audizioni che ha avuto luogo. Da un lato, intende fare riferimento alla necessità di salvaguardare la qualità e l'efficienza dei servizi erogati dalle società partecipate, dall'altro desidera richiamare le preoccupazioni manifestate sul tema del personale nel corso delle predette audizioni dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, rispetto alle quali la proposta di parere del relatore non sembra fornire risposte adeguate,

mantenendo invece in capo al Governo un eccessivo spazio di discrezionalità.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, nel prendere atto delle valutazioni espresse dai deputati intervenuti nonché delle proposte alternative di parere preannunziate, che considera quali utili spunti di riflessione in vista della redazione del parere definitivo, ritiene tuttavia che sulla questione dei controlli evocata dal deputato Sorial la proposta di parere già contenga esplicite indicazioni, sotto forma di condizioni ed osservazioni al testo, così come sul tema della qualità e dell'efficienza dei servizi erogati, richiamato dal deputato Marcon. Rivendica, altresì, lo sforzo compiuto in merito alla questione del personale delle società partecipate, e specialmente di quello che dovesse trovarsi in situazioni di esubero, attraverso l'individuazione nel livello regionale dell'ottimale ambito territoriale di intervento ai fini della mobilità, l'attribuzione della gestione dell'elenco del personale in esubero all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, l'applicazione della disciplina lavoristica del trasferimento d'azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento a seguito di procedura competitiva evitando in tal modo che i lavoratori interessati debbano ricorrere alla ricongiunzione per il raggiungimento dei requisiti pensionistici.

Rocco PALESE (Misto-CR), nel richiamarsi espressamente alle considerazioni già svolte nella seduta dello scorso 21 giugno, ritiene che la proposta di parere del relatore, del quale pure apprezza l'impegno profuso, riflette le notevoli carenze del provvedimento medesimo, a suo giudizio privo di quelle misure coraggiose necessarie al perseguimento dell'obiettivo professato dal Governo, peraltro condivisibile, di procedere ad una razionalizzazione effettiva del comparto delle società a partecipazione pubblica. Passa quindi rapidamente in rassegna le principali distorsioni e disfunzioni che caratterizzano, salvo rarissime eccezioni, il predetto com-

parto, dai ricorrenti casi di mala gestione delle pubbliche risorse ai fenomeni di sistematica corruzione, dal livello insoddisfacente dei servizi resi agli eccessivi costi sostenuti per l'erogazione dei servizi medesimi, dalle modalità opache di selezione del personale alla carenza dei controlli e alla tenuità delle sanzioni eventualmente applicabili in caso accertamento di responsabilità, dal significativo numero dei contenziosi in atto alla pratica di arbitrati e transazioni i cui oneri si ripercuotono a danno dei contribuenti. Per le ragioni esposte, ritiene che il provvedimento del Governo, nonostante le numerose condizioni ed osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore, non sarà in grado di risolvere le tante criticità dianzi evidenziate.

Maino MARCHI (PD) ritiene che il relatore abbia condotto uno sforzo di sintesi assai avanzato rispetto al complesso delle questioni emerse nel corso del dibattito, apponendo alla proposta di parere una corposa serie di condizioni ed osservazioni rispetto al testo trasmesso dal Governo, del quale pure condivide l'impianto di fondo. Esprime altresì apprezzamento per le soluzioni individuate sul tema dei controlli, tenuto conto del fatto che, in relazione a tale specifica problematica, i diversi soggetti auditi hanno espresso posizioni non sempre univoche. Accoglie con favore anche la presentazione delle proposte alternative di parere da parte di alcuni gruppi parlamentari, che a suo avviso potranno costituire uno stimolo per compiere un ulteriore approfondimento su determinati aspetti del provvedimento, nell'ottica comunque di pervenire ad una regolazione organica del settore che possa avere ricadute positive anche in termini di qualità dei servizi offerti. In tale quadro, osserva che, qualora il deputato Palese ritenesse di presentare anch'egli una proposta alternativa di parere a nome del suo gruppo di appartenenza, essa potrebbe rappresentare una valida base di ulteriore discussione sul tema, in particolare, del contrasto ai fenomeni corruttivi registrati nella gestione delle società par-

tecipate più volte richiamato dallo stesso deputato Palese.

Paolo TANCREDI (AP), nel convenire con le considerazioni in generale svolte dal deputato Marchi e nel sottolineare l'esigenza che una tematica di tale rilevanza venga affrontata con animo scevro da posizioni di carattere demagogico, preannunzia il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore, che nella sua articolata serie di condizioni ed osservazioni al testo del provvedimento, si muove nella direzione di recepire molte delle questioni poste dal suo gruppo parlamentare.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) preannunzia il voto contrario sulla proposta di parere del relatore, che non consente a suo giudizio di superare gli elementi di debolezza insiti nelle misure contenute nel provvedimento in esame, che appare carente sotto molti punti di vista e quanto mai generico nel perseguimento degli obiettivi dichiarati. Pur riconoscendo la rilevanza del lavoro svolto dal relatore, ritiene tuttavia che la gran parte delle condizioni e delle osservazioni contenute nella sua proposta di parere non potranno trovare accoglimento da parte del Governo nella fase di adozione definitiva del testo. Tanto considerato, sarebbe stato più ragionevole, a suo avviso, concentrare sin dall'inizio l'attenzione della Commissione su talune specifiche priorità ben individuate.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), replicando alle osservazioni svolte dal deputato Marchi, ritiene che la proposta di parere del relatore, in ciò assecondando l'impianto di fondo del provvedimento, non consentirà comunque di risolvere le criticità che caratterizzano il settore delle società partecipate, ciò tanto più alla luce degli elementi emersi nel corso del ciclo di audizioni. Contesta, in modo particolare, la direzione impressa dal Governo alla soluzione delle predette criticità, rispetto alla quale si concentra la valutazione negativa, dal punto di vista politico, del

gruppo MoVimento 5 Stelle. In tale quadro, pur comprendendo gli spazi di intervento relativamente limitati concessi alla Commissione in sede di espressione del parere su di uno schema di decreto legislativo, rivendica la visione alternativa sul complesso delle questioni implicate dal provvedimento cui è ispirata la proposta alternativa di parere di cui ha preannunziato la presentazione da parte del suo gruppo parlamentare, che sarà formalizzata nella seduta di domani.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

Atto n. 306.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e di assorbimento del Corpo forestale dello Stato e che il provvedimento è adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*) della legge n. 124 del 2015. Lo schema di decreto legislativo è corredato di relazione tecnica ed è accompagnato dal parere reso sullo stesso dalla sezione consultiva degli atti normativi del Consiglio di Stato. Alla relazione tecnica non è allegato il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento ai fini dei saldi di finanza pubblica. Sono riportati invece alcuni « fogli » (25) recanti i prospetti di calcolo relativi agli importi indicati in modo sintetico dalla relazione tecnica. Esaminando le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, evidenzia quanto segue.

In merito agli articoli 1 e 19, che definiscono l'ambito di applicazione dello schema di decreto legislativo e le disposizioni finanziarie, evidenzia che il provvedimento in esame, in attuazione della delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge n. 124 del 2015, è finalizzato alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e a disciplinare l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'ambito di altre Forze di polizia, *in primis* l'Arma dei Carabinieri, e di altre amministrazioni pubbliche. Premesso che alla norma di delega non sono stati ascritti effetti di risparmio scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica, rileva che al provvedimento in esame non è allegato un prospetto riepilogativo che dia conto degli effetti sui saldi di finanza pubblica ascrivibili al provvedimento medesimo. Peraltro le disposizioni in esame (articolo 19) fanno espresso riferimento a effetti di risparmio pari, al netto degli oneri indicati agli articoli 7, comma 3, 16 e 17, ad euro 7.970.000 per il 2016, ad euro 59.081.367 per il 2017 e ad euro 56.828.420 a decorrere dal 2018. Nel rinviare, per i profili di quantificazione di tali effetti finanziari, alle valutazioni formulate con specifico riguardo agli articoli 3, 4, 5, 7, 16 e 17, evidenzia preliminarmente l'esigenza di chiarire se i medesimi risparmi debbano intendersi scontati *ex ante* a miglioramento dei saldi di finanza pubblica, nella misura del 50 per cento, e ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, della legge n. 350 del 2003, per la restante parte. Infatti la condizione che i risparmi debbano essere accertati a consuntivo sembra richiesta solo con riferimento alle minori spese di cui all'articolo 12, comma 10; inoltre i risparmi medesimi indicati dall'articolo 19 decorrono dall'esercizio in corso. Qualora i predetti risparmi debbano intendersi utilizzabili di anno in anno e in via preventiva per le finalità indicate dalle norme in esame, andrebbe altresì acquisita una valutazione del Governo in merito alla prudenzialità di tale impiego, con particolare riferimento alla destinazione di una quota dei medesimi effetti ad incremento del-

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, della legge n. 350 del 2003, in materia di riordino delle carriere e trattamenti economici degli appartenenti alle Forze di polizia.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 19 prevede, al comma 1, che i risparmi di spesa derivanti dagli articoli 3, 4, 5 e 7, al netto degli oneri di cui agli articoli 7, comma 3, 16 e 17 del presente decreto, pari a 7.970.000 euro per l'anno 2016, a 59.081.367 euro per l'anno 2017 e a 56.828.420 euro a decorrere dall'anno 2018, nonché quelli di cui all'articolo 12, comma 10, da accertarsi a consuntivo, per il 50 per cento sono destinati all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ai fini della revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge n. 124 del 2015. Il restante 50 per cento è destinato al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. La disposizione prevede, altresì, che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il successivo comma 2 stabilisce che le amministrazioni interessate dal presente decreto trasmettono annualmente al Parlamento per gli anni 2016, 2017 e 2018, una relazione concernente lo stato di attuazione del processo di razionalizzazione delle funzioni di polizia e dei servizi strumentali di cui al Capo II, volto anche a dimostrare l'effettivo raggiungimento dei risparmi di spesa indicati nel presente articolo.

Al riguardo, segnala preliminarmente l'opportunità di specificare il carattere « annuo » dei risparmi di spesa che si prevede di realizzare, in una misura pari complessivamente ad euro 56.828.420, a decorrere dall'anno 2018, posto che la relazione tecnica, nel fornire la predetta quantificazione, qualifica i risparmi medesimi « a regime ». In proposito, osserva che i citati risparmi di spesa sono ascritti all'attuazione delle misure di cui agli ar-

ticoli 3, 4, 5 e 7 del provvedimento, concernenti, rispettivamente, la razionalizzazione dei presidi di polizia, la razionalizzazione dei servizi navali, la gestione associata dei servizi strumentali delle Forze di polizia e l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri.

Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, non ha specifiche osservazioni da formulare. Segnala infatti che, dal punto di vista finanziario, il provvedimento in esame è volto, come in precedenza ricordato, alla realizzazione di risparmi di spesa complessivamente pari ad euro 7.970.000 per il 2016, ad euro 61.042.367 per il 2017 e ad euro 56.828.420 a decorrere dal 2018. In tale quadro, si collocano le disposizioni onerose di cui agli articoli 7, comma 3, 16 e 17, che riguardano, rispettivamente, taluni adempimenti connessi all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri nonché lo svolgimento di specifiche attività formative nell'ottica del transito del personale del Corpo forestale dello Stato nel Corpo della Guardia di finanza e nella Polizia di Stato. In relazione ai predetti adempimenti ed attività, le citate disposizioni autorizzano una spesa complessivamente pari ad euro 1.961.000 per il solo anno 2017, alla quale dovrà farsi fronte nell'ambito dei risparmi di spesa derivanti dal provvedimento, che per il suddetto anno 2017 ammontano, come in precedenza rilevato, ad euro 61.042.367.

Segnala, infine, che l'articolo in commento prevede che i suddetti risparmi, al netto degli oneri testé richiamati, nonché i risparmi di cui all'articolo 12, comma 10, da accertarsi a consuntivo, siano destinati:

per il 50 per cento all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003, avente ad oggetto le risorse da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia, ai fini della revisione dei ruoli delle Forze di polizia di

cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge n. 124 del 2015;

per il restante 50 per cento al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

In particolare, con riferimento all'utilizzo dei risparmi di cui all'articolo 12, comma 10, da accertarsi a consuntivo, segnala che, qualora detto utilizzo comportasse il trascinarsi al successivo esercizio finanziario di risparmi maturati nell'esercizio precedente, verrebbe a configurarsi una violazione del principio di annualità del bilancio. Si potrebbe pertanto valutare l'opportunità di precisare che i risparmi utilizzabili di cui all'articolo 12, comma 10, sono quelli stimati a regime sulla base delle economie rilevate a consuntivo.

Per quanto riguarda l'articolo 2, relativo ai comparti di specialità delle Forze di polizia, rinvia alle osservazioni formulate con riferimento agli articoli successivi, recanti le modalità applicative relative alla ripartizione delle competenze indicate dalla norma in esame.

In merito all'articolo 3, riguardante la razionalizzazione dei presidi di polizia, evidenzia che la relazione tecnica associa alle misure di razionalizzazione previste dalla norma, volte ad eliminare duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni e a favorire la ridislocazione dei reparti delle Forze di polizia, effetti di risparmio che vengono complessivamente quantificati in euro 3.250.000 per il 2016, in euro 17.166.783 per il 2017 e in euro 22.002.836 a decorrere dal 2018. In proposito rileva l'opportunità di acquisire una valutazione in merito alla effettiva conseguibilità dei risparmi complessivamente attesi per il 2016 in funzione degli impegni già perfezionati o in via di perfezionamento in tale esercizio. Inoltre, evidenzia che gli importi indicati dai fogli allegati (foglio 7) alla relazione tecnica coincidono con l'ammontare dei risparmi sopraindicati relativi alla ridislocazione dei reparti, soltanto per gli esercizi 2017 e 2018, mentre per il 2016 il foglio 7 riporta un importo più elevato

(8.249.938) rispetto a quello considerato dalla relazione tecnica. In proposito considera utile acquisire chiarimenti.

Per quanto riguarda l'articolo 4, che prevede una razionalizzazione dei servizi navali, evidenzia che la norma dispone la soppressione delle squadre e dei siti navali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo di Polizia penitenziaria con il trasferimento dei relativi mezzi navali al Corpo della Guardia di finanza. Secondo quanto evidenziato dalla relazione tecnica, dalla disposizione conseguirebbero effetti di risparmio nella misura di euro 1.559.618 per il 2017 e di euro 2.109.618 a decorrere dal 2018. In proposito considera opportuno acquisire un chiarimento in merito all'effettiva portata dei risparmi attesi alla luce di quanto evidenziato nel « foglio 8 » allegato alla relazione tecnica nel quale viene evidenziato che i predetti risparmi sono da ricondurre alle mancate spese di manutenzione, che dovrebbero peraltro comunque ricadere sulla finanza pubblica, anche a seguito del trasferimento dei mezzi navali. Inoltre, lo stesso allegato tecnico precisa che il riordino della flotta navale trasferita in capo alla Guardia di finanza comporterà per quest'ultima un onere complessivo annuo pari ad euro 702.502 nel 2016, comprendente spese di adattamento dei mezzi (euro 140.300) e di gestione (euro 568.202), e ad euro 568.202 dal 2017, per spese di gestione in gran parte riconducibili a oneri di manutenzione.

In merito al comma 3, che prevede che la Guardia di finanza, a seguito del trasferimento dei mezzi disposti ai sensi dei commi 1 e 2, sia tenuta a fornire il supporto navale alle altre Forze di polizia per l'assolvimento dei relativi compiti istituzionali, ritiene che andrebbe confermato che, ai sensi del comma 4, il Corpo della Guardia di finanza possa far fronte a tale attività nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili legislative vigenti. Va in proposito considerato che, come precisato dalla relazione tecnica, il trasferimento dei mezzi navali alla Guardia di finanza non comporta il

trasferimento del relativo personale, che verrà, altresì, destinato al controllo del territorio dalle rispettive Forze di polizia di appartenenza.

Riguardo all'articolo 5, recante norme sulla gestione associata dei servizi strumentali delle Forze di polizia, evidenzia che alle disposizioni (commi 1-3) che prevedono l'introduzione di processi di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi per le Forze di polizia sono associati dalla relazione tecnica effetti di risparmio che la stessa quantifica in euro 4.720.000 per il 2016, in euro 35.135.966 per il 2017 e in euro 20.535.966 a decorrere dal 2018. Sul punto, pur prendendo atto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica e dai fogli allegati (da 10 a 22) ai quali la stessa fa rinvio, ritiene necessario confermare la sostenibilità delle suddette riduzioni di spesa a fronte dei livelli di servizio che le stesse Forze di polizia sono tenute ad assicurare, in funzione delle specifiche attribuzioni e compiti previsti in capo alle stesse a normativa vigente. Evidenzia inoltre che i fogli allegati alla relazione tecnica indicano per il 2016 un importo di risparmi per oneri erogati per canoni energetici pari a 10.840.010 mentre la relazione tecnica evidenzia un importo di 4.720.000 per il 2016 riferito a tale voce.

Per quanto concerne l'articolo 6, che prevede un numero unico di emergenza europeo, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

In merito all'articolo 7, che reca disposizioni sull'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, evidenzia preliminarmente che la norma dispone l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, disciplinando il trasferimento a quest'ultima delle competenze funzionali attualmente svolte dal suddetto Corpo ed autorizzando a tal fine la spesa di euro 1.450.000 per il 2017. Come precisato dalla relazione tecnica, la suddetta autorizzazione di spesa appare finalizzata a far fronte alle spese *una tantum* previste nel 2017 per le attività di formazione ed il cambio delle uniformi, nonché per l'adeguamento tele-

matico e le immatricolazioni dei veicoli. La relazione tecnica associa, altresì, alla disposizione, al lordo dei summenzionati oneri, effetti di risparmio indicati nella misura di euro 7.180.000 per il 2017 e 12.180.000 a decorrere dal 2018.

Con riguardo all'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, pur rilevato che si tratta di un limite massimo di spesa, ritiene opportuno acquisire gli elementi sottostanti la determinazione di tale limite per confermarne la congruità rispetto ai costi previsti per le finalità in esame.

Con riferimento, inoltre, ai risparmi indicati dalla relazione tecnica, prende atto di quanto riferito dalla stessa relazione, che non esplicita peraltro i parametri sottostanti la definizione delle stime indicate.

Riguardo all'articolo 8, che prevede la riorganizzazione dell'Arma dei Carabinieri in conseguenza dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, tenuto conto che relazione tecnica non considera la norma, al fine di escludere eventuali oneri connessi all'incorporazione delle strutture e dei Comandi del Corpo forestale dello Stato nell'organizzazione dell'Arma dei Carabinieri, ritiene che andrebbe confermato che le modifiche apportate al Codice dell'ordinamento militare, previste dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2, risultino conformi all'attuale ordinamento del Corpo forestale dello Stato.

In particolare, considera opportuno acquisire conferma che l'assegnazione della direzione del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, struttura di vertice istituita presso il Comando generale dell'Arma con competenza nelle materie già attribuite all'Ispettorato del Corpo forestale dello Stato, ad un Generale di corpo d'armata (comma 2, lettera *c)*) non determini maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, considerato che l'attuale posizione di vertice del Corpo forestale dello Stato è ricoperta da un dirigente generale e che nella struttura ordinativa del Corpo non risultano gradi apicali equiparati a Generale di corpo d'armata.

Con specifico riferimento al comma 2, lettera b), ritiene che andrebbe confermato che la possibilità che i Comandi territoriali impegnati nella tutela forestale, ambientale e agroalimentare vengano retti da generali di « divisione » o di « brigata », risulti coerente con la struttura ordinativa prevista a legislazione vigente per le strutture di Comando affidate a dirigenti di grado equiparato del Corpo forestale dello Stato.

Per quanto riguarda l'articolo 9, che reca disposizioni sull'attribuzione al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di specifiche competenze del Corpo forestale dello Stato, rinvia alle considerazioni espresse con riferimento all'articolo 15.

In merito all'articolo 10, recante norme sull'attribuzione alla Polizia di Stato e al Corpo della Guardia di finanza di specifiche funzioni del Corpo forestale dello Stato, rinvia alle considerazioni espresse con riferimento agli articoli 16 e 17.

Riguardo all'articolo 11, recante disposizioni concernenti altre attività del Corpo forestale dello Stato, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità che le nuove competenze attribuite dalla norma al Ministero delle politiche agricole e forestali possono essere assolte nell'ambito delle sole risorse umane a tal fine trasferite dal Corpo forestale dello Stato, ai sensi del successivo articolo 12, comma 1, ultimo periodo, e nel limite del contingente, a tal fine, indicato nella Tabella A annessa al provvedimento (n. 47 unità di personale).

Per quanto concerne l'articolo 12, che reca disposizioni sui contingenti del personale del Corpo forestale dello Stato, evidenzia che la norma disciplina le procedure di trasferimento del personale attualmente in servizio presso il Corpo forestale dello Stato, 7.781 unità complessive su 9.360 unità previste in dotazione organica, nell'ambito di altre Forze di Polizia e del Ministero delle politiche agricole e forestali, individuando sin d'ora i fabbisogni di personale relativi ai trasferimenti e adeguando le dotazioni organiche dei plessi amministrativi di destinazione nei termini indicati nella Tabella A. Il comma

7 precisa che, qualora la consistenza del personale trasferito risulti inferiore alle dotazioni organiche così determinate, si debba provvedere alle relative esigenze con le risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato non esercitate e con i risparmi di spesa corrispondenti al minor trattamento economico spettante al personale transitato, da accertare mediante decreto interministeriale. Non sono peraltro esplicitati i dati riferiti alla determinazione e alla effettiva conseguibilità di tali risparmi, collegati a procedure che prevedono, tra l'altro, un'opzione da parte dei soggetti interessati. Inoltre non sono forniti elementi volti a suffragare, sul piano finanziario, la complessiva neutralità del meccanismo di ridefinizione delle dotazioni organiche, i cui effetti finanziari dovrebbero trovare compensazione, in parte, nella procedura di trasferimento del personale e, in parte, a valere sulle facoltà assunzionali del Corpo forestale nonché sui risparmi relativi al trattamento economico. Tanto premesso, con specifico riguardo al personale del Corpo forestale dello Stato che transiterà in altri enti, all'interno del comparto sicurezza-difesa, rileva l'opportunità di acquisire una stima degli effetti finanziari attesi dalle disposizioni introdotte, con particolare riferimento alle dinamiche retributive che dovrebbero interessare il personale transitato, in particolare, nell'Arma dei Carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza, rispetto a quelle disciplinate nell'ordinamento vigente delle carriere per gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato.

Con riguardo all'articolo 13, che prevede norme sul trasferimento di risorse logistiche, strumentali e finanziarie del Corpo forestale dello Stato, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

In merito all'articolo 14, recante norme sul ruolo forestale dell'Arma dei Carabinieri, evidenzia che la norma novella numerose disposizioni del Codice dell'ordinamento militare concernenti lo statuto, le dotazioni organiche, l'ordinamento delle carriere e degli avanzamenti previsti per il

personale dell'Arma dei Carabinieri, al fine di assorbire, in un distinto nuovo ruolo della specialità forestale, il personale transitato dal Corpo forestale dello Stato. In merito ai possibili effetti finanziari connessi alle dinamiche retributive che potrebbero applicarsi al personale transitato nell'Arma dei Carabinieri rispetto a quelle disciplinate nell'ordinamento vigente delle carriere per gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato, rinvia a quanto già osservato con riferimento all'articolo 12.

Riguardo agli articoli da 15 a 17, che recano norme sul personale che transita nei vigili del fuoco, nella Guardia di finanza e nella Polizia di Stato, analogamente a quanto evidenziato con riferimento al personale di cui si prevede il transito, ai sensi dell'articolo 14, nell'Arma dei Carabinieri, rileva l'opportunità di acquisire una rappresentazione degli effetti finanziari attesi dalle disposizioni.

Con riguardo agli oneri previsti per corsi di formazione da attivare presso la Guardia di finanza (articolo 16, commi 2 e 3) e la Polizia di Stato (articolo 17, commi 2 e 3), non ha osservazioni da formulare, considerato che gli stessi appaiono limitati all'entità delle rispettive autorizzazioni di spesa disposte. Rileva peraltro che la relazione tecnica non fornisce gli elementi alla base della determinazione dei predetti limiti di spesa.

Riguardo all'articolo 18, che reca disposizioni transitorie e finali, in merito al comma 3, che prevede la possibilità da parte delle amministrazioni competenti di recedere unilateralmente dai rapporti di locazione, comodato o cessione a qualsiasi titolo di immobili che, in ragione della razionalizzazione dei presidi, vengano giudicati non più confacenti agli scopi istituzionali, la relazione tecnica afferma che dalla stessa disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sul punto, considera opportuno acquisire una conferma circa l'effettiva possibilità di dar luogo alle predette procedure senza costi aggiuntivi, anche collegati agli specifici regimi contrattuali.

Con riguardo al comma 10, che prevede il transito del personale appartenente ai ruoli dei periti, revisori e operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato, non idoneo a prestare servizio nell'Arma dei Carabinieri, nei ruoli civili del Ministero della difesa in posizione soprannumeraria, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale ritiene opportuna una conferma, che tali posizioni risultino effettivamente ricopribili, nel ambito della vigente disciplina limitativa delle facoltà assunzionali prevista per l'Amministrazione interessata. Nulla da osservare con riferimento alla norma di cui al comma 11, considerato che questa, come affermato dalla relazione tecnica, è volta a salvaguardare i limiti di anzianità previsti a normativa vigente per gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato ai fini del collocamento in quiescenza, anche allo scopo di evitare anticipi dei termini dai quali potrebbero derivare maggiori oneri.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire risposta alle richieste di chiarimenti della relatrice in altra seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale.

Atto n. 308.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca un testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generali e che il provvedimento è adottato in attuazione degli articoli 16, comma 1,

lettera c), e 19 della legge n. 124 del 2015. Il testo è corredato di relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria del provvedimento. Fa presente che verranno esaminate le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

In riferimento agli articoli da 1 a 4, in materia di ambito di applicazione, rapporti con le discipline di settore e principi generali, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione atteso che le disposizioni presentano prevalente carattere programmatico e procedurale.

Per quanto attiene gli articoli a 5 a 8, in materia di assunzione e gestione del servizio, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, nel presupposto, su cui reputa opportuna una conferma, che i soggetti pubblici interessati possano svolgere gli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento agli articoli da 9 a 11, recanti disciplina delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali, non ha osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.

Riguardo agli articoli da 12 a 14, in materia di organizzazione dei servizi, non ha osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.

Per quanto concernente l'articolo 15, in materia di competenze delle Autorità indipendenti, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa i possibili risparmi derivanti dalle disposizioni in esame.

In merito all'articolo 16, in materia di autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, rileva che le disposizioni in esame attribuiscono funzioni di regolazione, sanzionatorie e di controllo del ciclo dei rifiuti alla già esistente Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Fa presente inoltre che le norme specificano altresì che gli oneri derivanti da tale

attribuzione saranno coperti a valere su un contributo di importo non superiore all'1 per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti medesimi.

Riguardo all'articolo 17, recante modifica delle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti, considera necessaria una conferma che l'Autorità di regolazione dei trasporti possa effettivamente far fronte ai compiti indicati con le risorse già disponibili a legislazione vigente, come previsto dal comma 3.

In riferimento agli articoli da 18 a 20, in materia di funzioni di regolazione e funzioni di gestione, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame.

Per quanto concerne l'articolo 21, in materia di contratto di servizio, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.

Riguardo all'articolo 22, in materia di obblighi contrattuali e disposizioni per l'innovazione del trasporto pubblico locale, osserva che le disposizioni in esame sono volte a definire modalità di adeguamento e innovazione infrastrutturale nell'ambito degli obblighi contrattuali nel trasporto pubblico locale. Ciò premesso, ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione volti ad escludere effetti finanziari collegati ad eventuali incrementi dei costi sostenuti dalle amministrazioni interessate per gli oneri di servizio pubblico collegati all'esercizio dei servizi in questione. In proposito, ritiene altresì opportuna una conferma che le modifiche apportate all'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 422 del 1997, in materia di contratti di servizio pubblico per il trasporto locale, non siano suscettibili di riflettersi, sia pure in modo indiretto, sui costi sostenuti dalle pubbliche amministrazioni per i medesimi contratti.

In merito all'articolo 23, in materia di riparto del Fondo per concorso finanziario dello Stato al trasporto pubblico locale, non ha osservazioni da formulare atteso

che – come esplicitato nella relazione tecnica – le disposizioni in esame intervengono sulle modalità di riparto del Fondo, senza modificarne gli stanziamenti a legislazione vigente.

In relazione all'articolo 25, in materia di tariffe, non ha osservazioni da formulare, atteso che le disposizioni non sembrano suscettibili da determinare effetti di carattere immediato e diretto sulla finanza pubblica.

Per quanto attiene all'articolo 26, in materia di lotta all'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, atteso che la collaborazione tra agenti accertatori e agenti e ufficiali aventi qualifica di polizia giudiziaria appare configurata come facoltativa e che la copertura di eventuali costi è integralmente a carico dell'ente richiedente, come esplicitamente previsto dalle disposizioni.

Riguardo all'articolo 27, in materia di tutela dell'utenza nel trasporto pubblico locale, ritiene utile acquisire dal Governo una conferma che il regime dei rimborsi previsti non sia suscettibile di determinare riflessi negativi, sia pur di carattere indiretto, sulla finanza pubblica.

In merito agli articoli da 29 a 32, in materia di vigilanza sulla gestione e controlli, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

Per quanto riguarda l'articolo 33, recante misure di premialità a favore di concorrenza e aggregazioni, non ha osser-

vazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione nel presupposto che i meccanismi di premialità facciano riferimento alle modalità di assegnazione di risorse già esistenti in base alla vigente normativa.

Per quanto riguarda l'articolo 34, in materia di crediti di imposta per opere infrastrutturali e investimenti nei servizi pubblici locali, non ha osservazioni da formulare atteso che le norme di cui all'articolo in esame già dispiegano effetti nell'ordinamento vigente.

Riguardo all'articolo 35, in materia di pianificazione e finanziamento della mobilità urbana sostenibile, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione atteso che le disposizioni in esame presentano prevalente carattere programmatico-procedimentale e nel presupposto che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in altra seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Atto n. 297.**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (atto n. 297),

premessi che:

la legge n. 124 del 2015, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, costituisce il fulcro della complessiva azione riformatrice della pubblica amministrazione, nell'ambito della quale la qualità della regolazione rappresenta uno strumento fondamentale per assicurare la competitività del Paese, l'effettività dei diritti fondamentali dei cittadini, l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e la stabilità dei conti pubblici;

in particolare, l'articolo 18 della citata legge ha delegato il Governo a procedere alla revisione della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare prioritariamente la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e conseguentemente la tutela e la promozione della concorrenza;

nel corso dell'ultimo decennio la disciplina in materia di partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni è divenuta infatti sempre più complessa, in tal modo facilitando la costituzione di società o il mantenimento di partecipazioni societarie scarsamente produttive o comunque non sempre necessarie al perseguimento dei fini istituzionali delle am-

ministrazioni stesse ovvero favorendo il prodursi di situazioni di inefficienza gestionale;

in questo quadro, il presente provvedimento intende realizzare, mediante un complessivo riordino normativo, un disegno coerente e di lungo periodo in materia di partecipazioni pubbliche al fine di garantire una efficiente allocazione delle risorse, migliorare i servizi erogati a cittadini e imprese e favorire una maggiore trasparenza della pubblica amministrazione;

tali obiettivi sono perseguiti non solo mediante la previsione di condizioni e limiti più stringenti per la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento delle partecipazioni pubbliche, ma anche attraverso meccanismi di verifica e monitoraggio periodico dell'assetto complessivo delle società partecipate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, nonché attraverso la predisposizione di piani di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle società stesse;

considerato che:

ai fini dell'esame del presente provvedimento questa Commissione congiuntamente alla Commissione affari costituzionali del Senato ha svolto un'intensa attività conoscitiva nel corso della quale sono stati auditi numerosi soggetti nonché il Ministro dell'economia e delle finanze e la Ministra della funzione pubblica;

nel corso della citata attività conoscitiva sono emersi alcuni profili problematici che richiedono o potrebbero richie-

dere modifiche al testo del provvedimento in oggetto, di cui si dà conto, rispettivamente, nelle condizioni e nelle osservazioni di seguito riportate;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento alla previsione di cui all'articolo 1, comma 6, si preveda che l'esclusione totale o parziale dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto sia determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti sul relativo schema di decreto, che ne illustri le ragioni;

2) all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), si precisi che nella definizione di « servizi di interesse generale » è ricompresa anche quella di « servizi di interesse economico generale » di cui alla successiva lettera *i*) del medesimo comma 1, inclusi quelli sottoposti a regolazione indipendente, in coerenza con la disciplina comunitaria in materia, in modo da ricomprendere anche la produzione di servizi di interesse economico generale tra le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione delle partecipazioni pubbliche di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a*);

3) ai fini della definizione di servizi di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), le previsioni del decreto siano coerenti con quelle del decreto legislativo, in corso di emanazione, recante testo unico in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale, anche con riferimento alla realizzazione e alla gestione di reti e impianti funzionali alla prestazione dei servizi stessi;

4) sia riformulata la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *o*), o quella transitoria di cui all'articolo 27, comma 4, al fine di includervi le società che abbiano avviato processi di emissione di strumenti finanziari quotati in mercati

regolamentati, diversi dalle azioni, alla data del 30 giugno 2016 e di fare salvi gli atti volti alla quotazione o all'emissione dei suddetti strumenti, già posti in essere alla data di entrata in vigore del decreto, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7;

5) all'articolo 3, sia precisato che tra i tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica sono incluse anche le società consortili;

6) all'articolo 4, comma 2, si precisi che le società a partecipazione pubbliche devono svolgere in modo esclusivo non necessariamente solo una delle attività ivi elencate, ma possono svolgerne anche più di una;

7) all'articolo 4, comma 2, lettere *b*) ed *e*), il riferimento agli articoli 172 e 3, comma 25, dell'abrogato codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, deve essere aggiornato alla luce del decreto legislativo n. 50 del 2016, recante riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici, richiamando rispettivamente gli articoli 193 e 3, comma 1, lettera *a*), del medesimo decreto legislativo n. 50;

8) all'articolo 4, comma 3, la possibilità di acquisire partecipazioni in società tramite conferimento di beni immobili sia circoscritta alle sole società che abbiano come oggetto esclusivo l'attività di riqualificazione e valorizzazione degli immobili;

9) all'articolo 4, sia esplicitato che l'attività di intermediazione finanziaria esercitata dalle società finanziarie regionali rientra fra gli ambiti per i quali è ammessa la costituzione di società a partecipazione pubblica ovvero l'acquisto o il mantenimento di partecipazioni in società, o, in alternativa, le stesse siano inserite nell'Allegato A;

10) siano integrate le disposizioni di cui all'articolo 4, prevedendo che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sia fatto divieto alle società strumentali degli enti locali, ad eccezione delle holding, di costituire nuove

società o acquisire partecipazioni in altre società, assicurando, con riferimento alle medesime holding, la trasparenza dei dati finanziari relativi alle singole partecipazioni;

11) all'articolo 5 sia modificata la rubrica sopprimendo il riferimento agli obblighi di dismissione, giacché tali obblighi non sono disciplinati dal medesimo articolo;

12) l'intervento della Corte dei Conti di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, sia previsto mediante la trasmissione della delibera adottata per finalità conoscitive e in relazione alla verifica di coerenza con il piano di razionalizzazione previsto dall'articolo 20;

13) siano escluse dall'applicazione delle disposizioni in materia di composizione del consiglio di amministrazione e di divieto di stipula di patti di non concorrenza, di cui rispettivamente ai commi 2, 3 e 10 dell'articolo 11, le società nelle quali l'affidamento del contratto di appalto o di concessione sia avvenuto a seguito di una procedura ad evidenza pubblica (gara o gara a doppio oggetto);

14) si preveda che, in caso di partecipazioni rilevanti, il socio pubblico possa proporre agli organi di amministrazione di introdurre limitazioni analoghe a quelle previste all'articolo 11, commi 6 e 10, in ordine agli emolumenti degli amministratori, dei componenti degli organi di controllo, dei dirigenti e dei dipendenti delle società a controllo pubblico;

15) si definiscano criteri puntuali volti a limitare l'ambito di applicazione del divieto di nominare dipendenti pubblici negli organi di società a controllo pubblico, di cui all'articolo 11, comma 8;

16) l'articolo 12 sia riformulato prevedendo l'azione di responsabilità di competenza della Corte dei conti, riferita agli amministratori della società, in relazione all'intero danno subito dal patrimonio sociale per le società sulle quali l'ammini-

strazione esercita il controllo analogo, e, per le altre tipologie di società, nei soli limiti della quota di partecipazione;

17) all'articolo 12, il comma 2 sia riformulato prevedendo che costituisce danno erariale esclusivamente il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che abbiano, con dolo o colpa grave, nell'esercizio dei propri diritti di socio, pregiudicato il valore della partecipazione;

18) sia sostituita la rubrica dell'articolo 14, in coerenza con i contenuti dell'articolo medesimo, con la seguente: «Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica»;

19) i compiti di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 15, per quanto riguarda le società partecipate dallo Stato, ferma la competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, siano affidati a una struttura apposita onde evitare potenziali conflitti tra l'esercizio dei poteri dell'azionista e l'attività di controllo;

20) all'articolo 16 si provveda ad armonizzare, nel rispetto della normativa e della giurisprudenza comunitaria, la disciplina delle società *in house*, con particolare riferimento ai requisiti identificativi e alla qualificazione dell'affidamento *in house*, con quella di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che reca principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico, tenendo conto altresì della disciplina sulle modalità di gestione del servizio di cui all'articolo 7 dello schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale (Atto n. 308);

21) con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 17, al fine di salvaguardare il principio di legittimo affidamento –

riconosciuto dalla normativa e giurisprudenza europea a tutela del partner privato – sia introdotta, con riferimento agli affidamenti in corso, una disciplina transitoria volta a derogare alle disposizioni del medesimo articolo 17 che impongono un oggetto esclusivo alle attività che le società a partecipazione mista pubblico-privata possono svolgere e modificano gli statuti posti a base delle gare;

22) all'articolo 19 si preveda l'applicazione della disciplina lavoristica del trasferimento d'azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento a seguito di procedura competitiva – analogamente a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 25 – evitando in tal modo che i lavoratori interessati debbano ricorrere alla ricongiunzione per il raggiungimento dei requisiti pensionistici;

23) sia ridefinita l'applicazione dei vincoli gestionali in materia di personale, di cui all'articolo 19, commi 5, 6 e 7, alle società che hanno ottenuto l'affidamento del contratto di appalto o di concessione in seguito ad una procedura ad evidenza pubblica (gara o gara a doppio oggetto), e sia assicurato, in presenza di contrattazione di secondo livello, il confronto con le rappresentanze aziendali dei sindacati maggiormente rappresentativi per i provvedimenti volti al contenimento dei costi di cui al comma 6 del medesimo articolo;

24) all'articolo 20, in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, si ridefinisca, quale presupposto per la predisposizione obbligatoria di un piano di riassetto, il limite di un milione di euro, di cui alla lettera *d*) del comma 2, riferito al fatturato medio nei tre anni precedenti, anche prevedendone la riduzione eventualmente collegandola ad altri criteri maggiormente idonei a misurare l'efficienza e l'economicità della gestione, posto che in caso contrario si rischierebbe di penalizzare società virtuose;

25) al predetto articolo 20 sia modificata altresì la lettera *e*) del comma 2,

che, quale presupposto per la predisposizione obbligatoria di un piano di riassetto, fa riferimento alle partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, precisando che il risultato negativo non deve comunque risultare inferiore al 5 per cento del fatturato, in modo da prevedere l'attivazione del piano di riassetto nei casi in cui effettivamente sia messa a rischio l'economicità della gestione;

26) in merito al rinvio operato dall'articolo 20, comma 8, si preveda ad operare un coordinamento tra le norme fatte salve al fine di evitare scadenze estremamente ravvicinate di adempimenti di contenuto analogo, a tal fine salvaguardando i piani attuati a seguito della legislazione vigente e rinviando la decorrenza dell'obbligo della revisione ordinaria all'anno 2017;

27) con riferimento alle disposizioni transitorie in materia di personale di cui all'articolo 26:

a) sia ridotto il periodo temporale di durata del blocco delle nuove assunzioni al fine di non imporre vincoli immeritati alle aziende virtuose;

b) sia chiarito che per profilo « infungibile » si intende il possesso di competenze specifiche;

c) si preveda l'inserimento del personale eccedente nell'elenco di cui al comma 1 solo a seguito di mobilità in ambito regionale e la trasmissione di tale elenco all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (anche mediante le amministrazioni preposte al ricollocamento) in luogo del Dipartimento della funzione pubblica, ferma restando la possibilità di attivare per tale personale anche gli ulteriori strumenti previsti dalla normativa nazionale e regionale nei casi di ricollocazione a seguito di crisi aziendali, con particolare riferimento alle norme contenute nel decreto legislativo 14 set-

tembre 2015 n. 150 e in quelle contenute nel decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148;

e con le seguenti osservazioni:

1) si valuti l'opportunità di coordinare la disciplina dei « servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete », con quella contenuta nello schema di decreto legislativo sui servizi di interesse economico generale e nelle relative normative di settore, salvaguardando le specificità in esse contenute;

2) si valuti l'opportunità di individuare le tipologie di società in cui è ammessa la partecipazione da parte della pubblica amministrazione, definendo, come risulta dal parere reso dal Consiglio di Stato, una distinzione più netta tra « società a controllo pubblico », « società a partecipazione pubblica » e « società quotate », con deroghe al codice civile di intensità decrescente, nonché tra « società strumentali » e « società in house », con deroghe al codice civile di maggiore intensità, valutando altresì l'opportunità di elencare per ciascuna delle predette tipologie le norme del decreto che risultano applicabili;

3) all'articolo 1, comma 3, che prevede l'applicazione alle società a partecipazione pubblica, per quanto non derogato dalle norme del presente provvedimento, delle norme contenute nel codice civile e nelle leggi speciali, si valuti l'opportunità di sostituire il richiamo alle « leggi speciali » con quello alle « norme generali di diritto privato », posto che il riferimento alle leggi speciali deve essere correttamente inteso come richiamo alle leggi speciali di diritto privato di portata generale;

4) in tale contesto, si valuti altresì l'opportunità di richiamare anche le « norme generali di diritto amministra-

tivo », cioè, essenzialmente, quelle contenute nella legge n. 241 del 1990 e nel Codice dei contratti pubblici;

5) si valuti l'opportunità di precisare, all'articolo 1, comma 4, che, qualora la disciplina specifica applicabile alla singola società non sia esaustiva, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali contenute nel presente provvedimento, effettuando, a tal fine, anche in via amministrativa, dopo l'entrata in vigore del provvedimento medesimo una ricognizione puntuale delle società interessate;

6) si valuti l'opportunità di eliminare l'ipotesi di società meramente partecipata dalla pubblica amministrazione e/o quella di limitare l'operatività del Testo unico ai soli casi di controllo diretto nella definizione di società quotata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o);

7) all'articolo 4, comma 2, si valuti l'opportunità di precisare che nell'ambito delle attività consentite rientrano anche gli impianti a fune;

8) all'articolo 5, comma 5, riguardo ai poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, si consideri l'opportunità, dal punto di vista formale, di sostituire la parola « utilizzare » con « esercitare »;

9) all'articolo 7, comma 1, si valuti l'opportunità di operare espressamente una distinzione tra l'atto amministrativo con cui viene deliberata la costituzione e l'atto costitutivo della società a partecipazione pubblica, che non possono coincidere, giacché detti atti presentano una differente natura e conseguentemente un difforme regime di eventuale impugnabilità dinnanzi a giurisdizioni diverse;

10) quanto al numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo di cui all'articolo 11, comma 3, si valuti l'opportunità di chiarire se lo stesso vada riferito al complesso dei due organi, ovvero a ciascuno di essi;

11) valuti il Governo le modalità per garantire adeguata rappresentanza di ge-

nere in presenza di un organo amministrativo collegiale o di una pluralità di partecipazioni in capo alla stessa amministrazione, laddove si opti per un amministratore unico;

12) all'articolo 11, comma 6, al fine di evitare disparità di trattamento – dal punto di vista retributivo e contributivo – per i componenti dell'organo di amministrazione delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, rispetto al trattamento previsto per la generalità dei dipendenti delle medesime società, si valuti l'opportunità di prevedere che la determinazione del trattamento economico annuo degli amministratori non possa comunque eccedere il limite massimo corrispondente al costo complessivo previsto per la retribuzione dirigenziale di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali;

13) valuti il Governo la necessità di prevedere una norma transitoria a salvaguardia dei casi in cui le cariche di presidente, amministratore delegato o componente dell'organo di indirizzo siano state conferite, in base alle norme all'epoca vigenti, dall'amministrazione pubblica a propri dipendenti in rappresentanza dell'amministrazione stessa, purché a titolo gratuito, e siano sopravvenute cause di incompatibilità;

14) all'articolo 14, si valuti l'opportunità di introdurre per le società in house o strumentali, in ragione delle peculiarità del loro assetto organizzativo, un sistema di gestione della crisi di impresa diverso dall'applicazione integrale delle discipline del fallimento prevista per le altre società a partecipazione pubblica;

15) si valuti l'opportunità di escludere dall'applicazione dell'articolo 15, commi 2, 4 e 5, in materia di controllo e monitoraggio, le società che hanno acquisito l'affidamento in seguito ad una procedura ad evidenza pubblica (gara o gara a doppio oggetto) considerato che la gran parte di tali società opera in settori regolati;

16) si valuti l'opportunità di escludere dall'applicazione degli articoli 19, 20 e 26, le società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale così come previsto dall'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992;

17) si valuti l'opportunità di prevedere il coinvolgimento dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato nella vigilanza sul processo di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche di cui all'articolo 20, commi 3 e 4;

18) sia valutato attentamente l'impatto delle disposizioni di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, che prevedono un obbligo di accantonamento per gli enti locali nei propri bilanci in corrispondenza alle perdite delle società partecipate, anche alla luce del complessivo processo di risanamento che li ha interessati e delle stringenti misure del decreto, prevedendo possibili modulazioni degli accantonamenti in base all'attuazione delle norme relative ai piani di razionalizzazione, fermo restando che dovrebbe essere comunque valutata la coerenza di queste disposizioni con i principi generali dell'ordinamento in materia di responsabilità dei soci delle società di capitali;

19) si valuti l'opportunità di inserire misure anche a carattere finanziario per favorire le aggregazioni, a tal fine prevedendo il mantenimento della concessione in caso di fusione o aggregazione tra gestori con procedura trasparente, come previsto dallo schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (Atto n. 308), almeno per i settori ivi disciplinati, o eliminando la possibilità di sciogliere il rapporto societario in caso di fusione di cui all'articolo 17, comma 3;

20) sia valutata l'opportunità di precisare le ragioni dell'inserimento nell'Allegato A di ciascuna delle società ivi indicate;

21) siano individuate, anche tenendo conto della sentenza della Corte di giustizia 15 gennaio 2002, causa C-439/99, le

modalità di applicazione del presente provvedimento alle società operanti in materia di organizzazione e gestione di spazi fieristici e manifestazioni fieristiche, facendo salve le relative partecipazioni pubbliche;

22) si valuti l'opportunità di definire idonee modalità di applicazione delle misure contenute nel presente provvedimento alle start up e agli spin off universitari, facendo salve le relative partecipazioni pubbliche;

23) al fine di incentivare i processi di razionalizzazione e dimissione delle partecipazioni pubbliche, si valuti la possibilità di prevedere misure volte a riassorbire gradualmente entro un adeguato arco temporale le perdite rivenienti dalle procedure di liquidazione delle società pubbliche, nonché a consentire la destinazione dei ricavi derivanti dall'alienazione di partecipazioni societarie facenti capo alle amministrazioni pubbliche al finanziamento di investimenti pubblici ».

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Atto n. 297.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
PRESENTATA DAL GRUPPO SI-SEL**

La Commissione V (Bilancio e Programmazione economica),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (A.G. 297) adottato in base alla delega contenuta negli articoli 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, considerato che:

su provvedimento in esame è stato promosso un ampio ciclo di audizioni con il coinvolgimento di una vasta platea di soggetti che vario titolo hanno evidenziato rilevanti criticità in riferimento allo schema di decreto legislativo in titolo;

le prime criticità si riscontrano innanzitutto nell'ambito del corposo parere reso dalla Commissione speciale istituita in seno al Consiglio di Stato per seguire i procedimenti legislativi delegati previsti dalla legge n. 124 del 2015, che comprende magistrati provenienti sia dalle sezioni consultive sia dalle sezioni giurisdizionali;

tale parere reca, in particolare, tre osservazioni di portata condizionante che riguardano la necessità che lo schema disciplini non soltanto i servizi di interesse generale ma anche quelli di interesse economico generale (« Il diritto europeo – si legge nel parere – distingue due tipologie di servizi: “servizi di interesse economico generale” e “servizi di interesse generale”. I primi sono quelli che presuppongono l'esistenza di un'attività di impresa che si colloca sul mercato ma che, per assicurare

la “specifica missione”, è conformata da obblighi di servizio finalizzati a garantire determinati standard di prestazione che, in assenza dell'intervento statale regolatorio, non sarebbe garantito dal libero esplicarsi dell'iniziativa di impresa. I secondi, invece, presuppongono lo svolgimento di un'attività che non si colloca sul mercato in quanto finalizzata a garantire bisogni primari del cittadino ».) da cui discende la necessità di integrare con tale riferimento l'articolo 4, comma 1, lettera *a*). A giudizio del Consiglio di Stato, infatti, entrambe le tipologie di servizi « devono rientrare espressamente nel campo applicativo del testo unico sia perché la legge delega, all'articolo 18, comma 1, lettera *b*), richiama espressamente i “servizi di interesse economico generale”, sia perché è lo stesso testo unico che, al precedente articolo 2, lettera *i*), richiama tale tipologia di prestazioni, dimostrando con ciò di volere mantenere concettualmente separate le due nozioni. Le nozioni in esame devono, inoltre, essere coordinate con quelle impiegate nello schema di decreto sui « servizi pubblici locali di interesse economico generale » attualmente in corso esame in Parlamento;

inoltre, a giudizio del Consiglio di Stato, la previsione dell'articolo 20, comma 7, riguardante l'applicazione di sanzioni pecuniarie a tutte le tipologie di società partecipate, mentre la disposizione di delega (articolo 18, comma 1, lettera *m*), n. 5) della legge n. 124 del 2015) circoscrive alle sole società partecipate dagli enti locali la « introduzione di un sistema

sanzionatorio per la mancata attuazione dei principi di razionalizzazione e riduzione di cui al presente articolo, basato anche sulla riduzione dei trasferimenti dello Stato alle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni in materia » rappresenterebbe un evidente eccesso di delega, che va corretto tramite la delimitazione di detta norma alle società partecipate dagli enti locali e analogo rilievo, in riferimento all'eccesso di delega viene formulato, in relazione all'articolo 25, comma 5, con riguardo alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche;

in riferimento allo schema di decreto legislativo in titolo evidenza, inoltre, una valutazione fortemente critica da parte dei Sindacati condivisa dai firmatari della presente proposta di parere e contenuta in un documento unitario siglato congiuntamente da Fabrizio Solari (CGIL), Luigi Sbarra (CISL) e Antonio Focillo (UIL);

in particolare, in una nota congiunta deposita presso la Commissione V, i Sindacati hanno rilevato come il provvedimento sia, a loro giudizio, ferma restando l'importanza di attuare una profonda revisione del sistema delle partecipazioni pubbliche, l'ennesimo intervento di taglio lineare che non rivolge nessuna attenzione sia ai servizi, che anche attraverso le partecipate il pubblico offre, sia alla salvaguardia dei livelli occupazionali. Una declinazione della *spending review* in buona sostanza intesa come tagli di spesa « lineari » e non come riorganizzazione della spesa e della modalità di gestione dei servizi pubblici. Una impostazione generalmente non condivisibile per due ordini di motivi: 1) innanzitutto perché occorre conoscere il sistema non solo dal punto di vista quantitativo (non vi sono dati certi sui numeri delle società partecipate), ma anche da quello delle « diverse missioni » delle diverse società e delle risorse umane in queste addette; 2) in secondo luogo perché occorre affrontare il tema della riorganizzazione del sistema delle partec-

ecipazioni pubbliche, non con il solo obiettivo di ridurre il numero ma, soprattutto, tenendo ben salda la continuità dei servizi, l'innovazione delle modalità e una nuova qualità ed efficacia dei servizi stessi;

particolarmente significativa è da considerarsi al riguardo la memoria depositata da Antonio Focillo, Segretario Confederale Uil nell'ambito della quale si sottolinea come lo schema di decreto suscitati non poche apprensioni per il fatto che risultano abrogate le norme (articolo 1, commi 563-568, legge 147/2013. Legge di stabilità 2014) con le quali si è disciplinata finora la mobilità del personale tra società partecipate, stabilite al fine di incentivare la concreta attuazione dei piani di razionalizzazione già previsti. Risultano, altresì, abrogate persino le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568-*ter* della citata legge di stabilità per il 2014, la quale disponeva per il personale in esubero che, al termine delle procedure di mobilità, fosse privo di occupazione, un titolo di precedenza per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati nelle stesse P.A;

e sotto tale profilo appare opportuno mettere in luce come tale abrogazione contraddica finanche gli stessi principi e criteri direttivi della legge delega, ove si prevede l'introduzione di strumenti, anche di natura contrattuale, volti appunto a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione relativi alle società partecipate, (articolo 18, comma 1, lettera *m*), n. 6);

la UGL, inoltre, ha espresso « una forte preoccupazione in merito alla filosofia complessiva che anima » lo schema, « che, purtroppo, non si discosta dall'approccio con il quale è stato affrontato negli ultimi anni il tema delle società a partecipazione pubblica. Piuttosto che centrare l'attenzione sul personale dipendente e sui servizi erogati al cittadino, nello schema di decreto legislativo ci si focalizza sulla promozione della concorrenza e del mercato, sottovalutando, però,

almeno due elementi: il primo è che non tutti i servizi sono altrettanto appetibili se posti sul mercato, in quanto caratterizzati da un costo sociale che il privato non può e non vuole sostenere; il secondo è che, vista la complessità del Paese, la capacità di attrarre investimenti è fortemente diversificata fra Nord e Sud e fra grandi e piccoli centri urbani »;

non sono inoltre presenti nell'ambito del provvedimento in esame strumenti di partecipazione e coinvolgimento dei dipendenti nella gestione delle società;

il provvedimento in titolo suscita inoltre evidenti perplessità anche alla luce delle disposizioni contenute nello Schema di decreto recante il « Testo Unico in materia di società sui servizi pubblici di interesse economico generale » recentemente trasmesso alle Camere (A.G.308). Vi è infatti una oggettiva concatenazione tra i due provvedimenti, nel senso che tra le partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche si annoverano quelle di gestione « dei servizi pubblici locali di interesse economico generale » e appare evidente come il combinato disposto tra i due provvedimenti si ponga l'obiettivo di rilanciare i processi di privatizzazione di tutti i servizi di rete, dall'acqua all'energia, dai rifiuti al trasporto pubblico locale, espropriando gli enti locali e le comunità territoriali di ogni potere di determinazione dell'articolazione territoriale dei servizi e delle politiche tariffarie, ponendosi in esplicita contraddizione con l'esito referendario del 2011, i principi stabiliti dalla legge delega 124/2015, nonché gli articoli 75 e 76 della Carta Costituzionale;

inoltre, uno degli aspetti più ambigui del provvedimento in esame è rappresentato dalla riduzione dei poteri della Corte dei Conti ivi prevista. Il provvedimento in esame infatti sembrerebbe voler risolvere un annoso problema giurisprudenziale derivante dalla circostanza che negli anni è stata privilegiata talvolta la natura giuridica privata delle società pubbliche, con l'attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario, e, talaltra, la

natura pubblica delle risorse gestite dalle stesse società, con riconoscimento della competenza della Corte dei conti. Purtroppo il testo dello schema di decreto sembrerebbe individuare la soluzione preferita dai dirigenti, attribuendo alla magistratura contabile la funzione di controllo del danno erariale « esclusivamente » agli enti partecipanti, ossia Comuni o Ministeri, mentre sulla società partecipata di cui l'ente pubblico è azionista si deve pronunciare un giudice ordinario. Non solo, l'azione ordinaria di responsabilità civile potrà essere promossa dagli organi della società e quindi teoricamente da coloro che avrebbero causato il danno erariale. Una strategia che, nei fatti, difficilmente potrebbe portare al recupero delle risorse in quanto il presunto colpevole dovrebbe autoaccusarsi;

sotto tale profilo, in riferimento quindi alla scelta di limitare la competenza assegnata alla Corte dei conti in materia di controllo, anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha espresso in sede di audizione le proprie critiche, come naturalmente l'Associazione che con riguardo alla funzione di controllo ha segnalato l'opportunità di: condizionare la costituzione di nuove società pubbliche al completamento delle operazioni di razionalizzazione (articolo 20); riformulare l'articolo 5, comma 3, in ordine al controllo della Corte dei conti sulla costituzione di nuove società, prevedendo che tale controllo – in conformità con quanto previsto dall'articolo 3, comma 28 della legge n. 244 del 2007 – sia espletato sulla delibera dell'ente e non prima della sua adozione. E, infine, in riferimento alla funzione giurisdizionale, l'associazione magistrati della Corte dei conti ha evidenziato l'opportunità, all'articolo 12, di prevedere l'azione di responsabilità della Corte dei conti, riferita agli amministratori della società, in relazione all'intero danno subito dal patrimonio sociale per le società sulle quali l'amministrazione esercita il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (quali le società *in house*) e, per le altre tipologie di società, nei soli limiti della quota di partecipazione, in

relazione alla quale l'azione di responsabilità è diretta a tutelare non il patrimonio sociale, ma il patrimonio pubblico dell'amministrazione partecipante, che è titolare del risarcimento;

lo schema di decreto legislativo in titolo prevede, inoltre, numerosi che in alcuni casi potrebbero dar luogo a scelte eccessivamente discrezionali in capo al Governo. L'articolo 1, comma 6, del provvedimento ad esempio demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, la facoltà di escludere in modo totale o parziale singole società a partecipazione pubblica dall'applicazione delle disposizioni del decreto. E su questo punto lo stesso Consiglio di Stato, nel parere reso sul provvedimento, ha evidenziato come sia « necessario che venga rispettato il principio di legalità sostanziale » e che occorre « che le precise condizioni per l'esercizio del potere (di deliberare l'esclusione dall'applicabilità della normativa a talune società) siano poste nella norma primaria e cioè nel presente decreto delegato » e che in ogni caso l'esclusione non possa prescindere dalla « applicazione almeno di alcuni principi generali, quali, ad esempio, quello relativo al "vincolo di scopo" posto dal primo comma dell'articolo 4 del Testo unico »;

inoltre, all'articolo 11, comma 1, del provvedimento si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei

requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti degli organi amministrativi di società a controllo pubblico; mentre il comma 3 dello stesso articolo 11 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la definizione dei criteri in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea della società a controllo pubblico può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile; il comma 6 dello stesso articolo 11 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, la definizione di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società in controllo pubblico. E infine, l'articolo 26, comma 1, dello schema di decreto in titolo demanda ad un decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di trasmissione alla Presidenza del Consiglio dell'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti;

alla luce di quanto precede:

esprime parere contrario.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Sull'ordine dei lavori | 145 |
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero. C. 3767 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 145 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 157 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|-----|
| Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato. C. 3662 Paglia e C. 3666 Bernardo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>) | 150 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 150 |

RISOLUZIONI:

| | |
|--|-----|
| 7-00914 Paglia: Modifiche alla disciplina delle mutue di autogestione con finalità di finanza mutualistica e solidale. | |
| 7-00985 Ginato: Iniziative normative da assumere nel settore delle mutue di autogestione, della finanza etica e del microcredito (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>) | 151 |
| 7-01017 Alberti: Tassabilità ai fini delle imposte locali sugli immobili delle piattaforme petrolifere. | |
| 7-01023 Petrini: Tassabilità ai fini delle imposte locali sugli immobili delle piattaforme petrolifere (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>) | 152 |

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

| | |
|--|-----|
| 5-08978 Laffranco: Iniziative per consentire la riapertura dei piani di rateazione dei debiti tributari in favore di contribuenti decaduti da precedenti rateizzazioni | 154 |
| ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>) | 158 |
| 5-08979 Fregolent: Esclusione delle rendite per infortunio o malattia professionale dal reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi | 154 |
| ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>) | 160 |
| 5-08980 Pagano: Iniziative per risolvere il contenzioso in materia di applicabilità dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale (TIA) | 154 |
| ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>) | 161 |
| 5-09023 Paglia: Intenti programmatici del Governo in ordine all'ipotizzata soppressione di Equitalia | 154 |
| ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>) | 163 |
| 5-09024 Villarosa: Dati circa le operazioni speculative sulle azioni di alcune delle principali società italiane effettuate nella notte tra il 23 e il 24 giugno 2016 | 155 |
| ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>) | 164 |

INTERROGAZIONI:

| | |
|--|-----|
| 5-08904 Paglia: Conseguenze per i contribuenti che, non potendo fruire del <i>bonus</i> degli 80 euro, rinuncino alle detrazioni per lavoro dipendente | 156 |
| ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>) | 170 |
| AVVERTENZA | 156 |

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 14.50.

Sull'ordine dei lavori.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di passare, dapprima, all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 3767, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, quindi all'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 3662 e C. 3666, recanti disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato, alla riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, alla discussione delle risoluzioni all'ordine del giorno e, quindi, allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata e dell'interrogazione all'ordine del giorno.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero. C. 3767 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3767, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013.

Segnala preliminarmente come l'Accordo di cui si propone la ratifica, come evidenziato dalla relazione introduttiva al disegno di legge, sancisca l'impegno dei due Paesi a rafforzare la cooperazione transfrontaliera, anche sul versante degli scambi di informazioni e di esperienze, con la finalità di contrastare efficacemente la criminalità nelle sue varie forme e le attività di carattere terroristico.

In tale ambito la medesima relazione introduttiva ricorda come nella materia sia già in vigore tra Italia e Svizzera un Accordo del 1998, che l'Accordo in esame intende superare e aggiornare.

In tale contesto segnala inoltre come i legami storici e soprattutto la continuità territoriale tra Italia e Svizzera rendano l'Accordo particolarmente necessario, e come esso tragga spunto anche da strumenti giuridici già esistenti in ambito internazionale con riguardo ai profili di collaborazione transfrontaliera di polizia. A titolo esemplificativo viene citato il Trattato di Prüm del 27 maggio 2005, che l'Italia ha ratificato con la legge n. 85 del 2009, ma che non risulta ancora in vigore, analogamente a quanto vale per la Confederazione elvetica, la quale si trova in una fase di valutazione preliminare dell'opportunità di aderire al predetto Trattato di Prüm.

In merito rileva come proprio la non appartenenza dei due Paesi al quadro

giuridico del Trattato di Prüm ha fatto sì che nell'Accordo bilaterale in esame siano state trasfuse numerose disposizioni dello stesso volte al potenziamento della cooperazione di polizia e dei suoi aspetti transfrontalieri. L'Analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il disegno di legge afferma inoltre che non solo il Trattato di Prüm, ma anche alcune Decisioni del Consiglio dell'Unione Europea e la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen hanno costituito fonti per delineare le concrete forme di cooperazione di polizia italo-svizzera. Al riguardo viene richiamato l'articolo 7-bis della legge n. 119 del 2013, il quale ha previsto a sua volta la possibilità di disporre operazioni congiunte di polizia nell'ambito di accordi internazionali in questa materia.

Passando a illustrare il contenuto dell'Accordo, esso si compone di 43 articoli, raggruppati in 8 titoli.

Il Titolo I, che comprende gli articoli da 1 a 4, è dedicato alle definizioni e agli obiettivi della cooperazione.

In particolare l'articolo 1 indica gli obiettivi dell'Accordo.

L'articolo 2 indica le autorità competenti all'attuazione dell'Accordo, che sono individuate, per l'Italia, nel Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e, limitatamente ai profili doganali, con riferimento dunque ad aspetti di specifico interesse della Commissione Finanze, nelle rispettive articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze. Per la Confederazione svizzera, esse sono individuate nelle autorità federali in materia di polizia, immigrazione e dogana, soprattutto il Corpo delle guardie di confine, ma anche le polizie cantonali e le locali autorità in materia di immigrazione.

L'articolo 3 delimita espressamente la zona della frontiera italo-elvetica cui si limiteranno le modalità di cooperazione definite nell'Accordo.

Ancora con riferimento a profili di specifico interesse della Commissione Finanze, segnala, in particolare, che l'obiettivo dell'attuazione tra le Parti della cooperazione transfrontaliera tra i rispettivi organi competenti comprende la defini-

zione di nuove modalità di cooperazione di polizia, mediante le attività del centro di cooperazione di polizia e doganale istituito sulla base del Protocollo del 17 settembre 2002 tra Svizzera e Italia, e denominato «centro comune», ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo.

Il Titolo II, composto dagli articoli da 5 a 10, contiene disposizioni generali sulla cooperazione: vengono enumerati i settori nell'ambito dei quali le Parti assumono l'impegno di collaborare a fini preventivi e repressivi: si tratta in sostanza della lotta a molteplici forme di criminalità, a cui si aggiunge il contrasto alle reti terroristiche in ottemperanza ai rispettivi ordinamenti interni, al diritto internazionale vigente in materia e alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

In particolare, per quanto concerne gli ambiti di particolare interesse per la Commissione Finanze, segnala come, in base all'articolo 5, tra gli ambiti della cooperazione, la lettera g) indichi i reati economici e finanziari, anche ai fini della localizzazione dei patrimoni di provenienza illecita.

L'articolo 6 disciplina le forme di cooperazione. L'attuazione concreta della collaborazione avverrà mediante scambi di informazioni a livello bilaterale, nonché di esperienze maturate dagli organi competenti delle due Parti. Vi saranno inoltre moduli formativi congiunti soprattutto per i servizi da assicurare nella zona frontiera, nonché l'utilizzo di tecniche specialistiche per contrastare le varie forme di criminalità. Per quanto riguarda l'adozione di misure congiunte, queste riguarderanno la sorveglianza della frontiera comune servendosi eventualmente di unità miste, come anche il contrasto ai traffici illeciti di stupefacenti mediante consegne controllate transfrontaliere – per quest'ultimo profilo, secondo le linee-guida già contenute nell'intesa esecutiva italo-svizzera del 17 novembre 2009.

In base all'articolo 7, la cooperazione prevista dall'Accordo avrà luogo sulla base di richieste di assistenza della Parte interessata, mentre l'articolo 8 disciplina i casi di rifiuto dell'assistenza, prevedendo che

una richiesta possa anche essere rigettata, se si ritenga che dall'esecuzione di essa possano essere compromessi la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi fondamentali della Parte adita, ovvero se comporti oneri eccessivi per quest'ultima.

L'articolo 9 disciplina le modalità di esecuzione delle richieste, che dovranno essere eseguite in modo sollecito e completo; in tale quadro, l'articolo 10 prevede che, in casi particolari, le autorità competenti possano spontaneamente comunicarsi informazioni utili a prevenire minacce concrete alla sicurezza, all'ordine pubblico e al contrasto alla criminalità.

Il Titolo III, il quale comprende gli articoli da 11 a 22, concerne particolari modalità della cooperazione di polizia.

In particolare l'articolo 11 contiene disposizioni relative all'osservazione transfrontaliera, in base alla quale gli agenti di una delle Parti, in conformità all'articolo 40 della Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen e delle rispettive normative nazionali di attuazione, possono, previa autorizzazione se non nei casi di particolare urgenza, proseguire nel territorio dell'altra Parte contraente l'osservazione nei confronti di un soggetto sospettato di aver partecipato alla commissione di un reato passibile di estradizione in base alla Convenzione europea del 1957, ovvero nei confronti di una persona che possa condurre all'identificazione o localizzazione di detto soggetto.

In tale ambito l'articolo 12 prevede la possibilità dell'inseguimento transfrontaliero di uno dei soggetti colti in flagranza di reato passibile di estradizione, ovvero di persone evase.

In base all'articolo 13 le attività transfrontaliere si estendono anche alle consegne sorvegliate, che possono essere autorizzate sul territorio di una Parte previa richiesta delle autorità competenti dell'altra Parte contraente. Si tratta, in questo caso, delle tecniche di infiltrazione di agenti in reti criminali allo scopo di cogliere la fragranza dei reati.

Per tutte queste attività, le quali devono essere comunicate al centro comune di cui

all'articolo 27, l'articolo 14 prevede la possibilità di formare gruppi misti di analisi, di lavoro e di indagine, nei quali gli agenti di una Parte assumono in occasione di interventi sul territorio dell'altra Parte contraente funzioni di consulenza e assistenza. L'articolo 15 dispone inoltre che le Autorità possano distaccare personale di collegamento al fine di promuovere e accelerare la cooperazione tra i due Paesi.

È altresì previsto dall'articolo 16 che le Parti cooperino, in base alle rispettive normative nazionali, per la protezione dei testimoni e dei loro familiari, soprattutto mediante lo scambio delle necessarie informazioni, nonché attraverso l'ammissione delle persone da proteggere nel programma di protezione testimoni della Parte richiedente.

L'articolo 17 dispone che, qualora sussista un pericolo grave e imminente per la vita o l'integrità fisica delle persone, gli agenti di una Parte potranno attraversare la frontiera comune senza la preventiva autorizzazione dell'altra Parte contraente, per adottare le più opportune misure temporanee. Gli agenti che intervengono in questo ambito sono comunque tenuti a rispettare la normativa nazionale della Parte sul cui territorio operano, e successivamente a informare con sollecitudine le competenti autorità.

È altresì previsto, in base all'articolo 18, che in caso di eventi catastrofici dovuti alla natura o all'attività dell'uomo o di sinistri gravi, e facendo salve comunque le disposizioni della Convenzione italo-elvetica del 1995 in materia, le autorità competenti si assistano reciprocamente con lo scambio di informazioni e il coordinamento delle misure da adottare. Il comma 2 dell'articolo 18 prevede anche la possibilità che agenti di una Parte inviati nel territorio dell'altra Parte contraente possano a tali scopi esercitare compiti esecutivi.

Ai sensi dell'articolo 19 tale facoltà vale anche nel caso in cui le autorità di una Parte contraente, in presenza di una situazione di crisi determinata da un reato valutato come pericolo imminente o reale per le persone, le proprietà, le infrastrut-

ture o le istituzioni della Parte interessata, richiedano il sostegno di unità speciali dell'altra Parte contraente, qualora non siano in grado di farvi fronte con i propri mezzi.

In base all'articolo 20 viene prevista la cooperazione tra le Parti nell'impiego operativo di agenti di sicurezza nel settore dell'aviazione, in particolare nei voli tra i territori delle due Parti contraenti, i cui dettagli specifici saranno definiti con un accordo specifico. Ai sensi dell'articolo 21 la reciproca assistenza riguarderà anche il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi destinatari di provvedimenti di allontanamento, come anche la messa in opera di attività congiunte di frontiera per la prevenzione e il contrasto dell'immigrazione illegale, compresi i pattugliamenti congiunti.

L'articolo 22 riguarda invece le modalità mediante le quali è regolato il transito dal territorio di una Parte a quello dell'altra di agenti in uniforme o muniti di armi o equipaggiamenti speciali ovvero a bordo di mezzi di servizio.

Passando a illustrare il Titolo IV dell'Accordo, esso è costituito dagli articoli da 23 a 26 e concerne la specifica cooperazione nella zona frontaliera tra Italia e Svizzera, nella quale è previsto che agenti delle due Parti possano partecipare a pattugliamenti misti; in tale ambito il comma 3 dell'articolo 23 precisa che gli agenti italiani in Svizzera o gli agenti elvetici in Italia non potranno eseguire autonomamente misure di polizia, dovendosi limitare ai ruoli di osservazione e consultazione.

L'articolo 25 prevede altresì misure di carattere transfrontaliero in ambito ferroviario e lacustre, particolarmente rilevante quest'ultimo proprio per la zona frontaliera italo-elvetica.

L'articolo 26 contempla che la cooperazione transfrontaliera possa estendersi anche ai servizi di scorta a favore di personalità particolarmente esposte di una delle due Parti contraenti, con il limite che nel territorio dell'altra Parte gli agenti di

scorta dovranno essere accompagnati e controllati da agenti di polizia della Parte territorialmente interessata.

Strettamente correlati tra loro appaiono il Titolo V (costituito dagli articoli 27 e 28) e il Titolo VI (composto dagli articoli 29 e 30), rispettivamente concernenti l'organizzazione e il funzionamento del centro comune di cooperazione di polizia e doganale italo-elvetico – con specifico riguardo alla gestione delle informazioni – e la protezione dei dati scambiati nell'ambito della cooperazione bilaterale.

In particolare l'articolo 27 prevede che il centro comune è destinato ad accogliere agenti di entrambe le Parti i quali, nell'ambito delle proprie competenze, collaborano e si assistono scambiandosi informazioni sulla cooperazione transfrontaliera, mentre l'articolo 28 disciplina le modalità di gestione delle informazioni a cui il centro comune dovrà attenersi per adempiere i propri compiti.

In tale contesto l'articolo 29 stabilisce che le autorità competenti dei due Paesi si impegnino a garantire un livello di protezione dei dati personali conforme a quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 in materia. Ai sensi del comma 3 i dati personali sensibili, in particolare, dovranno essere utilizzati solo per gli scopi previsti dall'Accordo, ottemperando alle condizioni poste dalla Parte che li ha trasmesse. Il comma 5 specifica che le informazioni e i documenti trasmessi in base all'Accordo non potranno essere divulgati a terzi né utilizzati per finalità diverse da quelle dell'Accordo, se non previa approvazione scritta dell'autorità competente che li ha forniti. I commi 6 e 7 dispongono nei casi di inesattezza o inattendibilità dei dati.

L'articolo 30 vincola ciascuna Parte a garantire un livello di protezione dei dati personali acquisiti equivalente a quello assicurato dall'altra Parte, adottando le necessarie misure tecniche in merito.

Il Titolo VII, costituito dagli articoli da 31 a 36, concerne i rapporti giuridici nel corso di atti ufficiali nel territorio dell'al-

tra Parte contraente, e comprende, agli articoli 32 e 33, previsioni sull'entrata, l'uscita e il soggiorno, nonché sulle uniformi e le armi di servizio degli agenti impiegati, così come in ordine all'utilizzazione di mezzi terrestri, navali ed aerei.

L'articolo 34 prevede inoltre che, nell'ambito del loro rapporto di servizio, gli agenti delle Parti rimangano soggetti alle rispettive normative nazionali e che ciascuna delle Parti assicuri agli agenti inviati dall'altra Parte contraente la stessa protezione e assistenza riservata ai propri. Per quanto concerne i profili di responsabilità, l'articolo 35 prevede che anche in questo caso la Parte territorialmente competente risponde di danni causati a terzi da agenti dell'altra Parte come se fossero i propri agenti, salvo alcuni casi di possibile rivalsa sull'altra Parte. L'articolo 36 stabilisce che la parificazione agli agenti nazionali vale anche nel caso di reati da loro commessi o commessi nei loro confronti da agenti dell'altra Parte contraente.

Il Titolo VIII, che comprende gli articoli da 37 a 43, contiene le disposizioni finali.

L'articolo 37 prevede che la Parte richiesta di cooperazione sostenga le spese relative, salvo diversa intesa scritta tra le Parti. È altresì prevista, in base all'articolo 38, la possibilità che le Autorità competenti concludano altri accordi esecutivi per gli aspetti amministrativi e tecnici derivanti dall'attuazione dell'Accordo, con l'eventuale designazione di punti di contatto incaricati di tale attuazione pratica.

L'articolo 39 contiene inoltre una clausola di salvaguardia degli obblighi derivanti all'Italia e alla Svizzera da altri accordi internazionali nella materia, sui quali non influisce l'Accordo.

In base all'articolo 41 è istituito un Comitato misto per la valutazione periodica dell'Accordo e l'eventuale formulazione di proposte di sviluppo della cooperazione bilaterale, il quale si riunirà una volta all'anno, alternativamente in Italia e Svizzera, e potrà avvalersi della presenza di esperti o di rappresentanti degli agenti di polizia, a seconda delle contingenti necessità operative. In tale ambito il comma 5 prevede che eventuali contro-

versie sull'interpretazione o l'attuazione dell'Accordo saranno risolte tramite negoziati tra le Parti.

L'articolo 42 prevede che l'Accordo potrà essere emendato con l'intesa delle Parti, e gli emendamenti costituiranno parte integrante di esso, mentre l'articolo 43 stabilisce che, alla sua entrata in vigore, l'Accordo sostituirà la vigente intesa italo-svizzera del 10 settembre 1998 sulla cooperazione di polizia e doganale e che l'Accordo stesso, concluso a tempo indeterminato, potrà essere tuttavia denunciato per via diplomatica in qualsiasi momento, con un preavviso di sei mesi all'altra Parte contraente.

Con riferimento al contenuto del disegno di legge, esso riprende il contenuto tipico dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica.

In particolare, l'articolo 1 reca la clausola di autorizzazione alla ratifica della Convenzione e del Protocollo e l'articolo 2 il relativo ordine di esecuzione.

L'articolo 3, al comma 1, reca la norma di copertura finanziaria dell'Accordo: si prevedono dall'attuazione del medesimo oneri complessivamente valutati in 100.295 euro annui a decorrere dal 2016. A detti oneri si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto per il triennio 2016-2018 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge quantifica analiticamente gli oneri che l'attuazione dell'Accordo comporta, imputandoli nella maggior parte all'articolo 6, il quale elenca le forme della cooperazione bilaterale italo-svizzera, e precisamente nella misura di 71.338 euro annui. Vi è poi la spesa collegata all'attuazione dell'articolo 14, relativo ai gruppi misti di analisi e investigazione, pari a 2.489 euro. L'articolo 16 comporta l'onere di 3.000 euro, dipendente dalle spese delle attività di protezione dei testimoni. L'articolo 23, relativo al pattugliamento misto nella zona di

frontiera, comporta la spesa di 18.969 euro. L'articolo 41 riguarda le spese per l'attività e le riunioni del Comitato misto italo-elvetico, quantificate in 4.499 euro.

Il comma 2 prevede che il Ministro dell'interno, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato, è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, nonché a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze il quale, a fronte di scostamenti, sentito il medesimo Ministro dell'interno, provvede alla copertura finanziaria del maggior onere con la riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

In base al comma 3, sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste dal comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere.

Il comma 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria, specificando che gli unici oneri che l'attuazione dell'Accordo deve comportare, sono quelli previsti dal comma 1, provvedendosi invece alle ulteriori attività collegate con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), la quale è già stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio ieri.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 15.

Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato.

C. 3662 Paglia e C. 3666 Bernardo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 giugno scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, dichiara concluso l'esame preliminare sulle proposte di legge e propone di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 3666.

La Commissione approva la proposta del Presidente e relatore.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, propone, concorde la Commissione, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base alle ore 18 di mercoledì 6 luglio prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

RISOLUZIONI

Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 15.10.

7-00914 Paglia: Modifiche alla disciplina delle mutue di autogestione con finalità di finanza mutualistica e solidale.

7-00985 Ginato: Iniziative normative da assumere nel settore delle mutue di autogestione, della finanza etica e del microcredito.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la risoluzione 7-00985 Ginato sarà discussa congiuntamente alla risoluzione 7-00914 Paglia, in quanto vertente su materia analoga.

Federico GINATO (PD) illustra la propria risoluzione, la quale sottopone al Governo la questione delle iniziative normative da assumere nel settore delle mutue di autogestione, della finanza etica e del microcredito.

Al riguardo segnala innanzitutto come il Governo stia affrontando un ampio disegno di ristrutturazione del sistema bancario italiano con l'obiettivo di rafforzarlo, renderlo più resistente agli *shock*, mettere gli istituti nelle condizioni di finanziare adeguatamente l'economia reale e quindi favorire la crescita e l'occupazione.

In tale ambito richiama, tra i principali interventi legislativi in questa direzione:

la riforma delle banche popolari approvata nel 2015 con l'obiettivo di rafforzare il settore bancario e adeguarlo allo scenario europeo, innovato dall'Unione bancaria europea, preservando il ruolo delle banche con vocazione territoriale e al

tempo stesso adeguando alle prassi ordinarie la *governance* degli istituti di credito popolari di maggiori dimensioni;

la riforma delle banche di credito cooperativo, volta a superare le criticità della vigente disciplina di settore dovute all'andamento dell'economia del territorio di riferimento, agli assetti organizzativi e alla dimensione ridotta;

il recepimento nella legislazione italiana dell'accordo raggiunto con la Commissione europea sullo schema di garanzia per agevolare le banche nello smobilizzo dei crediti in sofferenza;

il processo di autoriforma delle fondazioni di origine bancaria.

Nell'ambito di questa riforma di settore, data la complessiva aggregazione delle realtà che svolgono attività nell'ambito cooperativo, considera fondamentale riconsiderare e incoraggiare le mutue di autogestione (MAG) – società cooperative finanziarie che operano in Italia da più di trent'anni nell'ambito della finanza etica e critica, svolgendo un ruolo sociale importante per le collettività di riferimento.

A tale riguardo, ricorda che il disegno di legge delega per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, attualmente all'esame del Parlamento, tra le altre misure, prevede, con l'obiettivo di dare maggiore stabilità e ampliare le forme di sostegno economico, pubblico e privato, agli enti del terzo settore, la definizione di un trattamento fiscale di favore per « titoli finanziari etici », così da premiare quei cittadini che investono nella finanza etica i loro risparmi.

Ritiene quindi importante fornire in via normativa una definizione di finanza etica, rammentando che, durante il percorso legislativo di riforma delle BCC, è stata espressa da più parti l'opinione che sarebbe opportuno e auspicabile prevedere forme di incentivazione fiscale per gli operatori che operano nel campo della finanza etica.

Sottolinea quindi, sotto un ulteriore profilo, come i limiti quantitativi e soggettivi all'operatività nell'ambito del microcredito e ancor più all'operatività delle mutue di autogestione rischiano di comprometterne la funzione fondamentale e la stessa sopravvivenza.

In tale ampio contesto la risoluzione impegna il Governo ad assumere opportune iniziative normative volte a valorizzare il microcredito come strumento di inclusione sociale, di supporto all'imprenditorialità e al lavoro e di contrasto all'esclusione finanziaria, in particolare prevedendo:

a) l'incremento del limite di importo massimo di credito concedibile fino a 100.000 euro rispetto agli attuali 75.000 euro;

b) l'ampliamento dei limiti al tipo di imprese finanziabili da parte dei soggetti che svolgono attività di microcredito ai sensi dell'articolo 111 del TUB;

c) la promozione dell'ampliamento dell'attività di microcredito, attraverso la possibilità di prevedere il sostegno all'avvio e allo sviluppo di attività di lavoro autonomo o di impresa, organizzate in qualsiasi forma, e l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro;

d) per gli operatori di finanza mutualistica e solidale, la previsione di un'apposita sezione separata del TUB, al fine di evitare l'equiparazione dell'attività delle Mag a quella di microcredito, in termini di procedure di autorizzazione all'attività e di rispetto dei vincoli previsti per tali soggetti;

Inoltre, al fine di valorizzare le banche orientate a finanziare, spesso con modalità innovative e in via prevalente, attività che rispecchiano determinati requisiti di responsabilità sociale e ambientale, la risoluzione impegna il Governo ad assumere iniziative normative per:

a) stabilire una definizione di finanza etica a cui collegare forme di incentivazione fiscale;

b) salvaguardare gli istituti di finanza etica dagli eventuali versamenti aggiuntivi che potrebbero essere richiesti da parte del Fondo di risoluzione nazionale;

c) prevedere meccanismi premiali per l'investimento in capitale proprio, attraverso agevolazioni fiscali e incentivazione alla destinazione degli impieghi in particolari forme di investimento nel settore *no-profit*.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni ad altra seduta.

7-01017 Alberti: Tassabilità ai fini delle imposte locali sugli immobili delle piattaforme petrolifere.

7-01023 Petrini: Tassabilità ai fini delle imposte locali sugli immobili delle piattaforme petrolifere.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la risoluzione 7-01023 Petrini sarà discussa congiuntamente alla risoluzione 7-01017 Alberti, in quanto riguardante la medesima materia.

Paolo PETRINI (PD) illustra la propria risoluzione, volta a impegnare il Governo ad assumere iniziative in materia di tassabilità ai fini delle imposte locali sugli immobili delle piattaforme petrolifere.

Al riguardo ricorda in primo luogo che, con la sentenza n. 3618 del 24 febbraio 2016, la Corte di Cassazione ha stabilito l'assoggettabilità delle piattaforme petrolifere all'imposta comunale sugli immobili e l'accatastabilità delle stesse nella categoria catastale D/7, confermando così quanto sostenuto dai comuni e risolvendo in senso ad essi favorevole un contenzioso in corso da anni.

Rammenta quindi che, a seguito della citata sentenza, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle fi-

nanze ha emanato la risoluzione n. 3/DF, del 1o giugno 2016, volta a precisare che le piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale presentano le caratteristiche di un immobile a destinazione speciale e particolare che le farebbero rientrare, quali impianti, in una delle categorie catastali dei gruppi D ed E, per le quali, a partire dal 2016, con l'articolo 1, commi da 21 a 25, della legge di stabilità per il 2016, sono stati dettati nuovi criteri per la determinazione della rendita, che deve essere effettuata tramite stima diretta a esclusione dei macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Tuttavia, secondo la medesima risoluzione, i cespiti in argomento non sarebbero oggetto di inventariazione negli atti del catasto, e pertanto, allo stato attuale, non sarebbe possibile applicare l'IMU e la TASI sulle piattaforme petrolifere.

Ritiene, invece, del tutto evidente come sussistano i presupposti oggettivi per l'assoggettamento all'imposizione immobiliare delle piattaforme petrolifere, stante la loro riconducibilità al concetto di immobile ai fini civili e fiscali e la loro suscettibilità di accatastamento e al produrre un reddito proprio; pertanto anche il concessionario detentore delle piattaforme petrolifere è soggetto al pagamento dell'imposta, che inerisce al valore del bene e non alla produzione del reddito, in quanto la redditività deve essere riferita allo svolgimento di attività imprenditoriale-industriale e non alla diretta produzione di un reddito da parte della struttura.

Reputa altresì evidente la necessità di un intervento legislativo volto a dirimere il contenzioso in essere e a scongiurare il rischio di produzione di ulteriori contenziosi, anche alla luce delle recenti modifiche normative introdotte dalla citata legge n. 208 del 2015.

In tale quadro, la risoluzione impegna il Governo ad assumere le necessarie iniziative volte a uniformare all'orientamento giurisprudenziale consolidato il quadro normativo relativo all'imponibilità delle piattaforme petrolifere ai fini della tassazione immobiliare e, in particolare, a in-

cludere le stesse tra gli immobili classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, per i quali il valore è determinato in base al valore costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992. Sottolinea infatti l'esigenza di fornire una risposta chiara a tale importante questione, evitando soluzioni improprie.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) preannuncia la presentazione, da parte del suo gruppo, di una risoluzione di contenuto analogo alle due risoluzioni già in discussione su tale tematica.

Fa inoltre presente come il suo gruppo abbia di recente presentato una proposta di legge in materia di tassabilità ai fini delle imposte locali sugli immobili delle piattaforme petrolifere, dichiarandosi quindi disponibile a cercare un accordo il più possibile condiviso con le altre forze politiche, per dare soluzione alla rilevante problematica oggetto di tali iniziative, eventualmente già nell'ambito del decreto – legge recante misure finanziarie per gli enti locali recentemente adottato dal Governo e all'esame della Camera.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO, indi del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene la sottosegretaria per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 15.30.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità

delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-08978 Laffranco: Iniziative per consentire la riapertura dei piani di rateazione dei debiti tributari in favore di contribuenti decaduti da precedenti rateizzazioni.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) nel ringraziare la Sottosegretaria, si dichiara tuttavia assolutamente insoddisfatto della risposta, la quale appare del tutto evasiva rispetto alle tematiche sollevate dall'interrogazione. Ricorda, infatti, che la Commissione Finanze ha approvato su tale questione una risoluzione, sulla quale il Governo aveva espresso parere favorevole; tuttavia, gli impegni assunti dall'Esecutivo in quella sede non sono stati in alcun modo rispettati, mettendo quindi in discussione la collaborazione istituzionale tra Governo e Parlamento e, soprattutto, non corrispondendo alle esigenze di molte imprese e famiglie sottoposte a riscossione coattiva, le quali non sono in grado di adempiere puntualmente ai propri obblighi tributari in ragione della drammatica situazione di crisi economica.

Invita pertanto la Presidenza a farsi interprete presso il Governo dell'esigenza che gli impegni assunti dall'Esecutivo in Commissione siano considerati politicamente cogenti.

5-08979 Fregolent: Esclusione delle rendite per infortunio o malattia professionale dal reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

Michele PELILLO (PD) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Michele PELILLO (PD) ringrazia la Sottosegretaria e si dichiara soddisfatto della risposta.

5-08980 Pagano: Iniziative per risolvere il contenzioso in materia di applicabilità dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale (TIA).

Andrea CAUSIN (AP) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Andrea CAUSIN (AP) ringrazia la Sottosegretaria per l'accurata ricostruzione, contenuta nella risposta, della normativa vigente in materia di applicabilità dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale.

Sebbene sotto questo profilo possa dichiararsi soddisfatto, si chiede tuttavia se analoga soddisfazione possa essere espressa dagli amministratori delle società pubbliche interessate dalla tematica dall'applicazione dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale (TIA), la quale può avere conseguenze devastanti sugli equilibri di bilancio di tali società.

Evidenzia quindi la necessità che il Governo intervenga individuando una soluzione coerente a tale problematica, la quale rappresenta un esempio lampante di « mala burocrazia » e di come, a volte, interventi impropri della magistratura possano avere effetti molto gravi sulle predette società pubbliche.

5-09023 Paglia: Intenti programmatici del Governo in ordine all'ipotizzata soppressione di Equitalia.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rileva come, a fronte delle ripetute affermazioni del Presidente del Consiglio circa la volontà di sopprimere Equitalia, e considerato che si tratta di una questione di estrema importanza, la quale evidentemente non può essere risolta in poco tempo, la sua interrogazione intendesse chiarire se tale dichiarazione del Presidente del Consiglio fosse una mera *boutade*, oppure un'intenzione reale dell'Esecutivo.

Evidenzia quindi positivamente come, dalla risposta fornita, emerga che l'idea di sopprimere Equitalia debba essere considerata una pura fantasia del *Premier*. Preannuncia inoltre che si farà carico di informare l'opinione pubblica di tale sostanziale smentita delle dichiarazioni del Presidente Renzi, considerando, peraltro, del tutto sbagliato pensare di poter rinunciare ad Equitalia per lo svolgimento delle fondamentali funzioni ad essa attribuite.

5-09024 Villarosa: Dati circa le operazioni speculative sulle azioni di alcune delle principali società italiane effettuate nella notte tra il 23 e il 24 giugno 2016.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra la propria interrogazione, volta a fare chiarezza sulle vicende occorse nella notte tra il 23 e il 24 giugno scorso, durante la quale alcuni *hedge fund* e investitori istituzionali hanno generato ingenti perdite, in termini di capitalizzazione, ai danni di banche e società italiane, attraverso operazioni di vendita allo scoperto dei titoli azionari delle società stesse.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo

nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel riservarsi di approfondire i contenuti della risposta, preannuncia la sua forte preoccupazione per quanto emerge dagli elementi forniti dalla Sottosegretaria. Rileva infatti come risulti chiaramente che, all'interno della CONSOB, non opera alcun ufficio con funzioni di verifica delle operazioni di *insider trading*, richiamate dalla sua interrogazione, operate dagli *hedge fund* mediante vendite allo scoperto.

Al riguardo ritiene che tale lacuna risulti ancora più colpevole, sia per l'enorme portata delle perdite subite da banche e società pubbliche, sia alla luce del fatto che, già nel 2011, l'Italia aveva subito un « attacco » finanziario particolarmente aggressivo, il quale aveva determinato l'esplosione dello *spread* tra i titoli pubblici italiani e i titoli pubblici tedeschi e la caduta del Governo, sottolineando come ciò avrebbe dovuto indurre la CONSOB a predisporre, al suo interno, una struttura incaricata di vigilare su tali operazioni speculative.

In tale quadro, nel manifestare l'esigenza che il Governo verifichi immediatamente la questione posta dall'atto di sindacato ispettivo, anche intervenendo sulle strutture e sull'operatività della CONSOB, invita l'Esecutivo stesso a considerare con attenzione gli elementi contenuti nell'interrogazione, i quali configurano notizie di reato che andrebbero verificate scrupolosamente.

Reputa pertanto che, all'esito degli approfondimenti sulla risposta fornita, dovrà considerarsi insoddisfatto della stessa.

Paolo PETRINI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene la sottosegretaria per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 16.

5-08904 Paglia: **Conseguenze per i contribuenti che, non potendo fruire del *bonus* degli 80 euro, rinunciano alle detrazioni per lavoro dipendente.**

La sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) critica l'impostazione complessiva della risposta fornita. Rileva infatti come essa, nell'affermare apoditticamente che sarà « del tutto residuale » la situazione dei contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi ai soli fini della restituzione del *bonus* degli 80 euro, a seguito del venir meno dei requisiti previsti per la fruizione di tale agevolazione fiscale, non indica quanti saranno i contribuenti interessati da tale nuovo adempimento.

Nel rilevare come il ritardo del Governo nel rispondere all'atto di sindacato

ispettivo testimoni delle perplessità dello stesso Esecutivo rispetto a tale questione, lamenta inoltre come, in base alla risposta, i contribuenti incapienti ai fini IRPEF, i quali non sarebbero tenuti alla presentazione del modello 730 per il 2016, saranno invece obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi al solo fine della restituzione del *bonus*, pur non potendo fruire di alcuna detrazione o deduzione.

Consiglia quindi il Governo a riflettere ulteriormente su tale problematica, in quanto la soluzione indicata appare palesemente inadeguata, sia dal punto di vista politico, sia sul piano di un corretto rapporto tra il fisco e i cittadini.

Paolo PETRINI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.05.**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00964 Laffranco: Estensione del regime tributario della cedolare secca alle locazioni a uso diverso dall'abitazione.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero. (C. 3767 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3767, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013 »;

rilevato come l'Accordo intenda opportunamente rafforzare, aggiornando l'Accordo del 1998 già in vigore in materia tra Italia e Svizzera, la cooperazione transfrontaliera dei due Paesi, anche sul versante degli scambi di informazioni e di esperienze, con la finalità di contrastare efficacemente la criminalità nelle sue varie forme, compresi i reati economici e finanziari, e le attività di carattere terroristico,

traendo a tal fine spunto dagli strumenti giuridici esistenti in ambito internazionale su tali tematiche;

evidenziata la rilevanza dell'Accordo, anche in considerazione della continuità territoriale, dei legami storico – culturali e degli intensi rapporti economici e finanziari sussistenti tra Italia e Svizzera;

sottolineato come l'Accordo si inserisca nell'ambito di una serie di accordi bilaterali recentemente stipulati che hanno consentito di migliorare sotto molteplici profili la collaborazione tra le Amministrazioni dei due Paesi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

5-08978 Laffranco: Iniziative per consentire la riapertura dei piani di rateazione dei debiti tributari in favore di contribuenti decaduti da precedenti rateizzazioni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante sottolinea l'importanza delle novità introdotte recentemente dal Legislatore in materia di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, di cui all'articolo 19, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, tenuto conto della criticità della situazione debitoria in cui versano attualmente molti contribuenti.

Nello specifico, nel corso dell'anno 2014 sono intervenute disposizioni di carattere eccezionale (articolo 11-*bis*, decreto-legge n. 66/2014 e articolo 10, decreto-legge n. 192/2014) volte a consentire ai debitori decaduti dal beneficio della rateazione di essere riammessi, su specifica richiesta, al pagamento rateale.

Una nuova rimessione in termini è stata prevista dall'articolo 15, comma 7, decreto legislativo n. 159/2015, in base al quale è stata concessa la possibilità ai debitori decaduti nei 24 mesi antecedenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (22 ottobre 2015) la possibilità di rimettersi in regola, presentando apposita richiesta entro 30 giorni dalla suddetta data al fine di ottenere la ripartizione delle somme iscritte a ruolo non ancora versate fino ad un massimo di 72 rate mensili, senza la necessità di pagare le rate scadute.

Inoltre, lo stesso decreto legislativo n. 159/2015 ha modificato l'articolo 19, decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, prevedendo al comma 3, lettera *c*), che, in caso di decadenza dal beneficio della rateazione per mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, il carico possa essere nuovamente

rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data siano integralmente saldate, fermo che in tal caso il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

Tali disposizioni, a norma dell'articolo 15, comma 6, decreto legislativo n. 159/2015, si applicano alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e ai piani di rateazione in essere alla stessa data.

Ciò premesso, l'Onorevole interrogante fa presente che è stata approvata in questa Commissione la Risoluzione 7-00976 presentata dall'Onorevole Pelillo con la quale si impegna il Governo ad emanare norme volte:

prevedere la possibilità per i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione concessi in data precedente o successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo n. 159/2015 di ottenere (mediante richiesta da presentare entro 60 giorni dalla stessa data), la concessione di un nuovo piano di rateizzazione senza necessità di pagare le rate scadute;

a prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, lettera *c*), decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 si applichino anche ai piani di dilazione concessi in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 159/2015, per i quali, alla data di entrata in vigore della nuova norma, non si sia già verificata la decadenza, saldando, contestualmente alla presentazione di una

richiesta apposita, tutte le rate precedentemente scadute;

a prevedere che i contribuenti decaduti dai piani di rateazione in data successiva al 15 ottobre 2015, nelle ipotesi di definizione degli accertamenti di cui al decreto legislativo n. 218/1997, o di omessa impugnazione degli stessi, alla data di entrata in vigore della nuova norma possano ottenere, a semplice richiesta, da presentare entro 60 giorni dalla stessa data, la concessione di un nuovo piano di rateizzazione, senza necessità di pagare le rate scadute.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Come evidenziato dall'Onorevole interrogante, il Governo è più volte intervenuto negli ultimi anni con iniziative normative volte a prevedere, in favore dei contribuenti decaduti, la possibilità di essere ammessi al beneficio della rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo.

Tanto premesso, come già dichiarato dal Signor Ministro dell'Economia e delle Finanze nella seduta di *question time* svoltasi nella giornata di ieri mercoledì 22 giugno 2016 in Aula Camera sulla base delle risultanze del sistema informativo di Equitalia S.p.A. emerge che, in termini di importo, le percentuali di decadenza dai piani di dilazione concessi a seguito delle precedenti riammissioni al beneficio, sono le seguenti:

87 per cento per le dilazioni concesse nella seconda metà del 2014;

65 per cento per le dilazioni concesse nella prima metà del 2015;

45 per cento per le dilazioni concesse alla fine del 2015.

In termini meramente numerici, ossia di numero dei piani interessati da decadenza rispetto al numero di quelli concessi, invece, relativamente ai corrispondenti periodi, tali percentuali risultano rispettivamente:

del 77 per cento per le dilazioni concesse nella seconda metà del 2014;

del 45 per cento per le dilazioni concesse nella prima metà del 2015;

del 20 per cento per le dilazioni concesse alla fine del 2015.

È opportuno evidenziare in ogni caso, che, ai fini della riammissione al beneficio in argomento, è sempre necessario prevedere un termine breve per la presentazione dell'istanza finalizzata alla predetta riammissione, da ritenersi un rimedio di carattere eccezionale tenuto conto delle esigenze connesse alla certezza dei rapporti giuridici, all'efficacia dell'attività di riscossione ed alle aspettative di gettito.

In caso contrario, verrebbe definitivamente meno ogni deterrenza dell'azione di riscossione, dal momento che basterebbe presentare l'istanza di riammissione ogni qualvolta si voglia per paralizzare l'azione cautelare o esecutiva avviata, generando un inutile dispendio di costi per l'apparato pubblico, costretto a sospendere e riavviare, per un numero indefinito di volte, l'azione di recupero.

ALLEGATO 3

5-08979 Fregolent: Esclusione delle rendite per infortunio o malattia professionale dal reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo indicato in oggetto, gli Onorevoli interroganti chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze di adottare idonee iniziative normative « al fine di stabilire, in linea con quanto già accertato in sede giurisprudenziale, che la rendita per infortunio sul lavoro o malattia personale erogata dall'INAIL ai sensi del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha carattere risarcitorio del danno subito dall'assicurato per effetto dell'evento invalidante e pertanto è esclusa dalla formazione del reddito del percipiente ai fini delle imposte sui redditi ».

Al riguardo, giova osservare che l'Amministrazione finanziaria ha più volte precisato che le indennità risarcitorie derivanti da invalidità permanenti o da morte sono escluse da tassazione ai fini IRPEF, in quanto detti emolumenti hanno la finalità di reintegrare il patrimonio del soggetto ovvero sono volte a risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (cosiddetto danno emergente).

Nei casi in cui l'indennità, invece, ha funzione sostitutiva o integrativa del red-

dito del percipiente (cosiddetto lucro cessante), ovvero è volta a risarcire un'invalidità o inabilità temporanea, rileverà fiscalmente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUIR.

Sono, in sostanza, imponibili le somme corrisposte al contribuente in sostituzione di mancati guadagni, sia presenti che futuri, purché riconducibili alle categorie reddituali di cui all'articolo 6, comma 1, del TUIR.

Diversamente, non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate a fronte della perdita economica subita e che si concretizza in una diminuzione del suo patrimonio.

L'Amministrazione Finanziaria ha, inoltre, più volte chiarito che le rendite per invalidità permanente erogate dall'INAIL a seguito di infortuni sul lavoro o malattie professionali non hanno rilevanza reddituale, in quanto finalizzate a reintegrare il danno alla salute o alla integrità fisica subito dal lavoratore, mentre le indennità giornaliere per invalidità temporanea assoluta, avendo una funzione sostitutiva o integrativa del reddito per il periodo di durata dell'inabilità, sono fiscalmente rilevanti (cfr. circ. Ministero delle Finanze n. 326 del 1997 e documenti di prassi ivi richiamati).

ALLEGATO 4

5-08980 Pagano: Iniziative per risolvere il contenzioso in materia di applicabilità dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale (TIA).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il documento di sindacato in esame tratta delle problematiche che sono emerse a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 24 luglio 2009, nella quale è stato chiarito che la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (di seguito denominata « TIA1 »), ha natura tributaria e che la tariffa in questione non è soggetta ad IVA in quanto non ricorre il requisito della sinallagmaticità della prestazione.

In particolare, si evidenzia che le aziende di gestione dei rifiuti, da un lato, resisterebbero alle domande dei cittadini e, dall'altro, aprirebbero un ulteriore fronte di contenzioso nei confronti dell'Agenzia delle entrate al fine di ottenere il rimborso delle somme erogate.

In questo quadro, l'interrogante pone l'accento su due specifici problemi:

1) l'intervenuta detrazione dell'IVA da parte di chi ha ricevuti i servizi nell'esercizio di impresa, arte o professione;

2) l'ipotesi di indetraibilità dell'IVA sui beni e servizi acquistati per lo svolgimento del servizio da parte dei Comuni o dei gestori del servizio.

L'interrogante chiede, infine, quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, per risolvere le criticità in questione, con particolare riferimento ai numerosi contenziosi tra l'Agenzia delle entrate e le aziende erogatrici del servizio e al ristoro delle maggiori somme pagate dai cittadini.

Ciò premesso, si ritiene utile riepilogare le questioni che hanno dato origine ai contenziosi in argomento.

Le azioni con le quali viene chiesto il rimborso dell'IVA applicata sulla tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (di seguito denominata « TIA1 »), hanno preso avvio a seguito dell'emissione della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 24 luglio 2009, che ha giudicato su una questione di legittimità costituzionale riguardante l'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che prevede la giurisdizione del giudice tributario per le controversie relative alla debenza della tariffa sopra citata.

Con detta pronuncia la Corte ha rigettato l'eccezione di incostituzionalità asserendo la natura tributaria di detta tariffa; nelle motivazioni la stessa Corte arriva ad affermare che la tariffa in questione non è neanche soggetta ad IVA in quanto non ricorre il requisito della sinallagmaticità della prestazione.

Successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009, è intervenuto sulla materia il comma 33 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale ha previsto, in ordine alla tariffa integrata ambientale (cosiddetta TIA2) di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che dette disposizioni si interpretano nel senso che la natura della TIA2 non è tributaria e, conseguentemente, è soggetta ad IVA.

In merito al trattamento tributario applicabile alla TIA1, in sede di conversione del decreto-legge n. 78/2010, il Governo aveva accolto l'Ordine del Giorno n. 9/3638/55 presentato alla Camera dei deputati dall'On.le Bruno Murgia, in base al quale detto comma 33 dell'articolo 14 doveva essere interpretato, fino all'entrata in vigore della TIA2, nel senso che anche la TIA1 non aveva natura tributaria ed era, pertanto, soggetta ad IVA.

Conseguentemente, il Dipartimento delle Finanze, nella circolare n. 3/DF dell'11 novembre 2010, aveva espresso il parere che la TIA1 dovesse continuare ad essere assoggettata all'IVA, come già sostenuto dall'Amministrazione finanziaria nei diversi interventi che si sono succeduti nel tempo, vale a dire nella circolare n. 111 del 21 maggio 1999 della Direzione centrale fiscalità locale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, nella risoluzione della Direzione centrale normativa e contenzioso dell'Agenzia delle entrate n. 25 del 5 febbraio 2003 e nella risoluzione della stessa Direzione dell'Agenzia delle entrate n. 250 del 17 giugno 2008.

Il Dipartimento delle Finanze era pervenuto a tale conclusione sulla base della lettura sistematica delle seguenti disposizioni:

l'articolo 14, comma 33, del decreto-legge n. 78/2010, che ha confermato la natura di corrispettivo della TIA2 già enunciata nell'articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006;

l'articolo 5, comma 2-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, che ha consentito ai comuni di adottare la TIA2 ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari al tempo vigenti.

Nella circolare n. 3/DF veniva precisato altresì che la circostanza che la TIA2 potesse in definitiva essere regolata dalle disposizioni inerenti la TIA1, portava a concludere che i prelievi presentavano caratteristiche analoghe e che la volontà del Legislatore era stata, con l'articolo 14, comma 33, anche quella di dare una nuova veste alla TIA1, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 238, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006. Pertanto, se i due prelievi erano regolati dalle stesse fonti normative, non sembrava razionale attribuire alla TIA1 una natura giuridica diversa da quella della TIA2; di conseguenza, se la TIA2 aveva natura di corrispettivo, ed in quanto tale era soggetta all'IVA, la medesima natura andava attribuita alla TIA1.

Alla luce del consolidato orientamento della Corte di Cassazione, confermato dalla sentenza 15 marzo 2016, n. 5078 delle Sezioni Unite, secondo cui la TIA non è assoggettabile ad IVA in quanto essa ha natura tributaria, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria hanno avviato gli opportuni approfondimenti di carattere tecnico per la soluzione della questione in argomento e dei relativi contenziosi.

Corre l'obbligo di segnalare che, a legislazione vigente, le società di gestione che vengono condannate al rimborso dell'IVA non dovuta non sarebbero in condizione di richiedere all'Amministrazione finanziaria la restituzione di detta IVA, posto che l'articolo 21, secondo comma, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, stabilisce che la relativa domanda doveva essere presentata entro due anni dal pagamento all'erario dell'imposta.

Infine, si sottolinea che, in linea generale, gli effetti finanziari della restituzione dell'IVA sulla TIA1 potrebbero essere molto rilevanti.

ALLEGATO 5

5-09023 Paglia: Intenti programmatici del Governo in ordine all'ipotezzata soppressione di Equitalia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede di conoscere quali siano gli intendimenti del Governo in merito all'annunciato riordino delle Agenzie fiscali ed alla riforma del sistema di riscossione anche attraverso la soppressione di Equitalia S.p.A.

Al riguardo occorre osservare che il Governo, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera *h*), della legge 11 marzo 2014, n. 23, ha emanato il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali.

L'articolo 1 del predetto decreto dispone che le Agenzie fiscali procedano alla riorganizzazione delle proprie strutture in funzione del riassetto dei servizi di assistenza, consulenza e controllo; ciò con l'obiettivo di facilitare gli adempimenti tributari anche grazie all'impiego di nuove e più avanzate forme di comunicazione con il contribuente.

Nei programmi di riorganizzazione le Agenzie, perseguono la riduzione della invasività dei controlli e dei connessi adempimenti.

Al fine di potenziare l'efficienza dell'azione amministrativa e favorire l'emersione delle basi imponibili, gli schemi di convenzioni da stipulare tra il Ministero dell'Economia e delle finanze e le Agenzie stabiliscono, tra l'altro, specifici obiettivi di incremento del livello di adempimento

spontaneo degli obblighi tributari. Per la misurazione dei predetti obiettivi, le predette convenzioni, definiscono, per ciascuna agenzia, specifici indicatori della produttività, qualità e tempestività dell'attività svolta nonché indicatori della complessiva efficacia e efficienza gestionale.

In particolare, al fine di indirizzare l'azione dell'Agenzia delle entrate verso una maggiore *compliance* fiscale è stata introdotta la nuova area strategica «Prevenzione», con l'obiettivo di «Migliorare il livello di adempimento spontaneo» (tale obiettivo viene declinato attraverso 7 indicatori volti a misurare il miglioramento del rapporto di fiducia tra fisco e contribuente).

In continuità e coerenza con queste azioni e principi riformatori si pone anche l'esigenza – attualmente allo studio – di riformare la gestione della riscossione coattiva delle entrate pubbliche.

Lo scopo è – in coerenza con la linea intrapresa con il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157 e con le rinnovate convenzioni con le agenzie fiscali, in corso di stipula – sempre quello di reindirizzare l'attività dell'amministrazione finanziaria complessivamente intesa in direzione di un sistema più equo, trasparente e orientato alla crescita, affermando la necessità di un approccio collaborativo tra amministrazione fiscale e imprese e cittadini.

ALLEGATO 6

5-09024 Villarosa: Dati circa le operazioni speculative sulle azioni di alcune delle principali società italiane effettuate nella notte tra il 23 e il 24 giugno 2016.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione immediata in Commissione l'On. Villarosa ed altri pongono quesiti in ordine alle operazioni speculative effettuate in data 24 giugno 2016 sulle azioni delle principali società italiane.

Al riguardo, la Consob ha comunicato di aver intensificato l'attività di monitoraggio dei mercati sin dai giorni che hanno preceduto la cosiddetta Brexit, in relazione all'aumentata volatilità dei corsi azionari. Tale intensificata attività di monitoraggio è tuttora in corso.

In tale contesto, il 24 giugno 2016, prima dell'inizio delle negoziazioni sui

mercati europei, è stato comunicato l'esito ufficiale del referendum relativo all'uscita dalla UE del Regno Unito. In seguito a tale notizia le borse di tutta Europa hanno fatto registrare un andamento fortemente negativo. Nell'intera seduta l'indice FTSE MIB ha perso il 12,48 per cento con controvalori negoziati sul MTA record, pari a 6,5 miliardi di euro (pari a più del doppio della media del primo semestre 2016). Gli indici dei principali mercati europei nella seduta del 24 giugno 2016 messi a confronto dimostrano che i mercati italiano e spagnolo sono stati quelli maggiormente penalizzati.

| | var % | | | |
|------------------------|--------|----------------------------|-----------|--------|
| Indice FtseMib | -12,48 | Indici Europei generali | FTSE 100 | -3,15 |
| Indice Bancario IT6300 | -22,08 | | DAX 30 | -6,82 |
| | | | EUROSTOXX | -8,62 |
| | | | Cac 40 | -8,04 |
| | | | AEX | -5,70 |
| | | | BEL 20 | -6,40 |
| | | | PSI 20 | -6,99 |
| | | | IBEX | -12,35 |

Per la sua composizione, l'indice del mercato italiano FTSE MIB risente con particolare enfasi dell'andamento dei titoli del comparto bancario; si consideri, infatti che sui 40 titoli che compongono l'indice, 10 sono bancari. Osservando con particolare attenzione il comparto bancario nella seduta del 24 giugno 2016, si evince che

diverse banche europee hanno registrato performance negative, ciò è confermato dall'andamento dell'indice EURO STOXX banche. Tra le banche di maggior dimensione, tuttavia, nella seduta del Brexit il rendimento peggiore è stato registrato da Unicredit (-23,79 per cento) e Intesa Sanpaolo (-23 per cento circa).

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|--------|---------------|-----------------|--------|
| Banche Italiane | FINECO BANK | -9,74 | Banche Europa | BARCLAYS | -17,68 |
| | BANCA MEDIOLANUM | -15,05 | | BNP PARIBAS | -17,40 |
| | BMP5 | -16,43 | | CREDIT AGRICOLE | -14,00 |
| | BCA POP MILANO | -24,28 | | CREDIT SUISSE | -13,94 |
| | UBI BANCA | -20,69 | | DEUTSCHE BANK | -13,40 |
| | BANCO POPOLARE | -23,30 | | UBS | -11,17 |
| | MEDIOBANCA | -21,22 | | BBVA | -16,18 |
| | UNICREDIT | -23,79 | | COMMERZBANK | -13,59 |
| | INTESA SANPAOLO | -22,94 | | BANCO SANTANDER | -19,89 |
| | CARIGE | -8,20 | | ING | -14,94 |
| | BCA POP EMILIA ROMAGNA | -24,81 | LLOYD | -21,60 | |
| Indici Europei banche | Stoxx Europe 600 (con banche UK) | -14,46 | | | |
| | Euro Stoxx Banks (senza banche UK) | -18,02 | | | |

Per quanto riguarda le posizioni nette corte (PNC), che rappresentano un indicatore di attività ribassista sui mercati, la Consob ha evidenziato che, a norma del Regolamento *Short Selling*, vanno comunicate all'autorità competente le PNC di entità pari o superiore allo 0,2 per cento del capitale sociale. L'Autorità deve poi pubblicare le PNC che raggiungono o superano la soglia dello 0,5 per cento.

A tal proposito, sono riportati nell'allegata tabella, che si deposita presso questa Commissione, i dati pubblici delle PNC relative ai giorni 23, 24 e 27 giugno (rispettivamente pubblicati il 24, 27 e 28 giugno).

La Consob ha evidenziato i seguenti dati riferiti a posizioni nette corte o a variazioni delle stesse, queste ultime calcolate sulla base dei dati pubblicamente disponibili:

Banca Monte dei Paschi di Siena (aumento dello 0,24 per cento e dello 0,18 per cento del capitale sociale nei due giorni considerati);

Banca Monte dei Paschi di Siena (0,62 per cento il 24 giugno);

UBI (0,52 per cento il 27 giugno).

Con specifico riferimento alle ulteriori richieste formulate nell'interrogazione, si rappresenta che:

a) nella seduta del 24 giugno 2016 le negoziazioni sul MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A, sono iniziate regolarmente, alle ore 9:00, con possibilità di inserire gli ordini dalle ore 8:00;

b) le performance indicate nell'interrogazione si riferiscono all'intera seduta;

c) il database di vigilanza di cui la Consob dispone consente di identificare le negoziazioni concluse dai soli intermediari italiani o esteri aderenti diretti ai mercati e non consente di individuare direttamente i committenti finali delle operazioni;

d) le indagini per l'individuazione dei committenti finali richiedono attività istruttorie, anche per il tramite di specifiche richieste di assistenza internazionale, che in ogni caso sono coperte dal segreto istruttorio ai sensi dell'articolo 4 comma 10 del TUF.

| Reference date: 24/6/2016 | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| POSITION HOLDER | NAME OF THE ISSUER | NET SHORT POSITION (%) | Δ% 24/23 June |
| Altair Investment Management Limited | TOD'S SPA | 1,15 | 0 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Limited | PIAGGIO & C. SPA | 0,9 | 0 |
| AQR Capital Management, LLC | MONCLER SPA | 0,5 | 0 |
| UBS Asset Management (UK) Ltd | TOD'S SPA | 0,61 | 0 |
| Macquarie Group Limited | ASTALDI SPA | 0,69 | -0,09 |
| AQR Capital Management, LLC | BUZZI UNICEM SPA | 0,49 | -0,01 |
| CQS (UK) LLP | MAIRE TECNIMONT SPA | 1,07 | 0 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Limited | SAFILO GROUP SPA | 0,46 | -0,08 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. | 0,61 | 0,02 |
| Polygon Global Partners LLP | MAIRE TECNIMONT SPA | 1,49 | 0 |
| Och-Ziff Management Europe Ltd. | TELECOM ITALIA SPA | 1,33 | 0,11 |
| UBS Asset Management (UK) Ltd | PIAGGIO & C. SPA | 2,26 | -0,3 |
| Marshall Wace LLP | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. | 0,82 | -0,17 |
| Marshall Wace LLP | BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL | 0,41 | -0,09 |
| TybourneEquity Master Fund | MONCLER SPA | 0,97 | -0,12 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL | 0,69 | 0,14 |
| Jericho Capital Asset Management LP | YOOX NET-A-PORTER GROUP SPA | 0,89 | -0,1 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Limited | YOOX NET-A-PORTER GROUP SPA | 0,86 | -0,05 |

| | | | |
|---|---|------|------|
| Marshall Wace LLP | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 1,17 | 0,24 |
| UBS Asset Management (UK) Ltd | AUTOGRILL SPA | 1,17 | -0,1 |
| AQR Capital Management, LLC | BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA, SOCIETA' COOPERATIVA | 0,56 | 0,07 |
| Marshall Wace LLP | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | 1,08 | 0 |
| Lansdowne Partners (UK) LLP | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 0,62 | - |
| Carmignac Gestion | SARAS SPA RAFFINERIE SARDE | 0,51 | - |
| Luminus Management, LLC | TENARIS SA | 0,51 | - |
| Altair Investment Management Limited | UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA | 0,74 | - |

| Reference date: 27/6/2016 | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| POSITION HOLDER | NAME OF THE ISSUER | NET SHORT POSITION (%) | Δ% 27/24 June |
| Altair Investment Management Limited | TOD'S SPA | 1,22 | 0,07 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Limited | PIAGGIO & C. SPA | 0,84 | -0,06 |
| AQR Capital Management, LLC | MONCLER SPA | 0,49 | -0,01 |
| UBS Asset Management (UK) Ltd | TOD'S SPA | 0,57 | -0,04 |
| Macquarie Group Limited | ASTALDI SPA | 0,69 | 0 |
| AQR Capital Management, LLC | BUZZI UNICEM SPA | 0,49 | 0 |
| CQS (UK) LLP | MAIRE TECNIMONT SPA | 0,99 | -0,08 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Limited | SAFILO GROUP SPA | 0,46 | 0 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. | 0,61 | 0 |
| Polygon Global Partners LLP | MAIRE TECNIMONT SPA | 1,34 | -0,15 |
| Och-Ziff Management Europe Ltd. | TELECOM ITALIA SPA | 1,33 | 0 |
| UBS Asset Management (UK) Ltd | PIAGGIO & C. SPA | 2,19 | -0,07 |
| Marshall Wace LLP | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. | 0,82 | 0 |
| Marshall Wace LLP | BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL | 0,41 | 0 |
| TybourneEquity Master Fund | MONCLER SPA | 0,97 | 0 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL | 0,73 | 0,04 |
| Jericho Capital Asset Management LP | YOOX NET-A-PORTER GROUP SPA | 0,89 | 0 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Limited | YOOX NET-A-PORTER GROUP SPA | 0,86 | 0 |

| | | | |
|---|---|------|-------|
| Marshall Wace LLP | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 1,35 | 0,18 |
| UBS Asset Management (UK) Ltd | AUTOGRILL SPA | 0,9 | -0,27 |
| AQR Capital Management, LLC | BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA, SOCIETA' COOPERATIVA | 0,47 | -0,09 |
| Marshall Wace LLP | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | 0,98 | -0,1 |
| Lansdowne Partners (UK) LLP | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 0,62 | 0 |
| Carmignac Gestion | SARAS SPA RAFFINERIE SARDE | 0,51 | 0 |
| Luminus Management, LLC | TENARIS SA | 0,51 | 0 |
| Altair Investment Management Limited | UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA | 0,83 | 0,09 |
| Millennium International Management LP | UNIONE DI BANCHE ITALIANE | 0,52 | - |
| Marshall Wace LLP | ASSICURAZIONI GENERALI | 0,51 | - |
| Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited | TECHNOGYM SPA | 0,51 | - |

ALLEGATO 7

5-08904 Paglia: Conseguenze per i contribuenti che, non potendo fruire del *bonus* degli 80 euro, rinuncino alle detrazioni per lavoro dipendente.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante con l'interrogazione in esame rileva che molti lavoratori impegnati in questi giorni nella predisposizione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2016 non sanno se presentare o meno il modello 730, rinunciando così a beneficiare delle eventuali detrazioni fiscali, in quanto avendo percepito in busta paga il cosiddetto « bonus 80 euro », temono che una volta presentato detto modello, con il quale viene rideterminata l'imposta, « debbano integralmente o parzialmente restituirlo » perché risultati incapienti o per aver superato il limite di reddito dei 26.000 euro.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 8/E del 28 aprile 2014, al punto 6, precisa che « il contribuente che abbia comunque percepito dal sostituto d'imposta un credito di cui al comma 1-bis dell'articolo 13 del TUIR in tutto o in parte non spettante è tenuto alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi ».

Pertanto, l'Agenzia fa presente che il contribuente tenuto alla restituzione del *bonus*, a seguito del venir meno di uno dei requisiti previsti dalla norma per la frui-

zione dell'agevolazione, è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Giova comunque evidenziare che la presentazione della dichiarazione dei redditi al solo fine di restituire il *bonus* Irpef già riconosciuto dal sostituto ma non spettante dovrebbe rappresentare una situazione del tutto residuale.

Il sostituto d'imposta, infatti, al momento della determinazione del *bonus* (operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto) è in possesso di tutte le informazioni necessarie per effettuare correttamente la verifica della spettanza o meno del *bonus*.

Nella maggior parte dei casi la necessità di restituire il *bonus* deriva, invece, dalla presenza di redditi ulteriori rispetto a quelli certificati dal sostituto che lo ha riconosciuto, che determinano un reddito complessivo ai fini Irpef superiore rispetto a quello previsto dalla norma per fruire del *bonus*. In tali ipotesi il contribuente è comunque tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi a prescindere dalla presenza o meno del *bonus* Irpef.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

| | |
|---|-----|
| 5-06755 Pillozzi: Sulla nomina del dirigente presso l'ambito territoriale della provincia di Frosinone – Ufficio scolastico regionale del Lazio | 171 |
| ALLEGATO 1 (Testo della risposta) | 174 |
| 5-08034 Lattuca: Sull'esonero dalle tasse scolastiche di talune categorie di studenti | 172 |
| ALLEGATO 2 (Testo della risposta) | 175 |
| 5-03100 Vacca: Sulla qualità degli atenei italiani | 172 |
| ALLEGATO 3 (Testo della risposta) | 176 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 173 |
| COMITATO RISTRETTO: | |
| Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca e C. 2386 Ghizzoni | 173 |

INTERROGAZIONI

Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 9.20.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita dal circuito chiuso. Comunica che lo svolgimento dell'interrogazione 5-08437 Sgambato: Sull'Archivio di Stato di Caserta, su richiesta del Governo e con l'assenso dell'interrogante, viene rinviato ad altra seduta.

5-06755 Pillozzi: Sulla nomina del dirigente presso l'ambito territoriale della provincia di Frosinone – Ufficio scolastico regionale del Lazio.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 1*).

Nazzareno PILOZZI (PD), replicando, ricorda che il Governo, accogliendo un ordine del giorno nella seduta dell'8 luglio 2015, si era impegnato ad attivare, nel più breve tempo possibile, le procedure necessarie alla copertura del posto vacante di Dirigente titolare dell'Ufficio VII – Ambito territoriale di Frosinone – Ufficio scolastico del Lazio. Sottolinea, in proposito, che Frosinone è la seconda provincia del Lazio per organizzazione scolastica e che, anche in ragione di questo, la situazione andrebbe risolta al più presto. Rileva che

alla nomina di 3 dirigenti di livello non generale, ricordata nella risposta del Governo, non è seguita una loro assegnazione all'USR del Lazio. La mancanza di un dirigente generale sta determinando notevoli difficoltà nello svolgimento dell'attività amministrativa dell'USR del Lazio, alle quali finora si è potuto ottemperare solo grazie alla buona volontà del personale. Invita quindi il Governo ad individuare quanto prima una soluzione definitiva ad una situazione che non può più protrarsi nel tempo.

5-08034 Lattuca: Sull'esonero dalle tasse scolastiche di talune categorie di studenti.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 2*).

Enzo LATTUCA (PD), replicando, ricorda che la questione è stata già sollevata più volte nel corso delle precedenti legislature. Gli elementi forniti con la risposta non sembrano idonei a risolvere una situazione di stallo, determinata dalla difficoltà per le istituzioni scolastiche di conoscere con esattezza le circostanze che consentono l'esonero dalle tasse scolastiche in favore degli studenti stranieri: ovvero se sussista o meno la condizione di reciprocità e se appartengono a nuclei familiari con redditi complessivi contenuti entro la soglia prevista dalla legge. Reputa necessario che il Governo emani una circolare che chiarisca la situazione e che consenta l'applicazione della disposizione in modo omogeneo nelle diverse istituzioni scolastiche. Un trattamento differenziato degli studenti stranieri che potrebbero beneficiare dell'esonero penalizza proprio quelli che più ne avrebbero bisogno, disattendendo in tal modo lo spirito stesso della norma.

5-03100 Vacca: Sulla qualità degli atenei italiani.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gianluca VACCA (M5S), replicando, ringrazia per la risposta particolarmente articolata. Considera rilevante il solo fatto che il Governo abbia riconosciuto l'esistenza di un problema sollevato già da diverso tempo e, a questo proposito, sollecita risposte più tempestive alle interrogazioni presentate. Con riferimento al costo *standard* cui collegare l'attribuzione di una percentuale della quota premiale, reputa che esso non garantisca una correttezza assoluta nella ripartizione delle risorse e andrebbe rivisto. Quanto all'assegnazione della quota premiale, rileva come, effettivamente, le differenze tra Nord e Sud non siano così nette ed evidenti; però è altrettanto vero che gli atenei del Nord sono maggiormente presenti nella parte alta della classifica di assegnazione di risorse. Quindi, se l'intento è quello di premiare il merito, andrebbe prevista una quota aggiuntiva del FFO, altrimenti la quota premiale, per le modalità con cui oggi viene assegnata, andrebbe chiamata diversamente. Apprezza l'introduzione di un importo di natura perequativa in aggiunta al costo *standard*, mentre considera la previsione di una programmazione pluriennale dei finanziamenti, sulla base di specifici indicatori, una mera dichiarazione di intenti. È consapevole che uno stanziamento di 217 milioni di euro sul Fondo per il diritto allo studio costituisca uno dei più cospicui finanziamenti degli ultimi anni, tuttavia ritiene che tali risorse siano ancora insufficienti a garantire una tutela efficace ed efficiente del diritto allo studio. Ricontra diversi elementi positivi nella risposta, rivelatori della buona volontà del Governo al quale però chiede con fermezza di affrontare la questione in modo sistemico e non soltanto apportando continui correttivi. In merito all'ammontare delle tasse universitarie e all'introduzione del concetto di punti organici per la determinazione del contingente di personale da assegnare alle diverse sedi, ritiene che il sistema così concepito finisca per penalizzare proprio le università che hanno rispettato i limiti alle facoltà assunzionali rispetto a quelle che, avendo sfornato

il limite massimo, hanno potuto garantire una migliore offerta didattica. Conclude sottolineando che il problema ha un'importanza sociale prima ancora che culturale.

La seduta termina alle 9.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.45 alle 9.55.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 29 giugno 2016.

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.

C. 1159 Vacca e C. 2386 Ghizzoni.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14 alle 15.20.

ALLEGATO 1

5-06755 Pilozzi: Sulla nomina del dirigente presso l'ambito territoriale della provincia di Frosinone – Ufficio scolastico regionale del Lazio.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante sollecita che venga preposto un dirigente all'ufficio dell'ambito territoriale per la provincia di Frosinone, in sostituzione del precedente in quiescenza dal 1° febbraio 2015, ciò anche in attuazione dell'ordine del giorno della Camera dei deputati n. 9/2994-B/069, approvato nella seduta dell'8 luglio 2015.

Si ricorda, al riguardo, che con decreto ministeriale del 18 dicembre 2014 sono stati definiti, in applicazione dell'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98 recante il Regolamento di riorganizzazione del MIUR, e su proposta del competente Direttore generale dell'U.S.R., sia l'organizzazione che i compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio.

Come già previsto dal comma 7, lettera g), del suddetto Regolamento, il citato decreto ministeriale del 18 dicembre 2014 individua 10 uffici di livello dirigenziale non generale in cui si articola l'U.S.R. per il Lazio, di cui 5 operanti presso la direzione regionale e gli altri a livello territoriale, con competenza sul territorio di ciascuna delle 5 province della regione,

per l'espletamento delle funzioni indicate al comma 3 del medesimo articolo 8 del Regolamento.

Tuttavia, in relazione alla disponibilità di risorse umane disponibili in ambito nazionale, il numero dei dirigenti di livello non generale che è stato possibile assegnare all'U.S.R. per il Lazio ammonta a 7 dirigenti, di cui 4 di ruolo, cui si aggiungono altri 3 nominati ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

La descritta situazione non ha consentito quindi di coprire tutti i posti in organico. Conseguentemente, il Direttore generale regionale ha affidato in reggenza al dirigente dell'ufficio I l'ambito di Frosinone, rimasto come detto sopra vacante a seguito del pensionamento del titolare. Si evidenzia che tale circostanza comunque non ha affatto compromesso la piena attuazione delle previsioni della Riforma della scuola, come evidenziato e auspicato nel citato ordine del giorno della Camera dei deputati.

ALLEGATO 2

5-08034 Lattuca: Sull'esonero dalle tasse scolastiche di talune categorie di studenti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante solleva la questione dell'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche previsto dall'articolo 200, comma 10, del decreto legislativo n. 297 del 1994 in favore degli studenti stranieri a condizione di reciprocità, e chiede che l'Amministrazione dirami alle scuole appositi chiarimenti su tale materia al fine di fugare i dubbi interpretativi che sovente si verificano.

Come è noto, le tasse scolastiche regolate dal citato articolo sono dovute soltanto per il quarto ed il quinto anno di corso negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado.

Il comma 5 del medesimo articolo 200 prevede la dispensa dal pagamento per studenti meritevoli e per studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi contenuti entro la soglia fissata dalla legge finanziaria del 1986, da rivalutarsi in ragione del tasso di inflazione programmato. Il MIUR determina annual-

mente dette rivalutazioni con nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.

I commi 7 e 8 dell'articolo 200 prevedono ulteriori categorie di studenti dispensati dal pagamento delle tasse.

Il comma 10 riguarda, per l'appunto, l'esclusione degli studenti stranieri i quali, come già detto, sono esonerati a condizione di reciprocità. La verifica di tale condizione, di per sé risulta complessa e generalmente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in questi casi si configura una problematica rilevante per le scuole.

Posto ciò, si rappresenta, ad ogni modo, che, il MIUR ritiene opportuno condurre una ricognizione sullo stato di attuale applicazione del ricordato comma 10. Tale operazione si ritiene prodromica per ogni ulteriore eventuale intervento ad opera dei competenti organi.

ALLEGATO 3

5-03100 Vacca: Sulla qualità degli atenei italiani.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevoli interroganti chiedono se il Ministro ritenga opportuno apportare interventi specifici per evitare un'eccessiva differenziazione qualitativa tra gli atenei italiani, prendendo in considerazione, nell'assegnazione delle risorse, anche il contesto socio economico in cui operano le università del Sud, nonché quali iniziative intenda avviare nel breve e nel lungo periodo per innalzare gli indicatori di qualità degli atenei in evidente difficoltà. A tal proposito, si ribadisce sostanzialmente quanto già esposto in una recente analogha interrogazione a risposta immediata fornita in questa Commissione.

Occorre preliminarmente ricordare che il FFO attribuito alle università si distingue in due principali porzioni: la quota base e la quota premiale.

In riferimento alla cosiddetta quota premiale del FFO – citata dall'on.le interrogante – ricordo che gli indicatori utilizzati ai fini della sua ripartizione e la sua incidenza sull'ammontare complessivo del FFO sono disciplinati, in larga misura, per legge. Infatti, l'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, prevede che la stessa sia determinata in misura non inferiore al 16 per cento per l'anno 2014, al 18 per cento per l'anno 2015 e al 20 per cento per l'anno 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento.

Per quanto riguarda la quota base, l'articolo 5, comma 4, lettera f) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e il relativo decreto delegato (decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49) hanno previsto l'introduzione del *costo standard* unitario di

formazione per studente in corso, in luogo di quello della spesa storica, a cui collegare l'attribuzione di una percentuale di tale quota. Fino all'introduzione del *costo standard*, la quota base veniva ripartita tra gli Atenei integralmente secondo il principio della spesa storica, e ciò non ha sempre garantito l'efficienza della spesa.

In relazione a quanto disposto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 49 del 2012, proprio al fine di tenere conto dei differenti contesti economici e territoriali in cui opera l'università italiana, con il decreto attuativo adottato dal MIUR di concerto con il MEF nel 2014 (decreto interministeriale n. 893 del 9 dicembre 2014), al *costo standard* per studente in corso di ciascun ateneo, è stato aggiunto un importo di natura perequativa parametrato alla diversa capacità contributiva per studente della Regione ove ha sede l'ateneo, sulla base del reddito familiare medio rilevato dall'ISTAT. Pertanto, le università aventi sede nelle regioni del Mezzogiorno, che sono caratterizzate da un reddito familiare medio più basso, ricevono, a parità delle altre condizioni, un contributo per studente più elevato delle università ubicate nel Centro, le quali a loro volta ricevono un contributo mediamente più alto di quelle collocate al Nord.

L'introduzione del meccanismo del *costo standard* non ha sempre e comunque, quindi, penalizzato il Sud – come da Lei denunciato – e premiato al contrario il Nord. Le Università del Mezzogiorno che traggono un vantaggio dal *costo standard* rappresentano il 52 per cento degli studenti iscritti nel Mezzogiorno, mentre le

Università del Centro-Nord che hanno un vantaggio dal *costo standard* rappresentano il 49 per cento degli iscritti.

Il legislatore ha, altresì, previsto che la riduzione massima di FFO annuale da destinare ad ogni Università possa scendere a -5 per cento. Il MIUR in questi anni ha sempre contenuto la riduzione massima entro percentuali inferiori a tale soglia, ciò attraverso la cosiddetta quota di salvaguardia.

Venendo alla richiamata classifica stilata dal gruppo editoriale *Il Sole 24 Ore* occorre notare che essa rappresenta un esercizio di *ranking* delle università basato su un'aggregazione di 12 indicatori, di cui 9 per la didattica (attrattività, sostenibilità, stage, mobilità internazionale, borse di studio, dispersione, efficacia, soddisfazione, occupazione) e 3 per la ricerca (fondi esterni, ricerca, alta formazione) e non utilizza, se non parzialmente, i medesimi criteri utilizzati dal Ministero ai fini del riparto della quota premiale del Fondo di finanziamento ordinario.

Arrivando al punto del divario tra Nord e Sud, si osserva che il risultato della classificazione è più contraddittorio di quanto si pensi. Complessivamente nella didattica, infatti, il quadro dei singoli indicatori è abbastanza frastagliato: il Sud risponde bene (specie i grandi atenei) sulla sostenibilità, sulla mobilità, sulla soddisfazione studentesca. Gli altri indicatori denunciano, viceversa, una scarsa efficacia degli atenei del Meridione. Per quel che riguarda la ricerca è indubbio che il risultato sia fortemente influenzato dai livelli occupazionali estremamente bassi del Sud. Al contrario, si nota che le università del Sud reagiscono piuttosto bene rispetto alla capacità di attrarre fondi esterni: alcuni atenei sono tra i primi 20 della classifica delle 61 statali. Pertanto, a fronte di conclamate criticità sul fronte dei contesti produttivi le università del Sud sembrano difendersi bene.

In estrema sintesi, il dato generale che emerge dalla classifica è che, indipendentemente dalle dimensioni e dalla vocazione, il Nord si addensa più compatta-

mente in alto, sebbene con non poche eccezioni, mentre il Sud occupa la parte bassa della graduatoria.

Per rilanciare il sistema universitario si concorda sul fatto che occorre dunque dare visibilità effettiva al merito, ovvero creare finanziamenti visibilmente premiali per le università che mostrano parametri positivi nella didattica e nella ricerca, nonché bilanci in ordine. Questo approccio genera indubbiamente particolari sinergie se accompagnato inoltre da una programmazione pluriennale dei finanziamenti connessa con uno spostamento delle valutazioni *ex post* secondo indicatori semplici e chiari noti in anticipo e una stabilità delle risorse.

Alla luce di ciò, e proprio per tenere in considerazione le diverse situazioni territoriali, quindi, a partire dal prossimo anno – mi riferisco alla programmazione 2016-2018 – la parte non vincolata dalla legge della quota premiale del FFO sarà attribuita secondo indicatori scelti dagli Atenei facendo riferimento non ai livelli ma alle variazioni di risultato. Si incoraggeranno così gli Atenei che partono da livelli di risultato bassi (anche in relazione a fattori di contesto) ma che dimostrano una capacità di miglioramento.

Aggiungo, inoltre, che l'attuale applicazione del criterio del *costo standard* ha validità per il triennio 2014-2016. Pertanto, il prossimo anno si dovrà necessariamente adottare un nuovo decreto. Si sta, quindi, valutando una modifica al citato coefficiente perequativo territoriale per dare una maggiore incisività allo stesso nella ripartizione delle risorse, senza ovviamente snaturare la finalità dello stesso criterio del *costo standard*.

Ricordo anche che nel PNR – recentemente approvato – è previsto un consistente finanziamento a favore del Mezzogiorno. Cito il Programma per il Mezzogiorno (436 milioni di euro), che è una delle linee strategiche principali del PNR. Risorse destinate esclusivamente al Sud sono, peraltro, previste anche da altre linee strategiche dello stesso PNR relative all'istruzione superiore e la ricerca, quali

i «dottorati innovativi» (61 milioni di euro) e la «ricerca industriale» (177 milioni di euro).

In merito alla questione delle immatricolazioni – cui Lei fa riferimento – ricordo che sono stati erogati ulteriori 55 milioni di euro sul 2016, che portano il Fondo per il diritto allo studio a 217 milioni, uno dei budget più alti degli ultimi 15 anni. Non solo, abbiamo anche rivisto i criteri di accesso alle borse di studio. Certo, l'ulteriore incremento del Fondo statale per le borse di studio non sarà sufficiente se non sarà accompagnato da un analogo impegno finanziario delle Regioni, per la loro parte.

In sintesi, i progetti per gli Atenei del meridione ad opera di questo Ministro si possono riassumere in:

un migliore coordinamento tra ricerca nazionale e quella regionale per favorire interventi sul capitale umano nelle 8 regioni che saranno destinatarie di ingenti fondi strutturali nella programmazione europea 2015-2020;

interventi in merito al criterio del «costo standard» per studente (che costituirà la base del riparto del finanziamenti alle Università sostituendo con gradualità il criterio storico usato per la ripartizione del FFO) con l'obiettivo di definire un costo standard di formazione per studente di atenei omogenei dal punto di vista della dimensione e della tipologia di offerta formativa che sia il medesimo a livello nazionale;

introduzione di eventuali correttivi territoriali che tengano conto, come nel Sud, di un contesto particolarmente difficile, anche sul piano della contribuzione studentesca;

revisione della normativa sul diritto allo studio in modo da responsabilizzare Stato e regioni nell'attribuzione delle risorse necessarie per assicurare l'integrale copertura delle borse di studio agli studenti.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013. C. 3767 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 179 |
|---|-----|

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|-----|
| Proposta di nomina del dottor Italo Cerise a Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso. Nomina n. 72 (<i>Seguito esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) | 182 |
| Sull'ordine dei lavori | 182 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 182 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|-----|
| Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce. Nuovo testo unificato C. 72 Realacci, C. 599 Bocci, C. 1640 Famiglietti e C. 1747 Busto (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) | 183 |
| ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti agli emendamenti 7.500 e 7.501 del Relatore</i>) | 185 |
| ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>) | 186 |

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013.

C. 3767 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Enrico BORGHI (PD), *relatore*, rileva che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del prescritto parere alla III Commissione, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013.

Segnala quindi che, come evidenziato nella relazione introduttiva al disegno di legge, l'Accordo sancisce l'impegno dei due Paesi a rafforzare la cooperazione transfrontaliera, anche sul versante degli scambi di informazioni e di esperienze, con la finalità di contrastare efficacemente la criminalità nelle sue varie forme e le attività di carattere terroristico. Ricorda

che, nella medesima materia, è già in vigore tra Italia e Svizzera un Accordo del 1998, che l'intesa attualmente all'esame del Parlamento intende superare e aggiornare. I legami storici e, soprattutto, la continuità territoriale tra Italia e Svizzera rendono l'Accordo in esame oltremodo necessario.

Rileva, inoltre, che l'Accordo in esame si compone di 43 articoli, raggruppati in 8 titoli. Il Titolo I, che contiene gli articoli da 1 a 4, è dedicato alle definizioni e agli obiettivi della cooperazione: si prevede, in particolare, l'attuazione tra le Parti della cooperazione transfrontaliera tra i rispettivi organi competenti, anche definendo nuove modalità di cooperazione di polizia, in particolare mediante le attività del centro di cooperazione di polizia e doganale istituito sulla base del Protocollo del 17 settembre 2002 tra Svizzera e Italia, denominato «centro comune». Le autorità competenti all'attuazione dell'Accordo sono individuate, per l'Italia, nel Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e, limitatamente ai profili doganali, nelle rispettive articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze; per la Confederazione svizzera, nelle autorità federali in materia di polizia, immigrazione e dogana – soprattutto il Corpo delle guardie di confine –, nonché nelle polizie cantonali e nelle locali autorità in materia di immigrazione. Il Titolo II, che comprende gli articoli da 5 a 10, contiene disposizioni generali sulla cooperazione. Sono enumerati, in particolare, i settori nell'ambito dei quali le Parti assumono l'impegno di collaborare a fini preventivi e repressivi – la lotta a molteplici forme di criminalità e il contrasto alle reti terroristiche – e sono delineate le modalità per l'attuazione concreta della collaborazione (scambi di informazioni a livello bilaterale, nonché di esperienze maturate dagli organi competenti delle due Parti). Il Titolo III, comprensivo degli articoli da 11 a 22, concerne particolari modalità della cooperazione di polizia, a partire dall'osservazione transfrontaliera, che prevede che gli agenti di una delle

Parti possano, previa autorizzazione se non nei casi di particolare urgenza, proseguire nel territorio dell'altra Parte contraente l'osservazione nei confronti di un soggetto sospettato di aver partecipato alla commissione di un reato passibile di estradizione in base alla Convenzione europea del 1957, ovvero nei confronti di una persona che possa condurre all'identificazione o localizzazione di detto soggetto. È altresì prevista la possibilità dell'inseguimento transfrontaliero di uno dei soggetti colti in flagranza di reato passibile di estradizione, ovvero di persone evase. È previsto, inoltre, che le Parti cooperino in base alle rispettive normative nazionali per la protezione dei testimoni e dei loro familiari, soprattutto mediante lo scambio delle necessarie informazioni. Qualora sussista un pericolo grave ed imminente per la vita o l'integrità fisica delle persone, gli agenti di una Parte potranno attraversare la frontiera comune senza la preventiva autorizzazione dell'altra Parte contraente, per adottare le più opportune misure. È anche previsto che in caso di eventi catastrofici dovuti alla natura o all'attività dell'uomo o di sinistri gravi, le autorità competenti si assistano reciprocamente con lo scambio di informazioni e il coordinamento delle misure da adottare. È prevista, inoltre, la possibilità che agenti di una Parte inviati nel territorio dell'altra Parte contraente possano a tali scopi esercitare compiti esecutivi. Tale facoltà vale anche nel caso in cui le autorità di una Parte contraente, in presenza di un reato valutato come pericolo imminente o reale per le persone, le proprietà, le infrastrutture o le istituzioni della Parte interessata, richiedano il sostegno di unità speciali dell'altra Parte contraente. Il Titolo IV, che contiene gli articoli da 23 a 26, concerne la specifica cooperazione nella zona frontaliere tra Italia e Svizzera, nella quale è previsto che agenti delle due Parti possano partecipare a pattugliamenti misti, ma gli agenti italiani in Svizzera o gli agenti elvetici in Italia non potranno eseguire autonomamente misure di polizia, diven-

dosi limitare ai ruoli di osservazione e consultazione. Sono altresì previste, dall'articolo 25, misure di carattere transfrontaliero in ambito ferroviario e lacustre, particolarmente rilevante quest'ultimo proprio per la zona frontiera italo-elvetica. Strettamente correlati appaiono il Titolo V (articoli da 27 e 28) e il Titolo VI (articoli 29 e 30), rispettivamente concernenti l'organizzazione e il funzionamento del centro comune di cooperazione di polizia e doganale italo-elvetico – con particolare riguardo alla gestione delle informazioni – e la protezione dei dati scambiati nell'ambito della cooperazione bilaterale. È previsto, in particolare, che le autorità competenti dei due Paesi si impegnino a garantire un livello di protezione dei dati personali conforme a quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 in materia. Il Titolo VII, comprendente gli articoli da 31 a 36, concerne i rapporti giuridici nel corso di atti ufficiali nel territorio dell'altra Parte contraente, e comprende previsioni sull'entrata, l'uscita e il soggiorno, nonché sulle uniformi e le armi di servizio degli agenti impiegati, così come in ordine all'utilizzazione di mezzi terrestri, navali ed aerei. Infine, il Titolo VIII, che comprende gli articoli da 37 a 43, contiene le disposizioni finali, tra le quali si prevede che la Parte richiedita di cooperazione sostenga le spese relative, salvo diversa intesa scritta tra le Parti. È altresì prevista la possibilità di concludere altri accordi esecutivi per gli aspetti amministrativi e tecnici derivanti dall'attuazione dell'Accordo in esame, con l'eventuale designazione di punti di contatto incaricati della stessa. Vi è poi una clausola di salvaguardia degli obblighi derivanti all'Italia e alla Svizzera da altri accordi internazionali nella materia, sui quali non influisce l'Accordo in esame. Viene istituito un Comitato misto per la valutazione periodica dell'Accordo e l'eventuale formulazione di proposte di sviluppo della cooperazione bilaterale, il quale si riunirà una volta all'anno alternativamente in Italia e Svizzera e potrà

avvalersi della presenza di esperti o di rappresentanti degli agenti di polizia, a seconda delle contingenti necessità operative.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in esame, già approvato dal Senato il 20 aprile scorso, si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3, comma 1 reca la norma di copertura finanziaria dell'Accordo: si prevedono dall'attuazione del medesimo oneri complessivamente valutati in 100.295 euro annui a decorrere dal 2016, ai quali si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto per il triennio 2016-2018 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il comma 2 prevede che il Ministro dell'interno è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, nonché a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge.

Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame, non ravvisando profili problematici in relazione agli ambiti di competenza della VIII Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.

La seduta comincia alle 14.15.

Proposta di nomina del dottor Italo Cerise a Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso. Nomina n. 72.

(Seguito esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviata nella seduta del 22 giugno 2016.

Tino IANNUZZI, *presidente*, ricorda che il relatore aveva formulato una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina. Nell'avvertire che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere, precisa che porrà in votazione la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, la quale risulterà approvata ove conseguirà la maggioranza dei voti validamente espressi. Nel caso in cui invece tale maggioranza non venga conseguita e le proposte di parere vengano dunque respinte, si intenderà espresso parere contrario.

Comunica poi le sostituzioni pervenute.

La Commissione procede quindi alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore sulla proposta di nomina in esame.

Tino IANNUZZI, *presidente*, comunica il risultato della votazione relativa alla proposta di nomina del dottore Italo Cerise a presidente dell'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso.

| | |
|-----------------------|----|
| Presenti: | 34 |
| Votanti: | 34 |
| Maggioranza: | 18 |
| Hanno votato sì | 26 |
| Hanno votato no | 8 |

La Commissione approva.

Hanno preso parte alla votazione: Baradello, Bergonzi, Stella Bianchi, Borghi,

Gribaudo in sostituzione dell'on. Braga, Busto, Carrescia, Cera, Covello, Daga, D'Agostino, De Menech, De Rosa, Gadda, Ginoble, Cristian Iannuzzi, Tino Iannuzzi, D'Ottavio in sostituzione dell'on. Manfredi, Mariani, Marroni, Vico in sostituzione dell'on. Massa, Matarrese, Mazzoli, Micillo, Morassut, Pastorelli, Pellegrino, Giovanna Sanna, Segoni, Terzoni, Valiante, Vella, Zaratti, Zardini.

Tino IANNUZZI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Sull'ordine dei lavori.

Tino IANNUZZI, *presidente*, propone un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di procedere, dapprima, alla riunione dell'ufficio di presidenza e, successivamente, all'esame in sede referente.

La Commissione consente.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 29 giugno 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30. alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 15.

Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce.

Nuovo testo unificato C. 72 Realacci, C. 599 Bocci, C. 1640 Famiglietti e C. 1747 Busto.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 giugno 2016.

Tino IANNUZZI, *presidente*, ricorda che la Commissione aveva esaminato tutti gli emendamenti presentati al nuovo testo unificato, accantonando l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7, sulle quali il relatore aveva già espresso il parere. Ricorda quindi che all'articolo 7 sono riferiti gli emendamenti 7.500, 7.501 e 7.502 del relatore presentati nella precedente seduta e che agli emendamenti 7.500 e 7.501 del relatore sono stati presentati alcuni subemendamenti (*vedi allegato 1*), sui quali invita il relatore a esprimere il parere.

Mirko BUSTO (M5S), *relatore*, esprime parere favorevole sul subemendamento Cristian Iannuzzi 0.7.500.1 e parere contrario sul subemendamento Pili 0.7.500.2, raccomandando l'approvazione dell'emendamento 7.500 del relatore. Esprime poi parere contrario sui subemendamenti Cristian Iannuzzi 0.7.501.1 e Pili 0.7.501.2, raccomandando l'approvazione degli emendamenti 7.501 e 7.502 del relatore.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere conforme a quello testé espresso dal relatore, fatta eccezione per il subemendamento Cristian Iannuzzi 0.7.500.1, sul quale esprime parere contrario.

Tino IANNUZZI, *presidente*, constata l'esistenza di un parere difforme tra relatore e rappresentante del Governo relativamente al subemendamento Cristian

Iannuzzi 0.7.500.1. Propone di sospendere brevemente la seduta per consentire un ulteriore approfondimento al riguardo.

La Commissione consente.

La seduta, sospesa alle 15.05, è ripresa alle 15.10.

Tino IANNUZZI, *presidente*, prospetta al deputato Cristian Iannuzzi l'opportunità di ritirare il subemendamento 0.7.500.1, in vista di un supplemento di istruttoria per l'esame in Assemblea.

Cristian IANNUZZI (Misto) ritira il subemendamento 0.7.500.1 a sua firma.

Tino IANNUZZI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Pili 0.7.500.2: s'intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 7.500 del relatore e Cristian Iannuzzi 7.1 (*vedi allegato 2*).

Samuele SEGONI (Misto-AL-P) accetta la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento 7.4 a sua prima firma.

La Commissione approva l'emendamento Segoni 7.4 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*); respinge quindi, con distinte votazioni, l'emendamento Cristian Iannuzzi 7.2 e il subemendamento Cristian Iannuzzi 0.7.501.1.

Tino IANNUZZI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Pili 0.7.501.2: s'intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 7.501 e 7.502 del relatore (*vedi allegato 2*).

Tino IANNUZZI, *presidente*, avverte che la votazione dell'emendamento Mannino 7.3 risulta preclusa dall'approvazione dell'emendamento 7.502 del relatore.

Avverte che il testo, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione, sarà trasmesso alle Commis-

sioni competenti in sede consultiva ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO 1

**Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario
in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce.
Nuovo testo unificato C. 72 Realacci, C. 599 Bocci, C. 1640
Famiglietti e C. 1747 Busto.**

**SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDANTI 7.500 E 7.501
DEL RELATORE**

Dopo la parola: trasporti *inserire le seguenti:* e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

0. 7. 500. 1. Cristian Iannuzzi.

Dopo le parole: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *aggiungere le seguenti:* e le regioni interessate.

0. 7. 500. 2. Pili.

Al comma 1, dopo le parole: attività culturali *aggiungere le seguenti:* , di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

7. 500. Il Relatore.

Sostituire le parole: tre anni *con le seguenti:* un anno.

0. 7. 501. 1. Cristian Iannuzzi.

Dopo le parole: attività culturali *inserire le seguenti:* , sentite le regioni interessate,.

0. 7. 501. 2. Pili.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: due anni *fino alla fine del comma con le seguenti:* tre anni dal Ministero per i beni e le attività culturali e il relativo aggiornamento rivela ai fini dell'aggiornamento della rete nazionale per la mobilità dolce di cui all'articolo 3, comma 3.

7. 501. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce. Nuovo testo unificato C. 72 Realacci, C. 599 Bocci, C. 1640 Famiglietti e C. 1747 Busto.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 7.

Al comma 1, dopo le parole: attività culturali aggiungere le seguenti: , di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

7. 500. Il Relatore.

Al comma 1, dopo la parola: itinerari inserire la seguente: naturalistici.

7. 1. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: coinvolgere con le seguenti: promuovere collaborazioni con.

7. 4. (nuova formulazione) Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: due anni fino alla fine del comma con le seguenti: tre anni dal Ministero per i beni e le attività culturali e il relativo aggiornamento rivela ai fini dell'aggiornamento della rete nazionale per la mobilità dolce di cui all'articolo 3, comma 3.

7. 501. Il Relatore.

Sopprimere il comma 5.

7. 502. Il relatore.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

| | |
|--|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 187 |
| Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici. C. 2721 Tullo ed altri (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione</i>) | 188 |
| ALLEGATO 1 (<i>Correzioni di forma</i>) | 195 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. Ulteriore testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni (Parere alle Commissioni riunite V e VIII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>) | 188 |
| ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore</i>) | 196 |
| ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>) | 199 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|-----|
| Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. C. 2305 Decaro ed altri, C. 73 Realacci ed altri, C. 111 Bratti ed altri, C. 2566 Cristian Iannuzzi ed altri, C. 2827 Scotto ed altri, C. 3166 Busto ed altri (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>) | 190 |
| ALLEGATO 4 (<i>Nuovo testo C. 2305 adottato come testo base</i>) | 202 |

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|-----|
| Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione di una ulteriore quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa. Atto n. 312 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) | 191 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 194 |

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata anche mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico e la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici.

C. 2721 Tullo ed altri.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento, rinviata nella seduta del 14 giugno 2016.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che, entro il termine fissato alle ore 15 del 16 giugno, non sono stati presentati emendamenti riferiti al testo adottato dalla Commissione come testo base (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 14 giugno 2016*). Non essendoci deputati che intendono intervenire, pone in votazione l'articolo 1.

La Commissione approva l'articolo 1.

Michele Pompeo META, *presidente*, non essendoci deputati che intendono intervenire, pone in votazione l'articolo 2.

La Commissione approva l'articolo 2.

Michele Pompeo META, *presidente*, non essendoci deputati che intendono intervenire, pone in votazione l'articolo 3.

La Commissione approva l'articolo 3.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che non sono stati presentati ordini del giorno. Avverte altresì che il relatore ha predisposto una proposta di correzioni di forma (*vedi allegato 1*).

Michele MOGNATO (PD), *relatore*, illustra la proposta di correzioni di forma.

La Commissione approva la proposta di correzioni di forma del relatore (*vedi allegato 1*).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, in caso di

approvazione la presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

La Commissione acconsente.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO ribadisce la piena condivisione del Governo riguardo ai contenuti del provvedimento, già espressa nel corso dell'esame.

Michele Pompeo META, *presidente*, dà conto delle sostituzioni, avvertendo che il deputato Alan Ferrari sostituisce la deputata Magda Culotta.

Indice quindi la votazione nominale sul testo di cui si è concluso l'esame.

La Commissione approva, con votazione nominale finale, il testo della proposta di legge C. 2721 Tullo ed altri, come modificato dalle correzioni di forma apportate.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.40.

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici.

Ulteriore testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni.

(Parere alle Commissioni riunite V e VIII).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 giugno.

Andrea FERRO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 2*).

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) nel condividere la proposta di parere formulata dal relatore, in relazione alla condizione 4) del dispositivo sottolinea l'opportunità che la Commissione evidenzii l'esigenza che, nel processo di riorganizzazione del servizio postale, si possa procedere, in condizioni di particolare sofferenza dei territori, come nel caso dei comuni montani, anche alla riapertura di uffici postali già chiusi.

Franco BORDO (SI-SEL) riguardo alla condizione 4) del dispositivo, giudica la formulazione che rinvia al contratto di programma troppo vincolante, ritenendo invece preferibile che gli enti locali possano avanzare proposte alla società fornitrice del servizio postale universale anche al di fuori delle procedure previste dal contratto di programma stesso.

Diego DE LORENZIS (M5S) intervenendo anch'egli in riferimento alla condizione n. 4) del dispositivo, giudica opportuno introdurre nella proposta di parere la seguente osservazione: «valuti la Commissione di merito una modifica dell'articolo 9 comma 2, permettendo al fornitore del servizio universale di valutare le proposte di iniziative avanzate dai piccoli comuni al fine di migliorare il servizio postale, ma disponendo che le valutazioni debbono essere tutte corredate da motivazioni. Delle medesime iniziative e delle valutazioni effettuate sia data informazione, a cura dello stesso fornitore del servizio universale, al Ministero dello Sviluppo economico e all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, fermo restando l'obbligo per questi ultimi di pubblicare tali informazioni entro quindici giorni dal recepimento delle stesse sui propri siti istituzionali.». In sostanza giudica opportuno che si chieda che la società Poste italiane motivi adeguatamente le ragioni di una eventuale valutazione negativa su una propo-

sta pervenuta dall'ente locale e ne dia adeguata pubblicità sul proprio sito *internet*.

Michele Pompeo META, *presidente*, riguardo alla riapertura degli uffici postali nei territori più disagiati, ritiene opportuno che il parere contenga un inciso al riguardo, essendo la Commissione da tempo impegnata su tale tema.

Andrea FERRO (PD), *relatore*, nel concordare con le considerazioni del presidente, ritiene opportuno accogliere le richieste formulate dai colleghi intervenuti nel dibattito. Riguardo alla richiesta formulata dal collega Bordo, sottolinea che il riferimento al contratto di programma dipende dal fatto che esso già prevede un'interlocuzione tra la società fornitrice del servizio postale universale e i territori, che possono far pervenire le proprie valutazioni che la società è obbligata a tenere in considerazione. Propone pertanto di non fare stretto riferimento alle procedure bensì alle modalità in esso stabilite. Riguardo a quanto richiesto dal collega De Lorenzis, ritiene condivisibile che venga data una motivazione dalla società fornitrice del servizio postale anche rispetto al mancato accoglimento delle proposte che provengono dai territori e ritiene che l'effetto di assicurare la conoscenza di tali motivazione possa essere conseguito prevedendo la trasmissione delle stesse agli enti locali interessati, che potranno poi attivare le procedure di pubblicità che ritengono opportune.

Chiede pertanto una breve sospensione della seduta per riformulare la proposta di parere nel senso indicato.

La seduta, sospesa alle 14.55, è ripresa alle 15.

Andrea FERRO (PD), *relatore*, alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, presenta una riformulazione della propria proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore con condizioni, come riformulata (*vedi allegato 3*).

Michele Pompeo META, *presidente*, sottolinea che la proposta di parere come riformulata è stata approvata all'unanimità.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.

C. 2305 Decaro ed altri, C. 73 Realacci ed altri, C. 111 Bratti ed altri, C. 2566 Cristian Iannuzzi ed altri, C. 2827 Scotto ed altri, C. 3166 Busto ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° luglio 2015.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, fa presente che il Comitato ristretto ha svolto un lavoro assai proficuo, pervenendo alla definizione di un testo che per la prima volta assegna una centralità piena ad un tema a suo avviso di grande rilevanza, quello della mobilità ciclistica, da inquadrarsi nell'ambito del tema più ampio della mobilità sostenibile, attribuendo una competenza specifica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sottolinea, infatti, che il testo

prevede una programmazione nazionale stabile e una pianificazione pluriennale relativa alla realizzazione della rete ciclabile nazionale denominata Bicitalia, nonché una programmazione regionale e locale che promuova una mobilità urbana sostenibile, attraverso la promozione di un uso sicuro della bicicletta e dell'intermodalità di tale mezzo di trasporto con i mezzi utilizzati per il trasporto pubblico locale. Al riguardo sottolinea la gravissima condizione in cui versa la mobilità urbana nel Paese e l'esigenza che il legislatore nazionale promuova strumenti di mobilità che siano efficaci, ma anche compatibili sotto il profilo ambientale. In ultimo, evidenzia l'importante lavoro di coordinamento svolto con la Commissione Ambiente, a sua volta impegnata nell'esame di un provvedimento volto a promuovere la mobilità dolce, in modo da definire perimetri di operatività delle due Commissioni distinti e non sovrapponibili.

Propone quindi che il nuovo testo della proposta di legge C. 2305, come definito in esito ai lavori del Comitato ristretto, venga adottato come testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente.

Michele Pompeo META, *presidente*, pone in votazione la proposta del relatore di adottare come testo base, per il seguito dell'esame in sede referente, il nuovo testo della proposta di legge C. 2305 predisposto dal Comitato ristretto (*vedi allegato 4*).

La Commissione delibera di adottare come testo base il nuovo testo predisposto dal Comitato ristretto (*vedi allegato 4*).

Michele Pompeo META, *presidente*, propone di fissare il termine degli emendamenti a mercoledì 6 luglio, alle ore 10.

La Commissione concorda.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione di una ulteriore quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa.

Atto n. 312.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Vincenzo GAROFALO (AP), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa (Atto n. 312).

Ricorda che lo schema di decreto è predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 481 del 1995 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità). Tale disposizione prevede che per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità, il Governo definisca i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione e li trasmetta al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Sulle modalità di privatizzazione, la premessa richiama anche il decreto-legge n. 332 del 1994 (Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni) e, in par-

ticolare, l'articolo 1, comma 2 del decreto che prevede che l'alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato sia effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate alla diffusione tra il pubblico dell'azionariato, individuate con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive.

Lo schema di decreto in esame va letto alla luce sia del completamento del collocamento sul mercato di una quota significativa di Poste italiane spa, avvenuta nel corso del 2015, sia del recentissimo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 maggio 2016, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 2016, che ha conferito a Cassa depositi e prestiti il 35 per cento delle azioni di Poste italiane spa.

Con riferimento al collocamento sul mercato di Poste italiane spa, ricorda che la procedura era stata avviata nel 2014 con la presentazione al Parlamento dell'Atto del Governo n. 77, titolato in forma identica allo schema oggi all'esame, sul quale la Commissione si è espressa il 26 marzo 2014. Il conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri aveva disposto l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Poste italiane in modo tale da consentire comunque il mantenimento di una partecipazione dello Stato al capitale di Poste italiane non inferiore al 60 per cento. L'operazione di cessione si è svolta attraverso un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori italiani (inclusi i dipendenti) e a investitori istituzionali nazionali ed esteri di circa il 35,30 per cento del capitale sociale di Poste Italiane S.p.A. L'offerta globale di vendita di azioni ordinarie di Poste italiane finalizzata alla quotazione sul mercato telematico azionario di Borsa Italiana SpA si è conclusa il 23 ottobre 2015. La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società è stata il 27 ottobre 2015.

Con riferimento alla cessione a Cassa depositi e prestiti spa del 35 per cento delle azioni di Poste Italiane da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, si precisa che essa è avvenuta a fronte di uno specifico aumento di capitale riservato al Ministero dell'economia e finanze in Cassa depositi e prestiti. L'articolo 1 del decreto ministeriale autorizza infatti il Dipartimento del Tesoro a sottoscrivere l'aumento a pagamento del capitale di Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP), riservato al Ministero dell'economia e delle finanze, per un importo di complessivi 2,9 miliardi di euro. L'aumento di capitale viene sottoscritto e liberato mediante il conferimento a Cassa depositi e prestiti di 457.138.500 azioni ordinarie di Poste Italiane S.p.A., pari al 35 per cento del capitale della stessa Società. A seguito di questo aumento di capitale la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze in Cassa Depositi e Prestiti passa dall'80,1 per cento circa del capitale sociale all'82,77 per cento circa del capitale sociale. Si precisa che la partecipazione al capitale di Poste sarà assegnata alla gestione separata di Cassa depositi e prestiti, ma l'attività di indirizzo e di gestione continuerà ad essere esercitata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Alla luce di quanto detto giudica chiaro il significato delle disposizioni di cui al comma 2 dello schema di decreto in esame. Infatti tali disposizioni stabiliscono che l'offerta al pubblico dell'ulteriore quota della partecipazione a Poste italiane dovrà consentire il mantenimento di una partecipazione dello Stato al capitale di Poste Italiane, anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze (ossia, come appena evidenziato, Cassa depositi e prestiti), non inferiore al 35 per cento.

Rileva infatti che, nel comunicato stampa del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 maggio 2016, che accompagnava il decreto ministeriale di cessione delle azioni di Poste italiane a Cassa depositi e prestiti, si specificava che il Ministero stesso intendeva collocare sul

mercato la quota di Poste di cui sarebbe rimasta in possesso dopo l'operazione di conferimento a Cassa Depositi e Prestiti, pari al 29,7 per cento del capitale.

Il comma 2 dello schema di decreto in commento stabilisce anche che, come nella prima *tranche* di privatizzazione già effettuata, l'alienazione della quota di partecipazione possa avere luogo, anche in più fasi, attraverso il ricorso singolo e/o congiunto ad un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti del Gruppo Poste Italiane, e/o a investitori istituzionali italiani e internazionali.

Nella precedente operazione di privatizzazione del 2015 il Ministero dell'economia e finanze ha deciso di allocare i 453 milioni di azioni oggetto dell'offerta globale come segue: 317,1 milioni di azioni agli investitori istituzionali (70 per cento dell'offerta globale) e 135,9 milioni di azioni al pubblico indistinto e ai dipendenti del Gruppo Poste Italiane (30 per cento dell'offerta globale). All'atto del collocamento sono state cedute agli investitori istituzionali ulteriori 45,3 milioni di azioni per effetto dell'esercizio di una specifica opzione (opzione *Greenshoe*). Considerando tali ulteriori azioni, l'offerta è stata quindi complessivamente allocata per il 72,7 per cento agli investitori istituzionali e per il 27,3 per cento all'offerta pubblica. La domanda complessiva che si è registrata nel collocamento del 2015 è stata di 1.521 milioni di azioni pari a circa 3,35 volte il quantitativo massimo oggetto dell'offerta globale di vendita. Ciò lascia intendere che non dovrebbero esservi particolari problemi riguardo all'attrattività per il mercato del nuovo collocamento.

Il comma 3 dell'articolo 1 consente, infine, così come prevedeva anche lo schema di decreto del Presidente del Consiglio concernente la prima *tranche* della privatizzazione di Poste, di attivare forme di incentivazione per la partecipazione all'offerta pubblica di vendita da parte dei dipendenti del gruppo Poste italiane, tenuto conto anche della prassi di mercato e di precedenti operazioni di privatizzazione. Tali forme di incentivazione po-

tranno tradursi in quote dell'offerta riservate; agevolazioni di prezzo; agevolazioni nelle modalità di finanziamento (si deve presumere, per l'acquisto di azioni della società). Con riferimento alle possibili agevolazioni di prezzo, la relazione illustrativa precisa che si potrebbe ipotizzare un *bonus share*, vale a dire una clausola che in seguito ad un'offerta pubblica di vendita o di sottoscrizione prevede l'allocazione a titolo gratuito ai sottoscrittori iniziali di un certo quantitativo di azioni in caso di possesso azionario ininterrotto per un determinato arco temporale.

Nel rimettermi agli esiti della discussione, con riferimento alla formulazione del parere sull'atto, ricordo comunque il carattere strategico della società Poste Italiane Spa in Italia, che ha mostrato nel 2015 ricavi totali consolidati pari a 30,7 miliardi di euro e un utile netto consolidato di 552 milioni di euro. Si tratta dunque senza dubbio di un gruppo societario con buone performance. Ricorda infine che, a seguito di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 58 del 2011, la società sarà fino al 2026 il fornitore del servizio universale.

Mirella LIUZZI (M5S) ritiene utile sottolineare alcune criticità relative al provvedimento in esame, che era presumibile venisse adottato dal Governo per recuperare gli 8 miliardi di euro richiesti per bilanciare il debito pubblico, dal momento che sono slittati i termini della privatizzazione di una quota di Ferrovie dello Stato e che è stato registrato un ritardo per la collocazione sul mercato di quote di ENAV prevista per luglio 2016. Ricorda che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2014, è stata disposta la cessione di una quota non superiore al 40 per cento di Poste dal Ministero dell'economia e delle finanze a investitori privati e istituzionali. Rammenta che la prima fase di privatizzazione di Poste si è avuta alla fine del 2015 con la cessione del 35,3 per cento di quote, che hanno generato circa 3 miliardi di incasso per il Ministero dell'economia e delle finanze, permettendo al Governo di rag-

giungere i 6,5 richiesti come obiettivo per l'anno 2015 per il rientro dal debito pubblico. Sottolinea che il piano di rientro dal debito pubblico di cui al Documento di economia e finanza prevede una quota pari allo 0,5 per cento del PIL per gli anni 2016, 2017, 2018, pari circa a 8 mld di euro annui, per ottenere i quali il Governo ha disposto il trasferimento del 35 per cento di quote di Poste italiane a Cassa Depositi e Prestiti, per un valore pari circa a 2,9 mld. Segnala che nella seduta della Commissione dello scorso 20 marzo 2014, in occasione dell'esame dell'atto del Governo n. 77, il sottosegretario Giacomelli a fronte delle perplessità sollevate da alcuni commissari sull'operazione, aveva sottolineato l'intento del Governo di mantenere il 60 per cento delle quote della società non solo allora, ma in via definitiva, rassicurando la Commissione che non sarebbero seguite successive operazioni di privatizzazione che mettessero a rischio il controllo dello Stato su Poste italiane.

Fa presente che Cassa Depositi e prestiti, già azionista di Poste italiane, nel 2010 ha ceduto le proprie quote per circa 3,3 miliardi al Ministero dell'economia e delle finanze e giudica opportuno che il Governo precisi le motivazioni per le quali con l'atto in esame si compie una scelta nella direzione opposta, fra l'altro registrando perdite rispetto all'operazione di vendita effettuate in passato. Evidenzia inoltre che Cassa depositi e prestiti è il soggetto che emette gli strumenti del risparmio postale, buoni e libretti, che vengono collocati sul mercato attraverso Poste per mezzo di una convenzione, e ritiene che sia necessario che la Commissione compia un approfondimento volto a verificare gli eventuali profili di conflitto di interesse. Osserva che, alla fine di questa seconda cessione, Poste italiane sarà di fatto una società privata poiché le proprie quote saranno per il 35 per cento di Cassa depositi e prestiti, società per azioni controllata dal ministero dell'economia e finanze per l'82 per cento, e il restante 65 per cento in mano a privati e investitori istituzionali. Pur sottolineando che lo statuto di Poste prevede che nessuno, oltre al

Ministero dell'economia e delle finanze o enti pubblici o da questi controllati, possa detenere quote maggiori al 5 per cento, non ritiene questo un elemento di sufficiente garanzia, potendo lo Statuto essere modificato in qualunque momento. In ultimo, rileva che Cassa depositi e prestiti è partecipata da fondazioni bancarie che hanno chiesto utili garantiti nel 2015, e sottolinea che tale acquisizione porterà i dividendi di Poste italiane nelle casse di Cassa depositi e prestiti, che potrà a sua volta pagare gli utili alle fondazioni bancarie. Sottolinea che Cassa depositi e prestiti è anche parte del Fondo Atlante, di cui tanto si è recentemente dibattuto in Assemblea, ed è l'istituzione chiamata a decidere sul piano industriale più idoneo per il rilancio di Ilva.

Chiede pertanto che la Commissione possa svolgere un adeguato approfondimento del provvedimento in esame, procedendo anche alle audizioni dei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico nonché delle organizzazioni sindacali.

Franco BORDO (SI-SEL) ricorda che il sottosegretario Giacomelli aveva escluso la possibilità che si verificasse una seconda operazione di privatizzazione della società Poste italiane, e che tale possibilità era stata esclusa anche dal rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che, nel corso dell'audizione svolta in Commissione su tale questione, aveva rappresentato ai deputati membri della Commissione i termini di tale operazione,

senza che ciò facesse immaginare la volontà di una dismissione di fatto di Poste italiane. Concorda pertanto con l'esigenza, già manifestata nel corso del dibattito, che la Commissione possa svolgere un adeguato approfondimento del tema in esame, svolgendo le audizioni dei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico, delle organizzazioni sindacali, dell'amministratore delegato di Poste italiane, delle associazioni dei consumatori, dei rappresentanti di Cassa depositi e prestiti e dei soggetti concorrenti di Poste italiane.

Michele Pompeo META, *presidente*, concorda con l'opportunità che la Commissione svolga le audizioni dei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, che ritiene essere il soggetto di maggiore rilievo nell'ambito di questa operazione dato il suo ruolo di azionista, del Ministero dello sviluppo economico, di Cassa Depositi e Prestiti nonché, se la programmazione dei lavori lo consentirà, delle organizzazioni sindacali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

ALLEGATO 1

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici (C. 2721 Tullo ed altri).

CORREZIONI DI FORMA

Apportare le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, comma 2, capoverso « Art. 93 », primo comma, sostituire le parole: « atti o fatti da esso compiuti » con le seguenti: « atti da esso compiuti o fatti da esso determinati »;

all'articolo 1, comma 2, capoverso « Art. 93 », secondo comma, sostituire le parole: « responsabilità dell'armatore, secondo i principi dell'ordinamento » con le

seguenti: « responsabilità dell'armatore secondo i principi dell'ordinamento »;

all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), sostituire le parole: « l'articolo 111 del regolamento » con le seguenti: « l'articolo 111 del citato regolamento »;

all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), capoverso comma 1-*quater*, dopo le parole: « si intendono » aggiungere la seguente: « anche ».

ALLEGATO 2

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici (Ulteriore testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato l'ulteriore testo unificato delle proposte di legge recanti « Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici » (C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni),

premessi che:

il provvedimento in esame mira opportunamente a promuovere e sostenere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, favorendo la residenza in tali comuni e tutelando e valorizzando il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico;

emerge peraltro l'esigenza che specifiche disposizioni dettate per i piccoli comuni siano coordinate con la normativa e gli strumenti di programmazione vigenti nei singoli settori di intervento, nonché con iniziative legislative in corso di definizione, volte a disciplinare in modo organico singole materie o ambiti di attività;

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, con cui si prevede che i piccoli comuni possano acquisire il sedime ferroviario dismesso da utilizzare principalmente per la realizza-

zione di piste ciclabili, si segnala l'esigenza che tale previsione sia coordinata con le iniziative legislative in corso di esame sia presso la Commissione ambiente sia presso la Commissione Trasporti, finalizzate a disciplinare la programmazione della definizione e realizzazione della rete ciclabile a livello nazionale e regionale. Appare altresì opportuno precisare che la disposizione in esame si riferisce al solo sedime ferroviario dismesso per il quale non sia possibile ripristinare l'esercizio ferroviario;

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 6, comma 2, si rileva che è in corso di definizione una proposta di legge volta a disciplinare in modo organico e articolato l'esercizio del trasporto ferroviario su linee storico-turistiche di particolare pregio dal punto di vista ambientale, culturale, paesaggistico e archeologico. Anche in considerazione del fatto che le disposizioni in esame hanno rilevanza generale, piuttosto che assumere una specifica valenza in relazione ai piccoli comuni, si segnala l'esigenza di sopprimere il citato comma 2;

con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8, si osserva che, sulla base della mappatura del territorio nazionale in essere, le aree dei comuni di cui al testo in esame, che rientrano nelle aree a fallimento di mercato, sono già destinatarie degli interventi

di realizzazione della banda ultralarga finanziati sulla base della delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 65. Anche in questo caso risulta pertanto opportuno sopprimere il citato comma 1, anche al fine di evitare sovrapposizioni rispetto alla procedura generale di programmazione degli interventi in materia di banda ultralarga, che potrebbero produrre rallentamenti nell'attuazione degli interventi medesimi;

con riferimento alle disposizioni del comma 2 dell'articolo 9, si ritiene condivisibile che i piccoli comuni possano proporre al fornitore del servizio postale universale specifiche iniziative volte a sviluppare l'offerta complessiva dei servizi postali nel proprio territorio. Si segnala peraltro che già il Contratto di programma 2015-2019 tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane Spa prevede, al comma 5 dell'articolo 5, che la società si impegni a valutare prioritariamente eventuali iniziative degli enti e delle istituzioni territoriali, pervenute entro il 30 settembre di ogni anno, che possano potenziare l'offerta complessiva dei servizi in specifici ambiti territoriali, anche al fine di valorizzare la capillarità degli uffici postali; si evidenzia pertanto l'opportunità di inserire uno specifico riferimento alle clausole del Contratto di programma;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 14, volte a prevedere tra l'altro un Piano per i trasporti destinato alle aree rurali e montane, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si rileva che la programmazione di iniziative volte a potenziare la dotazione infrastrutturale e i servizi di trasporto nei comuni delle aree rurali e montane, deve essere inserita nell'ambito degli strumenti ordinari della programmazione della politica infrastrutturale e dei trasporti,

come da ultimo definiti dall'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 6, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: « dismesso » aggiungere le seguenti: « e non recuperabile all'esercizio ferroviario »;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: « in conformità con gli strumenti di programmazione della rete ciclabile, a livello nazionale e regionale »;

2) all'articolo 6, sopprimere il comma 2;

3) all'articolo 8, sopprimere il comma 1;

4) all'articolo 9, comma 2, dopo le parole: « possono proporre » aggiungere le seguenti: « , in conformità con le procedure stabilite nel contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio universale, »;

5) all'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: « con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e » e sostituire le parole da: « due distinti » fino a: « b) Piano » con le seguenti: « il Piano »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « I Piani di cui al comma 1, lettera a) e b) sono predisposti » con le seguenti: « il Piano di cui al comma 1 è predisposto » e le parole: « non devono comportare » con le seguenti: « non deve comportare »;

c) aggiungere, in fine, il seguente comma: « 2-bis. Nell'ambito del piano generale dei trasporti e della logistica e

dei documenti pluriennali di pianificazione, di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono individuate apposite azioni destinate alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al miglioramento delle reti in-

frastrutturali, nonché al coordinamento tra i servizi, pubblici e privati, finalizzati al collegamento tra i comuni delle aree rurali e montane, nonché al collegamento degli stessi con i comuni capoluogo di provincia e regione».

ALLEGATO 3

**Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici.
(Ulteriore testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni)**

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato l'ulteriore testo unificato delle proposte di legge recanti « Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici » (C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni),

premessi che:

il provvedimento in esame mira opportunamente a promuovere e sostenere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, favorendo la residenza in tali comuni e tutelando e valorizzando il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico;

emerge peraltro l'esigenza che specifiche disposizioni dettate per i piccoli comuni siano coordinate con la normativa e gli strumenti di programmazione vigenti nei singoli settori di intervento, nonché con iniziative legislative in corso di definizione, volte a disciplinare in modo organico singole materie o ambiti di attività;

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, con cui si prevede che i piccoli comuni possano acquisire il sedime ferroviario dismesso da utilizzare principalmente per la realizzazione di piste ciclabili, si segnala l'esigenza che tale previsione sia coordinata con le iniziative legislative in corso di esame sia

presso la Commissione ambiente sia presso la Commissione Trasporti, finalizzate a disciplinare la programmazione della definizione e realizzazione della rete ciclabile a livello nazionale e regionale. Appare altresì opportuno precisare che la disposizione in esame si riferisce al solo sedime ferroviario dismesso per il quale non sia possibile ripristinare l'esercizio ferroviario;

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 6, comma 2, si rileva che è in corso di definizione una proposta di legge volta a disciplinare in modo organico e articolato l'esercizio del trasporto ferroviario su linee storico-turistiche di particolare pregio dal punto di vista ambientale, culturale, paesaggistico e archeologico. Anche in considerazione del fatto che le disposizioni in esame hanno rilevanza generale, piuttosto che assumere una specifica valenza in relazione ai piccoli comuni, si segnala l'esigenza di sopprimere il citato comma 2;

con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8, si osserva che, sulla base della mappatura del territorio nazionale in essere, le aree dei comuni di cui al testo in esame, che rientrano nelle aree a fallimento di mercato, sono già destinatarie degli interventi di realizzazione della banda ultralarga finanziati sulla base della delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 65. Anche in questo caso risulta pertanto opportuno sopprimere il citato comma 1, anche al fine di evitare sovrapposizioni rispetto alla procedura ge-

nerale di programmazione degli interventi in materia di banda ultralarga, che potrebbero produrre rallentamenti nell'attuazione degli interventi medesimi;

con riferimento alle disposizioni del comma 2 dell'articolo 9, si ritiene condivisibile che i piccoli comuni possano proporre al fornitore del servizio postale universale specifiche iniziative volte a sviluppare l'offerta complessiva dei servizi postali nel proprio territorio. Si segnala peraltro che già il Contratto di programma 2015-2019 tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane Spa prevede, al comma 5 dell'articolo 5, che la società si impegni a valutare prioritariamente eventuali iniziative degli enti e delle istituzioni territoriali, pervenute entro il 30 settembre di ogni anno, che possano potenziare l'offerta complessiva dei servizi in specifici ambiti territoriali, anche al fine di valorizzare la capillarità degli uffici postali; si evidenzia pertanto l'opportunità di inserire uno specifico riferimento allo strumento del contratto di programma; si rileva altresì l'opportunità che tra le iniziative di sviluppo dell'offerta dei servizi postali sia contemplato il ripristino dell'operatività di uffici postali chiusi; si evidenzia infine l'esigenza che il fornitore del servizio universale comunichi le proprie valutazioni sulle proposte avanzate dai comuni, corredate da adeguata motivazione, al Ministero dello sviluppo economico, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e agli enti locali interessati;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 14, volte a prevedere tra l'altro un Piano per i trasporti destinato alle aree rurali e montane, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si rileva che la programmazione di iniziative volte a potenziare la dotazione infrastrutturale e i servizi di trasporto nei comuni delle aree rurali e montane, deve essere inserita nell'ambito degli strumenti ordinari della

programmazione della politica infrastrutturale e dei trasporti, come da ultimo definiti dall'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 6, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: « dismesso » aggiungere le seguenti: « e non recuperabile all'esercizio ferroviario »;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: « in conformità con gli strumenti di programmazione della rete ciclabile, a livello nazionale e regionale »;

2) all'articolo 6, sopprimere il comma 2;

3) all'articolo 8, sopprimere il comma 1;

4) all'articolo 9, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole da: « possono proporre » fino a « dei servizi postali » con le seguenti: « possono proporre, sulla base delle modalità stabilite nel contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio universale, iniziative volte a sviluppare, anche attraverso il ripristino dell'operatività di uffici postali che siano stati chiusi, l'offerta complessiva dei servizi postali »;

b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Il fornitore del servizio universale comunica le proprie valutazioni sulle proposte di cui al periodo precedente, corredate da adeguata motivazione, al Ministero dello sviluppo economico, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e agli enti locali interessati »;

5) all'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: « con il Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti e » e sostituire le parole da: « due distinti » fino a: « *b*) Piano » con le seguenti: « il Piano »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « I Piani di cui al comma 1, lettera *a*) e *b*) sono predisposti » con le seguenti: « il Piano di cui al comma 1 è predisposto » e le parole: « non devono comportare » con le seguenti: « non deve comportare »;

c) aggiungere, in fine, il seguente comma: « *2-bis*. Nell'ambito del piano ge-

nerale dei trasporti e della logistica e dei documenti pluriennali di pianificazione, di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono individuate apposite azioni destinate alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al miglioramento delle reti infrastrutturali, nonché al coordinamento tra i servizi, pubblici e privati, finalizzati al collegamento tra i comuni delle aree rurali e montane, nonché al collegamento degli stessi con i comuni capoluogo di provincia e regione ».

ALLEGATO 4

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica (C. 2305 Decaro ed altri, C. 73 Realacci ed altri, C. 111 Bratti ed altri, C. 2566 Cristian Iannuzzi ed altri, C. 2827 Scotto ed altri, C. 3166 Busto ed altri).

NUOVO TESTO C. 2305 ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.

(Oggetto e finalità).

1. La presente legge persegue l'obiettivo di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, implementare l'attività turistica.

2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici interessati, nell'ambito delle rispettive competenze e in conformità con la disciplina generale dei trasporti e del governo del territorio, perseguono l'obiettivo di cui al comma precedente, in modo da rendere lo sviluppo della mobilità ciclistica e delle necessarie infrastrutture di rete una componente fondamentale delle politiche della mobilità su tutto il territorio nazionale e da pervenire a un sistema generale e integrato della mobilità, sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale.

ART. 2.

(Definizione e classificazione delle ciclovie).

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) *ciclovìa*: un itinerario che consenta il transito delle biciclette nelle due dire-

zioni, dotato di diversi livelli di protezione determinati da provvedimenti o infrastrutture che rendono la percorrenza ciclistica più agevole e sicura;

b) *rete cicloviana*: l'insieme di diverse ciclovie o di segmenti di ciclovie raccordati tra loro, descritti, segnalati e legittimamente percorribili dal ciclista senza soluzioni di continuità.

2. Con riferimento ai parametri di traffico e sicurezza le ciclovie sono classificate nel modo seguente:

a) *pista ciclabile o ciclopedonale*: la parte della strada, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 39, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) *corsia ciclabile o ciclopedonale*: corsia separata dalla corsia di marcia mediante due strisce continue affiancate, ai sensi dell'articolo 140 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

c) *pista o strada ciclabile in sede propria*: pista o strada sulla quale non è consentito il traffico motorizzato (*greenway*);

d) *sentiero ciclabile o percorso natura*: itinerario in parchi e zone protette,

bordi fiume o ambiti rurali, anche senza particolari *standard* costruttivi dove le biciclette sono ammesse;

e) strade senza traffico: strade con una percorrenza motorizzata giornaliera inferiore a cinquanta veicoli al giorno;

f) strade a basso traffico: strade con una percorrenza motorizzata giornaliera inferiore a cinquecento veicoli al giorno senza punte superiori a cinquanta veicoli all'ora;

g) strada 30 extraurbana: strada con sezione della carreggiata non inferiore a tre metri dedicata ai veicoli non a motore salvo autorizzati e comunque sottoposta a limite di velocità di trenta chilometri orari;

h) strada 30 urbana: zona a velocità limitata a trenta chilometri orari o inferiori, segnalata con le modalità di cui all'articolo 135, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

i) area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, come definita dall'articolo 3, comma 1, numero 2, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

l) zona a traffico limitato: area con accesso e circolazione limitati, come definita dall'articolo 3, comma 1, numero 54, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

m) zona residenziale: zona urbana, come definita dall'articolo 3, comma 1, numero 58, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in modo da individuare specifiche caratteristiche tecniche in termini di percorribilità, sicurezza e

riconoscibilità delle ciclovie di interesse nazionale, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b).

ART. 3.

(Piano generale della mobilità ciclistica).

1. In vista degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato il Piano generale della mobilità ciclistica. Il Piano di cui al precedente periodo costituisce parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica.

2. Il Piano generale della mobilità ciclistica è articolato con riferimento a due specifici settori di intervento, relativi, rispettivamente, allo sviluppo della mobilità ciclistica in ambito urbano e metropolitano e allo sviluppo della mobilità ciclistica su percorrenze definite a livello regionale, nazionale ed europeo.

3. Il Piano generale della mobilità ciclistica fa riferimento ad un periodo di tre anni e reca:

a) la definizione, per ciascuno dei tre anni del periodo di riferimento, degli obiettivi annuali di sviluppo della mobilità ciclistica, da perseguire in relazione ai due distinti settori di intervento di cui al comma 2, avendo riguardo alla domanda complessiva di mobilità;

b) l'individuazione delle ciclovie di interesse nazionale che costituiscono la Rete ciclabile nazionale Bicalitalia di cui all'articolo 4 e gli indirizzi per la defini-

zione e l'attuazione dei progetti di competenza regionale finalizzati alla realizzazione della Rete stessa;

c) l'indicazione, in ordine di priorità, degli interventi da realizzare per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a);

d) l'individuazione degli interventi prioritari per assicurare le connessioni della Rete ciclabile nazionale Bicaltaia con le altre modalità di trasporto, anche attraverso la realizzazione di aree destinate all'accoglienza delle biciclette nei parcheggi, stazioni ferroviarie, scali fluviali e lacustri, porti e aeroporti;

e) il quadro, per ciascuno dei tre anni del periodo di riferimento, delle risorse finanziarie, pubbliche e private, che possono essere reperite e destinate alla promozione della mobilità ciclistica e l'individuazione delle modalità di finanziamento degli interventi indicati nei Piani della mobilità ciclistica di comuni e città metropolitane;

f) la ripartizione tra le regioni, su base annuale, delle risorse finanziarie destinate a interventi a favore della mobilità ciclistica;

g) gli indirizzi volti ad assicurare un efficace coordinamento dell'azione amministrativa delle regioni, delle città metropolitane e dei comuni concernente la mobilità ciclistica e le relative infrastrutture;

h) l'individuazione degli atti amministrativi, compresi quelli di natura regolamentare e gli atti di indirizzo, che dovranno essere adottati per conseguire gli obiettivi stabiliti dal Piano.

4. Il Piano generale della mobilità ciclistica è aggiornato annualmente. Gli aggiornamenti annuali sono approvati, con le modalità di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ciascun anno. In sede di aggiornamento la Rete ciclabile nazionale Bicaltaia può essere integrata con ciclovie di interesse nazionale, individuate anche su proposta delle regioni interessate nell'ambito dei piani di cui all'articolo 6.

ART. 4.

(Rete ciclabile nazionale Bicaltaia).

1. La Rete ciclabile nazionale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), è denominata « Bicaltaia » e costituisce la rete infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema della rete ciclabile trans-europea « EuroVelo ». La Rete è individuata sulla base di quanto stabilito in attuazione della delibera CIPE n. 1/2001 del 1° febbraio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 2001, e con riferimento agli itinerari indicati nell'allegato 1, nonché in conformità con le modifiche e integrazioni definite nel Piano generale della mobilità ciclistica e nei relativi aggiornamenti. Le infrastrutture inserite nella Rete ciclabile nazionale Bicaltaia costituiscono infrastrutture di interesse strategico nazionale.

2. La Rete ciclabile nazionale Bicaltaia è costituita dalle ciclovie di interesse nazionale, comprensive dei relativi accessori e pertinenze, dedicate ai ciclisti e più in generale agli utenti non motorizzati. Essa presenta le seguenti caratteristiche:

a) sviluppo complessivo non inferiore a 20.000 chilometri in base ad una struttura a rete, articolata in una serie di itinerari da nord a sud, attraversati da itinerari da est ad ovest, che interessano tutto il territorio nazionale;

b) integrazione e interconnessione con le reti infrastrutturali a supporto delle altre modalità di trasporto, nonché con le altre reti ciclabili presenti nel territorio;

c) collegamento con le aree naturali protette e con le zone ad elevata naturalità e di rilevante interesse escursionistico;

d) integrazione con altre reti di percorrenza turistica di interesse nazionale e locale, con particolare attenzione alla rete dei cammini e sentieri, alle ippovie, alle ferrovie turistiche e alle percorrenze fluviali e lacustri;

e) sviluppo di piste ciclabili e *greenway*, così come definiti all'articolo 2, comma 2, punti a) e c);

f) utilizzo eventuale della viabilità minore esistente;

g) recupero a fini ciclabili, per destinazione ad uso pubblico, di strade arginali di fiumi, torrenti, laghi e canali, tratturi, viabilità dismessa o declassata; sedimi di strade ferrate dismesse, e comunque non recuperabili all'esercizio ferroviario; viabilità forestale e militare; strade di servizio, altre opere infrastrutturali lineari, comprese opere di bonifica, acquedotti, reti energetiche, condotte fognarie, cablaggi, ponti dismessi e altri manufatti stradali;

h) collegamento ciclabile tra comuni limitrofi, attraversamento di ogni capoluogo regionale e penetrazione nelle principali città di interesse turistico-culturale con coinvolgimento dei rispettivi centri storici;

i) continuità e interconnessione con le reti ciclabili urbane, anche attraverso la realizzazione di aree pedonali e zone a traffico limitato, nonché attraverso l'adozione di provvedimenti di moderazione del traffico;

j) attribuzione agli itinerari promiscui che la compongono della qualifica di itinerario ciclopedonale prevista dall'articolo 2, comma 2, lettera *f-bis*), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ove ricorrano le caratteristiche ivi richieste, e loro assoggettamento in ogni caso a pubblico passaggio;

k) disponibilità di un sistema di segnaletica di indicazione, direzione, informativa e identificativa specifica, anche integrativa rispetto a quanto previsto dal regolamento di esecuzione del codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

3. Nel Piano generale della mobilità ciclistica sono stabilite le modalità di realizzazione e di gestione della Rete ciclabile nazionale Bicalta e i relativi oneri rife-

ribili agli aspetti di rilevanza sovranazionale e di competenza statale, cui si provvede a valere sulle risorse di cui agli articoli 11 e 12.

4. Le regioni provvedono, sentiti gli enti locali interessati, a predisporre i progetti necessari alla realizzazione della Rete ciclabile nazionale Bicalta entro dodici mesi dall'approvazione del Piano generale della mobilità ciclistica, di cui all'articolo 3, comma 1.

5. Gli atti di intesa, i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni e le approvazioni prescritti per la realizzazione dei progetti di cui al comma 4 possono essere acquisiti anche mediante la convocazione di una conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

6. Le regioni, acquisiti i pareri degli enti locali competenti ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo, approvano i progetti e provvedono a inviarli entro un mese alla Direzione generale per la mobilità ciclistica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da istituire ai sensi dell'articolo 5.

7. I progetti per la realizzazione della Rete ciclabile nazionale Bicalta si intendono approvati se il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi della data del loro ricevimento, non esprime la propria contrarietà, in quanto non conformi alle indicazioni contenute nel Piano generale della mobilità ciclistica, ovvero non richiede motivatamente alle Regioni di apportarvi specifiche modifiche. In questa ultima ipotesi, il progetto modificato è nuovamente trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro due mesi e si intende approvato, salvo che il Ministero non lo respinga espressamente entro i successivi trenta giorni.

8. L'approvazione dei progetti di cui al comma 4 e seguenti, secondo le modalità definite dai medesimi commi, costituisce, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, variante a tutti gli strumenti urbanistici vigenti.

9. I dati e le informazioni relativi alla Rete ciclabile nazionale Bicitalia sono resi disponibili, su un'apposita piattaforma telematica, in un formato di tipo aperto, come definito dalla lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

ART. 5.

*(Direzione generale
per la mobilità ciclistica).*

1. Con regolamento di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Direzione generale per la mobilità ciclistica, con le seguenti funzioni:

a) predisporre lo schema del Piano generale della mobilità ciclistica e dei relativi aggiornamenti;

b) seguire, in raccordo con gli altri Ministeri competenti, con le regioni, con gli enti locali e con gli altri soggetti pubblici interessati, l'attuazione degli interventi previsti nel Piano generale della mobilità ciclistica e nei relativi aggiornamenti e la realizzazione della Rete ciclabile nazionale Bicitalia di cui all'articolo 4, per quanto attiene ai profili di competenza statale;

c) verificare il rispetto degli obiettivi annuali di sviluppo della mobilità ciclistica, come stabiliti ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera *a*);

d) rilevare e aggiornare, in collaborazione con le regioni, le reti urbane ed extraurbane di itinerari ciclopedonali e di piste ciclabili esistenti;

e) predisporre, in collaborazione con ISTAT, un sistema informativo sull'infortunistica stradale, mediante il monitoraggio e lo studio analitico degli incidenti che

coinvolgono i ciclisti, allo scopo di individuare gli interventi necessari ad accrescere la sicurezza della mobilità ciclistica;

f) predisporre e mantenere aggiornata, con il supporto delle regioni, una specifica sezione del Sistema informativo territoriale, dedicata alla Rete ciclabile nazionale Bicitalia, classificando le ciclovie per tipologia e qualità;

g) individuare e definire gli interventi utili per lo sviluppo della mobilità in bicicletta, con particolare riguardo ai servizi a supporto di tale modalità di trasporto, anche con riferimento alla possibilità di trasportare la bicicletta sugli altri mezzi di trasporto, e alla sua integrazione e interconnessione con le altre modalità di trasporto, ferroviario, fluviale, lacustre e marittimo, anche in termini di eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità e alla fruizione dei servizi di trasporto intermodale;

h) promuovere lo svolgimento di iniziative di rilevanza nazionale per la promozione dell'uso della bicicletta come mezzo di trasporto urbano ed extraurbano e per l'integrazione della bicicletta con i servizi di trasporto pubblico e collettivo;

i) promuovere l'educazione dei giovani all'uso della bicicletta, alla mobilità ciclistica e all'intermodalità della bicicletta con i servizi di trasporto pubblico e collettivo, anche mediante apposite iniziative di formazione organizzate in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado;

j) svolgere l'attività istruttoria relativa alla elaborazione di interventi di carattere normativo e amministrativo in materia di circolazione stradale e di infrastrutture di trasporto, per quanto attiene ai profili concernenti la mobilità ciclistica.

2. L'istituzione nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della Direzione generale per la mobilità ciclistica, con le modalità di cui al comma 1, ha luogo a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali vigenti. Dall'at-

tuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 6.

(Piani regionali della mobilità ciclistica).

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze, predispongono e approvano annualmente, in coerenza con il Piano regionale dei trasporti e della logistica, il Piano regionale della mobilità ciclistica. Il Piano regionale della mobilità ciclistica individua gli interventi da adottare per promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative nel territorio regionale.

2. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un apposito ufficio per la mobilità ciclistica.

3. Il Piano regionale della mobilità ciclistica disciplina l'intero sistema ciclabile regionale ed è redatto sulla base dei Piani urbani della mobilità sostenibile e dei relativi programmi e progetti presentati dai comuni e dalle città metropolitane, assumendo e valorizzando, quali dorsali delle reti, gli itinerari della Rete ciclabile nazionale Bicitalia. Il Piano regionale della mobilità ciclistica provvede a definire:

a) la Rete ciclabile regionale, che è individuata in coerenza con la Rete ciclabile nazionale Bicitalia ed è caratterizzata dalla integrazione e interconnessione con le reti infrastrutturali regionali a supporto delle altre modalità di trasporto;

b) la puntuale individuazione delle ciclovie che ricadono nel territorio regionale incluse nella Rete ciclabile nazionale Bicitalia e le eventuali proposte di integrazione o modifica della suddetta Rete Bicitalia;

c) nell'ambito della rete di cui alla lettera a), gli itinerari nelle zone rurali finalizzati alla conoscenza e alla fruizione di sentieri di campagna, delle aree circostanti, dei laghi e dei corsi d'acqua, nonché dei parchi, delle riserve naturali e delle altre zone di interesse naturalistico comprese nel territorio regionale;

d) il sistema di interscambio tra la bicicletta e gli altri mezzi di trasporto, pubblici e privati, lungo le infrastrutture di livello provinciale, regionale e nazionale;

e) il sistema delle aree di sosta, attrezzate e non attrezzate, e i servizi per i ciclisti, con particolare attenzione alle percorrenze extraurbane;

f) gli indirizzi relativi alla predisposizione delle reti ciclabili urbane ed extraurbane, delle aree di sosta delle biciclette, dei provvedimenti relativi alla sicurezza di pedoni e ciclisti, nonché gli interventi necessari a favorire l'uso della bicicletta nelle aree urbane;

g) la procedura di recepimento degli indirizzi di cui al precedente punto f) negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nei regolamenti edilizi e negli interventi di costruzione o ristrutturazione degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici;

h) la realizzazione di azioni di comunicazione, educazione e formazione per la promozione degli spostamenti in bicicletta e del trasporto integrato tra biciclette e mezzi pubblici.

4. Per consentire l'effettiva fruizione dei servizi di trasporto intermodali, le regioni e gli enti locali promuovono accordi con i gestori del trasporto pubblico locale regionale e locale e delle relative infrastrutture, anche attraverso l'inserimento di specifiche clausole all'interno dei contratti di servizio e di programma, per rimuovere ostacoli e barriere infrastrutturali e organizzativi, favorire l'accessibilità in bicicletta di parcheggi, stazioni ferroviarie, scali fluviali e lacustri, porti e

aeroporti e fornire adeguata segnalazione degli appositi percorsi e delle modalità di accesso ai mezzi di trasporto pubblico, anche riguardo alla possibilità di trasportare la bicicletta sugli altri mezzi di trasporto.

5. Del Piano regionale della mobilità ciclistica fa parte integrante il Piano regionale di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati, di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1998, n. 366.

6. Nel Piano regionale della mobilità ciclistica sono altresì definiti le modalità di realizzazione e di gestione della rete regionale di percorribilità ciclistica e i relativi costi a valere sulle risorse di cui agli articoli 11 e 12.

7. Il Piano regionale della mobilità ciclistica è approvato con deliberazione della Giunta regionale ed è inviato, entro dieci giorni dall'approvazione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In sede di prima attuazione della presente legge il termine di approvazione del Piano regionale della mobilità ciclistica è stabilito in dodici mesi a decorrere dalla data di approvazione del Piano generale della mobilità ciclistica di cui all'articolo 2, comma 1. Il Piano regionale della mobilità ciclistica è pubblicato sul sito *internet* istituzionale dell'ente.

ART. 7.

(Piani di comuni e città metropolitane).

1. I comuni e le città metropolitane predispongono e definiscono i Piani comunali della mobilità ciclistica o Biciplan, quali piani di settore dei Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS), finalizzati a definire gli obiettivi, le strategie e le azioni necessarie a promuovere e intensificare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative e a migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni. I Piani comunali della mobilità ciclistica o Biciplan sono pubblicati sul

sito *internet* istituzionale dei rispettivi enti.

2. I Piani comunali della mobilità ciclistica o Biciplan definiscono:

a) la rete degli itinerari ciclabili prioritari o ciclovie del territorio comunale, tali da garantire l'attraversamento e il collegamento tra le parti della città lungo le principali direttrici di traffico, con infrastrutture capaci, dirette e sicure, nonché le modalità e i tempi per realizzare tali infrastrutture;

b) la rete secondaria dei percorsi ciclabili, tale da garantire una capillare distribuzione all'interno dei quartieri e dei centri abitati;

c) la rete delle ciclovie verdi (*greenway*), tale da connettere le aree verdi e i parchi della città, le aree rurali e le aste fluviali del territorio comunale e le stesse con le reti di cui ai punti a) e b);

d) gli interventi necessari ad assicurare la realizzazione delle reti di cui alle lettere a) e c) in coerenza con le previsioni dei piani di settore sovraordinati;

e) il raccordo tra le reti e gli interventi definiti nelle lettere precedenti e le zone a priorità ciclabile, le isole ambientali, le zone 30, le zone pedonali, le zone a traffico residenziale e le zone a traffico limitato;

f) gli interventi puntuali finalizzati a risolvere i principali nodi di interferenza con il traffico autoveicolare, i punti della rete stradale più pericolosi per pedoni e ciclisti e i punti di attraversamento di infrastrutture ferroviarie o autostradali;

g) gli obiettivi annuali da conseguire nel territorio del comune o della città metropolitana in termini di uso della bicicletta come mezzo di trasporto, di sicurezza della mobilità ciclistica e di ripartizione modale;

h) le azioni per incentivare l'uso della bicicletta negli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro;

i) gli interventi necessari a favorire l'integrazione della mobilità ciclistica con i servizi di trasporto pubblico urbano, regionale e nazionale;

j) le azioni finalizzate a migliorare la sicurezza dei ciclisti;

k) le azioni finalizzate a contrastare il furto delle biciclette;

l) le azioni utili ad estendere gli spazi dedicati alla sosta delle biciclette e a diffondere l'utilizzo di servizi di condivisione delle biciclette (*bike-sharing*);

m) le tipologie di servizi di trasporto merci o persone che possono essere effettuati con velocipedi e biciclette;

n) le attività di promozione ed educazione alla mobilità sostenibile;

o) il programma finanziario pluriennale di attuazione degli interventi definiti dal Piano stesso.

3. Le province, nell'ambito di esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, lettere a) e b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, definiscono, anche mediante l'istituzione di un apposito ufficio per la mobilità ciclistica, gli interventi di pianificazione finalizzati a promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, in coerenza con il Piano regionale della mobilità di cui all'articolo 6, e con i Piani di cui al comma 1 del presente articolo. Gli strumenti di pianificazione di cui al presente comma sono pubblicati sul sito *internet* istituzionale dell'ente.

4. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 3 individuano la rete ciclabile e ciclopedonale nel territorio della provincia, in attuazione e a integrazione della rete di livello regionale e in corrispondenza con le reti individuate dai comuni e dalle città metropolitane nei Piani di cui al comma 2.

5. Gli strumenti di pianificazione di cui ai commi 1 e 3 costituiscono atti di indirizzo per la programmazione pluri-

nale delle opere di competenza dei rispettivi enti. Gli enti interessati assicurano la coerenza degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica con gli strumenti di pianificazione di cui al precedente periodo.

ART. 8.

(Disposizioni particolari per province e le città metropolitane).

1. Le città metropolitane e le province, attraverso i rispettivi Uffici Mobilità ciclistica, si attivano per garantire un'adeguata attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 anche mediante:

a) la stesura e l'aggiornamento del Sistema informativo territoriale (SIT) della rete ciclabile provinciale, classificando le ciclovie per tipologia e qualità. Il SIT è, nelle sue indicazioni principali, reso accessibile a mezzo *internet*;

b) la progettazione e la manutenzione di opere e segnaletica della rete d'iniziativa provinciale;

c) l'assistenza agli enti locali nella redazione degli strumenti della pianificazione ciclabile di settore all'interno del Piano urbanistico generale (PUG), del Piano urbanistico territoriale (PUT) e del Piano urbanistico della mobilità sostenibile (PUMS);

d) l'assistenza agli enti locali e agli enti gestori di aree protette nella gestione della rete ciclistica;

e) la promozione dell'uso della bicicletta presso i cittadini, anche favorendo lo sviluppo di servizi alla ciclabilità.

ART. 9.

(Disposizioni particolari per i comuni).

1. I comuni prevedono, in prossimità di stazioni ferroviarie, di autostazioni e di stazioni metropolitane, e, ove presenti, di stazioni di mezzi di trasporto marittimi,

fluviali e lacustri, la realizzazione di velostazioni, ovvero di adeguati centri per il deposito custodito di biciclette, l'assistenza tecnica e l'eventuale annesso servizio di noleggio.

2. Per la realizzazione delle velostazioni di cui al comma 1, i comuni possono stipulare convenzioni con le aziende che gestiscono le stazioni ferroviarie, metropolitane o automobilistiche o, ove presenti, le stazioni di mezzi di trasporto marittimo, fluviale e lacustre.

3. La gestione delle velostazioni di cui al comma 1 può essere affidata alle aziende di trasporto, a cooperative sociali o ad associazioni.

4. I comuni prevedono nei regolamenti edilizi misure finalizzate alla realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza e attività terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche.

5. In sede di attuazione degli strumenti urbanistici i comuni stabiliscono i parametri di dotazione di stalli per le biciclette destinati ad uso pubblico e ad uso pertinenziale.

6. Negli edifici di edilizia residenziale pubblica è consentito il deposito di biciclette nei cortili o in apposite aree attrezzate.

7. I comuni destinano una quota dei proventi di cui all'articolo 208, comma 4, lettera c) del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'attuazione delle misure a favore della mobilità ciclistica previste dalla presente legge.

ART. 10.

(Ciclovie di complemento).

1. Dopo il comma 4-*bis* dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

« 4-*ter*. Le piste ciclabili di cui al comma precedente devono essere connesse alle ciclovie della Rete ciclabile nazionale

Bicitalia qualora siano da essa intersecate o in prossimità; in alternativa devono sempre essere connesse o ad una rete ciclabile locale o alla viabilità intersecata ».

2. Non possono essere assegnati finanziamenti per la realizzazione di nuove strade nel caso in cui il progetto dell'opera non risulti conforme a quanto previsto dai commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

ART. 11.

(Disposizioni finanziarie).

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2016, il 2 per cento degli stanziamenti del Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, di cui all'articolo 202, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è destinato all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. A tal fine, entro quindici giorni dall'assegnazione delle risorse al Fondo di cui al citato articolo 202, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016, ivi comprese le risorse provenienti da finanziamenti, limiti di impegno e contributi revocati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la quota percentuale delle risorse assegnate indicata nel periodo precedente è trasferita al Fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366.

2. Possono essere destinate all'attuazione della presente legge anche risorse relative al finanziamento e cofinanziamento dei Programmi operativi finanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea, ove prevedano misure rientranti nell'ambito di applicazione della presente legge, nonché le risorse individuate dalle regioni e dagli enti locali a valere sui propri bilanci.

ART. 12.

(Sponsorizzazioni e donazioni).

1. All'attuazione dei programmi e degli interventi previsti dalla presente legge possono concorrere anche i proventi di sponsorizzazioni da parte di soggetti privati, nonché i lasciti e le donazioni liberali finalizzati al finanziamento della mobilità ciclistica.

ART. 13.

*(Relazione annuale
sulla mobilità ciclistica).*

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta annualmente una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge e della legge 19 ottobre 1998, n. 366, ed in particolare su:

a) l'entità delle risorse finanziarie stanziata e spese a livello comunitario, nazionale, regionale e locale per la rea-

lizzazione degli interventi di cui alla presente legge e alla legge 19 ottobre 1998, n. 366;

b) il numero e la qualità degli interventi finanziati e realizzati ai sensi della lettera *a)*;

c) lo stato di attuazione della Rete ciclabile nazionale Bicalta;

d) i risultati in termini di incremento della mobilità ciclistica nei centri urbani, in termini di riduzione del traffico automobilistico, dell'inquinamento atmosferico e dei sinistri e danni agli utenti della strada, nonché in termini di rafforzamento della sicurezza della mobilità ciclistica;

e) lo stato di attuazione dell'integrazione modale tra la bicicletta e gli altri mezzi di trasporto locale e regionale;

f) la partecipazione a progetti e a programmi comunitari;

g) un'analisi comparata con le iniziative assunte negli altri Paesi membri dell'Unione europea.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

| | |
|---|-----|
| 5-07131 Covello: Attivazione di un tavolo ministeriale sullo stabilimento Italcementi di Castrovillari | 212 |
| 5-08282 Terrosi: Questioni inerenti i progetti per la realizzazione di impianti geotermici pilota nella Piana dell'Alfina | 213 |
| <i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> | 217 |
| 5-08550 Tentori: Prospettive produttive e occupazionali dell'azienda Konig Spa di Molteno . | 213 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> | 220 |
| 5-08810 Crippa: Situazione di crisi del gruppo Mercatone Uno | 213 |

INDAGINE CONOSCITIVA:

| | |
|--|-----|
| Indagine conoscitiva su « Industria 4.0 »: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali (<i>Seguito esame del documento conclusivo</i>) | 213 |
| <i>ALLEGATO 3 (Riformulazione della proposta di documento conclusivo)</i> | 221 |

RISOLUZIONI:

| | |
|---|-----|
| 7-01009 Martella: Iniziative a favore del distretto del vetro artistico di Murano (<i>Discussione e rinvio</i>) | 214 |
|---|-----|

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

| | |
|---|-----|
| Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas dell'energia (COM(2016) 49 final). | |
| Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2016) 26 final) (COM(2016) 52 final) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio della COM(2016)49 final – Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione della COM(2016) 52 final – Approvazione del documento finale</i>) | 215 |
| <i>ALLEGATO 4 (Documento finale approvato)</i> | 334 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 216 |

INTERROGAZIONI

Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 8.40.

5-07131 Covello: Attivazione di un tavolo ministeriale sullo stabilimento Italcementi di Castrovillari.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza della deputata Covello: si intende che abbia rinunciato all'interrogazione in titolo.

5-08282 Terrosi: Questioni inerenti i progetti per la realizzazione di impianti geotermici pilota nella Piana dell'Alfina.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alessandra TERROSI (PD), replicando, si dichiara non pienamente soddisfatta. Sottolinea che le linee guida avrebbero dovuto essere pubblicate nel mese di ottobre 2015. Osserva che la zona interessata alla fine dello scorso mese di maggio è stata colpita da un forte sisma che ha provocato molti danni nei comuni di Castel Giorgio e di Acquapendente per i quali le rispettive regioni, Umbria e Lazio, hanno chiesto lo stato di calamità. Esprime perplessità sulle risposte delle regioni e precisa che il bacino di riferimento è il lago vulcanico più grande d'Europa e rappresenta l'unica possibilità per entrambe di utilizzare le sue acque per la miscelazione con le acque potabili. Ritiene che questo aspetto sia stato sottovalutato dalle regioni e auspica che le linee guida possano essere consultabili a brevissima scadenza.

5-08550 Tentori: Prospettive produttive e occupazionali dell'azienda Konig Spa di Molteno.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Veronica TENTORI (PD), replicando, ringrazia per la puntuale ricostruzione della vicenda che ha dimostrato l'impegno del MiSE nella complessa situazione della Konig di Molteno. Ritiene tuttavia insoddisfacente la risposta che evidenzia purtroppo un epilogo sfavorevole. Sottolinea come la dismissione dello stabilimento di Molteno metta in risalto il fatto che la proprietà abbia considerato la delocalizzazione come un vantaggio per i costi della

produzione. Ritiene che su questo aspetto sia necessaria una riflessione attenta da parte del Governo, soprattutto per il fatto che i lavoratori interessati non potranno godere degli ammortizzatori. Sollecita quindi il Governo a mettere in campo ogni utile azione per la ricollocazione e la formazione del personale che nel giro di pochi mesi si è trovato senza lavoro.

5-08810 Crippa: Situazione di crisi del gruppo Mercatone Uno.

Guglielmo EPIFANI, presidente, constata l'assenza del deputato Crippa: si intende che abbia rinunciato all'interrogazione in titolo. Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.55.

Indagine conoscitiva su «Industria 4.0»: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali.

(Seguito esame del documento conclusivo).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Lorenzo BASSO (PD) illustra una riformulazione della proposta di documento conclusivo (*vedi allegato 3*) nella quale sono stati inseriti tutti i contributi inviati per le vie brevi dai vari gruppi. In particolare, nella parte relativa alla cabina di regia è stata recepita un'osservazione della

collega Galgano circa l'inserimento di politiche di incentivi per le aziende che si orientano all'innovazione. Nel capitolo sulla ricerca è stata accolta un'osservazione dell'onorevole Bombassei sull'innovazione e la tecnologia innovativa per l'industria. Sono state inserite le proposte della collega Ricciatti nella parte relativa alla formazione e alle piccole imprese all'interno dei nuovi modelli di business. Sono state quindi recepite le osservazioni del collega Da Villa in merito al ruolo delle Camere di commercio all'interno del paragrafo sul *digital innovation hub* e cluster dell'innovazione, nonché al nuovo sistema di welfare per il recupero dei lavoratori esclusi dai processi di innovazione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

RISOLUZIONI

Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 15.05.

7-01009 Martella: Iniziative a favore del distretto del vetro artistico di Murano.

(Discussione e rinvio).

Andrea MARTELLA, *relatore*, illustra il contenuto della risoluzione a sua prima firma evidenziando come l'atto di indirizzo riguardi un comparto di eccellenza del *made in Italy*. L'arte vetraia di Murano costituisce da secoli una produzione di richiamo mondiale, tanto da costituirsi nel corso del tempo un vero e proprio distretto manifatturiero del cosiddetto «vetro artistico». Tale atto parte da una serie

di numeri che purtroppo vedono questo settore aggredito dalla crisi e dalla concorrenza sleale. Ricorda quindi come, partendo da questi presupposti lo scorso 17 maggio 2016, presso la Commissione, grazie alla sensibilità mostrata dal Presidente Epifani, si sia avuta la possibilità di ascoltare in un breve ma intenso ciclo di audizioni gli operatori e le istituzioni in merito allo stato di crisi in cui versa il distretto del vetro artistico di Murano.

Le ripercussioni si sono avute anche sul piano occupazionale con la perdita di centinaia di posti di lavoro e di maestranze qualificate in un ambito artigianale così specifico. Gli operatori ci hanno anche evidenziato, in quella circostanza, quanto siano rilevanti le problematiche di natura contestuale e ambientale con la presenza di vincoli che risultano essere onerosi e in conflitto con le lavorazioni di profilo tradizionale che hanno reso famoso il *brand* nel mondo. Si manifesta una complessa convivenza tra tessuto urbano e fabbriche. Particolare rilevanza ha poi assunto nel corso del tempo la questione della contraffazione, tant'è che il vetro di Murano è una delle produzioni maggiormente contraffatte a livello mondiale.

Rileva che, dopo le audizioni effettuate dalla Commissione nello scorso mese maggio, sono stati pubblicati ampi *reportage* sulla stampa nazionale e locale e si è introdotto un nuovo marchio di tracciabilità del Vetro Artistico Murano, a tutela del cliente e dell'originalità dei manufatti in vetro di Murano.

Segnala infine come con la presente risoluzione intende chiedere al Governo di assumere utili iniziative, dettagliatamente esplicitate nella parte dispositiva della risoluzione medesima, volta alla promozione e alla tutela di un settore artigianale unico al mondo.

Andrea VALLASCAS (M5S) chiede alla presidenza di chiamare in audizione l'Arpa Veneto e la ASL di Venezia, come peraltro già sollecitato dal proprio gruppo in occasione dello svolgimento delle audi-

zioni dello scorso 17 maggio sulla crisi del settore dell'arte vetraia.

Andrea MARTELLA, *relatore*, pur non avendo alcuna preclusione di carattere pregiudiziale a svolgere altre audizioni, evidenzia come le innovazioni introdotte nella filiera produttiva del vetro possono far ritenere superate le criticità relative all'impatto ambientale di tali produzioni.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nell'accedere alla richiesta del collega Vallasca, prospetta anche l'ipotesi di chiedere ai soggetti da lui indicati un contributo scritto al fine di assicurare un *iter* più rapido della discussione della risoluzione.

Davide CRIPPA (M5S), nel sottolineare come, a suo giudizio, la trattazione del tema della crisi dell'arte vetraia di Murano sia iniziata in modo insolito premettendo lo svolgimento delle audizioni alla presentazione effettiva dell'atto di indirizzo, dichiara che il proprio gruppo condivide nella sostanza il contenuto della risoluzione presentata dal collega Martella, ma ritiene opportuno chiamare in audizione i rappresentanti della ASL di Venezia e di Arpa Veneto. Sottolinea quindi che questa richiesta non presenta alcun intento di carattere dilatorio o ostruzionistico.

Andrea MARTELLA, *relatore*, pur non ritenendo necessarie le audizioni richieste dai colleghi del gruppo M5S, dichiara la propria disponibilità al loro svolgimento che auspica possa concludersi tempestivamente.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, precisa che le audizioni svolte lo scorso 17 maggio sono state effettuate nell'ambito di un'attività conoscitiva che può essere svolta dalle Commissioni, nelle materie di loro competenza, in maniera del tutto autonoma rispetto all'esame di provvedimenti legislativi o di atti di indirizzo. Rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 29 giugno 2016. – Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 15.20.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas dell'energia. (COM(2016) 49 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2016) 26 final). (COM(2016) 52 final).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio della COM(2016)49 final – Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione della COM(2016) 52 final – Approvazione del documento finale).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 14 giugno 2016.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, propone, in considerazione dell'urgenza di trasmettere alle istituzioni europee e al Governo il documento finale relativo alla proposta di regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento del gas (COM(2016) 52 final), di disgiungere l'esame delle due Comunicazioni in titolo.

La Commissione concorda.

Gianluca BENAMATI (PD) illustra la proposta di documento finale sulla proposta di regolamento in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di gas (COM(2016) 52 final) (*vedi allegato 4*),

sottolineando che in ragione del contestuale esame del provvedimento nella sede Parlamento europeo, si è deciso di procedere separatamente alla sua votazione del documento finale relativo alla Comunicazione sulla strategia in materia di gas naturale liquefatto (COM(2016) 49 final). Sottolinea come la Commissione abbia svolto un'approfondita istruttoria in un confronto aperto anche con i parlamentari europei, rafforzando in tal modo la partecipazione della Camera dei deputati alla formazione degli atti europei in fase ascendente.

Davide CRIPPA (M5S), nell'esprimere un convinto apprezzamento per le modalità di esame della proposta di regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento del gas che ha visto un proficuo dialogo con i rappresentanti italiani presso il Parlamento europeo, dichiara di condividere le principali linee del documento e le criticità ivi evidenziate. Sottolinea, peraltro, la posizione difforme del proprio gruppo circa la necessità di potenziamento delle infrastrutture di trasporto del gas, anche attraverso l'intervento di investimenti privati, come nel caso del TAP. Osserva che la realizzazione delle infrastrutture dovrebbe essere inserita all'interno di una condivisa politica energetica europea e non essere affidata alle decisioni

dei singoli Stati. Sottolinea positivamente l'esclusione degli impianti di generazione termoelettrica alimentati a carbone dalla categoria dei clienti protetti.

In conclusione, nel ribadire l'importanza del confronto con i rappresentanti italiani europei al fine di rafforzare la partecipazione nella fase ascendente di formazione degli atti europei, preannuncia il voto di astensione da parte del proprio gruppo sulla proposta di documento finale elaborata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di documento finale.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che il documento testé approvato sarà trasmesso, oltre che al Governo, anche al Parlamento europeo, alla Commissione europea e al Consiglio dell'Unione europea.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 29 giugno 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

ALLEGATO 1

5-08282 Terrosi: Questioni inerenti i progetti per la realizzazione di impianti geotermici pilota nella Piana dell'Alfina.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Relativamente alla zonazione del territorio italiano per le varie tipologie di impianti geotermici, si rappresenta che è stato possibile avviare i relativi lavori solo dopo una complessa consultazione con gli Enti scientifici competenti in materia. L'individuazione di tali Enti è stata effettuata in base alle informazioni disponibili presso la Direzione Generale per la Sicurezza anche Ambientale delle Attività Minerarie ed Energetiche.

Il tavolo tecnico per i lavori di zonazione è stato istituito tenendo conto anche del criterio dell'ottimizzazione delle risorse già disponibili presso il MISE ed è composto da rappresentanti della DGSUNMIG-MISE, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Università di Roma «La Sapienza», dell'ISPRA e dell'Università di Bologna.

Le linee guida sono invece in corso di ultimazione, essendo giunte ormai alla terza versione riveduta e corretta, frutto di successivi contributi da parte di Amministrazioni, Enti scientifici ed operatori. A seguito dell'incontro tenutosi presso il MISE nello scorso mercoledì 25 maggio, sono state discusse alcune modifiche migliorative che porteranno, entro il mese di giugno, alla stesura definitiva del documento. È prevista la pubblicazione del documento sul sito della DGS-UNMIG, per consultazione.

Si precisa altresì che, come riportato dallo stesso interrogante, la risoluzione n. 8-00103, impegnava il Governo, tra l'altro, «a rilasciare, a seguito dell'emanazione delle linee guida, tutte le autorizzazioni per i progetti di impianti geotermici, comprese quelle relative ai procedimenti

in corso, nel rispetto delle prescrizioni ivi previste». L'impegno non prevede pertanto che nelle more dell'adozione delle linee guida non possano essere sviluppate e concluse istruttorie: l'ipotesi di una moratoria sugli impianti geotermici, pur essendo stata valutata in sede di discussione della citata risoluzione, non ha trovato infatti accoglimento.

In ultimo, con riferimento alla richiesta dell'interrogante su «come i Ministeri interrogati intendano raccordare le proprie prossime attività relative agli impianti geotermici pilota con particolare riferimento a quelli di Cartel Giorgio (TR) e Torre Affina (VT) alla luce degli eventuali approfondimenti ricevuti dalle Regioni Lazio e Umbria in merito al possibile impatto degli stessi sulle falde acquifere», si rappresenta che tali approfondimenti delle regioni sono stati richiesti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con apposita nota, nella quale questa Amministrazione non compare tra i destinatari in conoscenza. La nota è stata infatti ricevuta, diversamente, solo per il tramite del Coordinamento associazioni orvietano, tuscia e lago di Bolsena.

Per quello che riguarda il Ministero per la tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, i suoi Uffici comunicano che i progetti di che trattasi risultano assoggettati alla procedura integrata VIA-VINCA presso lo stesso Ministero dell'ambiente e pertanto, nell'ambito della procedura medesima, così come previsto dall'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE «Habitat», saranno valutate le interferenze dirette ed indirette sui siti Natura 2000 presenti nella zona, come il SIC IT6010007 «Lago

di Bolsena » citato dall'Interrogante, nonché gli impatti cumulativi con altri piani o progetti che insistono sulla medesima area.

Ulteriori riscontri che sono stati forniti dalle competenti DG del MATTM.

La nota prot. n. 0002371/STA dell'11 febbraio 2016 della Direzione generale, per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque citata dall'interrogazione parlamentare ed indirizzata alle regioni Lazio ed Umbria, in quanto direttamente coinvolte dalla realizzazione degli impianti di cui trattasi, era stata predisposta per tener conto dei timori espressi dall'associazione « Bolsena forum-Amici del lago di Bolsena », secondo cui la realizzazione di tali impianti, considerate le particolari caratteristiche idrogeologiche del lago e della falda profonda non confinata, avrebbe con il tempo potuto determinare una possibile contaminazione da arsenico delle acque del lago di Bolsena, nonché della falda utilizzata a scopo idropotabile in diversi territori del Viterbese e parte dell'Orvietano. È stato chiesto pertanto alle regioni direttamente interessate, per quanto di propria competenza, di informare la scrivente Direzione in merito alla caratterizzazione chimica delle acque dell'acquifero vulcanico in relazione alla presenza di arsenico, allo stato di avanzamento dell'iter progettuale e alle misure preventive che si sarebbero dovute adottare al fine di scongiurare il rischio di inquinamento delle acque interessate, tenuto conto altresì dei costi sopportati al fine di dearsenicare l'acqua estratta dall'acquifero superficiale per alimentare la rete potabile.

In data 18 febbraio 2016 la regione Umbria ha risposto che, in merito a quanto richiesto e, più in generale, per la tutela delle acque dell'acquifero vulcanico Vulsino, si rimandava ai pareri espressi dall'amministrazione nell'ambito della procedura di VIA nazionale per entrambi gli impianti ed al provvedimento di compatibilità ambientale emesso per l'impianto di Cartel Giorgio.

La regione Lazio, anche se a tutt'oggi non ha fornito riscontro alla nota di cui

trattasi e tanto meno al sollecito inviato in data 5 maggio 2016 (nota prot. 0008293), è stata contattata telefonicamente al fine di ottenere gli elementi richiesti.

Tuttavia dall'analisi della documentazione di procedura VIA risulta che in data 3 aprile 2015 è stato emesso il Decreto di Compatibilità Ambientale per l'impianto pilota di « Cartel Giorgio ».

Successivamente quindi si è provveduto ad informare l'Associazione Lago di Bolsena che eventuali ulteriori notizie relative all'argomento di cui trattasi potevano essere richieste alla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del MATTM.

Per quello che riguarda il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per l'« Impianto pilota geotermico denominato Castel Giorgio in comune di Castel Giorgio (TR) » è stato avviato, su istanza della Società ITW & LKW Geotermia Italia S.p.A. nel novembre 2013. La procedura di valutazione di impatto ambientale si è conclusa, a seguito di un'approfondita istruttoria tecnica nel corso della quale sono stati tenuti in debita considerazione tutti gli aspetti ambientali interessati e tutte le osservazioni pervenute, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del D. Lgs. 152/2006 e ss.m.ii., con il Decreto di Compatibilità Ambientale n. 59 del 3 aprile 2015. Detta pronuncia di compatibilità ambientale, seppur positiva, è condizionata al rispetto di numerose prescrizioni.

Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per l'« Impianto pilota geotermico denominato Torre Alfina in Comune di Acquapendente (VT) » è stato avviato, su istanza della Società ITW & LKW Geotermia Italia S.p.A. nel settembre 2015. La procedura di valutazione di impatto ambientale presso il Ministero dell'ambiente ad oggi risulta essere in corso; nel corrente mese di maggio 2016 sono state richieste al Proponente integrazioni alla documentazione progettuale presentata a corredo dell'istanza. Le osservazioni pervenute ai sensi dell'articolo 24, comma 4 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono pubblicate sul portale delle Valutazioni

Ambientali del MATTM, alla pagina *web* <http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1566/2544>.

Come da normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, si ricorda, inoltre, che nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale sono coinvolti tutti gli Enti e le Amministrazioni locali il cui territorio sia anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti della sua attua-

zione (articolo 23, comma 3 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii). Tali soggetti sono informati dell'avvio della procedura e dispongono altresì della documentazione tecnica a corredo dell'istanza. La normativa vigente prevede, infine, che qualunque soggetto, tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche e territoriali del progetto sottoposto a VIA, possa fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo.

ALLEGATO 2

**5-08550 Tentori: Prospettive produttive e occupazionali dell'azienda
Konig Spa di Molteno.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Preliminarmente riferisco che l'8 giugno scorso, presso il Ministero dello sviluppo economico, si è tenuto un incontro per discutere del piano di dismissione dello stabilimento di Molteno (Lecco) del gruppo austriaco Pewag che ha acquisito lo storico marchio KÖNIG.

A tale riunione hanno partecipato, oltre ai rappresentanti del MISE quelli dell'Azienda, della regione Lombardia, delle Istituzioni locali e delle Organizzazioni Sindacali.

In tale occasione, in primo luogo, si è preso atto che il prodotto della KÖNIG «catene da neve per autoveicoli» attualmente non ha le stesse opportunità che aveva in passato, a causa della forte contrazione del mercato dovuta anche a fattori climatici ed alla presenza di numerosi concorrenti.

Ma al di là delle valutazioni di mercato, il rappresentante del MISE, nel manifestare l'assoluta contrarietà ai licenziamenti, ha contestualmente sollevato numerose perplessità sull'operazione finanziaria effettuata sul sito in parola, dato che la stessa, anche per i tempi brevi in cui si è svolta, sembra essere stata condotta per arrivare esclusivamente ad una chiusura del sito medesimo.

Si è fatto presente, inoltre, della necessaria massima attenzione al contesto normativo della procedura di mobilità in corso.

Il MISE in tale sede ha evidenziato che in queste circostanze ci devono essere

momenti di confronto tra le parti su ogni aspetto rilevante della mobilità e in particolare sia sulle attività da mantenere che sulla eventuale possibilità di consentire ai lavoratori di accedere ad ammortizzatori o ad altre provvidenze consentite dalla legislazione vigente.

Inoltre in data 23 giugno scorso presso Confindustria Lecco e Sondrio si sono incontrati la Società KÖNIG SPA di Molteno e la RSU aziendale, assistita dalle Organizzazioni Sindacali territoriali e hanno sottoscritto una ipotesi di accordo che prevede la mobilità, previa risoluzione del rapporto di lavoro per 103 dipendenti su 127 complessivi.

L'ipotesi di accordo prevede che ai lavoratori che formalizzeranno l'accettazione irrevocabile della risoluzione del rapporto di lavoro verrà corrisposta a titolo di esodo incentivato una somma secondo quanto definito a livello aziendale nel piano sociale di gestione degli esuberi. Il suddetto piano sociale di gestione degli esuberi prevede anche per i lavoratori la possibilità di aderire volontariamente a un programma di *outplacement*.

Infine il 27 giugno 2016 è stato sottoscritto ufficialmente l'accordo a conclusione della procedura di licenziamento collettivo, confermando integralmente l'ipotesi di cui sopra.

Il Ministero dello sviluppo economico continuerà a monitorare la vicenda informando sugli eventuali ulteriori sviluppi della vertenza.

ALLEGATO 3

Indagine conoscitiva su «Industria 4.0»: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali.

**RIFORMULAZIONE DELLA PROPOSTA
DI DOCUMENTO CONCLUSIVO**

| | |
|--|-----------|
| 1. L'indagine conoscitiva | 4 |
| a. Il documento conclusivo..... | 4 |
| b. Contenuto e finalità | 4 |
| c. Le audizioni svolte nel corso dell'indagine | 5 |
| d. Le missioni..... | 6 |
| ➤ <i>Missione presso il Centro Sviluppo Materiali - Roma</i> | 7 |
| ➤ <i>Missione presso l'Università degli Studi di Pavia</i> | 7 |
| ➤ <i>Missione a Stoccarda</i> | 8 |
| 2. IL CONTESTO ECONOMICO | 10 |
| a. Internazionale..... | 10 |
| i. <i>I dati macroeconomici</i> | 10 |
| ii. <i>La dinamica dei settori industriali: un confronto europeo</i> | 13 |
| iii. <i>Produttività e occupazione nelle principali economie europee</i> | 15 |
| b. Nazionale..... | 20 |
| i. <i>I dati macroeconomici</i> | 20 |
| ii. <i>La dinamica dei settori industriali in Italia</i> | 23 |
| iii. <i>Produttività e occupazione</i> | 24 |
| 3. INDUSTRIA 4.0 | 29 |
| a. Definizione..... | 29 |
| i. <i>Inquadramento storico</i> | 29 |
| ii. <i>Caratteristiche</i> | 30 |
| b. Contesto tecnologico | 31 |
| c. Tecnologie abilitanti | 32 |
| • <i>l'Internet of Things</i> :..... | 32 |
| • <i>il cloud e cloud computing</i> : | 32 |
| • <i>additive manufacturing/3D printing</i> :..... | 33 |
| • <i>cybersecurity</i> :..... | 33 |
| • <i>big data e data analytics</i> :..... | 33 |
| • <i>robotica avanzata</i> : | 33 |
| • <i>realtà aumentata</i> :..... | 34 |
| • <i>wearable technologies</i> :..... | 34 |
| • <i>sistemi cognitivi</i> :..... | 34 |
| d. Nuovi modelli di business | 34 |
| • <i>Nuove strategie di mercato rese possibili dalle TIC</i> | 35 |
| • <i>Circular economy</i> | 35 |
| • <i>Sharing economy</i> | 36 |
| • <i>Maker economy</i> | 37 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| e. | Focus su alcuni settori della manifattura industriale | 37 |
| i. | Automotive 4.0..... | 37 |
| ii. | Edilizia 4.0..... | 38 |
| iii. | Farmaceutico e biomedico 4.0..... | 39 |
| f. | progetti internazionali..... | 40 |
| i. | Australia..... | 40 |
| ii. | Canada..... | 42 |
| iii. | Cina..... | 43 |
| iv. | Corea del Sud..... | 45 |
| v. | Giappone..... | 47 |
| vi. | India..... | 49 |
| vii. | Stati Uniti d'America..... | 52 |
| g. | progetti europei | 54 |
| i. | Belgio | 55 |
| ii. | Danimarca..... | 57 |
| iii. | Francia | 57 |
| iv. | Germania..... | 59 |
| v. | Paesi Bassi..... | 61 |
| vi. | Regno Unito..... | 62 |
| vii. | Svezia..... | 64 |
| h. | Indirizzi adottati dall'Unione Europea | 68 |
| i. | Il quadro italiano | 70 |
| i. | La disciplina e gli elementi informativi nel settore della ricerca e dello sviluppo | 70 |
| ii. | Le imprese innovative: start-up e PMI | 78 |
| iii. | Strategie e interventi normativi relativi alle infrastrutture di comunicazione | 85 |
| 4. | LA VIA ITALIANA ALLA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE | 89 |
| a. | Premessa: le sfide..... | 89 |
| b. | Il tema dimensionale delle imprese | 90 |
| c. | Il dibattito sulle ricadute occupazionali..... | 90 |
| d. | La valutazione del contesto: analisi SWOT | 93 |
| e. | Proposte per una strategia digitale italiana: 5 PILASTRI | 97 |
| 1. | "GOVERNANCE" attraverso una cabina di regia governativa | 98 |
| 2. | realizzare le INFRASTRUTTURE abilitanti..... | 99 |
| i. | Piano banda ultralarga | 99 |
| ii. | Sviluppo delle reti wireless e 5G | 99 |
| iii. | Reti elettriche intelligenti..... | 100 |
| iv. | Digital Innovation Hubs e cluster territoriali | 100 |
| v. | PA digitale e open data..... | 101 |
| 3. | formazione per le COMPETENZE DIGITALI | 103 |
| i. | Premessa | 103 |
| ii. | La formazione scolastica..... | 104 |
| iii. | La formazione professionale per NEET e impiegati in lavori in via di obsolescenza e la formazione di manager e piccoli imprenditori | 105 |
| iv. | Formazione permanente e nuove misure di welfare | 106 |

| | |
|--|-----|
| 4. RICERCA diffusa sul territorio e CENTRI DI RICERCA internazionali | 108 |
| i. Premessa | 108 |
| ii. ricerca diffusa sul territorio e ruolo strategico delle università | 109 |
| iii. centri di ricerca europei per competizione internazionale | 109 |
| 5. OPEN INNOVATION e STANDARD APERTI..... | 111 |
| i. Premessa | 111 |
| ii. Imprese “Data driven” | 111 |
| iii. Made in Italy e “Internet of things” | 112 |

1. L'INDAGINE CONOSCITIVA

a. Il documento conclusivo

Il presente documento, ai sensi dell'articolo 144, comma 3 del Regolamento della Camera dei Deputati, dà conto dei risultati acquisiti nel corso dell'indagine conoscitiva su "Industria 4.0" deliberata dalla Commissione Attività produttive, commercio e turismo nella seduta del 2 febbraio 2016. Il documento elaborato alla fine del ciclo di audizioni effettuate, e condiviso da tutti i gruppi presenti in Commissione, è stato approvato all'unanimità nella seduta del xx yy zz.

Per la consultazione di tutti gli interventi si rinvia al seguente link: http://www.camera.it/leg17/1102?id_commissione=10&shadow_organo_parlamentare=2084&sezione=commissioni&tipoDoc=elencoResoconti&idLegislatura=17&tipoElenco=indaginiConoscitiveCronologico&calendario=false&breve=c10_industria&scheda=true

b. Contenuto e finalità

La Commissione ha inteso fornire una sintesi delle principali tematiche emerse nel corso delle audizioni, organizzando i contenuti all'interno di un impianto sistemico che prevede preliminarmente una sintetica illustrazione dei lavori svolti dalla Commissione (capitolo 1). Si fornisce quindi un'analisi del contesto economico europeo e nazionale (capitolo 2), con l'approfondimento dei dati macroeconomici, dei settori industriali in declino e in crescita, nonché l'individuazione dei settori emergenti e la rilevazione dei dati sulla produttività e l'occupazione. Sono altresì esaminati i diversi aspetti di Industria 4.0 (capitolo 3), con particolare riferimento ai dati di contesto relativi alla definizione, all'inquadramento storico e ai risvolti sociali; al contesto tecnologico e alle principali tecnologie abilitanti (*Internet of Things, cloud e cloudcomputing, additive manufacturing, cyber-security, big data, robotica, realtà aumentata, wearable technologies*). Sono successivamente approfonditi i processi produttivi, le strategie di mercato rese possibili dalle TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) che complessivamente hanno originato nuovi modelli di business quali la *circular* e la *sharing economy*. Il documento pone quindi un focus su alcuni settori già avviati all'utilizzo delle tecnologie 4.0 approfonditi nel corso delle audizioni: *automotive*, edilizia e settore farmaceutico e biomedico.

Sono stati approfonditi, grazie al Servizio Biblioteca della Camera e al contributo del Servizio Studi del Senato, 14 programmi relativi alla digitalizzazione della manifattura avviati in Paesi europei ed extraeuropei più volte richiamati dai soggetti intervenuti in audizione, effettuando altresì un approfondimento dei progetti avviati in Italia. Il capitolo finale del documento pone l'accento su una proposta di *via italiana all'Industria 4.0*, obiettivo prioritario individuato nel programma dell'indagine. Dopo un'analisi dei punti di forza e di debolezza del sistema industriale italiano in relazione alla sua digitalizzazione, nonché delle opportunità e dei rischi, derivanti dal contesto europeo e internazionale, che potrebbero favorire il modello Industria 4.0 ovvero frenarne lo sviluppo, si passa alle proposte operative per una strategia digitale italiana. Le questioni relative al tema dimensionale delle imprese, al dibattito sulle ricadute occupazionali che potrebbe avere il nuovo modello di industria e di business più volte richiamato dai diversi soggetti intervenuti in audizione e nei contributi scritti chiesti dalla Commissione ad ulteriori interlocutori (Boston Scientific, Competere, Confindustria Servizi Innovativi, AIRI - Associazione Italiana per la Ricerca Industriale e ISTAT) costituiscono i paragrafi volti all'individuazione di proposte operative per una strategia digitale italiana.

Il documento presenta infine cinque pilastri sui quali costruire una strategia Industria 4.0. Il primo pilastro riguarda la creazione di una *governance* del sistema Paese, individua gli obiettivi da raggiungere

e propone a costituzione di una Cabina di regia governativa. Il secondo pilastro prevede la realizzazione di infrastrutture abilitanti attraverso la realizzazione del piano banda ultralarga, con lo sviluppo e la diffusione delle reti wireless nell'ottica dello sviluppo delle reti di connessione di quinta generazione.

Il terzo pilastro prevede la progettazione di una nuova formazione mirata alle competenze digitali. Sulla base delle indicazioni fornite nelle diverse audizioni e, da ultimo, dalla Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Stefania Giannini. Nel documento si distingue tra una formazione professionale di breve periodo rivolta prioritariamente a soggetti che non studiano e non lavorano, i cosiddetti NEET, o a personale impiegato in lavori in via di obsolescenza; una formazione che, nel medio periodo, potrà invece essere rivolta alle imprese con il coinvolgimento del *middle management* con possibile ed auspicate positive conseguenze sulla crescita dimensionale delle aziende. Nel lungo periodo sarà indispensabile infine una riforma della formazione scolastica e post scolastica che punti alla formazione di competenze digitali diffuse anche negli ambiti delle scienze umane.

Il quarto pilastro è rappresentato dal rafforzamento della ricerca sia nell'ambito dell'autonomia universitaria sia in quello dei centri di ricerca internazionali.

L'*open innovation* è il quinto pilastro individuato nel documento conclusivo sul quale fondare una via italiana all'industria 4.0, basata su *standard* aperti e interoperabilità e su un sistema che favorisca il Made in Italy.

Obiettivo dell'indagine, su cui si è registrata una sostanziale condivisione da parte di tutte le forze politiche e del Governo, è di concorrere ad una strategia italiana di Industria 4.0 attraverso una migliore definizione del quadro normativo necessario a promuoverne la realizzazione.

A questo fine è sembrato necessario:

- acquisire elementi conoscitivi relativi alle aziende già orientate a questo modello, agli investimenti pubblici e privati finora messi in campo, al fine di effettuare una valutazione dell'impatto della fabbrica digitale sul sistema industriale italiano e sull'occupazione;
- analizzare i singoli comparti produttivi per individuare le priorità di azione e gli ostacoli da rimuovere, partendo dall'impatto che la digitalizzazione della manifattura avrà sul processo e sullo sviluppo del prodotto-servizio.
- individuare quali siano le peculiarità delle imprese italiane tenendo conto di tutti gli aspetti specifici del sistema produttivo del Paese, delle dimensioni delle aziende e, soprattutto, dell'evoluzione tecnologica nei diversi settori di attività e ambiti territoriali.

L'indagine ha consentito alla Commissione di avere un quadro esaustivo del livello di digitalizzazione dei diversi comparti produttivi italiani e ha permesso di individuare le migliori pratiche da diffondere e, soprattutto, di approfondire le esigenze formative e i contributi essenziali delle università, dei centri di ricerca e dei cluster tecnologici.

Ciò è stato possibile anche grazie al confronto con la vasta platea di soggetti chiamati in audizione: istituzioni, imprese, parti sociali, università, rappresentanti di istituzioni estere.

c. Le audizioni svolte nel corso dell'indagine

Le audizioni sono iniziate il 12 febbraio 2016 e sono proseguite fino al 15 giugno 2016. Nel corso di quattro mesi la Commissione ha effettuato 13 sedute nelle quali sono intervenuti 37 diversi soggetti:

- in ambito governativo, sono stati ascoltati il Ministro dello sviluppo economico, Claudio Calenda, il Ministro dell'economia, Pier Carlo Padoan, la Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Stefania Giannini, e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega agli affari europei, Sandro Gozi;
- nel più vasto ambito istituzionale, sono stati coinvolti rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome con la partecipazione di Giuseppina De Santis, assessore alle Attività produttive della regione Piemonte;
- per le istituzioni straniere, sono stati auditi il dr. Jan Siedentopp, rappresentante del Ministero dell'economia della Repubblica Federale di Germania e il dr. Yosuke Nakayama, consigliere economico dell'Ambasciata del Giappone in Italia;
- per le università e la ricerca sono stati ascoltati Marco Cantamessa, professore ordinario del Politecnico di Torino; Luca Scarani, docente a contratto dell'Università commerciale "Luigi Bocconi"; i Marco Macchi e Giovanni Miragliotta, professori dell'Osservatorio Smart Manufacturing del Politecnico di Milano il Luca Beltrametti, professore ordinario dell'Università di Genova; Ferdinando Auricchio, professore ordinario dell'Università degli studi di Pavia e Stefano Denicolai, professore associato dell'Università degli Studi di Pavia; Salvatore Majorana e Giorgio Metta dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); Marco Conti, direttore del Dipartimento ingegneria, ICT e tecnologie per l'energia e i trasporti del CNR e Rosanna Fornasiero, ricercatrice dell'Istituto di tecnologie industriali e automazione (ITIA) del CNR; Antonino Rotolo, Prorettore per la ricerca dell'Università degli studi di Bologna;
- nell'ambito delle società di consulenza e della comunicazione, stati ascoltati Roberto Crapelli, amministratore delegato di Roland Berger Italia; Giuseppe Falco, amministratore delegato di BCG-Boston Consulting Group per Italia, Grecia e Turchia; Gianluca Camplone, direttore di McKinsey& Company; Josef Nierling, amministratore delegato di Porsche Consulting Srl; Paolo Anselmo, presidente di Italian Business Angels Network; Francesco Meneghetti, amministratore delegato di Fabbrica digitale; Pietro Gabriele, presidente, Filippo Moroni, vicepresidente di Fonderie Digitali; Stefano Fancelli, responsabile progetto "Centro servizi manifattura digitale"; è stato infine ascoltato Luca De Biase, direttore responsabile di Nova - *Il Sole 24 Ore*.
- per il mondo delle imprese, sono intervenuti Andrea Bianchi, direttore delle politiche industriali di Confindustria; Riccardo Procacci, presidente e amministratore delegato di Avio Aero; Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farindustria; Claudio De Albertis, presidente dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE); Pier Luigi Dal Pino, direttore relazioni istituzionali ed industriali Microsoft Italia; Claudio Bassoli, vicepresidente Hewlett-Packard Enterprise Italia; Andrea Agnello, direttore soluzioni industriali IBM; Cesare Fumagalli, segretario generale Confartigianato Imprese; Mario Pagani, responsabile del Dipartimento politiche industriali e Luca Iaia, responsabile CNA digitale;
- per le parti sociali, sono intervenuti in audizione i rappresentanti dei sindacati Rosario Strazzullo (CGIL); Giuseppe Farina e Marco Bentivogli (CISL); segretario confederale della CISL, Romeo Scarpari (UIL) e Fiovo Bitti (UGL).

d. Le missioni

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva, la Commissione ha svolto tre missioni per verificare sul campo realtà del mondo industriale e della ricerca applicata che si sono già orientate al modello della manifattura digitale.

➤ Missione presso il Centro Sviluppo Materiali - Roma

Il 6 maggio 2016, una delegazione della Commissione si è recata presso l'*headquarter* del Centro Sviluppo Materiali, importante realtà privata italiana nel settore dell'innovazione e del miglioramento di processo e prodotto, che opera a livello internazionale nel settore industriale di produzione dell'acciaio e delle leghe e per settori diversificati, quali quello del petrolio e del gas, dell'aerospazio, dei materiali e prodotti speciali, dell'ingegneria ed impiantistica, dell'ambiente e dell'energia, in collaborazione con imprese grandi, medie e piccole.

Il Centro Sviluppo Materiali affronta le tematiche dell'*additive manufacturing*, ha stabilito una rete con le università italiane e gli enti pubblici di ricerca. Per realizzare un disegno di sistema, CSM ha organizzato un master nazionale sull'*additive manufacturing* che, oltre a porsi l'obiettivo di erogare formazione ad alto livello, punta a consolidare una rete di eccellenze per fare sinergia su investimenti futuri, competenze e percorsi formativi di forte specializzazione.

La Commissione ha potuto verificare il ruolo attivo del CSM nella definizione delle linee guida per l'implementazione di Industria 4.0 nell'industria siderurgica. CSM infatti è presente con un proprio rappresentante nel *working group* "*Integrated Intelligent Manufacturing*" della piattaforma ESTEP (European Steel Technology Platform): tra i compiti del *working group* vi è la stesura della "*Road Map*", documento che traccia la rotta delle tematiche di ricerca e sviluppo nei prossimi venti anni per favorire l'impiego delle nuove tecnologie inerenti la fabbrica del futuro in siderurgia.

L'incontro con il presidente del Gruppo RINA, proprietario di CSM, Ing. Ugo Salerno, e il management del gruppo si è concluso con la visita dei laboratori di eccellenza del Centro Sviluppo Materiali presenti nel sito di Castel Romano.

➤ Missione presso l'Università degli Studi di Pavia

Il 9 maggio 2016 una delegazione della X Commissione si è recata all'Università degli studi di Pavia all'avanguardia in progetti di ricerca e formazione sull'*additive manufacturing*.

Il rettore, prof. Fabio Rugge, ha sottolineato che il progetto di ricerca e formazione sull'*additive manufacturing* e stampa 3D (3D@UniPV) è uno dei cinque temi scelti dall'Università di Pavia nell'ambito del Piano strategico tematico di Ateneo 2015-2017. Nei prossimi anni saranno dedicati a questo progetto 64 docenti impegnati in 14 dipartimenti. La varietà delle provenienze disciplinari garantisce forza e innovatività all'iniziativa, che coinvolge medici, ingegneri, filosofi, chimici, fisici, economisti. Un elevato grado di interdisciplinarietà, infatti, può rispondere alle domande che la società e l'economia pongono oggi alla ricerca che viene generata non solo nell'ambiente universitario ma, con modalità varie, anche in altre organizzazioni economico-sociali. In questo modello, l'Università conserva la primazia nella ricerca di base e nella trasmissione sistematica dei risultati della ricerca. Quindi, anche per il progetto sull'*additive manufacturing*, si pone la questione di individuare nell'ambito universitario percorsi formativi specifici.

Il prof. Ferdinando Auricchio ha presentato il progetto "*3D@UniPV: Virtual Modelling and Additive Manufacturing for Advanced Materials*" (www.unipv.it/3d) che ha l'obiettivo di creare un centro per lo studio della manifattura additiva, in grado di rispondere alla crescente domanda proveniente da vari campi applicativi del mondo industriale e medicale. La stampa 3D, o manifattura additiva, è infatti una tecnologia abilitante sempre più "emergente", per la quale vi è però ancora molto da investigare in termini di materiali utilizzabili, modellizzazione teorica e virtuale, potenzialità applicative, impatto sui livelli di

competitività delle imprese e dei loro modelli di business. Il prof. Auricchio ha quindi illustrato le cinque linee d'azione fondamentali sulle quali si basa il progetto 3D@UniPV.

Il prof. Stefano Denicolai ha approfondito l'impatto socio-economico di queste tecnologie sulle strutture di costo delle attività produttive, sui rapporti con i fornitori, sulla logistica, sulle figure professionali. In particolare, questo filone di ricerca propone l'ipotesi secondo cui **la stampa 3D potrebbe rivelarsi una componente al centro di un modello Industry 4.0 tarato sulle specificità del contesto italiano**. Questa considerazione si basa su tre principali peculiarità delle tecnologie basate sulla stampa 3D:

- capacità di adattamento tessuto imprenditoriale composto prevalentemente da PMI;
- i processi di *virtual modelling* e i livelli di flessibilità consentono di **creatività** e la **fantasia**, indiscussi punti di forza del *made in Italy*;
- la stampa 3D può consentire di **riportare in Italia parte delle produzioni delocalizzate** in presenza di politiche *ad hoc*.

La Commissione ha quindi visitato il nuovo laboratorio attivato all'interno del progetto 3D@UniPV e ha assistito alla presentazione dei risultati di una ricerca del Dipartimento di scienze economiche e aziendali sull'impatto della stampa **3D sul sistema economico-imprenditoriale italiano**.

La visita si è conclusa con una tavola rotonda assieme ad un gruppo di soggetti industriali partner (Assolombarda, Atom Lab, Engineering, SelTek, Confindustria Pavia) del laboratorio.

➤ **Missione a Stoccarda**

Una delegazione della Commissione si è recata a Stoccarda dal 29 al 31 maggio 2016 per approfondire le applicazioni Industria 4.0 nelle imprese, nella ricerca applicata e presso le istituzioni locali in uno dei Land economicamente più avanzati della Germania ove numerose industrie manifatturiere si sono da tempo orientate a questo modello produttivo con il sostegno finanziario pubblico che ha contribuito alla realizzazione di importanti programmi di ricerca e sviluppo.

La delegazione ha visitato lo stabilimento Porsche di Stoccarda-Zuffenhausen che utilizza le nuove tecnologie digitali in un contesto lavorativo, quello automotive, con rilevante numero di addetti. Il processo di digitalizzazione è già in corso da diversi anni, ed ha consentito, mediante una forte informatizzazione ma senza una forte automazione dei processi, di creare un vantaggio competitivo per l'azienda, ad esempio riducendo al minimo il capitale circolante investito, ottenuto mettendo in rete la catena di fornitura. Ulteriori *step* sono stati discussi, come l'analisi della capacità disponibile presso i fornitori (ad esempio i freni), per consentire una maggiore reattività alle richieste del cliente finale, sempre più integrato. Alcune aziende tedesche, come la Trumpf visitata il giorno seguente, hanno sviluppato e utilizzano piattaforme software simili. Nell'area assemblaggio motori la delegazione ha assistito ad alcuni esempi di collaborazione uomo-macchina: sistemi di avvitatura assistiti e connessi in rete nei quali la macchina o, in alcune postazioni, il robot collaborativo, supportano il collaboratore nella verifica della correttezza dei componenti da montare. Nelle stesse stazioni i *big data* registrati e mantenuti per almeno 10 anni consentono un miglioramento continuo nella qualità dell'esecuzione e la predittività degli errori. La Porsche ha 24.500 dipendenti e un fatturato di 21,5 miliardi di euro.

La delegazione ha inoltre visitato lo stabilimento Trumpf GmbH & co. KG di Ditzingen, azienda di livello mondiale nella produzione di macchine utensili, laser ed elettroniche per applicazioni industriali, con 11 mila dipendenti e un fatturato di 2,7 miliardi di euro. L'azienda, analogamente a Porsche, utilizza la piattaforma - ideata dall'omonima start-up di cui Trumpf è proprietaria - la quale consente il rilevamento sicuro dei dati nonché la loro memorizzazione e analisi. Allo stesso tempo, la piattaforma offre moduli che permettono una trasparente elaborazione degli ordini nel processo di

produzione della fabbrica intelligente. Nel corso della visita il dr. Stephan Fischer, capo dello Sviluppo software, ha sottolineato che la sfida della competitività della manifattura europea nei confronti di quella asiatica si gioca sulla diffusione capillare dei processi di digitalizzazione che potranno consentire un *back-shoring* delle produzioni.

Gli incontri istituzionali si sono tenuti nella sede del Ministero dell'economia del Land Baden-Württemberg. I rappresentanti del Ministero hanno sottolineato che la manifattura nella regione impiega 304 mila lavoratori, dei quali 215 mila nell'industria automobilistica. Obiettivo del Governo regionale è applicare Industria 4.0 alle PMI con un'azione concertata tra sindacati e tutti i soggetti che favoriscono questo passaggio per rendere il sistema produttivo del Baden-Württemberg il più avanzato e innovativo del Paese. A questo fine, nel marzo 2015 è stata costituita Allianz 4.0 un network di imprese, camere di commercio, associazioni, istituti di ricerca applicata e partner sociali, fondato e sponsorizzato dal medesimo Governo regionale per orientare e sostenere le PMI nei processi di innovazione e digitalizzazione. Il presidente di Allianz 4.0, Manfred Wittenstein ha evidenziato che è stata messa a disposizione delle imprese la piattaforma RAMI 4.0 per agevolare la collaborazione tecnologica, il marketing e l'evoluzione di modelli organizzativi orientati alla digitalizzazione. E' stato altresì promosso il concorso "100 posti per Industria 4.0 nel Baden-Württemberg" rivolto soprattutto a fornitori e utilizzatori delle nuove tecnologie.

La delegazione ha infine visitato il Fraunhofer Institute, fondato nel 1949 e attualmente uno dei maggiori centri di ricerca applicata a livello mondiale con circa 24 mila dipendenti, 67 istituti e unità di ricerca nel mondo, e un budget di 2,1 miliardi di euro nel 2015, dei quali circa il 30% è coperto da fondi pubblici ordinari (in rapporto di 5 a 1 tra Bund e regioni) e più del 70 % è generato dall'industria e da progetti di ricerca pubblicamente finanziati. Il Fraunhofer Institute collabora con l'industria per promuovere una ricerca che generi vantaggi per l'intera società nei campi della salute e dell'ambiente, della comunicazione e della conoscenza, della produzione e della fornitura di servizi, della mobilità e dei trasporti, dell'energia, della sicurezza e della protezione.

2. IL CONTESTO ECONOMICO

a. Internazionale

i. I dati macroeconomici

[fonte: ISTAT- Contesto economico-27 maggio 2016]

Negli ultimi due decenni l'economia dell'area euro è cresciuta ad un tasso medio annuo dell'1,4% (tavola 1). L'Italia ha registrato tassi di crescita considerevolmente inferiori. Con la crisi, il differenziale di crescita rispetto all'area euro si è ampliato ulteriormente. Le ragioni di questa peggiore performance del nostro Paese sono state spesso ricercate nella bassa dinamica della produttività.

TAVOLA 1. PRODOTTO INTERNO LORDO IN EUROPA E NEI PRINCIPALI PAESI
Tassi di crescita medi annui. Valori concatenati. Anni 1995-2015

| AREE | 1995-2015 | 1995-2007 | 2007-2009 | 2009-2015 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Area Euro (19) | 1,4 | 2,3 | -2,1 | 0,8 |
| Italia | 0,5 | 1,5 | -3,3 | -0,3 |
| <i>Differenziale Italia – Area Euro</i> | -1,0 | -0,8 | -1,2 | -1,2 |
| Francia | 1,5 | 2,3 | -1,4 | 1,0 |
| Germania | 1,3 | 1,6 | -2,3 | 1,9 |
| Spagna | 2,1 | 3,8 | -1,3 | -0,1 |

Fonte: Eurostat

[Fonte: Camera dei deputati, Documentazione e ricerche, Indicatori economici e finanziari. Le previsioni del Documento di economia e finanza 2016, n. 230]


Nelle seguenti tabelle sono riportati i valori, a consuntivo e previsionali, del **PIL**, riferiti agli anni 2006-2015 dei principali paesi dell'Area Euro (Francia, Germania e Spagna), del Regno Unito, dell'UE-28, degli USA e del Giappone.

PRODOTTO INTERNO LORDO – CONFRONTI INTERNAZIONALI -
DATI DI CONSUNTIVO 2006-2015 E PREVISIONI 2016-2017
(variazioni % a prezzi costanti)

Legenda

| PIL | CONSUNTIVO | | | | | | | | | | Commissione UE <i>winter forecast</i> febbraio 2016 | | OCSE <i>interim</i> febbraio 2016 | | FMI aprile 2016 | |
|-------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|---|------|--------------------|------|
| | EUROSTAT e FMI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| ITALIA | 2,0 | 1,5 | -1,1 | -5,5 | 1,7 | 0,6 | -2,8 | -1,7 | -0,4 | 0,8 | 1,4 | 1,3 | 1,0 | 1,4 | 1,0 | 1,1 |
| FRANCIA | 2,4 | 2,4 | 0,2 | -2,9 | 2,0 | 2,1 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 1,3 |
| GERMANIA | 3,7 | 3,3 | 1,1 | -5,6 | 4,1 | 3,7 | 0,4 | 0,3 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,3 | 1,7 | 1,5 | 1,6 |
| SPAGNA | 4,2 | 3,8 | 1,1 | -3,6 | 0,0 | -1,0 | -2,6 | -1,7 | 1,4 | 3,2 | 2,8 | 2,5 | 2,7* | 2,5* | 2,6 | 2,3 |
| AREA EURO | 3,2 | 3 | 0,5 | -4,5 | 2,1 | 1,6 | -0,9 | -0,3 | 0,9 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 1,4 | 1,7 | 1,5 | 1,6 |
| REGNO UNITO | 2,7 | 2,6 | -0,5 | -4,2 | 1,5 | 2,0 | 1,2 | 2,2 | 2,9 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,6 | 2,2 |
| UE-28 | 3,3 | 3,1 | 0,5 | -4,4 | 2,1 | 1,8 | -0,5 | 0,2 | 1,4 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | - | - | - | - |
| USA | 2,7 | 1,8 | -0,3 | -2,8 | 2,5 | 1,6 | 2,2 | 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 2,5 |
| GIAPPONE | 1,7 | 2,2 | -1,0 | -5,5 | 4,7 | -0,5 | 1,7 | 1,4 | 0,0 | 0,5 | 1,1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | -0,1 |

Fonte: Per i dati di consuntivo 2006-2015 dei paesi europei, EUROSTAT (aprile 2016).
I consuntivi 2006-2015 di USA e Giappone sono tratti da FMI, *World Economic Outlook Database* (aprile 2016).
Per l'OCSE, i dati della Spagna, contrassegnati con *, sono del novembre 2015.




Fonte: Per le previsioni 2016-2017, dati FMI.

[Fonte: ISTAT-Rapporto competitività 2016]

A partire dal 2007, l'andamento ciclico in Europa è stato caratterizzato da due fasi recessive: la prima, molto profonda, si è estesa all'incirca tra la metà del 2008 e la metà del 2009; la seconda, molto meno intensa, si è sviluppata tra l'inizio del 2012 e l'inizio del 2013 (cfr. Figura 1.1). La prima recessione, caratterizzata da una forte caduta del commercio internazionale, è stata più accentuata per Germania e Italia (con cadute tendenziali di PIL rispettivamente di -6,9 e -7,2 per cento nel primo trimestre del 2009), mentre la seconda ha riguardato, tra i principali paesi, Italia e Spagna. La Spagna, tuttavia, ha anticipato al 2011 l'inizio della seconda recessione, durata fino alla seconda metà del 2013; per l'Italia, tale fase si è invece estesa a tutto il 2014, segnando ben 13 trimestri consecutivi di contrazione su base tendenziale.

Figura 1.1 - Prodotto interno lordo dell'UE e dei principali paesi europei - Anni 2008-2015 (valori concatenati 2010=100; variazioni tendenziali)



Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat

Nelle seguenti tabelle sono riportati i valori, a consuntivo e previsionali, dell' **inflazione**, riferiti agli anni 2006-2015 dei principali paesi dell' Area Euro (Francia, Germania e Spagna), del Regno Unito, dell' UE-28, degli USA e del Giappone.

INFLAZIONE – CONFRONTI INTERNAZIONALI
DATI DI CONSUNTIVO 2006-2015 E PREVISIONI 2016-2017

| INFLAZIONE | CONSUNTIVO | | | | | | | | | | Commissione UE <i>Winter forecast</i> gennaio 2016 | | OCSE novembre 2015 | | FMI aprile 2016 | |
|-------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|-----------------------|------|--------------------|------|
| | Griglia principale Asse orizzontale (Categorie) | | | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | | | |
| ITALIA | 2,2 | 2,0 | 3,5 | 0,8 | 1,6 | 2,9 | 3,3 | 1,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 1,8 | 0,8 | 1,1 | 0,2 | 0,7 |
| FRANCIA | 1,9 | 1,6 | 3,2 | 0,1 | 1,7 | 2,3 | 2,2 | 1,0 | 0,6 | 0,1 | 0,6 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 0,5 | 1,4 |
| GERMANIA | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 0,2 | 1,1 | 2,5 | 2,1 | 1,6 | 0,8 | 0,1 | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 1,6 | 0,4 | 1,1 |
| SPAGNA | 3,6 | 2,8 | 4,1 | -0,2 | 2,0 | 3,0 | 2,4 | 1,5 | -0,2 | -0,6 | 0,1 | 1,5 | 0,3 | 0,9 | -0,4 | 1,0 |
| AREA EURO | 2,2 | 2,1 | 3,3 | 0,3 | 1,6 | 2,7 | 2,5 | 1,4 | 0,4 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 0,9 | 1,3 | 0,4 | 1,1 |
| REGNO UNITO | 2,3 | 2,3 | 3,6 | 2,2 | 3,3 | 4,5 | 2,8 | 2,6 | 1,5 | 0,0 | 0,8 | 1,6 | 1,5 | 2,0 | 0,8 | 1,9 |
| UE-28 | 2,3 | 2,4 | 3,7 | 1,0 | 2,1 | 3,1 | 2,6 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,6 | - | - | - | - |
| USA | 3,2 | 2,9 | 3,8 | -0,3 | 1,6 | 3,1 | 2,1 | 1,5 | 1,6 | 0,1 | 1,2 | 2,2 | 1,0 | 1,8 | 0,8 | 1,5 |
| GIAPPONE | 0,2 | 0,1 | 1,4 | -1,3 | -0,7 | -0,3 | 0,0 | 0,4 | 2,7 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 0,7 | 2,3 | -0,2 | 1,2 |

N.B.: Indice dei prezzi al consumo. Per i paesi della UE: indice armonizzato dei prezzi al consumo (HICP).

Fonte: Per i dati di consuntivo 2006-2015, EUROSTAT (aprile 2016).

I consuntivi 2006-2015 di USA e Giappone sono tratti da FMI, *World Economic Outlook Database* (aprile 2016).

INFLAZIONE Area del grafico INTERNAZIONALI – ANNI 2006-2017




Fonte: per i paesi della UE: indice armonizzato dei prezzi al consumo (Commissione Europea), per USA: indice dei prezzi al consumo (FMI).

ii. La dinamica dei settori industriali: un confronto europeo

[Fonte: ISTAT-Il contesto economico- 27 maggio 2016]

Nel 2015 nell'area euro il settore manifatturiero rappresenta il 14,6% del PIL. La produzione manifatturiera europea si concentra in quattro paesi: Germania con il 40% del valore aggiunto del manifatturiero dell'area euro; Italia, con una quota superiore al 15%; Francia, poco sotto il 15%, e Spagna, sotto il 9%. Il settore delle costruzioni conta invece per il 4,5% del PIL nell'area euro. Nel periodo 1995-2015 In Europa l'industria manifatturiera presenta una crescita dell'1,4%, caratterizzata dal +1,7% della Germania, dal +1,4% della Francia e dal +1,1% della Spagna. Nel settore delle costruzioni, invece, l'area euro mostra un calo analogo a quello dell'Italia (-0,8%), con performance peggiori in Germania e Spagna (-1,4%). L'andamento del valore aggiunto nell'industria manifatturiera dell'area euro è la sintesi di una riduzione delle ore lavorate dell'1,0% e di un aumento della produttività (+2,4%). Nel settore delle costruzioni, invece, la diminuzione del valore aggiunto è stata determinata da una contrazione sia delle ore lavorate (-0,6%) sia della produttività del lavoro (-0,2%). La Figura seguente mostra la dinamica del valore aggiunto nel settore della manifattura e delle costruzioni nei principali paesi europei.


Numeri indice, 2010=100. Anni 1995-2015



Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat

Negli ultimi anni (2009-2015), nell'area euro la manifattura cresce del 2,5% l'anno e le costruzioni calano del 2,8%. I risultati migliori si registrano in Germania, che è anche l'unico paese in cui si osserva una ripresa delle costruzioni. Considerando un dettaglio di analisi maggiore e restringendo l'attenzione, per ragioni di disponibilità di dati comparabili, al periodo compreso tra il 2000 e il 2013¹ nell'area euro si possono individuare i settori che hanno mostrato segnali maggiori (minori) di crescita. In linea di massima, si osservano incrementi di valore aggiunto più consistenti nei comparti ad alta o medio alta tecnologia, mentre nei settori a bassa o medio bassa tecnologia si registrano andamenti negativi o stagnanti (Figura 6). In particolare, i comparti della fabbricazione dei computer e prodotti di elettronica ed ottica e della fabbricazione dei prodotti farmaceutici segnano gli incrementi di valore aggiunto più consistenti (rispettivamente +4,4 e +3,5%). Tessile, abbigliamento e pelli, per contro, è il settore che mostra un maggior declino con un calo medio annuo del 2,6%. In quasi tutti i settori la crescita è sostenuta da una dinamica positiva della produttività e negativa delle ore lavorate.

FIGURA 6. VALORE AGGIUNTO, PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO E ORE LAVORATE NELLA MANIFATTURA E NELLE COSTRUZIONI NELL'AREA EURO (19) (a) Tassi di variazione medi annui. Anni 2000-2013




Fonte: Eurostat

(a) I settori inclusi nei rettangoli tratteggiati in rosso sono classificati come settori ad alta o medio alta tecnologia.

¹ Sul sito Eurostat i dati con la massima disaggregazione sono disponibili: per l'area Euro (19) per gli anni 2000-2013, per i paesi qui analizzati per gli anni 1995-2013. Infine, per l'Italia gli stessi dati (edizione marzo 2016) sono consultabili anche sul sito Istat per il periodo 1995-2015.

Per i paesi in esame, si riportano nella Figura 8 le differenti dinamiche del valore aggiunto e dell'input di lavoro (ore lavorate) nei comparti ad alta o medio alta tecnologia rispetto alla media dell'area euro (rappresentata dall'origine degli assi). Per il periodo 2000-2013, complice l'effetto della crisi economica, si evidenzia un maggiore addensamento rispetto all'origine sia dell'intero settore manifatturiero (circonferenze) sia dei singoli comparti. L'andamento complessivo è comunque caratterizzato dalle specificità dei paesi, ad esempio la Germania mostra distanze positive rispetto all'area euro, sia del valore aggiunto sia delle ore lavorate, mentre la Spagna registra percorsi negativi per entrambe le variabili, la distanza tra i due paesi è riassumibile osservando il comparto dei computer, elettronica, ottica. Nel periodo di ripresa 2009-2013, le distanze tra i paesi tendono ad aumentare; si evidenzia, così, un netto incremento sia del valore aggiunto sia dell'occupazione in Germania, trainato dal comparto della fabbricazione dei computer e prodotti di elettronica ed ottica dove si raggiunge la distanza massima con +3,2 punti percentuali per le ore lavorate e +5,4 punti per il valore aggiunto.

FIGURA 8. DINAMICHE SETTORIALI DEL VALORE AGGIUNTO E DELLE ORE LAVORATE DI ALCUNI SETTORI MANIFATTURIERI NEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI (a)
 (a) tassi di variazione medi annui rispetto alla media dell'area euro (19). Anni 2000-2013




iii. Produttività e occupazione nelle principali economie europee

[fonte: ISTAT- Contesto economico-27 maggio 2016]

La crescita del valore aggiunto in volume per ora lavorata (produttività del lavoro) per le principali economie europee, nell'intero periodo 1995-2015, è stata dell'1,1% nell'area euro, 1,2% in Germania, 1,3% in Francia, 0,8% in Spagna. Dopo la crisi, in queste economie la produttività è tornata ai ritmi di crescita precedenti. Nel periodo 1995-2015 il valore aggiunto in volume per ora lavorata (produttività del lavoro) è aumentato in Italia ad un tasso medio annuo dello 0,3%; l'incremento si è concentrato quasi tutto nella seconda metà degli anni Novanta, mentre a partire dagli anni duemila la produttività ha mostrato un andamento stagnante (figura 1).

FIGURA 1. PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO PER I PRINCIPALI PAESI EUROPEI. TOTALE ECONOMIA.
Valore aggiunto in volume per ora lavorata. Numeri indice, 2010=100. Anni 1995-2015



Fonte: Eurostat


[Fonte: Camera dei deputati, Documentazione e ricerche, Indicatori economici e finanziari. Le previsioni del Documento di economia e finanza 2016, n. 230]

Nelle seguenti tabelle sono riportati i valori, a consuntivo e previsionali, della **disoccupazione**, riferiti agli anni 2006-2015 dei principali paesi dell' Area Euro (Francia, Germania e Spagna) , del Regno Unito, dell'UE-28, degli USA e del Giappone.

DISOCCUPAZIONE – CONFRONTI INTERNAZIONALI -
DATI DI CONSUNTIVO 2006-2015 E PREVISIONI 2016-2017
(in % della forza lavoro)

| DISOCCUPAZIONE | CONSUNTIVO | | | | | | | | | | Commissione UE <i>Winter forecast</i> febbraio 2016 | | OCSE novembre 2015 | | FMI aprile 2016 | |
|----------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|-----------------------|------|--------------------|------|
| | Commissione UE e FMI | | | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | | | |
| ITALIA | 6,8 | 6,1 | 6,7 | 7,7 | 8,4 | 8,4 | 10,7 | 12,1 | 12,7 | 11,9 | 11,4 | 11,3 | 11,7 | 11,0 | 11,4 | 10,9 |
| FRANCIA | 8,8 | 8,0 | 7,4 | 9,1 | 9,3 | 9,2 | 9,8 | 10,3 | 10,3 | 10,5 | 10,5 | 10,3 | 10,0 | 9,9 | 10,1 | 10,0 |
| GERMANIA | 10,1 | 8,5 | 7,4 | 7,6 | 7,0 | 5,8 | 5,4 | 5,2 | 5,0 | 4,8 | 4,9 | 5,2 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,8 |
| SPAGNA | 8,5 | 8,2 | 11,3 | 17,9 | 19,9 | 21,4 | 24,8 | 26,1 | 24,5 | 22,3 | 20,4 | 18,9 | 19,8 | 18,2 | 19,7 | 18,3 |
| AREA EURO | 8,4 | 7,5 | 7,6 | 9,5 | 10,0 | 10,1 | 11,3 | 12,0 | 11,6 | 11,0 | 10,5 | 10,2 | 10,4 | 9,8 | 10,3 | 9,9 |
| REGNO UNITO | 5,4 | 5,3 | 5,6 | 7,6 | 7,8 | 8,1 | 7,9 | 7,6 | 6,1 | 5,2 | 5,0 | 4,9 | 5,7 | 5,8 | 5,0 | 5,0 |
| UE-28 | 8,2 | 7,2 | 7,0 | 9,0 | 9,6 | 9,7 | 10,5 | 10,9 | 10,2 | 9,5 | 9,0 | 8,7 | - | - | - | - |
| USA | 4,6 | 4,6 | 5,8 | 9,3 | 9,6 | 8,9 | 8,1 | 7,4 | 6,2 | 5,3 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 4,8 |
| GIAPPONE | 4,1 | 3,8 | 4,0 | 5,1 | 5,0 | 4,6 | 4,3 | 4,0 | 3,6 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,3 | 3,3 |


Fonte: Per i dati di consuntivo 2006-2015, Commissione UE, *Statistical Annex of European Economy – Autumn 2015* (novembre 2015) e *Winter forecast* (febbraio 2016).
I consuntivi 2005-2014 di USA e Giappone sono tratti da FMI, *World Economic Outlook Database* (aprile 2016).



[Fonte: ISTAT-Rapporto competitività 2016]

Il mercato del lavoro ha seguito con qualche trimestre di ritardo l'andamento del ciclo economico. Il primo forte calo degli occupati per l'Unione europea si è registrato nel terzo trimestre 2009, quando l'occupazione è caduta del 2,4 per cento su base tendenziale; il secondo episodio di riduzione è meno definito, intervenendo in una fase di protratta tendenza negativa dell'occupazione; nel primo trimestre 2013 il calo è stato pari allo 0,5 per cento (Figura 1.2).


Figura 1.2 - Prodotto interno lordo e occupati nell'Ue - Anni 2009-2015 (dati destagionalizzati; valori concatenati 2010=100; variazioni tendenziali)



Il calo occupazionale è stato particolarmente marcato nell'industria: per l'intera Area euro si sono


registrate variazioni negative per tutto il periodo, con contrazioni più intense nel 2009 (-5,4 per cento) e nel 2010 (-3,4 per cento) e con una ricaduta nel 2013 (-2,3 per cento, cfr. Figura 1.3). Nei servizi, che rappresentano più dei due terzi degli occupati totali nella maggior parte dei paesi europei, l'intensità della flessione degli addetti è stata molto minore e limitata a fasi specifiche: -0,6 per cento nel 2009 e -0,2 per cento nel 2013. Tra i principali paesi dell'area la Spagna ha evidenziato variazioni negative per tutto il periodo, mentre il mercato del lavoro tedesco ha sostanzialmente tenuto, nonostante la rilevante caduta del prodotto in particolare nella prima fase recessiva.

Figura 1.3 - Andamento dell'occupazione nell'Area euro - Anni 2008-2014 (variazioni percentuali)



Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat - Labour Force Survey

Figura 1.4 - Andamento dell'occupazione nei principali paesi europei - Anni 2008-2014 (variazioni percentuali)



Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat - Labour Force Survey


Con riferimento all'andamento degli addetti, nei principali paesi dell'Area euro gli effetti occupazionali della crisi economica si sono in generale rilevati con un ritardo di alcuni trimestri rispetto all'andamento del prodotto interno lordo: relativamente alla flessione del primo trimestre 2009, la caduta dell'occupazione si è manifestata nel secondo o terzo trimestre dello stesso anno. Per l'Area euro nel suo insieme, nella prima fase di flessione ciclica sia i servizi alle imprese, sia il commercio hanno registrato

la massima contrazione nel secondo e nel terzo trimestre del 2009 (rispettivamente -3,6 e -3,4 per cento, su base tendenziale); nella seconda fase, a partire dal secondo trimestre 2012, la caduta occupazionale si è rivelata di minor intensità in entrambi i comparti

Nella **manifattura** la flessione dell'occupazione per l'Area euro è stata molto marcata, sia nella prima fase recessiva (la riduzione degli addetti è stata pari al -7,2 per cento su base tendenziale nel terzo trimestre 2009) sia nella seconda (-1,5 per cento e -1,6 per cento rispettivamente nel primo e nel secondo trimestre 2013).


Le oscillazioni più ampie degli addetti sono state registrate in Spagna (-16,1 per cento nel terzo trimestre del 2009 e -6,2 per cento nel primo trimestre del 2012). La Francia ha continuato a evidenziare una tendenza alla contrazione anche per i periodi successivi al 2009 e fino al terzo trimestre 2015, seppur con minore intensità. La Germania, al contrario, ha mantenuto una dinamica meno accentuata rispetto ai partner europei nelle fasi di contrazione occupazionale (tra il 2009 e il 2010) e una maggiore vivacità nelle fasi di espansione (nel 2008 e nel periodo 2011-2013). Nel periodo più recente, infine, si assiste a un recupero di occupati più significativo in Spagna (+5,5 per cento, +5,8 per cento, +3,1 per cento le variazioni tendenziali nei primi tre trimestri del 2015) e, in minor misura, nel Regno Unito e Germania. Sebbene per il complesso delle attività del terziario la flessione occupazionale nell'Area euro sia stata meno accentuata, nei servizi di mercato (escluso commercio) la crisi si è manifestata negli stessi tempi e con la stessa intensità osservati nell'industria (Figura 1.7): la forte connessione tra questi comparti si è dunque riflessa sul ciclo occupazionale.

Figura 1.6 - Addetti nella manifattura nei principali paesi europei - Anni 2008-2015 (variazioni tendenziali)



Fonte: Elaborazioni su dati Istat ed Eurostat-Short-Term Business Statistics

Figura 1.7 - Addetti e ore lavorate nei servizi di mercato (escluso commercio) nei principali paesi europei - Anni 2008-2015 (addetti: istogrammi; ore lavorate: curve) (a) (variazioni tendenziali)



Fonte: Elaborazioni su dati Istat ed Eurostat-Short-Term Business Statistics
(a) Per la Germania i dati sulle ore lavorate nei servizi di mercato per sezione Aleco2007 non sono disponibili.

b. Nazionale

i. I dati macroeconomici

[Fonte: Camera dei deputati, Documentazione e ricerche, Indicatori economici e finanziari. Le previsioni del Documento di economia e finanza 2016, n. 230, 22 aprile 2016]

La **situazione macroeconomica del Paese** è riassunta nel **Conto economico delle risorse e degli impieghi** che mette in evidenza l'equilibrio tra l'offerta, rappresentata dalle risorse (prodotto interno lordo ed importazioni dall'estero) e la domanda, data dagli impieghi (consumi finali delle famiglie, delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni sociali private (I.S.P.) ed investimenti fissi lordi, cui vanno aggiunte le variazioni delle scorte e degli oggetti di valore, nonché le esportazioni verso l'estero). Nelle seguenti tabelle sono riportati i valori a consuntivo, in termini assoluti e in percentuale, delle risorse e degli impieghi riferiti agli anni 2006-2015. Inoltre sono riportate anche le previsioni per gli anni 2016-2019.

CONTO ECONOMICO DELLE RISORSE E DEGLI IMPIEGHI – CONSUNTIVO 2006-2015

(valori assoluti - miliardi di euro)

| CONTO RISORSE E IMPIEGHI | ISTAT | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Valori a prezzi correnti (miliardi di euro) | | | | | | | | | | |
| PIL (*) | 1.548,5 | 1.609,6 | 1.632,2 | 1.572,9 | 1.604,5 | 1.637,5 | 1.613,3 | 1.604,5 | 1.611,9 | 1.636,4 |
| Importazioni | 419,1 | 447,2 | 453,0 | 363,8 | 435,7 | 467,9 | 445,2 | 426,9 | 429,3 | 442,4 |
| Consumi finali nazionali | 1.222,4 | 1.258,2 | 1.289,5 | 1.278,2 | 1.306,6 | 1.328,1 | 1.309,2 | 1.296,4 | 1.302,0 | 1.309,5 |
| - spesa delle famiglie residenti e I.S.P. | 921,5 | 953,4 | 972,4 | 953,7 | 978,9 | 1.007,2 | 993,7 | 980,9 | 989,5 | 999,3 |
| - spesa delle P.A. | 300,9 | 304,8 | 317,1 | 324,4 | 327,6 | 320,9 | 315,4 | 315,4 | 312,6 | 310,3 |
| Investimenti fissi lordi | 332,7 | 347,2 | 346,7 | 314,4 | 320,0 | 321,8 | 296,2 | 276,7 | 267,5 | 270,3 |
| - costruzioni | 179,0 | 186,4 | 186,8 | 171,7 | 169,6 | 170,2 | 156,2 | 143,9 | 136,7 | 135,7 |
| - macchinari, attrezzature (**) | 93,8 | 98,2 | 94,9 | 82,8 | 90,6 | 91,1 | 84,1 | 79,2 | 76,7 | 77,7 |
| Esportazioni | 406,1 | 441,5 | 440,1 | 353,5 | 404,1 | 442,2 | 461,2 | 462,9 | 476,2 | 494,9 |
| Valori concatenati – anno di riferimento 2010 (miliardi di euro) | | | | | | | | | | |
| PIL (*) | 1.662,6 | 1.687,1 | 1.669,4 | 1.577,9 | 1.604,5 | 1.613,8 | 1.568,3 | 1.540,9 | 1.535,6 | 1.547,2 |
| Importazioni | 438,3 | 461,9 | 445,0 | 387,7 | 435,7 | 438,0 | 402,8 | 393,3 | 405,7 | 429,9 |
| Consumi finali nazionali | 1.302,5 | 1.315,0 | 1.307,3 | 1.293,1 | 1.306,6 | 1.300,5 | 1.257,2 | 1.232,8 | 1.235,6 | 1.241,9 |
| - spesa delle famiglie residenti e I.S.P. | 982,0 | 993,4 | 982,7 | 967,3 | 978,9 | 978,8 | 940,2 | 917,0 | 922,8 | 930,9 |
| - spesa delle P.A. | 320,3 | 321,5 | 324,6 | 325,8 | 327,6 | 321,7 | 317,3 | 316,3 | 313,0 | 310,9 |
| Investimenti fissi lordi | 362,8 | 368,6 | 357,3 | 321,8 | 320,0 | 313,8 | 284,7 | 265,9 | 256,8 | 258,9 |
| - costruzioni | 200,9 | 201,6 | 194,7 | 175,9 | 169,6 | 163,4 | 148,2 | 136,3 | 129,5 | 128,9 |
| - macchinari, attrezzature (**) | 2.101,0 | 2.149,0 | 2.114,5 | 1.965,6 | 2.040,3 | 2.051,8 | 1.971,0 | 1.934,2 | 1.941,3 | 1.977,1 |
| Esportazioni | 428,8 | 455,2 | 441,2 | 361,5 | 404,1 | 425,1 | 435,0 | 437,8 | 451,6 | 470,9 |

(*) Dati non corretti per il numero dei giorni lavorativi.

(**) Apparecchiature ICT, altri impianti e macchinari, armamenti e risorse biologiche coltivate.

Fonte: ISTAT, anni 2011-2015 – Conti economici nazionali (1 marzo 2016). Per gli anni precedenti, banca dati Istat.

CONTO ECONOMICO DELLE RISORSE E DEGLI IMPIEGHI – CONSUNTIVO 2006-2015

(variazioni %)

| CONTO RISORSE E IMPIEGHI | ISTAT | | | | | | | | | |
|---|-------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| PIL (*) | 2,0 | 1,5 | -1,1 | -5,5 | 1,7 | 0,6 | -2,8 | -1,7 | -0,3 | 0,8 |
| Importazioni | 7,8 | 5,4 | -3,7 | -12,9 | 12,4 | 0,5 | -8,1 | -2,3 | 3,2 | 6,0 |
| Consumi finali nazionali | 1,0 | 1,0 | -0,6 | -1,1 | 1,0 | -0,5 | -3,3 | -1,9 | 0,2 | 0,5 |
| - spesa delle famiglie residenti e I.S.P. | 1,4 | 1,2 | -1,1 | -1,6 | 1,2 | 0,0 | -3,9 | -2,5 | 0,6 | 0,9 |
| - spesa delle P.A. | -0,4 | 0,4 | 1,0 | 0,4 | 0,6 | -1,8 | -1,4 | -0,3 | -1,0 | -0,7 |
| Investimenti fissi lordi | 3,2 | 1,6 | -3,1 | -9,9 | -0,5 | -1,9 | -9,3 | -6,6 | -3,4 | 0,8 |
| - costruzioni | 2,1 | 0,4 | -3,5 | -9,6 | -3,6 | -3,7 | -9,3 | -8,0 | -5,0 | -0,5 |
| - macchinari, attrezzature (**) | 3,2 | 2,3 | -1,6 | -7,0 | 3,8 | 0,6 | -3,9 | -1,9 | 0,4 | 1,8 |
| Esportazioni | 8,2 | 6,2 | -3,1 | -18,1 | 11,8 | 5,2 | 2,3 | 0,6 | 3,1 | 4,3 |

(*) Dati non corretti per il numero dei giorni lavorativi.

(**) Apparecchiature ICT, altri impianti e macchinari, armamenti e risorse biologiche coltivate.


Fonte: elaborazioni su dati ISTAT.

CONTO ECONOMICO DELLE RISORSE E DEGLI IMPIEGHI – PREVISIONI

(variazioni % a prezzi costanti)

| CONTO RISORSE E IMPIEGHI | Governano | | | | REF.IRS | | Prometeia | | CER | | Confindustria | | Banca d'Italia | |
|-------------------------------------|---|------|------|------|--------------|------|------------|------|------------|------|---------------|------|----------------|------|
| | DEF 2016 - PREVISIONI TENDENZIALI aprile 2016 | | | | gennaio 2016 | | marzo 2016 | | marzo 2016 | | dicembre 2015 | | gennaio 2016 | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| PIL | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,4 |
| Importazioni | 2,5 | 3,2 | 4,3 | 4,0 | 3,6 | 2,9 | 3,2 | 3,9 | 4,2 | 1,4 | 4,0 | 3,9 | 4,7 | 5,1 |
| Consumi finali nazionali | 1,2 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | - | - | - | - |
| - spesa famiglie residenti e I.S.P. | 1,4 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | - | - | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 0,4 | - | - | - | - |
| - spesa delle P.A. | 0,4 | -0,1 | -0,4 | 0,8 | - | - | 0,0 | -0,3 | - | - | - | - | - | - |
| Investimenti fissi lordi | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 3,0 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,2 |
| - costruzioni | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,1 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | - | - |
| - macchinari, attrezzature e vari | 2,2 | 3,6 | 3,7 | 2,9 | 2,9 | 4,2 | 2,1 | 3,1 | 3,7 | 3,1 | 3,7 | 3,5 | 5,4 | 3,1 |
| Esportazioni | 1,6 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 2,4 | 2,1 | 3,0 | 3,4 | 3,9 | 3,2 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 5,6 |

CONTO ECONOMICO DELLE RISORSE E DEGLI IMPIEGHI – ANNI 2006-2019
(variazioni % a prezzi costanti)



Nelle tabelle successive sono riportati i valori a consuntivo, in termini assoluti e in percentuale, dell'**inflazione**, riferiti agli anni 2006-2015. Inoltre sono riportate anche le previsioni per gli anni 2016-2019.

INFLAZIONE – CONSUNTIVO 2006-2015

| INFLAZIONE | ISTAT | | | | | | | | | |
|---|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Indice prezzi al consumo (NIC) | 2,1 | 1,8 | 3,3 | 0,8 | 1,5 | 2,8 | 3,0 | 1,2 | 0,2 | 0,1 |
| Indice armonizzato prezzi al consumo (IPCA) | 2,2 | 2,0 | 3,5 | 0,8 | 1,6 | 2,9 | 3,3 | 1,2 | 0,2 | 0,1 |
| Deflatore del PIL | 1,8 | 2,4 | 2,5 | 2,1 | 0,3 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 0,9 | 0,8 |
| Indice generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (esclusi i tabacchi) (FOI) | 2,0 | 1,7 | 3,2 | 0,7 | 1,6 | 2,7 | 3,0 | 1,1 | 0,2 | -0,1 |

INFLAZIONE – PREVISIONI

| INFLAZIONE | Governo | | | | REF.IRS | Prometeia | CER | Confindustria | Banca d'Italia | |
|---|-----------------------------------|------|------|------|--------------|------------|------------|---------------|----------------|------|
| | DEF 2016 - PREVISIONI TENDENZIALI | | | | gennaio 2016 | marzo 2016 | marzo 2016 | dicembre 2015 | gennaio 2016 | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| Inflazione programmata (*) | 0,2 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice prezzi al consumo (NIC) | - | - | - | - | 0,5 | 0,9 | -0,1 | 1,1 | 0,4 | 1,5 |
| Indice armonizzato prezzi al consumo (IPCA) al netto energetici | 1,1 | 1,3 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | 0,7 |
| Deflatore del PIL | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 0,9 | 0,8 | - | - | 0,9 | 1,5 |
| Deflatore dei consumi | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | - | - | - | - | - | - |

(*) Il dato relativo all'inflazione programmata è sempre fissato nel documento di programmazione (DEF o Nota di aggiornamento del DEF).

La **bilancia dei pagamenti** registra le **transazioni economiche** intervenute in un dato periodo **tra i residenti e i non residenti** di un'economia. Le transazioni economiche consistono nel passaggio di proprietà di risorse sia reali (beni, servizi, redditi) che finanziarie. Il segmento della bilancia dei

pagamenti che misura le importazioni e le esportazioni di merci, è la **bilancia commerciale**.

Nelle seguenti tabelle sono riportati i valori a consuntivo, in termini assoluti e in percentuale, della **bilancia dei pagamenti**, riferiti agli anni 2006-2015. Inoltre sono riportate anche le previsioni per gli anni 2016-2017.

BILANCIA DEI PAGAMENTI – CONSUNTIVO 2006-2015
(Valori assoluti - milioni di euro - e in % del PIL)

| BILANCIA DEI PAGAMENTI | Banca d'Italia | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|------------------------------|--------|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Saldo corrente | -38.346 | -37.714 | -45.224 | -30.173 | -54.516 | -50.385 | -6.939 | 14.096 | 29.726 | 35.785 |
| % del PIL | -2,5 | -2,3 | -2,8 | -1,9 | -3,4 | -3,1 | -0,4 | 0,9 | Asse orizzontale (Categorie) | |
| Saldo conto capitale | 1.826 | 2.261 | -184 | -89 | -556 | 1.032 | 3.959 | 181 | 3.386 | 2.638 |
| % del PIL | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| Saldo finanziario | 25.404 | 26.212 | 31.416 | 37.335 | 86.749 | -70.099 | -12.070 | 11.007 | 43.541 | 49.370 |
| % del PIL | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 5,4 | -4,3 | -0,7 | 0,7 | 2,7 | 3,0 |
| Errori ed omissioni | 11.116 | 9.241 | 13.992 | -7.073 | -31.678 | -20.746 | -9.091 | -3.271 | 10.429 | 10.947 |

Fonte: Banca d'Italia, Supplemento al Bollettino Statistico "Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero", n. 10 (18 febbraio 2016). Dati 2015 provvisori.

BILANCIA DEI PAGAMENTI – PREVISIONI
(Valori in % del PIL)

| BILANCIA DEI PAGAMENTI | Governo | | | | REF.IRS | | Prometeia | | CER | | Confindustria | | Banca d'Italia | |
|---------------------------|---|------|------|------|--------------|------|------------|------|------------|------|---------------|------|----------------|------|
| | DEF 2016 - PREVISIONI TENDENZIALI aprile 2016 | | | | Gennaio 2016 | | Marzo 2016 | | marzo 2016 | | dicembre 2015 | | gennaio 2016 | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| Saldo corrente | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | - | - | 2,2 | 2,6 | - | - | 2,1 | 2,3 |
| Saldo corrente e capitale | - | - | - | - | - | - | 3,0 | 2,5 | 2,2 | 2,7 | - | - | - | - |

ii. La dinamica dei settori industriali in Italia

[Fonte: ISTAT-Il contesto economico- 27 maggio 2016]

Nel 2015 il settore manifatturiero italiano vale il 14,2% del PIL (15,8% in termini di occupazione), mentre il settore delle costruzioni conta invece il 4,4 % del PIL (il 6,3% in termini di occupati).


Nel periodo 1995-2015, in Italia, la dinamica del valore aggiunto nei settori del manifatturiero e delle costruzioni, ha fatto registrare una contrazione media annua rispettivamente dello 0,2% e dello 0,8%. Più in particolare la diminuzione del valore aggiunto nell'industria manifatturiera è il risultato di una riduzione media annua dell'occupazione pari all'1,3% e di un incremento dell'1,1% della produttività del lavoro; nel settore delle costruzioni, invece, la contrazione del valore aggiunto è attribuibile prevalentemente alla caduta della produttività del lavoro (-0,9%) a fronte di un'occupazione stagnante (+0,1%).

In Europa l'industria manifatturiera presenta una crescita dell'1,4%, mentre nel settore delle costruzioni, mostra un calo analogo a quello dell'Italia (-0,8%).

Negli ultimi anni (2009-2015), l'Italia fa registrare una crescita media annua dell'1,1% per l'industria manifatturiera e una caduta considerevole (-4,4% l'anno) per le costruzioni. Entrambi i valori segnano una performance assai peggiore rispetto all'area euro dove la manifattura cresce del 2,5% l'anno e le costruzioni calano del 2,8%.

Rispetto al quadro europeo, la generale peggior performance della manifattura italiana si traduce per il periodo 2000-2013 in una dinamica positiva del valore aggiunto solo nei settori della farmaceutica (+2,5%), dei macchinari (+1,2%), settori in cui il contributo della produttività totale dei fattori (PTF) è stato più elevato, delle apparecchiature elettriche (+1%) e della metallurgia (+0,2%). Al netto del petrolifero, il settore con il risultato peggiore è quello che raggruppa tessile, abbigliamento e pelli (-

FIGURA 2. LA CRESCITA DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO IN ITALIA (a)
Tassi di variazione medi annui. Anni 1995-2015




Fonte: Istat, Elaborazioni su dati di Contabilità Nazionale

(a) Le attività di locazione dei beni immobili, di famiglie e convivenze, delle organizzazioni e organismi internazionali e tutte le attività economiche che fanno capo ai settori istituzionale delle Amministrazioni Pubbliche sono escluse dal campo di osservazione.

Considerando una maggiore disaggregazione settoriale e limitando l'analisi al periodo 1995-2013 (figura 3), è possibile individuare i settori in cui il contributo della PTF alla crescita della produttività è stato più elevato. La produttività del lavoro è cresciuta nell'industria e nei servizi (e all'interno di questi è aumentata vigorosamente nei servizi d'informazione e comunicazione mentre è crollata nel settore delle attività professionali, scientifiche e tecniche e amministrative di supporto). Il contributo delle costruzioni, invece, è stato negativo.

FIGURA 3. PRODUTTIVITÀ TOTALE DEI FATTORI NELLA MANIFATTURA E NELLE COSTRUZIONI (a)
Tassi di variazione medi annui. Anni 1995-2013




Fonte: Istat, Elaborazioni su dati di Contabilità Nazionale

(a) Le attività di locazione dei beni immobili, di famiglie e convivenze, delle organizzazioni e organismi internazionali e tutte le attività economiche che fanno capo ai settori istituzionale delle Amministrazioni Pubbliche sono escluse dal campo di osservazione.

Guardando alla dinamica più recente (2009-2015), la crescita della produttività del lavoro è stata trainata da una ripresa della produttività totale dei fattori, a suggerire una maggiore ricerca di efficienza nei processi produttivi da parte delle imprese; a diminuire è invece il contributo del capitale materiale non-ICT, che risulta negativo (figura 4). Negli anni successivi alla crisi, infatti, la debole dinamica della produttività del lavoro ha coinciso con una forte contrazione degli investimenti. Tra il 2009 e il 2015, la quota degli investimenti totali rispetto al Pil in Italia è diminuita di 3,5 punti percentuali, una diminuzione inferiore di oltre 2 punti a quella dell'area euro. Si noti tuttavia come il contributo del capitale ICT (hardware, software e apparati per le comunicazioni) e del capitale immateriale non-ICT (in primis la spesa ricerca e sviluppo) si sia mantenuto positivo, nonostante il crollo degli investimenti totali.

FIGURA 4. LA CRESCITA DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO IN ITALIA (a)

Tassi di variazione medi annui. Anni 2009-2015



Fonte: Eurostat

(a) Le attività di locazione dei beni immobili, di famiglie e convivenze, delle organizzazioni e organismi internazionali e tutte le attività economiche che fanno capo al settore istituzionale delle Amministrazioni Pubbliche sono escluse dal campo di osservazione.

[Fonte: Camera dei deputati, Documentazione e ricerche, Indicatori economici e finanziari. Le previsioni del Documento di economia e finanza 2016, n. 230, 22 aprile 2016]

Nelle seguenti tabelle sono riportati i valori a consuntivo, in termini assoluti e in percentuale, dell'**occupazione**, riferiti agli anni 2006-2015. Inoltre sono riportate le previsioni per gli anni 2016-2019.

OCCUPAZIONE – CONSUNTIVO 2006-2015

Area del grafico

| LAVORO | ISTAT | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Numero occupati (migliaia di unità) | 22.758 | 22.894 | 23.090 | 22.699 | 22.527 | 22.598 | 22.566 | 22.191 | 22.279 | 22.465 |
| Numero occupati – variazione % | 1,6 | 0,6 | 0,9 | -1,7 | -0,8 | 0,3 | -0,1 | -1,7 | 0,4 | 0,8 |
| Totale Unità di lavoro standard | 24.881 | 25.125 | 25.023 | 24.336 | 24.130 | 24.162 | 23.830 | 23.250 | 23.316 | 23.507 |
| Unità di lavoro standard - variazione % | 1,7 | 1,0 | -0,4 | -2,7 | -0,8 | 0,1 | -1,4 | -2,4 | 0,3 | 0,8 |
| Tasso di attività | 62,6 | 62,4 | 62,9 | 62,3 | 62,0 | 62,1 | 63,5 | 63,4 | 63,9 | 64,0 |
| Tasso di occupazione | 58,3 | 58,6 | 58,6 | 57,4 | 56,8 | 56,8 | 56,6 | 55,5 | 55,7 | 56,3 |
| Tasso di disoccupazione | 6,8 | 6,1 | 6,7 | 7,7 | 8,4 | 8,4 | 10,7 | 12,1 | 12,7 | 11,9 |

Fonte: ISTAT, Il mercato del lavoro (10 marzo 2016). Per le ULA, Conti economici nazionali – Anni 2013-2015 (1 marzo 2016). Per gli anni precedenti, banca dati Istat.

OCCUPAZIONE – PREVISIONI

| LAVORO | Governò | | | | REF.IRS | | Prometeia | | CER | | Confindustria | | Banca d'Italia | |
|---|---|------|------|------|--------------|------|------------|------|------------|------|---------------|------|----------------|------|
| | DEF 2016 - PREVISIONI TENDENZIALI aprile 2016 | | | | gennaio 2016 | | marzo 2016 | | marzo 2016 | | Dicembre 2015 | | gennaio 2016 | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| Occupazione – Var. % (unità di lavoro standard) | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | - | - | 0,8 | 0,4 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 0,9 |
| Tasso di attività | - | - | - | - | 63,7 | 63,8 | - | - | 63,3 | 63,3 | - | - | - | - |
| Tasso di occupazione | 57,0 | 57,4 | 57,8 | 58,1 | 56,3 | 56,6 | 57,9 | 58,2 | - | - | - | - | - | - |
| Tasso di disoccupazione | 11,4 | 10,9 | 10,4 | 9,9 | 11,6 | 11,3 | 11,5 | 11,2 | 11,3 | 11,0 | 11,6 | 11,1 | 11,1 | 10,7 |


[Fonte: ISTAT-Rapporto competitività 2016]

Nel periodo 2008-2014 il calo occupazionale è stato particolarmente marcato sia nell'industria che nei servizi, in linea con la media dell'Area euro, nel 2009 è stato dello 0,9 per cento e nel 2013 lo 0,7 per cento.

Più in particolare, nella prima fase della crisi la flessione dell'occupazione nei servizi è stata meno intensa rispetto alla media dell'Area euro (-2,1 per cento rispetto a -3,1 per cento nel 2009); nella seconda recessione è avvenuto il contrario, con il commercio che ha registrato un prolungamento della discesa fino al 2014 (Figura 1.5). Rispetto alla media dei paesi dell'Unione monetaria, in Italia vi è stato un recupero occupazionale ritardato di un anno nei servizi alle imprese, ma la crescita degli addetti si è riallineata nel corso del 2015. Analoghe le tendenze per il commercio: in questo caso la ripresa è stata ancora più ritardata, ma nettamente superiore a quella media della UE nel corso del 2015.

Nella **manifattura** la flessione dell'occupazione ha mostrato contrazioni significative lungo tutto il periodo considerato fino ai trimestri più recenti, evidenziando un andamento nettamente più negativo dell'area euro nel suo insieme (Figura 1.5).

Figura 1.5 - Addetti nell'Area euro e in Italia per macrosettore - Anni 2008-2015 (dati destagionalizzati, variazioni tendenziali)



Fonte: Elaborazioni su dati Istat ed Eurostat-Short-Term Business Statistics

In Italia la tendenza alla contrazione dell'occupazione, partita dal 2009, è continuata fino al terzo trimestre 2015, seppur con minore intensità. Nel periodo più recente, infatti, si assiste a un recupero di occupati ma con cali via via più contenuti (-1,8 per cento, -1,3 per cento, -0,9 per cento).

3. INDUSTRIA 4.0

a. Definizione

Con il concetto di “Industria 4.0” si intende oggi un paradigma industriale emergente, che determinerà una rivoluzione industriale paragonabile a quelle che si sono succedute negli ultimi tre secoli. Nel caso della “quarta rivoluzione industriale” non si ha una singola e rivoluzionaria tecnologia abilitante (es. il vapore o l’elettrificazione) ma, piuttosto, un insieme di tecnologie abilitanti che vengono ad aggregarsi grazie ad internet in modo sistemico in nuovi paradigmi produttivi. Questi paradigmi sottenderanno innovazioni di natura assai diversa, anche a seconda del settore: di processo, organizzative, di prodotto, e di modello di business. Pertanto, stiamo parlando di una rivoluzione in divenire.

Industria 4.0 è il termine che più frequentemente di altri (smart manufacturing, industria del futuro, industria digitale, manifattura avanzata, industria intelligente, etc...) viene utilizzato per indicare una serie di rapide trasformazioni tecnologiche nella progettazione, produzione e distribuzione di sistemi e prodotti. In particolare, descrive l’organizzazione di processi produttivi basati sulla tecnologia e su dispositivi che comunicano tra di loro.

La manifattura rimane centrale alla produzione industriale, ma non va più considerata come una sequenza di passi e fasi separate ma come un flusso integrato immaterialmente grazie alle tecnologie digitali. Tutte le fasi sono gestite e influenzate dalle informazioni rilevate, comunicate e accumulate lungo tutta la catena, dalla progettazione all’utilizzo, al servizio post-vendita.

Questo è in estrema sintesi il senso del paradigma *Industria 4.0* che rappresenta la sfida attuale del sistema industriale².

La connessione tra oggetti attraverso internet è resa possibile dalla disponibilità di sensori e attuatori (congegni in grado di collegare la componente digitale con quella meccanica degli oggetti) sempre più piccoli, dalla presenza di connessioni a internet a basso costo e pressoché ubiqua.

Già ora, 14 miliardi di sensori sono collegati a magazzini, sistemi stradali, linee di produzione in fabbrica, rete di trasmissione di energia elettrica, uffici, abitazioni. Nel 2030, si stima che più di 100 miliardi di sensori collegheranno l’ambiente umano e naturale in una rete globale intelligente e distribuita.

La natura di questa rivoluzione tecnologica implica che il confine tra manifattura e servizi divenga sempre meno netto, con un crescente coinvolgimento delle imprese manifatturiere in attività di servizio attraverso una separazione meno netta tra componente fisica e parte digitale della manifattura: i sistemi produttivi evolvono verso i modelli cyberfisici³, i modelli di business evolvono verso modelli industriali di servizio.

i. Inquadramento storico

E’ la rivoluzione industriale del XXI secolo, la quarta in più di duecento anni di storia occidentale: alla fine del XVIII secolo, la prima fase è stata caratterizzata dall’introduzione del telaio meccanico (1784) e dallo sfruttamento dell’energia del vapore; all’inizio del XIX secolo, la seconda fase è stata segnata e della produzione di massa con metodi tayloristici (1870: prima catena di montaggio nei mattatoi

² Quintarelli S. (2016), *Costruire il domani. Istruzioni per un futuro immateriale*, Ed. Il Sole 24 ore

³ Beltrametti L. (2015), *Produzione e commercio: come cambia la globalizzazione. La manifattura italiana riparte su buone basi*, in “Scenari industriali” (n. 6), 83-92, Confindustria Centro Studi.

di Cincinnati) e dall'avvento dell'energia elettrica. Nella seconda metà del XX secolo, l'informatica caratterizza la terza fase con l'introduzione del computer che ha rivoluzionato i processi produttivi grazie al progressivo crollo del costo dell'elaborazione, dell'immagazzinamento e della trasmissione dei dati (Modicon 084, primo controllore a logica programmabile). L'uso di sistemi digitalizzati caratterizza la quarta fase: la connessione tra oggetti (computer, attuatori, sensori) attraverso internet è resa possibile congiuntamente alla disponibilità di sensori e attuatori sempre più piccoli, meno costosi e a consumo ridotto, dalla presenza di connessioni internet a basso costo e pervasive e dalla disponibilità di un numero illimitato di indirizzi sulla rete attribuibili anche ad oggetti di poco valore.

ii. Caratteristiche

L'Italia è, nonostante la profonda crisi economica di questi anni, una grande potenza manifatturiera. Dispone di un elevato *know-how* tecnico, diffuso nelle diverse filiere produttive, alimentato da atenei che preparano laureati STEM (*Science, Technology, Engineering, Mathematics*) di riconosciuta professionalità, anche se in numero ancora insufficiente⁴.

La digitalizzazione della manifattura si caratterizza per un **incremento della flessibilità della produzione**. L'automazione del processo di produzione, la trasmissione dei dati su un prodotto che passa attraverso la filiera manifatturiera e l'uso di robot configurabili comporta che una varietà di diversi prodotti possono essere realizzati nello stesso impianto di produzione. Questa *mass customization* permetterà la produzione di piccoli lotti (anche piccolo come singolo oggetto) grazie alla possibilità di configurare rapidamente le macchine e di adattarsi alle specifiche fornite dal cliente. Nello stabilimento Bosch in Baviera si producono sulla stessa linea, con velocità simili alla produzione tayloristica, ben 12 mila varianti di impianti ABS per automobili. Questa flessibilità favorisce anche l'innovazione, poiché prototipi o nuovi prodotti possono essere realizzati rapidamente senza complicate riconversioni o l'installazione di nuove linee di produzione.

Ciò consente un **miglioramento della velocità di produzione**: progetti digitali e modellazione virtuale del processo di fabbricazione possono ridurre il tempo tra la progettazione di un prodotto e la sua consegna. McKinsey indica dal 20 al 50% la riduzione del *time to market*.

Il miglioramento della qualità del prodotto ha un ruolo importante nella riduzione dei costi stimata sempre da McKinsey dal 10 al 20%

La fabbrica digitalizzata garantisce un **aumento della produttività**. L'utilizzo di programmi di manutenzione preventiva può ridurre i tempi di fermo macchine dal 30 al 50% con una riduzione dei costi di manutenzione dal 110 al 40%. Alcune aziende utilizzano robot automatizzati che continuano la produzione anche senza luce e senza riscaldamento, dopo che personale è andato a casa, dirottando i lavoratori su funzioni per le quali sono davvero essenziali. Nei Paesi Bassi, Philips produce rasoi elettrici in una 'fabbrica buia' con 128 robot e appena nove lavoratori, che forniscono garanzia di qualità.

I cambiamenti nei modelli di business sono la conseguenza delle innovazioni dell'Industria 4.0: le aziende europee potranno competere sulla base della capacità di innovazione, di produrre oggetti personalizzati (attraverso fabbriche configurabili), o della qualità, invece che sulla base dei costi.

⁴ In base alle statistiche OCSE, l'Italia ha uno stock di laureati molto basso (22.7% nell'intervallo 25-34 anni, contro una media OCSE di 40.5%). Per quanto riguarda la frazione di *nuovi* laureati nelle discipline STEM, l'Italia ha da poco iniziato a colmare il gap che la divideva dai partner europei, ma ciò non è ancora sufficiente a recuperare il gap riscontrabile nello stock della forza lavoro e, soprattutto, le future prospettive di crescita (Parlamento Europeo, *Encouraging STEM studies for the LaborMarket*, Marzo 2015).

Tutto ciò produce un evidente **rafforzamento del ruolo del consumatore**, che potrà essere coinvolto nella fase di progettazione del prodotto che può essere realizzato rapidamente e a basso costo. Molte operazioni manifatturiere potranno essere localizzate più vicino al consumatore: se la produzione è largamente automatizzata, non sarà più conveniente spostare la fabbrica in Paesi in cui è inferiore il costo del lavoro. Le imprese europee potranno quindi ritrasferire in Europa gli stabilimenti (*reshoring*) come dimostrato dal recente caso dell'azienda Adidas che ha riportato in Germania la produzione di scarpe sportive.

Nel corso di numerose audizioni è stato sottolineato, inoltre, il ruolo strategico che la digitalizzazione dell'industria può avere in termini di **sostenibilità ambientale** e di **economia circolare**. La nuova industria manifatturiera, caratterizzata da una produzione in piccoli lotti, con bassi o zero scarti, realizzata in impianti di non grandi dimensioni localizzati vicino al consumatore, dovrebbe comportare riduzione di inquinamento, fabbisogno energetico, costi di trasporto merci e scarti da imballaggio. Sarebbe dunque pienamente coerente con gli obiettivi che l'Unione europea si è posta con il pacchetto sull'economia circolare presentato a dicembre 2015. Globalmente si stima che l'investimento su Internet industriale crescerà da 20 miliardi di dollari USA nel 2012 a oltre 500 miliardi nel 2020 (anche se con un ritmo più lento dopo tale data) e che il valore aggiunto crescerà da 23 miliardi di dollari a 1300 miliardi di dollari nello stesso intervallo di tempo.

b. Contesto tecnologico

Il settore manifatturiero italiano rappresenta il 15% del PIL generato nel nostro Paese con un fatturato di circa 900 miliardi di euro e un valore aggiunto di circa 200 miliardi di euro, cui corrisponde un'occupazione di quasi 4 milioni di lavoratori (23% della forza totale) e un numero di oltre 400 mila imprese. Per ciascun addetto si stima inoltre un'occupazione supplementare nei servizi associati pari al doppio. L'Italia è tra i primi sei Paesi al mondo per valore aggiunto generato dal manifatturiero, in una graduatoria entro la quale i primi 10 Paesi rappresentano ben il 70 per cento del valore aggiunto mondiale. Oltre che un fondamentale driver di innovazione di processo – come ha sottolineato in audizione la Conferenza delle regioni e delle province autonome – per tutti i settori industriali, l'approccio Industria 4.0 è per l'Italia un primario indirizzo per l'innovazione di alcuni dei prodotti più competitivi del nostro sistema quali l'industria aeronautica e aerospaziale, la farmaceutica, la meccanica e l'*automotive*.

La trasformazione digitale richiede investimenti in aree tecnologiche ben definite al fine di realizzare quella revisione dei processi industriali manifatturieri che abilita la creazione di nuovi prodotti-servizi e di nuovi modelli di business. Queste tecnologie, introdotte dal paradigma del digitale rendono possibile sia la necessaria integrazione verticale ed orizzontale dei sistemi sia la loro completa interoperabilità.

L'elettronica godrà ancora di fasi di sviluppo esponenziale nel rapporto prestazioni/prezzo almeno fino al 2030. Questo andamento caratterizzerà le principali componenti dei sistemi informatici, ovvero l'elaborazione, l'immagazzinamento di dati e la comunicazione. Conseguentemente il costo marginale di elaborazione, archiviazione e trasmissione dell'informazione tenderà a zero, proprietà radicalmente diverse da quelle che caratterizzano le tradizionali attività materiali i cui costi marginali sono non nulli. Come conseguenza, ogni fase del ciclo di vita di ogni prodotto/servizio tenderà a dotarsi di una componente immateriale, abilitando la nascita di nuovi servizi per settori tradizionalmente serviti da beni. Ogni cosa che può interessare misurare sarà misurata, generando ingenti quantità di dati archiviati (i

cosiddetti *big data*) ed analizzati da sistemi di ausilio alle decisioni basati su tecniche di intelligenza artificiale (“*Sistemi cognitivi*” il cui sviluppo è favorito dall'aumento esponenziale delle potenze di calcolo). La possibilità di comunicazione di dati e comandi in tempo reale ad ogni capo del mondo determinerà una riconfigurazione delle reti di supporto alle attività core delle imprese⁵.

c. Tecnologie abilitanti

Come già evidenziato in precedenza la quarta rivoluzione industriale non si riferisce a una singola e rivoluzionaria tecnologia abilitante, ma a un *bundle* di tecnologie che vengono ad aggregarsi in modo sistemico in nuovi paradigmi produttivi ai quali si connettono innovazioni di natura assai diversa a seconda del settore: di processo, organizzative, di prodotto e di modello di business.

Fra le tecnologie abilitanti quelle attualmente considerate più mature e/o promettenti sono:

- **l'Internet of Things:**

la rete di oggetti fisici (*things*) che dispongono intrinsecamente della tecnologia necessaria per rilevare e trasmettere, attraverso internet, informazioni sul proprio stato o sull'ambiente esterno. L'IoT è composto da un ecosistema che include gli oggetti, gli apparati e i sensori necessari per garantire le comunicazioni, le applicazioni e i sistemi per l'analisi dei dati; i campi di applicabilità sono molteplici, dalle applicazioni industriali, alla logistica, all'infomobilità, fino all'efficienza energetica, all'assistenza remota e alla tutela ambientale. L'innovazione che porta con sé l'IoT consiste nell'introdurre una nuova forma di interazione, non più limitata alle persone, ma tra persone e oggetti, denotata anche come Man-Machine Interaction (MMI), e pure tra oggetti e oggetti, Machine to Machine (M2M); l'IoT diventa così la prima vera evoluzione di Internet; oggi ci sono circa 14 miliardi di oggetti connessi alla rete; gli analisti di settore stimano che entro il 2020 il numero si collocherà tra 20 e 100 miliardi;

- **il cloud e cloud computing:**

il cloud è un'infrastruttura IT comune, flessibile, scalabile e *open by design* per condividere dati, informazioni e applicazioni attraverso internet in modo da seguire la trasformazione dei modelli di business con la capacità necessaria; il *cloud computing* abilita flessibilità, rilasci continui di servizi con cicli di vita ridotti a mesi, innovazione progressiva e trasversalità; lo sviluppo di una piattaforma tecnologica di *cloud computing* composta da una serie di moduli che permettano l'interoperabilità di soluzioni, anche eterogenee, sia aperte che proprietarie, può dare slancio a nuovi processi digitali e a nuove modalità di interazione tra aziende, cittadini e PA e allo sviluppo delle *smart cities*; i driver principali all'adozione del *cloud* saranno l'esplosione dell'IoT e dei dati raccolti da sensori e altri oggetti, la conseguente crescita dei *big data*, la pervasività del *social* e lo sviluppo dei dati sul consumatore;

5 Quintarelli, S. (2016) “Costruire il domani, istruzioni per un futuro immateriale” Ed. Il Sole 24 Ore

- **additive manufacturing/3D printing:**

processo per la produzione di oggetti fisici tridimensionali, potenzialmente di qualsiasi forma e personalizzabili senza sprechi, a partire da un modello digitale; consente un'ottimizzazione dei costi in tutta la catena logistica e del processo distributivo;

- **cybersecurity:**

tecnologie, processi, prodotti e standard necessari per proteggere collegamenti, dispositivi e dati da accessi non autorizzati, garantendone la necessaria *privacy*. Gli attacchi e le minacce informatiche hanno colpito oltre il 90% delle realtà italiane negli ultimi anni. Nel 2014, le aziende hanno mostrato maggiore attenzione al tema della sicurezza, investendo in tecnologie, creando team interni dedicati alla *cybersecurity* e ricorrendo a servizi di *risk* e *vulnerability assessment*. Il mercato italiano della sicurezza (722 milioni di euro a fine 2014, + 2% YoY – Rapporto Assinform 2015) è previsto in crescita, a conferma dell'importanza dedicata alla tematica e dalla spinta derivante dalla *compliance* normativa;

- **big data e data analytics:**

enormi quantità di dati, strutturati e non, accresciuti dall'introduzione di tecnologie digitali raccolti e analizzati con strumenti che li trasformano in informazioni in grado di rendere i processi decisionali più veloci, più flessibili e più efficienti anche attraverso l'utilizzo di innovazioni di frontiera quali i *Sistemi Cognitivi*; il rilevamento, l'analisi e lo sfruttamento di questi dati da parte delle aziende sarà sempre più alla base dei processi decisionali e delle strategie di business. La crescente mole di dati eterogenei generati dal web, dai dispositivi mobili e dalle app, dai social media e dagli oggetti connessi apre nuove opportunità per le aziende date dalla possibilità di correlare e interpretare i dati destrutturati, abilitando analisi real time, predittive etc.;

- **robotica avanzata:**

evoluzione delle macchine verso una maggiore autonomia, flessibilità e collaborazione, sia tra loro sia con gli esseri umani, dando vita a robot con aumentate capacità cognitive; applicata all'industria per migliorare la produttività, la qualità dei prodotti e la sicurezza dei lavoratori, la robotica italiana spicca per quantità e qualità della ricerca, sia in campo accademico che in campo industriale, con importanti centri di ricerca e progetti all'avanguardia in tutto il Paese come l'Istituto di Biorobotica della Scuola Sant'Anna di Pisa o l'Ecosistema robotico dell'IIT (che annovera piattaforme robotiche assistive e riabilitative in joint lab con INAIL, piattaforme robotiche umanoidi – iCub, Walkman, Koman -, piattaforme robotiche idrauliche - HyQ).

Molte nuove imprese ad alto contenuto tecnologico hanno visto la luce nel corso degli ultimi due decenni. Sul versante della robotica industriale l'Italia annovera numerose imprese caratterizzate dalla produzione di robot industriali e di robot di servizio. In particolare, gli ambiti in cui si registra un utilizzo marcato di sistemi robotici industriali risultano quello dell'industria automobilistica, i sistemi logistici e di magazzino, gli ambiti di manutenzione industriale. Nel 2014, la produzione italiana di robot è cresciuta a 4.695 milioni di euro, segnando un incremento del 4,6% rispetto all'anno precedente;

- **realtà aumentata:**

per realtà aumentata, si intende l'arricchimento della percezione sensoriale umana mediante informazioni, in genere manipolate e convogliate elettronicamente, che non sarebbero percepibili con i 5 sensi; consente un impiego della tecnologia digitale per aggiungere dati e informazioni alla visione della realtà e agevolare, ad esempio, la selezione di prodotti e parti di ricambio, le attività di riparazione e in generale ogni decisione relativa al processo produttivo; moltissimi gli ambiti applicativi: museale e turistico; marketing/advertising; retail; editoria; medicale; difesa e sicurezza; gaming; entertainment; education. Gli analisti di Digi-Capital ritengono che la realtà aumentata conoscerà un vero e proprio boom nei prossimi 5 anni, raggiungendo un giro d'affari di 120 miliardi di dollari nel 2020;

- **wearable technologies:**

le tecnologie indossabili rappresentano un esempio di IoT dal momento che sono parte di oggetti fisici o "cose" integrati con elettronica, software, sensori e connettività per consentire agli oggetti lo scambio di dati con un produttore, un operatore o altri dispositivi collegati senza richiedere l'intervento umano; nuove generazioni di dispositivi indossabili, come orologi e braccialetti *smart*, contapassi, portachiavi dotati di sensori possono fornire un valido supporto per monitorare e intervenire sui parametri di comfort, salute e sicurezza, sia dei lavoratori sia dei clienti e fruitori, nei vari luoghi di attività;

- **sistemi cognitivi:**

oltre alle già citate possibilità applicative dei sistemi cognitivi per l'analisi di *Big Data* e per il controllo di robotica avanzata, i sistemi cognitivi automatizzeranno attività d'ufficio ripetitive, in analogia a quanto accade con i robot per le cose materiali, emergerà un fenomeno simile con degli infobot per le cose immateriali. Laddove il valore sarà la produttività del compito, entrerà l'intelligenza artificiale. Le persone continueranno a svolgere i lavori in cui il valore sarà la creatività e l'esecuzione di attività non di routine.

d. Nuovi modelli di business

L'industria 4.0 ha in sé due aspetti fondamentali di trasformazione del sistema industriale: uno evolutivo che mira prevalentemente al miglioramento dell'azienda attraverso l'utilizzo delle nuove

tecnologie; l'altro più rivoluzionario che porta a nuovi modi di competere generati da modelli di business dirompenti fino ad oggi non praticabili per mancanza di uno sviluppo adeguato delle tecnologie.

A solo titolo di esempio riportiamo:

- **Nuove strategie di mercato rese possibili dalle TIC**

Se lo sviluppo verso Industria 4.0 dipende dall'utilizzo sempre più massivo delle tecnologie digitali e delle tecnologie abilitanti richiamate in precedenza (tecnologie che mettono a disposizione in tempo reale una gran quantità di informazioni) si può immaginare un miglioramento in termini di efficienza e la nascita di nuove strategie di mercato che avvicinino il bene prodotto al consumatore, sulla base di informazioni più simmetriche anche sull'utilizzo di quel bene, rendendo possibile anche un modello di business in cui il produttore anziché vendere il bene lo affitta al consumatore e ne cura la manutenzione.

Si parla a questo proposito del cosiddetto "modello Xerox": la proprietà della fotocopiatrice non è dell'utente finale che paga invece un canone di locazione con una componente fissa e una variabile legata al numero di copie fatte; il proprietario della fotocopiatrice si fa carico della manutenzione del bene e della sostituzione delle parti usurate.

La Rolls Royce ha già adottato un modello di questo tipo per i motori aeronautici: la possibilità di avere motori che comunicano in tempo reale dati relativi al loro utilizzo e all'usura dei diversi componenti rende possibile un modello di business in cui il produttore affitta i motori alla compagnia aerea e ne cura la manutenzione. La diffusione di nuovi modelli di business potrà quindi associarsi ad una diversa allocazione della proprietà dei beni, a diversi modelli contrattuali tra fornitore ed utente con importanti implicazioni anche sulla capitalizzazione delle imprese. Tutto ciò potrà influire anche sulle modalità di produzione e progettazione dei beni medesimi, alcuni dei quali dovranno essere sostituiti più frequentemente altri invece saranno soggetti ad usura in modo limitato con evidenti implicazioni positive per l'ambiente⁶.

- **Circular economy**

La necessità di un graduale ma inevitabile passaggio da un'economia lineare - estremamente costosa in termini di utilizzo delle risorse - alla cosiddetta *circular economy* comporta un cambio di paradigma nella definizione dei prodotti e dei processi manifatturieri che devono essere gestiti e monitorati lungo tutto il loro ciclo di vita. L'economia circolare in cui i materiali e l'energia utilizzati mantengono il loro valore il più a lungo possibile, i rifiuti sono ridotti al minimo e si utilizza il minimo possibile di risorse, risponde alla duplice esigenza di ridurre l'impatto ambientale delle attività economiche e, sul piano economico, di conseguire risparmi evitando sprechi e riducendo i costi di approvvigionamento delle materie prime. Questa transizione riguarda la generalità dei cittadini e delle imprese in quanto comporta cambiamenti radicali nell'assetto economico, nell'organizzazione sociale, nel modello imprenditoriale e nei comportamenti dei consumatori. Tutto ciò presuppone, specie in una prima fase, un consistente impegno finanziario necessario per la conversione dei processi produttivi. Punto di riferimento in questo senso è rappresentato dal pacchetto sull'economia circolare elaborato dalla Commissione europea (COM (2014) 398 final) che riguarda l'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali e contiene azioni concrete, realistiche ed ambiziose che presuppongono il passaggio a prodotti

⁶ Beltrametti L. (2015), *op.cit.*, 90

che durano di più, si possono riparare, sono meno dispendiosi sul piano energetico. L'aumento del ciclo di vita dei prodotti comporta altresì una minore produzione di rifiuti.

- **Sharing economy**

Nel quadro dei nuovi modelli di business si colloca anche la *sharing economy*.

L'articolo 2 della proposta di legge n. 3564, in corso di esame presso le Commissioni Trasporti e Attività produttive della Camera, la definisce come "l'economia generata dall'allocazione ottimizzata e condivisa delle risorse di spazio, tempo, beni e servizi tramite piattaforme digitali".

Secondo uno studio recente⁷, i servizi di *sharing economy* possono trovare diversa collocazione rispetto a tre assi, che ne identificano i tratti caratterizzanti:

1. la *sharing economy* favorisce pratiche basate sul riuso invece che sull'acquisto e sull'accesso piuttosto che sulla proprietà, in forma sincrona (per esempio, si condivide la propria casa con un'altra persona) o differita (per esempio, si lascia la propria casa temporaneamente a un'altra persona);
2. la presenza di una piattaforma tecnologica che supporta relazioni digitali, dove la distanza sociale è più rilevante di quella geografica e la fiducia è veicolata attraverso forme di reputazione digitale;
3. la relazione *peer-to-peer*: la disintermediazione favorisce il rapporto diretto tra domanda e offerta, spesso al di fuori di logiche professionali, con una caduta dei confini tra finanziatore, produttore, consumatore e cittadino attivo.

Spesso sotto l'etichetta *sharing economy* ricadono esperienze che presentano solo alcuni di questi elementi: è il caso, per fare un esempio, del *car sharing* che, pur soddisfacendo i primi due criteri, non rispetta il terzo.

L'economia della condivisione si diffonde in Italia nel 2000, in ritardo rispetto al resto del mondo, dove nascono piattaforme di condivisione già alla fine degli anni '90. Il grande sviluppo avviene a partire dal 2009 spinto, da un lato, dalla crisi economica che fa emergere nuovi modelli di consumo e, dall'altro, dal diffondersi delle tecnologie digitali e dei *social network* che consentono di mettere in contatto persone per scambiarsi oggetti o servizi.

E' in atto a livello europeo un'istruttoria sull'opportunità di introdurre una legislazione armonizzata di principio sulla materia dell'economia condivisa. Nella Comunicazione della Commissione "*Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese*" di ottobre 2015, la Commissione UE dedica un apposito paragrafo alle misure future per consentire lo sviluppo equilibrato dell'economia della condivisione definita come un complesso ecosistema di servizi a richiesta e di uso temporaneo di attività sulla base di scambi attraverso piattaforme *online*. I cinque principali settori dell'economia collaborativa: finanza *peer-to-peer*, *staffing online*, condivisione e scambio alloggio, *car sharing* e *streaming* di video e musica sono potenzialmente in grado di accrescere gli introiti globali dagli attuali 13 miliardi di euro a circa 300 miliardi di euro nel 2025.

L'emergere di nuovi modelli di business tuttavia ha spesso un'incidenza sui mercati esistenti, creando attriti con i fornitori di beni e servizi tradizionali. Secondo la Commissione, è indispensabile un contesto normativo chiaro ed equilibrato che consenta lo sviluppo di un'imprenditoria dell'economia collaborativa, che tuteli i lavoratori, i consumatori e gli altri interessi generali e che assicuri, nella tutela delle garanzie socioeconomiche esistenti, che non siano frapposti inutili ostacoli normativi agli operatori del mercato, né nuovi né esistenti, a prescindere dal modello di business da essi utilizzato.

⁷ Pais I., Mainieri M. (2015), *Il fenomeno della sharing economy in Italia e nel mondo*, in "Equilibri", Il Mulino, pp.11-20.

- **Maker economy**

Fenomeno connesso all'evoluzione di industria 4.0 è l'**artigianato digitale**, la cosiddetta "*maker economy*". La **maker economy** è una forma di economia che viene dal basso, è l'orizzonte naturale di riferimento per gli artigiani che si stanno evolvendo in artigiani digitali in Italia e in Europa. Sostanzialmente si tratta di forme di autoproduzione artigiana che però sfruttano ed integrano tecnologie ed idee innovative. Rappresenta un mercato in continua espansione a livello globale ed è un mercato aperto all'innovazione e attento alle realtà emergenti. Non parliamo, però, solo di innovazione tecnologica. Oltre al profilo dell'innovazione digitale questo ambito economico ha prodotto un cambiamento profondo sia nella cultura sia nello stile della nostra vita. L'internet le cose, i cellulari, la fabbricazione digitale, le stampanti 3D, la *sharing economy*, la condivisione del sapere e l'*open source* hanno inciso radicalmente sul modo di studiare, comunicare, lavorare, produrre e, di fatto, vivere.

I parametri di vita delle comunità in cui nascono le nuove forme di organizzazione dal basso modificando le forme di relazioni e ibridando i ruoli della produzione e del consumo.

e. Focus su alcuni settori della manifattura industriale

Nel corso dell'indagine la Commissione ha approfondito alcuni settori industriali italiani più avanzati nell'implementazione della manifattura digitale.

i. Automotive 4.0

Il settore dell'**automotive** rappresenta uno degli esempi di *smart factory*. Porsche Consulting, intervenuta in audizione, ha sottolineato che, per garantire una personalizzazione elevata del prodotto, la Porsche ha adottato un modello produttivo chiamato "a lisca di pesce" in cui il cliente può configurare un ordine *online*, personalizzando la propria vettura e poi passare in concessionaria a finalizzare l'acquisto. L'ordine registrato viene gestito da un sistema informativo centrale, che permette di sincronizzare tutte gli attori (le "lische di pesce") coinvolti nella filiera di consegna dei componenti in linea. Ad esempio, a Corbetta, vicino Milano, la Magneti Marelli riceve periodicamente tramite EDI (Electronic Data Interchange) i programmi di produzione, e, solo 5 giorni prima dell'assemblaggio a Stoccarda, riceve via VAN (Value Added Network, rete dedicata) il "via" per produrre esattamente la sequenza di strumenti di bordo che verranno montati oltralpe. I disegni e le distinte base sono *on-line* su una piattaforma del gruppo, alla quale hanno libero accesso tutti i fornitori. Porsche sta quindi già sfruttando ampiamente diversi elementi di digitalizzazione dei processi produttivi in un network esteso e collaborativo: questo processo è oggi in evoluzione accelerata. La casa automobilistica si muove in questo percorso partendo dai benefici dei cosiddetti *stakeholders* (clienti, fornitori di componenti, fornitori di macchinari, collaboratori, management interno) e su questi definisce i casi di utilizzo (i cosiddetti *use-case*). Le nuove tecnologie permettono un'evoluzione continua del modello produttivo descritto, non solo a fini dell'efficienza, ma anche della crescita. La profilazione del cliente, ad esempio, permette di comprendere quali accessori possono essere più interessanti per il cliente. Quindi, poco prima di iniziare a produrre, è possibile chiedere al cliente che aveva se vuole aggiungere al suo ordine un accessorio. La visione – ha concluso Porsche Consulting – è quella di integrare in una progressiva evoluzione tutti gli oggetti in una rete universale, dagli impianti agli edifici, dai prodotti ai trasporti, in maniera da

identificarli e localizzarli univocamente (Internet of Things), permettendo ai sistemi di prendere autonomamente decisioni ed eseguire le conseguenti azioni.

ii. Edilizia 4.0

L'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), intervenuta in audizione, ha evidenziato che per il settore delle costruzioni l'Edilizia 4.0 è sinonimo di un cambiamento radicale del modello di filiera che abbandoni l'individualismo (che porta spesso alla conflittualità) tra i diversi soggetti per passare a un nuovo rapporto basato sull'integrazione collaborativa. Per un moderno settore delle costruzioni è infatti sempre più indispensabile migliorare l'integrazione delle fasi e di tutti gli attori del processo chiamati a progettare, costruire, fabbricare i materiali da costruzione, elevando lo standard delle competenze e la propensione alla soddisfazione del cliente attraverso prodotti sempre più "tailor-made". A questo rispondono i moderni sistemi informatici e ICT, già adoperati in altri campi industriali, che permettono agli operatori di governare in modo sempre più *just in time* il processo realizzativo per conseguire gli obiettivi di qualità-costi-tempi richiesti dal cliente. Questi sistemi permettono l'informatizzazione delle fasi del processo edilizio e la rappresentazione digitale dell'opera lungo il suo intero ciclo di vita, dalla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione, alla dismissione. In questo modo, tutti gli aspetti di rilievo dell'opera, dalla geometria, ai prodotti da costruzione, ai costi nonché alle specifiche riguardanti la realizzazione, possono essere rappresentati e soprattutto forniti in qualunque momento agli operatori interessati sfruttando la velocità e la immaterialità della comunicazione all'interno del processo progettuale/realizzativo/manutentivo.

Lo strumento che nel settore delle costruzioni permette la gestione integrata ed informatizzata delle attività è noto come **BIM (Building Information Modelling/Management)**. In modalità BIM si eseguono le più importanti opere di ingegneria ed architettura nel mondo ed il nostro Paese risulta essere in notevole ritardo rispetto ai suoi *competitor* internazionali ed europei. Sulla base dei dati forniti da ANCE, il 70% circa delle associazioni territoriali possiede una conoscenza di base del BIM, ma solo 4 associazioni su 10 hanno riferito che vi sono sul proprio territorio imprese che adottano il BIM, soprattutto di medie e grandi dimensioni.

In **Gran Bretagna** il BIM è oggetto di un piano strategico iniziato nel 2011 quando fu previsto per legge, per tutti i progetti pubblici a partire dal 2016, l'utilizzo del livello 2 di BIM (esistono infatti diversi livelli di BIM, corrispondenti a un dettaglio e grado di informatizzazione dei contenuti crescente al crescere numerico del livello). Per lo stesso programma 2011-2016 sono stati investiti 5 milioni di sterline. Oggi il nuovo programma, denominato "Digital Built Britain", prevede l'implementazione del livello 3 a partire dal 2017, con una previsione di investimento pubblico pari a circa 15 milioni di sterline fino al 2019. Il Governo britannico ha quantificato che nel biennio 2013/2014, grazie alla sola fissazione del livello 2, sono stati risparmiati complessivamente 800 milioni di sterline nei costi di costruzione negli appalti pubblici grazie al BIM, a fronte di un mercato pubblico di circa 20 miliardi di sterline (e complessivo pari a 120 miliardi di sterline) nel 2013.

In **Germania** nel marzo scorso 2016 è stata pubblicata la "Roadmap per la progettazione e costruzione digitalizzata", in cui il BIM è stato riconosciuto un driver di sviluppo del settore ad elevato potenziale. La *roadmap* stabilisce un percorso graduale di introduzione del "primo livello" BIM nel comparto infrastrutturale (una sorta di fase preparatoria con un numero sempre crescente nel tempo di progetti in BIM), prevedendo che a partire dal 2021 l'applicazione del medesimo livello diventi obbligatoria per tutti i progetti di infrastrutture.

La **Francia** ha stanziato 20 milioni di euro per il piano di transizione digitale per il settore delle costruzioni, mentre i Paesi nordici (Norvegia, Finlandia, Danimarca) hanno attuato programmi sul BIM varati già nel 2007/2009.

In controtendenza rispetto agli altri Paesi europei, l'Italia ha finora visto come principale *input* allo sviluppo e alla diffusione del BIM il settore privato, ovvero la collaborazione tra i vari stakeholder della filiera delle costruzioni compreso l'ambito della normazione volontaria.

L'ANCE si è fatta promotrice assieme ad alcune associazioni di produttori di materiali, all'università e al CNR del progetto di ricerca **InnovAnce**, tra i vincitori del Bando Industria 2015 sull'efficienza energetica. Si tratta di una piattaforma collaborativa di gestione delle informazioni di filiera, il prototipo è stato realizzato e per la sua messa on line serve ancora uno sforzo in termini di tempo e di costi per il suo passaggio da prototipo a prodotto finito di cui potranno beneficiare sia il settore pubblico che quello privato.

iii. Farmaceutico e biomedico 4.0

Farmindustria, intervenuta in audizione, ha sottolineato che l'industria farmaceutica rappresenta uno dei settori più avanzati nei processi di digitalizzazione e nell'utilizzo dei nuovi modelli di business connessi a Industria 4.0. L'industria farmaceutica italiana è il secondo produttore di farmaci nel contesto dei Paesi UE e aspira a diventare il primo: 63.500 addetti (90% laureati e diplomati) e altri 65.000 nell'indotto; 6.000 addetti in ricerca e sviluppo; 30,1 miliardi di euro di produzione; 73% dei quali destinati all'export; 2,5 miliardi di euro di investimenti, dei quali 1,3 in ricerca e sviluppo (il 13% è l'incidenza della ricerca farmaceutica sul totale della ricerca e dello sviluppo industriale) e 1,2 in produzione. La produzione industriale nel 2015 vede le aziende farmaceutiche in crescita di un + 5%. L'occupazione cresce di +1% (nel 2014-2015 circa 6.000 nuovi ingressi e di questi circa 2.500 giovani). Nel 2015 la produzione farmaceutica in Italia è stata pari a 30,1 miliardi.

Le biotecnologie e le nanotecnologie applicate in questo settore ne rappresentano l'ulteriore sviluppo. Il primo farmaco a base di cellule staminali approvato nel mondo è italiano. La prima terapia genica è nata da *partnership* pubblico-privato in Italia e il settore è all'avanguardia anche nella ricerca e produzione di vaccini e sugli emoderivati. La farmaceutica è un settore *capital intensive* in cui ricerca ed innovazione ne rappresentano gli elementi caratterizzanti. La via italiana verso la quarta rivoluzione industriale per la farmaceutica è quella di aumentare la connessione tra le macchine, gli oggetti, le informazioni, le applicazioni in *cloud* e le persone. Contaminare le aziende con le nuove tecnologie ed i nuovi servizi digitali. Coniugare prodotti e servizi sempre più interconnessi ed integrati tra loro. Si registra un aumento del 15 per cento degli investimenti privati in ricerca ma anche una modalità di approccio alla ricerca che vede crescere le sinergie con le *start up* innovative.

Le aziende farmaceutiche, in particolare, sono all'avanguardia nell'utilizzo di tecnologia robotica e stanno implementando investimenti per l'uso di robot intelligenti, capaci di interagire in tempo reale con l'uomo, da utilizzare nella parte dei processi organizzativi di miglioramento nella gestione del magazzino. L'implementazione dell'automazione consentirà complessivamente una migliore razionalizzazione dei costi dell'energia e ottimizzerà l'uso delle materie prime, così come una riduzione dei fermi macchina ed un miglioramento sostanziale delle modalità di etichettature. Si stanno progettando, inoltre, piani di investimento per processi di digitalizzazione interna legati alle sezioni ordini, marketing, rapporti con la filiera. Le riorganizzazioni degli stabilimenti produttivi delle imprese farmaceutiche comporteranno l'utilizzo di *Internet of Things* e di big data. La possibilità di migliorare il livello dell'intero processo produttivo attraverso le tecniche dell'*additive manufacturing* (come ad esempio la stampante 3D in alcune sezioni dei processi. Industria 4.0 consentirà il miglioramento dei

sistemi informatici per tracciare la produzione dei prodotti, l'utilizzo di tecnologie di prototipizzazione virtuale consentirà di diminuire il numero dei prototipi e di prove durante lo sviluppo dei nuovi prodotti con una notevole riduzione dei costi e del *time to market*, crescerà la possibilità di scambiare informazioni in tempo reale tra clienti, fabbrica e fornitori.

L'Università di Pavia, intervenuta in audizione, ha illustrato le applicazioni dell'*additive manufacturing* al settore chimico-farmaceutico (sistemi biocompatibili e a rilascio di farmaci) e medicale (modelli e protesi ottimizzate per il paziente). Uno dei temi di maggior successo sviluppati attraverso il Piano strategico di Ateneo riguarda la stampa 3D come strumento a supporto della chirurgia complessa, in particolare tumorale. Il progetto nasce dall'integrazione delle competenze del gruppo di Meccanica Computazionale e Materiali Avanzati e la Struttura complessa di Chirurgia Generale II dell'IRCCS Policlinico San Matteo. Tumore del pancreas, del rene, della milza, aneurisma e dissecazione aortica: sono solo alcuni esempi di patologie in cui la stampa 3D può avere un impatto concreto a supporto del chirurgo durante la fase di pianificazione dell'intervento. Il Policlinico San Matteo di Pavia utilizza ormai abitualmente modelli anatomici stampati in 3D, ricostruiti a partire da immagini TAC del paziente: ad oggi il 50% della chirurgia pancreaticca e il 100% della chirurgia splenica e renale eseguita in quel reparto sfrutta il supporto di modelli stampati in 3D. Particolarmente interessanti – a livello di implicazioni etiche – sono le applicazioni 3D in ambito medicale e il cosiddetto 'bio-printing'. Ognuno di noi è una macchina biologica unica, così che il nostro corpo richiede soluzioni personalizzate, non standardizzate: le *life sciences* sono uno degli ambiti più promettenti per il 3D Printing.

f. progetti internazionali

Tra le economie mondiali numerose sono le iniziative che hanno affrontato, a livello nazionale, la sfida della trasformazione digitale dell'industria. Nel presente paragrafo sono illustrati i programmi e le iniziative di innovazione in ambito "Industria 4.0" dei sette principali **paesi extraeuropei**, in particolare: **Australia, Canada, Cina, Corea del Sud, Giappone, India e Stati Uniti**.

i. Australia

Le nuove prospettive dell'industria manifatturiera in Australia sono state analizzate in un rapporto di Tim Mazzarol (docente presso l'Università dell'Australia occidentale), dal titolo [*The NextWave of Manufacturing*](#), pubblicato nel 2013⁸.

Nei precedenti 40 anni la globalizzazione ha avuto un impatto notevole sulla produzione. In particolare Mazzarol insiste sul ruolo della **globalizzazione** sull'industria automobilistica australiana, che ad un certo punto, venendo meno il sostegno governativo, ha mostrato una crescente difficoltà nel competere sui mercati internazionali.

La globalizzazione ha comportato, tuttavia, un importante cambiamento nel modello di *business* globale alla base della produzione, vale a dire il passaggio dal controllo sulle scorte di conoscenza e di beni, alla capacità di attingere a flussi globali di conoscenza e di capitale intellettuale.

⁸ Il lavoro è stato presentato durante una conferenza del [*Council for Economic Development of Australia*](#) (CEDA) di Melbourne, svoltasi nell'agosto 2013.

L'autore sottolinea la necessità di improntare l'industria del paese verso le **tecnologie produttive additive** (*additive manufacturing technologies*). In particolare l'uso di nuovi strumenti di produzione, come ad esempio le stampanti 3D, può potenzialmente cambiare la natura del funzionamento della produzione.

L'Australia ha comunque necessità di conservare una forte industria manifatturiera. Per conseguire questo scopo occorre, tra l'altro:

- indirizzarsi verso prodotti e servizi ad alto valore aggiunto per clientele specializzate nei mercati globali;
- sviluppare le capacità che consentano alle aziende locali di attingere a mercati globali, partecipando alle catene di distribuzione nei punti in cui possono assicurarsi posizioni difendibili;
- valorizzare le competenze di gestione per ottenere una produttività ottimale ed efficiente dal capitale umano, intellettuale e fisico;
- garantire che le imprese australiane siano in grado, a tutti i livelli, di assicurarsi l'accesso a catene di fornitura locali, nazionali e internazionali e di stringere rapporti di cooperazione forte e sostenibile;
- coinvolgere le economie emergenti, in particolare Cina e India, attraverso la partecipazione a catene di approvvigionamento globali;
- riconoscere che l'innovazione può funzionare anche per le industrie non fortemente tecnologizzate (*low to mid-techindustries*).

Alcuni [indici](#) resi noti dall'[Australian Industry Group](#) (AIG), con riferimento al periodo marzo-aprile 2016, indicano una **diminuzione della produttività del paese**. L'indice delle piccole e medie imprese australiane (*Australian PMI*), che prende in considerazione circa 300 imprese industriali, se non raggiunge la **soglia di 50** sta a segnalare una diminuzione della fiducia nell'economia e una possibile riduzione delle attività. L'ultimo indice di **53,4**, pur superiore alla soglia predetta, è tuttavia **inferiore di 4,9 punti** in meno rispetto alla precedente rilevazione. Tra i motivi di tale tendenza possono essere indicati la debolezza del dollaro, la diminuzione della domanda interna e, in generale, la difficoltà dell'industria nazionale a confrontarsi con la globalizzazione economica. Secondo alcuni osservatori, se l'Australia vuole proteggere le sue PMI, appare necessario sfruttare proprio le opportunità fornite dalla cosiddetta "Industria 4.0", al fine di poter trarre vantaggio dalla globalizzazione e dalla digitalizzazione. Ad esempio per Jeff Connolly, amministratore delegato della Siemens Pacific, i produttori australiani devono mobilitarsi per aumentare il volume d'affari mediante la creazione di **nuovi modelli di business**, nonché mediante lavoratori, macchine, clienti e catene di approvvigionamento che siano tutti iperconnessi, creando così nuove opportunità. Se il paese si muove verso l'Industria 4.0, un nuovo mondo può aprirsi per la produzione australiana⁹.

Nel novembre 2014 è stato istituito un gruppo di lavoro consultivo Australia-Germania (*Australia-Germany Advisory Group*), co-presieduto dal Ministro delle finanze australiano e da un Sottosegretario del Governo federale tedesco, composto da numerose personalità del mondo economico, accademico e artistico. Nel novembre 2015 è stato reso noto un [report](#) del gruppo contenente 59 proposizioni articolate su cinque temi: commercio e investimenti; dialogo strategico; scienza e istruzione; diversità e integrazione; cultura e sport. Relativamente alla possibilità di ampliare la collaborazione sulla **trasformazione digitale**, tra cui il cosiddetto "Internet del tutto" (*Internet of Everything*) e l'istruzione in materia di STEM (*Science, Technology, Engineering, and Mathematics*) e ICT, i due Paesi

⁹ Si veda anche l'articolo [Industry 4.0 offers hope for Australian manufacturing](#).

rafforzeranno l'impegno sul governo digitale mediante il [Digital Transformation Office](#) (DTO)¹⁰ australiano e il corrispondente organo tedesco.

La SAP (*Systems, Applications, and Products in data processing*) e la Siemens collaboreranno con il governo e con l'industria di entrambi i paesi per promuovere una maggiore *leadership* di pensiero sulla trasformazione digitale, tra cui l'avvio di un approccio collaborativo per lo sviluppo degli standard globali di Industria 4.0.

ii. Canada

In Canada, “*Industrial Internet of Things*” (IoT), la versione nazionale di “Industria 4.0”, è ancora in una fase iniziale. Il settore più avanzato è quello della **telemedicina**, mentre i settori **petrolifero** e del **gas** possiedono un grande potenziale. Circa il 30% delle imprese canadesi prevede di adottare soluzioni “*Internet of Things*” (IoT) nel prossimo futuro.

Secondo uno studio del giugno 2014, condotto su 209 imprese canadesi da TELUS e da IDC ([Internet of Things Study 2014 – The Connected Canadian Business](#)), solo il 6% di esse ha implementato soluzioni concernenti “*Internet of Things*” (IoT), mentre il 30% prevede di adottare una soluzione di questo tipo nei prossimi 24 mesi. Lo studio prevede una crescita della spesa in soluzioni IoT: si dovrebbe passare da 5,6 miliardi di dollari canadesi nel 2013 a 21 miliardi di dollari canadesi entro il 2018. Il centro innovativo [Cisco](#), con sede a Toronto, il primo del suo genere in America del Nord, riunisce diversi gruppi d'interesse per promuovere l'innovazione nella tecnologia e la digitalizzazione del *business*. Questa è un'ulteriore prova delle opportunità create dal processo di trasformazione.

In Canada, il settore della telemedicina è molto avanzato: grazie alle tecnologie, aree lontane sono in collegamento con ospedali o esperti medici. Per quanto riguarda, invece, l'**automazione industriale**, il Canada è quarto dopo Germania, Giappone e Stati Uniti. Uno studio del 2015 condotto da *Accenture* ([The Growth Game-Changer: How the Industrial Internet of Things can drive progress and prosperity](#)) attribuisce al Canada 50,9 punti su 100 in merito al potenziale per la diffusione economica di *Industrial Internet of Things* in un dato mercato. Gli USA si posizionano in testa (64 punti), mentre il secondo posto è occupato dalla Svizzera (63,9).

Secondo quanto riportato da uno studio TELUS/IDC, per le imprese canadesi la produttività e l'affidabilità sono i due principali benefici delle soluzioni IoT. Attualmente, le soluzioni IoT sono utilizzate prevalentemente nelle aree di monitoraggio della sicurezza e delle risorse in varie aziende. Il *Digital Oil Field*, un modello *cloud computing* che permette il monitoraggio e la tracciabilità delle risorse e promuove lo sviluppo della tecnologia basata su sabbie bituminose, costituisce un altro fattore che favorisce le soluzioni IoT insieme ai settori petroliferi e del gas che vogliono implementare tecnologie per tagliare i costi e migliorare la produttività.

Le PMI esportatrici forniscono la loro esperienza in sistemi IoT e in soluzioni di analisi di dati per la produzione, l'energia e servizi pubblici. L'automazione delle imprese è ancora lontana dall'essere pienamente sviluppata, ma si tratta di un ambito in cui il Canada è destinato a crescere.

Un'iniziativa meritevole di segnalazione riguarda il **Conestoga College Institute of Technology and Advanced Learning** (Università pubblica con sede a Kitchener, in Ontario) che, nel marzo 2015, ha aperto il nuovo *Centre for Smart Manufacturing* (CSM); il centro servirà come punto focale attorno al quale aggregare industria, facoltà universitarie, studenti, istituzioni accademiche, Governo e *partner* della comunità per trasformare idee in prodotti e servizi collocabili sul mercato. Il CSM si focalizzerà su due obiettivi industriali:

¹⁰ Il *Digital Transformation Office* (DTO) è stato istituito nel luglio 2015 ed è posto sotto l'autorità del Primo ministro.

- produzione manifatturiera molto performante per migliorare, attraverso sistemi meccanici, elettrici e *software*, la precisione e la qualità dei prodotti e delle procedure, per integrare nuovi materiali nei prodotti e nei processi ed implementare nuovi sensori tecnologici per la produzione;
- sistemi intelligenti di produzione attraverso l’ICT per aumentare ed estendere, attraverso sistemi meccanici, elettrici e *software*, le possibilità di controllo di automazione, la simulazione e la visualizzazione del prodotto e del processo, nonché il potenziamento della tecnologia.

iii. Cina

Seguendo l’esempio della strategia tedesca “Industrie 4.0”¹¹, nel marzo 2015 il governo cinese ha lanciato il suo piano decennale per la quarta rivoluzione industriale, denominato [Made in China 2025](#) (MiC2025). La vicinanza al modello tedesco è stata successivamente confermata, nel luglio 2015 a Pechino, dalla sottoscrizione di una lettera di intenti da parte dei governi tedesco e cinese per promuovere sforzi comuni in tema di modernizzazione e digitalizzazione dei processi di produzione industriale, creando in tal modo stretti legami tra l’iniziativa tedesca e il piano cinese¹².

Il piano MiC2025 nasce da un progetto promosso dal Ministero dell’Industria e dell’*information technology* (Miit) cinese e dalla *Chinese Academy of Engineering*: lo scopo dichiarato del piano è quello di raggiungere un alto livello di informatizzazione del settore manifatturiero che dovrebbe collocare la Cina, entro il 2049 (centenario della nascita della Repubblica Popolare), tra le maggiori potenze nel campo dell’innovazione tecnologica. Con riferimento a tale orizzonte temporale, MiC2025 costituisce un primo piano decennale di modernizzazione industriale che dovrebbe essere seguito da almeno altre due programmazioni di pari durata, necessarie per perfezionare il completamento della quarta rivoluzione industriale a ridosso della *deadline* del centenario. Il piano introduce, quindi, anche una nuova modalità rispetto alla tradizionale programmazione economica quinquennale, tipica della Repubblica Popolare Cinese.

Il piano “Made in China 2025” è stato lanciato per promuovere l’innovazione e la transizione industriale *smart*, privilegiare la qualità della produzione sulla quantità, incentivare l’industria *green* e favorire l’integrazione tra industrializzazione e *information technology*, incoraggiando al contempo i giovani talenti. Tale esigenza è tanto più sentita quando si consideri che la Cina soffre ancora di uno storico ritardo nei confronti delle potenze europee, che ha spesso relegato la produzione industriale cinese in settori a basso contenuto tecnologico. Secondo quanto dichiarato dal Ministro dell’industria cinese a commento del lancio nel 2015 di MiC2025, la principale differenza tra il piano tedesco e quello cinese consiste nel fatto che l’industria cinese è complessivamente ferma allo stadio “industria 2.0” con obiettivi di medio termine di entrata in quello 3.0, mentre l’industria tedesca è già pienamente nella fase 3.0 con

¹¹ Si vedano a tale proposito le dichiarazioni ufficiali del governo cinese, riportate ad esempio nell’articolo [Con Made in China 2025 parte la quarta rivoluzione industriale](#) (3 aprile 2015). Nell’illustrare il piano, il direttore del Miit, Miao Yu, ha sottolineato che il piano è simile alla strategia “Industrie 4.0” della Germania che punta alla “quarta rivoluzione industriale” tramite fabbriche *smart* basate su sistemi cyber-fisici, internet delle cose (estensione di internet al mondo degli oggetti e dei luoghi concreti) e internet dei servizi (la rete che offre, come servizio, tutto ciò che deve essere realizzato tramite un *software*).

¹² [Gabriel pens agreement to step up 'Industry 4.0' cooperation with China](#). Peraltro il documento del 2015 segue la sottoscrizione di accordi tra Cina e Germania sul tema dell’innovazione risalenti all’anno precedente.

l'obiettivo a medio termine di entrare nella fase 4.0.¹³ Lo sviluppo dell'innovazione industriale dovrebbe pertanto collocare la Cina tra le principali potenze manifatturiere mondiali. A tal fine sono individuate tre fasce entro le quali si collocano le principali potenze tecnologicamente avanzate: la prima fascia è occupata dai soli Stati Uniti; nella seconda fascia sono collocate la Germania e il Giappone; nella terza Cina, Regno Unito, Francia e Corea del Sud. Secondo la tempistica sottesa al lancio di MiC2025, la Cina dovrebbe avanzare nella seconda fascia entro il 2025, divenire la nazione leader in tale fascia entro il 2035, per assurgere infine a leader mondiale entro il 2045¹⁴. All'interno di tale spinta innovativa, il piano identifica anche obiettivi specifici, prevedendo, ad esempio, la produzione in Cina del 40% dei componenti e dei materiali di base dell'industria manifatturiera globale entro il 2020 (con particolare riferimento a taluni settori di rilevanza strategica come la robotica, l'industria automobilistica innovativa o la produzione energetica); la stessa percentuale dovrebbe poi salire al 70% entro il 2025¹⁵. Inoltre, il piano prevede che il finanziamento in ricerca e sviluppo delle maggiori industrie manifatturiere cinesi aumenti dallo 0.95% all'1.68% sulle vendite nel corso del decennio di riferimento di MiC2025. L'informatizzazione dei processi produttivi dovrebbe aumentare del 30%, mentre il consumo di energia del settore dovrebbe diminuire del 34% attraverso l'attuazione di politiche che favoriscano il risparmio e l'efficienza energetica¹⁶.

Il piano individua **dieci settori chiave** meritevoli di particolare attenzione in tema di innovazione:

1. nuove tecnologie informatiche;
2. robotica;
3. industria aerospaziale e aeronautica;
4. industria navale di alto livello tecnologico;
5. trasporto ferroviario;
6. automobili che utilizzano nuove fonti di energia e a risparmio energetico;
7. industria elettrica;
8. macchinari agricoli;
9. nuovi materiali (ad es. i polimeri);
10. bio-medicina e attrezzature mediche ad alto contenuto tecnologico.

Secondo quanto annunciato dal governo cinese, il piano sarà "orientato al mercato, anche sotto la guida del governo"¹⁷. I principali progetti, sebbene orientati al mercato, saranno quindi realizzati per lo più da società di proprietà (o partecipazione) statale. Tra questi progetti vi sono l'apertura di nuovi centri per l'innovazione tecnologica (che potranno beneficiare di finanziamenti diretti dallo Stato e di benefici fiscali), lo sviluppo della produzione manifatturiera informata ai principi della *smart innovation* e alla compatibilità ambientale, progetti di ricerca e sviluppo in territorio cinese, incentivazione di nuovi brevetti ad alto contenuto tecnologico. Con riferimento al tema dei brevetti, dati recenti hanno

¹³Per una riflessione sui ritardi nelle tecnologie e nelle strutture organizzative del comparto manifatturiero cinese, si veda lo studio del 2015 della società tedesca Staufen AG [China- Industry 4.0 Index 2015](#). Tale studio utilizza parametri di comparazione tra società cinesi, tedesche e svizzere, tutti riconducibili ad elementi costitutivi dell'industria 4.0.

¹⁴ Si veda D. Cao, ["Made in China 2025" Strategy Calls for Greener, More Intelligent Manufacturing](#) ("ARC insight", 30 aprile 2015). L'analisi svolta in questo contributo sottolinea come il programma di innovazione lanciato da MiC2025 si renda necessario per affrontare diverse criticità del sistema industriale cinese, in particolare: la non sostenibilità ambientale che ha causato livelli eccessivi di inquinamento nelle regioni a vocazione industriale; l'aumento del costo del lavoro, che ha conosciuto un incremento di più del 50% negli ultimi 5 anni nelle grandi città come Pechino e Shanghai; la dipendenza dalle importazioni per i componenti ad alto contenuto tecnologico; la dipendenza eccessiva dell'*export* dalle variazioni dei tassi di cambio a causa del *target* di basso livello dei prodotti manifatturieri cinesi.

¹⁵ CSIS, [Made in China 2025](#) (1° giugno 2015).

¹⁶ Si veda: European Parliament, Policy Department "Economic and scientific policy", [Industry 4.0](#) (febbraio 2016).

¹⁷ E. Buzzetti, ["Made in China 2025": Pechino svela piano decennale per innovazione manifatturiero](#) ("Agichina", 19 maggio 2015)

evidenziato come in Cina siano stati depositati, tra l'inizio del 2013 e la metà del 2015, circa 2.500 brevetti su tecnologie innovative riconducibili a industria 4.0, mentre nello stesso periodo il numero di brevetti simili è stato di 1.065 negli Stati Uniti e 441 in Germania¹⁸.

Per quanto riguarda il finanziamento delle iniziative, secondo le prime stime di Citigroup (la più grande azienda di servizi finanziari del mondo)¹⁹, sarebbe stato previsto uno stanziamento di circa 8.000 miliardi di yuan (circa 1.090 miliardi di euro). Tali finanziamenti si affiancano agli sforzi compiuti negli ultimi anni dalla Cina nel settore ricerca e sviluppo: secondo [dati forniti dall'OCSE](#) (febbraio 2016), per la prima volta nel 2014 la Cina ha superato l'Unione europea nella spesa per ricerca e sviluppo: il 2,05% del PIL cinese è stato infatti dedicato a tale finalità, mentre la media dei 28 paesi membri è rimasta ferma a 1,94%. La media dei paesi OCSE si attesta al 2,37% del PIL.

Il programma di rinnovamento del settore manifatturiero delineato dal MiC2025 deve essere letto insieme all'altro grande piano di modernizzazione, *Internet plus* (IP), che riguarda più strettamente il versante delle infrastrutture informatiche, lanciato dal governo cinese nel luglio 2015. Tale piano identifica quattro obiettivi primari²⁰: a) migliorare l'infrastruttura *internet* del paese sotto il profilo della sicurezza e dell'efficienza²¹; b) favorire l'accesso a *internet* e alle tecnologie ad esso correlate; c) rendere i servizi più efficienti e convenienti; d) incrementare la qualità e l'efficienza dello sviluppo economico, ed in particolare abbandonare un modello di settore manifatturiero basato sulla manodopera non specializzata per puntare su altri segmenti, più qualificati, della produzione industriale. Con riferimento alle nuove tecnologie *internet*, la Cina si rivela essere all'avanguardia per lo sviluppo dei *big data* e del *cloud computing* (si veda al riguardo la pubblicazione [Chinese Industry 4.0 Patents, vol 01](#), in particolare le slide 30-31). Il piano *Internet plus*, inoltre, sottolinea l'importanza di tali azioni per sanare gli storici squilibri territoriali del paese, in particolare tra le zone rurali e quelle urbane.

iv. Corea del Sud

Sebbene il livello di sviluppo tecnologico vari a seconda dei settori e delle imprese, la maggior parte delle PMI in Corea non hanno ancora raggiunto una fase avanzata e richiedono pertanto un ulteriore sviluppo per la creazione di più elevati sistemi tecnologici, in particolare per quanto concerne l'Internet delle cose e i *big data*²². Il **settore manifatturiero** ha sempre occupato una posizione importante nell'economia nazionale della Corea del Sud, che nel giugno 2014 ha lanciato la propria versione del progetto "Industria 4.0": la "Strategia di innovazione manifatturiera 3.0" (*Manufacturing Innovation*

¹⁸ Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO, [Top 50 chinesischer Industrie 4.0-Patente](#) (24 giugno 2015). Lo stesso studio, di cui è disponibile una [sintesi in inglese](#), ha evidenziato che, anche dal punto di vista della qualità dei brevetti, la Cina ha superato USA e Germania.

¹⁹ Si veda quanto riportato dall'articolo ["Made in China": the smart revolution blueprint set to bring Beijing into the digital age](#) (1° giugno 2015), sul sito del *South China Morning Post*.

²⁰ Si veda: L. E. Davison, ["Internet Plus" and the Salvation of China's Rural Economy](#) (17 luglio 2015). La stretta relazione tra *Internet+* e MiC2025 è stata ad esempio richiamata, al momento del lancio di *Internet+*, dai vertici del gruppo cinese Alibaba, *leader* nel settore del commercio elettronico: secondo quanto dichiarato a *Xinhua*, nel luglio 2015 gli utenti cinesi di *e-commerce* sarebbero stati circa 330 milioni, costituendo una buona base per lo sviluppo dell'industria 4.0 cinese (si veda [China's 330 mln e-buyers good base for industry 4.0](#)).

²¹ Secondo quanto riportato nello studio [China – Industry 4.0 Index 2015](#) dalla società tedesca Staufen AG, per il 63% delle aziende cinesi nei settori tecnologicamente più avanzati interpellate nello studio, l'insufficienza della connessione a banda larga in Cina rappresenta un serio ostacolo allo sviluppo dell'industria 4.0. La velocità media di connessione in Cina nel primo trimestre del 2015 era di 3.7 megabitsal secondo (Mbit/s), in Germania di 10.2 Mbit/s, in Svizzera di 14.9 Mbit/s.

²² Si veda l'articolo di Marie Kim, ["Smart Factory. Innovation in Manufacturing 3.0 Strategy Needs Better Focus with Clearer Direction"](#), *Business Korea*, 19 novembre 2015.

3.0 Strategy), seguita nel marzo 2015 dal relativo Piano di implementazione (*Manufacturing innovation 3.0 strategy implementation plan*).

Negli ultimi anni, infatti, **molte imprese manifatturiere hanno avuto problemi in termini di produttività e di efficienza**. Secondo un documento della società di informazione finanziaria *Markit*, l'indice dell'industria manifatturiera coreana relativa alle PMI posizionerebbe il paese al ventiquattresimo posto tra i ventotto monitorati. Anche per far fronte a queste difficoltà il piano strategico del Governo punta sulla creazione di nuove produzioni, sulla valorizzazione dei principali segmenti e sull'avanzamento delle infrastrutture industriali per l'innovazione. Al tempo stesso, prevede di favorire la crescita di quei segmenti che combinano la produzione con la tecnologia dell'informazione, tra i quali l'inserimento delle ICT nei settori della gestione dell'energia e della sicurezza industriale.

Il primo obiettivo è quello di promuovere l'**integrazione tra l'industria manifatturiera e le ICT**, allo scopo di rilanciare la competitività. Per l'implementazione della strategia 3.0, la Corea del Sud ha sviluppato una serie di misure specifiche a breve ed a lungo termine, per realizzare, tra gli altri, veicoli aerei senza equipaggio, veicoli intelligenti, robot, dispositivi indossabili intelligenti.

Il Governo della Corea del Sud ha pianificato la **costruzione di 10.000 impianti di produzione intelligente** entro il 2020, prevedendo, mediante l'attuazione della strategia, di far raggiungere nel 2024 alle esportazioni manifatturiere coreane il valore di 1 trilione di dollari ed occupare così la quarta posizione a livello mondiale, dietro Cina, Stati Uniti e Germania.

La strategia coreana prende a modello l'**esperienza tedesca**, adattandola alle caratteristiche dell'economia nazionale, anche per la diversità delle industrie e dei tipi di impresa. In particolare, rispetto ad altri paesi, la Corea sconta una bassa competitività delle piccole e medie imprese e un'insufficiente crescita del settore ricerca e sviluppo, per cui il programma coreano punta soprattutto sulle **grandi imprese**, che possano estendere poi le loro strategie di promozione a beneficio di tutto il paese.

Il punto fondamentale per il Governo sudcoreano appare quello di guidare le imprese a svolgere un ruolo chiave nel programma di innovazione 3.0, partendo dal presupposto che, nella trasformazione e nella riqualificazione del settore manifatturiero, le imprese siano la "forza principale", mentre il ruolo dei poteri pubblici si traduce principalmente nell'impegno di costruire il contesto imprenditoriale e nell'eliminazione delle restrizioni all'industria manifatturiera. Secondo il programma di azione, la Corea del Sud mobilerà attivamente la **partecipazione di capitali privati**, i piani per impianti intelligenti, l'integrazione di nuove industrie, per circa **23 miliardi di dollari** di investimenti, di cui solo il 10% proveniente direttamente dal Governo. Lo Stato coreano sosterrà le PMI relativamente svantaggiate, predisponendo un apposito programma attraverso una "trasformazione intelligente".

Il piano punta a investire su design, *software* e servizi, materiali chiave e sviluppo di componenti, riserve di personale, al fine di raggiungere innovazioni importanti. Nel 2017 è previsto un significativo investimento di ricerca per quanto concerne la stampa 3D, i *big data*, il *networking* e altre tecnologie di produzione intelligente²³.

Nel programma coreano, inoltre, un ruolo di rilievo è svolto proprio dalla **fabbrica intelligente** (*smart factory*), da un lato, e dalle tecnologie relative all'Internet delle cose, dall'altro.

Le *smart factories* non significano però solo l'automatizzazione del processo di produzione; si tratta piuttosto impianti dove tutte le componenti sono organicamente collegate tra loro con un sistema operativo intelligente basato sull'Internet delle cose. Il concetto si riferisce essenzialmente a un modello futuro di fabbrica, che si prevede di sviluppare a pieno entro il 2020, con il 30% di maggiore produttività rispetto ai livelli attuali. A livello interno sono le aziende *LS Industrial System* (LSIS) e POSCO ad avere i livelli più sofisticati di tecnologie da *smart factory* ed a potere svolgere un ruolo primario. Lo sviluppo

²³ Si veda l'articolo di RuixiaoHeng, "[Korean version of "Industry 4.0" with and learn a lesson from the place?](#)", 8 maggio 2015.

di una “fabbrica intelligente” sofisticata è possibile mediante l’utilizzo di un **sistema ciberfisico** (*cyber-physicalsystem*, CPS), i cui precursori si trovano nell’industria aerospaziale, automobilistica, dell’energia, dei trasporti.

v. Giappone

La digitalizzazione della tecnica di produzione è diventata parte integrante della politica del Governo nipponico per il rilancio dell’economia. Nella discussione su questo tema risulta particolarmente evidente, per l’industria giapponese, una sorta di ammirazione per il ruolo esemplare e pionieristico svolto dalla Germania. È infatti dall’inizio del 2014 che il Giappone osserva e analizza con grande interesse l’impegno e gli sforzi messi in atto dal mondo imprenditoriale tedesco nell’ambito di *Industrie 4.0*. Nel giugno 2015 un **consorzio di 30 aziende giapponesi** ha dato vita all’**Industrial Value Chain Initiative (IVI)**, finalizzata alla creazione di standard tecnologici per internazionalizzare il modello industriale del *made in Japan*. Nel *forum* sono presenti le grandi imprese del settore elettrico, dell’informatica e automobilistico, come Mitsubishi Electric, Fujitsu, Nissan Motor e Panasonic. Del consorzio fa parte anche l’azienda tedesca Beckhoff. Organizzatore dell’IVI è il Prof. Yasuyuki Nishioka, esperto di informatica e di ingegneristica all’Università Hosei di Tokio. Le imprese del consorzio hanno deciso di sviluppare un protocollo comune di comunicazione per la connessione in rete di fabbriche e impianti e per la standardizzazione delle tecniche di sicurezza.

L’idea alla base dell’*Industrial Value Chain Initiative* è la costruzione di un’architettura di sistema basata sulla **connessione reciproca** e su aree di **collaborazione tra imprese**. Il punto di partenza non è quello dell’area in cui un’impresa gode di una posizione competitiva di vantaggio – che deve essere mantenuta –, ma l’esplorazione di scenari in cui le aziende possano naturalmente collaborare e, passo dopo passo, acquisire una maggiore comprensione di modelli generali di connessione (c.d. modelli di riferimento). L’obiettivo non è quello di giungere necessariamente a un unico modello generale, bensì a un **modello adattabile** (*loose standard*) in grado di affrontare le nuove sfide del settore manifatturiero con un approccio pragmatico.

La **struttura organizzativa** dell’IVI prevede, oltre a un’Assemblea Generale e a un Comitato esecutivo, altri **quattro comitati operativi**: 1) il *Business Integration Committee*, che lavora allo sviluppo di scenari d’affari elaborati dal corrispondente gruppo di lavoro; 2) lo *Standard Model Committee* attivo nello sviluppo del c.d. *loose standard* e di vari modelli di riferimento elaborati da altri gruppi di lavoro; 3) l’*Infrastructure Support Committee*, che organizza i requisiti necessari per la comunicazione dei dati in conformità all’*Internet of Things* e fornisce un ambiente infrastrutturale aperto per la verifica teorica delle attività fra le imprese aderenti; 4) il *Publicity Committee*, infine, impegnato nello sviluppo di politiche e di progetti concreti necessari per la comunicazione esterna delle attività dell’IVI, nonché nello sviluppo dei contenuti e del quadro di riferimento per la condivisione di informazioni con gruppi esterni. Tutti gli organismi dell’IVI dialogano non solo con le grandi industrie manifatturiere e le piccole e medie imprese, ma anche con le istituzioni, le università e gli istituti di ricerca.

La grande forza del Giappone risiede però nel **settore della robotica**, che gioca ugualmente un ruolo centrale nell’*Industrie 4.0*. Il Governo giapponese ha introdotto una **strategia quinquennale** per sviluppare e promuovere la tecnologia robotica. Come parte integrante di tale strategia sono già stati istituiti un **organo consultivo** (*Robot Revolution Realization Council*)²⁴ e una iniziativa industriale

²⁴Il *Council* è stato insediato a Tokio nel settembre 2014. Presieduto da Tamotsu Nomakuchi, consulente di Mitsubishi Electric Corporation, tale organismo annovera tra i suoi membri esperti con un’ampia gamma di conoscenze. Nelle sette riunioni svoltesi fino al gennaio 2015, sono state discusse misure specifiche, tra cui lo sviluppo tecnologico, le riforme regolatorie e

secondo il modello avviato dalla Germania. Sulla base dei risultati emersi dalle discussioni del *Council*, nel febbraio 2015, il Governo ha predisposto un **piano d'azione per settori** ([*Japan's Robot Strategy - Vision, Strategy, Action Plan*](#)).

Obiettivo di questa nuova strategia è introdurre robot più flessibili e creativi, adatti a lavorare nei settori della produzione industriale, dell'agricoltura, della logistica, delle costruzioni e dell'assistenza infermieristica. Il Giappone aspira, infatti, a ricoprire un ruolo guida nel campo della robotica e, nell'ambito della c.d. **Robot Revolution Initiative (RRI)**, il Governo nipponico punta a raddoppiare il mercato entro il 2020 sia stanziando, a partire dal 2016, fondi sostanziosi per lo sviluppo della robotica, sia cercando di rimuovere le barriere allo sviluppo di nuove tecnologie in questo campo. È stato anche progettato un impianto di prova a Fukushima (*Fukushima Hamadori Robot Demonstration Area*), dove poter testare la nuova generazione di robot. I robot frutto della nuova strategia forniranno un ulteriore valore aggiunto al settore manifatturiero e a quello dei servizi, divenendo un elemento chiave che trasformerà in modo drastico il *modus vivendi* della società, dall'intrattenimento alla comunicazione quotidiana. Alla fine sarà fondamentale la realizzazione di una società senza barriere per i robot, in cui gli individui e i robot, capaci di soddisfare un'ampia gamma di bisogni, coesisteranno e coopereranno nella vita di tutti i giorni. Oltre ad una serie di interventi legislativi e regolamentari prospettati nel piano di azione per poter definire e adattare il robot di nuova generazione, il Governo ha preannunciato anche lo svolgimento dei Giochi olimpici dei robot nel 2020, con l'obiettivo di mostrare a tutto il mondo le potenzialità del settore. Nella realizzazione della nuova strategia robotica dovranno inoltre coordinarsi diverse agenzie governative, come il Consiglio sulla competitività industriale, il Consiglio per la scienza, la tecnologia e l'innovazione e il Consiglio sulla riforma regolatoria.

Il grande interesse del Giappone per *Industria 4.0* ha destato tuttavia anche il timore che possa sorgere nel paese un nuovo fronte competitivo, in cui l'economia rischi di restare indietro se incapace di mantenere il passo con la futura trasformazione industriale. Per tale motivo il Governo ha istituito una **Brainstorming-Initiative** relativa a *Industria 4.0*, nell'ambito della quale la Commissione per l'economia e la politica industriale del Ministero dell'economia, del commercio e dell'industria (METI) porta avanti la discussione su una nuova strategia incentrata sulla "fabbrica intelligente" e sulle tecnologie all'avanguardia come l'*Internet of Things*, l'intelligenza artificiale e i c.d. sistemi cyberfisici, ovvero macchine comunicanti tra loro attraverso una rete.

Infine, sempre nell'ambito di *Industria 4.0*, il 28 aprile 2016 è stata **siglata un'intesa con la Germania** nel corso di un incontro a Tokio tra il Segretario di Stato tedesco del Ministero federale dell'economia e dell'energia (Matthias Machnig) e il Viceministro giapponese per l'economia, il commercio e l'industria (Takayuki Ueda), incentrato sul tema della **digitalizzazione** e sulla necessaria cooperazione internazionale per rafforzare e rendere maggiormente competitivo il settore industriale. Nella dichiarazione comune sottoscritta dai rappresentanti dei governi, i due paesi si impegnano a collaborare strettamente per sostenere le loro imprese anche a livello internazionale e, in particolare, per realizzare la **standardizzazione dei processi produttivi**. Un contributo fondamentale sarà dato dalle rispettive iniziative, la piattaforma tedesca "*Plattform Industrie 4.0*" e la giapponese "*Robot Revolution Initiative*". Le innovazioni tecniche realizzate nei settori dei *Big Data*, dell'intelligenza artificiale e dell'*Internet of Things* (IoT), secondo le dichiarazioni del Viceministro Ueda, non comportano soltanto una migliore produttività, ma giocano un ruolo fondamentale nei confronti dei futuri mutamenti strutturali della società. La conclusione dell'intesa è stata preceduta da una serie di consultazioni politico-economiche svoltesi nel febbraio 2015, in cui sono state esplorate dai ministeri competenti di entrambi i paesi forme di cooperazione nel settore dell'*Internet of Things*. L'impegno e la volontà di proseguire nella

la standardizzazione globale delle tecnologie robotiche. Gli esiti del lavoro degli esperti sono contenuti in un Rapporto elaborato dallo stesso *Council*.

collaborazione comune sono stati poi manifestati anche dal Premier giapponese e dalla Cancelliera Merkel, durante la visita compiuta da quest'ultima in Giappone nel successivo mese di marzo.

vi. India

Il progetto governativo [Make in India](#) è stato lanciato dal primo ministro Narendra Modi il 25 settembre 2014 nel corso di un evento al [VigyanBhavan](#), il centro convegni governativo con sede a New Delhi, con l'obiettivo di trasformare radicalmente l'economia indiana. Attraverso l'attuazione di tale programma, il Governo indiano mira a veicolare il concetto - a livello globale - di come sia agevole investire in India e di quanto siano concrete le opportunità di *business* esistenti nel paese. Il progetto comprende iniziative volte ad agevolare gli investimenti stranieri, a promuovere l'innovazione, a rafforzare la tutela della proprietà intellettuale e a migliorare la *performance* e l'*expertise* nella produzione. Il macro obiettivo è rappresentato dalla massima competitività sul mercato asiatico, specie nei confronti della Cina, soprattutto per quanto concerne la produzione manifatturiera. Il piano si articola in 5 principali direttrici:

1. condurre lo sviluppo verso un modello orientato non più ai servizi, ma alla produzione ad alta intensità;
2. trasformare l'economia indiana in un centro industriale a livello mondiale;
3. potenziare la crescita del manifatturiero di almeno il 10%;
4. creare 10 milioni di posti di lavoro;
5. incrementare il numero di stabilimenti industriali stranieri e gli investimenti nelle infrastrutture.

L'iniziativa punta ad attrarre gli investitori stranieri sul mercato indiano, realizzando un regime fiscale trasparente e stabile, oltre che semplificando le procedure amministrative per il rilascio delle licenze industriali. Si prevede, al riguardo, lo snellimento del relativo *iter* burocratico e l'introduzione di una serie di autocertificazioni in grado di velocizzare sensibilmente i tempi di avvio della nuova impresa. Il fine ultimo consiste nell'apertura di nuovi poli industriali e nello stabilimento delle relative manifatture sul territorio indiano. Modificando il rapporto tra investitori stranieri e governo, che dovrà essere percepito quale *business partner*, l'esecutivo indiano punta alla predisposizione di specifici dipartimenti con il compito di assistere gli imprenditori stranieri in ogni momento della loro esperienza imprenditoriale in India, con l'intento di garantire, altresì, il massimo grado di trasparenza.

L'esortazione del premier Modi agli investitori a fare impresa in India era giunto sin dal 15 agosto 2014, con il discorso pronunciato in occasione delle celebrazioni per il [Giorno dell'Indipendenza](#), all'indomani del quale si registrò l'impegno a investire e produrre in India da parte di *leader* di aziende nazionali e straniere di respiro internazionale, da Mukesh Ambani di [Reliance Industries Ltd.](#) a Phil Shaw, CEO di [Lockheed Martin India](#). Il 29 dicembre 2014 fece seguito un *workshop* organizzato dal [Department of Industrial Policy & Promotion](#) (DIPP, incardinato nel Ministero indiano del Commercio e dell'Industria), al quale presero parte membri del Governo e *leader* industriali, con il fine di redigere uno specifico *Action plan* da sottoporre ai potenziali investitori. In quella sede vennero individuati gli obiettivi principali, consistenti nella creazione di nuova occupazione e nella valorizzazione di abilità e competenze in [25 specifici settori dell'economia](#) (automobilistico e relativa componentistica, aviazione, biotecnologie, prodotti chimici, costruzioni, difesa, macchine elettriche, sistemi elettronici, produzione alimentare, *information technology*, cuoio, media e intrattenimento, estrazione mineraria, petrolio e gas naturale, farmaceutico, navale, ferroviario, energie rinnovabili, stradale, spaziale, tessile, termico, turismo, benessere), nel cui ambito si punta al raggiungimento dei più elevati standard di qualità, minimizzando l'impatto ambientale (secondo le intenzioni di Modi, si deve puntare alla realizzazione di prodotti "[zero](#)

[defect and zero effect](#)” sull’ambiente). Per lanciare l’iniziativa *Make in India* è stata progettata una campagna specifica affidata all’agenzia pubblicitaria americana [Wieden + Kennedy](#), alla quale si deve il *layout* del relativo [sito web](#) e le brochure sui 25 settori menzionati.

Al momento non sembrano disponibili dati ufficiali in ordine ai risultati ottenuti dal mondo produttivo indiano a partire dal lancio della campagna *Make in India*. Tuttavia, secondo uno [studio del Financial Times](#), dall’avvio del programma nel 2014 l’India risulta - nel 2015 - la prima destinazione mondiale degli investimenti esteri diretti²⁵, in testa a Stati Uniti e Cina. In base a tali dati, nel primo semestre 2015 l’India ha ricevuto [31 miliardi di dollari americani in capitali esteri, contro i 28 miliardi della Cina e i 27 degli Stati Uniti](#). Nell’intero 2015 l’India si posiziona al primo posto come paese per investimenti esteri diretti con [63 miliardi di dollari americani](#), precedendo Stati Uniti (59,6 miliardi di dollari) e Cina (56,6 miliardi di dollari). Inoltre, sempre nel 2015, vi è stato un incremento dell’8% nel numero di progetti avviati e grandi gruppi come [Foxconn](#) e [SunEdison](#) hanno deciso di effettuare investimenti in India in progetti per un valore - rispettivamente - di 5 e 4 miliardi di dollari americani. Sempre secondo lo studio menzionato, l’India ha sostituito la Cina quale principale paese destinatario di investimenti stranieri; all’interno del paese, il primato spetta allo Stato nord-occidentale del Gujarat (sul Mar Arabico, confinante con il Pakistan), che ha attirato 12,4 miliardi di dollari americani, seguito dallo Stato centro-occidentale del Maharashtra (terzo per estensione dell’Unione Indiana e secondo per popolazione, con capitale Mumbai), che ha attirato 8,3 miliardi di dollari nel 2015. Si segnala che il governo di tale Stato ha avviato l’analoga iniziativa [Make in Maharashtra](#) nell’alveo dell’iniziativa del Governo centrale, mentre il governo del Gujarat organizza sin dal 2003 il biennale *Global Investors’ Summit* nell’ambito del [VibrantGujarat](#).

Tali risultati sono stati resi possibili dalla politica governativa di sostanziale allentamento delle restrizioni sugli IDE (Investimenti Diretti Esteri), avviata nell’[agosto 2014 con l’ampliamento dal 26% al 49% degli IDE nel settore della difesa e l’apertura al 100% degli IDE nel campo delle infrastrutture ferroviarie \(in precedenza del tutto interdetti\)](#). Da quella data, l’India ha proseguito la sua politica di apertura economica e di liberalizzazione, specie nel settore delle costruzioni, e di recente il [governo indiano ha deciso un ulteriore allentamento delle restrizioni sugli IDE in 15 settori economici](#). Le principali modifiche hanno riguardato, in estrema sintesi:

- il **commercio al dettaglio** (monomarca), dove l’obbligo di approvvigionamento domestico (*domestic sourcing*) del 30% entra in vigore solo con l’apertura del primo punto vendita e non più con l’approvazione dell’IDE. Per le aziende attive nel segmento *high-tech*, in generale i valori minimi relativi all’approvvigionamento domestico sono stati abbassati; in futuro ai rivenditori sarà consentito anche l’*e-commerce*;
- le **telecomunicazioni**: la quota di partecipazione massima per l’investimento estero nell’ambito di tv e radio è passata dal 26% al 49%;
- la **difesa**: la quota di partecipazione massima consentita tramite procedure di approvazione automatica (*automatic route*) è passata dal 26% al 49%; le partecipazioni superiori alla quota massima continuano a dipendere dall’autorizzazione del governo centrale;
- con la medesima procedura di approvazione automatica, sono ora possibili **investimenti al 100% di capitale estero in società a responsabilità limitata** (*Limited Liability Partnership, LLP*), per lo meno nei settori in cui, sebbene la percentuale di partecipazione straniera consentita fosse già del 100%, era ancora necessaria l’autorizzazione governativa;

²⁵ Sul sito del DIPP sono riportati i [Top ten investors dal 2000 al 2011](#).

- le **costruzioni**: sono state abolite le condizioni di superficie coperta di 20.000 mq nei progetti di costruzione con finanziamenti esteri e la capitalizzazione minima di 5 milioni di dollari da effettuarsi entro 6 mesi dalla ricezione dell'approvazione dell'IDE;
- le **infrastrutture**: dopo un periodo iniziale di 3 anni il capitale straniero può essere ritirato da un progetto di investimento, anche se non completato. Tale periodo iniziale non si applica agli investimenti in alberghi, ospedali, zone economiche speciali, istituti scolastici, né agli investimenti effettuati da cittadini indiani residenti all'estero;
- il **finanziamento estero al 100%** è stato consentito in diversi settori (ad es. quello aeronautico) e sono ora possibili partecipazioni al 100% con procedura di approvazione automatica in alcuni ambiti (piantagioni, in particolare di caffè, gomma, cardamomo, palme da olio e uliveti).

Con specifico riferimento agli IDE, si sottolinea che il Governo indiano ha istituito la [Foreign Investment Implementation Authority \(FIIA\)](#), un'Autorità *ad hoc* incaricata di garantire la rapida attuazione degli investimenti stranieri in progetti esecutivi e di fornire assistenza agli investitori esteri in tutte le fasi della loro esperienza imprenditoriale indiana, assistendoli nell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, risolvendo problemi operativi e fornendo soluzioni attraverso il coordinamento con le Agenzie governative coinvolte. Si ricorda, inoltre, che l'India è stata *Main Country Partner* dell'edizione 2015 della Fiera di Hannover. Com'è noto, la *Hannover Messe* rappresenta il più importante evento espositivo mondiale dedicato alla tecnologia industriale; un evento che nel 2015 ha chiamato a raccolta 100 mila visitatori provenienti da tutto il mondo e ha coinvolto alcuni degli operatori di riferimento nei settori dell'Industrial Automation, Motion, Drive, Energy, Digital Factory, Industrial Supply, Research, Technology. In quella sede, il premier Modi ha sottolineato che con il progetto *Make in India* era stato riavviato "il motore della crescita" indiano e che con esso si puntava ad un rapido sviluppo del paese, da raggiungere anche e soprattutto con il sostegno delle potenze mondiali. Oltre alla collaborazione con la Germania, Modi ha ribadito l'importanza dei contatti già avviati con potenze mondiali come Stati Uniti, Cina, Giappone, Russia e Francia, affinché si ponessero le basi per **collaborazioni stabili** e durature, in grado di garantire sviluppo e benessere.

Più di recente, per dare nuovo slancio all'iniziativa *Make in India*, il governo ha organizzato il megaevento [Make in India Week](#), svoltosi nella capitale commerciale del paese, Mumbai, dal 13 al 18 febbraio 2016. L'evento ha rappresentato un'ulteriore vetrina delle potenzialità dell'intero sistema produttivo indiano in chiave tecnologica e smart, con 65.500 partecipanti, 102 paesi rappresentati, 150 eventi, 215 espositori, 1.245 speakers nazionali e internazionali, oltre 11.000 aziende presenti, oltre 4.000 delegati stranieri, oltre 2.000 imprese straniere, oltre 9.000 imprese indiane e [promesse di investimento per 222 miliardi di dollari](#), di cui - secondo il Segretario del *Department of Industrial Policy & Promotion* Amitabh Kant - l'80-85% si tradurranno in *business* attraverso memorandum di intesa da elaborare in un periodo compreso tra i 18 mesi e i 3 anni successivi²⁶.

Oltre a *Make in India*, il Governo Modi ha avviato i seguenti ulteriori programmi economici volti ad attirare investitori esteri:

- [Digital India](#), un programma per l'espansione dell'infrastruttura digitale su scala nazionale;
- [Smart Cities Mission](#), un [programma di rinnovamento urbano e di ampliamento infrastrutturale di determinate città](#) (approvvigionamento idrico ed energetico, gestione dei rifiuti, trasporti pubblici);
- [Skill India](#), un'iniziativa governativa lanciata il 18 luglio 2015 con l'obiettivo di formare i giovani a nuove specifiche professionalità entro il 2022. L'iniziativa include la *National Skill Development Mission*, la *National Policy for Skill Development and Entrepreneurship 2015*, il *Pradhan Mantri*

²⁶ Sono disponibili [slides di sintesi](#) con i dati dell'evento (*FinalOutcome MIIW 2016*).

- Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) Scheme* e lo *Skill Loan Scheme* (programmi di formazione e perfezionamento professionale rivolti ai giovani e alla promozione dell'imprenditorialità);
- [“Housing for All by 2022” Mission](#), un progetto varato il 17 giugno 2015 per la creazione di 20 milioni di alloggi destinati a persone economicamente deboli nelle regioni urbane;
 - [Start Up India Action Plan](#) (noto anche come [Start Up India, Stand up India](#)), un programma di promozione e sostegno delle start-up, ufficializzato il 16 gennaio 2016.

vii. Stati Uniti d'America

Negli Stati Uniti, il legislatore federale ha recentemente introdotto una serie di misure normative finalizzate nel complesso a promuovere l'innovazione dell'industria manifatturiera nazionale. Tali previsioni, incluse nella legge federale di bilancio approvata nel 2014 con riferimento al successivo anno finanziario, ne costituiscono un'autonoma sezione individuata come testo normativo omogeneo dal titolo ***Ritalize American Manufacturing and Innovation Act 2014*** (noto anche con l'acronimo RAMIA)²⁷. Le disposizioni, precedute da un breve preambolo in cui è richiamata la rilevanza del settore economico che ne è oggetto nel quadro della produzione industriale complessiva e sotto il profilo del suo apporto al prodotto interno lordo del Paese, istituiscono, in primo luogo, una “rete nazionale per l'innovazione” che fa perno sul *National Institute for Standards and Technology*²⁸ (NIST, ente federale di ricerca nel settore delle tecnologie avanzate), la cui disciplina istitutiva è modificata a tale scopo. In particolare, si prevede che il Ministro per il Commercio definisca per l'Istituto (operante secondo i suoi indirizzi) uno specifico programma, denominato *National Network for Manufacturing Innovation Program* (NNMI).

E' utile segnalare che la legge del 2014, e il programma NNMI da questa introdotto, hanno il loro antecedente nell'iniziativa promossa nel 2011 dal Presidente Obama, diretta a introdurre uno **schema di intervento pubblico-privato per l'innovazione industriale** (*Advanced Manufacturing Partnership*) secondo le raccomandazioni formulate, in un rapporto pubblicato lo stesso anno²⁹, da un organismo consultivo della presidenza (*President's Council of Advisor on Science and Technology* - PCAST). A questo rapporto sono seguiti, nel 2013, un progetto preliminare³⁰ che ha precisato i termini dell'iniziativa del 2011 dotandola di una “cabina di regia” (*Steering Committee*) per agevolarne l'attuazione, e, nel 2014, un ulteriore rapporto³¹ che ha individuato con maggior dettaglio i “pilastri” dell'iniziativa suddetta, con particolare riferimento allo stimolo dell'innovazione, alla valorizzazione delle risorse e delle capacità, alla creazione di premesse giuridico-economiche complessivamente favorevoli allo sviluppo delle attività industriali.

Le finalità generali del programma NNMI, come delineate nella legge istitutiva, sono nell'ordine:

²⁷ Si tratta del *Title VII* della *Division B* del [Consolidated and Further Continuing Appropriations Act, 2015](#), *Public Law* 113-235.

²⁸ Creato già nel 1901 come organismo tecnico per la definizione di standard e misure per il settore industriale al fine di promuoverne la competitività internazionale, e per tale motivo operante nell'ambito dello *U.S. Department of Commerce*, il *National Institute for Standards and Technology* ha tuttora competenze di studio e di ricerca nei settori più avanzati dell'innovazione industriale, con particolare riferimento alle tecnologie di misurazione su ogni scala applicativa (dai “nanomateriali” alle costruzioni antisismiche).

²⁹ [Report to the President on the Ensuring American leadership in Advanced Manufacturing](#), trasmesso nel giugno 2011 dal president del *Council of Advisor on Science and Technology*.

³⁰ *National Network for Manufacturing Innovation: A Preliminary Design*, [relazione](#) predisposta dal *National Science and Technology Council* (NSTC) e dal neo-istituito *Advanced Manufacturing National Program Office* (AMNPO).

³¹ [Report to the President. Accelerating U.S. Advanced Manufacturing](#), pubblicato dal PCAST nell'ottobre 2014.

- la maggiore competitività dell'industria manifatturiera statunitense e l'incremento di beni prodotti in misura prevalente nel Paese;
- lo stimolo affinché gli Stati Uniti mantengano un ruolo di primo piano nel settore della ricerca, delle tecnologie avanzate e dell'innovazione;
- la trasformazione delle tecnologie innovative in applicazioni industriali economicamente sostenibili, efficienti e ad alto rendimento;
- la facilitazione dell'accesso delle imprese ad infrastrutture tecnologiche avanzate, specie informatiche, e alle filiere in cui esse sono articolate;
- il rapido sviluppo di una forza-lavoro altamente specializzata;
- lo scambio e la diffusione, su base paritaria, di documentazione e di “buone pratiche” concernenti le sfide che le imprese si trovano ad affrontare;
- la facilitazione dell'accesso, da parte delle imprese, a fonti di finanziamento che ne consentano modalità di sviluppo stabili e sostenibili, senza il bisogno di finanziamenti federali a lungo termine;
- la creazione di posti di lavoro e il loro mantenimento.

Questi obiettivi sono perseguiti attraverso la creazione della predetta rete nazionale dei “centri per l'innovazione industriale”. La nozione legislativa di *center for manufacturing innovation* è riferita all'ente, istituito da una persona fisica o giuridica, il cui oggetto statutario comprenda l'attività rivolta alla diffusione e al consolidamento delle produzioni industriali innovative, e l'assistenza alle imprese del settore – anche attraverso iniziative di formazione- la cui operatività possa determinare il mantenimento o l'ampliamento dei posti di lavoro negli Stati Uniti. Rientrano nella relativa categoria, e fanno pertanto parte della rete, i “centri” il cui principale campo di attività riguardi i procedimenti produttivi, i nuovi materiali, le tecnologie, l'integrazione delle filiere produttive, e ogni altro aspetto dell'innovazione industriale più avanzata (con riferimento particolare a settori espressamente richiamati nella legge, come quelli delle nanotecnologie, dei prodotti ceramici avanzati, dell'ottica e delle fotonica, dei bio-materiali, della microelettronica, delle tecnologie ibride e flessibili).

I “centri” sono riconosciuti come tali dall'autorità ministeriale in quanto siano in grado di promuovere la competitività nei suddetti settori industriali, di indirizzarvi i flussi del finanziamento privato, di facilitare le applicazioni commerciali dell'innovazione tecnologica o dei procedimenti produttivi, di assicurare l'attiva e integrata partecipazione, anche in forma consortile, di imprese, università, degli enti di ricerca, istituzioni culturali, amministrazioni pubbliche, laboratori scientifici, organizzazioni senza scopo di lucro³². Per la loro costituzione e gestione, la legge prevede **misure di assistenza finanziaria** secondo criteri selettivi e di valutazione comparativa (anche attraverso modalità di *peer review*) affidati al *Department of Commerce*; la relativa procedura è svolta in base a particolari forme di obiettività, pubblicità e trasparenza, e con l'espressa esclusione di interferenze di tipo politico-amministrativo. Il supporto finanziario pubblico è tuttavia erogabile qualora il richiedente possa comprovare la disponibilità di ulteriori risorse di fonte non federale, il cui importo, significativamente superiore a quello dei fondi pubblici (e comunque non inferiore alla metà dei finanziamenti totali ottenuti dal “centro”), costituisce uno degli elementi della valutazione, assieme all'impegno diretto ad assicurare carattere di continuità al relativo finanziamento. L'erogazione del finanziamento federale comporta, inoltre, che il beneficiario non possa fare nuova richiesta di fondi prima di sette anni.

Ulteriori requisiti sottoposti a considerazione ai fini del finanziamento federale sono:

³² Un “centro” individuato dalla legge tra gli enti già oggi esistenti, e per alcuni aspetti preso a modello ai fini della sua applicazione, è il *National Additive Manufacturing Innovation Institute* (NNMI), consorzio formato da enti impegnati nella ricerca industriale nei settori avanzati.

- la capacità (*potential*) del soggetto richiedente di promuovere lo sviluppo tecnologico delle imprese, con prevedibili ricadute positive sotto il profilo dell'occupazione, dell'impatto economico e per lo sviluppo territoriale, nonché vantaggi per gli altri partecipanti all'iniziativa e per la competitività stessa dell'economia nazionale;
- il piano degli investimenti e la sua idoneità a valorizzare i finanziamenti disponibili;
- i vantaggi previsti per le piccole e medie imprese manifatturiere, in relazione alla loro capacità di commercializzare nuovi procedimenti produttivi e tecnologici;
- la soddisfazione dei bisogni formativi del personale dei settori industriali interessati.

Non limitandosi a delineare le procedure di generale applicazione per l'accesso ai finanziamenti federali, la legge dispone alcuni stanziamenti ad esclusivo beneficio del NIST in considerazione del ruolo che tale organismo già svolge attualmente: per esso è previsto un finanziamento, erogato dal *Department of Commerce*, di ammontare **fino a 5 milioni di dollari** per ciascun anno di esercizio finanziario dal 2015 al 2024; un ulteriore fondo di 250.000 dollari è messo a disposizione dell'Istituto dal Ministro dell'Energia per ricerche e iniziative svolte in tale specifico ambito.

Il *Department of Commerce* è altresì abilitato a costituire, assieme al NIST, un Ufficio nazionale per la realizzazione del programma NNMI (si tratta del *National Office of the Network for Manufacturing Program*), i cui compiti si correlano principalmente all'operatività del programma medesimo e alla predisposizione di un piano strategico nazionale (presentato per la prima volta nel febbraio 2016³³), oltre che al coordinamento generale dei dipartimenti e delle agenzie federali implicati nei processi di innovazione industriale e tecnologica. Dell'operato di questo Ufficio, così come dei risultati ottenuti nel quadro del NNMI e dell'attuazione della legge in esame, il *Department of Commerce* è tenuto a riferire con una **relazione annuale da sottoporre alle commissioni competenti dei due rami del Congresso**; ad essa dovrà farsi necessariamente riferimento per trarre utili indicazioni circa l'efficacia del programma da poco avviato.

La legge del 2014, in sintesi, delinea il quadro istituzionale delle politiche pubbliche di incentivazione dei processi avanzati di innovazione industriale, e a tale scopo prevede forme di finanziamento federale, individuando i settori industriali rilevanti, i soggetti beneficiari, i relativi requisiti di accesso e gli obblighi di rendiconto. L'operatività del programma, tuttavia, è rimessa in misura sostanziale all'apporto di capitali privati³⁴.

g. progetti europei

Anche in Europa negli ultimi anni sono state registrate esperienze significative - tra iniziative pubbliche e private, a livello nazionale e regionale - in tema di digitalizzazione dell'industria. Di recente diversi Paesi europei hanno lanciato iniziative, variamente denominate, per sfruttare le opportunità offerte dalla innovazione digitale. Di seguito, sono illustrate le iniziative strettamente connesse al tema "Industria 4.0" avviate in sette Stati membri dell'Unione europea: **Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e Svezia**.

³³ [National Network for Manufacturing Innovation Strategic Plan](#), in cui sono individuati quattro principali obiettivi: «Goal 1: Increase the competitiveness of U.S. manufacturing. Goal 2: Facilitate the transition of innovative technologies into scalable, cost-effective, and high-performing domestic manufacturing capabilities. Goal 3: Accelerate the development of an advanced manufacturing workforce. Goal 4: Support business models that help institutes to become stable and sustainable».

³⁴ Ulteriori fonti di informazione sul programma possono trarsi dal portale Internet ad esso dedicato [Manufacturing.gov](#) e dalla nota di documentazione predisposta nel 2015 dal Congressional Research Service, [The Network for Manufacturing Innovation](#).

i. Belgio

L'automazione dei processi produttivi rappresenta, in Belgio, un tema di crescente attualità, sebbene non esistano ad oggi - diversamente da altri paesi - concreti piani governativi finalizzati a favorire l'innovazione nella produzione. La generale attenzione verso i nuovi processi produttivi è, tuttavia, testimoniata da diverse iniziative intraprese in Belgio nel corso degli ultimi anni. Si tratta di iniziative eterogenee, che vanno dall'elaborazione di un sito web (Productivity.be) interamente dedicato a fornire informazioni a imprenditori e piccole e medie imprese - in ordine ai prodotti, ai servizi e alle tecnologie in grado di assicurare futuro all'industria belga - al concreto interesse nei confronti del progetto tedesco "Industrie 4.0", presentato in via ufficiale alle imprese e industrie belghe nel maggio 2015 nell'ambito del [Salon Indumation.be](http://SalonIndumation.be). Quest'ultimo è il più importante **salone nazionale** consacrato all'**automatizzazione delle imprese, dei processi e delle infrastrutture**³⁵, i cui partner organizzativi sono [Agoria \(Federazione delle imprese dell'industria tecnologica, FEB\)](http://Agoria), Fimop (Associazione dei produttori e importatori di materiale olio-idraulico, pneumatico e di automatismi per l'industria)³⁶ e Belgitrans, associazione professionale di società commerciali attive nel settore della trasmissione meccanica, dell'elettromeccanica e dell'elettronica³⁷.

Se a livello governativo non sembrano attivi programmi pubblici di sviluppo collocabili nel novero dell'industria 4.0, a **livello regionale** diverse imprese si stanno impegnando in specifici progetti operativi, specie in Vallonia e nelle Fiandre.

Con l'obiettivo di creare sinergie e forme di collaborazione nell'ambito del settore tecnologico in **Vallonia**, nel 2013 è stato avviato il piano d'azione [Made Different](http://MadeDifferent), su iniziativa della citata Federazione Agoria, di Sirris (organizzazione senza scopo di lucro impegnata nell'assistenza alle imprese per l'elaborazione di strategie tecnologiche) e del [PôleMecaTech](http://PoleMecaTech), polo di competitività vallone in ingegneria meccanica. In collaborazione con una ventina di imprese di primo piano operanti in otto settori diversi, i soggetti menzionati hanno assunto l'iniziativa di realizzare uno studio approfondito delle strategie necessarie ad affrontare le sfide del futuro, in particolare nell'industria manifatturiera. Con il piano che ne è risultato, Agoria, Sirris et Mecatech hanno individuato le sette trasformazioni giudicate imprescindibili per le imprese che intendono divenire *Usinedufutur* (FoF, *Factory of the Future*), favorendo la proiezione dell'industria manifatturiera tecnologica vallona nel contesto industriale del XXI secolo.

Le sette trasformazioni citate sono le seguenti: *World Class Manufacturing Technologies*; *End-to-end Engineering*; *Digital Factory*; *Human Centered Production*; *Production Network*; *Eco Production*; *Smart Production Systems*. L'approccio è il seguente: sensibilizzare, informare e accompagnare concretamente le imprese interessate alla trasformazione. A tal fine, sono stati definiti percorsi *ad hoc* per ciascuna delle sette menzionate trasformazioni.

Il piano d'azione si pone i seguenti obiettivi per i prossimi due anni:

- realizzare la completa trasformazione di 20 imprese delle industrie tecnologiche valloni (progetto *FoF 20*);
- mettere a punto strumenti dedicati all'attuazione delle trasformazioni, rendendoli successivamente disponibili a ulteriori 50 imprese (*FoF 50*);

³⁵La prossima edizione della mostra avrà luogo dall'8 al 10 febbraio 2017.

³⁶ Fondata nel 1968 da 22 società belghe specializzate in tecniche di motopropulsione e trasmissione, sistemi e componenti idraulici e pneumatici, conta attualmente 48 affiliati ed ha come obiettivo la condivisione, lo sviluppo e l'approfondimento delle conoscenze tecniche ed economiche del gruppo.

³⁷Fondata nel 1979 e nel 1995 divenuta organizzazione senza scopo di lucro.

- mettere 500 imprese nelle condizioni di attuare concretamente la trasformazione in “*Factory of the Future*” (*FoF 500*).

Si precisa che Agoria è impegnata sin dal 2010 nell’elaborazione di una visione dell’impresa del futuro in chiave tecnologica. Trattandosi di innovazione, gli sforzi compiuti negli ultimi anni si sono concentrati soprattutto nel settore della ricerca e dello sviluppo dei prodotti. Particolare attenzione è stata prestata anche alla competitività, in termini sia di costi (salariali, energetici, delle materie prime), sia di formazione e innovazione.

Appare sensibilmente più articolato il panorama dei progetti innovativi operativi nelle **Fiandre**, dove [FlandersMake](#)³⁸ si presenta quale vero e proprio centro di ricerca strategico per l’industria manifatturiera regionale, con sedi a Lovanio e Lommel (terza città commerciale del Limburgo) e collaborazioni attive con i laboratori di ricerca delle università fiamminghe di Lovanio, Anversa, Gand, Hasselt e Bruxelles. I [laboratori associati](#) dei citati atenei sono i seguenti:

1. Università Cattolica di Lovanio:
 - a. [CIB](#) (Centre for Industrial Management / Traffic and Infrastructure);
 - b. [ELECTA](#) (Electrical energy & computer architectures);
 - c. [PMA](#) (*Production engineering, Machine design and Automation*);
2. Università di Anversa:
 - a. [AnSyMo](#) (Antwerp Systems & Software Modelling);
 - b. [CoSys-Lab](#) (Constrained Systems-Lab);
3. Università di Gand:
 - a. [EEDT](#) (Energy Efficient Drive Trains);
 - b. [ISYE](#) (Industrial and Systems Engineering);
4. Università di Hasselt:
 - a. [IMO-IMOMEC](#) (Institute for Materials Research, Institute for Materials Research in MicroElectronics);
5. Libera Università di Bruxelles:
 - a. [B-PHOT](#) (Brussels Photonic Team);
 - b. [MOBI](#) (Mobility, Logistics and Automotive Technology Research Centre);
 - c. [R&MM](#) (Robotics and MultiBody Mechanics Research Group).

FlandersMake sostiene le piccole e medie imprese e le grandi aziende manifatturiere con ricerche strutturate nel campo della mecatronica, dei metodi per sviluppare i prodotti e delle tecnologie per la produzione. La ricerca si concentra in 4 specifici ambiti tecnologici (*power electronics&energy storage; mechatronics& design methods; production processes; people-driven system development*) ritenuti fondamentali per innovare i processi produttivi in 3 campi applicativi: veicoli, macchine e fabbriche. Speciale attenzione viene rivolta alla **cooperazione internazionale nel campo dell’innovazione**, nonché alla partecipazione a **progetti di ricerca europei**. Il gruppo stima che entro il 2018 impiegherà *full time* oltre 300 ricercatori nell’ambito di una comunità di ricerca industriale coordinata e impegnata su un’agenda condivisa. L’obiettivo di FlandersMake è quello di supportare l’industria manifatturiera fiamminga in modo da rafforzarne la competitività internazionale e mantenere l’attrattività delle aziende delle Fiandre nei confronti del *business* straniero.

³⁸Sul sito di FlandersMake sono disponibili sia l’[organigramma](#) del gruppo, sia schede relative al [network](#) alle [ricerche](#) condotte.

ii. Danimarca

Dal 2014 è operativa in Danimarca la “piattaforma per la produzione del futuro” [MADE](#), acronimo di *Manufacturing Academy of Denmark (Platform for future production)*, patrocinata dal [Danish Council for Strategic Research](#) e dalla [Danish Agency for Science, Technology and Innovation](#), entrambi incardinati presso il [Ministry of Higher Education and Science](#).

Si tratta di una collaborazione accademico-industriale per il quadriennio 2014-2018 finalizzata a creare le condizioni per lo sviluppo di nuovi, efficienti e avanzati sistemi di produzione, con l’obiettivo di rafforzare l’industria manifatturiera danese incrementandone la competitività. Coordinatore del progetto è la Confederazione dell’industria danese ([Dansk Industri](#), DI), mentre si configurano quali *partner* del medesimo progetto l’[Università di Aalborg](#) (AAU), l’Università Tecnica della Danimarca ([Danmarks Tekniske Universitet](#), DTU), l’Università della Danimarca meridionale ([Syddansk Universitet](#), SDU), la [Copenhagen Business School](#) (CBS), la [Aarhus Universitet](#) (AU), l’Istituto Tecnologico Danese ([Teknologisk Institut](#)), [FORCE Technology](#) (società di ingegneria e consulenza tecnologica nel settore dei servizi energetici e petroliferi, marittimi, produttivi e infrastrutturali), oltre ad un certo numero di aziende manifatturiere. Il budget totale del progetto ammonta a **183,5 milioni** di corone danesi.

Basata su una stretta integrazione tra ricerca e innovazione, la piattaforma si pone l’obiettivo di rafforzare la produzione nelle aziende danesi attraverso l’automazione, lo sviluppo e l’applicazione di nuove tecnologie, di nuovi processi di produzione, di una nuova organizzazione della produzione e di un più ampio coinvolgimento dei lavoratori nel ciclo produttivo.

Il progetto si struttura nel seguente modo: quando un’azienda (o più aziende manifatturiere) solleva una questione rilevante, un gruppo di consulenza di MADE analizza i profili ad essa relativi. Il gruppo normalmente è composto da ricercatori, rappresentanti di istituti di tecnologia e aziende che si occupano dell’integrazione di sistemi, nonché membri di società di tecnologie. In seguito, il gruppo di esperti lavora per individuare soluzioni “utilizzabili” per l’azienda manifatturiera., laddove “utilizzabile” significa che al problema va data una soluzione praticabile e redditizia.

Con l’ausilio della piattaforma MADE, l’industria manifatturiera danese mira dunque ad un maggiore sviluppo e ad una maggiore competitività sul mercato attraverso l’utilizzo di nuovi strumenti tecnologici, quali la **robotica**, il *visionsystem*, la stampa 3d, la formazione del personale aziendale e il rafforzamento delle competenze degli impiegati.

iii. Francia

Nell’aprile 2015 il Presidente della Repubblica François Hollande ha lanciato il progetto “[Industrie du Futur](#)” (Industria del futuro), ribadito nel maggio 2015 da Emmanuel Macron, Ministro dell’economia, dell’industria e del digitale nel II Governo Valls, con l’obiettivo di spingere le imprese sulla via della modernizzazione dell’apparato industriale e della trasformazione del modello economico attraverso il **digitale**. Si tratta di accompagnare le imprese nella trasformazione del loro modello d’affari, delle loro organizzazioni, dei loro modelli di design e di marketing, in un mondo dove il ricorso al digitale abbatte le barriere tra industria e servizi.

Il progetto si fonda su **cinque pilastri** (*piliers*):

- 1) **sviluppo dell’offerta tecnologica mediante l’Industria del futuro**: il progetto “Industria del futuro” permetterà di sostenere i progetti strutturali delle imprese nei mercati in cui la Francia potrebbe acquisire, entro un arco temporale compreso tra 3 e 5 anni, una leadership europea o mondiale, ad esempio nella fabbricazione di stampanti 3D. All’interno del primo pilastro si segnalano: a) il lancio dell’invito a presentare proposte sulle tecnologie dell’Industria del futuro

(settembre 2015); b) l'installazione di una piattaforma tecnologica del progetto, aperta alle imprese industriali, per testare e convalidare le tecnologie di produzione robotica e digitale d'eccellenza (gennaio 2016);

- 2) **accompagnamento delle imprese verso l'Industria del futuro:** è previsto un **accompagnamento personalizzato** per le piccole e medie imprese (*petites et moyennes entreprises*, PME) e per le imprese industriali intermedie (*entreprises de taille intermédiaire*, ETI) da parte delle regioni con il sostegno dell'associazione [*Alliance pour l'Industrie du Futur*](#)³⁹; È inoltre previsto un **accompagnamento finanziario** costituito da due misure eccezionali di sostegno alle imprese che investono nella modernizzazione delle loro capacità di produzione: 2,5 miliardi di euro di vantaggi fiscali per le imprese che investono nel loro apparato produttivo nel corso dei prossimi dodici mesi; 2,1 miliardi di euro di prestiti di sviluppo supplementare distribuiti da [*Bpifrance*](#) a PME ed ETI nel corso di due anni. All'interno del secondo pilastro si segnalano: a) la pubblicazione della brochure sugli strumenti pubblici di accompagnamento a livello regionale (luglio 2015); b) la pubblicazione di un sistema di riferimento nazionale del progetto destinato alle PME industriali e agli investitori internazionali (ultimo trimestre 2015); c) diagnosi personalizzate in favore di oltre 500 PME ed ETI industriali (fine 2015); d) diagnosi personalizzate in favore di oltre 2.000 PME ed ETI industriali (fine 2016);
- 3) **formazione dei dipendenti:** l'aumento delle competenze dei dipendenti delle industrie e la formazione delle prossime generazioni ai nuovi mestieri è posta come prima condizione del successo dell'Industria del futuro, accanto alla presenza del digitale e della robotizzazione nelle fabbriche, indispensabili per la competitività delle fabbriche in diversi settori e per la creazione di posti di lavoro nel paese. All'interno del terzo pilastro si segnala l'istituzione di una cattedra universitaria sul progetto Industria del futuro (fine 2015).
- 4) **rafforzamento della cooperazione europea e internazionale:** il progetto Industria del futuro ha come vocazione la costruzione di *partnership* strategiche a livello europeo e internazionale, in particolare con la Germania. Il perimetro e la *governance* del progetto sono stati concepiti per interfacciarsi in maniera naturale con la piattaforma tedesca "*Industrie 4.0*". Tale cooperazione si incarna in progetti comuni, progetti pilota o di sviluppo tecnologico, da presentare nel quadro del piano di investimento europeo. All'interno del quarto pilastro si segnalano: a) il lancio della *partnership* con la Germania (autunno 2015); b) la pubblicazione della strategia francese di standardizzazione del progetto Industria del futuro (febbraio 2016).
- 5) **promozione dell'Industria del futuro:** allo scopo di mobilitare tutti gli attori dell'industria e diffondere la conoscenza dei vari *know-how* francesi, sono previste diverse azioni di promozione: a) lancio di almeno 15 progetti-vetrina dell'Industria del futuro, di visibilità nazionale o europea, entro la fine del 2016; b) creazione, con il sostegno di [*Business France*](#), di un logo comune dell'Industria del futuro per unire tutte le imprese industriali dietro tale progetto; c) organizzazione di un grande evento di visibilità internazionale sull'Industria del futuro a Parigi, sostenuta dall'associazione *Alliance pour l'Industrie du Futur*, sull'esempio della Fiera di Hannover. All'interno del quinto pilastro si segnalano: a) il lancio di un gruppo di progetti-pilota degli industriali che hanno sviluppato un progetto innovatore concernente l'Industria del futuro, per condividere le buone pratiche e sviluppare una comunicazione unificata (luglio 2015); b) il

³⁹ L'*Alliance Industrie du Futur* è un'associazione istituita in base alla legge del 1901, che riunisce le competenze e le energie professionali di soggetti scientifici e accademici, imprese e collettività territoriali, soprattutto le regioni, per assicurare, in particolare, lo sviluppo del piano *Industrie du Futur*. Essa organizza e coordina, a livello nazionale, iniziative, progetti e lavori volti alla modernizzazione e alla trasformazione industriale.

lancio ufficiale dell'identità comune dell'Industria del futuro francese (dicembre 2015); c) l'organizzazione di una grande evento europeo dell'Industria del futuro a Parigi (estate 2016).

Ulteriori informazioni sono riportate nel dossier per la stampa “[Réunir la Nouvelle France Industrielle](#)” (maggio 2015).

Nel febbraio 2016 il Governo francese ha stabilito, per il primo semestre dell'anno, quattro priorità tecnologiche nel quadro del progetto:

- la fabbricazione additiva;
- la cybersicurezza;
- la digitalizzazione della catena del valore;
- l'efficienza energetica.

Infine è stata resa nota la firma di un accordo franco-tedesco tra l'*Institut Mines Télécom* e la *Technische Universität* di Monaco in vista della creazione di un'Accademia franco-tedesca per l'Industria del futuro, al fine di valorizzare nei due paesi lo sviluppo dell'utilizzo del digitale avanzato⁴⁰.

iv. Germania

La Quarta rivoluzione industriale (*Industrie 4.0*) ha avuto origine nel 2011 in Germania come uno dei progetti del futuro (*Zukunftsprojekte*) formulati nell'ambito della **strategia governativa in materia di alta tecnologia** (c.d. *Hightech-Strategie*). Acatech – l'Accademia tedesca delle scienze tecniche – ha presentato nel 2013 un'Agenda di ricerca (*Forschungsagenda*) con una serie di raccomandazioni a fini attuativi, che è stata poi elaborata su impulso del Ministero federale per la formazione e la ricerca (*Bundesministerium für Bildung und Forschung* - BMBF). Per dare seguito alle proposte degli esperti, il Ministero ha finora autorizzato la sovvenzione di progetti di ricerca con **oltre 120 milioni di euro**⁴¹.

Parallelamente, anche il Ministero federale per l'economia e l'energia (*Bundesministerium für Wirtschaft und Energie* - BMWi), con due programmi di sostegno ([Autonomik für Industrie 4.0](#) e [Smart Service Welt](#)), ha stanziato **circa 100 milioni di euro**⁴² per portare avanti la ricerca e lo sviluppo di importanti innovazioni nell'ambito di *Industrie 4.0*.

Industrie 4.0 rappresenta per la Germania un passo significativo nella direzione di una produttività più efficiente e più attenta alle risorse. Circa 15 milioni di posti di lavoro dipendono direttamente o indirettamente dall'attività produttiva contribuendo in modo decisivo alla competitività internazionale dell'industria tedesca. I vantaggi della trasformazione digitale sono evidenti: una maggiore connessione di prodotti e macchinari aumenta l'efficienza, riduce i costi e contemporaneamente fa risparmiare risorse. Attraverso un monitoraggio intelligente e processi trasparenti le aziende possono avere una visione costante e reagire flessibilmente e rapidamente ai mutamenti del mercato. Prodotti e macchinari intelligenti raccolgono molteplici dati, grazie ai quali possono svilupparsi nuove offerte e ottimizzare i procedimenti produttivi.

Nell'aprile 2013 le Associazioni industriali BITKOM, VDMA e ZVEI, che insieme rappresentano più di 6.000 aziende associate, hanno concluso un **accordo di cooperazione per lo sviluppo e la prosecuzione di *Industrie 4.0***, nella forma di una collaborazione tematica attuata nell'ambito di un'apposita

⁴⁰ Si veda anche l'articolo “[L'Industrie du futur se fixe 4 priorités technologiques dont 3 numériques](#)”, Usine digitale, 10 febbraio 2016.

⁴¹ Fonte: <https://www.bmbf.de/de/zukunftsprojekt-industrie-4-0-848.html>

⁴² Fonte: <http://www.bmw.de/DE/Themen/Industrie/industrie-4-0.html>

piattaforma. Il lancio di tale progetto, ovvero la Piattaforma *Industrie 4.0* ([Plattform Industrie 4.0](#)), è stato annunciato ufficialmente alla Fiera di Hannover 2013.

La Piattaforma *Industrie 4.0* mira ad assicurare e potenziare, a livello internazionale, la **posizione di punta** della Germania nell'industria manifatturiera, accelerando il cambiamento strutturale digitale e creando le necessarie condizioni di uniformità e affidabilità. Più è connessa l'economia, più diventano necessari la cooperazione, la partecipazione e il coordinamento di tutti gli attori interessati. Fondamentale in tale contesto è il **dialogo** con il mondo delle imprese, i sindacati, l'università e la politica.

Alla guida della Piattaforma sono posti i due Ministeri competenti in materia (il Ministero federale dell'economia e dell'energia e il Ministero dell'istruzione e della ricerca) e altri rappresentanti di spicco provenienti dal mondo imprenditoriale, scientifico e sindacale. La **Direzione della Piattaforma** è l'organo decisionale superiore, che definisce gli obiettivi generali, determina la linea strategica, l'occupazione del personale, la dotazione finanziaria e rappresenta pubblicamente la Piattaforma.

Nella struttura della Piattaforma si distinguono:

- un **Comitato strategico** (*Strategiekreis*) che, con i rappresentanti del Comitato dirigente, della Cancelleria federale e del Ministero federale dell'interno, i rappresentanti dei *Länder*, delle associazioni di settore, dei sindacati e del mondo scientifico, funge da organo consultivo della Direzione in tutte le questioni strategiche;
- un **Comitato dirigente** (*Lenkungskreis*) costituito da rappresentanti delle imprese e dei sindacati, che coordina e indirizza le attività dei cinque **Gruppi di lavoro** attivi su temi specifici: 1. Architetture di riferimento, standard e normalizzazione; 2. Ricerca e innovazione; 3. Sicurezza e sistemi di connessione; 4. Condizioni giuridiche di riferimento; 5. Lavoro, formazione e perfezionamento.

Sia i Gruppi di lavoro, in particolare il Gruppo di lavoro sulla ricerca e l'innovazione, sia i due Comitati sono coadiuvati dal **Consiglio scientifico** (*wissenschaftlicher Beirat*), di cui fanno parte i rappresentanti delle principali organizzazioni scientifiche. Tra i suoi compiti vi è quello di valutare l'Agenda di ricerca (*Forschungsagenda*) e i progetti di ricerca in corso.

Per conto del Ministero federale dell'economia e dell'energia all'**Ufficio di sede** della Piattaforma (*Geschäftsstelle*) è affidata la gestione operativa del progetto. L'Ufficio organizza e coordina le attività della Piattaforma, coadiuvando i singoli Comitati; funge da interlocutore centrale delle imprese, della politica e dei mezzi di comunicazione fornendo informazioni sui progressi compiuti nell'ambito della strategia di cooperazione che è alla base della Piattaforma *Industrie 4.0*.

Infine, sul versante parlamentare, si segnala una **mozione presentata al Bundestag** dai gruppi parlamentari della coalizione di governo CDU/CSU (cristiano-democratici) e SPD (socialdemocratici) il 10 novembre 2015 ([stampato BT n. 18/6643](#)), intitolata "*Industrie 4.0 und Smart Services - Wirtschafts-, arbeits-, bildungs- und forschungspolitische Maßnahmen für die Digitalisierung und intelligente Vernetzung von Produktions- und Wertschöpfungsketten*" (*Industrie 4.0 e Servizi Smart – Misure economiche, attinenti al mondo del lavoro e della formazione, nonché alla politica di ricerca per la digitalizzazione e la messa in rete intelligente di catene della produzione e della creazione di valori*). La mozione parlamentare è stata oggetto di un ampio dibattito in Assemblea nella [seduta del 13 novembre 2015](#), al termine del quale è stata **approvata** con il voto contrario dell'opposizione (gruppo dei Verdi e gruppo della Sinistra). Nella mozione i deputati hanno esortato il Governo federale a proseguire nell'attuazione dell'Agenda digitale e della Strategia Hightech⁴³, affinché possano essere rafforzate la capacità di innovazione e la competitività della Germania. Per quanto riguarda la problematica relativa alla **ricerca** nell'ambito di *Industrie 4.0*, il Governo è stato sollecitato a potenziare tale settore ai fini

⁴³ Si veda, a tale proposito, il documento presentato dal Governo nel settembre 2014, intitolato "*Die neue Hightech-Strategie – Innovationen für Deutschland*" (La nuova strategia hightech – innovazioni per la Germania, [stampato BT n. 18/2497](#)).

dello sviluppo di sistemi e di procedimenti produttivi intelligenti e della messa in rete intelligente di impianti di produzione, tenendo in debita considerazione la sicurezza informatica e la protezione dei dati, senza trascurare i servizi e la modernizzazione e umanizzazione del mondo del lavoro⁴⁴.

v. Paesi Bassi

Sul finire del 2013 il TNO (*Netherlands Organisation for Applied Scientific Research*, organizzazione *no profit* per la ricerca sulle scienze applicate), il Ministro degli affari economici olandese, il VNO-NCW (*Confederation of Netherlands Industry and Employers*), le Camere di Commercio e il FME-CWM hanno iniziato a collaborare ad un nuovo piano riguardante l'innovazione digitale nell'industria olandese (*Smart Industry*). Il risultato di questa collaborazione è stato un *report* ([Digital revolution in industry](#)) pubblicato nel marzo 2014 e presentato alla *Hannover Messe* nell'aprile dello stesso anno. Il *report* definisce e spiega la *Smart Industry* nel contesto economico olandese e sottolinea la necessità di far incontrare l'industria olandese con il mondo digitale, nel quale le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (*Information and Communications Technology - ITC*) possano permeare ogni fase del ciclo produttivo. In seguito a ciò, il ministro degli affari economici ha incaricato un gruppo di esperti e ricercatori di elaborare un concreto piano d'azione che si ponesse i seguenti obiettivi:

- incrementare la produttività industriale;
- creare nuovi posti di lavoro;
- creare un clima favorevole all'arrivo di investitori stranieri;
- rendere l'industria olandese più competitiva sul mercato globale nel presente e nel futuro.

Il 14 dicembre 2014 il team olandese di *Smart Industry* (composto da rappresentanti del mondo dell'industria, del mondo accademico e del Governo) ha presentato al ministro dell'economia la [Action Agenda Smart Industry](#)⁴⁵. Il nucleo del progetto sono i laboratori di campo (*Field Labs*) che possono essere visti come reti di cooperazione regionale (ecosistemi) di aziende, scuole universitarie, istituti di ricerca e politica.

Il team ha proposto il seguente approccio:

- **capitalizzare le conoscenze esistenti** attraverso due obiettivi: fornire a un ampio gruppo di imprese gli strumenti adatti a lavorare con maggiore efficacia; coinvolgere in questa rivoluzione digitale molte imprese che non sono ancora del tutto consapevoli dei cambiamenti che si stanno verificando;
- **realizzare microlaboratori di ricerca**. L'ambizione principale è la creazione di ecosistemi che ruotino attorno al nucleo centrale della *Smart Industry*, vale a dire: automazione dei cicli produttivi, zero difetti di fabbricazione, produzione flessibile, collaborazione della catena industriale, fidelizzazione del cliente, creazione del valore aggiunto sulla base di *big data* e su una serie di tecnologie quali la stampa 3D e la robotica. Partendo dalla constatazione che molte conoscenze ed esperienze, pur già presenti, risultano frammentarie, il *Team* ha scelto i cosiddetti *Field Labs*, ambienti funzionali nei quali le imprese e le istituzioni scientifiche possono sviluppare, testare e implementare soluzioni della *Smart Industry*. Questi laboratori soddisfano l'esigenza di uno spazio fisico e digitale per la sperimentazione e per i servizi connessi. Inoltre,

⁴⁴Sul tema oggetto della mozione, la Commissione del *Bundestag* per la formazione, la ricerca e la valutazione delle conseguenze tecniche (*Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung*) ha poi svolto, il 2 dicembre 2015, un'audizione pubblica di esperti, le cui posizioni sono disponibili nella pagina web della Commissione, al seguente indirizzo: <http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse18/a18/fg-industrie-4-0/397368>.

⁴⁵ Si veda anche la versione integrale dell'Agenda in [lingua inglese](#) nonché quella in [lingua olandese](#).

rafforzano i collegamenti con la ricerca, l'educazione e la politica sul tema specifico della *Smart Industry*. I *Field Labs* garantiscono infine un approccio interdisciplinare, come ad esempio la produzione in combinazione con ITC;

- **rafforzare le fondamenta dell'industria olandese** con nuovi investimenti nella conoscenza sui *Big Data*, la robotica, la sensoristica, l'interazione uomo-macchina, il miglioramento delle competenze e dell'impegno dei dipendenti e dei *manager*, nonché dei parametri ITC.

Queste idee di base sono state tradotte in 11 punti nel piano d'azione, un elemento costitutivo del quale è dunque rappresentato dall'innovazione tecnologica sul luogo di lavoro. Tutte le statistiche dimostrano, infatti, che l'ICT è il *driver* più importante per la crescita della produttività.

L'Agenda contiene un programma concreto per gli anni 2015-2019 nel corso dei quali sarà perseguito l'obiettivo della collaborazione con altri paesi. In particolare il *Team Smart Industry* investirà in cooperazione strutturale con la Germania, lavorerà in accordo con altri programmi europei, come **Horizon 2020**, e con l'istituto europeo per l'innovazione e la tecnologia (*European Institute of Innovation & Technology* – EIT). L'agenda mira a rafforzare l'industria olandese attraverso i benefici derivanti dall'innovazione digitale nei processi industriali al fine di diventare maggiormente competitiva sul mercato globale. Nei prossimi dieci anni, il Governo olandese prevede di investire ulteriori 50 milioni di euro per la ricerca e l'innovazione. Con questi fondi, il totale degli investimenti pubblici nel settore della ricerca e dell'innovazione raggiungerà 150 milioni, destinati principalmente a migliorare la collaborazione e l'interazione dei ricercatori con il mondo dell'industria.

Nel 2015 una prima *tranche* di 80 milioni è stata utilizzata per la creazione dei summenzionati *Field Labs* per la digitalizzazione delle industrie, all'interno dei quali i ricercatori olandesi studieranno, insieme alle imprese, come potranno esser creati, grazie all'ICT, nuovi prodotti e servizi che possano migliorare la posizione competitiva dei Paesi Bassi.

vi. Regno Unito⁴⁶

Le linee di politica industriale del Governo britannico sono orientate a promuovere l'innovazione dei processi produttivi dell'industria manifatturiera e l'incremento della sua competitività sui mercati internazionali.

Uno specifico piano di azione⁴⁷ è stato pubblicato nel febbraio 2015, nel quadro della *Industrial Strategy* nazionale e in coerenza con il modello di partenariato tra il settore pubblico e le imprese che di essa costituisce il criterio ispiratore, allo scopo di identificare i settori rilevanti per la strategia industriale e le iniziative necessarie a favorirne lo sviluppo. Particolare evidenza è stata attribuita nel piano di azione, tra l'altro, a profili che si presentano integrati in una visione organica dell'intervento pubblico e della sua sinergia con gli operatori privati:

- la creazione e il funzionamento del centro costituito per la promozione dello sviluppo tecnologico e produttivo, al fine prioritario di agevolare la diffusione commerciale di nuove tecnologie attraverso tutti i settori manifatturieri (si tratta dell'iniziativa nota come *High Value manufacturing Catapult*);
- la riforma del tirocinio professionale;

⁴⁶ Il Regno Unito in seguito al referendum del 23 giugno 2016 non farà più parte dell'Unione europea.

⁴⁷ Department for Business, Industry and Skills, [Strengthening UK manufacturing supply chain. An action plan for industry and government](#) (26 February 2015).

- lo stanziamento pubblico di fondi destinati al sostegno dello sviluppo delle filiere produttive innovative, per un importo complessivo di 345 milioni di sterline (attraverso l’iniziativa denominata *Advanced Manufacturing Supply Chain Initiative*);
- la previsione, per ogni contraente pubblico, dell’obbligo di provvedere ai pagamenti verso i fornitori entro il termine di trenta giorni⁴⁸;
- la creazione di una banca interamente pubblica, ma affidata a una gestione indipendente, la [British Business Bank](#), dedicata al finanziamento delle piccole e medie imprese;
- l’assistenza e la consulenza alle imprese, attraverso il *BritishGrowth Service* (che ha però cessato l’operatività dal marzo 2016 ed è stato sostituito nel suo ruolo dalla rete nazionale dei [GrowthHubs](#) operanti in ambito locale sulla base di *partnerships* pubblico-private).

In particolare, la sopra richiamata iniziativa *High Value manufacturing Catapult* è lo strumento predisposto da [Innovate UK](#) (agenzia del *Department for Business, Innovation and Skills*) per il coordinamento dei sette “centri per la tecnologia e l’innovazione” operanti a livello nazionale con la collaborazione di imprese, università, enti di ricerca, allo scopo di realizzare sinergie nella prospettiva della crescita industriale e dell’affermazione commerciale nei mercati globali di rilievo strategico. Il polo (denominato icasticamente “*Catapult*”), che include i centri suddetti, è stato istituito nel 2010 (con investimenti pubblici per circa **200 milioni di sterline** nel successivo quinquennio, a cui si sono aggiunti da ultimo i 61 milioni di sterline stanziati dal Governo nel dicembre 2014), ed è, a sua volta, inserito in una più ampia rete di poli specializzati (in ambiti che vanno dalle biotecnologie alle energie rinnovabili, dalla microelettronica alle telecomunicazioni), creati in conformità al peculiare modello di concertazione tra il settore pubblico e quello privato, adottato dalla coalizione governativa liberal-conservatrice all’inizio della precedente legislatura⁴⁹.

Obiettivi di fondo della politica industriale in questo ambito sono la promozione dell’innovazione, sia dei prodotti che dei processi produttivi (*business innovation*), nonché della ricerca finalizzata ad applicazioni industriali (*research and development*) e delle forme di progettazione concertata (agevolate anche attraverso la leva fiscale e finanziamenti *ad hoc*). Tali finalità sono perseguite, nel presupposto della loro importanza cruciale per la crescita dell’industria manifatturiera avanzata, attraverso una serie di interventi enumerati nel piano di azione: tra i principali, esso individua: la prevenzione delle “carenze informative” (*information failures*) che pregiudicano l’evoluzione di determinati mercati in conseguenza della mancata circolazione di informazioni tra clienti e fornitori; la complessiva “resilienza” della catena produttiva, in modo che una reciproca dipendenza tra clienti e fornitori o un’insufficiente diversificazione nei rapporti commerciali non abbiano impatto negativo nei cicli economici avversi. In relazione all’accesso alle risorse finanziarie, il piano di azione, inoltre, conferma il ruolo centrale della *British Business Bank*, prevedendo che per il suo tramite possano essere erogati alle piccole e medie imprese, nell’arco del prossimo quinquennio, dieci miliardi di sterline. Uno strumento ulteriore è costituito dal *Supply Chain Finance*, formula di finanziamento basata sull’anticipazione bancaria dei crediti delle imprese finanziate; peraltro, i pagamenti tra le imprese sono stati recentemente disciplinati (tra le altre materie) dal legislatore in prospettiva di farne l’oggetto di “buone pratiche” idonee a consentire la

⁴⁸[Public Contract Regulations 2015](#).

⁴⁹E’ utile segnalare che, oltre ai sette “centri” facenti parte del cosiddetto “*Catapult*” dedicato in modo specifico alla [High Value Manufacturing](#), si annoverano, tra gli altri finora istituiti, distinti per settore di competenza: [Cell and Gene Therapy](#); [Compound Semiconductor Applications](#); [Digital](#); [Energy Systems](#); [Future Cities](#); [MedicinesDiscovery](#); [Offshore Renewable Energy](#); [Precision Medicine](#); [Satellite Applications](#); [Transport Systems](#). L’introduzione del modello del “*Catapult*”, e la sua successiva diffusione, hanno il loro antecedente nel rapporto commissionato nel 2010 dal Governo a un esperto indipendente, l’imprenditore Hermann Hauser: [The Current and Future Role of Technology and Innovation Centres in the UK](#). Allo stesso tema, la commissione competente della Camera dei Comuni ha dedicato una [relazione](#) nel 2011.

certezza e la celerità delle transazioni e dei relativi adempimenti⁵⁰. Viene in rilievo, infine, la formazione tecnico-professionale, considerata di importanza pari a quella scientifica di matrice tradizionalmente universitaria e accademica; a questo proposito è posta enfasi sulla creazione di strutture educative idonee a sviluppare le competenze richieste dall'innovazione tecnologica e dai settori produttivi che ne sono più incisi, quali il *National College for Advanced Manufacturing*, promosso dallo stesso *HVM Catapult*.

vii. Svezia

Sotto la guida dell'Agenzia governativa per l'innovazione ([Vinnova](#)⁵¹) e dell'Associazione svedese dell'industria meccanica ed elettrica ([Teknikföretagen](#)⁵²), nell'aprile 2013 la Svezia si è dotata di una "*Agenda Strategica per l'Innovazione nella Produzione*", sottotitolo del Rapporto [Made in Sweden 2030](#). Tale Rapporto propone una nuova visione per la produzione svedese a lungo termine, raccomandando di compiere tutti gli sforzi ritenuti necessari per accrescere l'innovazione, lo sviluppo e la produzione di beni e servizi nel paese. Esso si inserisce nell'ambito di [Produktion 2030](#), il Programma strategico per la ricerca e l'innovazione nella produzione in Svezia.

Made in Sweden 2030, sviluppato in collaborazione con le università del Paese, analizza e promuove specifiche aree di quella che intende porsi quale nuova rivoluzione industriale svedese. Tra le università aderenti al progetto, si segnalano, in particolare, la [Jönköping University](#), la [Linköpings Universitet](#), l'ateneo tecnologico [Chalmers Tekniska Högskola](#) e l'Istituto Reale di Tecnologia ([Kungliga Tekniska Högskolan, KTH](#)).

Il Rapporto consta di 28 pagine, articolate in 7 sezioni e un'appendice. Dopo una prima sezione introduttiva (*Strengthening innovation for production in Sweden*, p. 3), le due successive forniscono una "visione" della Produzione in Svezia per il 2030 (pp. 4-5) e definiscono le "mega" tendenze e le sfide sociali incidenti sulla produzione in Svezia (pp. 6-8). La quarta sezione - *Production in Sweden: strengths and challenges* (pp. 9-13) - costituisce il fulcro del Rapporto, in quanto specifica le [6 aree di produzione](#) in cui le aziende svedesi, unitamente alle università e agli istituti di ricerca operanti nel paese, sono ben posizionate a livello internazionale e devono concentrare i propri sforzi di innovazione tecnologica per affrontare al meglio le sfide del futuro produttivo. Nella quinta sezione viene presentato il caso della Xelmo (p. 14), piccola compagnia svedese ad alta specializzazione tecnologica, e in quella seguente vengono proposte le "Azioni per l'innovazione e lo sviluppo nella produzione" (pp. 15-19). Il Rapporto si chiude con la sezione concernente le risorse nazionali per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione (pp. 20-21), cui segue un'appendice conclusiva tripartita (pp. 22-23 - *Appendix 1: Core group for the preparation of the agenda; Appendix 2: Selected references; Appendix 3: A selection of Research Centres within production*).

In questa sede si ritiene opportuno soffermarsi sulla sezione di maggior rilievo, quella relativa alle 6 menzionate aree produttive considerate cruciali per affrontare la sfida dell'industria del futuro. Esse sono le seguenti:

1. *Environmentally sustainable production*

⁵⁰ [Small Business, Enterprise and Employment Act 2015](#).

⁵¹ Tra i compiti istituzionali di Vinnova, incardinata all'interno del Ministero dell'industria e dell'innovazione ([Näringsdepartementet](#)), si annoverano: la promozione della crescita sostenibile e delle condizioni per l'innovazione; il finanziamento della ricerca; il raccordo Svezia-Unione europea per i progetti concernenti il settore della ricerca e dello sviluppo; la promozione della collaborazione tra aziende, università, istituti di ricerca e il settore pubblico. Fondata nel gennaio 2001, ha sede a Stoccolma e conta uffici a Bruxelles; vi lavorano circa 200 persone ed è diretta da Charlotte Brogren.

⁵² Con 3.800 aziende associate, che rappresentano almeno un terzo delle esportazioni totali svedesi, l'Associazione riunisce aziende nazionali globali come Ericsson, Scania, AF, ABB e Volvo.

2. *Flexible manufacturing processes*
3. *Virtual production development and simulation*
4. *Human-centred production system*
5. *Product- and production-based services*
6. *Integrated product and production development*

Quanto alla **produzione ecosostenibile** (punto 1), la sfida globale è rappresentata dalla **riduzione del consumo di risorse** e dell'**impatto ambientale dei sistemi produttivi e dei prodotti**. La Svezia, precisa il Rapporto, ha acquisito una posizione di primo piano, a livello internazionale, nello sviluppo di forme di produzione ecosostenibile. Sfide fondamentali sono rappresentate dall'impiego efficiente dei materiali, dall'ottimizzazione energetica e dall'attuazione di metodologie avanzate per la ri-produzione, il riuso e il riciclaggio, unitamente allo sviluppo di metodi di ingegneria virtuale per la produzione avanzata e all'analisi dei sistemi di produzione. Occorre puntare al **rafforzamento della competitività svedese** in settori fondamentali come la **robotica**, l'**energia** e l'**elettronica**; la produzione dovrà ridurre al minimo l'uso delle materie prime (specie quelle rare e provenienti da regioni politicamente instabili), di energia e acqua. I prodotti dovranno essere progettati in modo da poter essere facilmente smontati, riciclati e reimmessi nel ciclo produttivo. La transizione passerà attraverso la produzione modulare, l'utilizzo di nuovi strumenti e sistemi, di nuovi modelli di *business* basati sul ciclo di vita e sull'ulteriore sviluppo dei processi produttivi già in atto. Verrà, ad esempio, **intensificato l'uso delle nuove tecnologie** quale fattore integrativo dei processi produttivi e tecnologici tradizionali, come l'utilizzo delle stampanti 3D.

Rispetto ai **processi produttivi flessibili** (punto 2), la sfida globale è rappresentata dallo sviluppo dei processi di produzione dei cd. "prodotti del futuro". Le aziende svedesi di successo si concentrano sulla produzione di prodotti complessi e personalizzati. Le imprese tradizionalmente organizzate e attrezzate per la produzione massiva di prodotti standardizzati si sono evolute verso sistemi di produzione altamente specializzati e fortemente orientati al mercato e al cliente. Per fare un solo esempio, nel campo dell'industria di autoveicoli, su 80.000 camion costruiti da un'azienda produttrice svedese, in media meno di 2 veicoli sono identici. La flessibilità dovrà riguardare tutte le fasi della produzione: i modi di lavorazione, l'assemblaggio, la verniciatura, ecc., e nel medesimo sistema produttivo saranno realizzati diversi prodotti. Il successo, osserva il Rapporto, si potrà ottenere solo indirizzandosi verso un'infinita varietà di prodotti altamente personalizzati, immettendo al contempo sul mercato nuovi prodotti in rapida successione. I materiali avanzati ad elevata prestazione rendono disponibile un crescente numero di prodotti innovativi, ma la produzione è ancora limitata dalla capacità del processo produttivo. Nuove scelte strategiche - precisa il Rapporto - saranno necessarie per soddisfare i requisiti di flessibilità, nei materiali e nelle dimensioni dei lotti di produzione. Le nuove tecnologie, quali strumenti a sostegno dei processi produttivi, consentiranno nuove funzionalità; la "**velocità**" e la "**flessibilità**" saranno essenziali per affrontare i cambiamenti, lo sviluppo del mercato, le crisi energetiche e ambientali e la riduzione nella disponibilità di materie prime.

Riguardo allo **sviluppo della produzione virtuale** e alla **simulazione** (punto 3), le sfide globali consistono nella conversione di informazioni e dati in conoscenza e nel garantire un adeguato supporto decisionale allo sviluppo di sistemi di produzione virtuale. L'uso della modellazione digitale e della simulazione nello sviluppo di prodotti complessi e nei sistemi di produzione è ben radicato nell'industria, specie nel settore automobilistico. La Svezia è capofila nella ricerca e nello sviluppo di imprese virtuali per l'ottimizzazione e la pianificazione della produzione. Lo sviluppo del prodotto, le prove sui materiali e la pianificazione della produzione sono esempi in cui i test sui prodotti e i modelli fisici sono sempre più sostituiti da simulazioni in sistemi virtuali.

Le sfide principali legate ai **sistemi di produzione incentrati sull'uomo** (punto 4) concernono la situazione demografica e le forme evolutive dei sistemi di interazione avanzata uomo-automazione, finalizzati a prestazioni di alto livello. I futuri sistemi produttivi sono altamente complessi, rileva il Rapporto, e richiedono speciali abilità da parte del personale coinvolto. Sarà necessaria la diretta “collaborazione” con i robot, l’adattamento ai processi di automazione, a tecniche, strumenti e sistemi informatici estremamente complessi. Ciò implica l’esigenza di nuovi profili professionali nel settore delle comunicazioni avanzate, della gestione dei sistemi, dell’allocazione delle risorse, della sicurezza, in un approccio organizzativo orientato all’innovazione e alla soluzione efficace dei problemi.

Quanto ai **servizi basati sul prodotto e sulla produzione**(punto 5), le sfide riguardano l’implementazione del valore aggiunto per il cliente, determinato tanto dalla qualità dei prodotti, quanto dai servizi e software integrati. L’industria manifatturiera svedese, sottolinea il Rapporto, è da tempo impegnata nello sforzo di sviluppare prodotti e servizi integrati per attrarre e fidelizzare il cliente; analoghi sforzi riguardano lo sviluppo di servizi integrati per i sistemi di produzione. Diverse aziende svedesi hanno già intrapreso questa sfida, come [ABB](#), [Atlas Copco](#), [Alfa Laval](#), [Ericsson](#), [Volvo Corporation](#), [Volvo Auto](#), [AssaAbloy](#). Il passaggio da prodotti tradizionali a prodotti basati sui servizi integrati, fornisce sfide per l’industria manifatturiera in termini di nuovi metodi, processi e strumenti di sviluppo, con opportunità per approcci multidisciplinari e collaborazione tra produzione e centri di ricerca orientati ai servizi.

Rispetto al **prodotto integrato** e allo **sviluppo della produzione** (punto 6), il Rapporto raccomanda il rafforzamento dei processi di sviluppo del prodotto e lo sviluppo dei processi e degli strumenti per la realizzazione di prodotti innovativi. Nell’era della competizione globale, le aziende che intendono rimanere competitive dovranno puntare all’innovazione orientata al mercato, considerando la crucialità del fattore “tempo”. Viene, in particolare, precisato che la capacità di elaborare processi di sviluppo di prodotti pienamente integrati risulta fondamentale per la competitività a lungo termine e richiede lo sviluppo parallelo del prodotto, dei processi di produzione, dei sistemi di marketing e post-vendita, nonché di sistemi per il riciclo e il riuso del prodotto non più utilizzabile. Tutti i processi dovranno coinvolgere il ciclo di vita produttivo. La chiave del successo - rileva il Rapporto - risiede nell’utilizzo di piattaforme integrate e flessibili per lo sviluppo efficiente, la personalizzazione e la configurazione di sistemi, processi e prodotti sostenibili. Il divario di competenze tra gli attori globali si assottiglia costantemente, di conseguenza l’organizzazione e la gestione dello sviluppo produttivo divengono fattori decisivi del successo.

Nell’autunno 2015 *Produktion 2030* ha commissionato un’indagine sulla ricerca nel settore produttivo svedese, al fine di ottenere un quadro aggiornato sulla ricerca e il suo utilizzo nelle predette 6 aree di interesse nazionale. L’indagine, condotta dai ricercatori Birgitta Öjmertz (di [Swerea IVF](#)⁵³) e Kristina

⁵³ Swerea è un gruppo di ricerca svedese per il rinnovamento industriale e lo sviluppo sostenibile, il cui obiettivo è quello di produrre, sviluppare e diffondere i risultati della ricerca nelle seguenti aree: sviluppo dei materiali, della produzione e del prodotto. Con una presenza regionale, nazionale e internazionale, Swerea rappresenta una parte centrale del sistema di innovazione svedese e l’interazione con il mondo accademico, l’industria e la società risulta fondamentale per le attività del gruppo.

Säfsten (docente alla Jönköping University), ha coinvolto 22 università e 11 enti di ricerca ed è stata effettuata attraverso un sondaggio web in cui i partecipanti hanno risposto a una serie di domande in merito ai gruppi di ricerca e di eccellenza operanti all'interno delle strutture di riferimento, a ricerche di particolare significato condotte in specifici ambiti di interesse, alle attrezzature disponibili, all'applicazione pratica e all'eventuale ricorso alla cooperazione internazionale. Tale studio verrà utilizzato come base per i futuri investimenti nell'ambito del programma Produktion 2030.

h. Indirizzi adottati dall'Unione Europea

Il 19 aprile 2016 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure volte a rafforzare il pilastro dell'industria e dell'innovazione della strategia per il mercato unico digitale attraverso progetti che aiutino l'industria europea, le PMI, i ricercatori e le istituzioni pubbliche a trarre il massimo vantaggio dalle nuove tecnologie.

La Comunicazione “**Digitalizzazione dell'industria europea -Cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale (COM(2016) 180)**” mira a mobilitare importanti investimenti da parte di Stati membri, regioni e industria, invitando l'industria europea a sfruttare appieno le opportunità digitali in tutti i settori al fine di essere competitiva a livello mondiale, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa.

Secondo la Commissione europea, se l'UE vuole rimanere competitiva e raggiungere l'obiettivo di diventare un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva entro il 2020, l'industria manifatturiera deve saper cogliere le opportunità che possono derivare dall'evoluzione delle tecnologie digitali per garantire la competitività di medio e lungo termine dell'economia europea. A tale proposito, la Commissione europea rileva che, pur essendo state assunte in diversi paesi europei iniziative volte a favorire la digitalizzazione dell'industria e pur toccando prevalentemente alle imprese assumere un ruolo guida nell'adattamento alla realtà del mercato, vi sono spazi per un intervento a livello europeo che garantisca il coordinamento delle diverse iniziative e definisca il quadro normativo e regolamentare comune. Occorre evitare il rischio di frammentare il mercato unico e di non raggiungere la massa critica necessaria per attirare gli investimenti privati.

Tra le azioni proposte, la Commissione europea intende:

- promuovere un coordinamento delle iniziative nazionali e regionali attraverso un dialogo a livello europeo con tutte le parti, prevedendo l'istituzione di un quadro di *governance* da parte degli Stati membri e dell'industria;
- concentrare gli investimenti nei partenariati pubblico-privato dell'Unione europea, incoraggiando il ricorso al Piano di investimenti per l'Europa e ai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE);
- investire 500 milioni di euro per creare una rete di poli di innovazione digitale (centri di eccellenza nelle tecnologie) a sostegno delle imprese;
- avviare progetti pilota su larga scala per potenziare l'internet delle cose, i processi produttivi avanzati e le tecnologie in ambiti specifici;
- adottare una normativa sul libero flusso dei dati e in materia di proprietà dei dati generati da sensori e dispositivi intelligenti, nonché riesaminare le norme sulla sicurezza e l'affidabilità dei sistemi autonomi;
- predisporre, infine, un'agenda europea per le competenze per dotare i cittadini delle competenze necessarie per i posti di lavoro nell'era digitale.

La Comunicazione sulla digitalizzazione dell'industria europea è stata presentata insieme ad altre tre comunicazioni, rispettivamente, relative al *cloud computing* “**Iniziativa europea per il cloud computing - Costruire un'economia competitiva dei dati e della conoscenza in Europa (COM(2016)178 final)**”, alla trasformazione digitale della pubblica amministrazione “**Piano d'azione dell'UE per l'e-government 2016-2020 - Accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione (COM (2016)179 final)**” e sulla normazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni “**Priorità per la normazione delle TIC (COM(2016)176 final)**”. Il pacchetto rientra fra le 16 iniziative previste dalla tabella di marcia per l'attuazione del mercato unico digitale e si prefigge di

invertire il processo di deindustrializzazione dell'UE sfruttando le opportunità rappresentate dalle tecnologie digitali.

Con l'iniziativa europea per il *cloud computing* la Commissione punta a rafforzare l'interconnessione delle infrastrutture di ricerca esistenti, indirizzando gli Stati alla creazione di un *European Open Science Cloud*, ovvero uno spazio di archiviazione accessibile grazie ad Internet, per offrire in primo luogo a ricercatori e professionisti un ambiente virtuale aperto e fruibile gratuitamente per l'archiviazione, la gestione, l'analisi e il riutilizzo dei dati della ricerca, a livello trasversale tra paesi e discipline scientifiche. In tal modo, l'iniziativa intende rendere l'accesso ai dati scientifici più semplice, meno costoso e più efficiente e porre le basi per la creazione di nuove opportunità di mercato e nuove soluzioni, in particolare, in settori come la sanità, l'ambiente e i trasporti. Il *cloud* europeo per la scienza aperta sarà, inoltre, finalizzato all'istruzione e alla formazione professionale nel quadro dell'insegnamento superiore e, nel tempo, si estenderà a utenti istituzionali e commerciali. Il *cloud* sarà sostenuto da un'infrastruttura europea (*European Data Infrastructure*), che dovrebbe assicurare reti a banda larga, impianti di archiviazione su larga scala e supercomputer necessari ad accedere in modo veloce ai dati memorizzati. Secondo le stime della Commissione, il *cloud* dovrebbe riguardare 1,7 milioni di ricercatori e 70 milioni di professionisti della scienza e della tecnologia. I principali vantaggi del *cloud* per i consumatori riguardano la convenienza, la flessibilità, i bassi costi, la facilità di utilizzo, la possibilità di condividere contenuti, il migliore accesso alle informazioni e ai contenuti online, la manutenzione e l'aggiornamento automatici, e potenzialmente la maggiore sicurezza. Le imprese traggono beneficio principalmente evitando spese in conto capitale per l'acquisizione di strumentazione informatica e dalla "scalabilità" (capacità di crescere o diminuire di scala in funzione delle necessità) delle risorse informatiche. Le imprese possono anche collaborare in modo più efficace grazie ai servizi *cloud* di gestione dei progetti e di collaborazione. Inoltre, le imprese con idee innovative possono utilizzare l'infrastruttura dei fornitori di servizi *cloud* per progettare applicazioni personalizzate e fornire servizi e prodotti originali a consumatori, imprese e amministrazioni. Gli stessi vantaggi di riduzione dei costi per le imprese valgono anche per le pubbliche amministrazioni, anche se queste ultime possono beneficiare delle tecnologie *cloud* anche per migliorare la qualità e l'innovazione nei servizi di *e-government* che mettono a disposizione dei cittadini e delle imprese, riducendo gli oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese.

Infine con la **Comunicazione relativa alla normazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)** la Commissione mira a sviluppare norme tecniche comuni, al fine di consentire che dispositivi connessi (telefoni, computer e sensori) possano comunicare in modo sicuro e senza difficoltà, indipendentemente dal produttore, dai dettagli tecnici o dal Paese d'origine.

L'introduzione di norme tecniche comuni costituisce il fondamento per un mercato unico digitale efficace, poiché assicura che le tecnologie possano integrarsi in modo fluido e affidabile, consente le economie di scala, promuove la ricerca e l'innovazione e mantiene i mercati aperti.

Le norme avrebbero, a giudizio della Commissione, notevoli effetti economici positivi in quanto: promuovono la compenetrazione economica sul mercato interno; incoraggiano lo sviluppo di nuovi prodotti e di migliori condizioni di offerta; rafforzano la concorrenza e riducono i costi di produzione e di vendita; migliorano la qualità e aumentano la sicurezza per i consumatori. In particolare, la Commissione si concentra su cinque settori prioritari: *cloud computing*, *Internet of things*, 5G, cybersicurezza e tecnologie dei dati.

Dopo aver individuato i 5 settori prioritari, la comunicazione analizza le principali ripercussioni sull'industria e i consumatori, considerato che gli ambiti tecnologici prioritari identificati sono presenti

in diversi settori industriali. I sistemi di sanità elettronica - *eHealth*, Sistema dei trasporti, Energia intelligente, Adozione di tecnologie di produzione avanzate.


i. Il quadro italiano

L'Italia, a differenza dei Paesi che si sono già dotati di piani e programmi finalizzati espressamente ad individuare una strategia unitaria per affrontare la quarta rivoluzione industriale, non ha un programma organico in tal senso. Tuttavia sono state intraprese diverse iniziative in specifici ambiti interessati da "industria 4.0" funzionali ad implementare gli obiettivi di aggiornamento tecnologico e superare alcuni dei *gap* che caratterizzano il nostro Paese. Gli ambiti di rilievo, anche sulla base di quanto emerso nel corso dell'indagine conoscitiva, per i quali si ritiene opportuno fornire un approfondimento sono fondamentalmente tre: 1) la disciplina e gli elementi informativi nel settore della ricerca e dello sviluppo, con la descrizione di alcuni progetti sviluppati in Italia, 2) la disciplina e gli elementi informativi riguardanti le start-up innovative, 3) le strategie italiane e gli interventi normativi relativi alle infrastrutture di comunicazione.

i. La disciplina e gli elementi informativi nel settore della ricerca e dello sviluppo


Da sempre l'innovazione è una *conditio sine qua non* del progresso economico e sociale. E' la fonte principale del reperimento di nuovi prodotti e del miglioramento dei processi organizzativi delle imprese, è lo strumento che consente di rispondere in maniera adattiva al costante mutamento dei modelli produttivi. In chiave moderna l'innovazione attiene all'implementazione di processi produttivi di beni materiali o servizi, o allo sviluppo di prodotti nuovi ad ampio margine di miglioramento sulla tecnologia esistente. La quarta rivoluzione industriale mette ancor più in primo piano l'importanza dell'innovazione dell'investimento in ricerca e sviluppo.

Nella figura seguente è evidenziata la correlazione tra spesa in ricerca e sviluppo e crescita del PIL delle maggiori economie mondiali. L'Italia, insieme a Portogallo e Grecia è il Paese che si posiziona ai margini della graduatoria.




■ Figura 2 – Correlazione tra spesa in ricerca e sviluppo (R&S) e crescita del PIL, dati in US\$ costanti al 2000 (Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati OCSE e IMF, 2015)

Quindi la performance di innovazione che impatta fortemente sull'*outcome* competitivo nazionale in termini di crescita, occupazione, miglioramento delle condizioni di vita non è ancora sufficientemente adeguato. I Paesi che per primi hanno capito l'importanza del circolo virtuoso innovazione-produttività-crescita sono quelli che si sono posizionati meglio in termini di competitività di sistema di lungo periodo e che hanno mostrato maggiore resilienza alla crisi. In questo contesto di trasformazione e mutamento, l'Italia sconta una debolezza della capacità innovativa sistemica, all'interno di un più generale rallentamento delle dinamiche di crescita e competitività. L'innovazione è infatti funzionale alla competitività di ogni sistema-Paese e – in particolare nell'attuale contesto economico- produttivo globalizzato, in veloce evoluzione e pervaso dalla tecnologia – è un driver di sviluppo imprescindibile. Il premio competitivo per i Paesi non deriva quindi più dal "semplice" investimento in ricerca e sviluppo, ma è legato alla capacità di massimizzare le connessioni (qualità e quantità) tra attori diversi all'interno di ecosistemi di innovazione integrati, operanti su scale e ambiti anche differenziati. L'Italia, pur con eccellenze diffuse a livello aziendale e di ricerca, sconta un gap dai principali benchmark internazionali e dagli altri Paesi industrializzati comparabili. A livello europeo il nostro Paese si colloca da oltre 10 anni nell'*Innovation Union Scoreboard* nel gruppo degli "innovatori moderati", con un output aggregato di innovazione al di sotto della medie europee e nettamente lontano da quello dei leader internazionali di riferimento: Giappone, Germania, Stati Uniti, Paesi Scandinavi .



■ Figura 2 – Innovation Union Scoreboard, 2014 (Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Commissione Europea 2015)



■ Figura 3 – Output aggregato di innovazione 2012 (Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Commissione Europea 2015)

Anche l'intensità delle attività di ricerca e sviluppo, in comparazione con quella degli altri Paesi membri e in riferimento con gli obiettivi fissati dall'UE stessa(in media nell'area UE la spesa in R&S dovrà essere pari al 3% del PIL entro il 2020), mettono in luce un ritardo significativo del nostro paese con un target che non solo è la metà di quello europeo(1,5% del PIL vs 3%) ma che secondo i trend attuali non sarà raggiunto.




Figura 4 – Intensità della R&S in Italia e in Europa (spesa in R&S in % del PIL): obiettivi e tendenze (Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Commissione Europea – DG Research and Innovation, 2014)

Per quanto riguarda il **finanziamento pubblico all’innovazione** possiamo distinguere due tipologie: gli investimenti diretti e quelli indiretti che si concretizzano in incentivi di tipo fiscale. In Italia, come si può evincere dalla figura sottostante i sussidi indiretti sono maggiori rispetto a quelli diretti, ma ancora inferiori a quelli dei Paesi europei.





Figura 9 – Supporto pubblico alle attività di R&S delle aziende; % sul PIL, 2014 (Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati OCSE 2015)

Alcuni suggerimenti al fine di migliorare il posizionamento dell’Italia rispetto alle altre economie europee ci pervengono dalla Commissione Europea nella Relazione per paese comprensiva dell’esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (2016). Tale relazione mette in risalto che la spesa nell’istruzione terziaria e in ricerca e innovazione è bassa, in particolare nel settore privato, e la collaborazione tra università e imprese non è ottimale. In relazione ad **Europa 2020** il risultato nazionale pari a **1,53% del PIL non** ha realizzato l’obiettivo prefissato. In Italia il livello di **investimenti in R&S** è ancora **basso** rispetto agli altri paesi dell’UE. Inoltre nel 2014 l’intensità complessiva di R&S dell’Italia, definita come la spesa totale destinata a ricerca e sviluppo in percentuale del PIL, è stata pari all’**1,29%**, rispetto a una media UE del 2,03%. Il divario rispetto alla

media dell'UE è maggiore per la spesa per R&S delle imprese private (0,72% del PIL in Italia rispetto a una media UE dell'1,3%) rispetto a quella del settore pubblico (0,53% del PIL in Italia rispetto a una media UE dello 0,72%) (grafico 3.4.2). Come in molti altri paesi, in Italia la crescita dell'intensità di R&S ha subito un **rallentamento** a partire dal **2009**, anno di inizio della prolungata crisi. La strategia di risanamento di bilancio degli ultimi anni non ha protetto la ricerca e lo sviluppo. La quota della spesa pubblica destinata alla ricerca e all'innovazione è diminuita, passando dall'1,32% nel 2007 allo 0,99% nel 2014.

Grafico 3.4.2. Intensità di R&S, 2014




Fonte: Commissione europea (Eurostat)

Per la Commissione europea i risultati dell'Italia in merito a diversi aspetti specifici utili a promuovere attività di ricerca, sviluppo e innovazione sono scarsi. In primo luogo, permangono **carenze di finanziamento della R&S**, soprattutto per le **piccole imprese** giovani e innovatrici che non dispongono di sufficienti risorse interne per finanziare i propri progetti. Sebbene i prestiti bancari tendano a essere una fonte di finanziamento esterno meno adeguata per i progetti di R&S, in Italia i canali di finanziamento più appropriati sono poco sviluppati. In secondo luogo, in Italia l'innovazione è frenata dalla relativa **scarsità di risorse umane** altamente qualificate. Negli ultimi anni inoltre **molti ricercatori italiani hanno lasciato il paese** a causa della mancanza di prospettive di carriera e di retribuzioni concorrenziali. In terzo luogo, il sistema italiano di ricerca e innovazione è caratterizzato da una **scarsa cooperazione tra le università e le imprese** (grafico 3.4.3). Nel 2012 la **quota pubblica di R&S** finanziata dalle imprese rappresentava solo lo 0,014% del PIL, percentuale ben al di sotto della media UE dello 0,051%. Ciò rallenta il trasferimento di conoscenze dalle università e da altri istituti pubblici di ricerca alle imprese e la ripartizione dei rischi connessi alle attività di R&S. In quarto luogo, la **bassa percentuale di servizi ad alta tecnologia e ad alta intensità di conoscenze**, nonché di **attività manifatturiere ad alta tecnologia**, sommata alla significativa percentuale di attività manifatturiere a bassa e media tecnologia è al tempo stesso causa e conseguenza del debole livello di innovazione dell'Italia. Infine, lo **sfavorevole contesto imprenditoriale generale**, il **gran numero di piccole imprese** a gestione familiare e i livelli

relativamente bassi di **investimenti diretti esteri** nel paese spiegano anche perché l'Italia presenta attività meno innovative rispetto ad altri paesi.

Grafico 3.4.3. Percentuale di imprese innovative che collaborano con gli istituti di istruzione superiore, per numero di dipendenti, 2012




Fonte: Commissione europea (Eurostat)

Le iniziative strategiche che l'Italia ha adottato sono tra la loro **frammentate**. In primo luogo, è entrata in vigore la **proroga del credito d'imposta per le attività di R&S delle imprese per il periodo 2015-2019**. Il credito d'imposta è pari al 25% degli investimenti incrementali in R&S, soggetto a un massimale di 5 milioni di EUR per beneficiario, e sale al 50% per la ricerca svolta con istituti di ricerca pubblici e università. Tuttavia l'efficacia potrebbe essere limitata dalla sua **natura temporanea** e dalla scarsa prevedibilità dovuta alle **frequenti modifiche** avvenute in passato. In secondo luogo, all'inizio del 2015 alcune misure già in vigore per le cosiddette "start-up innovative" sono state estese alle "**PMI innovative**". Tali misure prevedono, tra l'altro, un accesso semplificato al Fondo centrale di garanzia per le PMI, incentivi fiscali per gli investimenti in PMI giovani e innovative, sistemi flessibili di remunerazione e detrazione differita delle perdite di capitale e altre deroghe. In terzo luogo, nel luglio 2015 sono state adottate le norme di attuazione del cosiddetto **regime "patent box"**, che consente l'esclusione parziale (fino al 50% nel 2017) dei redditi derivanti da attività immateriali (ad esempio brevetti, marchi, disegni e modelli industriali). In quarto luogo, è stata effettuata una revisione del quadro normativo sul **crowdfunding** azionario e sono state organizzate ulteriori consultazioni pubbliche a sostegno dello sviluppo di questo canale di finanziamento. In quinto luogo, il governo ha **istituito un fondo da 50 milioni di EUR gestito da Invitalia** per gli investimenti in capitale di rischio con cofinanziamento privato. In sesto luogo, la legge di stabilità 2016 prevede fondi per **l'assunzione di nuovi professori e ricercatori**. In settimo luogo, l'Italia ha deciso di aderire alla **cooperazione rafforzata** a livello dell'UE sulla **tutela brevettuale unitaria**. Una volta in vigore, il brevetto unitario renderà più semplice, più rapido e meno costoso per le imprese innovative italiane ottenere la tutela brevettuale in tutti i 26 Stati membri partecipanti. Infine, negli ultimi anni sono state adottate **varie misure** per promuovere i canali di **finanziamento non bancari** delle imprese. Nonostante tali iniziative, **l'efficacia** delle misure summenzionate può essere **limitata** dalla **mancanza** di una **strategia globale**

per l'innovazione. Si ricorda infine che, con la Legge di Stabilità 2016, la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha acquisito la qualifica di istituto nazionale di promozione (Inp) nell'ambito dei progetti per il Piano Juncker. In tal modo le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al FEIS promosse da CDP potranno essere assistite dalla garanzia dello Stato. Nella tabella che segue è messo in risalto il piano degli investimenti, divisi per accordi di finanziamento delle PMI approvati dal FEIS e progetti per infrastrutture e innovazione approvati dalla BEI, nei principali Paesi europei (Italia, Francia, Spagna, Gran Bretagna, Germania, Olanda, Belgio, Polonia, Danimarca).

FIGURA III.2: PAESI BENEFICIARI DEL PIANO JUNCKER



Fonte: European Commission, 'Investment Plan for Europe- State of play' 2016

Il Piano Nazionale di Ricerca 2015-2020 è articolato in sei Programmi fondamentali ed è finalizzato a incentivare la competitività industriale e a promuovere lo sviluppo del Paese attraverso spese di ricerca pari a 2,5 miliardi per il triennio 2015-2017 (e 4,7 miliardi per l'intero periodo 2015-2020) in settori considerati strategici per il sistema della ricerca italiana. Sono previste, inoltre, per lo stesso triennio 2015-2017 ulteriori risorse per un importo di 3,8 miliardi (9,4 miliardi per l'intero arco temporale 2015-2020), provenienti dai Programmi operativi regionali e dal Programma Quadro Horizon 2020. Il Piano è organizzato intorno a sei pilastri: l'Internazionalizzazione, il capitale umano, il sostegno selettivo alle infrastrutture di ricerca, le Partnership Pubblico-Private, il Mezzogiorno, l'efficienza e qualità della spesa (declinate in 12 aree di specializzazione). Il programma prevede inoltre l'attrazione di scienziati di eccellenza internazionale garantendo loro un alto grado di flessibilità in termini di organizzazione dell'attività di ricerca, nonché la possibilità di ricevere *matching funds* su programmi di ricerca d'eccellenza già esistenti.

Progetti italiani. Alcuni esempi

Per quanto riguarda i **progetti concreti** messi in campo si segnala l'impegno del Paese (imprese e mondo accademico) nel promuovere azioni importanti in fatto di miglioramento del sistema della ricerca, supporto alle imprese innovative e razionalizzazione delle strutture. I principali progetti a favore dell'innovazione **emersi nel corso dell'indagine conoscitiva** sono di seguito presentati in relazione alle finalità che perseguono: cooperazione ricerca mondo dell'industria, attivazione di nuove competenze professionali, sviluppare imprese innovative e, infine, creare un'ecosistema innovativo.

Per favorire la **cooperazione ricerca e mondo dell'industria** si segnala, come emerso dalle audizioni, che presso l'Università di Bologna docenti e ricercatori (insieme agli studenti) sono attivamente impegnati in Progetti verticali di innovazione che riguardano spicchi del vasto tema di Industria 4.0, soprattutto presso molte imprese del territorio regionale: IMA, GC COESIA Group; Lamborghini e Ducati motors, solo per citare i principali, con particolare attenzione al problema dell'implementazione dell'impatto digitale nelle PMI del comparto manifattura.

Per sostenere le **nuove competenze professionali** si segnala, nell'ambito delle attività di formazione UniBO la formazione specifica con Corsi di Studio dedicati, Formazione nel campo *dell'Innovation management* e la promozione di *soft skill* sull'imprenditorialità 4.0 trasversali ai corsi di studio tradizionali. Tali attività saranno supportate da infrastrutture come un FabLab di Ateneo dotato di strumentazione per consentire agli studenti la sperimentazione in questo campo. In particolare l'interazione innovativa tra le nuove tecnologie digitali e l'industria culturale evidenziano chiare opportunità di sviluppo: la valorizzazione del patrimonio culturale costituisce un settore di attività strategiche per il nostro Paese che da questo punto di vista, rimane unico a livello mondiale. L'obiettivo di UniBO è la costituzione di una rete di Lab che offra accesso e valorizzazione digitale e interattiva di risorse culturali e degli spazi architettonici come il patrimonio librario, museale, linguistico, delle arti visive e dei beni culturali.

Come ottimo esempio di flessibilità dei processi produttivi, nuove competenze professionali e nuovi prodotti si può menzionare, sulla base di quanto acquisito nel corso dell'indagine conoscitiva, lo stabilimento di Cameri **di Avioaero**: centro di eccellenza per l'**Additive Manufacturing**, ovvero la stampa 3D di componenti di motori aeronautici. Cameri, nata con la collaborazione con il Politecnico di Torino è l'unico centro al mondo che unisce la stampa 3D e la produzione delle polveri con cui le stampanti sono alimentate. Essa produrrà le pale della turbina per il motore più avanzato e potente del mondo, il GE9X per il nuovo velivolo Boeing 777X. Questo processo consente di ottenere prodotti con prestazioni superiori rispetto alle tecnologie manifatturiere tradizionali: migliori proprietà del materiale, riduzione del peso e del consumo. Si potranno pensare i componenti in un modo nuovo, progettando in un unico pezzo e fabbricarlo con il processo additivo. Saranno inoltre inferiori anche i costi di realizzazione, si comprimono i tempi di sviluppo, la resa del processo è più elevata e le giacenze di magazzino sono più basse.

Al fine di **sviluppare imprese innovative**, nel settore delle imprese artigiane, in sede di audizione è stato segnalato il progetto **Digitaly** avviato da CNA, la Confederazione nazionale che riunisce le imprese artigiane, Si tratta del mette in collaborazione Amazon, Google, Seat PG e Registro.it e mira a contribuire al processo di digitalizzazione delle imprese italiane attraverso una diffusa ed innovativa azione di contaminazione su tutto il territorio nazionale. Le attività si sviluppano in una serie di eventi caratterizzati da veri e propri business match tra imprese che offrono e imprese che cercano competenze e strumenti digitali. Le imprese hanno risposto molto positivamente: sono stati organizzati 26 eventi che hanno visto coinvolte 2750 imprese di cui circa 900 hanno avviato rapporti di collaborazione con circa 3 mila incontri e oltre 150 tavoli di confronto. DIGITALY ha riscosso un enorme successo mediatico di rilievo sia nazionale che territoriale e il database oggi esistente riunisce oltre 3000 imprese interessate a dimostrazione di quanto le imprese valutino di fondamentale importanza avvicinarsi alla tematica digitale.

Al fine di **creare un ecosistema innovativo** atto ad integrare anche realtà territoriali esistenti si può menzionare il progetto avviato su impulso del Ministero dell'Istruzione, università e ricerca: il **Cluster tecnologico nazionale fabbrica Intelligente** costituitosi a maggio 2012, coinvolge circa 100 imprese industriali, 25 centri di ricerca e universitari pubblici e privati e circa 20 ulteriori soggetti fra associazioni, poli di innovazione e centri per il trasferimento tecnologico e la formazione. Il Cluster si propone di aumentare la competitività dell'industria manifatturiera italiana attraverso la progettazione e la

realizzazione di iniziative di ricerca per lo sviluppo di nuove tecnologie abilitanti; si propone altresì di mantenere e coltivare in Italia competenze avanzate per il settore manifatturiero, aumentare la capacità delle imprese di accedere a fondi internazionali; supportare l'imprenditorialità e la crescita delle imprese grazie al coinvolgimento di investitori privati. Si tratta di finalità da raggiungere attraverso la realizzazione di progetti di ricerca applicata, la creazione di occasione di trasferimento tecnologico, circolazione e condivisione delle conoscenze, il supporto alla crescita del capitale umano. Il Cluster Fabbrica Intelligente ha presentato nel 2012 al MIUR 4 progetti che prevedono lo sviluppo di attività di ricerca industriale e di attività di formazione di ricercatori e/o tecnici di ricerca idonee a valorizzare i necessari collegamenti tra ricerca industriale e di base. Il loro costo complessivo è di circa 43 milioni di euro. Sono coinvolti soggetti di Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia e Veneto.

ii. Le imprese innovative: start-up e PMI

Nell'ambito del processo di analisi del fenomeno di Industria 4.0 è emersa l'importanza di individuare e sostenere le *start-up* innovative e sono state evidenziate le caratteristiche di tali nuove imprese. Uno degli obiettivi principali che si è posto il legislatore, con un processo partito nella XVI legislatura e proseguito nella legislatura in corso, è stato quello di costruire per le imprese un quadro normativo di semplificazione e di snellimento burocratico, di favorirne l'accesso al credito, di sostenerne i processi di internazionalizzazione, di valorizzare l'innovazione e ricerca tramite il **sostegno alle startup innovative e agli incubatori di impresa**. In questa direzione va anche il decreto-legge n. 3/2015 che ha istituito la categoria delle **PMI innovative**, che potranno accedere a buona parte delle semplificazioni e agevolazioni riservate alle startup innovative.

Con il decreto-legge n. 179/2012 viene introdotta per la prima volta nell'ordinamento del nostro Paese la definizione di **impresa innovativa**, la **startup**: per questo tipo di impresa viene predisposto un quadro di riferimento articolato e organico a livello nazionale che interviene su materie differenti come la semplificazione amministrativa, il mercato del lavoro, le agevolazioni fiscali, il diritto fallimentare. La normativa a favore delle startup innovative non riguarda un solo settore ma fa riferimento potenzialmente a tutto il mondo produttivo. Per beneficiare delle misure di sostegno, la startup deve presentare determinate caratteristiche: essere operativa da meno di quattro anni; avere la sede principale in Italia; avere meno di 5 milioni di euro di fatturato; non deve distribuire utili; avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente l'innovazione tecnologica; non essere costituita da una fusione o scissione societaria. Inoltre, la start-up deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri: sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15 per cento del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione; impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale; essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa. Con lo stesso decreto legge è stato introdotto l'incubatore certificato di imprese start-up innovative, che ha la funzione di sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative, attraverso strutture, anche immobiliari, dove è possibile poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca, sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi.

Il quadro legislativo sulle imprese innovative è stato arricchito dalla costituzione della figura giuridica della PMI Innovativa, alla quale si riconoscono una serie di semplificazioni e agevolazioni sulla falsa

riga di quanto già previsto per le start-up innovative, intervenendo su diversi aspetti della vita aziendale, rendendo più flessibile la gestione societaria, liberalizzando gli schemi di remunerazione, rafforzando l'accesso al credito, introducendo strumenti innovativi per la raccolta dei capitali, agevolando l'investimento in *equity* e favorendo l'accesso ai mercati esteri.

Dati sulle startup

[Fonte. Infocamere]

A fine marzo 2016 il numero delle startup innovative - come definite ai sensi del decreto legge 179/2012 - iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese è pari a 5.439, in aumento di 296 unità rispetto alla fine di dicembre dello scorso anno (+5,8%). Le startup rappresentano lo 0,35% del milione e mezzo di società di capitali italiane. Il capitale sociale delle startup è pari complessivamente a poco più di 277 milioni di euro, che corrisponde in media a 51mila euro a impresa (il capitale medio è caratterizzato da un aumento rispetto al trimestre precedente pari al 7,3%).

Dati nazionali

| Numero, dimensione startup e società di capitale | | | |
|---|---------------------|---------------------|--|
| | 4° trim 2015 | 1° trim 2016 | variazioni in % 4° trim 2015 / 1° trim 2016 |
| N. startup | 5.143 | 5.439 | 5,76 |
| N. società' di capitale | 1.539.965 | 1.552.886 | 0,84 |
| Capitale sociale totale dichiarato dalle startup | 258.545.181 € | 277.517.024 € | 7,34 |
| Capitale sociale totale dichiarato dalle società' | 3.339.580.827.648 € | 3.332.791.015.988 € | -0,20 |
| % startup sul totale società' di capitale | 0,33 | 0,35 | n.d |

Sotto il profilo settoriale, circa il 72% delle startup innovative fornisce servizi alle imprese (in particolare, prevalgono le seguenti specializzazioni: produzione software e consulenza informatica, 30%; attività di R&S, 5,1%; attività dei servizi d'informazione, 8,1%), il 18,8% opera nei settori dell'industria in senso stretto (su tutti: fabbricazione di computer e prodotti elettronici e ottici, 3,8%; fabbricazione di macchinari, 3,3%; fabbricazione di apparecchiature elettriche, 2,2%); il 4,2% delle startup opera nel commercio.

Il peso delle nuove imprese innovative sulle società di capitali del comparto è più elevato della media (pari allo 0,35%) nei servizi alle imprese (1,1%) e nell'industria in senso stretto (0,45%). In particolare, si evidenzia che il 22,9% delle società di capitali che operano nelle attività di R&S sono startup innovative; rilevante è anche la quota di startup innovative fra le società dei servizi di produzione di software (6,6%).

Dati nazionali

| Distribuzione per settore economico | | | | |
|---|--|--------------|--|--|
| COMPARTO | Dettaglio principali DIVISIONI | 1° trim 2016 | | |
| | | n. startup | % startup del comparto sul totale del territorio | % startup su totale società di capitale del comparto |
| Agricoltura e attività connesse | TOTALE | 20 | 0,37 | 0,12 |
| Attività manifatturiere, energia, minerarie | C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott... | 207 | 3,81 | 2,70 |
| | C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi... | 118 | 2,17 | 1,39 |
| | C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca | 180 | 3,31 | 0,85 |
| | TOTALE | 1022 | 18,79 | 0,45 |
| Costruzioni | TOTALE | 61 | 1,12 | 0,03 |
| Commercio | TOTALE | 227 | 4,17 | 0,07 |
| Turismo | TOTALE | 28 | 0,51 | 0,03 |
| Trasporti e Spedizioni | TOTALE | 22 | 0,40 | 0,06 |
| Assicurazioni e Credito | TOTALE | 8 | 0,15 | 0,03 |
| Servizi alle imprese | J 62 Produzione di software, consulenze informatiche e attività... | 1631 | 29,99 | 6,58 |
| | J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infar... | 443 | 8,14 | 2,21 |
| | M 72 Ricerca scientifica e sviluppo | 821 | 15,09 | 22,92 |
| | TOTALE | 3907 | 71,83 | 1,08 |
| Altri settori | TOTALE | 116 | 2,13 | 0,18 |
| Non Classificate | TOTALE | 28 | 0,51 | 0,01 |
| Totale complessivo | TOTALE | 5439 | 100,00 | 0,35 |

Le startup con una compagine societaria a prevalenza femminile sono 730, il 13,4% del totale delle startup innovative, contro un rapporto del 16,7% se si prendono in esame le società di capitali femminili sul totale delle società di capitali. Le società in cui almeno una donna è presente nella compagine societaria sono 2.416 (44,4% del totale startup, quota inferiore a quella delle società di capitali con presenza femminile, 49,9%).

Le startup a prevalenza giovanile (under 35) sono 1.207, il 22,2% del totale, quasi il quadruplo rispetto alla quota delle società di capitali con prevalenza giovanile (6,4%). Le società in cui almeno un giovane è presente nella compagine societaria sono 2.108 (38,8% del totale startup, contro un rapporto del 13,1% se si considerano le società di capitali con presenza giovanile).

Le startup con una compagine societaria a prevalenza straniera sono 130, il 2,4% del totale, una quota inferiore a quanto accade per le società di capitali estere (4,2%). Le società in cui almeno uno straniero è presente sono 670, il 12,3% del totale; tale quota è superiore a quella delle società di capitali con presenza straniera (10,4%).

Dati nazionali

| Distribuzione startup per tipologia impresa | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1° trim 2016 | | | | | |
| | | a prevalenza femminile | a prevalenza giovanile | a prevalenza estera | con presenza femminile | con presenza giovanile | con presenza straniera |
| Valori assoluti | startup | 730 | 1.207 | 130 | 2.416 | 2.108 | 670 |
| | società di capitale | 259.690 | 99.886 | 64.650 | 775.167 | 202.664 | 161.219 |
| Valori in percentuale | startup su totale startup | 13,42 | 22,19 | 2,39 | 44,42 | 38,76 | 12,32 |
| | società su totale società di capitale | 16,72 | 6,43 | 4,16 | 49,92 | 13,05 | 10,38 |

In valore assoluto la Lombardia è la regione che ospita il numero maggiore di startup innovative: 1.183, pari al 21,8% del totale. Seguono l'Emilia-Romagna con 625 (11,5%), il Lazio 548 (10,1%), il Veneto 404 (7,4%) e il Piemonte 365 (6,7%). In coda alla classifica, la Basilicata con 41, il Molise con 20 e la Valle d'Aosta con 13 startup.

Il Trentino-Alto Adige è la regione con la più elevata incidenza di startup in rapporto alle società di capitali con 96 startup ogni 10mila società di capitali. Seguono le Marche con 68, il Friuli Venezia Giulia e l'Emilia-Romagna con 57; tale quota è più contenuta in Lombardia (37).

Dati nazionali

| Distribuzione e densità regionale - Classifica delle regioni | | | | |
|--|-----------------------|-----------------|---|---|
| Classifica | Regione | Valore assoluto | % rapporto sul totale nazionale startup | % rapporto sul totale società di capitale della regione |
| 1 | LOMBARDIA | 1183 | 21,75 | 0,37 |
| 2 | EMILIA-ROMAGNA | 625 | 11,49 | 0,57 |
| 3 | LAZIO | 548 | 10,08 | 0,21 |
| 4 | VENETO | 404 | 7,43 | 0,35 |
| 5 | PIEMONTE | 365 | 6,71 | 0,50 |
| 6 | CAMPANIA | 330 | 6,07 | 0,22 |
| 7 | TOSCANA | 311 | 5,72 | 0,31 |
| 8 | MARCHE | 260 | 4,78 | 0,68 |
| 9 | SICILIA | 254 | 4,67 | 0,28 |
| 10 | PUGLIA | 207 | 3,81 | 0,26 |
| 11 | TRENTINO-ALTO ADIGE | 180 | 3,31 | 0,96 |
| 12 | SARDEGNA | 143 | 2,63 | 0,42 |
| 13 | FRIULI-VENEZIA GIULIA | 134 | 2,46 | 0,57 |
| 14 | CALABRIA | 130 | 2,39 | 0,40 |
| 15 | ABRUZZO | 121 | 2,22 | 0,37 |
| 16 | LIGURIA | 91 | 1,67 | 0,29 |
| 17 | UMBRIA | 79 | 1,45 | 0,36 |
| 18 | BASILICATA | 41 | 0,75 | 0,39 |
| 19 | MOLISE | 20 | 0,37 | 0,30 |
| 20 | VALLE D'AOSTA | 13 | 0,24 | 0,58 |

In valore assoluto Milano è la provincia che ospita il numero maggiore di startup innovative: 802, pari al 14,8% del totale. Seguono Roma con 475 (8,7%), Torino 273 (5%), Napoli 172 (3,2%) e Bologna 154 (2,8%). Superano le 100 startup anche le province di Firenze, Modena, Trento, Bari e Brescia.

Dati nazionali

| Distribuzione provinciale startup - Classifica delle prime 10 province | | | |
|--|-----------|-----------------------------|--|
| Classifica | Provincia | numero startup 1° trim 2016 | % startup rispetto il totale nazionale delle startup |
| 1 | MILANO | 802 | 14,75 |
| 2 | ROMA | 475 | 8,73 |
| 3 | TORINO | 273 | 5,02 |
| 4 | NAPOLI | 172 | 3,16 |
| 5 | BOLOGNA | 154 | 2,83 |
| 6 | FIRENZE | 134 | 2,46 |
| 7 | MODENA | 130 | 2,39 |
| 8 | TRENTO | 123 | 2,26 |
| 9 | BARI | 107 | 1,97 |
| 10 | BRESCIA | 103 | 1,89 |

Se si considera il numero di startup in rapporto al numero di società di capitali presenti nella provincia, Trento figura al primo posto con 127 startup ogni 10mila società di capitali; seguono Trieste con 121, Ancona e Ascoli con 95. Milano e Roma non rientrano fra le prime dieci province.

Dati nazionali

| Densità provinciale - Classifica delle prime 10 province | | | |
|--|-----------------|-----------------------------|--|
| Classifica | Provincia | numero startup 1° trim 2016 | % startup rispetto il totale delle società di capitale della provincia |
| 1 | TRENTO | 123 | 1,27 |
| 2 | TRIESTE | 48 | 1,21 |
| 3 | ANCONA | 101 | 0,95 |
| 4 | ASCOLI PICENO | 57 | 0,95 |
| 5 | TORINO | 273 | 0,68 |
| 6 | MACERATA | 50 | 0,66 |
| 7 | BOLZANO - BOZEN | 57 | 0,63 |
| 8 | PISA | 70 | 0,62 |
| 9 | CAGLIARI | 98 | 0,61 |
| 10 | PORDENONE | 35 | 0,61 |

Sotto il profilo occupazionale, le 2.261 startup con dipendenti impiegano a fine dicembre 2015 16.524 persone (in aumento di 1.173 unità rispetto a fine settembre, +21,9%), in media 2,9 dipendenti per ogni impresa, mentre almeno la metà delle startup con dipendenti ne impiega al massimo due.

Dati nazionali

| Numero di dipendenti delle startup | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| | | valore degli addetti al 4° trim 2015 |
| Totale startup | Valore medio | 2,89 |
| | Valore mediano | 2 |
| | Numero startup con dipendenti | 2.261 |
| | Totale dipendenti di startup | 6.524 |
| Totale società di capitale | Valore medio | 13,83 |
| | Valore mediano | 3 |
| | Numero società di capitale con dipendenti | 612.820 |
| | Totale dipendenti di società di capitale | 8.473.097 |


Fonte: elaborazione dati INPS su imprese del Registro del periodo - I dati del totale dipendenti delle startup del 2015 sono riferiti al 31 dicembre 2015.

A fine marzo del corrente anno, sono 21.118 i soci nelle 5.304 startup innovative con almeno un socio (in aumento di 1.161 unità rispetto a fine dicembre, +5,8%). È ipotizzabile che i soci siano coinvolti direttamente nell'attività d'impresa. In media ogni startup presenta 4 soci, la metà ne presenta un massimo di 3; si tratta di valori superiori rispetto a quelli del complesso delle società di capitali.

Dati nazionali

| Numero di soci delle startup | | |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| | | numero soci al 1° trim 2016 |
| Totale startup | Valore medio | 3,98 |
| | Valore mediano | 3 |
| | Numero startup con Soci | 5.304 |
| | Totale Soci di startup | 21.118 |
| Totale società di capitale | Valore medio | 2,61 |
| | Valore mediano | 2 |
| | Numero società di capitale con Soci | 1.427.342 |
| | Totale Soci di società di capitale | 3.727.484 |

CONTRIBUTO DELLE STARTUP INNOVATIVE ALL'OCCUPAZIONE



Fonte: elaborazioni su dati Infocamere

Il valore della produzione media, calcolato sulle 2.821 startup innovative delle quali si dispone dei bilanci sull'esercizio 2014, è pari a 116mila euro; ma tra queste, metà ha prodotto nel 2014 fino a poco più di 22mila euro. L'attivo è pari in media a circa 220mila euro a impresa, ma per la metà delle startup innovative per cui è stato possibile rilevare tale valore, esso si posiziona a poco più di 63mila euro.

Dati nazionali

| Valore della Produzione ed Attivo - Anno 2014 | | |
|---|----------------------------|-------------------------|
| | | Valori complessivi in € |
| startup | Valore produzione medio | 116.382,78 |
| | Valore produzione mediano | 22.317 |
| | Valore medio dell'attivo | 219.574,37 |
| | Valore mediano dell'attivo | 63.612 |
| | Numero bilanci | 2.821 |
| società di capitale | Valore produzione medio | 2.856.518,57 |
| | Valore produzione mediano | 232.941 |
| | Valore medio dell'attivo | 4.577.362,36 |
| | Valore mediano dell'attivo | 487.513 |
| | Numero bilanci | 738.706 |

Complessivamente, le startup innovative hanno registrato una produzione pari a poco più di 328 milioni di euro nel 2014 (valore calcolato sulle 2.821 imprese per le quali si dispone dei bilanci sull'esercizio), mentre il reddito operativo complessivo è negativo per poco più di 61 milioni di euro. Elevato risulta il grado di immobilizzazioni sull'attivo patrimoniale: il rapporto è pari al 29,7% (quasi cinque volte maggiore rispetto al rapporto medio delle società di capitali, 6%).

Dati nazionali

| Principali indicatori economici - Anno 2014 | | |
|---|--|-------------------------|
| | | Valori complessivi in € |
| startup | Valore produzione totale | 328.315.829 |
| | Reddito operativo totale | -61.706.222 |
| | Totale immobilizzazioni/Attivo netto (x 100) | 29,71 |
| società di capitale | Valore produzione totale | 2.110.127.404.649 |
| | Reddito operativo totale | 65.283.234.977 |
| | Totale immobilizzazioni/Attivo netto (x 100) | 6,03 |

Nel 2014, prevale la quota percentuale di startup innovative che registra una perdita: 56,8% contro la restante quota (43,2%) che segnala un utile di esercizio.

Dati nazionali

| Distribuzione Startup in utile e perdita - Anno 2014 | | | | | | |
|--|------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------|--------------------------------|
| | Società in utile | | Società in perdita | | % Totale | Totale |
| | % sul totale | Valore della produzione totale | % sul totale | Valore della produzione totale | | Valore della produzione totale |
| startup | 43,25 | 197.049.976 | 56,75 | 131.265.853 | 100,00 | 328.315.829 |
| società capitale | 61,76 | 1.582.466.346.108 | 38,24 | 527.661.058.541 | 100,00 | 2.110.127.404.649 |

Gli indicatori di redditività ROI e ROE delle startup innovative registrano valori negativi, ma se ci si riferisce soltanto alle imprese in utile, gli indici sono sensibilmente migliori di quelli delle altre società di capitali. La struttura finanziaria delle startup innovative è lievemente migliore di quella delle società di capitali. Situazione inversa per le startup in utile, che sono caratterizzate da una situazione finanziaria peggiore della media delle società di capitali. Per ogni euro di produzione le startup innovative generano in media 15 centesimi di valore aggiunto, un dato più basso di quello delle società di capitali (21 centesimi). Limitatamente alle imprese in utile, le startup generano, invece, più valore aggiunto rispetto alle società di capitali (33 centesimi contro 21).

Dati nazionali

| Principali Indicatori di redditività - Anno 2014 | | | | | |
|--|---------|---------------|---------------------|---------------|--|
| | Startup | | Società di capitale | | |
| | Totale | Solo in utile | Totale | Solo in utile | |
| ROI | -0,12 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | |
| ROE | -0,27 | 0,20 | 0,03 | 0,03 | |
| Indipendenza finanziaria | 0,37 | 0,30 | 0,36 | 0,36 | |
| valore aggiunto/valore produzione | 0,15 | 0,33 | 0,21 | 0,21 | |

Focus : l'artigianato digitale

La disciplina relativa alla manifattura sostenibile e all'artigianato digitale è stata introdotta dalla legge di stabilità per il 2014 (L. 147/2013), ai commi da 56 a 59 ed è stata successivamente modificata dalla legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015)

Più in particolare è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro per l'anno 2015, destinato al sostegno delle imprese aventi nel programma comune lo sviluppo di attività innovative al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo di software e hardware e all'ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive. Le risorse previste sono versate nella contabilità speciale n. 1201 del "Fondo per la crescita sostenibile". Le imprese che vogliono usufruire delle agevolazioni devono unirsi, in numero almeno pari a cinque, in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o in reti di impresa. Le risorse del Fondo, pari attualmente a 9,06 milioni di euro sono distribuite attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico in grado anche di valorizzare il coinvolgimento di istituti di ricerca pubblici, università, istituzioni scolastiche autonome ed enti autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo nella realizzazione dei programmi proposti, ovvero nella fruizione dei relativi risultati.

Con il decreto ministeriale 17 febbraio 2015 il Ministro dello sviluppo economico ha disciplinato i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni in favore di

aggregazioni di Imprese riunitesi allo scopo di promuovere attività innovative nell'ambito dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile. Lo scorso 18 maggio 2016 il Governo in sede parlamentare ha evidenziato che nel 2015 non vi è stato un numero di domande particolarmente significativo – nonostante l'interesse manifestato dai potenziali destinatari dell'intervento. In particolare, sono state presentate 6 domande, di cui 5 ammesse alle agevolazioni, per un valore complessivo di risorse impegnate pari a 2,4 milioni di euro. Si evidenzia che la qualità progettuale dei programmi allegati alle suddette istanze è risultata, peraltro, non particolarmente elevata, soprattutto in relazione all'effettiva capacità dei piani di attività proposti al fine di concorrere in maniera significativa alla diffusione delle tecnologie di fabbricazione digitale.

iii. Strategie e interventi normativi relativi alle infrastrutture di comunicazione

In relazione alla questione infrastrutturale, sulla quale si sono concentrati diversi interventi nel corso delle audizioni svolte, i principali documenti programmatici italiani sono rappresentati dalla Strategia italiana per la banda ultralarga, pubblicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015, unitamente alla Strategia italiana per la crescita digitale.

La Strategia italiana per la banda ultralarga individua i principali interventi diretti a conseguire l'obiettivo europeo di assicurare una connettività ad almeno 100Mbps per il 50% della popolazione e di almeno 30Mbps per il 100% della popolazione entro il 2020 (l'obiettivo del Piano è ancora più ambizioso in quanto si intende portare una connessione ad almeno 100 Mbps fino all'85% della popolazione mentre per il rimanente 15% si dovrebbe sempre assicurare una connessione ad almeno 30 Mbps). Gli interventi delineati possono essere ricondotti a tre ambiti ossia interventi sull'infrastruttura di rete; modalità di sostegno allo sviluppo della banda ultralarga dal lato dell'offerta; sostegno allo sviluppo della banda ultralarga dal lato della domanda.

In relazione agli interventi sull'infrastruttura si individuano quali obiettivi fondamentali la ricognizione dello stock di infrastrutture esistenti mediante l'implementazione del catasto del sotto e del sopra suolo e le modalità di scelta della tipologia di infrastruttura in fibra ottica. Rispetto a questo obiettivo è intervenuto il **decreto legislativo n. 33 del 2016**, che recependo la direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio contiene norme di semplificazione dirette ad agevolare la predisposizione e l'utilizzo coordinato delle infrastrutture fisiche attraverso le quali realizzare i cablaggi per lo sviluppo della banda ultralarga.

A questo scopo è stato istituito il Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINF), al fine di conseguire una mappatura particolareggiata delle infrastrutture presenti sul territorio nazionale. Il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 da un lato descrive le caratteristiche e le finalità del SINF, inteso come unico punto di ricevimento, anche per via elettronica, delle informazioni relative alle infrastrutture di tutti gli operatori di rete (sia di telecomunicazione che degli altri settori economici), dall'altro definisce gli obblighi di trasmissione delle informazioni da parte degli stessi.

Quanto all'individuazione delle migliori modalità di promozione dello sviluppo della banda ultralarga, ovvero se questa debba essere realizzata attraverso la realizzazione di nuove reti di fibra ottica o attraverso l'utilizzo, in varia misura, della rete telefonica esistente sono state analizzate diverse opzioni: la realizzazione di una rete integralmente in fibra ottica, "fino all'abitazione", (c.d. FTTH Fiber to the home) e quella della realizzazione di una rete in fibra ottica fino agli "armadi" della rete di distribuzione, utilizzando per la trasmissione del segnale in banda larga nel tratto dagli "armadi" all'abitazione la rete telefonica tradizionale (tale tecnologia è denominata Fiber to the Cabinet FTTC). Sono considerate anche le due soluzioni intermedie Fiber to the Building (FTTB) e Fiber to the distribution Point (FTTDP).

Con riferimento agli **interventi dal lato dell'offerta**, nell'ambito del Piano si è preso atto che l'obiettivo europeo Banda larga ultraveloce (velocità superiore a 100 Mbs) per almeno il 50% degli utenti domestici entro il 2020, non può essere conseguito senza un intervento pubblico che stimoli ed orienti la programmazione dei privati.

Nel piano si è proceduto a questo scopo a distinguere il territorio nazionale in quattro cluster di intervento a seconda del livello di intervento pubblico necessario per il conseguimento dell'obiettivo. Le zone a fallimento di mercato (totale o parziale) sono considerate dai cluster C e D (il cluster A rappresenta le aree redditizie e il cluster B quelle nelle quali potrebbero maturare condizioni perché il mercato provveda a fronte di un incentivo pubblico) e riguardano circa il 40 per cento della popolazione italiana.

Sono ipotizzate quattro diverse modalità di stimolo all'offerta, con un grado diverso di intervento pubblico a seconda della maggiore o minore idoneità del mercato ad assicurare per le diverse aree il conseguimento dell'obiettivo. Il CIPE nella seduta del 1° maggio 2016, in linea con l'indirizzo politico espresso dal Comitato per la banda ultralarga (COBUL), soggetto istituito con DPCM del 9 novembre 2015, con funzioni di coordinamento e di monitoraggio dell'attuazione della Strategia, ha stabilito che nelle aree a fallimento di mercato si proceda unicamente con lo strumento ad intervento diretto. Oltre a tale modello (che sarà applicato in via esclusiva ai cluster C e D), si prevedono altri strumenti come la partnership pubblico-privata, il modello a incentivo, il modello di aggregazione della domanda, che combina i tre modelli sopra indicati, in modo da rendere sostenibile, per le sottoaree aggregate, un'offerta a 100 mbps, l'intervento mediante fondo di garanzia per il prestito agevolato, l'intervento mediante agevolazioni fiscali, il voucher per l'attivazione dei servizi di connettività. Per tutti i modelli l'Unione europea richiede il recupero (cosiddetto claw back) degli incentivi dati in eccesso (rilevabili da un sovraprofitto del beneficiario).

Con riferimento ai finanziamenti, la **delibera n. 65-2015 del CIPE** ha approvato il programma operativo del Piano Banda Ultra Larga, assegnando 2,2 miliardi di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, per interventi di immediata attivazione. Ulteriori risorse, per un ammontare di 1,3 miliardo di euro, potranno essere oggetto di successiva delibera CIPE a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione e altri 1,4 miliardi potranno essere conferiti al Piano con successivi provvedimenti normativi, per un volume complessivo di risorse pari a 4,9 miliardi. A tali risorse vanno aggiunti gli investimenti privati, necessari al conseguimento dell'obiettivo. Nella seduta della Conferenza Stato-regioni dell'11 febbraio 2016 è stato siglato l'Accordo-quadro, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 e della Delibera CIPE 6 agosto 2015, n.65 tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per lo sviluppo della banda ultra larga sul territorio nazionale verso gli obiettivi EU 2020. In base al comunicato del MISE, l'accordo quadro stabilisce che i 2,2 miliardi assegnati dalla delibera CIPE di agosto 2015 saranno utilizzati "secondo una ripartizione territoriale che tiene conto del fabbisogno stimato per gli interventi pubblici nelle aree bianche dei Cluster C e D" e "tenendo conto delle altre risorse disponibili per il finanziamento del piano Banda Ultra in ciascuna Regione". Dei 2,2 miliardi saranno inizialmente ripartiti 1.6 miliardi che si aggiungono a 1,187 miliardi di fondi FESR e FEASR e a 233 milioni di PON imprese e competitività per un totale di circa 3 miliardi. Per rispettare l'equilibrio complessivo (80/20) nella distribuzione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, già previsto dalla delibera CIPE di agosto, un'ulteriore delibera CIPE assegnerà alle sole regioni del Mezzogiorno 1.184.022.398 euro utilizzabili anche per altre opere infrastrutturali. Infratel spa, società in house del MISE, agirà in qualità di soggetto attuatore degli interventi previsti dall'accordo. Nel cluster C l'obiettivo del piano banda ultralarga prevede una copertura di almeno il 70% delle unità abitative con connessioni oltre i 100Mbps realizzando infrastrutture di tipo FTTB/H e del 30 per cento delle unità abitative ad almeno 30Mbps. Nel cluster D è prevista una copertura a 30Mbps.

Oltre agli interventi nelle "aree bianche", che partiranno nel 2016 e saranno realizzati nell'arco temporale 2016-2020, il piano banda ultralarga prevede l'intervento dello Stato anche nelle aree "grigie" (a mercato) utilizzando ulteriori risorse individuate dalla Delibera CIPE e gli ulteriori strumenti finanziari previsti dal Piano banda ultralarga quali il credito d'imposta, il fondo di garanzia e i voucher alla domanda.

Con riferimento infine agli **interventi dal lato della domanda**, nell'ambito del piano si prende atto che la domanda di servizi di connettività di rete fissa, sia residenziale sia affari, presenta dei livelli di penetrazione e di sofisticazione sensibilmente inferiori a quanto riscontrabile nei principali paesi europei, e non è migliore la situazione nell'utilizzo dell'ICT da parte della Pubblica Amministrazione. La domanda di collegamenti in banda ultralarga necessita di incentivi economici che stimolino l'acquisizione effettiva di connessioni a 100 Mbps. Tali incentivi interesseranno circa il 30 per cento delle utenze nazionali accompagnando la naturale migrazione verso servizi a 100 Mbps.

La **Strategia per la crescita digitale** ha la funzione di fornire un quadro di riferimento trasversale per le politiche di digitalizzazione e di intervento di sistema proponendosi i seguenti obiettivi di massima, in linea con gli interventi prioritari sviluppati dall'Unione europea: il coordinamento di tutti gli interventi di e l'avvio di un percorso di centralizzazione della programmazione e della spesa pubblica in materia; il principio di *digital first*, attraverso lo *switch-off* della tipologia tradizionale di fruizione dei servizi al cittadino; la diffusione di cultura digitale e lo sviluppo di competenze digitali in imprese e cittadini; la modernizzazione della pubblica amministrazione partendo dai processi e superando la logica delle regole tecniche e delle linee guida, puntando alla centralità dell'esperienza e bisogno dell'utenza; un approccio architeturale basato su logiche aperte e standard che garantiscano accessibilità e massima interoperabilità di dati e servizi; soluzioni volte a stimolare la riduzione dei costi e migliorare la qualità dei servizi, contemplando meccanismi di remunerazione anche capaci di stimolare i fornitori a perseguire forme sempre più innovative di erogazione/fruizione dei servizi.

Il documento si sofferma nell'analisi della situazione italiana relativa alla domanda di servizi in rete e al posizionamento dell'Italia rispetto ai Paesi dell'Unione. Proceede quindi all'analisi dei diversi ambiti di intervento già previsti dall'Agenda digitale, sintetizzando lo stato di avanzamento dei diversi interventi, le criticità e le eventuali iniziative per farvi fronte nonché la *governance*. La strategia descrive poi l'obiettivo di realizzare un sistema pubblico di connettività, in sinergia con quanto previsto dalla Strategia italiana per la banda ultralarga, che oltre ad assicurare la connettività a banda ultralarga in tutti gli edifici pubblici (prioritariamente scuole e ospedali), assicuri un generale accesso anche ai cittadini utenti attraverso hotspot wi-fi in tali edifici. Si trattano poi i temi della cybersecurity, del ripensamento complessivo del sistema di gestione del patrimonio di tecnologie per l'informazione e la comunicazione delle pubbliche amministrazioni che dovrebbe evolvere, anche per il tramite di un processo di centralizzazione delle scelte, verso una gestione su *cloud* attraverso la virtualizzazione delle infrastrutture. Si dà conto dell'attuazione degli interventi in materia di Servizio pubblico di identità digitale, anagrafe nazionale della popolazione residente, pagamenti elettronici nei confronti delle pubbliche amministrazioni, fatturazione elettronica, dati aperti (open data), sanità, scuola, giustizia, turismo e agricoltura digitale.

Con riferimento al settore scolastico si segnala che la **legge delega n. 107 del 2015** ha previsto, all'articolo 1 comma 56, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotti il Piano nazionale per la scuola digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il progetto strategico nazionale per la banda ultralarga.

Sono infine trattate le "piattaforme di accelerazione" ossia quegli interventi che, una volta costruite le basi della trasformazione digitale, dovrebbero garantirne lo sviluppo fondamentale ("Italia login", "competenze digitali" e "*smart cities e communities*"). In relazione al progetto *smart cities e communities* è stato firmato il 6 maggio 2016 un protocollo d'intesa tra il Ministero dello Sviluppo economico la

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per coordinare le iniziative a livello centrale e regionale nel settore nella promozione delle Smart City e colmare il ritardo digitale sul fronte infrastrutturale e dei servizi. Il Programma prenderà avvio dalle Città Metropolitane, dove grazie all'accordo con ANCI e con AGID, il Ministero finanzia sperimentazioni "di frontiera" in quartieri pilota, proposti dal sistema industriale sulla base della ricognizione dei fabbisogni di innovazione, oggi in atto sui Comuni.

Conclude il documento un quadro finanziario che, in relazione alle attività sviluppate nel documento medesimo, stima un fabbisogno complessivo di 4 miliardi e mezzo di euro (indicando altresì la provenienza delle risorse a copertura).

4. LA VIA ITALIANA ALLA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE

a. Premessa: le sfide

In estrema sintesi è possibile individuare alcune grandi sfide poste dalla rivoluzione digitale che andranno affrontate in maniera sistematica:

La sfida dell'occupazione vedrà una profonda modifica della geografia del mercato del lavoro: diminuiranno le richieste di lavoro manuale poco qualificato mentre aumenteranno le richieste di figure professionali qualificate, ci sarà quindi da affrontare il delicato problema della riconversione di molte figure professionali. Inoltre, gli strumenti digitali consentono riduzione del costo ed una maggiore sporadicità del coordinamento dell'attività dei lavoratori, inducendo possibili nuove forme di instabilità lavorativa e maggiore precarizzazione rispetto al passato, per la quale andranno previsti nuove istituzioni di supporto.

A tale **sfida si lega pertanto necessariamente quella relativa alla scuola e al sistema educativo**, sia nell'offerta di percorsi formativi, sia nelle metodologie di insegnamento (sin dalle prime classi di istruzione e fino all'attuale classe dirigente) al fine di agevolare o piuttosto garantire lo sviluppo di nuove conoscenze.

Oltre a formare risorse qualificate sarà inoltre necessario avere la capacità di mantenere le nostre risorse di pregio ed attrarre talenti nuovi dall'estero.

Ulteriore sfida di Industria 4.0 è quella che riguarda **i finanziamenti per il nostro tessuto produttivo** caratterizzato da una moltitudine di PMI che dovranno avere adeguate risorse finanziarie per poter fare il salto tecnologico necessario a compiere il passaggio all'industria digitalizzata. Occorre quindi favorire l'aggregazione di risorse sia pubbliche che private per favorire tale transizione. Necessario quindi un processo di consolidamento delle imprese nei vari settori per creare eccellenze nazionali capaci di esportare la loro tecnologia e i loro prodotti sui mercati globali.

In questa direzione è necessario promuovere il mercato alternativo dei capitali: è necessario favorire forme sempre nuove di investimenti che portino risorse a chi fa impresa e garantiscano ritorni agli investitori. Inoltre, al fine di consolidare questo processo, si deve operare per la diffusione di una cultura manageriale di medio-lungo termine, premessa fondamentale affinché gli investimenti verso le PMI garantiscano un ritorno.

Una sfida chiave per l'Italia è l'invecchiamento della sua popolazione. E' una sfida sociale che comporta molte criticità da affrontare, ma è anche una grande opportunità di crescita economica legata allo sviluppo di nuovi mercati di beni e servizi per le persone anziane. Al pari di molti paesi europei, l'Italia è ben posizionata per cogliere questa opportunità, perché l'ampio coinvolgimento del suo settore pubblico nella gestione dei fabbisogni della popolazione anziana rappresenta un punto di partenza favorevole per l'avvio politiche di orientamento e promozione dei nuovi mercati e per sviluppare in maniera rapida e concertata il loro potenziale di crescita.

L'Unione Europea ha avviato una serie di misure per stimolare la Silver Economy per favorire la leadership dell'industria europea nel settore. Active and Assisted Living Joint Programme, il partenariato europeo per l'innovazione sull'invecchiamento attivo e in buona salute, il piano d'azione eHealth 2012-2020, così come la Sfida sociale 1 "salute, benessere e invecchiamento attivo" di Horizon 2020, fanno

parte di una linea generale in questa direzione. Il **potenziale di convergenza tra Silver Economy e Industria 4.0 è crescente e molto elevato, e va inquadrato nel più ampio fenomeno della convergenza tra innovazione sociale e tecnologica** che sempre più sta caratterizzando i mercati globali.

Ultima ma non meno importante è la **sfida** che riguarda **l'adeguamento del quadro normativo** che deve essere semplificato, certo e stabile nel tempo al fine di competere sui mercati internazionali e per favorire gli investimenti dall'estero. In particolare, occorre colmare alcuni svantaggi competitivi strutturali, quali ad esempio l'elevato costo del lavoro e dell'energia che possono essere mitigati da normative che favoriscano e sostengano liberalizzazioni e flessibilità del mercato del lavoro. Dirimente è anche la questione delle rilocalizzazioni delle produzioni che vanno incentivate al fine di incrementare la competitività produttiva della nostra economia.

b. Il tema dimensionale delle imprese

Quasi tutti gli auditi hanno fortemente insistito sulla necessità che il nostro sistema industriale si rafforzi e che le nostre imprese crescano anche sotto il profilo dimensionale. La rivoluzione di Industria 4.0 infatti rischia di azzerare i vantaggi competitivi connessi ad imprese snelle ed in grado di riadattare velocemente la propria produzione in quanto le nuove tecnologie possono consentire anche ai *big players* una flessibilità nelle produzioni un tempo sconosciuta. La crescita dimensionale deve fondarsi su un approccio culturale realistico che prenda atto di alcuni punti di debolezza strutturale presenti nel nostro sistema industriale, senza però considerarle dei limiti immodificabili. Se l'impresa è troppo piccola e sottocapitalizzata, non riesce ad investire risorse adeguate nella ricerca e nello sviluppo né in professionalità "costose" ma indispensabili ad una crescita anche manageriale della medesima. Che il problema sia anche culturale è stato evidenziato dal freno posto alla crescita dimensionale connesso al timore dell'imprenditore di perdere il controllo dell'impresa medesima. Quindi la crescita dimensionale delle imprese "per via interna" è auspicabile e da promuovere. Altro strumento possibile di crescita è quello di stimolare le imprese ad una maggiore integrazione ossia a una collaborazione tra piccole imprese. Si tratta di una crescita dimensionale "per via esterna" ma che produce un risultato sostanziale analogo. Le reti d'impresa, quindi, rappresentano un possibile strumento per favorire l'adozione di modelli di Industria 4.0

La crescita dimensionale è tuttavia resa più complicata anche in considerazione della difficoltà delle imprese a reperire capitale attraverso i tradizionali strumenti di finanziamento. In particolare nel corso delle audizioni si è evidenziato come, per esempio con riferimento alle start-up, manchino figure intermedie di investitori che possano supportare la crescita imprenditoriale dopo la fase di primo investimento (condotta ad esempio da un *business angel*) posto che gli investitori tradizionali richiedono dimensioni già di molto superiori rispetto ad una piccola impresa innovativa in crescita. E' stata altresì evidenziata la necessità di un mercato secondario che consenta di liquidare tali investimenti così da consentire la liberazione di risorse per ulteriori investimenti. E' stato infine segnalato che destinare a tali investimenti anche parte molto piccola del risparmio oggi diversamente allocato agevolerebbe di molto il conseguimento dei risultati auspicati. In relazione a tutti questi aspetti è stata auspicata una revisione della legislazione in essere, eccessivamente rigorosa quanto ai requisiti anche con riferimento a investimenti tutto sommato ancora molto modesti in termini di valore assoluto.

c. Il dibattito sulle ricadute occupazionali

Nel corso dell'indagine conoscitiva in più circostanze sono stati oggetto di discussione gli effetti sull'occupazione dei cambiamenti derivanti dall'evoluzione in essere. Non sono emerse linee di tendenza generali comuni ma alcuni punti fermi possono comunque essere tracciati. In primo luogo è stata condivisa l'idea che "stare fuori" dall'ecosistema di industria 4.0 sarebbe, sotto il profilo non solo occupazionale, ma anche più genericamente industriale assolutamente negativo e porterebbe ad un saldo del tutto penalizzante sotto l'aspetto occupazionale. Più articolato il discorso sugli effetti occupazionali del processo una volta che il paradigma di industria 4.0 si affermerà compiutamente. Diversi auditi hanno sottolineato che nella fase in corso, nella quale vengono progressivamente sviluppati e messi a regime i nuovi pilastri dell'ecosistema di industria 4.0 (piattaforme interoperabili, modalità di raccolta e analisi dei dati, ecc.) i sistemi industriali e nazionali che guideranno il processo avranno benefici anche significativi nel saldo occupazionale. Tuttavia potrà essere difficile ricollocare tutta la forza lavoro le cui attività non saranno più necessarie nel nuovo ecosistema in quanto non tutti saranno in grado di dotarsi delle *skill* richieste per restare sul mercato. Ciò significa che indipendentemente dal saldo alcuni posti di lavoro andranno inesorabilmente persi e alcune professionalità solo parzialmente saranno in grado di ricollocarsi. Mentre alcune competenze (per esempio nell'ambito del *data analytics*) dovranno essere costruite per soddisfare una domanda che si suppone progressivamente crescente. A livello globale, comunque, anche nel breve periodo, non è escluso che l'impatto possa essere nel complesso negativo anche se gli studi citati nel corso dell'indagine conoscitiva prefigurano scenari ampiamente differenziati. Più complesso è l'orizzonte di medio-lungo periodo (20/30 anni) rispetto al quale sono emerse nel corso delle audizioni perplessità sul reale ampliamento complessivo della base lavorativa. Ciò anche in considerazione della natura stessa di industria 4.0 che, a differenza della precedente rivoluzione industriale nella quale la tecnologia si affiancava all'uomo per migliorare e rendere più produttive le attività umane, si propone come paradigma che, sebbene parzialmente, non si limita ad affiancarsi ma per talune attività si sostituisce all'uomo.

Le audizioni delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale hanno messo in luce le ricadute sociali e occupazionali prodotte dal sistema Industria 4.0. Ciò rappresenta una sfida impegnativa che avrà un forte impatto sul lavoro, che tuttavia offre la possibilità di giocare una partita importante a livello mondiale. Potrebbe essere l'opportunità, soprattutto per il Sud del Paese, per realizzare una riqualificazione del sistema produttivo italiano, competere al meglio nello scenario internazionale e conquistare nuovi mercati.

La **CGIL** ha sottolineato l'importanza di garantire nel medio periodo un adeguamento tecnologico nel sistema manifatturiero italiano, che segnerebbe il passaggio dall'applicazione di tecnologie digitali a una cultura del digitale in grado di ridisegnare i modelli di business delle imprese e di far lievitare la produttività. Bisogna creare una sorta di ecosistema digitale di riferimento affinché il paradigma dell'Internet delle cose sia pienamente disponibile a tutte le imprese e, in particolare, alle PMI che presentano maggiori criticità nell'accesso alla ricerca e all'innovazione. Richiamando *Il 1° rapporto sull'impatto delle tecnologie digitali nel sistema manifatturiero italiano* (2015), curato da Fondazione Nord Est e da Prometeia, la CGIL ha evidenziato che il settore manifatturiero conta circa 375 mila imprese, 3,5 milioni di occupati, una produzione di 800 miliardi di euro. Il made in Italy ne è la parte più importante con 264 mila imprese, 2,5 milioni di addetti e 560 miliardi di valore della produzione. La parte tecnologica di questo sistema produttivo ne è il fulcro sia in termini di imprese sia per numero complessivo di addetti, con un'occupazione per il *made in Italy* tecnologico pari a 1,6 milioni di lavoratori. L'IoT è utilizzato solo dal 13 per cento delle aziende italiane. E' stata quindi messa in risalto la necessità di una più forte direzione e indirizzo politico che imprima un cambio di passo alla nostra struttura industriale dal punto di vista sia organizzativo sia culturale, con

un massiccio investimento sulle competenze. Ne è condizione la ripresa degli investimenti pubblici nelle infrastrutture immateriali e materiali. Si ritiene necessario che la strategia Agenda digitale includa gli obiettivi di politica industriale e occupazionale, per rafforzare le competenze industriali del Paese. La CGIL ha infine sollecitato un maggiore interesse sulla *Strategia nazionale di specializzazione intelligente*.

I rappresentanti della **CISL** hanno posto l'attenzione su due questioni principali che sembrano ineludibili per lo sviluppo di Industria 4.0 e per consentire al Paese e alle nostre imprese di giocare la competizione mondiale su un piano di parità con i maggiori competitor: accelerare la realizzazione delle necessarie infrastrutture fisiche sulla banda larga e ultralarga; rilanciare un piano di investimenti sulle competenze, la qualificazione e la formazione dei lavoratori e dei cittadini. In questo processo di aggiornamento delle competenze dovranno essere coinvolti tutti i settori produttivi e tutte le mansioni operative, anche quelle meno qualificate, in maniera molto più capillare di quanto avvenuto negli ultimi anni. Alcune attività saranno superate, ma potranno nascere altre opportunità di lavoro. Del resto, l'evoluzione delle tecnologie è una condizione dello sviluppo industriale, quindi è una sfida che il Paese deve essere pronto ad affrontare. L'industria, nonostante il peso della crisi, ha mantenuto un ruolo fondamentale per il sistema economico italiano, rappresentando la metà della crescita del PIL e gran parte del sostegno all'esportazione. L'Italia fa ancora parte, citando il Rapporto Ucimu 2015, del club dei cinque Paesi il cui *surplus* manifatturiero è superiore ai 100 miliardi di dollari. Gli investimenti pubblici e privati saranno cruciali per determinare il successo di questo innovativo modello produttivo. E' necessario altresì avviare un processo di qualificazione di tutti i soggetti coinvolti, a cominciare dagli imprenditori, in particolare nelle PMI, con un forte raccordo sistemico e progetti di collaborazione tra imprese, scuola, università e ricerca, al fine di sostenere e promuovere la formazione e l'innovazione necessarie per l'introduzione del nuovo modello. L'industria italiana, se vorrà mantenere un ruolo importante a livello nazionale e internazionale, dovrà confrontarsi con due nuovi paradigmi di sviluppo: la sostenibilità delle produzioni industriali e la relativa tecnologia ambientale; la digitalizzazione verso Industria 4.0. La sostenibilità delle produzioni costituirà elemento centrale di tutte le fasi del processo produttivo, dalla progettazione alla distribuzione, richiedendo investimenti in tecnologia, capacità organizzativa e continua ricerca sui materiali. Un così rilevante salto tecnologico e culturale dovrà riguardare non solo la modifica degli asset tradizionali delle imprese, ma anche i modelli organizzativi del lavoro, le politiche attive per il lavoro e la formazione delle competenze tecnologiche e professionali. Occorrerà pertanto un più forte indirizzo politico per realizzare gli investimenti pubblici necessari nelle infrastrutture immateriali e materiali.

I rappresentanti della **UIL** ritengono che i nuovi paradigmi di questo scenario determinati dallo sviluppo dell'innovazione tecnologica, velocità, flessibilità, condivisione della conoscenza, investono in primo luogo gli *asset* primari del sistema economico e sociale: l'impresa e il lavoro. Produttività e competitività dovranno assumere a fondamento la centralità della persona non solo a fini economici ma anche della sostenibilità sociale inclusiva, sviluppando legami con tutte le realtà territoriali.

E' realistico prefigurare come i processi di innovazione tecnologica e digitale in atto continueranno a produrre una graduale trasformazione dei tradizionali modelli di organizzazione del lavoro che quindi esigeranno lo sviluppo di contenuti e processi produttivi e lavorativi più dinamici e flessibili. Diviene quindi strategica la scelta di investire sulla formazione delle competenze professionali, sia in termini di sviluppo sia di aggiornamento. Siamo in presenza di una nuova organizzazione del lavoro con qualifiche professionali medio-alte e alte e non più meramente esecutive.

La contrattazione collettiva, e in particolare quella aziendale, ha dato fino ad oggi risposte soprattutto sul versante della produttività e della conciliazione vita/lavoro. Il lavoro nell'industria 4.0 accresce le capacità decisionali e organizzative del lavoratore in rapporto agli obiettivi da perseguire e alla relativa produttività. Da qui la necessità di innovare gli attuali modelli di impresa sul piano sia manageriale sia della gestione del lavoro. E' necessario individuare nuovi sostegni economici finalizzati alla politica industriale, il finanziamento delle imprese non dovrà avvenire solo nelle forme tradizionali (banche e finanza), bensì con il coinvolgimento di altri *asset* come fondi assicurativi, fondi pensione e di Cassa depositi e prestiti.

I rappresentanti di UGL hanno evidenziato come la crescita e l'innovazione tecnologica possano essere considerate un'opportunità sotto il profilo professionale, purché siano messi in campo gli strumenti più adeguati per favorire processi di inclusione. La riqualificazione dei lavoratori, dei dipendenti pubblici e il rinnovamento della pubblica amministrazione consentiranno di orientare il cambiamento, favorendo le risorse per la formazione e l'infrastrutturazione e richiamando all'attuazione dell'articolo 46 della Costituzione sulla partecipazione dei lavoratori attraverso relazioni industriali più efficaci ed efficienti. Una fabbrica 4.0 che marginalizzi i lavoratori nello scenario prospettato da Jeremy Rifkin ne *La fine del lavoro* è inaccettabile e imporrebbe una reazione ferma da parte delle istituzioni e delle imprese. La formazione e la riqualificazione professionale diventano pertanto fattori discriminanti per ridefinire l'occupazione per le future generazioni di lavoratori.

La globalizzazione e la crisi economica hanno certamente inferto un duro colpo al nostro sistema produttivo, con la perdita di posti di lavoro e la desertificazione industriale di intere aree geografiche. Occorre quindi un ruolo guida dello Stato e del Governo e adeguati investimenti da parte delle imprese affinché Industria 4.0 possa essere l'occasione attesa per il rilancio dell'economia e dell'occupazione.”

d. La valutazione del contesto: analisi SWOT

Volendo rappresentare sinteticamente l'analisi sui punti forti (*Strengths*), sui punti deboli (*Weaknesses*), sulle opportunità (*Opportunities*) e sulle minacce/rischi (*Threats*), ascoltati durante le audizioni, potremmo riassumerli nella seguente matrice:

| Punti di forza | Punti di debolezza |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Esistenza di un forte sistema industriale e manifatturiero e di grandi competenze nel settore industriale. - Esistenza di un piano per lo sviluppo della banda ultralarga con l'assegnazione di rilevanti risorse pubbliche. - Sistema universitario che fornisce risorse di qualità - Elevato know-how tecnico diffuso nelle diverse filiere produttive. - Disponibilità del sistema delle imprese ad interfacciarsi con strutture di ricerca idonee a supportare la trasformazione | <ul style="list-style-type: none"> - Limitato sviluppo delle infrastrutture di comunicazione a banda ultralarga - Limitata dimensione delle imprese e limitata capacità culturale di individuare e gestire le opportunità offerte dal nuovo contesto. - Scarsa propensione alla gestione manageriale da parte delle imprese - Numero insufficiente di laureati in materie tecnico-scientifiche - Scarsa propensione delle imprese ad assumere e remunerare personale laureato o altamente qualificato |

| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Approccio culturalmente favorevole e avanzato di parte del sistema imprenditoriale verso l'integrazione | <ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di <i>player</i> di sistema di dimensione globale e di un <i>software vendor</i> nazionale - Difficoltà di accesso al finanziamento per le imprese innovative - Sottocapitalizzazione delle imprese. - Limitata domanda di investimento in innovazione - Ritardo nella digitalizzazione di base, soprattutto nelle piccole e medie imprese - Assenza di un mercato alternativo dei capitali che favorisca investimenti nelle PMI |
| Opportunità | Minacce/rischi |
| <ul style="list-style-type: none"> - Incremento delle capacità manageriali delle imprese - Maggior percentuale di lavoratori altamente qualificati sul mercato del lavoro - Possibilità di essere soggetto propositivo di innovazioni - Possibilità di modernizzare, rafforzare e integrare il nostro sistema industriale - Rilocalizzazione nel territorio nazionale di attività delocalizzate (<i>reshoring</i>). - Aumento della produttività e risparmio di energia - Stimolo alla domanda di innovazione - Ridisegno dei processi produttivi e organizzativi finalizzati a migliorare l'efficienza - Nuovo sviluppo industriale - Creazione di posti di lavoro - | <ul style="list-style-type: none"> - Incapacità di "fare sistema" - Incapacità di incanalare positivamente le capacità innovative finendo per subire scelte altrui. - Diffusione di <i>standard</i> non aperti con riferimento alle piattaforme di integrazione - Mancanza di un approccio di sistema e dispersione delle risorse - Declino industriale - Consistente perdita strutturale di posti di lavoro - <i>Cybersecurity</i> - Dipendenza da standard proprietari |

Dalla sintesi sopra indicata si desume che per l'Italia la trasformazione del sistema industriale e infrastrutturale rappresenta **più che un'opportunità quasi una necessità** al fine di assicurare che il nostro settore secondario rimanga competitivo.

In primo luogo diviene essenziale valorizzare i punti di forza. Sotto il **profilo infrastrutturale** appare indispensabile l'implementazione del **piano per la banda ultralarga**, predisposto dal Governo a marzo 2015, tenendo presente la necessità segnalata nelle audizioni, di considerare tra i cluster da servire prioritariamente **le aree industriali** talora non densamente abitate ma per le quali la disponibilità di connessioni veloci a banda ultralarga sono un vero e proprio requisito essenziale di sviluppo e addirittura di sopravvivenza. La scarsa diffusione delle connessioni a banda ultralarga sono ancora uno dei maggiori punti di debolezza del sistema. Rispetto a tale problematica l'obiettivo di conseguire per l'85% della popolazione italiana connessioni ad almeno 100 mbps rappresenta una sfida che è necessario vincere.

Altro punto di forza da valorizzare è l'esistenza di un **forte sistema industriale**, con competenze consolidate nel settore manifatturiero e in vari ulteriori ambiti con alcune consolidate eccellenze. Tale

settore **non comprende** però **player di sistema** di dimensione globale e **software vendor nazionali** in grado di avere un ruolo guida nella rivoluzione in corso. Diviene quindi essenziale che, affinché il sistema industriale italiano intercetti le opportunità offerte da questa nuova realtà, si ottenga che piattaforme e standard siano aperti in quanto, in caso contrario, è evidente il rischio di subire iniziative altrui, in particolare di quei sistemi che possono contare su player di dimensione globale.

Emerge poi una **difficoltà ad acquisire cultura manageriale e personale altamente qualificato** nella gestione dell'impresa, nel settore della ricerca e dello sviluppo. Ciò anche in considerazione della dimensione spesso assai ridotta delle imprese e della loro organizzazione tradizionale. Un ulteriore punto di forza emerso dalle audizioni è la disponibilità del sistema imprenditoriale verso l'integrazione nonché ad interfacciarsi con strutture di ricerca idonee a supportare la trasformazione dell'industria. Ciò sposta il focus sull'altro settore chiave per intercettare tutti i benefici della rivoluzione in corso ossia il sistema della formazione che pur fornendo personale di buon livello (giovani laureati preparati nelle materie scientifiche e tecnologiche) non è pienamente in grado di incrociare la domanda delle imprese, anche perché a una limitata domanda corrisponde una ancor più limitata offerta. Non va sottovalutata la concorrenza molto forte per acquisire personale con alte competenze tra i diversi sistemi industriali. Purtroppo l'Italia oltre a non essere in grado di trattenere le alte professionalità prodotte dal suo sistema formativo non è neppure in grado di attirare professionalità dall'estero in parte in ragione di una domanda insufficiente ma anche perché il mercato non offre adeguate remunerazioni e opportunità per tale personale.

A fronte di tali punti di debolezza questa nuova rivoluzione industriale offre l'opportunità di favorire un'evoluzione del sistema industriale verso una maggiore presenza di *skill* manageriali, con ciò agevolando la crescita di personale altamente qualificato nelle imprese che, a sua volta, potrebbe accelerare il percorso di innovazione e incrementare i livelli di produttività delle imprese italiane, notoriamente tra i più bassi dell'Unione europea. In più, secondo quanto emerso nel corso delle audizioni, chi riuscirà a cogliere le opportunità citate avrà anche un beneficio nel saldo occupazionale tra posti di lavoro che saranno distrutti e posti di lavoro che saranno creati da questa rivoluzione. Tale processo di trasformazione, che, in qualche modo, sarà necessario dovrà comunque essere agevolato con un forte stimolo a "fare sistema" tra tutti gli attori coinvolti.

Una criticità riconosciuta nel nostro sistema industriale è la limitata dimensione di gran parte delle imprese e la loro sottocapitalizzazione, che rende difficile anche la crescita dimensionale delle imprese medesime. Ancora una volta il "fare rete" e l'utilizzare in modo ottimale i punti di eccellenza della nostra ricerca applicata è un'opportunità che discende dai fattori esterni che spingono verso questa nuova rivoluzione industriale e che può parzialmente compensare la criticità strutturale appena indicata. A ciò va tuttavia aggiunta la necessità di individuare strumenti di finanziamento innovativi del sistema e riuscire a orientare parte del risparmio verso questa tipologia di investimento. Occorrerebbe, più nello specifico, avvantaggiare i percorsi di integrazione tra le *startup* nel passaggio alla produzione di massa, e le medie imprese, finanziariamente più adeguate a sostenere questo *step* ma appesantite da barriere culturali e organizzative all'innovazione. Attraverso l'acquisto di *startup*, previa una sistematica azione di *scouting* dei progetti più validi, la media impresa potrebbe portare avanti progetti innovativi riorganizzando la funzione di ricerca e sviluppo con partnership mirate. Nelle imprese di medie dimensioni sarebbe importante, inoltre, un cambio culturale profondo in grado di valorizzare maggiormente l'apporto creativo dei dipendenti (per es. con ricorso sistematico al *brainstorming* e con meccanismi di premialità per le idee migliori).

Oltre agli aspetti legati ad una bassa percezione della rilevanza delle pratiche di cybersecurity nelle imprese, che dovranno essere indirizzati tramite una specifica azione di sistema, va evidenziata la rilevanza degli standard nella comunicazione dei dati nelle diverse fasi produttive di beni e servizi: è fondamentale che detti standard siano aperti e di utilizzo libero da parte delle imprese delle filiere produttive, per mitigare il rischio di controllo di fatto di una filiera da parte di un solo soggetto. L'assenza di regolamentazione procompetitiva che assicuri anche nella sfera immateriale la contendibilità dei clienti, unitamente alle dinamiche di effetto rete (*network effect*) e a meccanismi di *lockin* che riducono la mobilità della clientela, consentono infatti a chi controlla la relazione con il cliente finale di imporre i propri standard alla produzione intercettando quote crescente di valore⁵⁴.

E' evidente che un processo di tale complessità e che comporta l'attivazione coordinata delle energie di soggetti diversi richieda una *governance* associata e forte che possa orientare e indirizzare il sistema. I rischi connessi a tale trasformazione sono, secondo quanto emerso, sistemici e appare importante sottolineare la necessità di non sottovalutare la portata delle innovazioni in essere pena un grave declino industriale e una perdita ampia e strutturale di posti di lavoro.

54 Pitruzzella G. (2016) Relazione annuale al Parlamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato.

e. Proposte per una strategia digitale italiana: 5 PILASTRI

Occorre comprendere la **profondità strategica della sfida** e cercare di identificare se possibile una **via italiana**, assumendo le misure più adeguate.

Automazione, big data, connettività, energia verde e commercio digitale sono tecnologie che stanno arrivando a convergenza configurandosi come acceleratori del sistema manifatturiero. Gli americani la vedono dal punto di vista finanziario mentre i tedeschi prevalentemente dal punto di vista delle loro grandi organizzazioni produttive.

In Italia essendo privi di grande capitale finanziario privato ma dotati di grande capitale umano occorre quindi individuare la via per Industria 4.0 mantenendo la produttività del capitale umano con l'innovazione quotidiana anche radicale, adeguando quindi le politiche attive per il lavoro, la formazione delle competenze e la creazione di standard aperti.

1. “GOVERNANCE” attraverso una cabina di regia governativa

Più è complessa e connessa l'economia, più diventano necessari la cooperazione e il coordinamento di tutti gli attori interessati. **La complessità intrinseca** nel percorso di adozione di queste tecnologie richiede quindi una forte *governance* che indirizzi le attività e assicuri la coerenza di tutte le iniziative in ambito pubblico e privato.

Sulla scorta degli esempi seguiti in nazioni a forte trazione manifatturiera, se in Italia si vuole creare quella necessaria coesione di sistema su obiettivi e strumenti facendo scalare e rendendo sistemiche le tante esperienze positive e buone pratiche già oggi presenti, in modo purtroppo ancora troppo frammentato, vi è la necessità di imbastire un'architettura di governo pubblico-privata sul tema Industria 4.0 **realizzando una Cabina di regia a livello governativo**, con finalità analoghe alla *Piattaforma 4.0* tedesca ma strutturata in maniera più snella e flessibile oltre che maggiormente indirizzata a far dialogare le parti in un'ottica di *cross-fertilization* piuttosto che con un modello dirigitico top-down.

Alla guida della Cabina di regia potrebbero essere chiamati la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello sviluppo economico, in grado di coinvolgere altresì il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'economia e delle Finanze, oltre a rappresentanti dell'Agenzia per l'Italia Digitale, degli EE.LL. e delle regioni e figure di spicco provenienti dal mondo imprenditoriale, scientifico e sindacale.

La **Cabina di regia** governativa dovrà :

- mirare ad assicurare e potenziare la competitività del sistema manifatturiero italiano accelerando il cambiamento digitale del nostro tessuto economico, con attenzione alle peculiarità del panorama industriale, artigianale ed agricolo italiano nonché alle realtà di minore dimensione;
- proporre la rimozione di eventuali vincoli normativi che ostacolano lo sviluppo di nuovi investimenti;
- aumentare la domanda di innovazione relativa a industria 4.0, favorendo progetti di sviluppo e acquisti in tecnologie innovative, piattaforme e software 4.0, sia attraverso incentivi ed ammortamenti sia attraverso aziende partecipate ed enti pubblici
- effettuare interventi regolatori a sostegno dello sviluppo in singoli ambiti, specie nei settori in cui la tecnologia è esistente, ma non è permessa l'industrializzazione;
- favorire il dialogo fra imprese e terzo settore per quanto riguarda la fase di ricerca e sviluppo e la formazione permanente degli operatori e del management;
- implementare piani di comunicazione per diffondere la conoscenza sulle potenzialità ed i benefici delle tecnologie abilitanti l'Industria 4.0, mostrando i risultati tangibili, i benefici reali e i vantaggi concreti in maniera tale da coinvolgere un numero sempre maggiore di aziende, persone, risorse, idee.

2. realizzare le INFRASTRUTTURE abilitanti

i. Piano banda ultralarga

L'avvio e il finanziamento del piano per la banda ultralarga e la definizione della strategia italiana per la crescita digitale sono in fase di attuazione. E' auspicabile che la cablatura della rete nazionale in fibra ottica non solo nei cluster C e D, ad intervento diretto pubblico, ma anche le reti che gli operatori privati stanno costruendo proceda quanto più speditamente possibile.

La rapida cablatura delle aree a forte presenza industriale appare inoltre un obiettivo indispensabile per consentire lo sviluppo di industria 4.0.

L'obiettivo dovrà essere complessivamente la creazione di un'infrastruttura solida, stabile e sicura, oltre che veloce.

Ciò consente alle reti di operare intelligentemente assicurando efficienza economica e maggiore sostenibilità ambientale.

Quanto alla *governance* si ritiene che le reti debbano essere governate da poche regole che favoriscono gli investimenti da parte degli operatori ma allo stesso tempo devono tutelare l'accesso agli utenti a servizi sempre migliori.

L'infrastruttura riguarda gli strumenti e i processi che favoriscono il flusso di comunicazione. Si tratta delle centraline, delle antenne e di tutte le attività manageriali che permettono di gestire il traffico nel modo più rapido ed intelligente possibile. Occorre tuttavia tenere presente che il pur ambizioso obiettivo del Governo (migliorativo rispetto a quanto stabilito a livello europeo) di **assicurare all'85% della popolazione la connessione ad almeno 100 mbps entro il 2020** non può che essere un punto di partenza considerato che economie avanzate (Stati Uniti, Corea del Sud, Germania, ecc.) già cominciano a progettare velocità di connessione superiori a un gbps, che, peraltro, gli operatori privati cominciano ad offrire anche in Italia. Gli sviluppi in corso appaiono incoraggianti relativamente al conseguimento dell'obiettivo di colmare il gap che separa l'Italia dalle altre economie concorrenti.

Dovrà inoltre essere favorito lo sviluppo di servizi a cui le imprese nei diversi settori dell'economia possono accedere per migliorare i processi produttivi.

Andrà infine pienamente utilizzato il finanziamento di tali infrastrutture da parte del Piano Juncker nell'ambito del quale sono appostate risorse pari a 500 mln di euro per lo sviluppo della banda ultralarga, al netto dell'effetto leva che caratterizza il Piano.

Con riferimento al settore pubblico la strategia nazionale per la crescita digitale, approvata dal Governo nel marzo 2015, delinea già l'obiettivo di costruire un Sistema Pubblico di connettività a banda ultralarga. Si tratta di un insieme di linee guida, regole tecniche ed infrastrutture per garantire la connettività e l'interoperabilità delle pubbliche amministrazioni. Con riferimento a tale impostazione, che si è tradotta in disposizioni normative e la cui realizzazione, è in corso va monitorato il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

ii. Sviluppo delle reti wireless e 5G

Lo sviluppo delle reti wireless rientra già tra gli obiettivi in corso di implementazione delineati nella strategia nazionale per la crescita digitale. Si individua infatti l'obiettivo di prevedere numerosi e diffusi *hot spot wifi*, soprattutto nei luoghi pubblici di maggiore frequentazione come scuole, ospedali, uffici comunali, ma anche in selezionate zone turistiche e incentivare i privati

(ad esempio esercizi commerciali) che mettano a disposizione *hot spot wifi* con autenticazione federata a quella pubblica. E' prevista la diffusione in tutti gli edifici pubblici di reti wifi.

Con riferimento alla rete mobile che, in Italia, presenta livelli di fruizione molto elevati a livello europeo la prospettiva fondamentale è legata alla creazione di adeguate infrastrutture per assicurare il pieno dispiegarsi delle reti di quinta generazione (5g).

Le reti 5G assicurano copertura diffusa, una bassissima latenza, velocità e capacità illimitata di gestire traffico e di limitare i consumi in modo intelligente e autonomo.

La ricerca industriale può contribuire a adeguare le future reti mobili alla prevedibile massiccia diffusione dei nuovi oggetti intelligenti e a colmare il ritardo italiano sulle reti di nuova generazione. Oltre a ciò occorre continuare negli investimenti nell'infrastrutturazione di base.

Dovrà essere valutata la possibilità di rilascio anticipato di frequenze oggi a disposizione della TV Digitale terrestre a favore dei sistemi di trasmissione dati wireless.

Attenzione va inoltre posta alle tecnologie trasmissive wireless a ridotto *bitrate* con utilizzo di basse frequenze, in ragione della loro complementarità rispetto alle tecnologie ad elevato *bitrate* ed alla loro capacità di penetrazione nelle abitazioni, naturalmente sempre prevedendo l'utilizzo di standard che assicurino l'assenza di *lockin* dei clienti su base tecnologica.

iii. Reti elettriche intelligenti

Accanto all'esigenza di sviluppare l'infrastruttura di base per le connessioni ad alta velocità la nuova rivoluzione industriale offre la possibilità di intervenire per massimizzare i benefici in termini di efficienza energetica dell'applicazione delle nuove tecnologie alla rete elettrica. Le nuove tecnologie IoT consentono di risolvere problemi di equilibrio tra consumo e distribuzione riconoscendo istantaneamente situazioni di interruzione e riconfigurando la rete per assicurare comunque l'erogazione di elettricità. Ciò può essere particolarmente utile con riferimento all'utilizzo dell'elettricità immessa in rete dagli impianti alimentati con fonti rinnovabili (eolico, solare, ecc.) e per equilibrare l'eventuale immissione in rete di elettricità proveniente da autoproduzione.

iv. Digital Innovation Hubs e cluster territoriali

Come è emerso da diverse audizioni nel corso dell'indagine conoscitiva risulta necessario favorire la realizzazione, nelle aree in grado di divenire punti di riferimento trainanti della rivoluzione digitale, dei *digital innovation hubs* ossia veri e propri ecosistemi nei quali operino a stretto contatto ricerca e sviluppo, imprese innovative, grandi imprese, start-up, investitori che possono gettare le basi per garantire nel lungo termine il successo di determinati processi industriali. I nuovi prodotti e i servizi più innovativi vengono infatti sviluppati, nell'esperienza più recente, da aziende che lavorano a stretto contatto con altre aziende, università, istituti di ricerca e investitori. Il ruolo di grandi centri di ricerca altamente specializzati che possano operare interfacciandosi con le realtà industriali è stato approfondito dalla Commissione nel corso dell'indagine conoscitiva. L'esempio di un istituto come il Fraunhofer e la collaborazione con le università nel sistema dei cluster innovativi tedeschi è un esempio di come possa essere realizzato questo obiettivo. Forme analoghe di integrazione tra i diversi attori in Italia devono essere individuate declinando una via italiana al conseguimento di questo obiettivo. Le imprese, specialmente le

piccole imprese italiane, devono essere parte di questa integrazione. Si è visto come sia caratteristico del nostro sistema industriale l'integrazione delle filiere in cluster industriali capaci di coprire talvolta l'intera filiera e in altri casi di interfacciarsi con successo con clienti anche stranieri. E' possibile così agire con un duplice approccio sia verticale sia orizzontale che faccia da traino alle PMI (cluster, aggregatori territoriali) e permetta il continuo interscambio dei dati.

Se la realizzazione di *digital innovation hubs* richiede la concentrazione di soggetti e di risorse in ambiti determinati la dislocazione sul territorio di cluster territoriali dell'innovazione nei quali il sistema imprenditoriale locale possa integrarsi con i soggetti innovatori va agevolato e favorito per assicurare un armonico sviluppo dell'intero settore industriale su tutti i livelli territoriali e di complessità.

Nello studio "[Industry 4.0](#)" della Commissione ITRE del Parlamento europeo, a proposito dell'esperienza tedesca si menzionano le camere di commercio tra i promotori dei "centri di competenza" per l'innovazione delle PMI; menzione analoga è stata fatta nelle audizioni, anche in riferimento ai Paesi Bassi. Un rilancio del ruolo delle camere di commercio, soggetti di prossimità per eccellenza nei confronti delle imprese di dimensioni minori sparse sul territorio, sarebbe anche da noi auspicabile per intervenire a supporto del fabbisogno di competenze per l'innovazione digitale non reperibili sul territorio che, come riportato nello [studio](#) di Sassen e Burgess sui *digital innovation hubs* per la Commissione europea, è tra i principali problemi cui essi sono destinati a offrire soluzione. Questa missione di "facilitatore" per il coinvolgimento delle PMI negli *innovation cluster*, specie nei territori non metropolitani, può svilupparsi, da parte delle camere di commercio, parallelamente al naturale ruolo di referente per alcune iniziative di *e-government* già citate (sportello digitale unico a livello europeo, rete di registri delle imprese e dei registri fallimentari, etc...).

L'obiettivo, condiviso dalla Commissione è quello di rafforzare la digitalizzazione soprattutto di quelli che un tempo erano i distretti industriali, riconvertendoli nei *digital innovation hub* che l'Europa sta lanciando. Si tratta, in quei casi, di avere delle realtà in cui le filiere delle piccole e medie imprese possano trovare infrastrutture in grado di rendere competitive le reti di imprese.

v. *PA digitale e open data*

Il ruolo della pubblica amministrazione nel processo di digitalizzazione è senza dubbio assai rilevante, non soltanto al fine di modernizzare i processi amministrativi interni ma anche con funzione di stimolo all'innovazione nel settore privato e industriale che con la pubblica amministrazione si interfaccia, diventando una vera e propria infrastruttura abilitante per l'Industria 4.0.

La strategia nazionale per la crescita digitale è proprio incentrata sulla trasformazione radicale del modo secondo il quale cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni interagiscono tra loro.

Tra gli obiettivi delineati nel documento vi è quello di un progressivo *switch off* dell'opzione analogica rendendo l'interazione digitale l'ordinario modo di relazione tra la pubblica amministrazione e i cittadini. Le piattaforme abilitanti sono la chiave per dotare il Paese di alcuni *asset* chiave per favorire lo sviluppo di servizi digitali innovativi con l'obiettivo di digitalizzare i processi e integrare le pubbliche amministrazioni in un'ottica *digital first* nonché di aumentare l'utilizzo di servizi digitali da parte dei cittadini.

Tuttavia le iniziative della pubblica amministrazione possono rappresentare, come emerso nell'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, un volano per favorire lo sviluppo di nuovi servizi e iniziative imprenditoriali da parte delle imprese. In questo ambito la promozione e la diffusione del sistema pubblico di identità digitale appare fondamentale, unitamente ad iniziative quali il processo civile e tributario telematico e la fatturazione elettronica.

Il Modello di Evoluzione Strategica del Sistema Informativo della Pubblica Amministrazione che prevede la realizzazione di infrastrutture immateriali condivise (quale il già citato sistema di identità), una architettura di riferimento dei sistemi informativi basata sulla separazione tra backend e frontend, consentendo alle imprese l'accesso diretto informatico ai backend tramite API (*Application Programming Interfaces*), risulterà un fattore propulsivo importante alla realizzazione di nuovi servizi digitali per cittadini ed imprese.

Sotto il profilo delle strutture si ipotizza la progressiva virtualizzazione delle strutture *server* con ampio e diffuso utilizzo del *cloud* e della condivisione dei dati.

Gli obiettivi e le tempistiche delineati per il conseguimento di tali obiettivi in tema di razionalizzazione/evoluzione in *cloud* dei data center, avendo quale riferimento è all'insieme dei *data center* della PA, circa 11.000 (entro il 2015: migrati 5%, trasformati 0%; entro il 2016: migrati 20%, trasformati 0%; entro il 2020: migrati il 70%, trasformati il 50%) richiedono l'implementazione del Piano Triennale dell'AGID. Appare auspicabile continuare su questa strada accelerando il processo di trasformazione.

Nel quadro di industria 4.0 la pubblica amministrazione e il Governo possono intervenire, come emerso in sede di audizioni su vari piani: di indirizzo, di produzione normativa al fine di favorire l'emersione di standard che, a loro volta agevolino l'integrazione e l'interoperabilità, assicurando l'assenza di lockin e misure procompetitive di contendibilità dei clienti e, naturalmente, di diffusione della conoscenza degli strumenti a disposizione.

A livello europeo sono state delineate, come segnalato nell'audizione del Sottosegretario per le politiche europee, una serie di iniziative per l'*e-government*, quali l'istituzione di uno sportello digitale unico a livello europeo; una rete di registri delle imprese e dei registri fallimentari; un progetto pilota mirato all'applicazione del principio degli sportelli unici per le imprese a livello transfrontaliero; una più rapida transizione verso gli appalti elettronici e le firme elettroniche.

Infine tra le iniziative sono stati inseriti, su proposta italiana, il riferimento agli ecosistemi digitali per l'innovazione (particolarmente in espansione nel nostro Paese), quali strumenti di rafforzamento della collaborazione multi-livello (imprese, PA, università, centri di competenza e di servizi); ai nuovi prodotti e servizi facenti leva sulle piattaforme digitali. E' utile a questo proposito seguire le *best practice* a livello europeo.

3. formazione per le COMPETENZE DIGITALI

i. Premessa

La formazione rappresenta, come emerso nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva, uno dei pilastri sui quali può essere solidamente costruita la strategia italiana per industria 4.0.

Tuttavia non si fa riferimento al semplice aggiornamento delle nozioni di base (sebbene sia comunque indispensabile favorire l'apprendimento di alcuni elementi legati alle evoluzioni in corso anche sotto il profilo culturale), ma appare necessario un nuovo approccio didattico e alla formazione, sia sotto il profilo delle conoscenze, sia, in particolar modo, sotto il profilo delle competenze.

La rapidità delle trasformazioni e la rapida obsolescenza delle professioni infatti ha fatto emergere come la formazione, oltre a fornire una base culturale, deve essere indirizzata ad “insegnare ad imparare”.

Ciò riguarda sia la formazione scolastica sia la formazione postscolastica e specialistica proprio in considerazione dell'importanza di una continua capacità di stare al passo con trasformazioni, non solo tecnologiche, sempre più veloci. Come ha segnalato la Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Stefania Giannini, nel corso dell'audizione svolta il 9 giugno 2015 “siamo forse nella prima fase della storia dell'umanità in cui è assolutamente impossibile prevedere sul piano delle competenze specialistiche che cosa servirà ai nostri giovani, che oggi sono nella scuola superiore o sui banchi universitari e che saranno tra dieci anni inseriti nel mondo del lavoro, in termini di abilità e competenze applicative”.

La formazione tuttavia non può riguardare soltanto la scuola, ossia i lavoratori e gli imprenditori del futuro. Per cogliere tutte le opportunità (e scongiurare le minacce) derivanti dall'avvento del nuovo ecosistema di industria 4.0, la formazione va diretta anche alle imprese (piccole e microimprese, ivi compreso il management intermedio) e ai lavoratori rispetto ai quali l'aggiornamento delle competenze può assicurare non solo una più agevole permanenza nel mercato del lavoro ma anche opportunità importanti di crescita professionale.

Nel contesto attuale le nuove generazioni che si affacciano al mondo del lavoro cambieranno molte professioni diverse, trovandosi così a doversi riqualificare più volte. Ne consegue che le agenzie educative non solo devono formare i più giovani, ma anche coloro che sono già inseriti nel mondo del lavoro.

E' evidente che gli orizzonti temporali ai quali fare riferimento rispetto a questi interventi sono differenziati. La riqualificazione del personale che svolge attività che rischiano di divenire rapidamente obsolete e il recupero della grande quantità di NEET (*Not in Education, Employment or Training*) che potrebbero trovare occasioni di lavoro attraverso una formazione mirata rappresentano obiettivi di breve periodo che possono essere conseguiti attraverso un adeguato stimolo e orientamento delle iniziative di formazione professionale.

Altrettanto importante è l'azione nei confronti delle piccole imprese e delle microimprese rispetto alle quali è emersa da molte audizioni, da un lato, l'esigenza di promuovere una piena consapevolezza dei cambiamenti in corso in modo da comprenderne pienamente la portata e quindi anche le possibili opportunità. Dall'altro, è stata però segnalata la necessità di formazione specifica e diretta per le imprese ma anche per il *middle management*. Ciò, come ha sottolineato anche il Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, nel corso dell'audizione svolta presso la Commissione l'8 giugno 2016, potrebbe stimolare anche un salto di qualità culturale che potrebbe favorire una riorganizzazione in senso manageriale delle imprese stesse e, conseguentemente, una crescita dimensionale. Tali obiettivi potranno

essere conseguiti nel medio periodo in quanto il processo di evoluzione richiede inevitabilmente un tempo più lungo.

Indispensabile è infine la riforma della formazione scolastica e post scolastica che preparerà i lavoratori e gli imprenditori del futuro. L'intervento quindi non ha efficacia immediata ma, come è emerso nel corso di diverse audizioni e, in maniera assai puntuale in quella della Ministra Giannini, è indispensabile per colmare un *gap* di competenze che l'Italia sconta soprattutto nei confronti dei Paesi anglosassoni che da tempo hanno ricalibrato i loro percorsi formativi per l'inclusione di tecnologie ed internet con il necessario adeguamento delle metodologie didattiche.

ii. La formazione scolastica

Il sistema scolastico italiano deve colmare un ritardo relativo sia ai contenuti trasversali necessari alla qualificazione degli studenti sia alle competenze necessarie per fronteggiare la nuova realtà. E' necessario integrare il modello educativo basato esclusivamente sulla conoscenza con competenze adeguate.

Elementi incoraggianti emergono dal Piano nazionale della scuola digitale che, nell'ambito delle 35 azioni previste, individua (all'azione 15) 5 ambiti che, da extracurricolari, dovrebbero divenire (in un arco temporale di 5 anni) elementi di sistema. Si tratta in particolare delle nozioni di economia digitale, intesa come conoscenza di quell'evoluzione di tutto l'ecosistema economico che la Commissione ha approfondito nel corso dell'indagine; comunicazione e integrazione digitale, ossia l'insegnamento a generare, analizzare, rappresentare e riutilizzare i dati, che è la competenza di base per l'utilizzo dei *big data*, cioè analisi e *processing* dei grandi volumi di dati, che si possono applicare ai settori più disparati in campo scientifico, applicativo e produttivo, dalla salute ai gusti dei consumatori; *making* e robotica (in particolare lo sviluppo dell'Internet delle cose), l'applicazione del digitale all'arte e ai beni culturali nonché le competenze relative alla lettura e alla scrittura in ambito digitale cioè l'abilità di rielaborazione, costruzione di testi, definita anche *digital creativity*, che ha comunque un codice e un'alfabetizzazione necessari. Tali contenuti nelle scuole secondarie dovrebbero essere, pur con diverse graduazioni a seconda degli indirizzi, specificamente valorizzati e appresi per sviluppare pienamente le abilità di base assolutamente necessarie a integrarsi nel mondo digitale. Per l'azione 15 (nel suo complesso) si prevedono risorse per 4 milioni di euro, per mettere in condizione le scuole di aprirsi su questi temi a partenariati innovativi con centri di ricerca e università.

Con riferimento alle competenze, nell'ottica di "insegnare ad imparare", l'azione 17 del Piano individua lo sviluppo sin dalla scuola primaria del "pensiero computazionale" (già avviato nel nostro paese con il progetto denominato "Programma il futuro" promosso dall'Intergruppo Parlamentare per l'Innovazione Tecnologica) che nel corso di altre audizioni era stato rappresentato come mezzo attraverso il quale favorire lo sviluppo di abilità più adatte ad affrontare i nuovi scenari. Correlata all'introduzione di queste innovazioni è la formazione del personale docente, sul quale si sta facendo un significativo intervento. I nuovi indirizzi hanno una portata generale - si potrebbe dire metodologica, che coinvolge tanto la sfera della docenza scientifica che quella della docenza umanistica - e non sono riservati ai docenti di informatica o di tecnologie.

La Commissione, anche alla luce delle esigenze costantemente ribadite nel corso delle audizioni, non può che guardare con favore a tali linee programmatiche auspicando un attento monitoraggio sull'effettiva attuazione delle medesime anche tenendo conto che gli effetti di tale nuova formazione si riveleranno nel medio/lungo periodo e potranno senz'altro portare, se rigorosamente attuati, ad una rilevante crescita del valore umano.

Si deve dunque favorire una didattica che consenta agli studenti non solo di apprendere nozioni, ma di sviluppare le cosiddette *soft skill* e la propensione alla risoluzione dei problemi.

Oltre alla formazione di base è importante lo sviluppo di adeguata formazione tecnica (sia scolastica che superiore) e naturalmente di un'adeguata formazione universitaria che possa introdurre progressivamente insegnamenti e qualificazioni specifiche e orientare la ricerca ad una maggiore attenzione sui temi in questione (sul punto si veda quanto evidenziato nel pilastro 4).

Con riferimento all'istruzione tecnica, la Ministra Giannini ha evidenziato che l'Italia si trova in una situazione di ritardo rispetto agli altri Paesi con riferimento ai contenuti della formazione tecnica e tecnologica avanzata (ossia postscolastica). Sono stati attivati vari strumenti per cercare di colmare il *gap*. In particolare, oltre a quanto detto sopra in merito alle nuove nozioni e alle nuove competenze da sviluppare, si prevedono investimenti per l'aggiornamento, anche tecnologico, dei laboratori che rappresentano strumenti indispensabili per consentire una formazione realmente moderna fondata sulla costante applicazione pratica di quanto appreso.

Con riferimento all'istruzione tecnica superiore, sono stati attivate e sono in costante crescita, con riscontri generalmente positivi anche sotto il profilo dello sviluppo occupazionale, le scuole tecniche superiori. Si tratta degli istituti tecnici superiori, legiferati nel 2006, istituiti nel 2010, che hanno dato ad oggi buoni risultati per quantità e qualità. Gli istituti tecnici superiori sono 87 nella mappatura nazionale, con 265 corsi attivati e 6.400 studenti. Il numero di iscritti è ancora fortemente insoddisfacente - pochi rispetto al fabbisogno - ma la Commissione condivide l'idea che si tratti di uno dei pilastri anche della formazione di secondo livello sul digitale. In tali istituti si prevedono insegnamenti focalizzati (ad un livello stavolta più elevato e quindi più specialistico) su ambiti quali *l'additive manufacturing*, la nuova filosofia di automazione industriale, la robotica, la prototipica. In questa ottica è stata rafforzata anche la collaborazione con le istituzioni universitarie. La Commissione ritiene che sia quanto mai opportuno stimolare questi processi e favorirne la diffusione tenuto conto che sono essenziali a creare le condizioni perché, in una vera e propria osmosi virtuosa, il nostro sistema industriale e manifatturiero possa cogliere i benefici della trasformazione in essere favorendo la conoscenza di questi nuovi indirizzi così da accrescere significativamente il numero degli iscritti.

Con riferimento alla ricerca universitaria di base, pur essendo necessaria premessa il riconoscimento dell'autonomia delle istituzioni scientifiche che, chiaramente lascia legittimi margini di scelta nell'approfondimento della didattica e della ricerca, il Ministero dell'istruzione conserva uno spazio, derivante dalla predisposizione e dal finanziamento dei bandi per la ricerca, che può garantire un orientamento generale. L'orientamento del Ministero è quello di valorizzare e sostenere la programmazione di corsi specialistici, lauree magistrali e dottorati di ricerca nelle università (e nei politecnici) che hanno sviluppato un *know how* nell'ambito della robotica, nella trattazione dei *big data* (che non rappresentano una dimensione unitaria ma che vanno declinati nei vari settori del sapere, dall'economia, al settore attuariale, ai vari ambiti del sapere nei quali essi vengono analizzati). Allo stato si fa riferimento a 16 atenei e a tre politecnici.

La Commissione valuta positivamente le iniziative auspicando un progressivo allargamento della base di diffusione delle competenze in linea con quanto delineato nelle premesse.

iii. La formazione professionale per NEET e impiegati in lavori in via di obsolescenza e la formazione di manager e piccoli imprenditori

L'affermazione di un nuovo paradigma industriale, già in essere, ma con sviluppi e possibili trasformazioni dirompenti nel sistema industriale e formativo richiede, come emerso praticamente in tutte le audizioni che hanno trattato il tema, una strategia di breve e medio periodo di formazione e di informazione. Tale iniziativa si inquadra nel nuovo paradigma della formazione permanente, intesa non solo nell'accezione europea del *lifelong learning*.

Nel settore industriale e del lavoro la declinazione di tali interventi nel corso delle diverse audizioni ne ha delineato la complessità: innanzi tutto si è sottolineata l'assoluta esigenza che il processo si realizzi velocemente ma, come è emerso, ad esempio, dall'audizione di Porsche, ci si è resi conto, nei paesi che sono più avanzati nel settore di industria 4.0, che l'acquisizione di questi saperi non è immediata.

Appare necessario intensificare a tutti i livelli la contaminazione tra chi fa impresa e chi forma, garantendo agli studentigli strumenti più avanzati e le conoscenze più evolute continuando a garantire i caratteri della curiosità, della creatività e dell'imprenditorialità che consentono ai cittadini di individuare nuove sfide e di risolverle, ampliando le proprie conoscenze che sono il patrimonio collettivo di una società.

Il pilastro della scuola-lavoro, l'alternanza potrebbe diventare, se adeguatamente governata, il *trait d'union* tra la parte formativa - e quindi tra tutte le innovazioni che si fanno a scuola e a seguire negli istituti tecnici superiori - e l'azienda, anche di piccole dimensioni.

Vi sono, come emerso in diverse audizioni, esigenze di informazione sulla portata del processo in essere. Queste dovrebbero essere rivolte, *in primis*, agli imprenditori stessi, ma anche al management di secondo livello che potrebbe portare ad un rafforzamento delle competenze aziendali e in generale della cultura aziendale. Sembra molto più complesso agire sulla managerialità familiare oggi a capo delle piccole e medie aziende. Sicuramente è utile lo sforzo formativo all'autoimprenditorialità che potrebbe rigenerare "dall'interno" attraverso la progressiva entrata sul mercato di imprese guidate da giovani, con gli strumenti culturali forniti dalla formazione e l'approccio sopra delineati, il nostro sistema. E' tuttavia evidente che l'orizzonte temporale di quest'ultimo processo non è immediato. In questo senso si rivela necessario incentivare le imprese di piccole e medie dimensioni a promuovere anche internamente il sistema di formazione continua affinché il management sia continuamente stimolato a conoscere e assimilare le nuove competenze richieste dal modello industriale 4.0

Con riferimento alla formazione di lavoratori e NEET, il problema appare un po' più complesso. Occorre ricordare che la formazione professionale è competenza principale delle regioni. Occorre tuttavia, ad avviso della Commissione, vista la natura evidentemente trasversale e generale delle nuove esigenze formative individuare una strategia nazionale mirata anche rispetto alla formazione delle imprese e nelle imprese oltre che diretta a recuperare le competenze dei NEET. Dalle audizioni è tuttavia emerso come un approccio *top-down* alla questione potrebbe non essere il migliore. Andrebbe privilegiata l'adozione di politiche volte ad incoraggiare l'integrazione e a far maturare la consapevolezza della assoluta necessità per il sistema delle imprese di intervenire attivamente nel processo.

L'importanza di tale sfida è molto grande proprio in considerazione della velocità delle trasformazioni in essere: diventa necessario integrare le competenze già ampiamente possedute nel settore secondario italiano, e in particolare nel manifatturiero, con idee nuove che implicheranno un diverso modo di gestione dei processi. Un'adeguata formazione per lavoratori e imprese è necessaria anche in funzione mitigatrice dell'impatto sociale della trasformazione in essere. Una buona pratica a cui far riferimento è l'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attuata da Unioncamere in partnership con Google, denominata "Crescere in Digitale" nata per promuovere, attraverso l'acquisizione di competenze digitali, l'occupabilità di giovani che non studiano e non lavorano e investire sulle loro competenze per accompagnare le imprese nel mondo di Internet.

iv. Formazione permanente e nuove misure di welfare

L'esigenza di formazione permanente riguarderà in maniera sempre più essenziale persone di età, preparazione e qualifiche molto diversificate che, oltre alla fisiologica esigenza di aggiornamento durante

la propria carriera, potranno attraversare periodi più o meno brevi di disoccupazione. I nuovi sistemi cognitivi saranno in grado di sostituire non solo gli addetti alle mansioni “fisiche” più legate alla trasformazione manifatturiera, al trasporto e alla logistica, ma anche molte figure professionali di alto livello esperte nell'interpretazione di dati e nella formulazione di diagnosi e decisioni conseguenti. Per questa ragione, va considerato uno scenario di medio-lungo periodo in cui le nuove tecnologie metteranno in discussione la continuità di reddito di persone appartenenti a tutti i settori e i livelli professionali.

In un contesto siffatto è quindi auspicabile prevedere che alla formazione si accompagnino, quando necessario, misure di sostegno al reddito ispirate a una logica non assistenziale le quali, incentivando una pronta ricollocazione nel ciclo produttivo e idealmente collegandosi in futuro alla fruizione di programmi di formazione specifici, sopperiscano tuttavia con prevedibile certezza al venir meno dei redditi da lavoro in caso di interruzione indesiderata dell'attività lavorativa.

4. RICERCA diffusa sul territorio e CENTRI DI RICERCA internazionali

i. Premessa

*“La crescita economica nelle economie ad alto salario come l’Europa e gli Stati Uniti d’America, deriva in larga parte da investimenti nella creazione di conoscenza – aree in cui questi Paesi hanno probabilmente il loro più grande vantaggio competitivo. Gli investimenti nella creazione di conoscenza includono le spese in capitale umano, in istruzione e formazione, ricerca scientifica pubblica e privata, investimenti aziendali in ricerca e sviluppo di prodotto, lo sviluppo del mercato e l’efficienza organizzativa e gestionale.”*⁵⁵

Dando uno sguardo ai fattori che trainano la crescita delle economie avanzate e il sostentamento dei vantaggi competitivi di un Paese, emerge su tutte la strettissima correlazione tra gli investimenti nella creazione di conoscenza e il benessere del sistema economico.

Sono numerosi gli studi che, analizzando la crescita del prodotto interno lordo di una nazione in relazione alla frazione “immateriale” degli investimenti del Paese, mettono in luce l’enorme impatto che tale componente riveste nella generazione di valore dell’economia. E tuttavia, malgrado l’evidente impatto sulla sostenibilità dei vantaggi economici di lungo periodo, è sorprendente come tale componente immateriale non sia normalmente inclusa nelle analisi macro-economiche.

Riconoscendo che le economie più avanzate del pianeta hanno nella creazione di conoscenza il loro maggior valore, si comprende come risulti imprescindibile per l’Italia una politica di investimento energetico e di ampio respiro nel sistema di formazione del Paese.

L’obiettivo è quello di **generare e promuovere nel lungo periodo una cultura diffusa dell’innovazione, volano per la società e per il tessuto produttivo**. Affinché ciò si realizzi è importante, da una parte, poter garantire strutture di ricerca con laboratori e strumentazioni di livello che possano permettere agli scienziati di perseguire con successo le proprie ricerche e, dall’altra, adottare **meccanismi di reclutamento e valutazione analoghi a quelli internazionali** per riuscire ad attrarre i migliori scienziati e ricercatori riconosciuti a livello internazionale.

Per di più, la creazione di conoscenza non può sottrarsi, in quest’ottica, alle regole che valgono per ogni altro asset del sistema economico, il quale va incontro ad una svalutazione con l’avanzare del tempo e, affinché produca i benefici attesi, richiede **regolari investimenti in rinnovamento e manutenzione**.

Nell’indirizzare le risorse economiche per massimizzare i ritorni di lungo periodo per il Paese, si delineano due elementi complementari ed imprescindibili:

- i) la presenza di un sistema d’istruzione di elevata qualità, distribuito sul territorio, che contribuisca a formare il capitale umano, ponendo le basi per il progresso culturale e scientifico del Paese;

⁵⁵ * “Intangible Capital and Growth in Advanced Economies: Measurement Methods and Comparative Results” – IZA Discussion Papers 2012 - *Carol Corrado*, The Conference Board, New York; *Jonathan Haskel*, Imperial College Business School, CEPR and IZA; *Cecilia Jona-Lasinio*, ISTAT and LLEE, Rome; *Massimiliano Iommi*, ISTAT and LLEE, Rome;

- ii) lo sviluppo di centri di eccellenza internazionale nella ricerca scientifica e tecnologica, capaci di concentrare risorse e fungere da riferimento per il sistema industriale nel veicolare gli elementi innovativi al tessuto produttivo.

ii. ricerca diffusa sul territorio e ruolo strategico delle università

Nell'ottica di assicurare al Paese il mantenimento degli indispensabili standard di qualità nella creazione e sviluppo del capitale umano, il sistema formativo delle Università gioca un ruolo cruciale su diverse direttrici, quali:

- un'efficace risposta alla domanda di formazione superiore;
- l'internazionalizzazione dell'istruzione e della ricerca;
- lo sviluppo della cooperazione tra università e industria;
- la moltiplicazione dei luoghi di produzione della conoscenza;
- la riorganizzazione della conoscenza.

Al fine di supportare la trasformazione del sistema produttivo, non solo in ottica Industria 4.0, l'Università ha il compito di creare un sistema formativo di livello internazionale, denso di interazioni con le realtà europee ed internazionali, capace di adeguarsi ai continui cambiamenti imposti dal progresso delle tecnologie nell'ottica di favorire un approccio interdisciplinare. È auspicabile il rafforzamento di reti di eccellenza universitaria, aperte alla cooperazione nella ricerca e allo scambio continuo di studenti ed insegnanti, da sviluppare a livello europeo e internazionale.

La definizione di programmi formativi che rispondano alle mutate esigenze delle imprese deve far parte delle linee evolutive delle Università. A tal fine è necessario consolidare quei momenti di confronto con le imprese per mantenere un allineamento tra l'offerta formativa e l'esigenza del sistema produttivo nazionale.

In questo quadro è importante calibrare il peso della missione del Trasferimento Tecnologico in modo da fornire alle Università gli strumenti adatti al ruolo che sono chiamate a compiere.

È altresì auspicabile l'introduzione di meccanismi di verifica e adeguamento continuo dei metodi e dei risultati delle Università, in modo da rilevare indicatori oggettivi e confrontabili con il sistema universitario internazionale per intercettare le eventuali azioni correttive che si rendessero necessarie ed intervenire tempestivamente.

Anche nel settore della formazione avanzata potranno così adottarsi scelte d'investimento che stimolino un'organizzazione efficace, calata nel contesto territoriale di riferimento e confrontabile con realtà internazionali.

iii. centri di ricerca europei per competizione internazionale

Se la disponibilità di un sistema universitario di grande qualità, distribuito sul territorio e capace di creare una elevata cultura media è un elemento fondamentale della knowledge economy, è altresì essenziale la disponibilità di importanti infrastrutture di ricerca, concentrate in alcuni settori strategici, che possano costituire dei centri di eccellenza nella ricerca scientifica. Tali centri (large scale infrastructure) hanno il compito di costituire un riferimento internazionale su discipline che richiedono

una massa critica unitamente ad investimenti infrastrutturali rilevanti e costituiscono un elemento di accelerazione del trasferimento delle tecnologie al mercato in piena sinergia con il sistema universitario. Tale approccio è in linea con l'esperienza dei paesi in cui la ricerca scientifica è più avanzata e l'impatto sull'economia è più evidente, quali ad esempio:

- il CERN a Ginevra, Svizzera;
- il Fermilab, a Chicago, USA;
- la European Synchrotron Radiation Facility (ESRF), creata sulla base di un progetto elaborato da una ristretta cerchia di scienziati, decisa per motivi strettamente politici da Francia e Germania, e collocata a Grenoble con una decisione unilaterale del Presidente francese Mitterrand. ESRF è ora un polo di eccellenza mondiale transdisciplinare (dalla proteomica strutturale alla struttura della materia) diretta da un italiano (come anche il CERN);
- il progetto di genomica che il Governo Giapponese ha istituito presso il laboratorio Riken;
- l'Advanced Light Source del Lawrence Berkeley Laboratory in California, USA;
- il laboratorio Diamond in Inghilterra.

Gli esempi non si limitano alle grandissime installazioni di ricerca ma si estendono anche a progetti nazionali: per esempio, l'azione visionaria e generosa di un personaggio della statura del senatore Carlo Rubbia ha varato il laboratorio Elettra a Trieste e spianato la strada al suo grande successo internazionale. Analogamente, l'International Center for Theoretical Physics di Trieste è stato il prodotto di un'azione di politica internazionale con l'apporto di uno scienziato come Abdus Salam.

L'organizzazione dei centri di eccellenza deve rispondere allo sviluppo di piani scientifici ad essi assegnati, vagliati da un panel internazionale ed allineati ai più alti standard qualitativi.

Il reclutamento e la permanenza delle risorse deve seguire un approccio fortemente orientato al risultato, onde allineare i metodi di lavoro alle dinamiche del settore industriale, pur nel rispetto delle caratteristiche del comparto scientifico di riferimento, che spesso richiede tempi lunghi per produrre risultati efficacemente trasferibili alle imprese.

La missione di tali centri deve essere quella di portare l'Italia al centro della ricerca tecnologica mondiale, costituendo centri di attrazione per l'insediamento delle imprese internazionali più innovatrici, fungendo al contempo da stimolo al rinnovamento del tessuto imprenditoriale nazionale.

La realizzazione di punti di scambio che sfruttino la prossimità tra imprese ed eccellenze scientifiche consentirà un'accelerazione del Technology Transfer e le ricadute industriali ed economiche necessaria a mantenere il vantaggio competitivo del sistema produttivo italiano.

5. OPEN INNOVATION e STANDARD APERTI

i. Premessa

Nell'epoca di internet, un business è soggetto alla concorrenza di qualsiasi altra impresa indipendentemente da dove questa si trovi; il mondo intero diventa così mercato potenziale. Eppure solo il 5.1% delle PMI italiane utilizza internet come canale di vendita.

La scarsa attitudine degli imprenditori italiani a commerciare su internet è legata per lo più a ragioni culturali e alla mancanza di competenze digitali, soprattutto se si considera l'elevata domanda di Made in Italy sui motori di ricerca nei marketplace internazionali. Senza contare poi il progressivo abbattimento dei costi all'internazionalizzazione generato dalla disponibilità di sempre nuove piattaforme digitali. Ai problemi segnatamente italiani si aggiungono alcuni freni più strutturali, legati all'ancora incompleta realizzazione di una vera e propria integrazione del mercato digitale europeo e all'affermazione degli standard tecnologici.

Infatti, dal punto di vista della tecnologia, l'ecosistema che si va delineando è ancora troppo eterogeneo e l'esperienza di utenti e sviluppatori, alle prese con piattaforme e sistemi operativi non sempre aperti ed interoperabili, non può dirsi lineare. Per queste ragioni, il Parlamento Europeo ha avviato un piano per la realizzazione di un Digital Single Market, con l'obiettivo di agevolare ed incentivare la compravendita in Europa di beni, servizi e contenuti.

In questo contesto, è strategico che il Paese si adoperi per uniformare ed armonizzare il mercato digitale europeo, promuovendo policy che ne consentano un'evoluzione organica, senza tuttavia introdurre norme e standard nazionali che rischiano di incrementare il grado di frammentazione del settore.

In particolare, per quanto riguarda la definizione di standard tecnologici per l'interoperabilità di sistemi, processi e prodotti, un ruolo fondamentale può essere svolto dalla normazione tecnica volontaria consensuale per una standardizzazione anche relativamente alla strutturazione delle informazioni, alle piattaforme di acquisizione e scambio, alle codifiche di archiviazione e analisi dei dati, in linea con quanto previsto dall'Unione europea, con il regolamento 1025/2012, finalizzato ad impedire prassi anticoncorrenziali e orientato ad obiettivi di sviluppo, garantendo la libera circolazione dei servizi e un elevato livello delle prestazioni.

La vera sfida per il Made in Italy prodotto dal tessuto delle PMI riguarda soprattutto la capacità di gestione dei dati e l'utilizzo dell' "Internet of things".

ii. Imprese "Data driven"

Una delle chiavi dell'industria 4.0 è la capacità di elaborare ed utilizzare grandissime quantità di dati, che modificano radicalmente tanto l'organizzazione del lavoro, quanto l'analisi dei mercati e la natura stessa di beni e servizi.

La raccolta e l'analisi di dataset pubblici consente alle imprese - indipendentemente dalla loro dimensione - di comprendere le tendenze e i gusti dei consumatori, anche all'interno di mercati un tempo difficilmente accessibili. L'elaborazione di dati immediatamente disponibili sulle piattaforme online e sui social network e la raccolta di feedback online consente alle imprese di realizzare prodotti ad alto grado di personalizzazione, abbattendo i costi iniziali di sperimentazione.

Infine, la disponibilità di dati, correlata a strumenti a costo basso o nullo per la loro elaborazione, ha consentito la nascita di nuovi modelli di business e di ridefinizione di prezzi e tariffe. Molti beni e servizi possono essere trasformati grazie al digitale.

Perché anche una piccola impresa possa essere *data driven* servono però almeno 3 condizioni minime: dati, capacità di elaborazione e competenze.

La capacità di raccolta, elaborazione e archiviazione di dati digitali è ormai ampiamente disponibile a costi molto bassi: grazie alla diffusione del cloud computing, non è necessario per le PMI dotarsi di una infrastruttura IT per utilizzare tecnologie avanzate. E lo stesso vale per la capacità di analisi: numerosi sviluppatori indipendenti hanno creato strumenti open source che permettono a chiunque di condurre analisi approfondite di archivi di dati.

La seconda condizione è la disponibilità di dati. Oltre agli archivi open source, per diventare data driven le imprese devono ripensare la loro organizzazione. Ogni transazione per l'acquisto di beni o servizi può essere digitalizzata e, pertanto, convertita in dati. Non occorrono complessi data center: un comune registratore di cassa, le tessere fedeltà di un esercizio commerciale, semplici sensori sufficienti per raccogliere e processare dati. Raccogliere ed analizzare i dati rappresenta un importante vantaggio competitivo per le imprese, oltre che un elemento di reale trasformazione dell'economia. Ma anche la pubblica amministrazione può giocare un ruolo cruciale in quest'ambito. Troppo spesso il tema dell'open data è stato associato solo a quello della trasparenza. Ma c'è qualcosa di più. La pubblica amministrazione italiana è uno dei più importanti collettori di dati al mondo. la capacità di raccogliarli, anonimizzarli, organizzarli e metterli a disposizione del sistema economico rappresenterebbe uno straordinario strumento per far crescere un'industria data-driven.

iii. Made in Italy e "Internet of things"

Sempre più gli oggetti della classica produzione manifatturiera (dagli accessori dell'abbigliamento, agli elettrodomestici, ai mobili) avranno un "cuore" tecnologico. In questo settore si riscontra il maggior grado di frammentazione ed eterogeneità man mano che si affermano nuovi standard per le piattaforme e che i Paesi industrializzati competono per affermare ciascuno il proprio modello di business. Coesistono oggi due diversi modelli:

- 1) modello ad integrazione verticale tra software e hardware (o walled garden) in cui il produttore di hardware ha risorse e competenze per elaborare software proprietari, con protocolli chiusi;
- 2) modello aperto, in cui hardware e software sono distinti ed integrati, attraverso partnership tra aziende manifatturiere e produttori di software, o attraverso l'adozione di software open source.

I due modelli non sono incompatibili, ed anzi coesisteranno nei diversi settori (così come coesistono ad esempio nel mercato degli smartphone, esempio più avanzato di oggetto connesso). Ma chiaramente l'affermazione di un modello rispetto all'altro avrà conseguenze importanti sul mercato e sulla filiera.

Per questo, è strategico spingere le imprese italiane a cogliere le opportunità di questa trasformazione industriale, scegliendo un modello di sviluppo compatibile con le peculiarità del nostro sistema produttivo. Le piccole e medie imprese italiane, spesso, non hanno risorse e competenze per sviluppare internamente software integrato con i prodotti, mentre hanno una specializzazione nella subforniture e sui prodotti di nicchia che le rende naturalmente privilegiate in un contesto di standard aperti ed interoperabili, che permettano di variare i fornitori e appunto raggiungere le nicchie.

Il supporto a modelli open e a partnership strategiche, in tutti i settori d'eccellenza del Made in Italy, è necessario per definire una strategia italiana per l'industria 4.0.

Molto può essere fatto da questo punto di vista, per contribuire a costruire ecosistemi produttivi efficienti in grado di cogliere i benefici della rivoluzione tecnologica in atto, ponendo al contempo le condizioni per la tutela dei diritti di consumatori e utenti:

- **Promuovere l'interoperabilità** tra device e piattaforme: occorre incoraggiare l'industria affinché si affermino standard organici interoperabili, frutto di collaborazioni tecnologiche, autoregolamentazione e co-regolamentazione. Si suggeriscono, a tal proposito, interventi legislativi o regolamentativi volti a definire standard minimi e linee guida necessarie a superare gli ostacoli dovuti all'incertezza.
- Occorre **promuovere regole che evitino il lock in degli utenti**, quelle pratiche, cioè, che impediscono agli utilizzatori di disporre liberamente dei propri dati (ad esempio trasferendoli su altre piattaforme), misura spesso utilizzata per assicurare il controllo di una filiera all'azienda titolare di uno standard di fatto.
- Adottare un approccio globale al fine di **ridurre i vincoli nazionali specifici**: particolarità e vincoli nazionali aumentano i costi e le complessità per gli sviluppatori che devono interfacciarsi con molteplici *framework* regolamentativi. Sebbene si tratti di ostacoli non insormontabili per i *player* più grandi, tali vincoli costituiscono un vero e proprio pericolo per gli innovatori più piccoli, configurandosi come una barriera all'ingresso.
- Adottare un approccio alla regolazione basato sulla prevenzione, che garantisca allo stesso tempo l'evoluzione del settore e la protezione degli utenti. Nello specifico, con riferimento ai dati, occorre **prevenire utilizzi discriminatori o illegali dei dati** acquisiti dai dispositivi, adattando i propri codici di condotta alle norme europee e alle convenzioni internazionali e istituendo codici di condotta aziendali e interaziendali. Inoltre, permessi e interazioni dovrebbero sempre apparire ragionevoli agli utenti, evitando approcci eccessivamente intrusivi.

ALLEGATO 4

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2016) 26 final) (COM(2016) 52 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo),

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio (COM(2016)52),

considerato che:

sono trascorsi sei anni dall'adozione del Regolamento UE 994/2010 per la sicurezza dell'approvvigionamento che rimane comunque un tema centrale per l'Unione europea, anche alla luce nel frattempo delle molteplici tensioni geo-politiche manifestatesi che hanno coinvolto i rapporti con alcuni fornitori e la sicurezza delle rotte di approvvigionamento;

la Commissione ha chiesto agli Stati membri di effettuare uno Stress Test (nell'estate 2014) sui propri sistemi nazionali cercando di valutare l'impatto che avrebbe avuto una interruzione prolungata delle forniture di gas russo;

la proposta di nuovo regolamento trova quindi origine dalla valutazione dei rischi che può comportare l'indisponibilità di un sistema integrato a livello europeo, ancor più sulla base di recenti vicende che hanno drammaticamente messo in evidenza la condizione di precarietà di alcuni Stati membri che dipendono quasi esclusivamente da un singolo fornitore;

il nuovo regolamento ambisce a costituire un elemento importante nell'ambito del complesso delle misure adottate a livello europeo in materia di sicurezza energetica in quanto mira a rafforzare la resilienza complessiva del mercato europeo a fronte di scenari internazionali caratterizzati da forti perturbazioni e frequenti crisi suscettibili di determinare incertezze e discontinuità nella disponibilità di gas;

per garantire che il mercato interno del gas funzioni efficacemente, la proposta di regolamento afferma il principio della solidarietà, per cui i Paesi confinanti sono tenuti a contribuire ad assicurarsi reciprocamente la continuità nelle forniture di gas in presenza di situazioni di crisi;

il principio di solidarietà risulta pienamente coerente con gli obiettivi dell'Unione dell'energia e appare ampiamente condivisibile. Il principio va tuttavia declinato in termini tali per cui le misure adottabili in attuazione dello stesso debbono essere considerate come misure ultime, cui ricorrere soltanto dopo che gli Stati membri abbiano già attivato tutti gli strumenti a disposizione e posto in essere gli interventi previsti nei piani di emergenza definiti a livello nazionale;

nelle previsioni della proposta di regolamento il principio di solidarietà si realizza, sul piano concreto, attraverso il rafforzamento della cooperazione tra

Paesi vicini geograficamente chiamati a collaborare strettamente nella prevenzione e nella gestione delle crisi che dovessero presentarsi sui mercati energetici;

a tal fine, la Commissione europea ha ritenuto di ricorrere alla soluzione di suddividere il territorio dell'Unione europea in diverse regioni ritenute omogenee entro le quali si dovrebbe realizzare, in via prioritaria, il principio di solidarietà in presenza di situazioni di crisi, sia per quanto concerne la valutazione dei rischi sia per quanto concerne l'adozione dei piani preventivi e di emergenza;

la definizione delle regioni, come configurate nella proposta della Commissione, appare più riconducibile a meri schemi geografici che a una reale coerenza tecnica con il sistema di interconnessioni già esistenti tra i diversi Stati membri e delle infrastrutture realizzate o in via di realizzazione, in particolare in attuazione della disciplina sulle reti TEN-E, nonché dei flussi di transito del gas;

tale regionalizzazione, sempre come proposta, appare inutilmente rigida e confina in maniera errata i singoli Stati membri all'interno di gruppi predefiniti ed esclusivi rischiando di limitarne la capacità di reagire nei termini più efficaci ai possibili scenari di interruzione delle forniture;

insufficienti appaiono nella proposta di regolamento le riflessioni su possibili fornitori di ultima istanza, che intervengano in caso di emergenza mediante contratti di forniture via tubo o GNL, sull'uso degli stoccaggi di mercato e quelli strategici e sull'uso coordinato a livello regionale delle capacità dei terminali di rigassificazione di GNL oggi sottoutilizzati;

la proposta individua talune categorie di clienti protetti ai quali deve essere prioritariamente garantita la disponibilità del gas. Tale priorità può comportare l'eventualità che possa essere interrotto l'approvvigionamento ai clienti non protetti nella misura necessaria ad assicurare comunque la fornitura ai clienti protetti.

Ferma restando la facoltà, riconosciuta agli Stati membri, di includere anche le piccole e medie imprese tra i clienti protetti, va comunque considerato che le tipologie di clienti protetti individuate nella proposta di regolamento appaiono troppo limitate, per cui occorre introdurre maggiore flessibilità per tenere conto delle specificità dei sistemi e delle preferenze degli Stati membri. In particolare, può provocare seri pregiudizi l'esclusione dalla categoria dei clienti protetti delle imprese del settore termoelettrico, la cui attività potrebbe subire gravi danni, a scapito della collettività, in presenza di discontinuità delle forniture;

alla medesima finalità di rafforzare la resilienza del sistema europeo risponde la previsione della necessità di dotare le reti infrastrutturali di una capacità fisica permanente di trasporto del gas in entrambe le direzioni (capacità bidirezionale) su tutti gli interconnettori tra Stati membri, in modo da garantire sul piano tecnico la reciproca fornitura e un'adeguata liquidità a tutti i mercati;

appare opportuno che la Commissione europea disciplini in termini più dettagliati il principio di solidarietà soprattutto per quanto riguarda l'attivazione di eventuali misure di compensazione finanziaria, nel caso di interventi a favore di altri Stati membri;

la proposta prevede un miglior accesso all'informazione e misure in materia di trasparenza per alcuni contratti di fornitura, che dovranno essere notificati dagli operatori alla Commissione europea e agli Stati membri al momento della stipula o delle modifiche. Occorre peraltro valutare appieno se il livello di trasparenza previsto non sia in taluni casi eccessivo in quanto suscettibile di pregiudicare il margine di cautela e riservatezza che sulla base delle prassi contrattuali consolidate e degli interessi strategici sembra opportuno preservare;

preso atto del parere espresso dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

**ESPRIME UNA VALUTAZIONE
POSITIVA,**

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di stabilire esplicitamente che, una volta compiutamente realizzate tutte le opere infrastrutturali necessarie per garantire la piena interconnessione delle reti in Europa, la suddivisione in regioni risulterà superata e il principio di solidarietà dovrà trovare attuazione a livello continentale e non esclusivamente nell'ambito di specifici ambiti regionali;

b) nella definizione delle regioni si tenga conto sia della situazione infrastrutturale già in essere e dei progetti in corso di realizzazione, ai sensi della normativa sulle reti energetiche TEN-E, sia delle interconnessioni per il tramite di un Paese terzo (es. Svizzera);

c) nel periodo transitorio, si definisca in termini più realistici l'articolazione in regioni introducendo un maggior grado di flessibilità in modo da consentire agli Stati membri, per i quali risulti opportuno, di far parte anche di più regioni contemporaneamente, al fine di applicare in modo concreto il concetto di solidarietà;

d) si valuti, sempre al fine di evitare la frammentazione del mercato interno del gas e di essere realmente efficaci in termini di solidarietà, di non limitare rigidamente la cooperazione tra regioni così come l'istituzione di fornitori di ultima istanza, l'utilizzo condiviso degli stoccaggi di mercato e di quelli strategici e l'uso coordinato a livello regionale delle capacità dei terminali di rigassificazione di GNL, mentre potrebbero essere individuati « corridoi di fornitura di emergenza » interregionali;

e) in ogni caso, il meccanismo di cooperazione dovrebbe essere corretto attraverso la previsione di un approccio a due livelli, uno nazionale e uno regionale: pertanto, ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare propri piani di azione, preventivi e di emergenza, includendo anche l'analisi dei rischi regionali che lo coinvolgono, mentre a livello regionale si dovrebbe assicurare la coerenza e la comparabilità tra i piani predisposti dagli Stati membri;

f) i contenuti degli accordi per la concreta applicazione del principio di solidarietà, da concordare tra gli Stati membri interessati, dovranno comprendere anche i criteri per la determinazione delle eventuali compensazioni finanziarie;

g) in merito alla composizione della regione di cui fa parte l'Italia, comprendente Austria, Croazia, Ungheria e Slovenia, pur risultando evidente l'interesse strategico per il nostro Paese di una stretta cooperazione con questi *partner*, occorre in ogni caso estendere il principio di solidarietà anche agli Stati membri tra loro interconnessi per il tramite di un Paese terzo; è questo il caso della Svizzera attraverso la quale passano importanti rotte di approvvigionamento, come il Transitgas;

h) occorre riconoscere agli Stati membri la facoltà di includere nella categoria dei clienti protetti anche gli impianti di generazione termoelettrica alimentati a gas naturale, posto che un eventuale blocco della loro attività in relazione alla discontinuità della fornitura potrebbe comportare danni molto gravi per la collettività;

i) in materia di garanzia della capacità bidirezionale, è necessario assicurare la coerenza tra le procedure previste dalla proposta in esame e quelle di cui alla disciplina relativa alle reti TEN-E, al fine di evitare comportamenti opportunistici da parte delle imprese interessate, le quali potrebbero essere indotte a sce-

gliere la procedura più aderente ai propri interessi;

j) al fine di evitare il rischio di aggravare le imprese di eccessivi obblighi di informazione, è necessario escludere dalle comunicazioni le informazioni contrattuali che le imprese hanno già fornito, a livello nazionale o europeo, ai sensi di altre disposizioni normative e, in ogni caso, preservare da un eccesso di trasparenza informazioni che potrebbero risultare strategicamente decisive per la sicu-

rezza e gli interessi prioritari degli Stati membri;

k) con riferimento al rafforzamento dei poteri della Commissione europea, in particolare in merito alla dichiarazione delle emergenze regionali, occorre trovare un punto di equilibrio che lasci maggiori margini di autonomia ai singoli Stati nel porre in essere, in prima battuta, le misure di contrasto ritenute più opportune, anche al fine di garantire risposte più rapide e direttamente operative.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151. Atto n. 311 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio*) 338

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151.

Atto n. 311.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda preliminarmente che la Ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ha trasmesso il provvedimento, ai fini dell'acquisizione del parere, pur se privo della prescritta intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La Presidenza

della Camera, avuto riguardo al termine stabilito per l'esercizio della delega e considerato quanto previsto dall'articolo 1, comma 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, per la proroga del medesimo, ha proceduto comunque alla sua assegnazione, segnalando, in ogni caso, l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente sul provvedimento prima della trasmissione di tale intesa. Ricorda, inoltre, che il termine per la conclusione dell'esame e l'espressione del parere scade il 21 luglio 2016.

Fa presente ancora che, come concordato nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 23 giugno, si dovrà valutare l'eventualità di procedere a un ciclo di audizioni sul provvedimento. Nella riunione dell'Ufficio di presidenza convocato per domani potranno essere individuati i soggetti da audire e il calendario delle audizioni sulla base delle indicazioni pervenute dai gruppi. Dà, quindi, la parola al relatore, on. Arlotti, per lo svolgimento del suo intervento introduttivo sul provvedimento.

Tiziano ARLOTTI (PD), *relatore*, ricorda, che il comma 13 dell'articolo 1 della legge n.183 del 2014 prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in

vigore dei decreti legislativi attuativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla medesima legge, il Governo possa adottare, con la medesima procedura prevista per l'adozione dei decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse. Sul punto giova ricordare che il medesimo comma affida al sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (la cosiddetta « riforma Fornero »), il monitoraggio permanente degli effetti degli interventi di attuazione della legge n. 183 del 2014, con particolare riferimento agli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro, sull'occupabilità dei cittadini e sulle modalità di entrata e uscita nell'impiego, anche ai fini dell'adozione dei decreti recanti disposizioni integrative e correttive.

Potrebbe essere quindi utile, a suo avviso, acquisire informazioni in ordine allo stato di elaborazione del rapporto annuale di competenza del sistema permanente di monitoraggio.

Come ricordato dal presidente, il termine per l'espressione del parere di competenza della Commissione scade il 21 luglio 2016, mentre il termine per l'esercizio della delega, per effetto del meccanismo di scorrimento previsto dall'articolo 1, comma 13, della legge n.183 del 2014, scadrà il successivo 25 settembre.

Venendo al merito del provvedimento, segnala preliminarmente che lo schema si compone di sette articoli, suddivisi in cinque capi, dei quali i primi quattro recano modifiche ai decreti legislativi n. 81, n. 148, n. 149, n. 150 e n. 151, mentre il quinto, composto del solo articolo 7, disciplina l'entrata in vigore del decreto.

Più in particolare, l'articolo 1, che esaurisce il contenuto del Capo I, interviene sulla materia del lavoro accessorio modificando gli articoli 48 e 49 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che reca la

disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni.

Ricorda, in proposito, che la Commissione, nella seduta del 28 aprile 2016, ha avviato l'esame della proposta di legge Atto Camera n. 3601 Damiano, abbinata alle proposte di legge Atto Camera n. 584 Palmizio e Atto Camera n. 1681 Vitelli, che mira sostanzialmente a ripristinare l'originario impianto normativo del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per quanto attiene alla definizione del lavoro accessorio e al suo campo di applicazione, nonché alla puntuale individuazione delle tipologie di lavoratori ammessi allo svolgimento delle prestazioni di lavoro accessorio.

Come è noto, i dati contenuti nel rapporto riferito all'utilizzo dei *voucher* per le prestazioni di lavoro accessorio, pubblicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo scorso 22 marzo, indicano in modo evidente le tendenze in corso. In base ai dati resi disponibili dall'INPS, infatti, il numero delle persone che sono state retribuite con almeno un *voucher* durante l'anno è in costante crescita, essendosi passati dai 24.437 individui del 2008 a 1.392.906 nel 2015. Il valore dei *voucher* venduti, negli ultimi tre anni, è passato dai 40.816.297 euro del 2013, ai 69.172.879 euro del 2014 e ai 114.925.180 euro del 2015, con un tasso annuo di crescita che è stato del 69,5 per cento nel 2014 e del 66,1 per cento nel 2015. Nel 2015, tuttavia, il valore dei *voucher* effettivamente riscossi è stato pari a 88.140.789, con una crescita molto più contenuta rispetto all'anno precedente. Questi andamenti trovano altresì conferma nei dati registrati nel recente *dossier* statistico curato dall'INPS e da Veneto Lavoro, che analizza il ricorso al lavoro accessorio nel periodo 2008-2015, riscontrando una vera e propria esplosione dell'utilizzo dei *voucher*.

Per quanto attiene all'articolo 1 dello schema, rileva, in primo luogo, che al comma 1, lettera *a*), si esclude espressamente il settore agricolo dall'applicazione del limite imposto ai committenti improp-

ditori, i quali possono avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a 2.000 euro per ciascun committente. Nell'analisi di impatto della regolamentazione allegata allo schema si evidenzia che l'esclusione dal suddetto limite di 2.000 euro, aggiornato a 2.020 euro per effetto dell'adeguamento all'inflazione, è motivata dal fatto che l'utilizzo del lavoro accessorio in agricoltura è già soggetto, oltre al limite generale dei 7.000 euro per lavoratore, anche ad ulteriori limiti secondo i quali in agricoltura il lavoro accessorio è utilizzabile nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, o in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università e per le attività agricole svolte a favore dei piccoli produttori agricoli.

Va segnalato, peraltro, che nella vigenza delle disposizioni, di analogo tenore, dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003, con circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 4 del 18 gennaio 2013 si era precisato che il limite di 2.000 euro per ciascun committente non si applicasse alle prestazioni rese nei confronti degli imprenditori agricoli, in ragione della specificità del settore. Reputa, pertanto, importante approfondire tale punto, anche in occasione delle audizioni che la Commissione si appresta a convocare, anche al fine di verificare se corrisponda al vero la notizia che la ricordata circolare ministeriale è oggetto di impugnazione.

Osservato che la lettera *b*) del comma 1 reca una modifica volta a coordinare il testo dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 81 del 2016, alla luce dell'esclusione dell'applicazione in agricoltura del limite di 2.000 euro per ciascun committente, fa presente che il comma 2 dell'articolo 1 reca modifiche al successivo articolo 49 al fine di rafforzare la tracciabilità dei *voucher* per prestazioni di lavoro accessorio. Al riguardo, ricorda che attualmente si

prevede che, prima dell'inizio della prestazione, il committente imprenditore o professionista comunichi alla direzione territoriale del lavoro competente attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando altresì il luogo della prestazione, con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi. Con la disposizione in esame si richiede invece agli imprenditori non agricoli e ai professionisti di comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione. Per gli imprenditori agricoli si prevede una disciplina specifica stabilendosi, per quanto attiene all'indicazione della durata della prestazione, che essa si riferisca a un arco temporale non superiore a 7 giorni. Alla luce di quanto indicato dalla relazione illustrativa dello schema, che fa riferimento al « condizionamento dell'attività agricola da parte di fattori meteorologici », la disposizione sembrerebbe doversi interpretare nel senso che, nel settore agricolo, la comunicazione possa limitarsi ad indicare un arco temporale non superiore a 7 giorni anziché la durata specifica della prestazione. Sul punto, potrebbe essere utile, a suo avviso, acquisire indicazioni dal Governo.

Si stabilisce inoltre che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possano essere individuate le modalità attuative dell'obbligo di comunicazione e ulteriori modalità di assolvimento in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la medesima sanzione prevista per la violazione dell'analogo obbligo previsto per il lavoro intermittente, ovvero la sanzione amministrativa da 400 euro a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Si specifica, inoltre, che, trattandosi di violazione non sanabile a

posteriori, non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004.

Il Capo II, che si compone del solo articolo 2, rivede in primo luogo, al comma 1, lettera *a*), la disciplina dei contratti di solidarietà espansivi, contenuta nel decreto legislativo n. 148 del 2015, che reca disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Intervenendo sulla disciplina contenuta nell'articolo 41 di tale decreto legislativo, inserito in ottemperanza dei pareri resi dalle Commissioni parlamentari, lo schema prevede che i contratti di solidarietà difensivi in corso da almeno dodici mesi e quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016 possano essere trasformati in contratti espansivi purché la riduzione complessiva dell'orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata. Nella relazione illustrativa allegata allo schema si evidenzia che la modifica, che intende superare le incertezze applicative esistenti, è finalizzata a favorire l'incremento degli organici e l'inserimento di nuove e più aggiornate competenze qualora l'impresa che abbia fatto ricorso alla solidarietà difensiva abbia registrato un miglioramento della propria situazione aziendale tale da consentire l'espansione dell'organico. Nei casi di trasformazione, ai lavoratori spetta una integrazione salariale pari al 50 per cento di quella prevista prima della trasformazione e il datore di lavoro integra il trattamento almeno fino all'integrazione salariale originaria. L'integrazione versata dal datore di lavoro non è imponibile a fini previdenziali e trova applicazione la contribuzione figurativa. La disposizione richiama espressamente la disciplina prevista per i trattamenti di fine rapporto nell'ambito dei contratti di solidarietà difensivi, che in via generale pone le quote di accantonamento perse per la riduzione di orario a carico della gestione di appartenenza. La contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro che presenta domanda di integrazione salariale, dovuta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015, è ri-

dotta del 50 per cento. Il contributo a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali e l'agevolazione contributiva riconosciuti per le assunzioni nell'ambito di contratti di solidarietà espansivi si applicano solo nel periodo compreso tra la trasformazione del contratto e la sua scadenza e il periodo viene computato ai fini del calcolo del limite massimo di durata dei trattamenti ordinari e straordinari. Non si applica inoltre la disposizione che consente di anticipare, a determinate condizioni, l'accesso al pensionamento di vecchiaia, in caso di stipula di un contratto di solidarietà espansivo.

La successiva lettera *b*), intervenendo sulla disciplina transitoria delle integrazioni salariali, stabilisce che, per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 dicembre 2015 riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, che abbiano notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare la possibilità di sviluppo economico territoriale e il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo del contratto di solidarietà, con uno specifico decreto ministeriale possa essere disposta, a domanda, la reiterazione della riduzione contributiva prevista dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996, per una durata stabilita dall'apposita commissione prevista dal comma 4 dell'articolo 42 e, comunque, nel limite massimo di ventiquattro mesi. Il beneficio è riconosciuto entro il limite delle risorse già stanziato per la prosecuzione, nei medesimi casi, dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e oltre i limiti di cui al decreto ministeriale n. 17981 del 2015.

La lettera *c*) prevede, infine, che, a fini di programmazione, analisi e valutazione degli interventi di politica previdenziale, assistenziale e del lavoro, anche l'ISFOL, nella sua nuova denominazione di INAPP (Istituto per l'analisi delle politiche pubbliche), prevista dal successivo articolo 4 dello schema in esame, possa accedere direttamente – come il Nucleo tecnico per

il coordinamento della politica economica e il Comitato scientifico per l'indirizzo dei metodi e delle procedure per il monitoraggio della riforma del mercato del lavoro – ai dati elementari detenuti dall'ISTAT, dall'INPS, dall'INAIL, dall'Agenzia delle entrate e da altri enti ed amministrazioni.

Il Capo III racchiude le modifiche ai decreti legislativi n. 149 e n. 150 del 2015, che recano, rispettivamente, disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale e per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. L'articolo 3 modifica l'articolo 1 del decreto legislativo n. 149 del 2015 al fine di ampliare le possibilità di collocazione della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Mentre allo stato si prevede che la sede centrale sia collocata in un immobile demaniale o un immobile del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL o di altri istituti previdenziali, lo schema reca una disciplina che si applica esclusivamente nella fase di avvio dell'Ispettorato, prevedendo che in tale fase la sede centrale sia collocata in un immobile demaniale, in un immobile già in uso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali o in un immobile di INPS, INAIL o altro istituto previdenziale.

L'articolo 4, come anticipato, modifica la denominazione dell'ISFOL, che assume la denominazione di Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP). Tale denominazione, riportata nella rubrica e corrispondente all'acronimo utilizzato, peraltro, non coincide con quella contenuta nel testo dell'articolo 4 e nell'articolo 5, comma 1, lettera *f*), che fanno, invece, riferimento all'«Istituto per l'analisi delle politiche pubbliche». A suo avviso, inoltre, potrebbe essere utile acquisire maggiori indicazioni circa la nuova denominazione dell'ente, che non fa più riferimento in modo espresso alla materia del lavoro.

L'articolo 5 reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 150 del 2015. In particolare, le modifiche di cui al comma 1, lettere *a*), *b*) ed *f*) adeguano le dispo-

sizioni del decreto alla nuova denominazione dell'ISFOL, mentre la lettera *c*) stabilisce che il personale trasferito da tale istituto all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) non confluisca in un ruolo ad esaurimento, ancorché continui ad applicarsi il contratto collettivo applicato dall'ente di provenienza. La relazione illustrativa, evidenzia che la modifica «è finalizzata ad evitare che i dipendenti dell'Istituto possano vedere pregiudicate le loro aspettative di carriera, in particolare per non poter partecipare alle procedure per ottenere un superiore inquadramento».

La novella di cui alla lettera *d*) prevede una procedura straordinaria di revisione da parte dell'ANPAL dei residui passivi presenti nell'ambito del Fondo di rotazione per la formazione professionale, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, riferiti a impegni precedenti all'entrata in vigore della disposizione. In particolare, si prevede che il 50 per cento delle somme disimpegnate attraverso uno specifico decreto ministeriale affluiscano a una gestione a stralcio separata del Fondo di rotazione per essere destinate a iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con delega all'ANPAL di effettuare i relativi pagamenti.

Il numero 1 della lettera *e*) chiarisce che all'ANPAL spettano funzioni di coordinamento non solo in materia di servizi per il lavoro, ma anche in materia di misure di politica attiva del lavoro, mentre il successivo numero 2 affida all'ANPAL anche la competenza in materia di coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone disoccupate, ai fini della qualificazione e riquilificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni e province autonome.

Il numero 1 della lettera *g*) inserisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra i soggetti che cooperano con l'ANPAL alla realizzazione del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro e il successivo numero 2 prevede

che al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro affluiscano anche, sulla base di specifiche convenzioni prive di oneri per la finanza pubblica, i dati contenuti nella banca dati reddituale, nelle banche dati catastali e di pubblicità immobiliare e nelle banche dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, contenenti l'Anagrafe nazionale degli studenti ed il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, nonché l'Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati.

Come rilevato nel *dossier* di documentazione, nel sito ufficiale dell'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università, la stessa Anagrafe è denominata ANS, sigla usata, invece, nel testo in commento per identificare l'Anagrafe nazionale degli studenti (non universitari).

Per quanto attiene alle banche dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la relazione illustrativa evidenzia che la disposizione mira ad assicurare la conoscenza dei dati relativi all'istruzione degli utenti dei servizi per l'impiego, ai fini di valutarne il profilo professionale di occupabilità e di individuare percorsi adeguati per l'ingresso o il rientro nel mercato del lavoro.

La lettera *h)* del comma 1 prevede, inoltre, che del comitato istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali avente la funzione di garantire l'interconnessione sistematica delle banche dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'ANPAL, dell'INPS, dell'INAIL e dell'INAPP in tema di lavoro e la piena accessibilità reciproca delle stesse faccia parte anche il Presidente dell'ISTAT o un suo delegato.

La lettera *i)* reca una disposizione che, secondo quanto evidenziato dalla relazione illustrativa allegata allo schema, si pone in stretta relazione con il rafforzamento del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro previsto dalla lettera *g)*. In particolare, si prevede che lo stato di disoccupazione sia compatibile con lo svolgimento di rapporti di lavoro, autonomo o subordinato, a condizione che da tali rapporti si ricavino redditi di

lavoro non superiori a quelli esenti da imposizione fiscale per effetto delle detrazioni previste dall'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi.

Il comma 2, infine, integra la disciplina delle funzioni di vigilanza dell'ANPAL sui fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, specificando che il referto dell'Agenzia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativo agli esiti della medesima vigilanza è volto anche a consentire la revoca dell'autorizzazione e il commissariamento nel caso in cui vengano meno i requisiti e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.

Il Capo IV, composto dal solo articolo 6, reca modifiche al decreto legislativo n. 151 del 2015, che reca disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità.

In questo ambito, il comma 1 interviene sulla disciplina del diritto al lavoro delle persone con disabilità, novellando disposizioni della legge n. 68 del 1999. In primo luogo, la lettera *a)* dispone che la computabilità nelle quote di riserva dei lavoratori non assunti tramite il collocamento obbligatorio riguardi i lavoratori che, prima della costituzione del rapporto di lavoro, abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento, mentre attualmente si richiede una riduzione superiore al 60 per cento. Per i soggetti con disabilità intellettiva o psichica resta fermo il requisito di una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento.

Il numero 1 della lettera *b)* interviene, invece, sulle sanzioni per la mancata copertura della quota di riserva entro il termine di 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo. Attualmente è prevista una sanzione di 62,77 euro al giorno per ciascun lavoratore disabile, mentre la novella eleva la sanzione, fissandola in misura pari a cinque volte il contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3-*bis*, della legge n. 68 del 1999, pari a 30,64 euro al giorno per ciascun lavoratore, dovuto per ogni

lavoratore con disabilità non occupato. Come evidenziato nell'analisi di impatto della regolamentazione allegata allo schema, la modifica è volta a evitare comportamenti opportunistici da parte dei datori di lavoro. Il numero 2 della medesima lettera *b*) prevede, inoltre, l'applicazione della procedura di diffida ai casi di violazioni relative alla mancata copertura della quota d'obbligo. La diffida prevede, in particolare, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici competenti. Anche in relazione alle modifiche apportate dal numero 1, il successivo numero 3 prevede che l'adeguamento quinquennale degli importi delle sanzioni non si applichi alle sanzioni comminate per le violazioni relative alla mancata copertura della quota d'obbligo.

Il comma 2 dello schema modifica la disciplina in materia di controllo a distanza dei lavoratori, in conseguenza dell'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, le cui sedi territoriali subentrano nelle funzioni precedentemente esercitate dalle Direzioni territoriali del lavoro. In particolare, si chiarisce che, in mancanza di accordo sindacale, gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti, dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mentre l'attuale formulazione della disposizione fa riferimento, rispettivamente, alle direzioni territoriali del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si specifica, inoltre, che i suddetti

provvedimenti autorizzatori sono definitivi e, quindi, non possono essere oggetto di ricorso gerarchico.

La novella di cui al successivo comma 3 esplicita che la procedura prevista per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, volta a contrastare il fenomeno delle cosiddette « dimissioni in bianco » non si applica ai dipendenti pubblici. Al riguardo, la relazione illustrativa allegata allo schema evidenzia come nell'ambito del pubblico impiego non si sono verificati casi di « dimissioni in bianco ».

Fa presente, conclusivamente, che nell'ambito del Capo V, l'articolo 7 prevede che il decreto legislativo entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Auspica, infine, che le audizioni che si svolgeranno e il dibattito in Commissione possano fornire contributi utili ad approfondire la valutazione dei contributi del provvedimento in esame.

Patrizia MAESTRI (PD) nel riservarsi di intervenire più compiutamente nel prosieguo dell'esame del provvedimento, sottolinea l'importanza della tracciabilità dei *voucher*, segnalando in particolare l'opportunità di proporre modifiche al testo che rendano maggiormente vincolante l'indicazione dell'orario di inizio della prestazione lavorativa e che estendano il limite dei duemila euro a tutte le tipologie di committenti, non limitandolo, come previsto attualmente, agli imprenditori e ai professionisti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

| | |
|---|-----|
| 5-08013 Zappulla: Sui servizi per l'infanzia, con particolare riferimento alla situazione di Siracusa | 345 |
| ALLEGATO 1 (Testo della risposta) | 348 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. Ulteriore nuovo testo unificato C. 65 Realacci e abb. (Parere alle Commissioni riunite V e VIII) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione) | 346 |
| ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) | 350 |

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

| | |
|--|-----|
| Sulla missione di studio a Pechino e a Shanghai di una delegazione della Commissione (30 maggio-4 giugno 2016) | 346 |
| ALLEGATO 3 (Comunicazioni del Presidente) | 351 |

INTERROGAZIONI

Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 13.45.

5-08013 Zappulla: Sui servizi per l'infanzia, con particolare riferimento alla situazione di Siracusa.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Giuseppe ZAPPULLA (PD), replicando, si dichiara soddisfatto dell'attenzione mostrata dal rappresentante del Governo nell'approfondire il tema oggetto dell'atto di

sindacato ispettivo in esame, estremamente delicato in quanto relativo a soggetti particolarmente vulnerabili. Nel ricordare che recenti atti adottati dalla procura di Siracusa fanno pensare ad ipotesi di reato connesse agli episodi segnalati, ribadisce l'importanza di un costante monitoraggio per verificare la correttezza della gestione e l'impiego delle risorse.

In conclusione, invita il Governo a svolgere direttamente attività ispettive senza il tramite del competente assessorato siciliano e ricorda che, a prescindere dall'esito di specifiche vicende, occorre assicurare ai bambini e alle famiglie la continuità dei servizi erogati.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 65 Realacci e abb. (Parere alle Commissioni riunite V e VIII).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 21 giugno 2016.

Paola BINETTI (AP), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole con un'osservazione che tiene conto sia del contenuto della relazione illustrativa sia delle considerazioni svolte dalle colleghe intervenute nel dibattito nella seduta precedente (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.05.**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla missione di studio a Pechino e a Shanghai di una delegazione della Commissione (30 maggio-4 giugno 2016).

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che dal 30 maggio al 4 giugno scorso una delegazione della XII Commissione, com-

posta dal presidente della Commissione medesima e dalle deputate Lenzi e Grillo, ha effettuato una missione di studio nella Repubblica popolare cinese, accogliendo l'invito pervenuto dalla Presidente della Commissione affari interni e giudiziari dell'Assemblea nazionale del Popolo cinese, onorevole Ma Wen. Ricorda altresì che la missione in oggetto aveva l'obiettivo di approfondire temi sanitari e sociali comuni a entrambi gli ordinamenti, inerenti soprattutto all'assistenza agli anziani, ai servizi sociali per le non autosufficienze e alle attività filantropiche, nonché alla sicurezza alimentare.

Al riguardo, sottolinea che si tratta di materie di particolare rilevanza per XII Commissione, che nella presente legislatura ha approvato importanti provvedimenti, anche di iniziativa parlamentare – richiama, al riguardo, quelli concernenti, rispettivamente, il cosiddetto Dopo di noi e il contrasto degli sprechi di prodotti alimentari e di medicinali, oltre alla delega recante la riforma del Terzo settore –, ha avviato l'esame di ulteriori iniziative legislative (tra cui quella concernente l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale) e previsto lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla condizione degli anziani non autosufficienti.

Fa presente che nel corso della vita si sono svolti numerosi incontri con autorevoli rappresentanti di diversi soggetti istituzionali – cita, in particolare, la Commissione Affari interni e giudiziari e la Commissione Educazione, Scienza, Cultura e Salute dell'Assemblea nazionale del Popolo, la Conferenza consultiva politica del Popolo cinese e la Conferenza consultiva politica del Popolo di Shanghai, lo *Health Human Resources Development Center*, la China Food and Drug Administration – al fine di approfondire temi sanitari e sociali di interesse comune, inerenti soprattutto all'assistenza agli anziani, ai servizi sociali per le non autosufficienze e alle attività filantropiche, nonché il tema della sicurezza alimentare.

Procede, quindi, ad illustrare la relazione che ha presentato sull'attività svolta dalla delegazione nel corso della predetta missione e sui temi discussi con i vari interlocutori (*vedi allegato 3*).

La Commissione prende atto.

Marisa NICCHI (SI-SEL) ritiene che il confronto con le competenti Commissioni di altri Parlamenti sia di particolare utilità, soprattutto in quanto forniscono elementi utili in termini di modelli da ap-

plicare e di approccio a fronte di problematiche comuni attinenti ai temi della sanità e delle politiche sociali.

Mario MARAZZITI, *presidente*, condividendo le considerazioni svolte dalla deputata Nicchi, auspica che in futuro possano esserci ulteriori scambi con altri parlamenti stranieri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO 1

**5-08013 Zappulla: Sui servizi per l'infanzia,
con particolare riferimento alla situazione di Siracusa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Zappulla, nell'evidenziare alcune presunte, gravi irregolarità nella gestione degli asili nido da parte del comune di Siracusa, con pregiudizio dei servizi offerti alla cittadinanza, chiede di conoscere quali iniziative si intendano adottare per verificare il rispetto dei principi di regolarità e trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche e dei fondi europei.

Per quanto di interesse dell'amministrazione dell'interno, premetto che l'Autorità di gestione del programma nazionale per i servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti ha assentito in favore del comune di Siracusa, in qualità di capofila del Distretto socio sanitario D48, due distinti finanziamenti a valere sulle risorse finanziarie assegnate con il primo e il secondo riparto dei fondi del Piano d'azione per la coesione.

Il primo finanziamento ha riguardato un Piano d'intervento per i Servizi di cura all'infanzia, presentato il 12 dicembre 2013 all'Autorità di gestione, che prevedeva, tra l'altro, per il comune di Siracusa, i seguenti interventi richiamati sinteticamente anche dall'onorevole interrogante:

il sostegno alla gestione di asili nido a titolarità pubblica, per complessivi 98 utenti, per 9 mesi e mezzo di servizio, per un importo pari a circa 535 mila euro;

l'acquisto di 53 posti-utente in asili nido privati accreditati e iscritti all'albo regionale e distrettuale, per un importo pari a circa 332 mila euro;

l'acquisto di arredi per l'allestimento di un nuovo micro-nido, per un importo pari a circa 55 mila euro.

Il secondo finanziamento ha riguardato un ulteriore Piano d'intervento per l'infanzia, per un ammontare complessivo in favore del comune di Siracusa di poco più 1 milione 620 mila euro, di cui circa 1.220 mila euro destinati a sostenere la gestione di 4 asili nido comunali e circa 400 mila euro per l'acquisto di 60 posti-utente in strutture private accreditate, in continuità con quanto previsto dal Piano d'intervento approvato e finanziato con le risorse del Primo Riparto.

Non mi soffermo su questo secondo finanziamento, in quanto l'Autorità di gestione lo ha approvato di recente e i relativi progetti, quindi, non risultano ancora avviati.

In ordine al primo finanziamento, voglio subito informare che ad oggi l'Autorità di gestione non ha materialmente erogato al comune di Siracusa alcuna somma. Ciò in quanto la corresponsione dei finanziamenti avviene a rimborso delle spese sostenute ed è condizionata alla rendicontazione delle spese che il Comune non ha ancora presentato.

Un altro fatto rilevante è che, secondo quanto comunicato dal Ministero della giustizia, il procedimento penale sulla gestione dei fondi PAC da parte del predetto comune, di cui si fa cenno nell'interrogazione, è prossimo alla definizione.

A prescindere dagli aspetti penali, segnalo che l'Autorità di gestione già nello scorso mese di marzo ha chiesto all'Amministrazione aretusea una dettagliata re-

lazione sugli aspetti in questione. E il mese successivo, in relazione agli elementi di risposta ricevuti, ha ravvisato l'esigenza di disporre un'urgente ispezione presso l'ente locale, demandandola al Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali della Regione Siciliana. È a tale ufficio, infatti, che competono il monitoraggio, i controlli di primo livello e le verifiche sulle azioni previste dai Piani d'intervento finanziati con i fondi PAC, sia in base a un accordo stipulato tra l'Autorità di gestione e la predetta, sia in base al disciplinare regolante i rapporti tra l'Autorità medesima e il comune di Siracusa.

Una prima verifica ispettiva si è svolta lo scorso 10 giugno. I relativi esiti sono stati trasmessi all'Autorità di gestione il 16 giugno e ora sono oggetto di approfondimento e valutazione da parte di quest'ultima.

Un'ulteriore verifica ispettiva è stata richiesta nei giorni scorsi al predetto Dipartimento regionale, specificamente mi-

rata a controllare la legittimità delle procedure di gara espletate dal Comune per l'affidamento dei servizi oggetto di finanziamento con i fondi PAC. Gli esiti di questo supplemento ispettivo non sono ancora noti.

Nel contempo, l'Autorità di gestione ha mosso i passi opportuni per acquisire, qualora ostensibili, le risultanze delle indagini di polizia giudiziaria che la procura della Repubblica di Siracusa ha delegato all'Arma dei carabinieri nell'ambito del procedimento penale di cui ho detto prima.

Da quanto ho appena esposto emerge come l'Autorità di gestione stia seguendo con la massima attenzione la gestione dei fondi PAC da parte del comune di Siracusa, per procedere all'eventuale riesame dei finanziamenti assentiti, qualora gli esiti definitivi delle verifiche ispettive della Regione siciliana e le notizie ostensibili del procedimento penale in atto dovessero evidenziare anomalie o criticità.

ALLEGATO 2

**Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici.
Ulteriore nuovo testo unificato C. 65 Realacci e abb.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 65 Realacci e abbinata: « Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici »;

ricordato che la peculiarità rappresentata dalla nutrita presenza di piccoli comuni nel nostro Paese costituisce un patrimonio prezioso da tutelare;

rilevato che il provvedimento in oggetto, al fine di garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, promuove l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali nei piccoli comuni, con particolare riguardo, per quanto attiene alle competenze della Commissione Affari sociali, alla sanità e ai servizi socio-assistenziali;

sottolineata l'esigenza di rendere più efficace l'erogazione dei servizi sul territorio, con riferimento all'ambito socio-sanitario, favorendo forme di aggregazione territoriale e sviluppando le reti di servizi;

richiamata l'opportunità di salvaguardare la programmazione regionale basata sul concetto dei bacini di utenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre misure volte a promuovere e ad incentivare la costituzione di forme di aggregazione tra i piccoli comuni, al fine di garantire l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riguardo alla sanità e ai servizi socio-assistenziali.

ALLEGATO 3

**Sulla missione di studio a Pechino e a Shanghai
di una delegazione della Commissione.
(30 maggio-4 giugno 2016)**

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

La visita di studio alla quale ha partecipato una delegazione della XII Commissione, composta dalle deputate Lenzi, Grillo, e dal Presidente della Commissione medesima, si è svolta nelle città di Pechino e di Shanghai dal 30 maggio al 4 giugno scorsi.

Ricordo che la missione in oggetto aveva l'obiettivo di approfondire temi sanitari e sociali comuni a entrambi gli ordinamenti, inerenti soprattutto all'assistenza agli anziani, ai servizi sociali per le non autosufficienze e alle attività filantropiche, nonché alla sicurezza alimentare. Si tratta di materie di particolare rilevanza per la XII Commissione, che nella presente legislatura ha approvato importanti provvedimenti, anche di iniziativa parlamentare – richiama, al riguardo, quelli concernenti rispettivamente il cosiddetto Dopo di noi e il contrasto degli sprechi di prodotti alimentari e di medicinali, oltre alla delega recante la riforma del Terzo settore –, ha avviato l'esame di ulteriori iniziative legislative (tra cui quella concernente l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale) e previsto lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla condizione degli anziani non autosufficienti.

Nell'ambito della missione, si sono svolti numerosi incontri con diversi soggetti. In particolare, nella città di Pechino la delegazione ha avuto modo di confrontarsi, innanzitutto, con componenti della Conferenza consultiva politica del Popolo cinese, e i Presidenti della Commissione Educazione, Scienza, Cultura e Salute, Liu

Binjie, e della Commissione Affari interni e giudiziari, Ma Wen, dell'Assemblea nazionale del Popolo.

Da questi incontri, è emerso che una delle questioni maggiori che la Cina si troverà ad affrontare è legata all'invecchiamento della popolazione: 220 milioni di cinesi circa hanno superato i 60 anni di età e la quota di persone anziane, tra il 2015 e il 2030, dovrebbe crescere dal 15 per cento al 24 per cento. La Cina, quindi, si trova a dover fronteggiare le conseguenze della politica del figlio unico, che il Governo ha recentemente abbandonato. Inoltre, la Cina, come altri Paesi che hanno avuto un forte sviluppo, si deve adattare all'invecchiamento della popolazione più rapidamente rispetto a Paesi che si sono sviluppati prima. A titolo esemplificativo, è stato evidenziato come oggi vi siano 6 milioni di istituti per anziani rispetto ai 2 milioni di cinque anni fa e come sia cresciuta l'attenzione al *welfare* anche da parte del livello locale, laddove si sta provvedono, in varia misura, all'erogazione di servizi gratuiti (trasporto, ingressi nei parchi, ed altre misure). Sul piano legislativo, negli ultimi anni sono state aggiornate due leggi in materia di garanzie per gli anziani e per le persone con disabilità, prevedendo, per queste ultime, il diritto al lavoro.

In generale, gli interlocutori hanno mostrato consapevolezza della situazione attuale, caratterizzata da un livello di garanzie sociali non molto elevato per quanto attiene ai diritti degli anziani e delle persone con disabilità (pari a circa 85 milioni). Tuttavia, si sta procedendo nel

senso di sviluppare l'attuale sistema di *welfare*, studiando al riguardo modelli più evoluti, come quello italiano. Nell'ambito del XIII piano quinquennale, la riforma sanitaria nel Paese è uno degli obiettivi più importanti, che dovrebbe essere raggiunto entro il 2020.

È stato rilevato, inoltre, come un settore importante in Cina sia quello della beneficenza, come attestato dalle 660.000 organizzazioni di beneficenza registrate. Nel marzo 2016 è stata approvata una legge sulle organizzazioni caritatevoli, che reca diverse misure volte, tra l'altro, a disciplinare le donazioni da parte delle imprese.

Un altro incontro molto interessante si è svolto con lo *Health Human Resources Development Center*, la cui attività è volta allo sviluppo e alla gestione delle risorse umane nel settore sanitario sotto la guida diretta della Commissione per la salute e la pianificazione familiare della Repubblica popolare cinese. L'incontro è stato introdotto dal Direttore generale del Centro, dottor Zhang Junhua, il quale ne ha illustrato l'obiettivo, che consiste nella costruzione di un *team* di professionisti e di risorse umane per la sanità in Cina attraverso una vasta gamma di servizi dedicati alle risorse umane, un sistema di valutazione professionale, programmi di formazione e una serie di progetti di cooperazione internazionale e di ricerca medica. Il Centro ha firmato intese per la formazione di personale medico con varie regioni italiane (Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Marche). Oltre alla formazione professionale, la cooperazione con l'Italia ha riguardato anche, nel 2003, la prevenzione e il trattamento della SARS e, successivamente, l'innovazione tecnologica e la ricerca scientifica.

Di particolare interesse si è rilevata la visita al *China-Japan Friendship Hospital*, che è considerato un'eccellenza nella Repubblica popolare cinese. I numeri emersi dall'incontro indicano 2 milioni e 600 mila ricoveri e 50.000 visite esterne effettuati nel 2015. I numeri così elevati sono legati oltre che, ovviamente, all'entità della popolazione cinese, anche al fatto che la

medicina di base è poco sviluppata nel paese, per cui si fa ricorso in misura massiccia agli ospedali. Alla domanda, da noi posta, circa la possibilità di diminuire i ricoveri se ci fosse una medicina di base più capillare, è stato risposto che oltre un terzo dei pazienti potrebbero ottenere cure nei luoghi da cui provengono, per cui il Governo cinese sta cercando di orientare il sistema in questa direzione, soprattutto per le piccole malattie e per quelle croniche.

Il tema della sicurezza alimentare è stato affrontato innanzitutto con il Presidente della *China Food and Drug Administration*, Ministro Bi Jingquan. Si tratta di un ente che ha assorbito parte delle competenze dell'ex Ministero della Sanità cinese, suddivise tra l'ente medesimo, da un lato, e la Commissione nazionale per la salute e la pianificazione familiare, dall'altro.

La *China Food and Drug Administration* è competente per quanto riguarda l'adozione di direttive e di provvedimenti normativi, soprattutto di tipo regolamentare, sulla sicurezza di alimenti, medicinali, cosmetici e dispositivi medici, materie nelle quali effettua monitoraggi e controlli. Inoltre, definisce i requisiti delle licenze per l'immissione sul mercato dei prodotti alimentari e farmaceutici e coordina le ispezioni periodiche, avendo anche il potere di far ritirare dal mercato prodotti pericolosi o non conformi alle norme.

In particolare, il Ministro Bi ha fatto presente che la Cina ha adottato una legislazione in materia di sicurezza alimentare fin dal 2008 e che nel 2015 il legislatore è intervenuto introducendo controlli più severi. Ha, inoltre, riconosciuto come allo stato attuale il rischio maggiore sia quello chimico, connesso alla presenza di additivi negli alimenti come conseguenza dell'innovazione tecnologica.

Il Ministro Bi ha mostrato particolare interesse verso il sistema dei controlli che si è venuto a realizzare in Italia, soprattutto nella fase in cui si darà attuazione alla legge adottata dalla Cina nel 2015, attraverso l'adozione dei decreti attuativi. Ha richiamato, quindi, la Carta di Milano,

ovvero la dichiarazione d'intenti sul diritto al cibo e per un mondo più sano, equo e sostenibile, sottoscritta nell'ambito di Expo 2015 da oltre un milione di cittadini e da importanti esponenti di diversi Paesi, inclusi i Ministri della salute, nonché le intese stipulate tra Italia e Cina per la collaborazione nella supervisione dei prodotti alimentari e farmaceutici, dei dispositivi medici e dei cosmetici.

Il tema della sicurezza alimentare è stato affrontato anche nell'ambito degli incontri che hanno avuto luogo a Shanghai, in particolare con il Direttore generale della *Food and Drug Administration* di Shanghai, Yan Zuqiang, il quale ha fatto presente di essere rimasto impressionato dall'Expo di Milano, nell'ambito del quale è stata richiamata l'attenzione globale sul tema in oggetto. Dopo aver ribadito l'interesse verso il sistema di controlli che è stato introdotto in Italia, ha evidenziato l'importanza della responsabilità per il controllo su tutte le fasi, dalla produzione alla distribuzione, richiamando in particolare l'aspetto della tracciabilità degli alimenti.

Da quest'incontro è emerso che, per quanto riguarda il sistema dei controlli sui farmaci (l'Italia è il secondo Paese esportatore di farmaci in Cina), vengono applicati protocolli praticamente equivalenti a quelli vigenti nell'Unione europea. Pare che negli ultimi tre anni si stia introducendo rigore nei controlli anche per quanto riguarda la medicina tradizionale cinese. Allo stato attuale, i farmaci di produzione cinese sono più venduti rispetto a quelli di importazione in quanto sono coperti dall'assicurazione sanitaria di base. Tuttavia, con la crescita della classe media, sta aumentando la vendita di farmaci importati.

Ulteriori incontri si sono svolti con la Conferenza consultiva politica del Popolo di Shanghai, con la Commissione perma-

nente dell'Assemblea del Popolo della Municipalità di Shanghai e con la Commissione Risorse umane e Sicurezza sociale della Municipalità di Shanghai. Tali incontri sono stati dedicati alle problematiche e all'evoluzione del sistema sanitario cinese, con particolare riferimento alla città di Shanghai, in cui trova applicazione un modello più evoluto rispetto alla media della Repubblica popolare cinese. Dal 2010, infatti, è stata introdotta un'assistenza sanitaria di base che copre tutti gli abitanti della città, pari a 24 milioni (si tratta della città più popolosa della Cina), con delle differenze, in ordine sia al tipo di prestazioni che vengono erogate sia al meccanismo di ripartizione degli oneri, tra chi svolge un'attività lavorativa e chi, invece, non ha un lavoro fisso. Una copertura sanitaria è prevista anche in favore della popolazione anziana, attraverso un'assicurazione pubblica. È stato evidenziato come la tendenza sia quella di favorire che gli anziani ricevano le cure ordinarie presso il proprio domicilio o le cliniche di quartiere.

La differenza fondamentale tra il sistema di Shanghai e quello che sia applica nel resto del Paese è dovuto al fatto che nel primo caso la copertura sanitaria è assicurata a tutta la popolazione, anche a coloro che vivono nelle campagne.

Nella città di Shanghai, la delegazione parlamentare ha avuto modo di incontrare anche le aziende facenti parte del Gruppo di lavoro Sanità della Camera di Commercio italiana in Cina, in considerazione del fatto che la presenza economica italiana a Shanghai è ben radicata (su base nazionale, a Shanghai ha sede il maggior numero di aziende italiane, pari ad oltre 600), e che il settore dell'*healthcare* è un ambito di eccellenza italiana che presenta buone prospettive di crescita nell'area di Shanghai.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

| | |
|---|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 354 |
| 7-00949 Taricco: Iniziative per l'attività delle cooperative sociali che operano nel settore dell'agricoltura sociale (<i>Discussione e rinvio</i>) | 354 |
| 7-00987 Mongiello: Iniziative per la tutela del settore del grano duro (<i>Discussione e rinvio</i>) | 355 |
| ALLEGATO (<i>Proposta di riformulazione dell'on. Taricco</i>) | 357 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. Ulteriore nuovo testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni (Parere alle Commissioni riunite V e VIII) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 356 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 356 |

RISOLUZIONI

Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.05

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00949 Taricco: Iniziative per l'attività delle cooperative sociali che operano nel settore dell'agricoltura sociale.

(*Discussione e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il presentatore ha illustrato il contenuto della risoluzione.

Mino TARICCO (PD), ritiene opportuno integrare la relazione introduttiva già svolta, accrescendo il contenuto dell'impegno al Governo. Ricorda infatti che negli incontri con il Forum delle fattorie sociali e con il Coordinamento delle fattorie sociali vi è stata larga condivisione delle urgenze del settore relative alle modalità di calcolo del trenta per cento del fatturato ai fini della definizione di attività di agricoltura sociale, alla possibile espun-

zione del fatturato relativo a prestazioni socio-sanitarie svolte a favore di enti pubblici (poiché tale previsione potrebbe provocare la fuoriuscita dal settore anche di un novanta per cento degli operatori del settore) e, infine, relative alle forti oscillazioni del reddito agricolo di anno in anno che, dunque, suggerisce di prevedere un lasso di tempo per il calcolo del reddito agricolo – ai fini della definizione di agricoltura sociale – che prescindano dall'annualità e sia computato su un arco temporale più ampio.

Presenta pertanto una nuova formulazione della sua risoluzione (*v. allegato*).

Massimo FIORIO (PD) nel dare atto del lavoro compiuto dal collega Taricco su un argomento specifico peraltro già dibattuto nel corso dell'*iter* della legge sull'agricoltura sociale, ritiene che il contenuto della risoluzione possa essere ulteriormente accresciuto nel contenuto e che il Governo possa collaborare in questa fase di affinamento della normativa con la sua attività sublegislativa. Ritiene inoltre che la soluzione offerta dal collega Taricco possa riaprire un dialogo che deve incentrarsi anche sugli altri temi sull'osservatorio previsto nella legge e sulle questioni relative all'articolo 6 della stessa.

Ricorda infine che le Regioni stanno aspettando la definizione dell'intero quadro normativo per iniziare a legiferare con potestà concorrente e che il Governo, anche per il fatto che sono ormai trascorsi i sessanta giorni previsti nella legge per l'emanazione delle norme di attuazione, dovrebbe recuperare sul punto la propria spinta propulsiva.

Giorgio ZANIN (PD), nel concordare con il collega Fiorio, ricorda le molteplici iniziative del mondo della cooperazione su questo tema che si sono succedute dopo l'approvazione della nuova legge. Manifesta quindi apprezzamento per la proposta del collega Taricco che coglie in pieno le esigenze prospettate dagli operatori del settore.

Francesco PRINA (PD), concorda con le proposte avanzate dal collega Taricco e

auspica che il Governo vorrà dare un seguito proponendo soluzioni.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), ritiene che il lavoro svolto in tema di agricoltura sociale sia molto importante e meriti un impegno di tutti i gruppi per rinvenire una soluzione comune, così come del Governo.

Luciano AGOSTINI (PD), ritiene che la proposta fatta da ultimo dal capogruppo del PD sia ragionevole e opportuna al fine di procedere a un'ulteriore approfondimento. Ricorda infatti che gran parte della comune riflessione fu rivolta alla ricerca di un equilibrio a livello di multifunzionalità per evitare di trasformare l'impresa di agricoltura sociale in cosa diversa.

Chiara GAGNARLI (M5S) ricorda che su tale tema il suo gruppo già si era espresso chiaramente, tanto da assumere una posizione di astensione nel corso delle votazioni, sul tema di dove finisce l'agricoltura sociale e dove inizia l'assistenza sociale. Manifesta quindi disponibilità a un confronto con il presentatore della risoluzione, al fine di comprendere appieno la portata della modifica proposta.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE manifesta apprezzamento per il lavoro svolto dal presentatore della risoluzione e disponibilità e apertura a raccogliere le osservazioni e le considerazioni utili in fase di primo avvio della nuova normativa, trattandosi tra l'altro di una legge attesa dagli operatori del settore che non merita di impantanarsi per motivi burocratici, vanificando il meritorio lavoro svolto dal Parlamento e dal Governo.

Luca SANI, *presidente*, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00987 Mongiello: Iniziative per la tutela del settore del grano duro.

(Discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il presentatore ha illustrato il contenuto della risoluzione.

Giuseppe L'ABBATE (M5S), fa presente di aver depositato una risoluzione sulla stessa materia che chiede sia trattata congiuntamente.

Colomba MONGIELLO (PD), ritiene preliminarmente necessario ascoltare in audizione i rappresentanti dell'intera filiera del grano duro.

Luca SANI, *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.25.

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. Ulteriore nuovo testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni.

(Parere alle Commissioni riunite V e VIII).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, nell'illustrare le linee guida della sua prossima proposta di parere, che invierà ai gruppi, ne anticipa il contenuto rivolto a una semplificazione del testo, con particolare riferimento all'articolo 12, all'introduzione di una norma generale in tema di filiera corta, con riferimento agli articoli 10 e 11, non limitata ai piccoli comuni, ma lasciando a questi l'uso del fondo di cui all'articolo 3, e alla definizione della clausola ambientale relativamente alle forniture agli enti pubblici.

Luca SANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

ALLEGATO

7-00949 Taricco: Iniziative per l'attività delle cooperative sociali che operano nel settore dell'agricoltura sociale.**PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE DELL'ON. TARICCO**

La XIII Commissione,

premesso che:

l'agricoltura sociale veniva definita già nel 2014, nel documento « L'agricoltura a beneficio di tutti », dal dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali « l'insieme delle pratiche, anche molto differenti tra loro, realizzate a beneficio di soggetti a bassa contrattualità (persone con handicap fisico o psichico, psichiatrici, dipendenti da alcool o droghe, detenuti o ex-detenuti) o indirizzate a fasce della popolazione (bambini, anziani) per cui risulta carente l'offerta di servizi di servizi »;

si tratta quindi, come stabilisce il predetto documento « di attività e servizi che vengono progettati e realizzati in risposta a problematiche ed esigenze locali, contestuali, specifiche, impiegando le risorse dell'agricoltura e della zootecnica per promuovere azioni terapeutiche, educative, ricreative, di inclusione sociale e lavorativa e servizi utili per la vita quotidiana. »;

le attività riconducibili all'agricoltura sociale come definite dal citato documento sono:

inserimento lavorativo di persone con difficoltà temporanee o permanenti (handicap psico-fisico, problemi psichiatrici, dipendenze da alcool o droghe, detenzione, e altro) in aziende agricole o cooperative sociali agricole, con forme contrattuali differenti, dal tirocinio al con-

tratto a tempo indeterminato o, nel caso delle cooperative, come soci lavoratori;

formazione: attività di formazione, soprattutto con forme come la borsa lavoro e il tirocinio, per soggetti a bassa contrattualità, finalizzate anche all'inserimento lavorativo;

offerta di attività di co-terapia, in collaborazione con i servizi socio-sanitari, per persone con difficoltà temporanee o permanenti (handicap psico-fisico, problemi psichiatrici, anziani, e altro);

offerta di servizi alla popolazione: bambini (agri-nidi, attività ricreative, campi scuola, centri estivi, e altro), anziani (attività per il tempo libero, orto sociale, fornitura di pasti, assistenza, e altro), »;

in un proprio parere del 2013 il Comitato economico e sociale europeo affermava « Con agricoltura sociale s'intende un approccio innovativo, fondato sull'abbinamento di due concetti distinti: l'agricoltura multifunzionale e i servizi sociali/terapeutico assistenziali a livello locale. Questo nuovo settore contribuisce, tramite la produzione di derrate agricole, al benessere e all'inclusione sociale di persone con esigenze specifiche »;

negli ultimi anni in Italia molte cooperative sociali hanno avviato attività agricole come luogo e campo di lavoro attraverso il quale promuovere qualità di vita e opportunità di recupero e di costruzione identitaria per molte persone, e, al contempo, molte aziende agricole hanno avviato, nell'ambito della multifunzionalità delle loro aziende, attività di servizi in

ambito socio-sanitario e educativo, in risposta a domande ed esigenze delle comunità;

la legge 18 agosto 2015, n. 141 recante « Disposizioni in materia di agricoltura sociale » ha recepito questo orientamento definendo l'agricoltura sociale « aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate [...] Le attività di cui al comma 1 (di agricoltura sociale) sono esercitate altresì dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai fini della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo »;

all'articolo 2, comma 4, la citata legge n. 141 del 2015 individuava la soglia del 30 per cento di fatturato agricolo per considerare le stesse cooperative sociali quali operatori dell'agricoltura sociale »;

il fatturato delle cooperative sociali, soprattutto di quelle di tipo A, ricomprende, in moltissimi casi, entrate in virtù di contratti con la pubblica amministrazione per prestazioni di natura sanitaria e socioassistenziale, che sono nei fatti il corrispettivo di servizi in tale ambito per la cura ed il sostegno a soggetti svantaggiati affidati alle stesse cooperative;

il ricomprendere i corrispettivi economici ricevuti per le prestazioni socio

sanitarie, effettuate in virtù di contratti con la pubblica amministrazione, nel computo del fatturato ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 141 del 2015 rischia di falsare completamente la valutazione dell'attività delle cooperative sociali stesse;

detta scelta rischia, tra l'altro, di precludere l'accesso al riconoscimento di agricoltura sociale a gran parte delle cooperative sociali che operano da anni in campo agricolo e soprattutto di lasciare fuori dall'ambito di applicazione delle normative in materia un mondo, quello della cooperazione sociale, che è considerato a buon titolo parte dello stesso, tra gli sperimentatori ed i creatori del concetto stesso di agricoltura sociale;

il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, « previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari », dovrà emanare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 141 del 2015, un decreto nel quale saranno definiti « i requisiti minimi e le modalità per la definizione degli operatori dell'agricoltura sociale »,

impegna il Governo

ad assumere iniziative per definire in modo puntuale, le modalità di calcolo del 30 per cento previste dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 141 del 2015 anche valutando la possibilità, per l'eventuale decadenza del requisito, di prevedere che lo stesso sia insussistente quando venga meno nella media degli ultimi tre anni, e prevedendo ai fini del suddetto calcolo di escludere dal computo del fatturato delle cooperative sociali le prestazioni sanitarie e socioassistenziali verso la pubblica amministrazione.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821-A Governo, approvato dal Senato 360

SEDE CONSULTIVA 360

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. Nuovo testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni (Parere alle Commissioni V e VIII) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 360

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 364

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3886 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 360

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. C. 1460-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alle Commissioni II e III) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 360

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 365

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas dell'energia. COM(2016)49 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto. SWD(2016)26 final – COM(2016)52 final (Parere alla X Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole*) 361

ALLEGATO 3 (*Parere approvato dalla Commissione*) 367

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa. COM(2016)155 final. (Parere alla X Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 361

ALLEGATO 4 (*Proposta di parere formulata dalla Relatrice*) 369

ALLEGATO 5 (*Parere approvato dalla Commissione*) 371

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 363

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 29 giugno 2016.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.

C. 3821-A Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 9.05 alle 9.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.05.

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici.

Nuovo testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni.

(Parere alle Commissioni V e VIII).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo in oggetto, rinviato nella seduta del 27 giugno 2016.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), che illustra.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

C. 3886 Governo.

(Parere alle Commissioni VIII e X).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, rinviato nella seduta del 27 giugno 2016.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 27 giugno la relatrice, onorevole Camani, ha illustrato i contenuti del provvedimento. Invita quindi i colleghi a prendere la parola.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, evidenzia come nella propria relazione, svolta lo scorso lunedì, ha avuto modo di mettere in rilievo gli aspetti del provvedimento meritevoli di approfondimento. Si riserva quindi di presentare alla Commissione, nel corso della prossima settimana, una proposta di parere.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione.

C. 1460-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alle Commissioni II e III).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge in titolo, rinviato nella seduta del 27 giugno 2016.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*), che illustra.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.15.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas dell'energia. COM(2016)49 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto.

SWD(2016)26 final – COM(2016)52 final.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti dell'Unione europea in oggetto, rinviato nella seduta del 27 giugno 2016.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*), che illustra.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa.

COM(2016)155 final.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto dell'Unione europea in oggetto, rinviato nella seduta del 27 giugno 2016.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*), che illustra.

Rocco BUTTIGLIONE (AP), pur condividendo l'impostazione del parere formulato dalla relatrice, riterrebbe opportuno introdurre nel documento un riferimento che sottolinei con drammaticità come, ancora oggi, si registrino a Taranto, nell'area degli stabilimenti siderurgici, tassi di mortalità elevatissimi, assai più alti della media nazionale. Ritiene necessario sul punto formulare un invito al Governo ad intervenire; non vorrebbe che emergesse nel parere una disattenzione della XIV Commissione su un tema così grave e doloroso.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che dovendosi la XIV Commissione esprimere su una Comunicazione della Commissione europea, occorre valutare se un invito in tal senso al Governo – che pure condivide – non debba essere assunto nell'ambito dell'esame del decreto-legge sull'Ilva, attualmente all'esame della XIV Commissione.

Rocco BUTTIGLIONE (AP), pur consapevole della natura dell'atto in esame, ritiene in ogni caso opportuno inserire nel parere un richiamo alla necessità di correggere le scelte del passato, affinché le politiche per il rilancio industriale del settore siderurgico tengano in dovuta considerazione le tematiche della salute e della sostenibilità ambientale.

Cosimo PETRAROLI (M5S) evidenzia come il parere formulato dalla relatrice non menzioni affatto la crisi di produzione dell'acciaio che l'Europa sta attraversando. Le difficoltà del comparto devono essere ricondotte, oltre che alla netta diminuzione della richiesta di tale materia sul mercato, alla vetustà degli impianti, che, in Italia, hanno ormai più di 50 anni. Eppure, in tali condizioni continua a pro-

durre l'Ilva di Taranto, che fornisce più dell'80 per cento dell'acciaio italiano.

Il Governo italiano dovrebbe quindi impegnarsi su un solo punto: la chiusura dello stabilimento dell'Ilva, che costa al nostro Paese 50 milioni di euro al mese, che ha provocato negli ultimi 13 anni 400 morti e rispetto al quale sono aperte diverse procedure di infrazione. Il Governo si ostina invece, in maniera criminale, a tenere in piedi lo stabilimento.

Michele BORDO, *presidente*, ritiene che il tema della chiusura o meno dello stabilimento dell'Ilva di Taranto debba essere affrontato in altra sede.

Considera invece opportuno accogliere l'invito dell'onorevole Buttiglione, volto ad inserire nella proposta di parere un richiamo alla necessità, anche alla luce di alcune esperienze negative sotto il profilo della salute pubblica registratesi in passato nel nostro Paese, in modo particolare all'Ilva di Taranto, che le politiche riguardanti l'industria dell'acciaio tengano in considerazione – quale valore primario da tutelare – quello dell'ambiente e della salute dei lavoratori e dei cittadini.

Tale inciso potrebbe essere collocato in coda al parere, quale penultimo capoverso delle premesse.

Vanessa CAMANI (PD) condivide la proposta avanzata dal presidente Bordo, e riterrebbe inoltre opportuno fare un richiamo alla tutela delle esigenze occupazionali. Intende quindi evidenziare un problema di metodo, con riferimento all'intervento del collega Petraroli. Sottolinea infatti come, né lunedì scorso né nella seduta odierna, i deputati del M5S sono intervenuti in sede di esame del decreto-legge 98/2016, che proprio riguarda la procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, mentre il tema viene introdotto strumentalmente in sede di esame di un atto dell'Unione europea.

Chiara SCUVERA (PD) ringrazia la relatrice Iacono per aver accolto la propria sollecitazione, avanzata nella seduta di lunedì scorso, di inserire nel parere un

richiamo alle iniziative assunte in sede europea sull'innovazione e la digitalizzazione industriale (cd. « Industria 4.0 »), che potranno avere notevole impatto sulla competitività e la sostenibilità ambientale, nonché sulle condizioni di lavoro del sistema industriale europeo, anche consentendo il superamento di modelli di lavoro usurante. Si evidenzia in tal modo che l'industria del futuro potrà avere positive e significative ricadute anche in termini ambientali e di tutela della salute.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) ritiene in primo luogo che il richiamo al tema della salute – che il Presidente Bordo ha testé delineato – dovrebbe essere piuttosto collocato, nel corpo del parere, dopo il quinto capoverso delle premesse, che fa riferimento all'Italia come « modello virtuoso »; quella di « modello virtuoso » appare infatti una definizione poco condivisibile per chi tale modello ha subito con conseguenze pesanti sulla propria salute.

Quanto al tema della chiusura dell'Ilva, auspicata dal collega Petraroli, ritiene che si tratti di una questione complessa, che non può essere risolta così semplicemente. Occorre piuttosto approfondire la questione dei costi e dei tempi del risanamento degli stabilimenti.

Michele BORDO, *presidente*, precisa che il riferimento all'Italia quale « modello virtuoso » fa unicamente riferimento al riutilizzo dei rottami d'acciaio, non all'industria siderurgica *tout court*.

Marina BERLINGHIERI (PD), nel condividere la proposta avanzata dal Presidente Bordo, ricorda che l'orientamento che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere interviene nella fase ascendente, ed è rivolto, attraverso il parere da rendere alla Commissione Attività produttive, alle Istituzioni europee.

Sottolinea quindi come, sebbene l'Ilva di Taranto rappresenti una parte importante della produzione di acciaio italiano, vi siano altre realtà – cita l'esempio degli stabilimenti esistenti in provincia di Brescia – che costituiscono un modello pro-

duttivo all'avanguardia, anche sotto il profilo della salvaguardia dell'ambiente e della tutela della salute di lavoratori e cittadini.

Massimo Enrico BARONI (M5S) evidenzia come le questioni sollevate dal collega Petraroli si collochino nel quadro di una battaglia per la chiarezza che il suo gruppo intende portare avanti, anche per il rispetto che si deve a tutte le persone che hanno subito gli effetti nocivi dell'Ilva di Taranto.

Rileva peraltro come, nella proposta di parere formulata dalla relatrice, non sia affatto chiaro a quale delle diverse affermazioni, contenute nei tre precedenti capoversi, sia riferibile la definizione dell'Italia quale « modello virtuoso », ciò che rende ambigua la formulazione proposta. Inoltre, in un successivo passaggio, si afferma che l'iniziativa adottata dalla Commissione europea è volta ad affrontare i diversi profili di criticità del comparto dell'acciaio, ammettendo quindi – con modalità che potrebbe definire democristiana – le difficoltà del settore.

A fronte dei dati che confermano il tasso elevatissimo di tumori nelle aree vicine agli stabilimenti dell'Ilva, l'indicazione dell'Italia come « modello virtuoso » non può che apparire come una rinuncia alla chiarezza; riterrebbe doveroso e onesto da parte della Commissione testimoniare con trasparenza questi problemi.

Michele BORDO, *presidente*, ritiene che la proposta di integrazione del parere che ha testé avanzata rappresenti una sintesi equilibrata delle diverse posizioni emerse nel corso del dibattito.

Acquisito sul punto l'assenso della relatrice, formula quindi una nuova proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere favorevole.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

ALLEGATO 1

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici (Nuovo testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni, recante: « Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici »;

apprezzate le finalità del provvedimento, volto a promuovere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali svolte nell'ambito territoriale dei piccoli comuni, nonché a promuovere interventi per garantire, nei piccoli comuni, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali;

visti, in particolare, i contenuti dell'articolo 9, recante disposizioni relative ai servizi postali e all'effettuazione di pagamenti, laddove si stabilisce che – al fine di garantire l'obiettivo della coesione sociale e territoriale in conformità alla normativa europea e nazionale, e fermo restando il rispetto della normativa regolatoria di settore – i piccoli comuni, anche in forma

associata e d'intesa con la regione, possono proporre iniziative volte a sviluppare l'offerta complessiva dei servizi postali congiuntamente ad altri servizi in specifici ambiti territoriali, individuati tenuto conto di ragioni di efficienza e razionalizzazione della fornitura dei medesimi servizi e valorizzando la presenza capillare degli uffici postali del fornitore del servizio universale postale; la norma stabilisce altresì che delle iniziative valutate favorevolmente da parte del fornitore del servizio universale postale sia data informazione, a cura dello stesso fornitore del servizio universale, al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

rilevata in proposito l'opportunità – al fine di una migliore formulazione della disposizione, che non ingeneri dubbi interpretativi – che siano meglio definite le iniziative sottoposte alla valutazione del fornitore del servizio universale postale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione (C. 1460-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminata la proposta di legge C. 1460-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione »,

rilevato che il provvedimento autorizza la ratifica della Convenzione di Bruxelles del 2000 sull'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione e delega il Governo a dettare disposizioni di adeguamento interno; vengono a tal fine modificate alcune disposizioni del codice di procedura penale relative all'extradizione e si delega il Governo a riformare il libro XI del codice di procedura penale relativo ai rapporti giurisdizionali con le autorità straniere;

richiamate, in particolare, le disposizioni recate dall'articolo 4, che individua i principi e criteri direttivi per la riforma del libro XI del codice di procedura penale, in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere;

rilevato come in tale ambito vengano distinti i rapporti con le autorità di Stati membri dell'Unione europea da quelli con le autorità di Stati diversi; in relazione ai primi, infatti, la cooperazione giudiziaria in materia penale dovrà essere realizzata in primo luogo nel rispetto dei Trattati e

degli atti normativi UE; nei rapporti con gli Stati non membri dell'Unione europea la cooperazione giudiziaria si dovrà svolgere nel rispetto delle convenzioni internazionali e del diritto internazionale e, in via residuale, nel rispetto di quanto disciplinato dal codice di procedura penale;

tale distinzione è ripresa anche con riferimento ai principi relativi alla disciplina processuale dell'assistenza giudiziaria a fini di giustizia penale (comma 1, lettera c)); in particolare, si prevede al numero 1) che il Ministro della giustizia, nei rapporti con Stati UE, possa decidere di non dare corso all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria solo nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni in vigore tra gli Stati ovvero dagli atti adottati dal Consiglio e dal Parlamento dell'Unione europea; nei rapporti con Stati extra UE potrà esercitare il potere in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria;

rilevato invece che, laddove si individuano le ipotesi nelle quali l'autorità giudiziaria può non dare corso alla richiesta di assistenza (comma 1, lettera c), numero 5), si fa direttamente riferimento ad una elencazione di casi (atti contrari alla legge o ai principi del nostro ordinamento; fatto non previsto come reato nel nostro ordinamento; procedimento penale che possa essere ritenuto discriminatorio;

possibile ostacolo a indagini in corso in Italia), senza distinzione tra gli Stati membri UE dagli altri,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito, con riferimento ad esigenze di coordina-

mento interno del testo, l'opportunità di integrare le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 5) – che individua i casi nei quali l'autorità giudiziaria non dà corso alla domanda di assistenza giudiziaria – introducendo, in analogia con quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 1), la distinzione tra rapporti con le autorità di Stati membri dell'Unione europea e rapporti con le autorità di Stati diversi.

ALLEGATO 3

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas dell'energia (COM(2016)49 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2016)26 final – COM(2016)52 final).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminate, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia della UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas (COM(2016)49) e la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio (COM(2016)52);

ricordato che la Strategia in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas risponde ad un impegno assunto nel quadro dell'Unione dell'energia ed è finalizzata a valorizzare le potenzialità del gas naturale liquefatto (GNL) e dello stoccaggio del gas, al fine di migliorare il livello di diversificazione, flessibilità e resilienza dell'Europa;

evidenziato come la Strategia rivesta particolare interesse per l'Italia, che presenta tutte le caratteristiche per svolgere il ruolo di paese collettore di gas dal Medi-

terraneo per farlo transitare verso i paesi del resto dell'Unione, considerata la posizione geografica e la ricchezza delle interconnessioni già disponibili;

richiamati altresì in tale quadro, i contenuti della proposta di revisione del regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas (COM(2016)52), che trae origine dall'attenta valutazione dei rischi che può comportare l'indisponibilità di un sistema integrato a livello europeo;

rilevato che, per garantire che il mercato interno del gas funzioni efficacemente, la proposta di regolamento afferma la necessità di applicare il principio della solidarietà, in base al quale i paesi confinanti sono tenuti a collaborare strettamente nella prevenzione e nella gestione delle crisi che dovessero presentarsi sui mercati energetici, assicurandosi reciprocamente la continuità nelle forniture di gas in presenza di situazioni di emergenza;

la proposta di regolamento invita inoltre gli Stati membri a ottimizzare l'uso dello stoccaggio mediante piani regionali di azione preventiva e di emergenza e a intervenire per facilitare la disponibilità e l'accesso allo stoccaggio a livello macroregionale; a tal fine, si ipotizza di suddivi-

dere il territorio dell'Unione europea in diverse regioni, ritenute omogenee, entro le quali si dovrebbe realizzare, in via prioritaria, il principio di solidarietà in presenza di situazioni di crisi, sia per quanto concerne la valutazione dei rischi sia per quanto concerne l'adozione dei piani preventivi e di emergenza;

auspicato in proposito che la definizione di tali macroregioni non risulti eccessivamente rigida, ma tenga adeguatamente conto delle interconnessioni già esistenti tra i diversi Stati membri e delle infrastrutture realizzate o in via di realizzazione; ciò anche al fine di consentire agli Stati membri che lo ritengano opportuno di far parte anche di più regioni contemporaneamente;

evidenziato altresì che la proposta di regolamento individua talune categorie di clienti protetti ai quali deve essere prioritariamente garantita la disponibilità del gas, e che tale priorità può comportare l'eventualità che possa essere interrotto l'approvvigionamento ai clienti non protetti nella misura necessaria ad assicurare comunque la fornitura ai clienti protetti;

sottolineata, in proposito, l'opportunità di contemplare, oltre alle esigenze delle PMI in generale, anche la necessità della continuità della fornitura da parte delle imprese del settore termoelettrico, anche a tutela dei consumatori;

richiamata infine la più generale esigenza che il crescente impiego di GNL – che pure potrebbe contribuire a ridurre l'impatto ambientale, in particolare nel settore del trasporto, terrestre e marittimo, ed in quello delle utenze industriali e civili di grandi dimensioni – non sia in alcun modo di ostacolo all'intensificazione del ricorso alle fonti di energia rinnovabili, che devono sempre essere privilegiate, come previsto dalle politiche europee in materia;

rilevata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale approvato dalla X Commissione, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa (COM(2016)155 final).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DALLA RELATRICE

La XIV Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti « Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa » (COM(2016) 155);

considerato che:

il comparto siderurgico continua a costituire uno dei pilastri delle attività produttive e che una siderurgia competitiva è di fondamentale importanza per l'industria europea e può risultare decisiva per portare il contributo alla formazione del PIL del settore manifatturiero al 20 per cento entro il 2020, in linea con l'obiettivo che l'UE si è data;

la siderurgia europea si contraddistingue peraltro per gli elevati standard ambientali conseguiti in comparazione con quelli di altri paesi;

inoltre, il progresso tecnologico offre notevoli margini per ridurre ulteriormente l'impatto sull'ambiente della produzione di acciaio, incrementando il riutilizzo dei rottami d'acciaio, che vedono già l'Unione europea leader mondiale del riciclaggio dell'acciaio;

da questo punto di vista, l'Italia costituisce un modello virtuoso, dal momento che soltanto il 35 per cento della

produzione scaturisce dal ciclo integrale (che comporta impianti di maggiori dimensioni, disponibilità di minerale e ingenti finanziamenti) mentre la quota maggiore è prodotta con il forno elettrico da impianti più piccoli e flessibili che utilizzano il rottame ed hanno un minor impatto ambientale;

per il perseguimento degli obiettivi che la Commissione europea si propone occorre, tuttavia, porre in essere tutte le iniziative utili ad invertire la tendenza alla progressiva diminuzione della quota detenuta dall'UE nella produzione mondiale di acciaio, registratasi nell'ultimo decennio, sebbene l'UE sia ancora, dopo la Cina, il secondo produttore mondiale di acciaio;

è inoltre necessario, a tal fine, contrastare le pratiche commerciali sleali da parte di alcuni paesi produttori; si auspica a tale proposito che possa essere rapidamente approvata la proposta di regolamento sulla modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale che la Commissione europea ha presentato nel 2013 e che prevede, tra l'altro, l'imposizione di dazi più elevati sulle importazioni in caso di distorsioni strutturali a livello di materie prime e nei casi di sovvenzioni;

merita complessivamente apprezzamento l'iniziativa adottata dalla Commissione europea di dedicare al comparto dell'acciaio una strategia volta ad affrontare coerentemente e complessivamente i diversi profili di criticità;

occorre in tale quadro prevedere che le politiche relative all'industria dell'acciaio in Europa siano coordinate con le iniziative assunte in sede europea sull'innovazione e la digitalizzazione industriale (cd. « Industria 4.0 »), che potranno avere notevole impatto sulla competitività e la sostenibilità ambientale, nonché sulle condizioni di lavoro del sistema industriale europeo, anche consentendo il superamento di modelli di lavoro usurante;

rilevata infine l'esigenza che il presente parere, congiuntamente alla relazione approvata dalla X Commissione Attività produttive, sia trasmesso alle Istituzioni europee nell'ambito del dialogo politico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa (COM(2016)155 final).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti « Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa » (COM(2016) 155);

considerato che:

il comparto siderurgico continua a costituire uno dei pilastri delle attività produttive e che una siderurgia competitiva è di fondamentale importanza per l'industria europea e può risultare decisiva per portare il contributo alla formazione del PIL del settore manifatturiero al 20 per cento entro il 2020, in linea con l'obiettivo che l'UE si è data;

la siderurgia europea si contraddistingue peraltro per gli elevati standard ambientali conseguiti in comparazione con quelli di altri paesi;

inoltre, il progresso tecnologico offre notevoli margini per ridurre ulteriormente l'impatto sull'ambiente della produzione di acciaio, incrementando il riutilizzo dei rottami d'acciaio, che vedono già l'Unione europea leader mondiale del riciclaggio dell'acciaio;

da questo punto di vista, l'Italia costituisce un modello virtuoso, dal momento che soltanto il 35 per cento della

produzione scaturisce dal ciclo integrale (che comporta impianti di maggiori dimensioni, disponibilità di minerale e ingenti finanziamenti) mentre la quota maggiore è prodotta con il forno elettrico da impianti più piccoli e flessibili che utilizzano il rottame ed hanno un minor impatto ambientale;

per il perseguimento degli obiettivi che la Commissione europea si propone occorre, tuttavia, porre in essere tutte le iniziative utili ad invertire la tendenza alla progressiva diminuzione della quota detenuta dall'UE nella produzione mondiale di acciaio, registratasi nell'ultimo decennio, sebbene l'UE sia ancora, dopo la Cina, il secondo produttore mondiale di acciaio;

è inoltre necessario, a tal fine, contrastare le pratiche commerciali sleali da parte di alcuni paesi produttori; si auspica a tale proposito che possa essere rapidamente approvata la proposta di regolamento sulla modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale che la Commissione europea ha presentato nel 2013 e che prevede, tra l'altro, l'imposizione di dazi più elevati sulle importazioni in caso di distorsioni strutturali a livello di materie prime e nei casi di sovvenzioni;

merita complessivamente apprezzamento l'iniziativa adottata dalla Commissione europea di dedicare al comparto dell'acciaio una strategia volta ad affrontare coerentemente e complessivamente i diversi profili di criticità;

occorre in tale quadro prevedere che le politiche relative all'industria dell'acciaio in Europa siano coordinate con le iniziative assunte in sede europea sull'innovazione e la digitalizzazione industriale (cd. « Industria 4.0 »), che potranno avere notevole impatto sulla competitività e la sostenibilità ambientale, nonché sulle condizioni di lavoro del sistema industriale europeo, anche consentendo il superamento di modelli di lavoro usurante;

richiamata infine la necessità, anche alla luce di alcune esperienze negative sotto il profilo della salute pubblica registratesi in passato nel nostro Paese, in

modo particolare all'Ilva di Taranto, che le politiche riguardanti l'industria dell'acciaio tengano in considerazione – quale valore primario da tutelare – quello dell'ambiente e della salute dei lavoratori e dei cittadini;

rilevata l'esigenza che il presente parere, congiuntamente alla relazione approvata dalla X Commissione Attività produttive, sia trasmesso alle Istituzioni europee nell'ambito del dialogo politico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|-----|
| Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Atto n. 297 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) | 373 |
| ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>) | 376 |
| Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Atto n. 303 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) | 373 |

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 8.15.

Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Atto n. 297.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 giugno 2016.

Bruno TABACCI, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta del 21 giugno, in qualità di relatore, ha illustrato il contenuto del provvedimento e si è svolto un approfondito dibattito, sulla scorta del

quale ha formulato una proposta di parere, che ieri pomeriggio è stata inviata a tutti i componenti della Commissione. Nel formulare la proposta di parere ha proceduto in coordinamento con i relatori sullo stesso schema presso la Commissione Affari costituzionali del Senato e la Commissione Bilancio della Camera e, come sempre, raccordandosi col Governo.

Pone quindi in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Atto n. 303.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Bruno TABACCI, *presidente* invita il relatore, sen. Sollo, ad illustrare lo schema di decreto legislativo.

Il senatore Pasquale SOLLO (PD), *relatore*, prescindendo da un'analisi puntuale del contenuto, si sofferma sui profili di interesse della Commissione.

La principale innovazione dello schema di decreto legislativo è l'istituzione di 15 Autorità di Sistema Portuale (AdSP), che accorperanno tutti i 54 porti italiani e sostituiranno le attuali 24 Autorità portuali.

Lo schema persegue due grandi obiettivi: la riorganizzazione della struttura e la semplificazione dell'azione amministrativa.

Su questi due temi, considera opportuno seguire la traccia del Consiglio di Stato, che nel suo parere evidenzia il valore strategico della riforma, dando taluni suggerimenti che paiono condivisibili.

Il filo conduttore del ragionamento, se condiviso dai componenti della Commissione, potrà essere trasfuso nella proposta di parere che formulerà all'esito del dibattito. Proceede per punti, partendo dalla riorganizzazione della struttura:

1. la riforma ha una valenza strategica per rilanciare il sistema portuale anche a fronte della concorrenza dei porti del sud e dell'est del Mediterraneo, perseguendo integrazione tra i porti ed economie di scala, in una fase politico-economica internazionale molto complessa;

2. le relazioni che accompagnano lo schema sono molto chiare sul punto. In particolare, l'analisi d'impatto della regolamentazione indica obiettivi della riforma ed indicatori per misurarne l'efficacia: tali indicatori andranno tenuti presenti nel compiere periodiche verifiche d'impatto della nuova disciplina;

3. in particolare, dovrà essere monitorata la razionalizzazione della struttura, per evitare che si riproduca l'attuale frammentazione: la riduzione a 15 delle autorità è un obiettivo strategico; l'istituzione al loro interno degli uffici territoriali deve essere funzionale a tale obiettivo, senza tradursi in una moltiplicazione dei centri decisionali;

4. nell'ottica del monitoraggio e della valutazione d'impatto, la revisione del sistema e l'eventuale riduzione del numero delle Autorità – correttamente demandata a regolamenti di delegificazione da adottare decorsi tre anni dall'entrata in vigore della riforma – dovrebbe essere preceduta da una verifica *ex post*, che possa essere dibattuta anche nelle sedi parlamentari e con le Regioni;

5. la riforma compie un'operazione condivisibile: « asciuga » gli organi di governo delle autorità, escludendone le rappresentanze degli operatori economici, superando l'attuale commistione e recuperando il loro apporto, pure indispensabile, attraverso la partecipazione al neoistituito Tavolo di partenariato della risorsa mare. Il nuovo organismo dovrà svolgere un ruolo effettivo nel processo decisionale e programmatico delle Autorità, fornendo alle autorità amministrative tutti gli elementi utili per le loro decisioni. In questa chiave – lo ha detto bene il Consiglio di Stato – la consultazione dei soggetti interessati, « oltre ad essere un elemento di legittimazione del soggetto regolatore, assume importanza anche – forse soprattutto – come elemento di supporto delle scelte regolatorie, per selezionare l'opzione preferibile, raccogliere i dati e le informazioni necessarie ad una regolazione efficace e far emergere tutti gli elementi (economici, giuridici e sociali) necessari per una corretta e completa analisi degli effetti della regolazione »;

6. si prevede anche l'istituzione del Tavolo nazionale di coordinamento delle autorità, che dovrebbe essere accompagnata da una migliore definizione delle funzioni e raccordarsi con il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica;

7. la Conferenza unificata ha espresso parere favorevole, condizionato all'accoglimento di numerose e puntuali proposte emendative e dell'impegno politico a istituire un tavolo tecnico presso il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture per discutere « soluzioni normative »

ad una serie di temi considerati cruciali per un'efficace attuazione delle finalità del decreto legislativo così come degli obiettivi strategici del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica»: l'istituzione dell'organismo potrebbe essere senz'altro utile per una condivisione delle strategie nel settore.

Per quanto attiene alla semplificazione, indica i seguenti punti:

1. non appare chiaro perché l'operatività dello Sportello unico amministrativo viene limitata ai « procedimenti amministrativi ed autorizzativi che non riguardano le attività commerciali ed industriali in porto », visto che le funzioni di competenza delle Autorità di governo dei porti sono essenzialmente rivolte a regolamentare le attività degli operatori in settori economici legati alla portualità (ingegneria navale, cantieristica, trasporti, logistica, commercio, eccetera) »;

2. in più, si demanda alle amministrazioni competenti il compito di adottare il regolamento attuativo dello sportello unico entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, senza specificare né a quali amministrazioni ci si intenda riferire, né i contenuti del regolamento.

Conclude con due rilievi puntuali:

il comma 2 del nuovo articolo 6 della legge n. 84, come sostituito dall'articolo 5 dello schema, fa salva la facoltà delle Regioni di richiedere l'inserimento di un porto di rilevanza economica regionale ricadente nella propria competenza all'interno dell'Autorità portuale di sistema, senza precisare a quale soggetto (e con quali procedure) spetti la deliberazione in merito.

Sempre nell'ambito del nuovo articolo 6, andrebbe valutata l'opportunità di precisare la data da cui decorre la soppressione delle vecchie autorità portuali.

Ribadisce infine che l'obiettivo perseguito dallo schema di decreto è quello di semplificare la situazione esistente, anche per ridare competitività al sistema por-

tuale italiano; secondo il *Global Competitiveness Index* 2014-2015 del World Economic Forum l'Italia è al 55° posto nella graduatoria di competitività, a fronte del 9° posto della Spagna, del 23° posto del Portogallo, del 32° della Francia, del 49° della Grecia e del 51° della Croazia.

Si riserva di sottoporre alla Commissione una proposta di parere all'esito del dibattito.

Il deputato Mino TARICCO (PD) auspica che la riforma possa mettere ordine anche nei porti autorizzati all'importazione, visto che l'Italia presenta una situazione molto più sfilacciata di altri Paesi. Fa l'esempio dell'importazione del legname, alla quale in Italia sono autorizzati più di 40 porti e in Olanda due soli.

Il Sottosegretario Angelo RUGHETTI rileva che lo schema all'esame della Commissione si inquadra nella più ampia riforma della logistica messa in atto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti anche attraverso il Piano Strategico della logistica e della portualità. Tale riforma dovrebbe consentire di rimettere mano anche all'eccessiva frammentazione cui faceva riferimento l'on. Taricco, che riduce fortemente la competitività del sistema portuale italiano: in base ad uno studio concluso nel 2014 dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della Presidenza del Consiglio, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, risulta che la sola Rotterdam movimentava, nel 2013, 11,6 milioni di container, più dei 10,1 milioni movimentati dai 23 maggiori porti italiani.

Considera condivisibili i rilievi in tema di semplificazione formulati dal relatore, riservandosi di compiere una specifica verifica, anche per contribuire al lavoro della Commissione.

Bruno TABACCI, *presidente* rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che potrebbe avere luogo giovedì prossimo, 7 luglio.

La seduta termina alle 8.30.

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società
a partecipazione pubblica (Atto n. 297).**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato, a norma dell'articolo 16 della legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Atto n. 297);

rilevato che:

lo schema di testo unico è il primo trasmesso al Parlamento dei tre testi unici previsti dall'articolo 16 della legge n. 124 del 2015: gli altri due riguardano il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (e i connessi profili di organizzazione amministrativa) e i servizi pubblici locali di interesse economico generale (atto n. 308); a quest'ultimo si collega strettamente;

lo schema interviene su un settore fatto oggetto, negli ultimi anni, di una serie di interventi frammentari adottati in contesti storici diversi e volti a perseguire finalità di volta in volta imposte da esigenze contingenti, in assenza di un coerente disegno di lungo periodo;

l'articolato sottoposto all'esame della Commissione sembra conseguire il « fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori », indicato dall'articolo 18 della legge n. 124 del 2015;

più in particolare, lo schema si pone gli ambiziosi obiettivi di dettare una disciplina chiara e trasparente, sciogliendo

i nodi interpretativi derivanti dalla stratificazione e accumulazione normativa in materia, di ridurre lo *stock* delle società partecipate e di evitare per il futuro una loro proliferazione;

a questo fine, lo schema presta particolare attenzione al principio di effettività, con una serie di previsioni in materia di indirizzo e coordinamento, monitoraggio, controllo, sanzioni e regime delle responsabilità dei componenti degli organi delle società partecipate;

tali previsioni sono di fondamentale importanza per l'implementazione della riforma e andrebbero ulteriormente rafforzate;

visto che:

sullo schema sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata ed è stata svolta, dalle Commissioni riunite Bilancio della Camera e Affari costituzionali del Senato, un'ampia attività conoscitiva, cui sono stati invitati anche i componenti della Commissione parlamentare per la semplificazione;

nei pareri e nelle audizioni – salva la voce in parte dissonante proveniente dalle organizzazioni sindacali e in particolare dalla UGL – sono stati espressi generalizzati apprezzamenti per il testo elaborato dal Governo e sono stati segnalati taluni elementi di criticità;

considerato che:

l'articolo 18, comma 1, lettera a) della legge n. 124 del 2015 enuclea tra i

principi e criteri direttivi la « distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte, agli interessi pubblici di riferimento, alla misura e qualità della partecipazione e alla sua natura diretta o indiretta, alla modalità diretta o mediante procedura di evidenza pubblica dell'affidamento, nonché alla quotazione in borsa o all'emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa »;

tali principi e criteri direttivi hanno trovato parziale attuazione e si prestano ad ulteriori riflessioni, con specifico riguardo all'opportunità di tenere conto degli « interessi pubblici di riferimento » delle realtà territoriali più piccole, cui si applicherebbe — allo stato — la stessa normativa delle realtà più grandi: l'omogeneità della disciplina potrebbe essere temperata da qualche previsione specificamente indirizzata ai comuni di più piccole dimensioni demografiche, che presentano realtà peculiari e meritevoli di valutazione, anche in relazione ai parametri previsti per i piani di razionalizzazione annuali dall'articolo 20, comma 2;

auspicando, infine, che la struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione della nuova disciplina di cui all'articolo 15 dello schema risulti adeguata ai compiti ad essa demandati e sia immediatamente operativa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

andrebbe valutata l'opportunità di assicurare gli opportuni coordinamenti con la normativa vigente, con specifico riguardo ad una verifica dell'eshaustività delle abrogazioni contemplate dall'articolo 29 e l'aggiornamento di talune disposizioni alla luce del nuovo codice dei contratti

pubblici (in particolare: articoli 4, comma 2, lettere *b*) ed *e*) e articolo 23, comma 1);

in relazione all'*ambito di applicazione del decreto* e alla possibilità di deroghe, andrebbe valutata l'opportunità di:

esplicitare che la nuova disciplina si applica anche ai servizi di interesse economico generale, in conformità con le previsioni della delega (articolo 18, comma 1, lettera *b*));

stabilire criteri e condizioni in base ai quali possa essere emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, cui si demanda la decisione circa l'esclusione totale o parziale di singole società a partecipazione pubblica dall'ambito di applicazione dello schema stesso, eventualmente prevedendo, sullo stesso decreto, il parere delle Commissioni parlamentari;

elencare, all'articolo 3, le tipologie possibili delle società partecipate da pubbliche amministrazioni (società a partecipazione pubblica, società quotate, società a controllo pubblico, società strumentali e società *in house*), indicando per ciascuna tipologia le norme applicabili, anche tenendo conto delle riflessioni richiamate in premessa;

con specifico riguardo all'applicazione dell'articolo 4, « Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche » e dell'articolo 11, « Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico », prevedere una specifica disciplina per le partecipazioni di comuni con un numero di abitanti inferiore a 5000 in società per le quali non sono previsti compensi agli amministratori;

precisare, all'articolo 16, che la disciplina della partecipazione di soci privati alle società « *in house* » dovrebbe essere prescritta dalla legge in relazione a ciascuna fattispecie che motivi concretamente tale apertura, in conformità con il diritto europeo;

in relazione alle funzioni riconducibili all'attività di *controllo* e monitoraggio, andrebbe valutata l'opportunità di:

prevedere il coinvolgimento preventivo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato non solo in sede di costituzione di nuove società ma anche in sede di razionalizzazione periodica (articolo 20) e di revisione straordinaria (articolo 25);

condizionare la costituzione di nuove società pubbliche al completamento delle operazioni di razionalizzazione (articolo 20);

riformulare l'articolo 5, comma 3, riconducendo il controllo preventivo della Corte dei conti sulla delibera di costitu-

zione di nuove società nell'alveo di quanto già disposto dall'articolo 3, comma 28 della legge n. 244 del 2007, così prevedendo la trasmissione contestuale dell'atto costitutivo alla Corte dei conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

prevedere che il Governo riferisca periodicamente alle Camere sull'attuazione della nuova disciplina e sulle attività di monitoraggio effettuate;

in relazione al regime delle *responsabilità*, riformulare l'articolo 12, comma 2 al fine di prevedere che il danno erariale possa essere contestato con riguardo, in generale, all'esercizio dei poteri di socio da parte dei rappresentanti degli enti pubblici nelle società a partecipazione pubblica.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

| | |
|---|-----|
| Audizione del Ministro dell'interno | 379 |
|---|-----|

*Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza
del presidente Giacomo STUCCHI.*

La seduta comincia alle 9.25.

Audizione del Ministro dell'interno.

Il Comitato procede all'audizione del Ministro ALFANO che svolge una relazione su cui intervengono formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CASSON (PD), Giuseppe ESPOSITO (AP (NCD-UDC)) e MARTON (M5S) e i deputati FERRARA (SI-SEL), TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 11.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

| | |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 380 |
| COMMISSIONE PLENARIA: | |
| Comunicazioni del Presidente | 380 |
| COMMISSIONE PLENARIA: | |
| Audizione di Mario Fabbri (<i>Svolgimento e rinvio</i>) | 381 |

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.10 alle 14.30.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta comincia alle 14.30.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

incaricare il dottor Donadio e il dottor Allegrini di acquisire presso l'Interpol,

presso il DAP e presso una casa circoscrizionale documentazione su una persona coinvolta nei fatti;

incaricare la dottoressa Picardi, il generale Scriccia e il maresciallo Pinna di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona informata dei fatti;

incaricare il dottor D'Ovidio, il generale Scriccia e il colonnello Pinnelli di acquisire sommarie informazioni testimoniali da quattro persone in rapporto con Toni Chichiarelli;

incaricare il generale Scriccia di compiere un approfondimento sui rapporti tra Toni Chichiarelli e Massimo Sparti, nonché sui rapporti tra Chichiarelli e gli ambienti di Autonomia operaia di Via dei Volsci;

incaricare il colonnello Pinnelli di acquisire presso le strutture dell'Arma dei carabinieri documentazione relativa a quattro persone al corrente dei fatti;

incaricare il colonnello Pinnelli di acquisire, ove disponibile, documentazione relativa all'incontro tra il senatore Acquaviva e un personaggio non identificato,

svoltosi nella sede della Federazione socialista milanese e evocato nell'audizione dello scorso 22 giugno;

incaricare il colonnello Pinnelli di acquisire presso l'Arma dei carabinieri documentazione relativa al generale Luigi Magliuolo, nel 1978 comandante della Compagnia Trionfale, e alle attività svolte dalla stessa Compagnia nell'immediatezza della strage di Via Fani;

incaricare il dottor Donadio e il luogotenente Boschieri di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona al corrente dei fatti;

incaricare la dottoressa Tintisona di acquisire gli atti di un procedimento civile;

incaricare il colonnello Pinnelli di acquisire documentazione relativa agli associati presso il carcere minorile Cesare Beccaria nel periodo 1950-1960;

delegare il generale Scriccia a acquisire la documentazione messa a disposizione dall'AISE in relazione a Duccio Berio e la dottoressa Tintisona a acquisire la documentazione messa a disposizione dalla stessa Agenzia in relazione a Tullio Moscardi;

richiedere all'AISE, all'AISI e al DIS di fornire documentazione eventualmente in possesso delle agenzie relativa a Giustino De Vuono.

Comunica inoltre che:

il 23 giugno 2016 l'ex deputato Falco Accame ha inviato due note, riservate, relative a Antonino Arconte;

nella stessa data il dottor Donadio ha inviato due proposte istruttorie, riservate, relative a accertamenti relativi all'Ispettorato generale per l'azione contro il terrorismo e alla acquisizione di sommarie informazioni testimoniali da persona informata dei fatti;

nella stessa data il generale Scriccia ha depositato un contributo, di libera consultazione, relativo a Franco Piperno, Lanfranco Pace e Giuliana Conforto;

il 27 giugno 2016 il senatore Gotor ha trasmesso una proposta operativa, riservata, relativa a Toni Chichiarelli e alla vicenda delle foto di Moro scattate durante il sequestro;

nella stessa data il colonnello Pinnelli ha depositato una nota, riservata, con allegata documentazione relativa al sequestro De Martino, e una nota, riservata, con allegata documentazione relativa a Duccio Berio;

il 28 giugno 2016 il dottor Donadio ha depositato una proposta istruttoria, riservata, relativa a Giustino De Vuono, e due note, riservate, relative ai temi oggetto dell'audizione di Mario Fabbri;

il 29 giugno 2016 il dottor Donadio ha depositato una nota istruttoria, riservata, relativa all'acquisizione presso la Polizia di Stato di documentazione di interesse dell'inchiesta.

Illustra infine il programma delle prossime audizioni e comunica che i componenti della Commissione potranno richiedere di visionare i documenti da tempo messi a disposizione dall'AISE presso la sede del DIS entro la fine della prossima settimana.

La seduta termina alle 14.40.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta comincia alle 20.35.

Audizione di Mario Fabbri.

(Svolgimento e rinvio).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi le tematiche oggetto dell'audizione, ricordando che Mario Fabbri era in servizio presso la DIGOS di Roma all'epoca del sequestro Moro e che, in seguito passato al SISDE, ha avuto nel 1993 un incontro con il brigatista Alessio Casimirri, latitante in Nicaragua, dal quale emersero diverse novità investigative. Pone quindi alcuni quesiti, ai quali risponde Mario FABBRI.

Intervengono con ripetuti, ulteriori quesiti i senatori Federico FORNARO (PD) e Giacomo CALIENDO (FI-PdL XVII), il deputato Gero GRASSI (PD) e il senatore Miguel GOTOR (PD), ai quali replica Mario FABBRI.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che i lavori proseguano in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia Mario FABBRI e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 22.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 383

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 29 giugno 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
8.30 alle 8.50.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

| | |
|--|---|
| Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive. C. 1460-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con due osservazioni</i>) | 3 |
|--|---|

GIUNTA DELLE ELEZIONI

| | |
|--|---|
| COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE | 5 |
| GIUNTA PLENARIA: | |
| Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità di un deputato | 5 |
| COMITATO PER LO STUDIO DI EVENTUALI PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI | 6 |
| COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE | 6 |

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

| | |
|---|----|
| Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni nei confronti del deputato Luigi Cesaro (doc. IV, n. 16) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) | 7 |
| AVVERTENZA | 10 |

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INCONTRI INFORMALI:

| | |
|---|----|
| Incontro con una delegazione del Rojava (Kurdistan siriano) | 11 |
|---|----|

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|----|
| Nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (Atto n. 306). | |
| Audizione informale del Capo della Polizia di Stato, Prefetto Franco Gabrielli | 12 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di visite dei parlamentari nelle strutture militari. C. 1520 Artini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 12 |
|--|----|

COMMISSIONI RIUNITE (II e X)

| | |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 13 |
|---|----|

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

| | |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 14 |
|---|----|

COMMISSIONI RIUNITE (III e VIII)

RISOLUZIONI:

| | |
|--|----|
| 7-00994 Braga: Sull'impegno dell'Italia per lo sviluppo umano e ambientale dell'Africa. | |
| 7-01029 Daga: Sull'impegno dell'Italia per lo sviluppo umano e ambientale dell'Africa (<i>Seguito discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00187</i>) | 15 |
| ALLEGATO (<i>Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissioni</i>) | 17 |

COMMISSIONI RIUNITE (III e X)

RISOLUZIONI:

| | |
|---|----|
| 7-00791 Spadoni: Sull'acquisizione di terreni su larga scala (cd. <i>land grabbing</i>) (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00188</i>) | 20 |
| ALLEGATO (<i>Risoluzione approvata dalle Commissioni</i>) | 22 |

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

RISOLUZIONI:

| | |
|--|----|
| 7-00991 Capezzone: Ricorso agli strumenti finanziari derivati da parte delle pubbliche amministrazioni (<i>Discussione e rinvio</i>) | 26 |
| ALLEGATO 1 (<i>Documentazione consegnata dalla rappresentante del Governo</i>) | 28 |

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

| | |
|---|----|
| Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Priorità per la normazione delle TIC per il mercato unico digitale. (COM(2016) 176 final). | |
| Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Iniziativa europea per il <i>cloud computing</i> – Costruire un'economia competitiva dei dati e della conoscenza in Europa. (COM(2016) 178 final). | |
| Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Digitalizzazione dell'industria europea – Cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale. (COM(2016) 180 final) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio/conclusione – Approvazione documento finale/Approvazione di una relazione per l'Assemblea</i>) | 30 |

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). C. 3594 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 41 |
| ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti 1.261, 1.262 e 1.263 delle Relatrici</i>) | 47 |

| | |
|--|----|
| ALLEGATO 2 (Subemendamenti agli emendamenti 1.261, 1.262, 1.263 delle Relatrici) | 48 |
| ALLEGATO 3 (Emendamenti approvati) | 53 |

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

| | |
|--|----|
| Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi. Emendamenti C. 3209 (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) | 56 |
| Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. Emendamenti C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) | 56 |
| ALLEGATO 1 (Parere approvato) | 73 |
| Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive. C. 1460-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) | 56 |
| ALLEGATO 2 (Parere approvato) | 74 |
| Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio. C. 559-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 60 |
| ALLEGATO 3 (Parere approvato) | 75 |
| Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. Ulteriore nuovo testo unificato C. 65 Realacci ed abb. (Parere alle Commissioni riunite V e VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) | 63 |
| ALLEGATO 4 (Parere approvato) | 76 |
| INTERROGAZIONI: | |
| 5-05857 Sibilia: Sulle nomine degli scrutatori di seggio nel comune di Avellino alle elezioni regionali del 2015 | 68 |
| ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta) | 79 |
| 5-07774 Labriola: Sul potenziamento dell'organico del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ... | 69 |
| ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta) | 80 |
| 5-03431 Fregolent: Sulla situazione di pericolo delle palazzine « ex Moi » di Torino | 70 |
| ALLEGATO 7 (Testo integrale della risposta) | 82 |
| 5-08928 Valiante: Sulla regolarità delle procedure elettorali con particolare riferimento a un episodio accaduto a Vallo della Lucania | 70 |
| ALLEGATO 8 (Testo integrale della risposta) | 84 |
| ATTI DEL GOVERNO: | |
| Sulla pubblicità dei lavori | 70 |
| Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi. Atto n. 309 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) | 70 |
| SEDE REFERENTE: | |
| Sulla pubblicità dei lavori | 71 |
| Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'omicidio di Pier Paolo Pasolini. Doc. XXII, n. 57 Bolognesi e Doc. XXII, n. 67 Pellegrino (Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 67) | 71 |
| AVVERTENZA | 72 |

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012. C. 2710 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 86 |
| Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. C. 45 ed abb./B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i>) . | 88 |
| ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere favorevole della relatrice</i>) | 95 |
| Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Testo unificato C. 2236 Sani ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 89 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Modifiche all'articolo 609- <i>septies</i> del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne. C. 3862 Ferranti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ... | 90 |
| Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici. C. 3772 Capelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge Fabbri C. 3775</i>) | 91 |
| Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio. C. 559-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) | 91 |

INDAGINE CONOSCITIVA:

| | |
|--|----|
| Indagine conoscitiva sull'attuazione della legislazione in materia di adozioni ed affido. | |
| Audizione di Mario Zevola, Presidente del Tribunale per i minorenni di Milano (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 91 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Disposizioni in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici. C. 2664 Lauricella (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 92 |
| ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>) | 96 |

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio. C. 559-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 97 |
|--|----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|-----|
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014. C. 3766 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) | 98 |
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015. C. 3768 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) | 99 |
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013. C. 3867 Governo (<i>Esame e rinvio</i>) | 100 |
| Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015. C. 3759 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) | 104 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 105 |
| AVVERTENZA | 105 |

IV Difesa

| | |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 106 |
|---|-----|

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>) | 108 |
| Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi. C. 3209, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>) | 111 |
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013. C. 3767 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 113 |
| Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012. C. 2710 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 115 |
| Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Testo unificato C. 1504 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 116 |
| Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete <i>internet</i> per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti. Nuovo testo C. 2520 ed emendamenti approvati in linea di principio al nuovo testo C. 2520 (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>) | 117 |
| Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Testo unificato C. 2236 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>) | 117 |

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|-----|
| Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Atto n. 297 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) | 121 |
| ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>) | 133 |
| ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata del gruppo SI-SEL</i>) | 140 |
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Atto n. 306 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) | 125 |
| Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Atto n. 308 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) | 130 |

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Sull'ordine dei lavori | 145 |
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero. C. 3767 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 145 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 157 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|-----|
| Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato. C. 3662 Paglia e C. 3666 Bernardo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>) | 150 |
|---|-----|

| | |
|--|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 150 |
| RISOLUZIONI: | |
| 7-00914 Paglia: Modifiche alla disciplina delle mutue di autogestione con finalità di finanza mutualistica e solidale. | |
| 7-00985 Ginato: Iniziative normative da assumere nel settore delle mutue di autogestione, della finanza etica e del microcredito (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>) | 151 |
| 7-01017 Alberti: Tassabilità ai fini delle imposte locali sugli immobili delle piattaforme petrolifere. | |
| 7-01023 Petri: Tassabilità ai fini delle imposte locali sugli immobili delle piattaforme petrolifere (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>) | 152 |
| INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA: | |
| 5-08978 Laffranco: Iniziative per consentire la riapertura dei piani di rateazione dei debiti tributari in favore di contribuenti decaduti da precedenti rateizzazioni | 154 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> | 158 |
| 5-08979 Fregolent: Esclusione delle rendite per infortunio o malattia professionale dal reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi | 154 |
| <i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> | 160 |
| 5-08980 Pagano: Iniziative per risolvere il contenzioso in materia di applicabilità dell’IVA alla tariffa di igiene ambientale (TIA) | 154 |
| <i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> | 161 |
| 5-09023 Paglia: Intenti programmatici del Governo in ordine all’ipotizzata soppressione di Equitalia | 154 |
| <i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> | 163 |
| 5-09024 Villarosa: Dati circa le operazioni speculative sulle azioni di alcune delle principali società italiane effettuate nella notte tra il 23 e il 24 giugno 2016 | 155 |
| <i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> | 164 |
| INTERROGAZIONI: | |
| 5-08904 Paglia: Conseguenze per i contribuenti che, non potendo fruire del <i>bonus</i> degli 80 euro, rinuncino alle detrazioni per lavoro dipendente | 156 |
| <i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> | 170 |
| AVVERTENZA | 156 |

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

| | |
|---|-----|
| 5-06755 Pillozzi: Sulla nomina del dirigente presso l’ambito territoriale della provincia di Frosinone – Ufficio scolastico regionale del Lazio | 171 |
| <i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> | 174 |
| 5-08034 Lattuca: Sull’esonero dalle tasse scolastiche di talune categorie di studenti | 172 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> | 175 |
| 5-03100 Vacca: Sulla qualità degli atenei italiani | 172 |
| <i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> | 176 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 173 |
| COMITATO RISTRETTO: | |
| Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca e C. 2386 Ghizzoni | 173 |

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013.

| | |
|---|-----|
| C. 3767 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 179 |
| ATTI DEL GOVERNO: | |
| Proposta di nomina del dottor Italo Cerise a Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso. Nomina n. 72 (<i>Seguito esame, ai sensi del comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) | 182 |
| Sull’ordine dei lavori | 182 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 182 |
| SEDE REFERENTE: | |
| Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce. Nuovo testo unificato C. 72 Realacci, C. 599 Bocci, C. 1640 Famiglietti e C. 1747 Busto (<i>Seguito dell’esame e conclusione</i>) | 183 |
| ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti agli emendamenti 7.500 e 7.501 del Relatore</i>) | 185 |
| ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>) | 186 |
| IX Trasporti, poste e telecomunicazioni | |
| SEDE LEGISLATIVA: | |
| Sulla pubblicità dei lavori | 187 |
| Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici. C. 2721 Tullo ed altri (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione</i>) | 188 |
| ALLEGATO 1 (<i>Correzioni di forma</i>) | 195 |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. Ulteriore testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni (Parere alle Commissioni riunite V e VIII) (<i>Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>) | 188 |
| ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore</i>) | 196 |
| ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>) | 199 |
| SEDE REFERENTE: | |
| Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. C. 2305 Decaro ed altri, C. 73 Realacci ed altri, C. 111 Bratti ed altri, C. 2566 Cristian Iannuzzi ed altri, C. 2827 Scotto ed altri, C. 3166 Busto ed altri (<i>Seguito dell’esame e rinvio – Adozione del testo base</i>) | 190 |
| ALLEGATO 4 (<i>Nuovo testo C. 2305 adottato come testo base</i>) | 202 |
| ATTI DEL GOVERNO: | |
| Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione di una ulteriore quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa. Atto n. 312 (<i>Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) | 191 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 194 |
| X Attività produttive, commercio e turismo | |
| INTERROGAZIONI: | |
| 5-07131 Covello: Attivazione di un tavolo ministeriale sullo stabilimento Italcementi di Castrovillari | 212 |
| 5-08282 Terrosi: Questioni inerenti i progetti per la realizzazione di impianti geotermici pilota nella Piana dell’Alfina | 213 |
| ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>) | 217 |

| | |
|---|-----|
| 5-08550 Tentori: Prospettive produttive e occupazionali dell'azienda Konig Spa di Molteno . | 213 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> | 220 |
| 5-08810 Crippa: Situazione di crisi del gruppo Mercatone Uno | 213 |
| INDAGINE CONOSCITIVA: | |
| Indagine conoscitiva su « Industria 4.0 »: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali (<i>Seguito esame del documento conclusivo</i>) | 213 |
| <i>ALLEGATO 3 (Riformulazione della proposta di documento conclusivo)</i> | 221 |
| RISOLUZIONI: | |
| 7-01009 Martella: Iniziative a favore del distretto del vetro artistico di Murano (<i>Discussione e rinvio</i>) | 214 |
| ATTI DELL'UNIONE EUROPEA: | |
| Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas dell'energia (COM(2016) 49 final). | |
| Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2016) 26 final) (COM(2016) 52 final) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio della COM(2016)49 final – Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione della COM(2016) 52 final – Approvazione del documento finale</i>) | 215 |
| <i>ALLEGATO 4 (Documento finale approvato)</i> | 334 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 216 |

XI Lavoro pubblico e privato

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|-----|
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151. Atto n. 311 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>) | 338 |
|--|-----|

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI:

| | |
|---|-----|
| 5-08013 Zappulla: Sui servizi per l'infanzia, con particolare riferimento alla situazione di Siracusa | 345 |
| <i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> | 348 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. Ulteriore nuovo testo unificato C. 65 Realacci e abb. (Parere alle Commissioni riunite V e VIII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) | 346 |
| <i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i> | 350 |

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

| | |
|--|-----|
| Sulla missione di studio a Pechino e a Shanghai di una delegazione della Commissione (30 maggio-4 giugno 2016) | 346 |
| <i>ALLEGATO 3 (Comunicazioni del Presidente)</i> | 351 |

XIII Agricoltura

RISOLUZIONI:

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 354 |
|-----------------------------------|-----|

| | |
|---|-----|
| 7-00949 Taricco: Iniziative per l'attività delle cooperative sociali che operano nel settore dell'agricoltura sociale (<i>Discussione e rinvio</i>) | 354 |
| 7-00987 Mongiello: Iniziative per la tutela del settore del grano duro (<i>Discussione e rinvio</i>) | 355 |
| ALLEGATO (<i>Proposta di riformulazione dell'on. Taricco</i>) | 357 |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. Ulteriore nuovo testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni (Parere alle Commissioni riunite V e VIII) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 356 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 356 |
| XIV Politiche dell'Unione europea | |
| COMITATO DEI NOVE: | |
| Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821-A Governo, approvato dal Senato | 360 |
| SEDE CONSULTIVA | 360 |
| Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. Nuovo testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni (Parere alle Commissioni V e VIII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 360 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 364 |
| DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3886 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 360 |
| Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. C. 1460-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) | 360 |
| ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 365 |
| ATTI DELL'UNIONE EUROPEA: | |
| Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas dell'energia. COM(2016)49 final. | |
| Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto. SWD(2016)26 final – COM(2016)52 final (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole</i>) | 361 |
| ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 367 |
| Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa. COM(2016)155 final. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 361 |
| ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere formulata dalla Relatrice</i>) | 369 |
| ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 371 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 363 |

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|-----|
| Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Atto n. 297 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) | 373 |
| <i>ALLEGATO (Parere approvato)</i> | 376 |
| Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Atto n. 303 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) | 373 |

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

| | |
|---|-----|
| Audizione del Ministro dell'interno | 379 |
|---|-----|

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

| | |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 380 |
| COMMISSIONE PLENARIA: | |
| Comunicazioni del Presidente | 380 |
| COMMISSIONE PLENARIA: | |
| Audizione di Mario Fabbri (<i>Svolgimento e rinvio</i>) | 381 |

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI

| | |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 383 |
|---|-----|

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



17SMC0006780